

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 7 maggio 2020

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Decisione (UE) 2020/348 della Commissione, del 24 ottobre 2019, sul regime di aiuti SA.35980 — 2019/C Regno Unito — Riforma del mercato dell'energia elettrica: meccanismo di regolazione della capacità *[notificata con il numero C(2019) 7610]* (20CE0801)..... Pag. 1

Pubblicata nel n. L 70 del 6 marzo 2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/349 della Commissione del 2 marzo 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 per quanto riguarda le condizioni operative in talune zone urbane o interurbane (20CE0802)..... Pag. 62

Decisione di esecuzione (UE) 2020/350 della Commissione del 28 febbraio 2020 che modifica la decisione 2002/364/CE per quanto riguarda le definizioni di test di prima linea e test di conferma, i requisiti per i dispositivi per test autodiagnostici e i requisiti per i test rapidi, i test di conferma e i test supplementari per HIV e HCV *[notificata con il numero C(2020) 1086]* (20CE0803)..... Pag. 64

Pubblicati nel n. L 63 del 3 marzo 2020

Regolamento (UE) 2020/351 della Commissione del 28 febbraio 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dell'acido citrico (E 330) nei prodotti di cacao e di cioccolato (20CE0804)..... Pag. 70

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/352 della Commissione del 3 marzo 2020 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all'Ucraina nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (20CE0805)..... Pag. 73

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 della Commissione del 3 marzo 2020 che istituisce un dazio anti-dumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (20CE0806)..... Pag. 78

Pubblicati nel n. L 65 del 4 marzo 2020

Regolamento (UE) 2020/354 della commissione del 4 marzo 2020 che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE (20CE0807)..... Pag. 93



<u>Regolamento (UE) 2020/355 della Commissione del 26 febbraio 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) nelle emulsioni liquide di oli vegetali (20CE0808).....</u>	<i>Pag.</i> 120
<u>Regolamento (UE) 2020/356 della Commissione del 4 marzo 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei polisorbati (E 432-436) nelle bevande gassate (20CE0809).....</u>	<i>Pag.</i> 123
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/357 della Commissione del 4 marzo 2020 recante modifica del regolamento (UE) 2018/395 per quanto riguarda le licenze di pilota di pallone (20CE0810).....</u>	<i>Pag.</i> 126
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/358 della Commissione del 4 marzo 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 per quanto riguarda le licenze di pilota di aliante (20CE0811).....</u>	<i>Pag.</i> 149
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione del 4 marzo 2020 recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (20CE0812).....</u>	<i>Pag.</i> 174
<u>Direttiva delegata (UE) 2020/360 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di piombo negli elettrodi di platino platinato ai fini di talune misurazioni della conduttività (20CE0813).....</u>	<i>Pag.</i> 201
<u>Direttiva delegata (UE) 2020/361 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (20CE0814).....</u>	<i>Pag.</i> 204
<u>Direttiva delegata (UE) 2020/362 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda l'esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper (20CE0815).....</u>	<i>Pag.</i> 208
<u>Direttiva delegata (UE) 2020/363 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti (20CE0816).....</u>	<i>Pag.</i> 211
<u>Direttiva delegata (UE) 2020/364 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle radiazioni (20CE0817).....</u>	<i>Pag.</i> 214
<u>Direttiva Delegata (UE) 2020/365 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle leghe saldanti e nelle finiture delle terminazioni utilizzate in alcuni motori a combustione di attrezzi manuali (20CE0818).....</u>	<i>Pag.</i> 217
<u>DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/366 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato in determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro per l'analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici (20CE0819).....</u>	<i>Pag.</i> 221
<u>Direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020 che modifica l'allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale (20CE0820).....</u>	<i>Pag.</i> 224
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/368 della Commissione del 3 marzo 2020 che approva il programma di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone della Slovacchia [notificata con il numero C(2020) 1157] (20CE0821).....</u>	<i>Pag.</i> 229



<u>Decisione (UE) 2020/369 della Commissione del 4 marzo 2020 che conferisce la facoltà di formulare segnalazioni esterne ai soggetti che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e degli operatori in applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (20CE0822)</u>	<i>Pag.</i> 231
--	-----------------

Pubblicati nel n. L 67 del 5 marzo 2020

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio del 5 marzo 2020 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (20CE0823)</u>	<i>Pag.</i> 233
--	-----------------

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/371 del Consiglio del 5 marzo 2020 che attua l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (20CE0824)</u>	<i>Pag.</i> 237
---	-----------------

<u>Decisione (UE) 2020/372 del Consiglio del 27 febbraio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale riguardo all'adozione di emendamenti degli annessi 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 18 della convenzione sull'aviazione civile internazionale (20CE0825)</u>	<i>Pag.</i> 240
--	-----------------

<u>Decisione (PESC) 2020/373 del Consiglio del 5 marzo 2020 che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (20CE0826)</u>	<i>Pag.</i> 242
---	-----------------

<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2020/374 del Consiglio del 5 marzo 2020 che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (20CE0827)</u>	<i>Pag.</i> 246
--	-----------------

Pubblicati nel n. L 71 del 6 marzo 2020

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/375 della Commissione del 2 marzo 2020 che approva le modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Priorat/Priorato» (DOP) (20CE0828)</u>	<i>Pag.</i> 249
--	-----------------

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/376 della Commissione del 5 marzo 2020 relativo all'autorizzazione della norbissina (annatto F) come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (20CE0829)</u>	<i>Pag.</i> 251
--	-----------------

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/377 della Commissione del 5 marzo 2020 relativo all'autorizzazione del selenato di sodio come additivo per mangimi destinati a ruminanti (20CE0830)</u>	<i>Pag.</i> 254
--	-----------------

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/378 della Commissione del 5 marzo 2020 relativo all'autorizzazione della L-leucina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (20CE0831)</u>	<i>Pag.</i> 257
--	-----------------

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/379 della Commissione del 5 marzo 2020 che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto (20CE0832)</u>	<i>Pag.</i> 262
---	-----------------

<u>Decisione (UE) 2020/380 della Banca centrale europea del 18 febbraio 2020 che modifica la decisione (UE) 2016/245 recante la disciplina sugli appalti (BCE/2020/10) (20CE0833)</u>	<i>Pag.</i> 289
---	-----------------

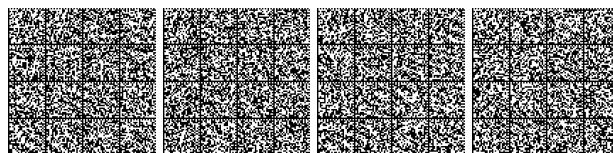
<u>Indirizzo (UE) 2020/381 della Banca Centrale Europea del 21 febbraio 2020 che modifica l'indirizzo (UE) 2017/2335 sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2020/11) (20CE0834)</u>	<i>Pag.</i> 294
--	-----------------

Pubblicati nel n. L 69 del 6 marzo 2020

RETTIFICHE

<u>Rettifica della decisione n. 1/2018 del comitato misto ECAA, del 3 maggio 2018, relativa all'adozione del suo regolamento interno 2019/1802 (GU L 274 del 28 ottobre 2019) (20CE0835)</u>	<i>Pag.</i> 306
--	-----------------

Pubblicata nel n. L 69 del 6 marzo 2020



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2020/348 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2019

sul regime di aiuti SA.35980 — 2019/C Regno Unito — Riforma del mercato dell'energia elettrica:
meccanismo di regolazione della capacità

[notificata con il numero C(2019) 7610]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni conformemente a tali articoli ⁽¹⁾ e viste dette osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) Facendo seguito a una serie di contatti, il 23 giugno 2014 le autorità del Regno Unito hanno notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, una proposta di misura volta a sostenere i fornitori di capacità del mercato dell'energia elettrica in Gran Bretagna ⁽²⁾. Nella presente decisione tale misura è denominata «la misura».
- (2) Il 23 luglio 2014 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti che costituisce la misura in ragione del fatto che tale regime rientrava nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato ed era pertanto compatibile con il mercato interno ⁽³⁾ (la «decisione del 2014»).
- (3) La prima asta del mercato della capacità cui si riferisce la misura (il «mercato della capacità») si è tenuta tra il 16 e il 18 dicembre 2014. L'asta riguardava la capacità da fornire quattro anni dopo, vale a dire nel 2018.
- (4) Il 15 novembre 2018 il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del 2014 con sentenza nella causa T-793/14 – Tempus Energy e Tempus Energy Technology/Commissione (la «decisione del Tribunale»). In sintesi il Tribunale ha ritenuto che, alla luce della durata e delle circostanze della fase di pre-notifica, nonché della mancanza di un'opportuna istruttoria da parte della Commissione, in fase di esame preliminare, di alcuni aspetti del mercato della capacità, segnatamente per quanto concerne il ruolo e il trattamento della gestione della domanda nel meccanismo di regolazione della capacità notificato, la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi circa la compatibilità della misura con il mercato interno. Tali dubbi avrebbero dovuto indurla ad avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, consentendo in tal modo alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni alla Commissione e di mettere a sua disposizione le informazioni pertinenti per poter valutare meglio la compatibilità del mercato della capacità con il mercato interno.

⁽¹⁾ GU C 109 del 22.3.2019, pag. 3.

⁽²⁾ L'Irlanda del Nord non rientra nell'ambito di applicazione della misura proposta in quanto il suo mercato dell'energia elettrica è disciplinato da disposizioni distinte.

⁽³⁾ Decisione della Commissione, del 23 luglio 2014, di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti relativo al «mercato della capacità» proposto nel Regno Unito [Aiuto di Stato SA.35980 (2014/N-2)] (GU C 348 del 3.10.2014, pag. 5).



- (5) Il Regno Unito ha fornito informazioni supplementari il 20 dicembre 2018.
- (6) Il 25 gennaio 2019 la Commissione ha impugnato la sentenza del Tribunale (causa C-57/19). Poiché l'impugnazione non ha effetto sospensivo, la Commissione, per conformarsi alla sentenza del Tribunale, ha riesaminato il mercato della capacità.
- (7) In seguito a tale riesame, con lettera del 21 febbraio 2019 la Commissione ha informato il Regno Unito della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in merito alla misura in oggetto.
- (8) La decisione della Commissione di avviare un procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni.
- (9) Con lettera del 12 aprile 2019 il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni sulla decisione di avviare un procedimento. La Commissione ha ricevuto osservazioni da 35 parti interessate. Tali osservazioni sono state trasmesse al Regno Unito, al quale è stata offerta l'opportunità di rispondervi. La Commissione ha ricevuto le osservazioni formulate in risposta dal Regno Unito con lettere del 7 giugno 2019, del 19 luglio 2019 e del 12 settembre 2019.
- (10) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati cessano di essere applicabili allo Stato che recede a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine. Il termine è stato prorogato due volte, l'ultima con decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo ⁽⁵⁾, che ha prorogato il termine fino al 31 ottobre 2019.
- (11) Con decisione (UE) 2019/274 ⁽⁶⁾, l'11 gennaio 2019 il Consiglio ha autorizzato la firma dell'accordo di recesso convenuto a livello dei negoziatori il 14 novembre 2018. Il 17 ottobre 2019 il Consiglio europeo ha approvato l'accordo di recesso riveduto concordato a livello dei negoziatori. Il 21 ottobre 2019 il Consiglio, su proposta della Commissione ⁽⁷⁾, ha modificato la decisione (UE) 2019/274 al fine di autorizzare la firma dell'accordo riveduto. L'Unione ha riconfermato di essere pronta a procedere rapidamente alla firma e conclusione dell'accordo di recesso nell'ipotesi che il parlamento del Regno Unito lo approvi. La parte quarta dell'accordo di recesso prevede un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore dell'accordo, durante il quale il diritto dell'Unione continuerà ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito secondo le disposizioni ivi stabilite.
- (12) In ogni evenienza la presente decisione si applica solo finché al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1. Sintesi della misura

- (13) Nel 2014 il Regno Unito ha stimato che intorno al 2017-2018 il mercato dell'energia elettrica in Gran Bretagna avrebbe raggiunto livelli critici in termini di adeguatezza della capacità di produzione. Il Regno Unito ha pertanto concepito la misura come un mercato della capacità in cui il gestore del sistema avrebbe organizzato aste centralizzate per la fornitura delle capacità richieste al fine di garantire l'adeguatezza della capacità di produzione.
- (14) Inizialmente le aste organizzate nell'ambito della misura erano aperte solo ai produttori esistenti e nuovi, ai gestori della domanda e agli operatori di stoccaggio. Agli interconnettori è stato permesso di partecipare a partire dalla seconda asta nel 2015.

⁽⁴⁾ Cfr. nota [1].

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisione (UE) 2019/274 del Consiglio, dell'11 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 47 I del 19.2.2019, pag. 1).

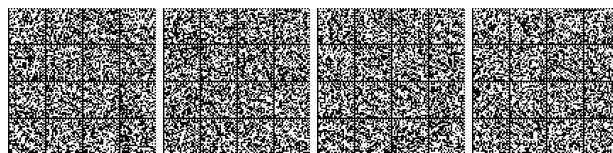
⁽⁷⁾ Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2019/274 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, COM(2019) 880 final del 18 ottobre 2019.



- (15) Agli aggiudicatari delle aste vengono attribuiti contratti di capacità ai sensi dei quali percepiranno, per la durata del contratto, una regolare remunerazione in cambio dell'impegno a fornire capacità in periodi di stress del sistema, ove richiesto dal gestore del sistema. Sono previste penalità qualora il fornitore di capacità non fornisca la quantità di energia elettrica richiesta conformemente all'impegno assunto. La misura è finanziata tramite un prelievo posto a carico dei fornitori di energia elettrica.
- (16) La prima asta è stata indetta nel 2014 e riguardava la capacità da fornire nel 2018. A questa hanno fatto seguito altre tre aste riguardanti la capacità da fornire quattro anni dopo («aste T-4») (nel 2015, 2016 e 2017), un'asta riguardante la capacità da fornire l'anno successivo («asta T-1») (nel 2017) e due aste transitorie («TA») (nel 2016 e 2017).
- (17) Il 15 novembre 2018, in seguito alla sentenza del Tribunale di cui al considerando 4, attualmente in fase di impugnazione, il Regno Unito ha sospeso la misura, confermando che non sarebbero stati concessi ulteriori aiuti tramite aste del mercato della capacità e che le remunerazioni per gli aiuti concessi per mezzo delle aste già effettuate erano state sospese in attesa di una decisione di approvazione della misura da parte della Commissione.
- (18) Ciò nonostante il Regno Unito, in seguito alla sentenza del Tribunale, ha attuato le misure seguenti:
- a) nel giugno 2019 si è tenuta un'asta integrativa T-1 sostitutiva per la fornitura di capacità nell'anno di fornitura 2019/20, in seguito alla quale sono stati attribuiti contratti condizionati di capacità subordinati all'approvazione della concessione di aiuti di Stato e allo svolgimento delle necessarie fasi procedurali ai sensi della normativa che istituisce il mercato della capacità;
 - b) è stato mantenuto l'obbligo di rispettare i contratti di capacità aggiudicati nelle aste precedenti, in modo da permettere, in caso di una decisione positiva sugli aiuti di Stato, di corrispondere remunerazioni della capacità differite a quei fornitori che avevano ottemperato ai propri obblighi durante il periodo di divieto di esecuzione;
 - c) durante il periodo di divieto di esecuzione i fornitori di energia elettrica avrebbero dovuto continuare a trasferire il prelievo ai consumatori, per assicurarsi di essere in grado di pagare integralmente e tempestivamente i restanti oneri a carico dei fornitori, maturati durante il periodo di divieto di esecuzione, in caso di approvazione della concessione di aiuti di Stato. e
 - d) il 22 luglio 2019 sono state avviate procedure di preselezione per un'asta T-1 (anno di fornitura 2020/21), un'asta T-3 (anno di fornitura 2022/23) e un'asta T-4 (anno di fornitura 2023/24), ognuna delle quali prevista per il primo trimestre del 2020.

2.2. Base giuridica e disposizioni governative

- (19) La base giuridica della misura è la legge del Regno Unito sull'energia del 2013 («Energy Act 2013»). L'attuazione della misura è disciplinata dal diritto derivato, rappresentato dal regolamento sulla capacità elettrica del 2014 («Electricity Capacity Regulations 2014»), dal regolamento sulla capacità elettrica (rimunerazione dei fornitori ecc.) del 2014 [«Electricity Capacity (Supplier Payments ecc.) Regulations 2014»] e dalle norme relative al mercato della capacità («Capacity Market Rules»).
- (20) Il Regno Unito riesamina periodicamente il meccanismo del mercato della capacità alla luce dei riscontri ricevuti a seguito di ogni procedura d'asta. Inoltre, ha condotto una serie di consultazioni pubbliche per apportare miglioramenti incrementali al dettaglio normativo di alcune caratteristiche specifiche del regime. Ogni anno l'autorità di regolamentazione dell'energia (Ofgem) raccoglie anche i pareri delle parti interessate in merito a eventuali variazioni delle caratteristiche operative e gestionali del regime e modifica le norme. Per di più, ogni cinque anni è previsto un riesame più formale e completo, cui partecipano sia il governo che Ofgem, per valutare in che misura il mercato della capacità sia effettivamente in grado di conseguire i suoi obiettivi e rimanga la forma di intervento più efficace per raggiungerli. Tra gli obiettivi vi è quello di tenere conto dei fallimenti del mercato sottostante. In sostanza, il riesame è composto dalle due fasi seguenti:
- a) Ofgem effettua riesami quinquennali di quegli ambiti strutturali del mercato della capacità che sono trattati nelle norme relative al mercato della capacità, valutando l'efficacia del regime e l'adeguatezza delle disposizioni vigenti, e



- b) il governo esamina il mercato della capacità e i relativi obiettivi da una prospettiva di più alto livello e valuta se sia necessario mantenere il mercato della capacità anche in futuro o se sia opportuno procedere invece alla sua dismissione, nonché analizza in che misura sarebbe possibile raggiungere gli obiettivi del mercato della capacità pur riducendone la regolamentazione. Quanto sopra si basa su una valutazione annuale interna al governo volta a stabilire se indire l'asta del mercato della capacità nonché sulle conclusioni tratte da Ofgem nella prima fase del riesame. Questo processo di riesame prevede anche che il governo proceda a consultazioni pubbliche.
- (21) Nell'agosto 2018 il governo del Regno Unito ha avviato il primo processo di riesame quinquennale pubblicando un invito a presentare contributi, sollecitando quindi pareri e contributi ad alto livello su questioni quali l'eventuale necessità di mantenere il mercato della capacità e l'individuazione di eventuali settori prioritari in cui apportare modifiche. Nel settembre 2018 Ofgem ha pubblicato una lettera aperta nella quale invitava a presentare pareri e contributi sulla capacità o meno delle norme di continuare a conseguire i propri obiettivi. La relazione finale del riesame quinquennale condotto dal governo del Regno Unito è stata pubblicata il 22 luglio 2019 ⁽⁸⁾, mentre la relazione finale di Ofgem è stata pubblicata il 31 luglio 2019 ⁽⁹⁾. Inoltre, il 22 agosto 2019 la commissione per la scienza e la tecnologia della Camera dei comuni del Regno Unito ha pubblicato una relazione in cui si fa riferimento, tra l'altro, al mercato della capacità della Gran Bretagna ⁽¹⁰⁾.
- (22) All'attuazione della misura partecipano il governo del Regno Unito, Ofgem, l'organismo di attuazione (National Grid), l'organismo di regolamento (una nuova istituzione creata nell'ambito dell'Energy Act 2013 e soggetta alla direzione e al controllo da parte del governo) e il fornitore di servizi di regolamento (Elexon). Di seguito è fornita una breve descrizione ad alto livello dei rispettivi ruoli e responsabilità.
- (23) Il governo del Regno Unito è incaricato della supervisione strategica del mercato della capacità e delle modifiche del regolamento che disciplina il regime, nonché di garantire la continua assunzione di responsabilità in merito ad aspetti chiave della struttura del mercato della capacità. Il regolamento sulla capacità elettrica definisce, per esempio, i criteri generali di ammissibilità alle aste del mercato della capacità, le funzioni del gestore del sistema riguardo all'attuazione del mercato della capacità e il regolamento dei pagamenti.
- (24) Sebbene le norme relative al mercato della capacità siano state definite dal governo del Regno Unito, la responsabilità di attuarle spetta a Ofgem (sia il governo del Regno Unito che Ofgem possono modificare tali norme). Le norme relative al mercato della capacità comprendono disposizioni tecniche e procedure riguardanti la preselezione e le aste, i contenuti dei contratti di capacità e gli obblighi incombenti agli aggiudicatari dei contratti. Ofgem, nel valutare eventuali modifiche alle norme, è vincolata da una serie di obiettivi, sanciti dal regolamento e dalle norme stesse, che garantiscono la trasparenza e la fiducia nella governance del mercato della capacità. Ofgem è altresì responsabile della risoluzione delle controversie promosse dai proponenti in relazione all'esito della preselezione.
- (25) Il gestore del sistema è National Grid, cui spetta il ruolo di attuare il mercato della capacità, tra cui: fornire consulenza ai ministri in merito alle prospettive per la sicurezza dell'approvvigionamento nonché raccomandazioni sulla quantità di capacità da mettere all'asta al fine di soddisfare lo standard di affidabilità; effettuare la preselezione dei partecipanti alle aste, gestire le aste della capacità e stipulare i contratti (i cosiddetti «contratti di capacità») con gli aggiudicatari; elaborare e gestire nuove procedure di sostegno, quale l'emissione di allerte relative al mercato della capacità.
- (26) Le funzioni di attuazione che spettano al gestore del sistema, che sono «obblighi pertinenti» applicabili da Ofgem, sono stabilite dal governo del Regno Unito nel diritto derivato. In questo modo il governo ha la certezza di ciò che sarà attuato, mentre Ofgem dispone di una chiara base per gestire il rendimento di National Grid nell'ambito del suo ruolo di attuazione. La raccomandazione di National Grid in merito alla quantità di capacità da mettere all'asta è sottoposta all'esame indipendente di un gruppo di esperti tecnici.
- (27) Il governo del Regno Unito ha istituito ⁽¹¹⁾ l'organismo di regolamento del mercato della capacità (la «società di regolamento dell'energia elettrica») per garantire l'assunzione di responsabilità, la governance e il controllo definitivi

⁽⁸⁾ <https://www.gov.uk/government/publications/capacity-market-5-year-review-2014-to-2019>.

⁽⁹⁾ <https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/report-our-five-year-review-capacity-market-rules-and-forward-work-plan>.

⁽¹⁰⁾ <https://publications.parliament.uk/pa/cm/201719/cmselect/cmsctech/1454/145402.htm>.

⁽¹¹⁾ L'Energy Act 2013 conferisce al segretario di Stato il potere di emanare regolamenti e norme costitutivi del mercato della capacità. Il punto 28, paragrafo 4, lettera g), dell'Energy Act 2013 conferisce al segretario di Stato il potere di emanare regolamenti concernenti un organismo di regolamento che gestisca il regolamento delle remunerazioni o degli incentivi della capacità. I regolamenti emanati per istituire il mercato della capacità impongono al segretario di Stato l'obbligo di nominare un organismo di regolamento (regolamento 80 degli Electricity Capacity Regulations 2014). Il segretario di Stato, in ottemperanza a tale obbligo, ha nominato la società di regolamento dell'energia elettrica.



del processo di regolamento e dei pagamenti erogati nell'ambito dei contratti di capacità⁽¹²⁾. L'organismo di regolamento è una società privata a responsabilità limitata di cui lo Stato, in qualità di azionista unico, è proprietario⁽¹³⁾. È responsabile di definire la propria governance interna in modo da poter ottemperare ai propri obblighi, ma è il governo che ne detiene il controllo⁽¹⁴⁾.

- (28) Nel febbraio 2013 il governo del Regno Unito ha annunciato, con pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, la decisione di affidare le funzioni a Elexon Ltd. Elexon funge da fornitore di servizi di regolamento e ha la responsabilità di calcolare e determinare le remunerazioni della capacità. Il ruolo di Elexon come fornitore di servizi di regolamento è simile a quello che detiene attualmente nell'ambito del codice in materia di bilanciamento e regolamento, sebbene con maggiori limitazioni. I dettagli del servizio da fornire, il costo di tale servizio e le modalità di monitoraggio del rendimento sono descritti nel contratto concluso tra l'organismo di regolamento ed Elexon.

2.3. Beneficiari

2.3.1. Ammissibilità

- (29) I fornitori di capacità partecipano al mercato della capacità in base a «unità del mercato della capacità» (CMU). È a livello di CMU che si presentano le domande di preselezione, si aggiudicano i contratti per la fornitura di capacità, si precisano gli obblighi incombenti nei momenti di stress del sistema e si calcolano le penalità/le remunerazioni per la fornitura eccedentaria. La partecipazione è consentita ai produttori (sia esistenti che nuovi), agli interconnettori, agli operatori di stoccaggio e ai gestori della domanda.
- (30) Le unità di produzione (definite in riferimento alla fornitura di energia elettrica, alla capacità di esercitare un controllo indipendente, alla produzione netta misurata da un contatore che registra il consumo di energia elettrica ogni mezz'ora e a una capacità di connessione superiore a 2 MW) possono partecipare individualmente in qualità di CMU o aggregarsi ad altre unità di produzione secondo le condizioni seguenti:
- a) tutte le unità devono far parte della medesima unità di scambio (vale a dire della stessa centrale elettrica); o
 - b) tutte le unità sono collegate al sistema nello stesso punto terminale, vale a dire nello stesso sito, senza però che si applichi il concetto di unità di scambio; o
 - c) la capacità aggregata di tutte le unità è compresa tra un minimo di 2 MW e un massimo di 50 MW (la produzione effettivamente integrata è distribuita su diversi siti).
- (31) Le CMU di gestione della domanda sono definite in riferimento a un impegno a ridurre la domanda. Si definisce gestore della domanda: i) un cliente che acquista direttamente energia elettrica, ii) un'entità che possiede il cliente che acquista energia elettrica, o iii) un'entità che esercita un controllo contrattuale di gestione della domanda sul cliente che acquista energia elettrica. L'impegno deve indurre il cliente a ridurre le sue importazioni di energia elettrica (misurate da un contatore che registra il consumo di energia elettrica ogni mezz'ora) e/o a esportare l'energia elettrica da esso prodotta grazie a unità di produzione di cui dispone in loco. I gestori della domanda possono partecipare individualmente in qualità di CMU oppure aggregarsi ad altri operatori. Inoltre, ogni componente deve essere collegata a un contatore che registra il consumo di energia elettrica ogni mezz'ora e la capacità di gestione della domanda totale del fornitore deve essere compresa tra 2 MW e 50 MW. La tabella 1 illustra i risultati relativi al rendimento della gestione della domanda nelle aste tenutesi prima del luglio 2019.

⁽¹²⁾ Cfr. articolo 40, paragrafo 1, degli Electricity Capacity Regulations 2014: un fornitore di capacità («C») ha il diritto [...] di ricevere, dall'organismo di regolamento, una remunerazione della capacità determinata conformemente a quanto contenuto nel presente regolamento per ogni mese di un anno di fornitura («mese M») per le CMU di capacità impegnata di cui C era il fornitore nel mese M.

⁽¹³⁾ La società di regolamento dell'energia elettrica è stata costituita nel marzo 2014 come società a responsabilità limitata ed è interamente di proprietà del segretario di Stato, nella sua qualità di unico azionista. L'atto costitutivo della società di regolamento dell'energia elettrica e gli altri documenti pertinenti, compreso il suo statuto, sono accessibili al pubblico all'indirizzo seguente: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08961281/filing-history?page=2>.

⁽¹⁴⁾ In qualità di unico azionista della società di regolamento dell'energia elettrica, il segretario di Stato ne detiene un controllo pressoché totale grazie a misure, quale per esempio l'approvazione di risoluzioni speciali, che possono essere adottate dagli azionisti della società. Inoltre, ove necessario, il segretario di Stato può modificare il modo in cui l'organismo di regolamento svolge le proprie funzioni in relazione al mercato della capacità, esercitando i poteri normativi di cui all'Energy Act 2013 per modificare le norme che si applicano all'organismo di regolamento. L'esercizio di tali poteri normativi è soggetto all'approvazione del parlamento. Nelle circostanze più gravi, il segretario di Stato può revocare unilateralmente l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione della società di regolamento dell'energia elettrica e ha la facoltà, ai sensi del regolamento 80 degli Electricity Capacity Regulations 2014, di revocare la nomina dell'organismo di regolamento.



Tabella 1

Rendimento della gestione della domanda nelle aste tenutesi prima del luglio 2019

	Ammissione all'asta (MW)	Contratti aggiudicati (MW)
T-4 2014	603	174
T-4 2015	673	456
T-4 2016	1 798	1 411
T-4 2017	2 246	1 206
T-4 ⁽¹⁾ 2018 (sospesa)	2 618	N/D
T-1 2017	1 283	443
T-1 2018 (sospesa)	2 124	N/D
T-1 2019 (condizionata)	1 333	203
TA 2015	619	475
TA 2016	373	312

⁽¹⁾ Le aste T-1 2018 e T-4 2018 sono state sospese in seguito alla sentenza del Tribunale nella causa T-793/14. La capacità indicata nella colonna «ammissione all'asta» è la quantità di capacità con la quale è stata inizialmente superata la preselezione per queste aste future (alcuni fornitori potrebbero ritirarsi prima dell'asta stessa); cfr. riferimento a «sospesa» nel testo.

- (32) I fornitori di capacità che beneficiano già di sostegno da altre misure sono esclusi dal mercato della capacità. I fornitori seguenti non possono essere ammessi a partecipare al mercato della capacità:
- a) centrali a basse emissioni di carbonio che beneficiano del sostegno erogato tramite i contratti per differenza («*Contracts for Difference*» — CfD) o la tariffa onnicomprensiva su scala ridotta;
 - b) produttori che utilizzano energie rinnovabili e che beneficiano del sostegno erogato tramite il regime «*Renewables Obligation*» (RO), a meno che non decidano di rinunciare alle prestazioni del regime RO (sono ammessi a partecipare in seguito alla scadenza del loro contratto con RO);
 - c) centrali che beneficiano del sostegno erogato tramite il regime «*Renewable Heat Incentive*» (RHI), in quanto esso è stato concepito a integrazione del regime RO e dei CfD per le rinnovabili;
 - d) centrali che beneficiano di finanziamenti nell'ambito del regime «*Carbon Capture and Storage (CCS) Commercialisation Competition*», in quanto i CfD per la cattura e lo stoccaggio del carbonio sono stati concepiti per fornire loro il sostegno necessario per essere commercialmente sostenibili;
 - e) tecnologie che beneficiano dei finanziamenti di cui alla Riserva per i nuovi entranti (NER 300) dell'UE, che mira a sostenere le tecnologie emergenti a basse emissioni di carbonio, quali la cattura e lo stoccaggio del carbonio e l'energia delle maree, in quanto esse possono beneficiare anche del sostegno erogato tramite i CfD;
 - f) centrali cui National Grid ha attribuito contratti della durata di 15 anni affinché partecipassero alla riserva operativa a breve termine («STOR a lungo termine») appena prima della presentazione, nel 2010, delle proposte politiche iniziali di riforma del mercato dell'energia elettrica e che hanno deciso di mantenere tali contratti.
- (33) Le società che hanno partecipato al programma di investimento per le imprese («*Enterprise Investment Scheme*» — EIS) e al regime del fondo per il capitale di rischio («*Venture Capital Trust*» — VCT) non sono escluse dalla partecipazione al mercato della capacità ma devono sottoporsi a un esame per appurare che non siano percettrici di una «doppia sovvenzione» (al fine di evitare il cumulo di aiuti di Stato).



- (34) Sebbene la partecipazione diretta di capacità estere non sia consentita, a partire dalla seconda asta, tenutasi nel 2015, agli interconnettori è stato concesso di partecipare al mercato della capacità in qualità di CMU, su un piano di parità con gli altri produttori e gestori della domanda con sede in Gran Bretagna, subordinatamente a un regime di premi e penalità pressoché identico e a seguito di un derating che ne rispecchi il contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento ⁽¹³⁾. La tabella 2 illustra la partecipazione delle CMU di interconnessione alle aste tenutesi fino a oggi.

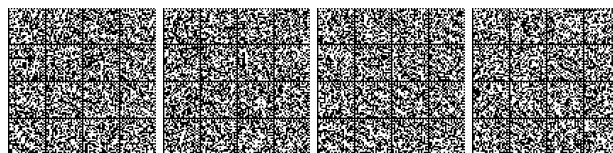
Tabella 2

Partecipazione delle CMU di interconnessione (IC CMU) alle aste del mercato della capacità tenutesi fino a oggi

Tipo di asta	T-4				T-1	
Anno dell'asta	2015	2016	2017	2018 (so-spesa)	2018 (so-spesa)	2019 (condizionata)
Anno di fornitura	19/20	20/21	21/22	22/23	19/20	19/20
Numero di IC CMU preselezionate	3	5	6	8	3	3
Numero di IC CMU aggiudicatrici	2	4	6	N/D	N/D	3
Di cui di nuova costruzione	0	0	3	N/D	N/D	1
Di cui esistenti	2	4	3	N/D	N/D	2
Capacità delle IC CMU aggiudicatrici (GW)	1,86	2,34	4,56	N/D	N/D	1,025

- (35) Con la decisione del 2014 è stata concessa l'autorizzazione di escludere la capacità interconnessa dalla prima asta (dicembre 2014) a causa dei vincoli seguenti:
- capacità da ottenere: era necessario un nuovo metodo per sottoporre a derating il contributo degli interconnettori all'asta. Era necessaria una più stretta collaborazione con gli altri Stati membri per valutare l'adeguatezza della capacità di produzione, al fine di eliminare il rischio di parassitismo laddove i paesi avevano standard di affidabilità diversi;
 - preselezione: al tempo l'organismo di attuazione non era in grado di completare in modo indipendente la fase di preselezione di un fornitore di capacità estero. Sarebbero stati necessari una collaborazione con i TSO esteri in materia di misurazione e controllo, il dispacciamento a fini di verifica e piattaforme per la condivisione di dati;
 - asta: se alle capacità estere fosse stato permesso di partecipare, l'asta avrebbe potuto essere manipolata. Sarebbe stato necessario un nuovo metodo per limitare la quantità di capacità estera fino a un massimo della capacità ridotta dell'interconnettore. Inoltre, era probabile che la soglia relativa ai «price-taker» fosse diversa in un altro mercato, il che significa che il prezzo di aggiudicazione dell'asta stabilito in Gran Bretagna avrebbe potuto essere inadeguato per la capacità di un altro mercato e che sarebbe stato necessario procedere a un'asta a zone;

⁽¹³⁾ Un fattore di derating è un fattore che viene applicato alla capacità di una CMU presentata in un'asta per calcolarne la capacità ridotta. Ogni fornitore di capacità che partecipa alle aste del mercato della capacità deve essere sottoposto a derating, in modo da tenere conto del rischio che alcuni o tutti i fornitori non siano in grado di reagire durante gli eventi di stress del sistema. Nel caso degli interconnettori inoltre i fattori di derating sono determinati a livello individuale dal segretario di Stato, per ogni interconnettore, sulla base di una valutazione di affidabilità tecnica e di un'analisi dei probabili flussi nazionali nei momenti di stress del sistema.



d) fornitura: l'obbligo di fornitura impone ai produttori di generare energia elettrica quando per il mercato della capacità viene emessa un'allerta di quattro ore. In un altro mercato, tale obbligo avrebbe potuto costituire un dispacciamento ingiustificato, causando la distorsione del mercato ⁽¹⁶⁾. Ciò non avrebbe apportato al Regno Unito ulteriori vantaggi in termini di sicurezza dell'approvvigionamento, in un mondo in cui l'accoppiamento dei mercati è pienamente attuato con flussi di energia elettrica che già risentono dei prezzi che riflettono la scarsità.

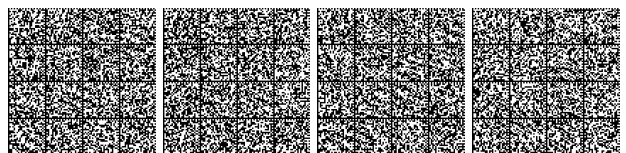
- (36) Solo per il 2014, in assenza della partecipazione diretta della capacità interconnessa, il contributo dell'interconnessione atteso nei momenti di stress del sistema della Gran Bretagna trovava riscontro nella quantità di capacità messa all'asta. Per esempio, se nei momenti di stress del sistema della Gran Bretagna ci si attendeva di avere a disposizione 1 GW di importazioni, la quantità di capacità messa all'asta nel mercato della capacità sarebbe stata diminuita di 1 GW. Al momento di raccomandare l'obiettivo dell'asta T-4 relativa all'anno di fornitura 2018/19, il contributo dell'interconnessione non derivante dal mercato della capacità è stato inizialmente valutato da National Grid come pari a zero, ma è successivamente stato modificato a 2,1 GW di contributo netto per l'asta T-1.

2.3.2. Processo di preselezione

- (37) La partecipazione al mercato della capacità non è obbligatoria. Tuttavia, tutti i fornitori di capacità autorizzati e ammissibili sono tenuti a prendere parte al processo di preselezione, anche se non intendono presentare offerte. Scopo del processo di preselezione è garantire che i partecipanti all'asta possano fornire la capacità offerta e che il gestore del sistema sia in grado di adattare la quantità di capacità da mettere all'asta in funzione del volume della capacità che si ritira dall'asta.
- (38) Qualunque capacità ammissibile che si ritiri dall'asta è esente dalle penalità previste dal mercato della capacità in caso di mancata fornitura e non può beneficiare delle remunerazioni relative alla fornitura eccedentaria. Tale capacità ha la possibilità di prendere parte alle aste successive e può partecipare al mercato secondario. Come per le centrali inammissibili, la quantità messa all'asta è ridotta per tenere conto della quantità di capacità delle centrali che si ritirano.
- (39) Per garantire che per l'anno di fornitura sia pronta una capacità affidabile, prima dell'asta il gestore del sistema svolge controlli di preselezione allo scopo di confermare l'ammissibilità e lo stato delle offerte di tutti i potenziali fornitori. I requisiti di preselezione variano in funzione del tipo di capacità (ad esempio produzione e gestione della domanda).
- (40) I proponenti, nell'ambito del processo di preselezione, devono soddisfare requisiti di preselezione sia generici che specifici, i quali variano a seconda che l'unità sia un'unità di produzione esistente o potenziale oppure un'unità di gestione della domanda. Tra i requisiti generici figurano dati amministrativi di base (recapiti, stato della licenza, struttura societaria, ubicazione e varie dichiarazioni da parte degli amministratori), mentre le unità di produzione esistenti devono altresì dimostrare il loro rendimento passato. Le unità potenziali devono fornire elementi di prova che attestino l'autorizzazione di pianificazione e il contratto di collegamento, un piano di costruzione dettagliato nonché informazioni dettagliate sulle loro previsioni di spesa in conto capitale in rapporto alla durata dell'accordo di capacità auspicato. Inoltre, sono tenute a depositare un sostegno creditizio (vale a dire una garanzia d'offerta o «bid bond») a dimostrazione della loro seria intenzione di partecipare all'asta e di avviare un'unità operativa entro l'inizio dell'anno di fornitura.
- (41) I gestori della domanda di nuova generazione e non confermati (a differenza di quelli confermati ⁽¹⁷⁾) sono tenuti a depositare una garanzia d'offerta del valore di 5 000 GBP (5 650 EUR circa)/megawatt per le aste T-4 e T-1 e di 500 GBP (565 EUR circa)/megawatt per le aste transitorie. Per quanto concerne la gestione della domanda, la misura prevede che la garanzia d'offerta venga trattenuta proporzionalmente al volume di capacità che non è stata effettivamente erogata dai gestori della domanda, purché questi forniscano almeno il 90 % della capacità che si erano impegnati a fornire. Sebbene possano raggruppare più siti per raggiungere la soglia minima di 2 MW, è opportuno sottolineare che i gestori della domanda sono tenuti a pagare una garanzia d'offerta per i 2 MW completi se anche solo una piccola parte di tale volume proviene da una capacità di gestione della domanda non confermata. Secondo il Regno Unito una CMU può essere confermata solo come unità singola, confermata nello stesso giorno nello stesso periodo di regolamento. Tale requisito di conferma come unità dovrebbe ridurre al minimo il rischio di manipolazioni. Altrimenti, i proponenti potrebbero procedere alla conferma in momenti diversi e formare un'unità che potrebbe non essere in grado di funzionare collettivamente durante un evento di stress, con un conseguente rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento.

⁽¹⁶⁾ Un obbligo di fornire capacità (vale a dire un rischio di penalità) nell'ambito del mercato della capacità può incentivare una centrale estera a vendere energia elettrica sul mercato del Regno Unito anziché sul suo mercato interno, anche a un prezzo inferiore al suo costo marginale. Ciò è contrario all'ordine di merito, secondo cui i partecipanti al mercato vendereanno la loro energia elettrica unicamente in base ai costi marginali.

⁽¹⁷⁾ La gestione della domanda confermata si distingue da quella non confermata in quanto la sua capacità è dimostrata da un certificato, ottenuto in seguito a un test della gestione della domanda, rilasciato dall'organismo di attuazione (National Grid) per tale CMU di gestione della domanda.

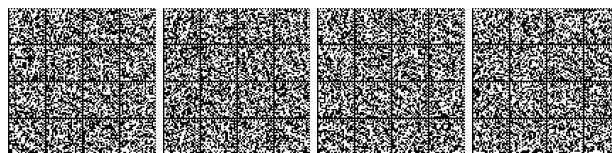


- (42) In seguito alla consultazione del marzo 2016 il governo del Regno Unito ha aumentato a 10 000 GBP/MW la garanzia d'offerta pre-asta che deve essere depositata dalla produzione di nuova costruzione, per favorire una piena protezione dall'esposizione all'aumento degli oneri di risoluzione nonché per scoraggiare le candidature speculative, esigendo un livello maggiore di impegno pre-asta. Per la gestione della capacità non confermata, tuttavia, il livello della garanzia d'offerta pre-asta è stato lasciato a 5 000 GBP/MW sulla base delle osservazioni presentate dalle parti interessate durante la consultazione, secondo le quali per gli aggregatori della gestione della domanda è relativamente più costoso ottenere la copertura del credito da parte dei prestatori.
- (43) Prima del periodo di preselezione, il gestore del sistema pubblica i fattori di derating specifici per ogni tecnologia. Per la maggior parte delle classi di tecnologia, tali fattori si basano sul rendimento registrato dal tipo di classe nei sette anni precedenti e rappresentano il contributo medio che si prevede di ricevere dalle centrali nei momenti di stress del sistema, suddiviso per tecnologia. Per alcune classi, per le quali i dati storici non sono disponibili o sono meno rilevanti come valida indicazione del rendimento futuro (ad esempio gli interconnettori o tecnologie innovative quale lo stoccaggio in batterie), si utilizza un metodo diverso. I fattori pertinenti si applicano a tutte le centrali che usano una specifica tecnologia, indipendentemente dalla loro età o condizione. I fornitori di capacità che si aggiudicano le aste percepiscono remunerazioni (al prezzo di aggiudicazione dell'asta) proporzionate al loro fattore di derating moltiplicato per la capacità di connessione di cui dispongono (il volume che la loro connessione fisica alla rete permette loro di esportare nel sistema). Uno degli scopi del regime sanzionatorio è affinare il livello delle remunerazioni riconosciute alle singole centrali, passando dal rendimento stimato al rendimento effettivo.

2.4. La procedura d'asta

2.4.1. Stabilire la quantità di capacità da mettere all'asta

- (44) La decisione di indire o meno le aste della capacità è presa di anno in anno e si basa su una valutazione indipendente della capacità di energia elettrica condotta dal gestore del sistema. National Grid, basandosi su previsioni a 15 anni, valuta la probabile evoluzione dei margini di capacità futuri, del contributo della capacità interconnessa e della gestione della domanda e formula raccomandazioni in merito alla quantità di capacità necessaria per conformarsi allo standard di affidabilità permanente («enduring reliability standard»). Il governo è così in grado di valutare, ogni anno, se sia necessaria un'asta.
- (45) La decisione relativa alla quantità da appaltare in ogni asta si basa su uno standard di affidabilità permanente. Uno standard di affidabilità rappresenta un livello oggettivo di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e costituisce la base per stabilire una curva della domanda prima di ogni asta.
- (46) Il Regno Unito osserva che nessun sistema elettrico può mai essere affidabile al 100 % e che è sempre necessario cercare un compromesso tra il costo di garantire una capacità di riserva supplementare e il livello di affidabilità conseguito. Stabilire uno standard di affidabilità consente di raggiungere tale compromesso, in quanto individua il livello a cui i costi della fornitura di capacità superano i vantaggi di una maggiore sicurezza. Tale standard è teso a fornire agli investitori e ai partecipanti al mercato chiarezza in merito agli obiettivi a lungo termine del governo in materia di sicurezza dell'approvvigionamento nonché a contribuire a una riduzione dei costi per i consumatori. Inoltre, mira a garantire che il governo non possa appaltare oltre il livello di capacità adeguato dal punto di vista economico, il che impedisce l'eccessivo approvvigionamento di capacità della Gran Bretagna.
- (47) Per il mercato dell'energia elettrica della Gran Bretagna il governo del Regno Unito ha stabilito uno standard di affidabilità permanente pari a una perdita di carico attesa di tre ore/anno, il che equivale a un livello di sicurezza del sistema pari al 99,97 %. La perdita di carico attesa è il numero di ore/periodi all'anno in cui, nel lungo periodo, è statisticamente previsto che la capacità erogata non sarà in grado di soddisfare la domanda, e rispecchia il livello di capacità adeguato dal punto di vista economico. Lo standard di affidabilità è stato definito su base permanente ma, in caso di necessità, il governo avrà modo di rivederlo.
- (48) Ogni anno il gestore del sistema stabilisce la capacità necessaria per conformarsi allo standard di affidabilità e, entro il 30 maggio, fornisce indicazioni al governo per mezzo di una relazione sulla capacità di energia elettrica («Electricity Capacity Record» — ECR). La raccomandazione sulla quantità di capacità da appaltare tramite aste per conformarsi allo standard di affidabilità si basa sulla valutazione, condotta da National Grid, di diversi scenari riguardanti il livello della domanda di energia elettrica e la quantità di capacità fornita dalle centrali elettriche che non sono ammesse a beneficiare delle remunerazioni della capacità, ad esempio quelle per la produzione a basse emissioni di carbonio, e rappresenta quindi la raccomandazione di National Grid sull'eventuale quantità di capacità da ottenere, per l'anno di fornitura in questione, tramite il mercato della capacità. La relazione di National Grid è esaminata da un gruppo di esperti tecnici indipendenti che fornisce consulenza al governo in merito alla solidità dell'analisi e delle raccomandazioni.
- (49) Il gestore del sistema utilizza una serie di scenari della domanda e di variabili per tenere conto delle incertezze legate alle condizioni meteorologiche, alla disponibilità delle centrali, ai flussi di interconnessione e ai livelli di produzione integrata. Successivamente, il gestore del sistema detrae la capacità cui non è consentito di partecipare all'asta (ad esempio una centrale a basse emissioni di carbonio che beneficia di altro sostegno) e la capacità con contratti in essere (ad esempio nel caso in cui a un fornitore di capacità sia stato attribuito un contratto pluriennale che copre l'anno di fornitura in questione).



- (50) Il gestore del sistema applica quindi un metodo di «solida ottimizzazione», che minimizza il peggiore esito possibile in termini di costi della capacità e di domanda non soddisfatta tra gli scenari e le variabili. La modellizzazione si traduce in una serie di opzioni recanti un'unica quantità da ottenere e una raccomandazione.
- (51) Nella notifica del 2014 il Regno Unito ha fornito la previsione di cui alla figura 1 relativamente all'intervallo di capacità che avrebbe potuto essere richiesta nel periodo compreso tra il 2018 e il 2030. La figura 2 illustra una previsione aggiornata al dicembre 2018.

Figura 1

Stime del 2014 riguardanti la capacità richiesta in diversi scenari (GW)

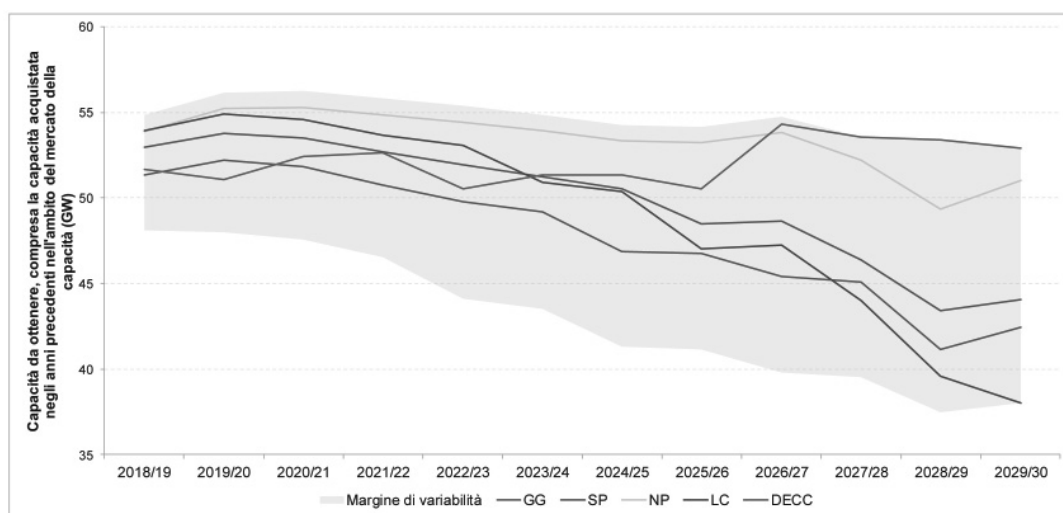
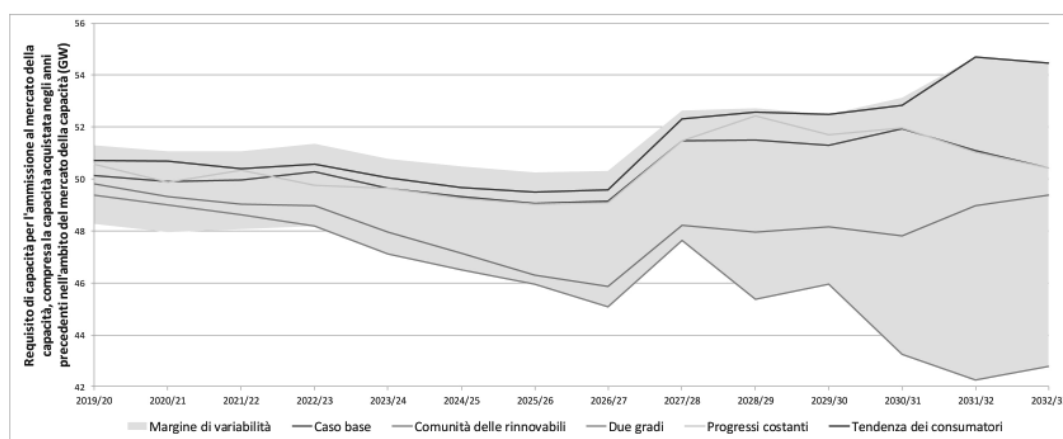
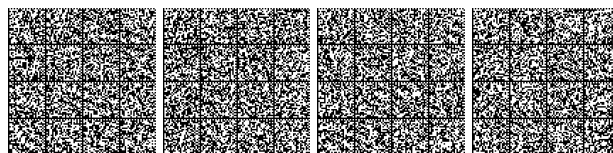


Figura 2

Stime del 2018 riguardanti la capacità richiesta in diversi scenari (GW)



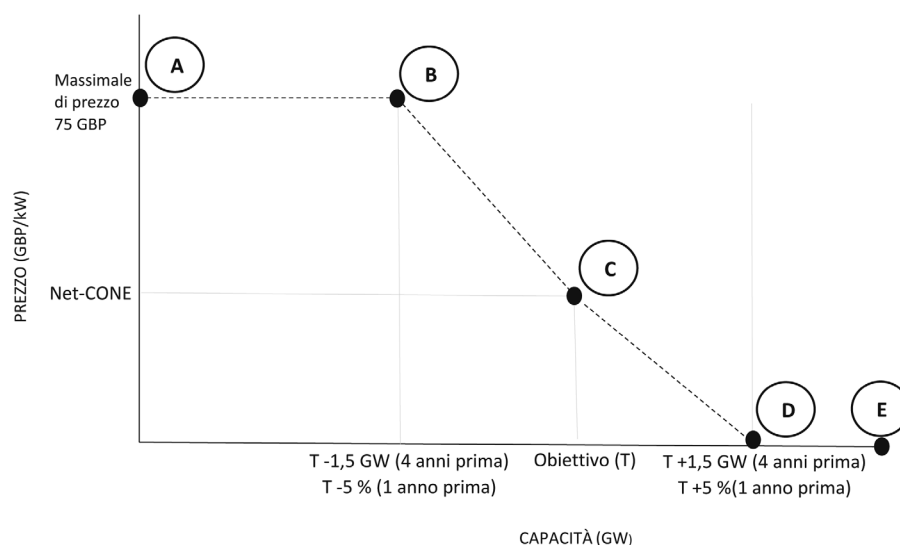
- (52) Il governo adotta la decisione finale sulla quantità di capacità da ottenere in ogni asta sulla base di una curva della domanda, che viene calcolata secondo il metodo illustrato nei considerando seguenti.



- (53) La curva della domanda garantisce al governo un certo grado di flessibilità relativamente alla quantità di capacità da appaltare di anno in anno a seconda dei costi. Una curva della domanda in calo permette di raggiungere un compromesso tra affidabilità e costi, diminuendo quindi la capacità da ottenere in un dato anno se i prezzi sono particolarmente elevati. Inoltre, contribuisce alla riduzione dei rischi di manipolazione, fissando un prezzo d'asta massimo, e garantisce la flessibilità necessaria per diminuire la capacità da ottenere se i prezzi sono elevati – fattori, questi, che limitano la possibilità che i partecipanti spingano verso l'alto i prezzi esercitando potere di mercato.
- (54) Il governo pubblica la curva della domanda prima di ogni asta. La curva della domanda indica il rapporto tra il prezzo della capacità e la quantità di capacità all'asta richiesta dal gestore del sistema. Ogni curva della domanda è costruita attorno al livello-obiettivo di capacità richiesto per conformarsi allo standard di affidabilità indicato dal gestore del sistema e a una stima del ragionevole costo della nuova capacità (il costo netto dell'ingresso di nuovi operatori o «NET-CONE»). L'intersezione tra la capacità-obiettivo e il NET-CONE segna un punto nella curva della domanda. La figura 3 presenta un esempio della curva della domanda di capacità.

Figura 3

Esempio illustrativo della curva della domanda di capacità

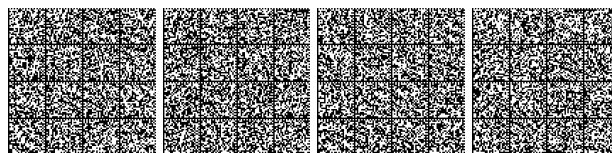


Fonte: autorità britanniche

- (55) Il Net-CONE è determinato sulla base del prezzo di aggiudicazione atteso della capacità messa all'asta e, se necessario, è rivisto a ogni asta, ad esempio per tenere conto di nuove stime dei costi di ingegneria per le nuove costruzioni e di informazioni acquisite nel corso di aste precedenti. Il costo dell'ingresso di nuovi operatori è basato sulle stime del costo di capitale della capacità di nuova costruzione, indicate in una relazione⁽¹⁸⁾ commissionata dalle autorità del Regno Unito, supponendo un tasso di rendimento minimo del 7,5 % e un periodo di ammortamento pari a 25 anni.
- (56) Oltre al livello-obiettivo di capacità e al Net-CONE, tra gli altri parametri chiave della curva della domanda figurano: il prezzo d'asta massimo (il prezzo massimo che il governo è disposto a pagare per procurarsi la capacità), la soglia per *price-taker* (il prezzo massimo a cui le centrali esistenti possono offrire capacità in sede d'asta⁽¹⁹⁾) e il livello minimo di fornitura necessario per svolgere l'asta (un requisito di concorrenza minima). Il governo conferma i parametri finali di ogni asta appena prima dell'inizio del rispettivo periodo di preselezione.
- (57) Il prezzo d'asta massimo determina l'apice della curva della domanda, vale a dire il prezzo a cui non sarà più messa all'asta altra capacità. Scopo di tale massimale di prezzo è tutelare i consumatori britannici da problemi imprevedibili con l'asta, quale una mancanza di concorrenza o l'abuso di potere di mercato a opera dei partecipanti. Secondo le autorità del Regno Unito, tuttavia, un massimale di prezzo troppo basso potrebbe scoraggiare gli offerenti e ridurre

⁽¹⁸⁾ «Electricity generation cost model. 2013 update of non-renewable technologies». Aprile 2013. Redatto da Parsons Brinckerhoff per il ministero dell'Energia e dei cambiamenti climatici del Regno Unito. Numero PIMS: 3512649 A.

⁽¹⁹⁾ Cfr. considerando 70 e 71.



la concorrenza: è quindi importante che il prezzo massimo sia fissato a un livello che incoraggi la concorrenza in sede d'asta e consenta al mercato di stabilire un prezzo efficiente per la nuova capacità, in base al giudizio dei partecipanti sui rischi e sui potenziali rendimenti nei mercati dell'energia elettrica e della capacità. Per riuscire a trovare il massimale di prezzo giusto occorre basarsi su una valutazione del grado di incertezza che circonda la stima centrale del Net-CONE.

- (58) Nel 2014 il governo del Regno Unito ha fissato il prezzo massimo a 75 GBP/kW. Il Regno Unito ha spiegato che tale prezzo massimo è superiore al prezzo di aggiudicazione dell'asta modellizzato in una serie di scenari credibili, ma non abbastanza elevato da permettere alle centrali di esercitare un potere di mercato significativo in caso di limitata partecipazione della capacità di nuova costruzione. Inoltre, consente di garantire che la capacità di nuova costruzione non possa cercare di recuperare tutti i suoi costi fissi con la sua offerta, dovendo tenere conto almeno parzialmente dei proventi del mercato dell'energia e delle remunerazioni del mercato della capacità per un periodo superiore alla durata iniziale del contratto affinché il progetto sia sostenibile.
- (59) Prima dell'asta il governo ha anche un'altra opportunità per accertarsi che all'asta partecipi un livello di concorrenza sufficiente. Due settimane prima dell'asta le parti che hanno superato la preselezione e possono prendere parte all'asta devono comunicare se offriranno capacità. Tale comunicazione costituisce un impegno. Il governo può quindi esaminare l'elenco delle unità di capacità che parteciperanno all'asta — tenendo conto, ad esempio, del volume di capacità offerto, del mix di tecnologie e della proprietà delle unità offerte — e ha la possibilità di annullare l'asta se ritiene che la procedura non sarà abbastanza competitiva da arrecare beneficio ai consumatori.

2.4.2. Frequenza e formato delle aste

- (60) L'asta della capacità si tiene ogni anno e riguarda la capacità da fornire quattro anni dopo: ad esempio, l'asta del 2014 riguardava la capacità da fornire nel 2018/19, con l'anno di fornitura che si estendeva dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019. Dall'attuazione della misura nel 2014 si sono tenute quattro aste T-4: nel 2014, 2015, 2016 e 2017. L'asta T-4 in programma per il 2018, che riguardava la capacità da fornire nel 2022, è stata sospesa dal Regno Unito dopo che la sentenza del Tribunale ha annullato la decisione della Commissione del 2014. Nel dicembre 2018 le autorità del Regno Unito, per garantire la fornitura nel 2022, hanno dichiarato che in via eccezionale, nell'ambito della misura notificata, avrebbero organizzato un'asta T-3 nel 2019 [cfr. considerando 18, lettera d)].
- (61) Un'ulteriore asta T-1 è indetta l'anno immediatamente precedente l'anno di fornitura dell'asta principale. La procedura seguita per definire la curva della domanda per quest'asta è uguale a quella utilizzata per l'asta (T-4) principale, con il governo che adotta la decisione finale sulla base di un'analisi fornita dal gestore del sistema. L'asta T-1 garantisce l'ottenimento della quantità giusta di capacità, grazie alla maggiore precisione delle previsioni sulla domanda disponibili, ed è importante per consentire alla capacità di gestione della domanda (per cui è complicato partecipare a un'asta che si tiene quattro anni prima della fornitura) di prendere attivamente parte al meccanismo. Dall'attuazione della misura nel 2014 è stata indetta un'asta T-1, all'inizio del 2018, per l'anno di fornitura 2018/19 ⁽²⁰⁾. Come indicato al considerando 18, lettera a), nel giugno 2019 si è tenuta un'asta integrativa T-1 sostitutiva e condizionata per l'anno di fornitura 2019/20.
- (62) Una certa quantità di capacità è sottratta dalle aste T-4 per essere «riservata» per l'asta T-1. Nel 2014 e 2015 la quantità di capacità riservata è stata calcolata in base a una stima della capacità di gestione della domanda efficiente in termini economici che potrebbe partecipare alle aste ed è stata resa pubblica al momento della pubblicazione della curva della domanda relativa all'asta T-4 (2,5 GW). Nel marzo 2016 il governo del Regno Unito ha proceduto a un riesame del metodo utilizzato per determinare la quantità di capacità riservata per l'asta T-1. In seguito a tale riesame è stato concordato un nuovo metodo di «riserva», attualmente in uso dal 2016, basato sull'applicazione di un intervallo di confidenza del 95 % attorno alla raccomandazione annuale di National Grid per quanto riguarda la capacità delle aste T-4 contenuta nell'ECR. Nel modellare il processo «Least Worst Regrets» (LWR) nell'ECR, National Grid calcola un intervallo di confidenza del 95 % attorno alla raccomandazione sulla capacità. La tabella 3 illustra il volume riservato per le aste T-1.

⁽²⁰⁾ Nel gennaio 2017 il Regno Unito ha inoltre introdotto un'asta complementare per appaltare la capacità da fornire nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 e il 30 settembre 2018. Tale asta complementare è stata approvata per mezzo della decisione della Commissione C(2016) 7757 final sugli aiuti di Stato, SA.44475 (2016/N).



Tabella 3

Volume riservato per le aste T-1 e capacità da ottenere alle aste T-1

(GW)

Anno di fornitura	Obiettivo da raggiungere nell'asta T-4	Capacità riservata per l'asta T-1	Obiettivo da raggiungere nell'asta T-1	Capacità ottenuta all'asta T-1
2018/19	48,6	2,5	4,9	5,79
2019/20 (asta condizionata)	44,7	2,5	2,7	3,68
2020/21	51,7	0,6	N/D	N/D
2021/22	49,2	0,4	N/D	N/D

- (63) Se nell'intervallo compreso tra le aste T-4 e T-1 la domanda subisce un calo, la quantità di capacità messa all'asta nell'asta T-1 viene ridotta. Tuttavia, poiché per la gestione della domanda le aste T-1 rappresentano una migliore via di accesso al mercato, nel 2014 il governo del Regno Unito si è impegnato ad acquistare, nelle aste T-1, almeno il 50 % della capacità riservata quattro anni prima. Nell'asta T-1 relativa all'anno di fornitura 2018/19 è stato acquistato più del doppio della capacità riservata quattro anni prima (4,9 GW rispetto ai 2,5 GW originariamente previsti) mentre, nell'asta condizionata T-1 relativa all'anno di fornitura 2019/20, la capacità-obiettivo da acquistare era anche superiore a quella originariamente riservata (2,7 GW rispetto a 2,5 GW).
- (64) Il governo del Regno Unito si aspetta di indire aste T-4 e T-1 ogni anno, ma è solo al termine della procedura di preselezione che è in grado di decidere in via definitiva se indire o meno un'asta della capacità.
- (65) Il governo del Regno Unito ha la facoltà di annullare o posticipare l'asta in qualsiasi momento prima dell'inizio della prima procedura di aggiudicazione. Se il governo non decide di annullarla, l'asta prosegue in automatico. Una volta iniziata l'asta, il governo può unicamente decidere di rigettarne il risultato se vi sono motivi fondati per sospettare che National Grid, in qualità di organismo di attuazione, non abbia gestito l'asta conformemente al regolamento sulla capacità elettrica e alle norme relative al mercato della capacità. Se il governo non decide di annullarla, l'asta è automaticamente convalidata. Una volta avviata un'asta, il governo non può influenzarne il risultato.
- (66) Tutte le aste relative al mercato della capacità sono aste discendenti, a prezzo discriminatorio, in cui tutti i partecipanti prescelti, gli aggiudicatari, sono pagati secondo l'ultima offerta accettata. L'asta è indetta sulla base di norme prestabilite. All'inizio dell'asta il banditore annuncia un prezzo elevato; i partecipanti presentano quindi offerte al fine di indicare la quantità di capacità che sono disposti a fornire a tale prezzo. Questo processo viene ripetuto più volte secondo un calendario prestabilito fino a quando viene scoperto il prezzo più basso al quale la domanda corrisponde all'offerta. Tutti gli aggiudicatari vengono pagati lo stesso prezzo di aggiudicazione («pay-as-clear model»). Inoltre, esiste una serie di misure volte a ridurre al minimo i rischi di manipolazione e a garantire un risultato efficiente.
- (67) Ci aspetta che i partecipanti, nel decidere la capacità da fornire a un dato prezzo, tengano conto della possibilità di generare proventi nel mercato dell'energia. I proventi attesi nel mercato dell'energia variano da un fornitore all'altro, in funzione dei rispettivi fattori di carico previsti, dei prezzi all'ingrosso e dei costi del combustibile e del carbonio.
- (68) Nel 2014 il Regno Unito considerava la gestione della domanda «ridotta», la gestione della domanda derivata dalla produzione e la produzione integrata (o collegata alla distribuzione) (fino a 50 MW) settori nascenti che necessitavano di un ulteriore sostegno che li aiutasse a prepararsi alla concorrenza nelle aste principali del mercato della capacità. Di conseguenza, nel 2016 e 2017 sono state indette due aste transitorie (TA) per sostenerli. Mentre la prima asta transitoria era di fatto aperta alle tre categorie di capacità descritte sopra, il livello di successo raggiunto dalla produzione integrata (o collegata alla distribuzione) e dalla gestione della domanda derivata dalla produzione nella prima asta TA, nonché nelle aste T-4 del 2014 e 2015, hanno spinto il Regno Unito a ritenere che tali partecipanti fossero abbastanza maturi per competere con successo, nelle aste principali del mercato della capacità, contro altri tipi di capacità, senza bisogno di altro sostegno mirato. Il Regno Unito ha quindi escluso tali risorse dalla seconda (e ultima) asta TA, cui ha potuto partecipare solo la gestione della capacità «ridotta». Per la seconda asta TA, inoltre, il Regno Unito ha annunciato la decisione di verificare se un abbassamento della soglia di partecipazione (vale a dire 500 kW anziché 2 MW) potesse rappresentare una modifica positiva per tutti i partecipanti al regime permanente del mercato della capacità. La tabella 4 illustra i risultati dell'asta TA.

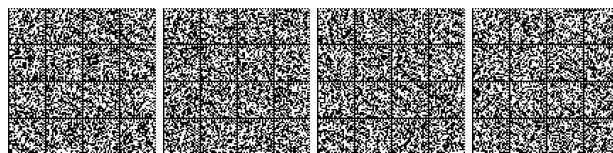


Tabella 4

Capacità (sottoposta a derating, espressa in MW) aggiudicatrice di contratti nelle aste transitorie

	1ª asta TA	2ª asta TA
Produzione collegata alla distribuzione	328	n/d
Gestione della domanda totale, di cui:	475	312
— gestione della domanda derivata dalla produzione	322	n/d
— gestione della domanda ridotta: — compresa la capacità < 2 MW	153 — n/d	312 — 8,5 (che rappresenta 8 CMU)
Totale	803	312

- (69) Per ogni asta indetta a partire dal 2014, la tabella 5 illustra la quantità di capacità da ottenere raccomandata da National Grid, il volume-obiettivo approvato dal segretario di Stato e la quantità effettivamente acquistata nelle aste T-4 e T-1.

Tabella 5

Fabbisogno di capacità

(GW)

	Quantità da ottenere raccomandata da National Grid nell'ECR	Quantità da ottenere raccomandata da National Grid rettificata a seguito della preselezione	Quantità da ottenere Volume-obiettivo approvato dal segretario di Stato	Quantità ottenuta all'asta
T-4 2014	53,3	48,6	48,6	49,3 ⁽¹⁾
T-4 2015	47,9	44,7	45,4	46,4
T-4 2016	49,7	51,1	51,7	52,4
T-4 2017	50,5	49,2	49,2	50,4
T-1 2017	6,3	4,9	4,9	5,79
T-1 2019 (asta condizionata)	4,6	4,3 (novembre 2018) 2,3 (maggio 2019)	2,7	3,6

⁽¹⁾ A seguito delle risoluzioni, al febbraio 2018 la capacità è di 47,53 GW.

2.4.3. I price-taker

- (70) Al fine di mitigare l'esercizio del potere di mercato in sede d'asta, i potenziali fornitori di capacità che hanno superato la preselezione vengono classificati come «price-taker» (che non possono presentare offerte superiori a una soglia relativamente bassa) o «price-maker» (che invece possono farlo). I fornitori di capacità esistenti sono automaticamente classificati come price-taker. I nuovi operatori e le risorse di gestione della domanda sono classificati come price-maker e hanno la facoltà di presentare offerte fino al massimale di prezzo complessivo previsto per l'asta. Secondo il Regno Unito, tale distinzione rafforza gli incentivi per i partecipanti a presentare offerte al valore reale della loro capacità e riduce il rischio che le centrali esistenti, con costi inferiori, possano cercare di fissare un prezzo più elevato negli anni in cui non è necessario l'ingresso di nuovi operatori. Il Regno Unito argomenta che la soglia per price-taker andrebbe fissata a un livello che comprenda la maggior parte delle centrali esistenti, pur



mantenendosi a un prezzo abbastanza basso da ridurre il rischio di manipolazione. La soglia per *price-taker* è stata fissata a 25 GBP/kW (50 % del Net-CONe). Si tratta di un prezzo abbastanza elevato da comprendere la maggior parte delle centrali esistenti. Nel 2014 la modellazione del Regno Unito indicava che entro tale soglia si situava l'80 % circa delle centrali esistenti. La tabella 6 illustra che, in realtà, a rientrare nella soglia per *price-taker* era il 60 % circa delle centrali esistenti. Un massimale di 25 GBP/kW è inoltre ben al di sotto dei costi previsti per l'ingresso di nuovi operatori. Di conseguenza, una soglia per *price-taker* fissata a 25 GBP/kW riduce altresì il rischio di manipolazione.

Tabella 6

Centrali esistenti comprese nella soglia per *price-taker* dal 2014

Asta	Centrale esistente compresa nella soglia per <i>price-taker</i>		
	Capacità (MW)	%	Prezzo di aggiudicazione (GBP/kW)
T-4 2014	25 007	67 %	19,40
T-4 2015	39 286	80 %	18,00
T-4 2016	29 548	56 %	22,50
T-4 2017	31 099	57 %	8,40
T-1 2017	2 306	29 % ⁽¹⁾	6,00
T-1 2019 (condizionata)	1 758 ⁽²⁾	49 %	0,77

(1) È probabile che l'elevata percentuale di capacità esistente che partecipa all'asta T-1 a titolo di *price-maker* sia dovuta al fatto che gran parte di questa capacità esistente proviene dalla centrale più vecchia e marginale, incapace di impegnarsi, tramite le aste T-4, a rimanere aperta con così largo anticipo rispetto all'anno di fornitura.

(2) Capacità di produzione esistente aggiudicatrice di contratti. In seguito alla preselezione sono stati selezionati come *price-taker* 6 803 MW (72 %).

- (71) Le centrali esistenti con costi particolarmente elevati possono essere autorizzate a partecipare a titolo di *price-maker* (e presentare offerte superiori alla soglia per *price-taker*), tuttavia devono giustificare il motivo per cui hanno bisogno di un livello di remunerazione più elevato (ad esempio presentando al consiglio di amministrazione del fornitore un certificato e il piano di attività del consiglio di amministrazione). Tale giustificazione deve essere trasmessa a Ofgem e può essere utilizzata nell'ambito di qualunque indagine sull'abuso di potere di mercato.
- (72) Qualunque fornitore esistente che presenti un'offerta superiore alla soglia per *price-maker* e non si aggiudichi alcun contratto nell'asta ma continui comunque a operare nell'anno di fornitura sarà probabilmente oggetto di indagine da parte di Ofgem, che potrà avvalersi delle informazioni fornite congiuntamente all'offerta che determina il prezzo in sede d'asta.
- (73) I nuovi operatori possono stabilire un prezzo senza giustificare la propria offerta ma, qualora si sospettasse che intendono esercitare potere di mercato, Ofgem potrebbe avviare un'indagine al riguardo nell'ambito del suo normale ruolo di applicazione delle norme. In ogni caso, il livello dell'offerta è limitato dal massimale di prezzo stabilito nella curva della domanda trasmessa prima dell'asta.

2.4.4. Durata del contratto di capacità

- (74) Se vengono prescelti, ai fornitori di capacità viene attribuito un contratto di capacità al prezzo di aggiudicazione. I contratti di capacità disponibili hanno durata variabile, al fine di garantire parità di condizioni tra i fornitori di capacità.
- (75) La maggior parte dei fornitori di capacità esistenti ha accesso a contratti di un anno; i fornitori di capacità convenzionale che sostengono spese in conto capitale superiori a una soglia iniziale di 125 GBP/kW (ristrutturazione delle centrali) possono essere ammessi a contratti di capacità dalla durata massima di tre anni; i fornitori di capacità convenzionale che sostengono spese in conto capitale superiori a una soglia iniziale di 250 GBP/kW (nuove centrali) possono essere ammessi a contratti di capacità dalla durata massima di quindici anni. Tali soglie sono riviste ogni anno e sono state oggetto di leggeri aumenti nel corso del tempo, passando rispettivamente a 135 GBP/kW e 270 GBP/kW nel dicembre 2018. I contratti di durata superiore a un anno sono accessibili solo ai partecipanti alle aste T-4.



- (76) Per garantire certezza normativa e accrescere la fiducia degli investitori nei meccanismi, le condizioni fondamentali di un contratto di capacità sono considerate «diritti acquisiti» ⁽²¹⁾ (fatte salve eventuali future regolamentazioni contrarie, sebbene finora non siano state apportate modifiche di questo tipo). Tra le condizioni in questione figurano:
- a) durata del contratto;
 - b) prezzo della capacità e diritto alla remunerazione;
 - c) obbligo di fornire capacità e tasso di derating;
 - d) traguardi di completamento intermedi e oneri di risoluzione applicabili;
 - e) responsabilità massima per le penalità.
- (77) Il Regno Unito argomenta che ai nuovi operatori sono attribuiti contratti a più lungo termine per favorire nuovi ingressi competitivi nel mercato. Accordare ai nuovi operatori un contratto a lungo termine permette loro di ottenere un finanziamento a basso costo per i loro investimenti. Il Regno Unito ritiene che ciò consentirebbe di attenuare le barriere all'ingresso per le imprese indipendenti che non possono finanziare i loro investimenti in nuove capacità attraverso redditi provenienti da altre centrali del loro portafoglio. Promuovendo la concorrenza nel mercato della capacità, i contratti a più lungo termine potrebbero dunque ridurre i costi sostenuti dai consumatori nei mercati dell'energia e della capacità. Secondo le autorità britanniche l'offerta di contratti a più lungo termine dovrebbe inoltre ridurre il rischio che i partecipanti aventi costi di investimento o di ristrutturazione molto elevati cerchino di recuperare integralmente i loro costi su un contratto di un solo anno.

2.5. Mercato secondario (negoziiazione)

- (78) Nel periodo che intercorre tra l'asta e la fornitura e nell'anno (o negli anni) di fornitura, i partecipanti possono rettificare la propria posizione tramite negoziazioni, ad esempio assumendosi obblighi maggiori o minori o reperendo capacità alternative per far fronte alle carenze temporanee. La negoziazione secondaria è uno strumento importante che consente alle parti di gestire il rischio di venire esposte alle penalità previste nell'ambito del mercato della capacità. Le forme di negoziazione secondaria consentite nel mercato della capacità sono diverse: negoziazione finanziaria, riassegnazione del volume e negoziazione degli obblighi.

2.6. Fornitura

- (79) Il mercato della capacità segue un modello «energia fornita»: i fornitori di capacità sono tenuti a fornire energia ogniqualvolta necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, vale a dire nelle situazioni di vero stress del sistema. In caso di mancata fornitura, possono incorrere in penalità. Il modello prevede inoltre la verifica fisica della capacità. La mancata dimostrazione della capacità al livello richiesto nel numero di occasioni richiesto comporta la revoca dei pagamenti fino a quando la capacità non sarà dimostrata con successo.

2.6.1. L'obbligo derivante dai contratti di capacità

- (80) In base all'obbligo previsto dagli accordi di capacità, gli eventi di stress del sistema sono definiti come qualsiasi periodo di regolamento di mezz'ora in cui in qualsiasi punto del sistema si verifichino il controllo della tensione o la riduzione controllata del carico per almeno 15 minuti. I fornitori sono tenuti a determinare la propria risposta in tali momenti e ad evitare di contravvenire a qualsiasi condizione vigente ai sensi di un codice o della licenza. Finora il gestore del sistema ha emesso solo due avvisi relativi al mercato della capacità, il 31 ottobre 2016 e il 7 novembre 2016. L'inverno 2018/19 avrebbe dovuto rappresentare il primo anno di piena operatività della misura.
- (81) Per garantire che i partecipanti siano in grado di gestire adeguatamente il rischio di esposizione alle penalità, ad esempio il rischio che più centrali vadano fuori uso contemporaneamente, il gestore del sistema ha pubblicato un avviso di stress del sistema tramite un'allerta relativa mercato della capacità, sulla base del metodo definito nelle norme relative al mercato della capacità (8.4.6) ⁽²²⁾. A meno che non sia stata emessa tale allerta, un evento di scarsità non comporta né il rischio di incorrere nelle penalità previste nell'ambito del mercato della capacità, né remunerazioni per la fornitura eccedentaria.
- (82) I contratti di capacità obbligano i partecipanti a fornire una quantità specifica di energia elettrica. L'obbligo incombente a un fornitore nei periodi di stress è calcolato sulla base degli obblighi che questo ha assunto nelle aste T-4 e T-1, ai quali si aggiunge qualsiasi altro obbligo, relativo agli specifici periodi di regolamento in cui si verifica un evento di stress, derivante dalla negoziazione secondaria.

⁽²¹⁾ Una clausola sui diritti acquisiti è una disposizione ai sensi della quale una norma precedente continua ad applicarsi ad alcune situazioni esistenti, mentre a tutti i casi futuri sarà applicata una nuova norma.

⁽²²⁾ <https://www.ofgem.gov.uk/electricity/wholesale-market/market-efficiency-review-and-reform/electricity-market-reform/capacity-market-cm-rules>.



- (83) Nei periodi di stress preceduti da un'allerta relativa al mercato della capacità emessa almeno quattro ore prima, gli obblighi dei fornitori variano in funzione del carico («load following»). Ciò significa che i fornitori sono tenuti a produrre energia elettrica o a ridurre la domanda fino al livello totale dell'obbligo assunto solo se, al fine di soddisfare la domanda, è necessaria tutta la capacità per la quale sono stati conclusi contratti di capacità sul mercato. In un evento di stress in cui per soddisfare la domanda è sufficiente il 70 % di tale capacità totale, ogni fornitore è tenuto a produrre energia elettrica o a ridurre la domanda solo in una misura pari al 70 % massimo dell'obbligo di capacità totale che si è assunto.
- (84) Secondo le autorità britanniche gli obblighi «load following» sono adeguati per garantire che i produttori siano incentivati a operare in modo efficiente sul mercato e sono proporzionati al danno causato ai consumatori da eventuali perdite di carico. Se ogni partecipante rischiasse di incorrere in penalità in virtù dell'intero obbligo di capacità a lui incombente ogniqualvolta si verifica un evento di stress del sistema, il mercato della capacità indurrebbe le centrali a operare a pieno regime anche quando non sia economicamente efficiente farlo, aumentando sia le emissioni che le bollette energetiche dei consumatori.

2.6.2. Penalità

- (85) Il regime sanzionatorio mira a incentivare i fornitori di capacità a fornire energia quando necessario. Le unità con prestazioni inferiori al livello di rendimento atteso incorrono in penalità, mentre quelle che superano il livello atteso sono remunerate per la fornitura eccedentaria, in modo che alla fine dell'anno le remunerazioni percepite da ogni unità ne riflettono a grandi linee il rendimento. Il regime sanzionatorio è composto da tre elementi principali:
- a) un limite di responsabilità mensile pari al 200 % dei proventi mensili di capacità di un fornitore, che, in virtù della ponderazione delle remunerazioni mensili in base alla domanda del sistema, in qualunque mese può esporre i fornitori a una penalità pari al 20 % massimo dei loro profitti annuali;
 - b) un limite annuale complessivo pari al 100 % dei proventi annuali;
 - c) un tasso di penalizzazione pari a un ventiquattresimo delle remunerazioni annuali della capacità di un fornitore.

2.6.3. Regime di verifica

- (86) Il regime sanzionatorio è integrato da un rigoroso sistema di dimostrazione del rendimento finalizzato a garantire che i fornitori di capacità siano in grado di fornire energia quando necessario e che ricevano le relative remunerazioni solo se affidabili. Ciò è particolarmente importante per quegli anni di fornitura in cui non si verificano eventi di stress, in quanto la verifica del rendimento dei fornitori serve ad accertarne la capacità fisica di fornire energia conformemente all'obbligo assunto.

2.7. Bilancio, finanziamento della misura e flussi di pagamento

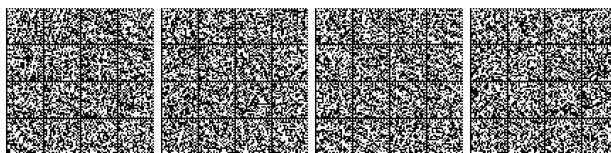
- (87) La tabella 7 presenta un riepilogo del risultato delle varie aste del mercato della capacità indette a partire dal 2014, comprese le aste transitorie (TA).

Tabella 7

Riepilogo dei risultati delle aste del mercato della capacità

Asta	Capacità ottenuta all'asta GW	Prezzo di aggiudicazione GBP/kW	Bilancio totale per la capacità impegnata all'asta ⁽¹⁾ Milioni di GBP
T-4 2014	49,3	19,40	1 734
T-4 2015	46,4	18,00	1 082
T-4 2016	52,4	22,50	2 012
T-4 2017	50,4	8,40	500
T-1 2017	5,8	6,00	35
T-1 2019 (condizionata)	3,6	0,77	3
TA 2016	0,8	27,50	22
TA 2017	0,3	45,00	14

⁽¹⁾ I registri del mercato della capacità sono aggiornati regolarmente per tenere conto della capacità non più contrattualizzata. Il totale qui presentato rappresenta la quantità impegnata all'asta. Non è stato adeguato per tenere conto della capacità ritiratasi successivamente all'asta, che non è più ammessa a percepire remunerazioni della capacità. I valori non sono stati adeguati per tenere conto dell'inflazione.



- (88) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sulla capacità elettrica (rimunerazione dei fornitori ecc.) del 2014, a tutti i fornitori autorizzati del mercato della capacità è applicato un prelievo teso a finanziare i costi del mercato della capacità (vale a dire i costi sostenuti per finanziare le remunerazioni dei fornitori), secondo la procedura seguente:
- a) i prelievi sono strutturati in base alla domanda del sistema, in modo che i fornitori di capacità percepiscano una percentuale maggiore della loro remunerazione durante i mesi in cui la domanda è elevata (vale a dire in inverno) e una percentuale minore nei periodi in cui la domanda è modesta;
 - b) tre mesi prima dell'inizio dell'anno di fornitura i fornitori tracciano una previsione della loro domanda per il periodo compreso tra le ore 16 e le ore 19 di tutti i giorni infrasettimanali, dall'inizio di novembre alla fine di febbraio, e trasmettono queste stime all'organismo di regolamento;
 - c) gli oneri a carico dei fornitori sono determinati in base alla loro quota di mercato prevista e ai fornitori autorizzati è applicato un prelievo mensile al fine di abbinare il profilo di pagamento ai fornitori di capacità. Gli oneri a carico dei fornitori sono calcolati in base alla domanda registrata tra le ore 16 e le ore 19 dei giorni infrasettimanali invernali, al fine di incitare i fornitori a fare abbassare la domanda di energia elettrica dei loro clienti nei periodi in cui essa è generalmente più elevata. Ciò dovrebbe tradursi in una diminuzione della capacità richiesta e, come corollario, in una riduzione dei costi del mercato della capacità;
 - d) gli oneri a carico dei fornitori sono aggiornati per tenere conto dei dati effettivi riguardanti la quota di mercato, non appena questi divengono disponibili, come nel caso del processo di riconciliazione di cui al codice in materia di bilanciamento e regolamento (BSC) attualmente in essere. Tale processo di riconciliazione prosegue per 14 mesi parallelamente alla ricezione di dati riveduti sulla domanda.
- (89) Tutti i flussi di pagamento associati al mercato della capacità, per tutti i partecipanti, sono calcolati e gestiti dall'organismo di regolamento, assistito da un fornitore di servizi di regolamento (Elexon). Il ruolo e le responsabilità dell'organismo di regolamento e di Elexon sono descritti nella sezione 2.2.
- (90) Per ogni anno della fornitura le remunerazioni della capacità sono determinate in base alla quantità indicata nel contratto di capacità di ciascun fornitore a seguito della conclusione della relativa asta: le remunerazioni della capacità corrispondono alla quantità di capacità offerta durante l'asta dai fornitori prescelti, moltiplicata per il prezzo di aggiudicazione.
- (91) I fondi ricevuti dall'organismo di regolamento sono depositati in un conto bancario infruttifero del Government Banking System. L'organismo di regolamento è altresì responsabile della riscossione, del deposito e (ove necessario) della restituzione di eventuali garanzie d'offerta versate, nell'ambito del processo di preselezione, da produttori di nuova costruzione o gestori della domanda prima di ogni asta.
- (92) I principali flussi finanziari in ingresso e in uscita dall'organo di regolamento sono i seguenti:
- a) a partire dall'esercizio finanziario 2015/16 ogni mese i fornitori sono tenuti a corrispondere all'organismo di regolamento i cosiddetti «oneri a favore dell'organismo di regolamento». Gli «oneri a favore dell'organismo di regolamento» coprono le spese amministrative sostenute dall'organismo di regolamento (e dal suo agente) per il mantenimento della funzione di regolamento del mercato della capacità. La riscossione di tale pagamenti avviene secondo l'esercizio finanziario del Regno Unito, che va da aprile a marzo, quindi secondo un calendario diverso da quello di altri flussi di pagamento del mercato della capacità, basati invece sull'anno di fornitura (che va da ottobre a settembre);
 - b) nell'anno di fornitura i fornitori sono tenuti a garantire una copertura del credito prima dell'inizio di ogni mese. Tale copertura deve essere pari al 110 % del prelievo mensile a carico del fornitore ed è tesa a garantire che sia possibile mantenere attivi i flussi di pagamento destinati al fornitore di capacità anche in caso di insolvenza di un fornitore;
 - c) nell'anno di fornitura i fornitori sono tenuti a corrispondere all'organismo di regolamento gli «oneri a favore dell'organismo di regolamento» entro 24 giorni lavorativi dalla fine di ogni mese. Il prelievo mensile a carico dei fornitori è un obbligo incombente ai fornitori (per mezzo di una condizione inserita nella loro licenza di fornitura) teso a finanziare il mercato della capacità;
 - d) qualora durante un evento di stress verificatosi nell'anno di fornitura il rendimento garantito sia inferiore all'obbligo assunto, i fornitori di capacità sono tenuti a versare all'organismo di regolamento una «penalità pecuniaria», che deve essere corrisposta entro 24 giorni lavorativi dalla fine del mese;



- e) l'organismo di regolamento versa ai fornitori una «rimunerazione della capacità», vale a dire un importo calcolato in base all'obbligo di capacità assunto (la quantità stabilita in sede d'asta), entro 29 giorni dalla fine di ogni mese dell'anno di fornitura. Tutte le remunerazioni dei fornitori sono finanziate dagli introiti derivanti dai prelievi applicati ai fornitori autorizzati. Se un fornitore di capacità non ha provveduto a pagare la sua penalità pecuniaria, la remunerazione a favore di tale fornitore viene trattenuta fino al recupero della somma dovuta a titolo di penalità. Gli importi effettivamente riconosciuti ai fornitori tengono conto di qualsiasi negoziazione degli obblighi intervenuta tra l'asta e il periodo di fornitura;
- f) qualora durante un evento di stress verificatosi nell'anno di fornitura i fornitori di capacità forniscano energia in eccesso rispetto all'obbligo assunto, l'organismo di regolamento riconosce loro una «rimunerazione per fornitura eccedentaria». Le remunerazioni per fornitura eccedentaria dovute a ciascun fornitore di capacità sono calcolate alla fine dell'anno di fornitura e sono finanziate dai fondi riscossi a titolo di penalità nel corso dell'anno. Ciò non aumenta il livello complessivo di remunerazione della capacità in un dato anno, in quanto le remunerazioni per fornitura eccedentaria compensano le penalità rimosse a fronte della mancata fornitura;
- g) se del caso, l'organismo di regolamento restituisce ai fornitori un «importo residuo delle penalità a carico dei fornitori». Trattasi dei proventi rimanenti dopo che le remunerazioni per fornitura eccedentaria accumulate nel corso dell'anno sono state riconosciute al tasso necessario.

2.8. Adeguatezza della capacità di produzione in Gran Bretagna

2.8.1. Il mercato dell'energia elettrica in Gran Bretagna

- (93) Il 1º aprile 2005 il Regno Unito ha introdotto in Gran Bretagna un regime unico di disposizioni in materia di negoziazione e trasmissione all'ingrosso dell'energia elettrica, denominato BETTA (*British Electricity Trading and Transmission Arrangements*). Il BETTA si basa sul commercio bilaterale tra produttori, fornitori, clienti e operatori economici e il disaccoppiamento è quindi gestito in maniera autonoma dai partecipanti piuttosto che essere stabilito a livello centrale.
- (94) Il BETTA fa sì che i contratti per l'energia elettrica siano concordati nei mercati delle operazioni per consegna differita in un arco di tempo che va da diversi anni fino a 24 ore prima di un periodo di fornitura di mezz'ora. I broker dell'energia e le borse dell'energia a breve termine offrono ai partecipanti l'opportunità di perfezionare le loro posizioni contrattuali da una a 24 ore prima della fornitura. Tutti gli accordi sono bilaterali e conclusi al prezzo registrato nella borsa elettrica o concordato bilateralmente o mediante un broker.
- (95) In virtù del BETTA, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica remunera i produttori per la loro energia elettrica e la loro capacità, e gli investitori devono basare le loro decisioni di investimento sulla previsione di recuperarne i costi vendendo energia elettrica sul mercato all'ingrosso.
- (96) In prossimità della fornitura subentra un meccanismo di bilanciamento attraverso il quale il gestore del sistema accetta offerte per l'energia elettrica in tempo quasi reale. Ciò consente al gestore del sistema di equilibrare domanda e offerta. Una volta scaduto il termine di chiusura (*gate closure*), un'ora prima di ogni periodo di fornitura di mezz'ora, i produttori sono tenuti a comunicare al gestore del sistema la quantità di energia che si sono impegnati a fornire e il contributo atteso da ogni centrale. I fornitori (rivenditori) devono dichiarare la quantità che si sono impegnati ad acquistare, che dovrebbe corrispondere alla quantità che prevedono sarà consumata dai loro clienti. Infine, una procedura di compensazione degli squilibri effettua pagamenti a favore/carico di quei partecipanti al mercato le cui posizioni contrattuali non corrispondono alla produzione o al consumo di energia elettrica effettivamente registrati. Tale procedura copre anche altri costi legati al bilanciamento del sistema. Se le loro posizioni contrattuali non corrispondono alla produzione o al consumo effettivi, i partecipanti sono costretti a pagare un prezzo «cash-out» relativamente penalizzante. Pertanto, il prezzo per la compensazione degli squilibri o cash-out incentiva i partecipanti a contribuire al bilanciamento del sistema in tempo reale.
- (97) Alla fine del dicembre 2017 la capacità totale di produzione di energia elettrica nel Regno Unito ammontava a 81,3 GW. Inoltre, nel Regno Unito si contano quattro interconnettori che permettono il commercio con l'Europa: Inghilterra-Francia (capacità di 2 GW), Inghilterra-Paesi Bassi (1 GW), Irlanda del Nord-Irlanda (0,6 GW) e Galles-Irlanda (0,5 GW) ⁽²³⁾. L'interconnettore NEMO tra Inghilterra e Belgio (1 GW) è divenuto operativo il 31 gennaio 2019.

⁽²³⁾ Dati provenienti dal compendio di statistiche sull'energia nel Regno Unito del 2018 (*Digest of United Kingdom Energy Statistics 2018*), consultabile al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/statistics/digest-of-uk-energy-statistics-dukes-2018-main-report>.

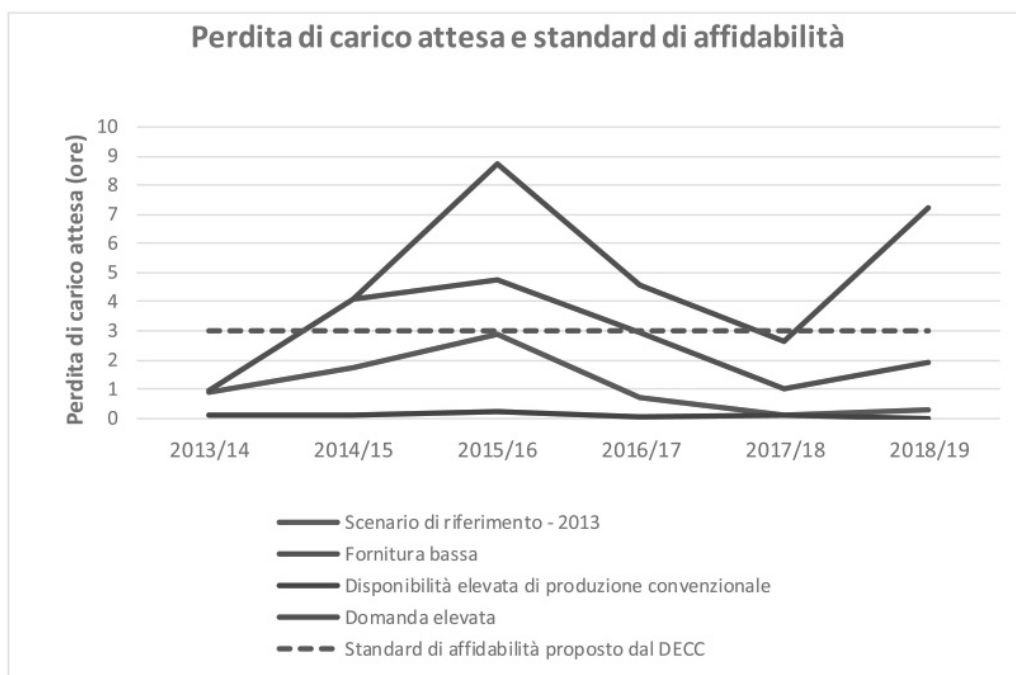


2.8.2. Problemi di adeguatezza della capacità di produzione

- (98) Lo standard di affidabilità è espresso in termini di una perdita di carico attesa (LOLE). Ciò comporta la definizione di uno standard che stabilisca il numero medio di ore annue in cui si prevede che, in un anno normale, la domanda non sarà coperta dall'offerta. La perdita di carico attesa rappresenta il numero di ore annue in cui, nel lungo periodo, è statisticamente previsto che la capacità erogata non sarà in grado di soddisfare la domanda. Trattasi di un approccio probabilistico, che significa che la quantità effettiva varierà in funzione delle circostanze di un dato anno, quali ad esempio la rigidità dell'inverno; il fatto che un numero insolitamente elevato di centrali elettriche vada fuori uso in una determinata occasione; il contributo dell'energia eolica nei momenti di picco della domanda; e tutti gli altri fattori che incidono sull'equilibrio tra domanda e offerta di energia elettrica. Tuttavia, nell'interpretare tale parametro è importante tenere a mente che il livello di perdita di carico non corrisponde al numero di blackout; nella maggior parte dei casi la perdita di carico viene gestita senza conseguenze significative per i consumatori. Il livello critico stabilito dal Regno Unito equivale a una perdita di carico attesa di durata superiore alle tre ore.
- (99) Nella notifica il governo ha sottolineato che, indipendentemente dall'approccio di modellazione selezionato, l'evoluzione futura della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica è molto difficile da prevedere con certezza a causa della variabilità di alcuni presupposti chiave, quali la domanda di energia elettrica, le decisioni di ritiro, le nuove costruzioni, il contributo dell'interconnessione e i fattori di disponibilità delle diverse tecnologie.
- (100) Al momento della notifica della misura, nel 2014, il Regno Unito ha dichiarato che la valutazione della capacità di energia elettrica condotta da Ofgem nel 2013 indicava che nel 2015/16 la perdita di carico attesa sarebbe aumentata fino a nove ore (pur rilevando un'incidenza limitata nel caso relativo alla disponibilità elevata di produzione convenzionale), per poi riprendersi prima di tornare a salire nel 2018/19. All'epoca il Regno Unito riteneva che la gamma di scenari fosse indicativa di incertezza, dato che il valore più alto della gamma superava le tre ore nel 2018/19, e questo rappresentava, secondo il Regno Unito, un forte argomento a favore dell'intervento. Lo scenario di riferimento di Ofgem prevedeva 0,75 GW di esportazioni nette nella stagione invernale.

Figura 4

Perdita di carico attesa e standard di affidabilità secondo quanto indicato dal Regno Unito nella sua notifica del 2014



Fonte: Ofgem, analisi del DECC

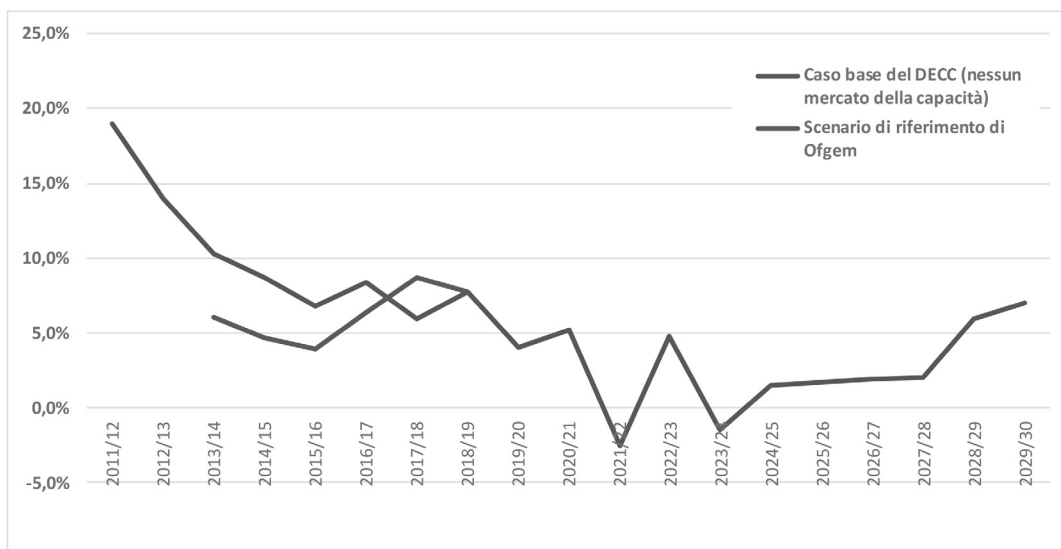
- (101) Il Regno Unito ha altresì dichiarato che il suo ministero dell'Energia e dei cambiamenti climatici (DECC) aveva effettuato simulazioni degli investimenti nella produzione fino al 2030. In assenza di un mercato della capacità, fino al 2016/17 lo scenario di riferimento del DECC presentava una tendenza analoga a quella dell'analisi condotta da Ofgem. Dopo il 2016/17, lo scenario di riferimento del DECC prefigurava una tendenza al ribasso dei margini



della capacità, che sarebbe perdurata fino agli inizi del 2020. La modellizzazione del DECC presupponeva un'interconnessione supplementare di 2,9 GW entro il 2030 e che, nei momenti di picco della domanda, non vi fosse alcuna importazione o esportazione su base netta da parte degli interconnettori (vale a dire raggruppando l'intera capacità di interconnessione).

Figura 5

Stime a lungo termine dei margini della capacità sottoposti a derating, secondo quanto indicato dal Regno Unito nella sua notifica del 2014



Fonte: Ofgem 2013, analisi del DECC del 2013

- (102) Il Regno Unito ritiene che l'analisi condotta dal governo britannico, unitamente a una distinta analisi fornita da National Grid, dimostri che il mercato della capacità continua a essere necessario al fine di garantire il rispetto dello standard di affidabilità di tre ore di LOLE. I modelli dai quali è escluso il mercato della capacità prefigurano il rischio di un mancato rispetto dello standard di affidabilità per ogni anno della modellazione.
- (103) Nell'ambito degli scenari energetici futuri ⁽²⁴⁾, National Grid elabora un caso base di riforma del mercato dell'energia elettrica, che copre un periodo di cinque anni, al fine di determinare la capacità da ottenere nelle aste del mercato della capacità. Nel dicembre 2018 National Grid ha presentato una serie di presupposti riveduti per valutare l'impatto che potrebbe avere sul caso base l'assenza di un mercato della capacità nel Regno Unito. Secondo National Grid, senza il mercato della capacità, nel periodo compreso tra il 2019/20 e il 2023/24 la perdita di carico attesa spazierebbe tra le tre e le sette ore.
- (104) Il ministero per le Imprese, l'energia e la strategia industriale del Regno Unito (BEIS) ha condotto un'analisi in modo indipendente da National Grid, utilizzando le raccomandazioni più recenti di National Grid in relazione alla riforma del mercato dell'energia (ECR2018), congiuntamente a informazioni di carattere commerciale provenienti dal BEIS e a una valutazione del BEIS sull'economia delle centrali. Tale analisi conclude che la variazione LOLE prevista non rispetta lo standard di affidabilità di tre ore in tutti gli anni fino al 2030 (tra tre e 345 ore di LOLE tra il 2019/20 e il 2029/30).

2.8.3. I motivi all'origine dei problemi di adeguatezza della capacità di produzione

- (105) Il Regno Unito sostiene che all'origine dei problemi di adeguatezza della capacità di produzione di cui alla sezione precedente si trovino due fallimenti del mercato principali.
- (106) Il primo fallimento del mercato è che l'affidabilità è un bene pubblico. I clienti non possono scegliere il livello di affidabilità desiderato, dato che il gestore del sistema non può disconnetterli selettivamente, e i consumatori non rispondono in tempo reale alle variazioni del prezzo all'ingrosso. È pertanto prevedibile che, in assenza di

⁽²⁴⁾ <http://fes.nationalgrid.com/>.



intervento, i fornitori di capacità non forniranno il livello socialmente ottimale di affidabilità. Ciò può anche comportare costi elevati per la società, a causa di una fornitura di energia elettrica inaffidabile. Si tratterebbe di costi esterni, qualora non fossero addebitati ai produttori.

- (107) Il secondo fallimento del mercato è il problema del «missing money». Il concetto è stato definito e descritto nella letteratura accademica e riguarda i mercati esclusivamente energetici ⁽²⁵⁾. In teoria, l'incapacità dei consumatori di selezionare il livello di affidabilità desiderato potrebbe essere risolta, in un mercato esclusivamente energetico, consentendo un aumento dei prezzi a un livello che rispecchi il valore medio del carico perso, vale a dire al prezzo a cui i consumatori non sarebbero più disposti a pagare per l'energia e che permetterebbe ai produttori di percepire remunerazioni di scarsità. Nella pratica, tuttavia, un mercato esclusivamente energetico potrebbe non riuscire a trasmettere i segnali di mercato giusti per garantire una sicurezza dell'approvvigionamento ottimale e per consentire agli investitori di ottenere finanziamenti da destinare ai progetti di costruzione di nuova capacità. Ciò significa che i soli proventi del mercato dell'energia potrebbero non essere sufficienti per attirare abbastanza investimenti in capacità a causa del problema del «missing money». I motivi per cui ciò può accadere sono due:
- a) l'incapacità dei prezzi di riflettere la scarsità: gli attuali prezzi all'ingrosso dell'energia non aumentano abbastanza da rispecchiare il valore della capacità supplementare nei periodi di scarsità. Ciò è dovuto al fatto che i prelievi applicati ai produttori che presentano squilibri nel meccanismo di bilanciamento (cash-out) non rispecchiano il costo totale delle azioni di bilanciamento intraprese dal gestore del sistema (quale la riduzione della tensione);
 - b) la mancanza di certezza che i prezzi aumenteranno, anche se possono farlo: nei momenti in cui i prezzi del mercato all'ingrosso dell'energia dovrebbero raggiungere livelli elevati, gli investitori temono che il governo/l'autorità di regolamentazione del mercato interverrà, sulla base di un presunto abuso di potere di mercato, introducendo ad esempio un massimale di prezzo. Essi temono inoltre che, semplicemente, i costi non aumenteranno: ad esempio nel caso di un rendimento della capacità eolica superiore a quello previsto, che ridurrebbe le opportunità di intervento di una capacità più costosa e programmabile.
- (108) Il Regno Unito sostiene che quello del «missing money» non sia un problema teorico. Storicamente, i prezzi cash-out in Gran Bretagna non avevano mai superato i 938 GBP/MWh. Il Regno Unito argomenta che gli elementi di prova emersi dalle recenti situazioni di scarsità in Gran Bretagna indicano anche che i prezzi non sono aumentati al livello che ci si sarebbe aspettato. Il governo del Regno Unito e Ofgem hanno commissionato uno studio indipendente, per valutare il valore del carico perso (VoLL), secondo cui per i consumatori il valore medio di prevenzione delle disconnessioni nei momenti di picco del sistema si attesta intorno ai 17 000 GBP/MWh ⁽²⁶⁾.
- (109) Il Regno Unito sostiene che nel breve e medio periodo i fallimenti del mercato siano esacerbati da piani di chiusura della capacità esistente molto rapidi: secondo lo scenario centrale di National Grid, in assenza dei proventi generati dal mercato della capacità, nel 2019/20 potrebbero chiudere fino a 8 GW di centrali a carbone e gas disponibili nel 2018/19.

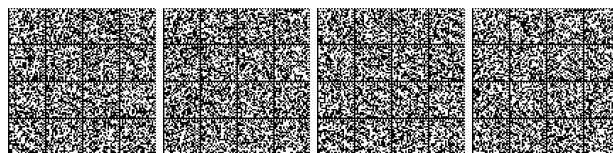
2.8.4. Misure supplementari per garantire l'adeguatezza della capacità di produzione

- (110) In aggiunta alla misura notificata, il Regno Unito ha intrapreso e continua a intraprendere una serie di azioni, nel mercato dell'energia elettrica della Gran Bretagna, che potrebbero contribuire a mitigare i fallimenti del mercato descritti nella sezione precedente. Di seguito sono elencate le tre principali iniziative contenute nella notifica del Regno Unito.
- (111) La prima misura indicata dal Regno Unito mirava a ridurre fabbisogno globale di energia elettrica e aumentare la capacità di risposta della domanda dei consumatori. Il Regno Unito ha annunciato misure volte a diminuire il fabbisogno globale di energia elettrica, ad esempio attraverso il «Green Deal and Energy Company Obligation». Il Regno Unito persegue altresì opportunità per incoraggiare sia riduzioni durature della domanda, denominate dal governo riduzione della domanda di energia elettrica, sia riduzioni a breve termine della domanda, quale la limitazione/modifica della domanda, che il governo denomina gestione della domanda. In particolare, il Regno Unito si è impegnato a garantire che ogni abitazione e piccola impresa del paese riceva un contatore intelligente entro la fine del 2020 ⁽²⁷⁾. I contatori intelligenti rendono possibile l'applicazione di una tariffazione in funzione dell'ora di consumo, che ha prezzi più bassi nelle fasce orarie non di picco. La prima tariffa statica basata sull'ora di

⁽²⁵⁾ Cramton e Stoft (2006): «The Convergence of Market Designs for Adequate Generating Capacity»; Joskow (2006): «Competitive Energy Markets and Investment in New Generating Capacity»; Cramton, Ockenfels e Stoft (2013): «Capacity Market Fundamentals».

⁽²⁶⁾ London Economics (2013): «The Value of Lost Load (VoLL) for Electricity in Great Britain».

⁽²⁷⁾ Il numero di contatori elettrici intelligenti per uso domestico operati dai grandi fornitori di energia è aumentato di 26 volte tra il secondo trimestre del 2014 e il terzo trimestre del 2018. Nei siti non domestici più piccoli il numero di contatori elettrici di tipo avanzato e intelligente operati dai grandi fornitori di energia è aumentato del 12 % tra il secondo trimestre del 2014 e il terzo trimestre del 2018. Tuttavia, nel terzo trimestre del 2018 i contatori intelligenti e di tipo intelligente (che operano in modalità intelligente) rappresentavano meno del 30 % del numero totale di contatori elettrici per uso domestico operati dai grandi fornitori di energia. Fonte: <https://www.gov.uk/government/statistics/statistical-release-and-data-smart-meters-great-britain-quarter-3-2018>.



consumo è stata introdotta nel Regno Unito all'inizio del 2017 da *Green Energy*, che ha offerto ai suoi clienti in possesso di un contatore intelligente una tariffa dell'energia elettrica molto più economica durante le notti dei giorni infrasettimanali. Tuttavia, ciò non riflette gli effettivi costi all'ingrosso, che permetterebbero ai consumatori di rispondere in tempo reale ⁽²⁸⁾. Inoltre, nel luglio 2017, sulla base del lavoro svolto in precedenza e di un invito a presentare contributi, il governo del Regno Unito e Ofgem hanno pubblicato congiuntamente un piano in materia di sistemi intelligenti e flessibilità, denominato «Smart Systems and Flexibility Plan» ⁽²⁹⁾. Tale piano illustra i principi alla base dell'approccio del Regno Unito, volto a favorire la transizione verso un sistema intelligente e flessibile, cui fanno seguito 29 azioni per il governo, Ofgem e/o il settore.

- (112) La seconda misura è la riforma dei «cash-out arrangements». I prezzi per la compensazione degli squilibri o cash-out incentivano i partecipanti al mercato a garantire che i volumi di energia elettrica che vendono o consumano corrispondano ai volumi che si sono impegnati a vendere o consumare. Secondo il Regno Unito, la riforma delle precedenti logiche di mercato contribuisce a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.
- (113) Nel 2012 Ofgem ha avviato l'«Electricity Balancing Significant Code Review» (EBSCR) ⁽³⁰⁾ per affrontare una serie di problematiche di lungo corso relative ai fattori che hanno provocato la contrazione dei prezzi cash-out. Ofgem ha adottato e pubblicato la sua decisione strategica finale nel maggio 2014 ⁽³¹⁾. Le riforme attuate in materia di prezzi cash-out sono le seguenti:
- a) i prezzi cash-out sono stati resi «marginali», basandone il calcolo sull'azione più onerosa intrapresa dal gestore del sistema per equilibrare il sistema. L'introduzione è avvenuta in più fasi, la prima delle quali prevedeva che i prezzi sarebbero stati calcolati utilizzando una media dei primi 50 MWh (anziché 500 MWh) di azioni del gestore del sistema a partire dal novembre 2015. Dal novembre 2018 i prezzi sono calcolati utilizzando il primo MWh;
 - b) nei calcoli dei prezzi cash-out è stato incluso un costo per le disconnessioni e la riduzione della tensione basato sul valore del carico perso (VoLL) per i consumatori. L'introduzione di questo costo è avvenuta in più fasi, partendo da 3 000 GBP/MWh dal novembre 2015 e da 6 000 GBP/MWh dal novembre 2018;
 - c) il metodo di calcolo dei costi della riserva è stato migliorato tenendo conto del valore che questa fornisce ai consumatori nei momenti di stress del sistema. Per farlo è stata introdotta una funzione per determinare prezzi della riserva che riflettano la scarsità che, al momento dell'utilizzo della riserva, ne stabilisce i prezzi in base alla scarsità prevalente nel sistema ⁽³²⁾;
 - d) è stato introdotto il passaggio a un unico prezzo cash-out per ogni periodo di regolamento al fine di semplificare le disposizioni e ridurre i costi derivanti dagli squilibri, soprattutto per gli utenti di dimensioni più piccole.
- (114) Ofgem ha pubblicato un riesame della prima fase dell'EBSCR ⁽³³⁾. Dall'attuazione della prima fase il prezzo per la compensazione degli squilibri (prezzo cash-out) è diminuito. La maggior parte dei prezzi per la compensazione degli squilibri è ora compresa tra i 20 e i 30 GBP/MWh, anziché tra i 30 e i 40 GBP/MWh osservati in precedenza. Tuttavia, il prezzo per la compensazione degli squilibri è divenuto più volatile. Il prezzo massimo raggiunto nei due anni precedenti la riforma era di 429,10 GBP/MWh, mentre dopo la riforma è salito a 1 528,72 GBP/MWh.
- (115) Il governo del Regno Unito ritiene che il mercato della capacità e la riforma del cash-out abbiano ruoli distinti ma complementari nel cercare di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. Di seguito sono elencati i motivi per cui è meglio perseguire il mercato della capacità e sostenere la riforma dei «cash-out arrangements» piuttosto che affidarsi unicamente alla riforma del cash-out:
- a) se da un lato la riforma del cash-out dovrebbe accrescere gli incentivi a investire nel mercato dell'energia nel lungo periodo, dall'altro ci si attende che il suo impatto sui livelli complessivi degli investimenti nel breve e medio periodo sia più limitato ⁽³⁴⁾. Ciò è dovuto al fatto che i produttori vendono quasi tutta la loro energia sui mercati delle operazioni per consegna differita. Con il passare del tempo, tuttavia, la riforma del cash-out farà aumentare i prezzi sui mercati delle operazioni per consegna differita, in quanto i produttori sfrutteranno le opportunità di arbitraggio tra tali mercati e il prezzo del meccanismo di bilanciamento;
 - b) la riforma del cash-out non può ovviare alla maggiore rischiosità degli investimenti in capacità termica dovuta alla decarbonizzazione del settore dell'energia elettrica: la capacità termica diverrà sempre di più una capacità di riserva e, pertanto, dovrà recuperare i suoi costi fissi conseguendo prezzi elevati nelle poche occasioni in cui si registra una scarsità e i prezzi aumentano;

⁽²⁸⁾ Nel dicembre 2018 esisteva una sola tariffa dinamica basata sull'ora di consumo, introdotta da Octopus Energy nel febbraio 2018 e che fornisce ai consumatori aggiornamenti sul prezzo, per un periodo di fornitura di mezz'ora, che tengono conto degli effettivi costi all'ingrosso dell'energia.

⁽²⁹⁾ https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/633442/upgrading-our-energy-system-july-2017.pdf.

⁽³⁰⁾ <https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/electricity-balancing-scr-launch-statement>.

⁽³¹⁾ <https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/electricity-balancing-significant-code-review-final-policy-decision>.

⁽³²⁾ Utilizzando la probabilità di perdita di carico (LOLP) e il valore del carico perso (VoLL).

⁽³³⁾ <https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/review-first-phase-electricity-balancing-significant-code-review>.

⁽³⁴⁾ Si osservi tuttavia che nel breve periodo la riforma del cash-out trasmetterà segnali di prezzo notevolmente migliori per quanto riguarda la fornitura e quindi segnali migliori per gli investimenti in capacità flessibile.



- c) nella pratica, gli investimenti potrebbero dipendere dalla liquidità del mercato delle «opzioni di affidabilità», con scambi basati su un prezzo che varia in tempo reale, che consentirebbe ai fornitori di pagare un prezzo fisso ai produttori in cambio della possibilità di acquistare energia al prezzo di esercizio. È improbabile che ciò emerga nell'ambito della riforma dei «cash-out arrangements» di Ofgem, dato che il mercato, anche alla luce delle attuali riforme del cash-out, resta uno pseudomercato in cui il cash-out è determinato tramite complesse procedure amministrative, ma potrebbe svilupparsi qualora fosse introdotto un mercato di bilanciamento dell'energia elettrica che funga da solido mercato di riferimento per lo scambio delle opzioni ⁽³⁵⁾;
- d) non è chiaro se gli investitori avranno fiducia nel mantenimento di eventuali nuove disposizioni. Ciò è dovuto al fatto che quando si lascia che i prezzi raggiungano livelli particolarmente elevati, per l'autorità di regolamentazione diventa sempre più difficile valutare se prezzi così alti siano frutto di un funzionamento efficace del mercato o di affarismo. Ciò significa che i produttori potrebbero essere restii a offrire energia a un prezzo elevato (temendo di essere indagati per abuso di mercato) o che possono aspettarsi in futuro un intervento pubblico volto a mitigare i picchi di prezzo più frequenti;
- e) nel caso in cui le riforme del cash-out siano attuate e producano buoni risultati in termini di lotta ai fallimenti del mercato, un aumento dei prezzi cash-out potrebbe ridurre il costo dell'ottenimento di capacità dal mercato della capacità, cosicché il prezzo pagato per la capacità nelle aste dovrebbe scendere a zero;
- f) nonostante la riforma del cash-out, una volta completata, possa determinare un aumento dei prezzi nei periodi di scarsità, il livello di incertezza intrinsecamente elevato degli eventi di scarsità fa sì che affidarsi unicamente alle remunerazioni di scarsità, per quanto elevate, sia una strategia rischiosa per chi investe in grandi progetti di nuova costruzione. Per i progetti di nuova costruzione il mercato della capacità offre una remunerazione stabile e regolare fino a 15 anni, il che riduce i rischi per gli investitori e incoraggia gli investimenti in capacità nuove ed esistenti.
- (116) La terza misura indicata dal Regno Unito è il completamento del mercato interno dell'energia e il rafforzamento dei livelli di interconnessione. Il Regno Unito ha recepito il terzo pacchetto energia nella normativa nazionale e ne ha sottolineato il contributo alla definizione dei codici di rete. In particolare, i codici di rete dell'UE concernenti il mercato, che uniformano i calendari per l'assegnazione e la negoziazione della capacità, introdurranno un insieme di norme sul mercato comune a tutta l'Europa e promuoveranno l'attuazione di un mercato dell'energia competitivo a livello paneuropeo. Il Regno Unito sostiene che tali modifiche abbiano il potenziale di rafforzare gli argomenti a favore degli investimenti in interconnessione grazie a un utilizzo più efficiente delle risorse disponibili. Il Regno Unito osserva altresì che, in Gran Bretagna, il livello di interconnessione è passato dal 4 % nel 2014 al 6 % della capacità totale installata nel 2019, grazie in particolare all'entrata in funzione dell'interconnettore NEMO il 31 gennaio 2019, e ha il potenziale di raggiungere il 9 % entro il 2021 ⁽³⁶⁾.
- (117) Il Regno Unito ha anche dichiarato di partecipare attivamente al procedimento in corso a livello di UE teso a individuare, ogni due anni, i progetti transfrontalieri prioritari, come stabilito nel «regolamento TEN-E». A questi progetti prioritari è accordato lo status di «progetto di interesse comune», che consente loro di beneficiare di procedure di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni potenzialmente più rapide, di possibili incentivi normativi nonché di un eventuale accesso al sostegno finanziario erogato tramite il meccanismo per collegare l'Europa.
- (118) Il progetto di pianificazione e regolamentazione della trasmissione integrata («Integrated Transmission Planning and Regulation» —ITPR) di Ofgem si è concluso nel 2015 ⁽³⁷⁾. Tale progetto ha istituito la procedura per la valutazione delle opzioni di rete («Network Options Assessment» — NOA) nonché ha stabilito la pubblicazione di relazioni NOA annuali. L'analisi del gestore del sistema fornisce informazioni migliori agli sviluppatori degli interconnettori, compresi i luoghi in cui è più semplice installare la nuova capacità di interconnessione. Il nuovo ruolo prevede anche l'esame di specifiche proposte degli interconnettori e la trasmissione a Ofgem delle valutazioni del rispettivo impatto.
- 2.9. Durata**
- (119) L'Energy Act 2013 non stabilisce alcuna data limite per il mercato della capacità. Tuttavia, l'autorizzazione dell'aiuto di Stato è valida per un periodo di 10 anni ⁽³⁸⁾ a decorrere dalla data di prima attuazione della misura nel 2014 ⁽³⁹⁾.

⁽³⁵⁾ Le disposizioni che attualmente disciplinano il meccanismo di bilanciamento, basato su una remunerazione al prezzo presentato, prevedono che le parti possano beneficiare di remunerazioni di scarsità solo se riescono a offrire energia a questo prezzo prima dello scadere del termine di chiusura (nel qual caso rischiano di non essere accettate se non si verifica un evento di stress) oppure se presentano squilibri (nel qual caso rischiano che il prezzo sia inferiore al loro costo marginale a breve termine se non si verifica un evento di stress). Perché si possa sviluppare un mercato liquido, con opzioni scambiate al prezzo del mercato di bilanciamento, sarebbe necessario che il meccanismo di bilanciamento diventasse un mercato basato sul prezzo di aggiudicazione, in cui tutti a i produttori è riconosciuto il prezzo di riferimento.

⁽³⁶⁾ Queste cifre presuppongono che la capacità di produzione di energia elettrica nel Regno Unito rimanga costante a 81,3 GW.

⁽³⁷⁾ <https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/integrated-transmission-planning-and-regulation-itpr-project-final-conclusions>.

⁽³⁸⁾ Cfr. articolo 21, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

⁽³⁹⁾ Si considera come data di attuazione il 16 dicembre 2014, giorno in cui si è svolta la prima asta nell'ambito del mercato della capacità.



2.10. Motivazione per l'avvio del procedimento

- (120) Sebbene il mercato della capacità sia stato notificato dalle autorità del Regno Unito prima di essere attuato, la decisione del 2014 che autorizza il regime è stata annullata dal Tribunale. Alla luce della sentenza di annullamento della decisione della Commissione del 2014, l'attuazione dell'aiuto in questione deve essere considerata illegittima ⁽⁴⁰⁾.
- (121) Conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illeciti ⁽⁴¹⁾, la Commissione ha valutato la compatibilità della misura con il mercato interno, dal dicembre 2014 al novembre 2018 e in futuro, sulla base delle condizioni stabilite alla sezione 3.9 della disciplina degli aiuti di Stato per l'ambiente e l'energia ⁽⁴²⁾, che stabilisce condizioni specifiche per gli aiuti per l'adeguatezza della capacità di produzione ed è in vigore dal 1º luglio 2014.
- (122) La procedura di adozione di una nuova decisione può riprendere dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata ⁽⁴³⁾.
- (123) La Commissione, alla luce delle conclusioni tratte nella sentenza del Tribunale, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi circa la compatibilità di taluni aspetti della misura con il mercato interno, ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale.
- (124) La Commissione, sulla base delle informazioni disponibili e degli elementi descritti nella decisione di avviare un procedimento, ha chiesto l'invio di chiarimenti e osservazioni in particolare sulle questioni seguenti:
- a) adeguatezza della misura:
 - 1) se la misura sia sufficientemente aperta a tutti i pertinenti fornitori di capacità, e segnatamente ai gestori della domanda, a causa delle differenze tra le durate contrattuali applicabili, della garanzia limitata del volume dell'asta T-1 e del livello minimo di partecipazione;
 - 2) se sia opportuno continuare a limitare la partecipazione di capacità interconnesse tramite un modello guidato dagli interconnettori;
 - b) proporzionalità della misura:
 - 1) se la misura sia proporzionata, a causa delle differenze potenzialmente discriminatorie nel trattamento dei gestori della domanda rispetto ai produttori in termini di durata contrattuale;
 - 2) se il metodo del recupero dei costi non abbia incentivato i consumatori a tal punto da indurli a ridurre il consumo durante i picchi della domanda e non abbia quindi ridotto al minimo l'importo totale dell'aiuto;
 - c) prevenzione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi:
 - 1) se la misura abbia permesso di prevenire tali effetti, dato che i contratti a lungo termine erano riservati alle unità di produzione, limitando l'apertura della misura, e che la partecipazione diretta della capacità estera non era attualmente consentita nel meccanismo di regolazione della capacità della Gran Bretagna.

3. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (125) La presente sezione sintetizza le osservazioni pervenute alla Commissione durante il periodo di consultazione da 35 parti interessate, in particolare dai portatori di interessi attivi nel settore energetico (quali imprese attive nella produzione convenzionale, interconnettori, operatori della produzione di energie rinnovabili e gestori della domanda, nonché associazioni di categoria e organizzazioni non governative), Ofgem e National Grid.

3.1. Obiettivo di interesse comune e necessità della misura

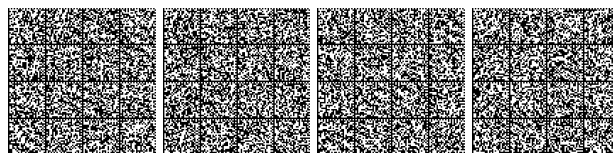
- (126) Sebbene nella decisione di avviare un procedimento la Commissione non abbia affrontato esplicitamente la questione dell'obiettivo comune o della necessità della misura, alcune parti interessate hanno presentato osservazioni specifiche al riguardo. La maggior parte di loro ha sostenuto l'obiettivo e la necessità della misura. Alcuni hanno semplicemente concordato con la conclusione preliminare della Commissione di cui alla decisione di avviare un procedimento, mentre altri:
- a) hanno fatto riferimento ad analisi condotte da ENTSO-E, dal governo britannico, da National Grid e da terzi che dimostrano che l'assenza del mercato della capacità comporterebbe il mancato rispetto dello standard di affidabilità del Regno Unito;

⁽⁴⁰⁾ Cfr. sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture e de la Communication, C-199/06, EU:C:2008:79, punti 61 e 64.

⁽⁴¹⁾ Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22).

⁽⁴²⁾ GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.

⁽⁴³⁾ Sentenza del 3 luglio 1986, Consiglio/Parlamento, Racc. 2155, C-34/86, EU:C:1986:291, punto 47; sentenza del 12 novembre 1998, Spagna/Commissione, Racc. I-6993, C-415/96, EU:C:1998:533, punto 31; e sentenza del 3 ottobre 2000, Industries des poudres sphériques/Consiglio, Racc. I-8147, C-458/98, EU:C:2000:531, punto 82.



- b) hanno argomentato che, anche alla luce dei recenti sviluppi nel mercato dell'energia (ad esempio l'introduzione dei contatori intelligenti), il mercato della capacità continua a essere necessario; o
- c) hanno spiegato che il mercato della capacità ha trasmesso un segnale importato a favore degli investimenti in nuove capacità e del mantenimento della capacità esistente.
- (127) Per quanto concerne il ruolo e il potenziale della gestione della domanda, alcune parti interessate hanno ravvisato nell'aumento del volume di gestori della domanda che partecipano alle aste un elemento a riprova del fatto che il mercato della capacità è stato concepito in modo adeguato e che non vi sono ostacoli per la gestione della domanda. Varie parti interessate hanno altresì sottolineato il ruolo positivo delle aste transitorie nel promuovere la crescita dei gestori della domanda, specialmente in considerazione dei prezzi più alti a cui si sono concluse e del fatto che non erano aperte ad altri fornitori di capacità.
- (128) Altre parti interessate hanno posto in dubbio la necessità del mercato della capacità argomentando che:
- a) sul mercato del Regno Unito vi sarebbe un eccesso di offerta. Le osservazioni rilevavano l'approccio prudente adottato da National Grid nelle previsioni della domanda e dell'offerta, gli elevati margini di capacità per l'inverno 2018/19, il basso livello della perdita di carico attesa, le assicurazioni fornite dal Regno Unito in merito alla sicurezza dell'approvvigionamento per quell'inverno, i bassi prezzi di aggiudicazione e la significativa crescita dell'interconnessione;
- b) un mercato esclusivamente energetico garantirebbe una migliore adeguatezza della capacità di produzione, in particolare a seguito dell'attuazione nel Regno Unito di riforme quali la distribuzione di contatori intelligenti, le riforme del cash-out e i periodi di regolamento di mezz'ora. Una parte interessata ha citato a titolo di esempio il mercato esclusivamente energetico dell'Australia, in cui la volatilità dei prezzi all'ingrosso trasmette chiari segnali a favore degli investimenti nella gestione della domanda;
- c) il mercato della capacità perpetuerebbe il problema del «missing money» contenendo i prezzi che riflettono la scarsità, che sono necessari per incoraggiare gli investimenti nella gestione della domanda e nello stoccaggio. Varie osservazioni hanno addotto le variazioni nei prezzi dell'energia elettrica registrate in seguito alla sentenza del Tribunale come elemento a riprova di questo effetto di contenimento;
- d) la Commissione dovrebbe valutare attentamente il potenziale della gestione della domanda per un periodo di 10 anni ed esaminare l'impatto del mercato della capacità su tale potenziale. Le parti interessate, facendo riferimento a studi, indicano che: i) l'ampia diffusione di contatori intelligenti e di altri dispositivi utili potrebbe potenzialmente permettere di trasferire, nel 2025, 15 GW di domanda interna in un giorno invernale di picco, ii) in un modello del 2012 si stimava che i clienti industriali fornissero una capacità di gestione della domanda pari a 4-5 GW, mentre iii) per il 2012 il potenziale di gestione della domanda stimato per tutti gli edifici non residenziali e non industriali era compreso tra 1,2 GW e 4,4 GW in un giorno invernale di picco; iv) nel 2050 a Londra si potrebbe raggiungere fino a 1 GW di gestione della domanda. Ritengono inoltre che la partecipazione dei gestori della domanda alle aste del mercato della capacità sia bassa, dato che la gestione della domanda ha ottenuto l'1,37 % della capacità totale messa all'asta. Infine, alcune parti interessate hanno mosso critiche nei confronti delle aste transitorie (TA), definendole insufficienti per promuovere la gestione della domanda in ragione dell'esclusione dei gestori della domanda con contratti nell'ambito delle aste permanenti e a causa del fatto che la seconda TA è stata limitata alla gestione della domanda ridotta, e non era quindi sufficiente per promuovere questo tipo di gestione della domanda nel lungo periodo. Si rammaricano inoltre del fatto che il Regno Unito non abbia prorogato la TA di altri due anni.

3.2. Adeguatezza della misura

3.2.1. Scelta dello strumento

- (129) Una parte interessata ha argomentato che il mercato della capacità sarebbe probabilmente incompatibile, sotto vari aspetti, con il regolamento (UE) 2019/943, perché: i) il Regno Unito avrà già attuato la maggior parte delle riforme del mercato dell'energia necessarie per evitare un mercato della capacità, e ii) se permanessero problemi legati alla capacità residua sarebbe preferibile una riserva strategica.

3.2.2. Rimunerazione del solo servizio di disponibilità

- (130) Alcune parti interessate hanno argomentato che le disposizioni esistenti in materia di notifica prima degli eventi di stress (vale a dire un'allerta di quattro ore, seguita ex post dall'individuazione della durata e dell'entità dell'evento) penalizzano le risorse decentralizzate, compresa la gestione della domanda, raccomandando al Regno Unito di valutare l'introduzione di un meccanismo di dispacciamento o di più allerte nelle fasi precedenti un evento di stress.
- (131) Alcune parti interessate hanno indicato che l'attuale regime sanzionatorio potrebbe non essere sufficientemente rigoroso da garantire che i fornitori di capacità reagiscano con efficacia durante gli eventi di stress.



- (132) Alcune parti interessate hanno argomentato che basare la definizione degli eventi di stress su un modello «energia fornita» contravviene al punto (225) della disciplina degli aiuti di Stato per l'ambiente e l'energia e consente di manipolare i fattori di derating in un modo che discrimina le tecnologie a basse emissioni di carbonio (eolica e solare) e quelle alternative (come lo stoccaggio).

3.2.3. Apertura della misura a tutti i pertinenti fornitori di capacità

3.2.3.1. Potenziale discriminazione nei confronti dei gestori della domanda a causa dell'assenza di contratti di fornitura a tempo

- (133) Alcune parti interessate hanno argomentato che l'obbligo incombente agli aggiudicatari dei contratti di capacità di reagire a un evento di stress in qualsiasi momento della giornata e per tutta la durata dell'evento rende difficile incentivare i gestori della capacità a partecipare al mercato della capacità. Hanno pertanto sostenuto che il mercato della capacità dovrebbe prevedere la possibilità di offrire contratti di fornitura di capacità a tempo.

3.2.3.2. Differenze tra le durate contrattuali

- (134) Le norme che attualmente disciplinano il mercato della capacità in Gran Bretagna fanno sì che la maggior parte dei fornitori di capacità esistenti abbia accesso a contratti di un anno. Solo i fornitori di capacità convenzionale che sostengono spese in conto capitale (CAPEX) superiori a una certa soglia possono essere ammessi a contratti di capacità a più lungo termine (fino a 15 anni).
- (135) Per giustificare l'esclusione dei gestori della domanda dai contratti a più lungo termine, molte parti interessate hanno posto in evidenza: i) i bassi livelli di spesa in conto capitale dei gestori della domanda ⁽⁴⁴⁾, ii) la loro predilezione verso contratti a breve termine, a causa della volatilità dei loro portafogli, iii) la necessità di sottoscrivere contratti a più lungo termine per le capacità nuove e ristrutturate, al fine di evitare offerte più elevate nelle aste del mercato della capacità, livelli maggiori di aiuto e profitti accidentali per le capacità esistenti. Alcune parti interessate hanno altresì sottolineato che i gestori della domanda che producono «behind-the-meter» possono comunque essere ammessi a un contratto a più lungo termine se rispettano la soglia di spesa in conto capitale e se partecipano all'asta in qualità di produttori.
- (136) Alcune parti interessate hanno raccomandato di: i) limitare la durata contrattuale a un anno per tutte le capacità, ii) ammettere solo contratti di durata inferiore a 5 anni ma non sulla base delle spese in conto capitale, che non tengono conto di tutti i costi finanziari della gestione della domanda (quali i costi operativi), o iii) consentire ai gestori della domanda di avere accesso a contratti di durata compresa tra i 3 e i 5 anni. Altre parti hanno raccomandato di mantenere il sistema basato sulle soglie delle spese in conto capitale ma di permettere a qualsiasi tecnologia che raggiunga tali soglie (vale a dire anche le tecnologie operate dai gestori della domanda) di avere accesso a contratti a più lungo termine, nonché di rivedere regolarmente le soglie delle spese in conto capitale o persino di creare soglie diverse al fine di garantire la neutralità tecnologica.

3.2.3.3. Garanzia limitata del volume dell'asta T-1

- (137) Una certa quantità di capacità è sottratta dalle aste T-4 per essere «riservata» per l'asta T-1. Se nell'intervallo compreso tra le aste T-4 e T-1 la domanda subisce un calo, la quantità di capacità messa all'asta nell'asta T-1 viene ridotta. Tuttavia, poiché per la gestione della domanda le aste T-1 rappresentano una migliore via di accesso al mercato, nel 2014 il Regno Unito si è impegnato ad acquistare, nelle aste T-1, almeno il 50 % della capacità riservata quattro anni prima.
- (138) In alcune osservazioni si è indicato che le attuali disposizioni non sono soddisfacenti in quanto rendono imprevedibile l'organizzazione di un'asta T-1. Il governo del Regno Unito può decidere di annullare un'asta o di modificare il volume di un'asta T-1. Alcune parti interessate hanno raccomandato di stabilire la quantità da ottenere nell'asta T-1 come percentuale della capacità necessaria per l'anno di fornitura o della capacità oggetto dell'asta T-4. Altre hanno sottolineato la necessità di aumentare in modo incrementale, nel corso di cinque anni, il volume delle aste T-1. Infine, alcune parti hanno raccomandato di: i) eliminare le aste T-4; ii) organizzare aste settimanali supplementari, o iii) organizzare aste T-2 supplementari.
- (139) La maggior parte delle parti interessate ha indicato che le attuali disposizioni sono adeguate e sufficienti, sottolineando in particolare l'elevato tasso di aggiudicazione conseguito dalla gestione della domanda nelle aste T-4. Esse hanno argomentato che: i) tutti gli attori del mercato sono ugualmente esposti all'incertezza dell'organizzazione o dei volumi delle aste T-4 e T-1, escludendo quindi che la gestione della domanda possa essere oggetto di

⁽⁴⁴⁾ Le stime relative alle spese in conto capitale della gestione della domanda indicate nelle osservazioni sono molto basse («vicina allo zero», «diverse migliaia di sterline o meno di 5 GBP/kW», «costo medio pari a 0,15 GBP/kW» nelle aste transitorie).



discriminazione, ii) riservare volumi di capacità superiori per le aste T-1 potrebbe ridurre la competitività delle aste T-1, e iii) riservare volumi di capacità superiori per le aste T-1 potrebbe accrescere il rischio di un eccesso di approvvigionamento, qualora nell'anno di fornitura il fabbisogno di capacità risultasse inferiore ai livelli precedentemente stabiliti.

3.2.3.4. Soglia minima di partecipazione

- (140) Come indicato ai considerando 30 e 31, per partecipare al mercato della capacità è richiesta una soglia minima di 2 MW per tutti i tipi di capacità.
- (141) Alcune parti interessate hanno raccomandato di fissare soglie per la partecipazione molto inferiori (100 kW, 500 kW, < 1 MW), facendo riferimento ad altri mercati in cui la gestione della domanda può partecipare [interconnessione Pennsylvania-New Jersey-Maryland (PJM), mercato del bilanciamento e servizi accessori].
- (142) Inoltre, alcune parti hanno criticato l'importo elevato della garanzia d'offerta applicabile alla gestione della domanda e alla produzione (5 000 GBP/MW nel 2014), in quanto discriminerebbe la gestione della domanda. Hanno argomentato che questo potrebbe rappresentare un ostacolo all'ingresso, in particolare per i nuovi gestori della domanda, poiché tutti i partecipanti al mercato della capacità devono impegnarsi a garantire una fornitura per un tempo indefinito, e i gestori della domanda potrebbero avere maggiori difficoltà rispetto ai produttori a coprire un lungo periodo di fornitura. Poiché per loro il rischio di insolvenza percepito è più elevato, i gestori della domanda potrebbero avere maggiori difficoltà a finanziare l'importo della garanzia d'offerta.
- (143) Per converso, molte parti interessate hanno sottolineato l'importanza di una soglia di partecipazione di 2 MW. Oltre alla necessità di mantenere contenuti i costi amministrativi, alcune parti interessate hanno indicato che: i) la soglia di 2 MW non sembra costituire un ostacolo alla partecipazione della gestione della domanda, dato che il Regno Unito ha provato ad abbassare la soglia di partecipazione in occasione della seconda asta transitoria (500 kW), alla quale tuttavia si sono qualificate solo otto CMU sotto i 2 MW con un contributo pari a meno del 3 % della capacità totale garantita in quell'asta, e che nelle ultime aste non si è notato alcun raggruppamento di CMU di gestione della domanda attorno alla soglia dei 2 MW. Hanno inoltre sottolineato che: ii) la soglia di 100 kW utilizzata per PJM si applica ad approvvigionamenti regionali di più piccola entità e non è quindi paragonabile.
- (144) Varie parti interessate hanno spiegato che il requisito della garanzia d'offerta è necessario per garantire una vera fornitura e scoraggiare i progetti speculativi. Una parte interessata ha sottolineato che, nelle aste transitorie per le quali il requisito della garanzia d'offerta era pari solo al 10 % del livello normale, una percentuale elevata della nuova capacità non è stata fornita (25 %).
- (145) Inoltre, alcune parti interessate hanno posto in evidenza i vantaggi concessi alla gestione della domanda rispetto ad altre tecnologie:
- a) la gestione della domanda non confermata che non riesca a fornire l'intero volume della sua capacità durante i test della gestione della domanda si vede trattenuta la sua garanzia d'offerta su base proporzionale, purché fornisca almeno il 90 % della capacità che si era impegnata a fornire, e, anche in questo caso, la CMU di gestione della domanda può comunque preservare il suo contratto di capacità ed evitare gli oneri di risoluzione a condizione che rimanga al di sopra della soglia dei 2 MW;
 - b) gli oneri di risoluzione applicati alla gestione della domanda (fino a 10 000 GBP/MW) sono inferiori a quelli di altri tipi di capacità (fino a 35 000 GBP/MW);
 - c) i test congiunti consentono ai gestori della domanda di ridurre i rischi associati ai test della gestione della domanda ripartendo il rischio di una fornitura insufficiente su un certo numero di CMU (vale a dire che le CMU che garantiscono una fornitura eccedentaria possono essere utilizzate per compensare quelle la cui fornitura è invece insufficiente);
 - d) dal 2015 i gestori della domanda devono fornire una garanzia d'offerta solo una volta per una CMU non confermata e, pertanto, possono accedere alla preselezione per più aste consecutive fornendo una sola garanzia globale;
 - e) nel 2016 il governo del Regno Unito ha aumentato la garanzia d'offerta che la produzione di nuova costruzione è tenuta a presentare prima dell'asta a 10 000 GBP/MW, mentre per la gestione della domanda non confermata il livello della medesima garanzia è rimasto a 5 000 GBP/MW;
 - f) il diritto automaticamente acquisito dalla gestione della domanda di partecipare alle aste in qualità di «price-maker», che permette loro di presentare offerte superiori alla soglia che i «price-taker» sono tenuti ad accettare;
 - g) l'uniformità del fattore di derating, che per la gestione della domanda è fissato all'84 % indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire la capacità, mentre altre classi di tecnologia hanno fattori di derating specifici compresi tra il 17 % e il 96 %;
 - h) la possibilità, per la gestione della domanda, di partecipare a negoziazioni secondarie prima di confermare la capacità.



3.2.3.5. Apertura della misura alle fonti energetiche rinnovabili e alle nuove tecnologie

- (146) Alcune parti interessate hanno argomentato che ad alcune energie rinnovabili, in particolare quelle eolica e solare, non è attualmente concesso di partecipare al mercato della capacità, in violazione della disciplina. Pur accogliendo con favore l'adozione di nuove norme riguardanti le energie solare ed eolica, di cui al giugno 2019, esse hanno criticato il fatto che tali norme non erano già in vigore nel 2014 e che sono limitate alle energie eolica e solare, escludendo quindi altre fonti di energia rinnovabili o nuove tecnologie. Ad esempio, la partecipazione di un parco eolico all'asta T-4 del 2017 è stata respinta durante la fase di preselezione. Non esisteva inoltre alcun meccanismo per la preselezione di rinnovabili «merchant» per l'asta T-4 (annullata) del 2018 (per l'anno di fornitura 2022/23). In altre osservazioni si criticano i fattori di derating applicabili alle fonti di energia rinnovabili, ritenuti troppo restrittivi.
- (147) Un'altra parte interessata si è opposta all'inclusione, nel mercato della capacità, delle energie rinnovabili intermittenti, e in particolare di quelle costruite e finanziate nell'ambito di altre misure di sostegno, in quanto queste rimarrebbero operative indipendentemente dalle remunerazioni previste dal mercato della capacità e potrebbero non essere in grado di produrre e vendere energia elettrica durante un evento di stress.

3.2.3.6. Partecipazione di capacità interconnesse

- (148) Molte parti interessate hanno sottolineato l'importanza dell'obiettivo a lungo termine di una partecipazione diretta delle capacità estere, insistendo al contempo sulla necessità di dare al Regno Unito il tempo sufficiente per adeguarsi, in linea con il regolamento (UE) 2019/943.
- (149) Tuttavia, altre parti hanno criticato il modello guidato dagli interconnettori attualmente in uso nel Regno Unito e chiesto un rapido passaggio alla partecipazione diretta di capacità estere. In un'osservazione si sottolinea come agli interconnettori siano garantiti rendimenti regolamentati attraverso il meccanismo «cap and floor» (soglia massima e minima). Pertanto, non sarebbe opportuno che questi interconnettori partecipino al mercato della capacità mentre i progetti di produzione che ricevono sovvenzioni non sono autorizzati a prendervi parte.
- (150) Una parte interessata ha sottolineato che sarebbe stato opportuno permettere agli interconnettori di partecipare all'asta T-1 indetta all'inizio del 2018 e riguardante l'anno di fornitura 2018/19. Inoltre, ha criticato l'esclusione degli interconnettori dai contratti di capacità di durata superiore a un anno nonché il metodo di derating applicato agli interconnettori, che viene definito discriminatorio in particolare perché calcolato su base individuale anziché per tipo di tecnologia, come invece avviene per altre tecnologie che partecipano al mercato della capacità.

3.3. Proporzionalità della misura

- (151) Una parte interessata ha posto in dubbio la conformità del mercato della capacità in Gran Bretagna con il punto (230) della disciplina, dato che, nel 2016, i produttori esistenti si sono aggiudicati le aste del mercato della capacità a un prezzo di 22,50 GBP/kW/anno, mentre nel 2017 il prezzo di aggiudicazione è passato a 8,40 GBP/kW/anno, il che è indicativo di sovracompensazione e profitti accidentali.

3.3.1. Differenze tra le durate contrattuali applicabili

- (152) Le osservazioni relative alla durata contrattuale applicabile sono riassunte ai considerando da 134 a 136.

3.3.2. Esclusione della STOR a lungo termine

- (153) Una parte interessata ha sostenuto che la partecipazione dei fornitori di STOR a lungo termine [cfr. considerando 32, lettera f)] al mercato della capacità si tradurrebbe in profitti accidentali, mentre la loro esclusione non pregiudicherebbe la giustificazione economica iniziale. Inoltre, tali operatori potrebbero partecipare al mercato della capacità e alle aste annuali per i contratti STOR a breve termine, potendo quindi risolvere (se prescelti nelle aste del mercato della capacità) i loro contratti STOR a lungo termine senza incorrere in penalità.
- (154) Un'altra parte interessata ha argomentato che non vi è alcuna prospettiva che indichi che i fornitori di STOR a lungo termine realizzano profitti accidentali, dato che il mercato della capacità avrebbe determinato un abbassamento dei prezzi cash-out, un calo dei prezzi all'ingrosso e una contrazione dell'utilizzo delle centrali STOR. Inoltre, i fornitori di STOR a lungo termine sarebbero di fatto esclusi in quanto le norme definitive in materia di mercato della capacità precisano che solo le centrali elettriche commissionate dopo il 2014 possono essere considerate di nuova costruzione. Per di più, le banche non sarebbero più propense ad accettare un contratto di un solo anno per il mercato della capacità rispetto a un contratto STOR della durata di 15 anni. Tale parte ha anche sostenuto che un meccanismo di recupero sarebbe più proporzionato rispetto a un'esclusione totale e ha raccomandato di riconoscere alla sua centrale, con validità retroattiva, i contratti del mercato della capacità che avrebbero dovuto esserle attribuiti nel 2014 e negli anni successivi.

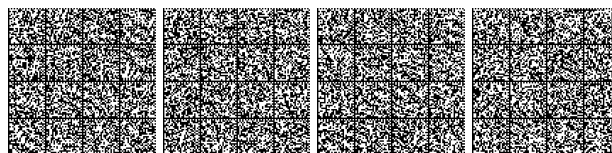


3.3.3. Metodo del recupero dei costi

- (155) Il metodo del recupero dei costi si basa sul consumo di energia elettrica tra le ore 16 e le ore 19 di ogni giorno infrasettimanale invernale. Come spiegato al considerando 187 della decisione di avviare un procedimento, il Regno Unito, prima della consultazione pubblica relativa al meccanismo di regolazione della capacità, aveva inizialmente stabilito che l'importo degli oneri sarebbe stato calcolato sulla base della quota di mercato detenuta dai fornitori di energia elettrica sul totale della domanda di energia elettrica registrata durante i cosiddetti periodi di «triade», vale a dire durante i tre periodi di mezz'ora compresi tra novembre e febbraio in cui nel Regno Unito si registra il maggior consumo di energia elettrica.
- (156) Nella maggior parte delle osservazioni pervenute al riguardo il metodo applicato per il recupero dei costi è considerato proporzionato. In queste osservazioni si sottolinea che il metodo attualmente in uso permette di trovare il giusto equilibrio tra, da un lato, una base prevedibile ed equa per gli oneri a carico dei fornitori e, dall'altro, il mantenimento di un segnale teso alla riduzione della domanda durante il periodo in cui si prevede un picco della domanda.
- (157) Alcune parti interessate hanno anche espresso una serie di timori circa il metodo alternativo alla «triade»:
- a) non conseguirebbe alcuna riduzione significativa della quantità di capacità da ottenere tramite il mercato della capacità, né del costo di tale capacità;
 - b) avrebbe fatto gravare i costi del mercato della capacità, in modo sproporzionato, sui consumatori domestici;
 - c) avrebbe costituito una base imprevedibile per il calcolo degli oneri, dato che è difficile prevedere la quantità di capacità da fornire durante le triadi;
 - d) gli eventi di stress del sistema non sarebbero necessariamente correlati ai tre periodi di mezz'ora rappresentati dalle triadi;
 - e) gli sforzi della gestione della domanda e/o della produzione integrata tesi a evitare le triadi (utilizzati per finanziare altre misure) hanno dato adito a decisioni di dispacciamento inefficienti e contratto i prezzi all'ingrosso nei periodi di picco.
- (158) Altre parti interessate hanno mosso critiche nei confronti del metodo selezionato per il recupero dei costi, argomentando che: i) non è coerente con la previsione secondo cui il mercato della capacità sarebbe attivato solo durante i periodi di picco della domanda, ii) solo pochi gestori della domanda sono riusciti a ridurre la domanda tra le ore 16 e le ore 19 di ogni giorno infrasettimanale invernale, e iii) la «vera» carenza di capacità sarebbe sopravvalutata e i costi complessivi del mercato della capacità sarebbero superiori. Queste parti hanno anche sostenuto che un metodo basato sui periodi della «triade» sarebbe più appropriato in quanto creerebbe un mercato che permetterebbe al mercato della capacità di evitare i costi. Una parte interessata ha presentato una serie di argomentazioni supplementari: per la maggior parte dei fornitori il metodo della triade non inciderebbe sulla prevedibilità dei prezzi, dato che quasi tutte le utenze domestiche e le piccole imprese sono regolamentate in base al profilo; evitare le triadi ha permesso di incoraggiare le utenze flessibili a partecipare alla gestione della domanda; e il metodo basato sulla fascia oraria compresa tra le ore 16 e le ore 19 incentiva l'uso di una produzione «behind-the-meter» inquinante per ridurre la domanda in questi periodi.
- (159) Alcune parti interessate hanno sostenuto la posizione della Commissione indicata al considerando 187 della decisione di avviare un procedimento, secondo cui la Commissione, nel valutare la questione, deve tener conto del punto (25) della disciplina, che prevede che la compatibilità della misura deve essere valutata esclusivamente sulla base dei criteri di cui alla sezione 3.9.5 della disciplina stessa. Tale disposizione non contiene alcun riferimento al finanziamento delle misure relative all'adeguatezza della capacità di produzione. Altre parti interessate, per contrasto, hanno rimandato alla sentenza del Tribunale per esprimere la loro contrarietà a tale posizione.

3.4. Prevenzione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

- (160) Alcune parti interessate hanno sottolineato che il mercato della capacità dovrebbe: i) essere espressamente concepito per ridurre al minimo le emissioni di gas serra, sostenendo la sicurezza del sistema mediante tecnologie a emissioni zero, ii) sostenere un maggior numero di energie rinnovabili, o iii) favorire le fonti energetiche strategicamente importanti dal punto di vista della decarbonizzazione, escludendo progressivamente i combustibili inquinanti o le tecnologie che non sono compatibili con un settore dell'energia elettrica decarbonizzato.
- (161) In alcune osservazioni si sottolinea anche che l'indagine della Commissione dovrebbe tenere conto delle nuove norme relative ai meccanismi di regolazione della capacità di cui al regolamento (UE) 2019/943, in particolare al fine di limitare le capacità con elevate emissioni di CO₂.



3.5. Divieto di esecuzione

- (162) Alcune parti interessate hanno sottolineato una serie di azioni intraprese dal Regno Unito a seguito della sentenza del Tribunale (cfr. considerando 18), quale l'indizione di un'asta T-1 sostitutiva e (eventualmente) un'asta T-3 (cfr. considerando 53 e 156 della decisione di avviare un procedimento. Tali azioni continuerebbero a garantire il rispetto dei contratti esistenti, in cambio della prospettiva di pagamenti differiti, e il prelievo degli oneri a carico dei fornitori. Ciò conferirebbe ai partecipanti al mercato della capacità un vantaggio economico durante il periodo di divieto di esecuzione e costituirebbe quindi un aiuto illegale.
- (163) Tali parti hanno chiesto alla Commissione di emettere un'ingiunzione di sospensione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ⁽⁴⁵⁾, ordinando al Regno Unito di sospendere l'erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente fino a che la Commissione non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto.

4. OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

- (164) La presente sezione sintetizza le osservazioni pervenute dal Regno Unito il 12 aprile 2019, relative alla decisione di avviare un procedimento, e quelle pervenute il 7 giugno, il 19 luglio e il 12 settembre 2019.

4.1. Obiettivo di interesse comune e necessità della misura

- (165) Il Regno Unito è dell'idea che la propria analisi, corroborata dal gestore della rete elettrica nazionale (NG ESO), dimostri che l'assenza del mercato della capacità si ripercuoterebbe negativamente sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, mentre la perdita di carico attesa (LOLE) supererebbe lo standard di affidabilità di tre ore/anno per ogni anno a partire dal 2019/20. Il 7 giugno 2019 il Regno Unito ha comunicato di aver rivisto, insieme all'NG ESO, l'analisi presentata nel dicembre 2018, descritta nei considerando 102, 103 e 104 (e nei considerando 94, 95 e 96 della decisione di avviare un procedimento) e ha confermato che essa continua a rappresentare la più recente e fondata argomentazione circa la necessità del mercato della capacità.
- (166) Il Regno Unito non concorda con l'argomentazione secondo la quale l'offerta sul mercato dell'energia elettrica in Gran Bretagna è in eccesso:
- a) il sistema di definizione del parametro utilizzato dall'NG ESO non è eccessivamente prudente, anzi cerca di garantire un adeguato equilibrio tra i rischi (tra un approvvigionamento eccedente e l'inadeguatezza della capacità) in un processo intrinsecamente incerto. Il Regno Unito rammenta che Ofgem incentiva l'NG ESO a prevedere la domanda in modo accurato ⁽⁴⁶⁾.
 - b) i margini di capacità per l'inverno 2018/19, migliori delle previsioni, dimostrano quanto sia incerto e difficile prevedere in modo accurato il fabbisogno di capacità (si osservi che la valutazione per il 2018/19 è stata completata all'inizio del 2014). Nella sua relazione sulle prospettive per l'inverno, l'NG ESO ha spiegato che alcune unità di maggiori dimensioni, la cui offerta d'asta sul mercato della capacità aveva avuto esito negativo, sarebbero probabilmente rimaste operative nel corso dell'inverno 2018/19. Fatto spiegabile visti i prezzi all'ingrosso più elevati imposti dell'aumento del prezzo del gas e dei costi del carbonio;
 - c) questo mutamento inaspettato e favorevole delle condizioni di mercato, prima dell'inverno 2018/19, ha inoltre permesso al governo del Regno Unito di rilasciare dichiarazioni rassicuranti circa la sicurezza dell'approvvigionamento per quell'inverno, nonostante la sentenza del Tribunale. Secondo il Regno Unito, il fatto che attualmente i prezzi di aggiudicazione siano bassi è uno dei successi del mercato della capacità: gli elevati livelli di concorrenza durante le aste hanno garantito la capacità necessaria, compresa quella nuova, a un prezzo al consumo inferiore a quanto originariamente previsto.
 - d) per quanto riguarda l'asserzione secondo cui la significativa espansione degli interconnettori ha prodotto un'eccedenza di capacità, il Regno Unito osserva che gli interconnettori partecipano alle aste e pertanto il loro contributo al fabbisogno di capacità del paese è debitamente considerato. I fattori di derating per gli interconnettori sono rivisti annualmente per garantire che si mantengano nei limiti dell'adeguatezza.
- (167) Il Regno Unito contesta l'opinione secondo la quale un mercato esclusivamente energetico sia preferibile per garantire l'adeguatezza della capacità di produzione: i) il Regno Unito rammenta i fallimenti del mercato descritti nei considerando da 105 a 109 (e nei considerando da 97 a 101 della decisione di avviare un procedimento); ii) per quanto riguarda la distribuzione dei contatori intelligenti, precisa che meno di un terzo dei consumatori ne fa attualmente uso e che le tariffe in base al tempo di utilizzo sono al loro esordio. Il Regno Unito pertanto non crede che dal 2014 il fallimento del mercato dell'affidabilità come bene pubblico sia particolarmente cambiato e

⁽⁴⁵⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

⁽⁴⁶⁾ Nella sua relazione sullo stato del mercato energetico del 2018, Ofgem afferma che dal 2011 le previsioni di National Grid relative alla domanda di trasmissione sono costantemente maggiori dei risultati effettivi, con una media di circa 1,5 GW. Se da un lato si può ritenere che il gestore del sistema sia avveduto elaborando previsioni della domanda prudenti, dall'altro è necessario valutare tale avvedutezza rispetto ai costi derivanti dall'approvvigionamento di capacità supplementare. L'anno scorso National Grid ha modificato spesso il processo di previsione della domanda, trovandosi di conseguenza a dover in generale rivedere al ribasso le proprie prospettive.



ritiene che sia troppo presto per valutare in quale misura una maggiore distribuzione potrebbe influire su di esso; iii) dall'introduzione del mercato della capacità, la riforma del cash-out ha aumentato il prezzo cash-out per le ore di picco, ma data l'incertezza intrinsecamente elevata degli eventi di scarsità fa sì che affidarsi unicamente alle remunerazioni della scarsità, per quanto elevate, sia una strategia rischiosa per gli investitori: è improbabile che la riforma del cash-out risolva da sola il problema del «missing money»; iv) facendo riferimento all'analisi della politica energetica australiana condotta dall'*International Energy Agency* nel 2018, il Regno Unito osserva che in Australia i prezzi dell'energia elettrica sono elevati a causa della mancanza di concorrenza e di problemi strutturali, non perché l'Australia sia un mercato esclusivamente energetico ben funzionante.

- (168) Il Regno Unito contesta inoltre l'opinione secondo la quale il mercato della capacità perpetuerebbe il problema del «missing money»: i) la procedura d'asta competitiva mette in evidenza le dimensioni del «missing money». Secondo le aspettative del Regno Unito, affrontando le cause del problema del «missing money» e aumentando la possibilità di garantire le remunerazioni di scarsità grazie al mercato dell'energia elettrica, gli operatori dipenderanno meno dai proventi del mercato della capacità perché le aste competitive spingeranno i prezzi di aggiudicazione verso lo zero. A quel punto, probabilmente, il mercato della capacità non sarà più necessario; ii) contrariamente a quanto sostenuto da alcuni, il Regno Unito non ritiene che i prezzi del mercato dell'energia elettrica siano stati alterati dalla sentenza del Tribunale o da successive decisioni o annunci del governo. Se si considerano le tendenze a più lungo termine, si nota che dal 2017/18, primo anno di fornitura del mercato della capacità, i prezzi medi del carico di base e la volatilità sono in realtà aumentati. Ciò suggerirebbe che esistono altri e più importanti fattori di alterazione dei prezzi e che alcune parti interessate sopravvalutano gli effetti di contenimento prodotti dal mercato della capacità.
- (169) Il Regno Unito, citando l'«*EMR Electricity Capacity Report*» di National Grid, del 2018, sostiene che i dati disponibili sulla gestione della domanda siano pochissimi e che la migliore fonte relativa ai contratti in tale ambito siano i registri del mercato della capacità, come descritto nella tabella 2 della decisione di avviare un procedimento (cfr. tabella 1 della presente decisione). L'analisi dei risultati delle prime aste transitorie (cfr. tabella 4) indica che circa il 70 % dei contratti relativi alla gestione della domanda è stato aggiudicato alla produzione «behind-the-meter», derivante in generale da generatori diesel di riserva. Il Regno Unito sostiene che, secondo una recente indagine di settore eseguita tra i gestori della domanda, la partecipazione al mercato della capacità di operatori esistenti sia elevata (70 %). Inoltre, le stime di partecipazione della gestione della domanda in altri servizi nel settore dell'energia elettrica tendono a essere simili: ad esempio, nel portafoglio di prodotti e servizi di bilanciamento di National Grid nel 2015 la gestione della domanda è stata pari a circa 708 MW. Il Regno Unito indica che vi sono stati numerosi tentativi di stimare la potenziale quantità totale di capacità di gestione della domanda del paese, ma specifica che tali stime sono spesso accompagnate da avvertenze relative alla loro reciproca difformità a causa della mancanza di dati reali. Ad esempio, il Regno Unito ha indicato che, mentre l'Association for Decentralized Energy nel 2016 aveva stimato che in tutto il paese avrebbero potuto essere risparmiati 9,8 GW almeno una volta all'anno entro il 2020, secondo lo scenario immaginato da National Grid nel 2018, i risparmi nell'ambito della gestione della domanda a livello industriale e aziendale possono plausibilmente arrivare entro il 2019/20 a 1 GW, che nell'arco di un decennio può circa raddoppiare.
- (170) Per quanto riguarda le aste transitorie, il Regno Unito indica che sono state concepite specificamente per sostenere il settore della gestione della domanda e che secondo valutazioni indipendenti, in generale, hanno conseguito il loro obiettivo. Le aste transitorie come obiettivo secondario dovevano contribuire a migliorare la comprensione del settore. Le prove raccolte nell'ambito di queste valutazioni mettevano in evidenza alcuni modi in cui incoraggiare la partecipazione della gestione della domanda al mercato della capacità. Tali modi ora sono stati attuati o sono in corso di attuazione (cfr. il considerando 145, «test congiunti», e il considerando 180 per la riallocazione delle componenti delle CMU di gestione della domanda). Infine, il Regno Unito indica che nel 2014 e 2015 i partecipanti alle aste transitorie erano stati esclusi dalle aste T-4 (ma non dalle altre aste T-4) perché non necessitavano del sostegno supplementare disponibile tramite tali aste in quanto erano già sufficientemente maturi per parteciparvi. Ai partecipanti alle aste transitorie è stato tuttavia consentito di partecipare alle aste T-1 per gli anni di fornitura corrispondenti, garantendo così che avessero un accesso al mercato per ogni anno di fornitura.

4.2. Adeguatezza della misura

4.2.1. Scelta dello strumento

- (171) Il Regno Unito non condivide l'opinione di alcune parti interessate secondo cui una riserva strategica sarebbe preferibile a un meccanismo di regolazione della capacità relativo all'intero mercato. Se da un lato il Regno Unito riconosce che le riserve strategiche possono essere un modo efficace per affrontare i problemi di adeguatezza temporanei, dall'altro ritiene che esse siano un'opzione meno adeguata nei mercati in cui i problemi di capacità sono più marcati o prolungati, in quanto comportano un rischio maggiore di distorsione del mercato. Secondo il



Regno Unito ciò è dovuto a una serie di fattori, in particolare all'inefficienza creata dalla conservazione della riserva fuori dal mercato, all'acquisto di capacità di riserva insufficiente o inadeguata, causato dalla necessità di una gestione più centralizzata di tale riserva e al rischio che la riserva continui ad aumentare perché gli impianti preferiscono «manipolare» il meccanismo, scegliendo la sicurezza della riserva piuttosto che rischiare partecipando a un mercato esclusivamente energetico ⁽⁴⁷⁾.

- (172) Inoltre, il Regno Unito afferma che una riserva strategica non incentiverebbe gli investimenti in nuove centrali. Anzi, in effetti potrebbe creare un prezzo massimo (o la percezione di un prezzo massimo) sul mercato, in quanto gli investitori possono temere che le autorità britanniche, in caso di picchi di prezzo, siano indotte a ridurre il prezzo di dispacciamento della riserva, eliminando le remunerazioni di scarsità e compromettendo il loro investimento. Secondo il Regno Unito, i meccanismi di regolazione della capacità relativi all'intero mercato sono un mezzo più efficace per incentivare gli investimenti in nuove capacità necessari ad affrontare i problemi di adeguatezza a lungo termine.

4.2.2. Rimunerazione del solo servizio di disponibilità

- (173) Il Regno Unito dichiara di aver scelto i sistemi di notifica prima degli eventi di stress per conformarsi alla disciplina, in particolare al punto 225 relativo alla remunerazione della capacità resa disponibile e non dell'energia fornita. Un meccanismo di dispacciamento specifico interferirebbe con i mercati. Nell'ambito della revisione quinquennale, il Regno Unito prevede di studiare meccanismi per fornire maggiori informazioni ai partecipanti in merito agli eventi di stress, anche se non prevede di attuare una modalità di pieno dispacciamento.
- (174) Per quanto riguarda l'efficacia del regime sanzionatorio del mercato della capacità, il Regno Unito, per dar seguito alla revisione quinquennale, prenderà in considerazione il suo rafforzamento per rispondere alla maggiore partecipazione di tecnologie non convenzionali.
- (175) Il Regno Unito riconosce la probabilità che i fornitori incorrano in sanzioni se non riescono a fornire fisicamente l'energia durante gli eventi di stress. Si può a tal proposito considerare che il mercato della capacità segua un modello «energia fornita». Nel contesto del mercato della capacità, è altamente improbabile che nella pratica si verifichino distorsioni del dispacciamento, in quanto gli eventi di stress sono definiti in riferimento alle azioni di ultima istanza da parte di National Grid una volta che il mercato non è stato in grado di fornire energia. Il mercato della capacità pertanto sarebbe conforme al punto (225) della disciplina.

4.2.3. Apertura della misura a tutti i pertinenti fornitori di capacità

4.2.3.1. Potenziale discriminazione nei confronti dei gestori della domanda a causa dell'assenza di contratti di fornitura a tempo

- (176) Il Regno Unito indica che ai fornitori di capacità partecipanti alle aste transitorie era proposta la variante a fascia oraria dei contratti standard, per cui potevano scegliere di fornire capacità solo tra le ore 16 e le ore 19 a fronte di una minore remunerazione. Nella aste transitorie la domanda per tale prodotto si è rivelata trascurabile: solo una delle 89 unità che hanno partecipato alle aste con esito positivo ha scelto questo tipo di contratto. Pertanto, secondo il Regno Unito, l'assenza di un prodotto a fascia oraria nelle aste principali non può essere considerata un ostacolo significativo alla partecipazione. Inoltre, il governo britannico sostiene che i contratti di capacità a fascia oraria non soddisfino pienamente i requisiti di adeguatezza della capacità di produzione (gli eventi di stress del sistema non sono necessariamente limitati a questa fascia oraria) e creerebbero ulteriore complessità nel calcolo del fabbisogno totale di capacità per un determinato anno di fornitura.

4.2.3.2. Differenze tra le durate contrattuali applicabili

- (177) Il Regno Unito indica che, in assenza di contratti a lungo termine, la nuova produzione finanziata mediante progetti potrebbe essere esclusa dalle aste della capacità. Senza questo periodo di ammortamento più lungo, i proponenti finanziati mediante progetti sarebbero tenuti a presentare offerte elevate, potenzialmente superiori al prezzo d'asta massimo. Questo inutile aumento del livello delle offerte comporterebbe a sua volta un incremento dell'aiuto totale erogato tramite il mercato della capacità e un maggior rischio che altri fornitori di capacità percepiscano profitti accidentali. Potrebbe anche indurre le capacità di nuova costruzione a non partecipare affatto all'asta, riducendo così la concorrenza.
- (178) Il Regno Unito sottolinea che le osservazioni delle parti interessate che segnalano i bassi livelli di spesa in conto capitale per la gestione della domanda sono coerenti con le informazioni sui costi di capitale della gestione della domanda ridotta, raccolte mediante la valutazione indipendente della seconda asta transitoria. Il Regno Unito ritiene che il costo medio di 0,15 GBP/kW sia trascurabile rispetto alla soglia minima di spesa in conto capitale di 270 GBP/kW per i contratti a quindici anni. Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui gli aggregatori devono sostenere significativi costi per il personale amministrativo e di ricerca della clientela, il Regno Unito

⁽⁴⁷⁾ Quest'ultimo problema è definito «slippery slope» (china scivolosa).



osserva che essa è pertinente solo per l'attività di aggregazione, non per la gestione della domanda in sé, e che argomentazioni analoghe potrebbero valere anche in relazione ad altri tipi di capacità. Inoltre, il Regno Unito indica che anche i nuovi gestori della domanda con produzione «behind-the-meter» potrebbero partecipare al mercato della capacità in quanto produttori, presentando offerte per i contratti a quindici anni.

- (179) Il Regno Unito osserva che il principio di non discriminazione non impone che tutte le imprese siano trattate esattamente allo stesso modo in tutti i casi. Le differenze di trattamento possono essere obiettivamente giustificate e, di fatto, possono essere necessarie per evitare discriminazioni. I gestori della domanda e i nuovi produttori non sono nella stessa posizione, ad esempio per quanto riguarda il loro livello di spesa in conto capitale. Pertanto, non devono necessariamente essere trattati nello stesso modo in termini di durata contrattuale. Gli esiti d'asta non forniscono per ora alcuna prova che l'accesso differenziato ai contratti a più lungo termine comporti in pratica la distorsione di tali esiti. Le prestazioni della gestione della domanda sono paragonabili (e regolarmente superiori) a quelli della produzione di nuova costruzione: ad esempio nella più recente asta T-4 le capacità di gestione della domanda non confermate hanno ottenuto un tasso di successo e volumi più elevati della produzione di nuova costruzione.
- (180) Infine, il Regno Unito indica che le norme del mercato della capacità sono state modificate nel giugno 2019, permettendo ai gestori della domanda di riallocare le componenti della loro CMU durante il periodo contrattuale. Il Regno Unito sostiene che l'assenza di un'adeguata regolamentazione che consenta ai gestori della domanda di avere accesso a contratti a più lungo termine potrebbe, in tal caso, creare un espediente nel sistema. I gestori della domanda potrebbero aggregare componenti costose per raggiungere artificialmente le soglie di spesa in conto capitale per poi sostituirle con componenti più economiche durante il periodo contrattuale.
- (181) Per quanto riguarda l'esclusione degli interconnettori dai contratti a più lungo termine, il Regno Unito osserva che, sebbene nel mercato della capacità non vi siano contratti pluriennali per gli interconnettori, sono previsti diversi progetti di interconnessione, il che suggerisce che per incentivare tali investimenti non siano necessari contratti più lunghi.
- (182) Il Regno Unito ritiene che il principio di utilizzo delle soglie di spesa in conto capitale per determinare la durata del contratto rimane adeguato e potrebbe essere ampliato. Pertanto, il 12 settembre 2019 il Regno Unito si è impegnato:
- a) a consentire a tutti i tipi di capacità (ad eccezione degli interconnettori), in grado di dimostrare il rispetto delle soglie di spesa in conto capitale descritte al considerando 75, di partecipare al processo di preselezione per presentare offerte per i vari tipi di contratto disponibili e
 - b) a mantenere dette soglie sotto controllo per garantire che rimangano adeguate.

4.2.3.3. Garanzia limitata del volume dell'asta T-1

- (183) L'approccio scelto per riservare capacità per l'asta T-1 mira a trovare un equilibrio tra la minimizzazione dei rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento (che favorirebbe un volume d'asta T-4 maggiore) e i rischi di sovrapprovvisionamento (che favorirebbe un volume d'asta T-1 maggiore). Inoltre, le aste T-1 sono considerate una soluzione preferibile per la capacità di gestione del mercato in quanto tale capacità ha generalmente tempi di realizzazione più brevi.
- (184) L'impegno riguardo al volume d'asta di cui alla decisione del 2014 è stato finora rispettato, mettendo all'asta T-1 volumi effettivi superiori alla capacità riservata quattro anni prima.
- (185) Il Regno Unito ha inoltre indicato che riservare quattro anni prima delle aste T-1 una percentuale fissa della capacità totale per l'anno di fornitura ridurrebbe la capacità disponibile per i nuovi impianti da mettere all'asta T-4 e sarebbe pertanto discriminatorio. Questa pratica aumenterebbe inoltre il volume dell'asta T-1 a un livello che potrebbe non essere necessariamente rispettato, rendendo le aste T-1 non competitive, in particolare se coincidenti con la chiusura di altre centrali.



- (186) La facoltà del segretario di Stato di rinviare o annullare un'asta (cfr. considerando 65 e 138) è necessaria per garantire un controllo efficace del mercato della capacità e della procedura d'asta nonché per consentire al governo di intervenire in circostanze impreviste (ad esempio, annullamento delle aste a seguito della sentenza del Tribunale). Inoltre, il Regno Unito osserva che queste disposizioni riguardano allo stesso modo sia le aste T-4 e T-1 sia tutti i partecipanti preselezionati. Non si può quindi affermare che un particolare tipo di fornitore di capacità sia svantaggiato.
- (187) Per continuare a dare visibilità ai fornitori di capacità, il 12 settembre 2019 il Regno Unito si è impegnato:
- a) a continuare a mettere all'asta T-1 almeno il 50 % della capacità riservata quattro anni prima nell'ambito del processo di definizione del parametro per l'asta T-4 per lo stesso anno di fornitura e
 - b) a continuare a utilizzare il metodo di riserva, basato sull'intervallo di confidenza del 95 % descritto al considerando 62, per determinare la quantità di capacità minima che sarà riservata per l'asta T-1.
- (188) Secondo il Regno Unito: i) un'asta T-2 adatta a una produzione ridotta e decentrata sarebbe discriminatoria nei confronti di centrali con tempi di costruzione più lunghi. Inoltre, la necessità di un'asta T-2 non è chiara, in quanto, ad oggi, quella della produzione integrata di piccola scala, con tempi di costruzione più brevi, è una delle categorie di nuova produzione con maggior successo nelle aste T-4; ii) le aste settimanali non trasmetterebbero quei segnali di investimento a lungo termine che costituiscono uno degli obiettivi del mercato della capacità e non è chiaro quali benefici potrebbero apportare in termini di sicurezza dell'approvvigionamento o in che modo si differenzerebbero dai dispositivi esistenti in materia di negoziazione secondaria.

4.2.3.4. Soglia minima di partecipazione

- (189) Il Regno Unito osserva che lo scopo della soglia minima di 2 MW è di mantenere gestibile l'amministrazione dei processi del mercato della capacità. La possibilità di aggregazione garantisce che la capacità di minore entità non sia esclusa o svantaggiata nel mercato. La seconda asta transitoria non ha suscitato un interesse significativo da parte delle unità di entità inferiore a 2 MW (cfr. considerando 68). Il Regno Unito indica che per le aste recenti non vi è stato alcun raggruppamento di unità a livello di 2 MW, come invece ci si potrebbe aspettare se ci fosse una richiesta o una preferenza per unità di minore entità. Inoltre, il Regno Unito rammenta, come già nella sua notifica del 2014, che la soglia di 2 MW è bassa, in particolare perché nel 2014 i servizi di bilanciamento di National Grid avevano soglie di partecipazione più elevate (la riserva operativa a breve termine e la risposta alla frequenza erano fissate a 3 MW) e perché tale soglia era molto inferiore a quella utilizzata in molti altri meccanismi di regolazione della capacità europei in cui soglie di 10-50 MW non erano rare (in riferimento alla relazione finale sull'indagine settoriale sui meccanismi di regolazione della capacità ⁽⁴⁸⁾).
- (190) Il Regno Unito concorda con le osservazioni delle parti interessate di cui ai considerando 143, 144 e 145.
- (191) Il Regno Unito indica che la partecipazione come parte di una CMU aggregata, nella maggior parte dei casi, dovrebbe permettere di escludere i rischi di mancata fornitura. L'aggregatore può concepire le proprie unità in modo che l'interruzione del funzionamento di una componente possa essere compensata da un'altra appartenente alla stessa o a un'altra CMU all'interno del portafoglio, riducendo così il rischio di incorrere in penalità o in oneri di risoluzione del contratto.
- (192) Il Regno Unito afferma inoltre che è opportuno mantenere il livello della garanzia d'offerta a metà di quello della produzione di nuova costruzione, al fine di garantire che il requisito non crei un'indebita barriera all'ingresso di nuovi gestori della domanda. Per quanto riguarda l'esposizione dei gestori della domanda a una garanzia dell'offerta piena anche se la maggior parte delle componenti è confermata, la modifica della norma di riallocazione delle componenti (cfr. considerando 180) ha creato un meccanismo di flessibilità che risolve pienamente la questione.
- (193) Il Regno Unito riconosce che alcune CMU di entità inferiori a 2 MW potrebbero chiedere di partecipare all'asta senza aggregarsi, ma ritiene che la soglia minima di 2 MW non rappresenti un ostacolo tecnico alla partecipazione dei gestori della domanda. Tuttavia, il Regno Unito riconosce che dal 2014 si è registrata una tendenza verso soglie di ingresso più basse nei mercati dell'energia elettrica, per esempio 1 MW per TERRE ⁽⁴⁹⁾.
- (194) Per tener conto degli sviluppi del mercato descritti al considerando 193, il 12 settembre 2019 il Regno Unito si è impegnato:
- a) a ridurre a 1 MW la soglia minima di partecipazione al mercato della capacità, come descritto ai considerando 30 e 31, per tutte le aste la cui preselezione inizia a partire da gennaio 2020 e

⁽⁴⁸⁾ Relazione finale dell'indagine settoriale sui meccanismi di regolazione della capacità, SWD(2016) 385 final.

⁽⁴⁹⁾ *Trans-European Replacement Reserve Exchange*, un mercato paneuropeo dei servizi di bilanciamento che dovrebbe divenire effettivo alla fine del 2019.



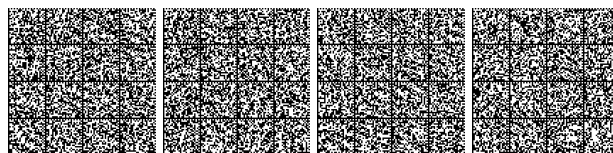
b) a rivalutare tale soglia entro ottobre 2021 per esaminare le possibilità di un'ulteriore riduzione.

4.2.3.5. Apertura della misura alle fonti energetiche rinnovabili e alle nuove tecnologie

- (195) Il Regno Unito indica che, nel 2014, secondo le previsioni, per l'energia eolica e solare, i cui costi di capitale erano elevati, sarebbe stato necessario un sostegno sostanziale ed esplicito alle basse emissioni di carbonio, come i contratti per differenza o il regime «*Renewable Obligation*». Simili sovvenzioni avrebbero di fatto escluso tali forme di energia dal mercato delle capacità, pertanto non è stato ritenuto necessario concepire e attuare norme a favore della loro partecipazione.
- (196) Il Regno Unito riconosce che i costi di capitale per alcune energie rinnovabili sono nettamente diminuiti negli ultimi anni. Non appena è risultato evidente l'interesse per la costruzione di impianti eolici e solari «senza sovvenzioni» e per la loro inclusione nel mercato della capacità, sono state esaminate e attuate il più rapidamente possibile le modifiche necessarie, comprese la definizione di un nuovo metodo di derating e la garanzia di non duplicare gli aiuti di Stato. Le modifiche delle norme relative al mercato della capacità necessarie per aggiungere tali tecnologie intermittenti sono state adottate dal Parlamento britannico il 4 giugno 2019. Il Regno Unito conferma che le energie rinnovabili (eolica e solare) potranno partecipare alle aste T-1, T-3 e T-4 previste per il gennaio 2020 (previa decisione finale positiva in materia di aiuti di Stato). Di conseguenza, il parco eolico di cui al considerando 146, che non ha potuto partecipare alla preselezione per l'asta T-4 annullata nel 2018, potrebbe ancora partecipare alla prossima asta T-3, ossia per lo stesso anno di fornitura (2022/23).
- (197) Per rispondere a situazioni simili a quella descritta al considerando 146, il 12 settembre 2019 il Regno Unito si è impegnato a elaborare tutte le norme necessarie (ad esempio, e non solo, per quanto riguarda i fattori di derating) per garantire l'effettiva partecipazione di qualsiasi nuovo tipo di capacità che possa efficacemente contribuire alla soluzione del problema dell'adeguatezza della capacità di produzione, non appena tale capacità abbia il potenziale per contribuirvi.
- (198) Il Regno Unito non condivide l'osservazione di cui al considerando 147 e sottolinea che l'energia eolica contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento: fatto dimostrabile prendendo l'esempio delle condizioni meteorologiche estreme del marzo 2018 (la cosiddetta «Bestia da est»), quando l'energia eolica è stata considerata un fattore chiave per evitare un evento di stress. Dopo un'analisi approfondita, è stato pertanto messo a punto un metodo di derating adeguato per includere tali impianti nel mercato della capacità.

4.2.3.6. Partecipazione di capacità interconnesse

- (199) Il Regno Unito indica che nonostante sia sempre stata chiara la sua posizione sulla partecipazione diretta di capacità estera alla misura come migliore soluzione al problema della sicurezza dell'approvvigionamento, non è stato possibile attuarla immediatamente per le ragioni descritte al considerando 35 (e al considerando 28 della decisione di avviare un procedimento).
- (200) Tenendo conto del fatto che, dal 2014, altri Stati membri hanno attuato meccanismi di regolazione della capacità a livello di mercato con la prospettiva di consentire la partecipazione diretta di capacità estere e tenendo conto dell'entrata in vigore, il 4 luglio 2019, del regolamento (UE) 2019/943, il 12 settembre 2019 il Regno Unito si è impegnato:
- a) ad adoperarsi affinché la capacità estera possa partecipare direttamente alle aste la cui preselezione inizia a partire da gennaio 2020, a condizione che siano stati conclusi contratti di cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione dei paesi limitrofi in cui sono ubicate le capacità partecipanti; e in ogni caso:
- b) ad aprire la partecipazione diretta della capacità estera a tutte le aste la cui preselezione inizia dopo che i metodi, le regole comuni e i termini, di cui all'articolo 26, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica, sono stati approvati dall'ACER e pubblicati sul suo sito web in conformità dell'articolo 27 del suddetto regolamento e sono divenuti applicabili.
- (201) Il Regno Unito non ritiene che il regime «*cap and floor*» (soglia massima e minima) offra un vantaggio sleale agli interconnettori partecipanti alle aste del mercato della capacità. Gli eventuali proventi del mercato della capacità sono presi in considerazione prima di valutare le entrate degli interconnettori rispetto al regime «*cap and floor*». Un interconnettore ottiene un corrispettivo minimo solo se le sue entrate totali (comprese quelle del mercato della capacità) sono al di sotto del minimo predefinito. Analogamente, se le entrate totali sono superiori alla soglia massima, l'interconnettore restituisce la somma in eccesso al consumatore. Gli interconnettori quindi restano esposti ai prezzi di mercato e alle fluttuazioni delle entrate entro i limiti del regime «*cap and floor*».



- (202) Infine, il Regno Unito ha affermato di aver chiaramente reso noto a tutte le parti interessate, fin dal settembre 2014, che gli interconnettori avrebbero potuto partecipare alle aste per l'anno di fornitura 2019/20: quindi non all'asta T-1 organizzata all'inizio del 2018 per l'anno di fornitura 2018/19. Nell'ambito del processo di valutazione degli aiuti di Stato del 2014, il Regno Unito si era impegnato come segue: se la valutazione ex post avesse dimostrato che il contributo degli interconnettori all'asta T-4 prevista per il 2014 era stato sottostimato, il Regno Unito avrebbe ridotto proporzionalmente la capacità dell'asta T-1 del 2017 (cfr. considerando 124 della decisione del 2014). Il Regno Unito ha sostenuto che, per rispettare tale impegno, aveva dovuto ridurre la quantità di capacità messa all'asta T-1 per l'anno di fornitura 2018/19 e che ciò era incompatibile con un aumento della capacità da ottenere, necessario per consentire la partecipazione degli interconnettori all'asta T-1. Per quanto riguarda il metodo di derating utilizzato per gli interconnettori, il Regno Unito ha indicato che esistono differenze a seconda del tipo di tecnologia per garantire condizioni di parità. In particolare, i fattori di derating sono stabiliti per ogni singolo interconnettore perché vi sono differenze significative tra interconnettori e mercati collegati. Inoltre, ogni anno l'NG ESO stabilisce una serie adeguata di fattori di derating per ogni paese interconnesso (utilizzando una metodologia di modellizzazione stocastica paneuropea). Questo metodo globale viene poi convalidato dal PTE, che conferma la correttezza dell'analisi dell'NG ESO e propone il derating adeguato per ogni fascia. Il segretario di Stato adotta quindi i valori finali. Il Regno Unito ha inoltre sottolineato che aggiudicare contratti a più lungo termine agli interconnettori non sarebbe coerente con la sua posizione secondo la quale il modello di interconnessione è una soluzione a breve termine (cfr. considerando 199) adottabile fino all'introduzione di una partecipazione estera diretta.

4.3. Proporzionalità della misura

4.3.1. Differenze tra le durate contrattuali

- (203) Le osservazioni relative alla durata contrattuale sono riassunte ai considerando da 177 a 180.

4.3.2. Esclusione della STOR a lungo termine

- (204) Per il Regno Unito l'approccio adottato nel 2014 per quanto riguarda i fornitori di STOR a lungo termine (STOR LT) si basava sui migliori dati disponibili all'epoca. Si supposeva che permettendo agli operatori STOR di partecipare al mercato della capacità essi avrebbero realizzato profitti accidentali contravvenendo ai punti (228) e (230) della disciplina. All'epoca, infatti, si presumeva ragionevolmente che negli anni successivi gli operatori STOR avrebbero ottenuto congrui corrispettivi per l'utilizzo, oltre a quelli fissi per la disponibilità.
- (205) Il Regno Unito non si aspettava che i corrispettivi per l'utilizzo cessassero del tutto. È ora verosimile che solo in caso di un evento di stress i fornitori di STOR LT potranno ottenere un corrispettivo per l'utilizzo, poiché in tal caso National Grid provvederà al dispacciamento di tutte le risorse a sua disposizione.
- (206) Il Regno Unito ha sostenuto che l'esclusione degli impianti STOR LT dalle aste per contratti a lungo termine era coerente con la logica secondo la quale i contratti a lungo termine erano offerti solo a quelle centrali che altrimenti avrebbero incontrato una barriera all'ingresso sul mercato. Inoltre, gli impianti in funzione al momento della prima asta nel 2014 non potevano più essere considerati «nuovi».
- (207) Il Regno Unito ha sottolineato che gli operatori aggiudicatari di un'asta potevano decidere di recedere dai contratti STOR, essendo la risoluzione esente da penalità.
- (208) Il Regno Unito ha spiegato che il «meccanismo di recupero» raccomandato, oltre a non essere stato proposto dalla parte interessata nel 2014, non è stato ritenuto necessario perché i proventi degli operatori STOR LT erano considerati equivalenti ai regimi di sovvenzione alle basse emissioni di carbonio (CfD, RO, FiT), anch'essi esclusi dalla partecipazione al mercato della capacità.
- (209) Il Regno Unito ha osservato che la proposta di rimedio avanzata dalla parte interessata, consistente nell'aggiudicare il contratto alla centrale in via retroattiva a partire dal 2014, non è ragionevole. In questo modo all'operatore sarebbe elargito un compenso privo di rischi a spese dei consumatori per un periodo durante il quale il mercato della capacità non gli ha imposto di eseguire alcuna fornitura.
- (210) In considerazione di un possibile mutamento delle condizioni del mercato rispetto al 2014, il Regno Unito valuterà l'opportunità di consentire l'ammissibilità della parte interessata a future aste.



4.3.3. Metodo del recupero dei costi

- (211) Il Regno Unito ha sottolineato che, per quanto riguarda la valutazione della proporzionalità di una misura, la disciplina (punto 3.9.5) non prevede che il finanziamento di una misura di adeguatezza della capacità di produzione sia un criterio pertinente. Tuttavia, il Regno Unito ritiene che la metodologia di tariffazione sia proporzionata.
- (212) Il Regno Unito ha indicato che, a prescindere da quanto il mercato della capacità incentivi la gestione della domanda con la possibilità di evitare i costi, ciò non può tradursi in una riduzione del volume complessivo del mercato della capacità. Il motivo sta nel fatto che la stessa capacità di gestione della domanda è ammissibile alle aste e alla fornitura del volume richiesto. Riducendo il volume complessivo del mercato della capacità si rischierebbe di contare due volte la capacità fornita dalla gestione della domanda: una prima volta come prevista riduzione della domanda basata sul mercato e una seconda volta come fornitore della gestione della domanda nel mercato della capacità, se vincitore d'asta.
- (213) Inoltre, vi sono già forti incentivi per ridurre la domanda durante le tre mezz'ore di picco della triade (il valore del beneficio derivante dai regimi di tariffazione per l'uso della rete di trasmissione del sistema è passato da circa 10 GBP/kW nel 2005/06 a circa 47 GBP/kW nel 2016/17 e secondo le previsioni avrebbe dovuto superare i 70 GBP/kW entro il 2020/21). Consentire che il mercato della capacità in quello stesso periodo evitasse i costi probabilmente non avrebbe stimolato un'ulteriore attività della gestione della domanda, ma avrebbe fornito un ritorno finanziario maggiore ai gestori della domanda che in quel momento stavano già agendo per ridurre la domanda.
- (214) Il Regno Unito ha osservato che gli eventi di stress del sistema non saranno necessariamente correlati ai tre periodi di mezz'ora detti triadi, ma potranno anche essere associati a periodi di scarsa produzione (ad esempio eolica) o durare più a lungo. Inoltre, prevedere l'approvvigionamento (e la relativa quota di mercato) necessario durante le triadi è difficile, in quanto queste ultime sono identificate ex post (cioè la determinazione dei tempi avviene solo dopo la fine del periodo di picco). Di conseguenza, potrebbero esserci notevoli discrepanze tra i costi previsti dai fornitori e i costi effettivi del mercato della capacità, il che potrebbe comportare un aumento dei costi per i consumatori, in quanto i fornitori cercherebbero di gestire l'incertezza trasferendo i costi con un premio di rischio. Inoltre, basando il metodo di recupero dei costi del mercato della capacità su un maggior numero di ore (cioè i picchi dalle ore 16 alle ore 19 nei giorni infrasettimanali invernali) per i clienti industriali di dimensioni maggiori sarebbe più difficile evitare completamente i costi del mercato della capacità e quindi sarebbero trattati in modo più simile ai consumatori domestici e alle piccole imprese.
- (215) Secondo il Regno Unito, l'argomentazione secondo cui l'attuale metodo incoraggia i gestori della domanda a produrre solo «behind-the-meter» si basa sull'ipotesi che il periodo dalle ore 16 alle ore 19 sia troppo ampio per consentire ai clienti di ridurre regolarmente la domanda durante quelle ore. Non è necessario, secondo il Regno Unito, ridurre la domanda durante l'intero periodo per poterne beneficiare. Ciò implicherebbe semplicemente che i gestori della domanda ridotta non ne otterrebbero tutti i benefici.
- (216) Il Regno Unito, se da un lato ritiene che la metodologia scelta per il recupero dei costi sia proporzionata in quanto mantiene un certo effetto di incentivazione sulla gestione della domanda ed evita o attenua gli effetti negativi associati alla metodologia della triade, dall'altro intende esaminare, nell'ambito del processo di riesame quinquennale, se alcune modifiche possano essere utili per tener conto dell'esperienza e degli sviluppi del mercato.

4.4. Prevenzione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

- (217) Il Regno Unito ha osservato che il regolamento (UE) 2019/943 impone agli Stati membri di eliminare gradualmente i contratti e i pagamenti relativi alla capacità di produzione (compresi i generatori utilizzati dai gestori della domanda «behind-the-meter») con emissioni superiori a 550 g di CO₂ di origine fossile per kWh di energia elettrica. Una modifica in questo senso della «Capacity Market Rule» è entrata in vigore il 18 luglio 2019. La modifica ha introdotto un limite di emissioni di carbonio di quel livello per la capacità di nuova costruzione oggetto di preselezione in vista delle aste di capacità che si terranno all'inizio del 2020 (comprese le nuove componenti che parteciperanno come gestione della domanda non confermata).
- (218) Il 12 settembre 2019 il Regno Unito si è impegnato a rispettare le disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e in particolare ad adottare, entro la fine del 2020, modifiche normative per garantire che al massimo entro il 1° luglio 2025 la capacità di produzione la cui produzione commerciale è iniziata prima del 4 luglio 2019 e con emissioni superiori a 550 g di CO₂ di origine fossile per kWh di energia elettrica e superiori a 350 kg di CO₂ di origine fossile in media all'anno per kWh installato non sia impegnata né riceva pagamenti o impegni di pagamento futuri nel quadro del mercato della capacità.



4.5. Divieto di esecuzione

- (219) Il Regno Unito riconosce che la sentenza del Tribunale gli impone di non concedere aiuti prima che la Commissione, terminate le formalità di indagine, adotti una decisione in merito alla concessione di aiuti di Stato nell'ambito del regime del mercato della capacità. La sentenza tuttavia non impone al Regno Unito di non attuare elementi del regime che non comportano la concessione di eventuali aiuti.
- (220) Secondo il Regno Unito, non vi è violazione del divieto di esecuzione nelle seguenti situazioni:
- a) l'aggiudicazione di contratti condizionati di fornitura di capacità a seguito di un'asta integrativa T-1 tenutasi nel giugno 2019 [cfr. considerando 18, lettera a)], in quanto tali contratti non conferiscono alcun vantaggio economico ai fornitori finché la Commissione non abbia approvato la concessione di aiuti di Stato. I fornitori saranno tenuti a rispettare determinati obblighi senza alcuna garanzia di ottenere una remunerazione o altri vantaggi economici, in quanto la remunerazione è subordinata all'approvazione della Commissione;
 - b) imporre ai fornitori, durante il periodo di divieto di esecuzione, il rispetto degli obblighi derivanti da contratti di fornitura della capacità in essere. Anche in questo caso, i fornitori non hanno alcuna garanzia di ottenere alla fine una remunerazione della capacità. Inoltre, ciò impone ai fornitori di capacità un onere, non un vantaggio;
 - c) durante il periodo di divieto di esecuzione, consentire ai fornitori di effettuare versamenti volontari all'organismo di regolamento del mercato della capacità e consentire a quest'ultimo di riceverli, per compensare i potenziali oneri a carico dei fornitori. I versamenti dei fornitori non finanzieranno gli aiuti finché la Commissione non abbia approvato la concessione di aiuti di Stato.

4.6. Trasparenza

- (221) Il Regno Unito si è impegnato ad applicare le condizioni relative alla trasparenza di cui alla sezione 3.2.7 della disciplina per quanto riguarda gli aiuti concessi nel quadro del mercato della capacità.

5. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

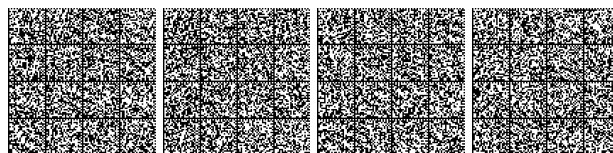
5.1. Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

- (222) Nella decisione di avviare un procedimento, la Commissione giunge alla conclusione preliminare che la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Né il Regno Unito né le parti interessate hanno messo in discussione tale punto di vista.
- (223) L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato afferma che sono aiuti di Stato «gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma».
- (224) Secondo l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato che «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, [...] favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (225) All'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato sono elencate le circostanze specifiche in cui gli aiuti sono o possono considerarsi compatibili con il mercato interno. La valutazione della Commissione sull'applicabilità di tali circostanze nel caso di specie è esposta nella sezione 6.

5.1.1. Imputabilità allo Stato e finanziamento con risorse statali

- (226) Affinché le misure siano considerate aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato a) devono essere imputabili allo Stato e b) le somme di denaro devono provenire da fondi statali, essendo concesse direttamente o indirettamente da un qualunque ente pubblico designato o istituito dallo Stato⁽⁵⁰⁾. Per le ragioni esposte ai considerando 227, 228 e 229 della presente decisione, la Commissione ritiene che la misura sia imputabile al Regno Unito e che la remunerazione della capacità costituisca una risorsa statale in quanto è sotto il controllo dello Stato.
- (227) Il mercato della capacità è stato istituito nel Regno Unito dal segretario di Stato per l'energia e i cambiamenti climatici in virtù dei poteri conferitigli dall'*Energy Act* 2013. Il 1º agosto 2014 il Regno Unito ha adottato provvedimenti di diritto derivato, tra cui il regolamento sulla capacità elettrica (*Electricity Capacity Regulation*) e norme relative al mercato della capacità (*Capacity Market Rules*) che disciplinano l'attuazione del mercato della capacità. L'approvazione della quantità di capacità da mettere all'asta, le procedure di preselezione, il contenuto dei contratti di fornitura di capacità e gli obblighi dei detentori di capacità sono responsabilità dello Stato.

⁽⁵⁰⁾ Sentenza del 22 marzo 1977, Steinike & Weinlig, Racc. 595, C-78/76, EU:C:1977:52, punto 21; sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra, Racc. I-2099, C-379/98, EU:C:2000:585, punto 58; sentenza del 15 maggio 2019, Achema e a., C-706/17, EU:C:2019:407, punto 47 e segg.



- (228) Il Regno Unito ha istituito un organismo di regolamento per garantire l'assunzione di responsabilità, la governance e il controllo del processo di riscossione e di erogazione dei pagamenti. L'organismo di regolamento è un ente statale e le autorità britanniche hanno dichiarato che il governo ne detiene il totale controllo (cfr. considerando 27).
- (229) Come descritto ai considerando 88 e 89, la misura è finanziata mediante una maggiorazione (prelievo) stabilita per legge e applicata a tutti i fornitori autorizzati. Il prelievo è obbligatorio ed è riscosso dall'organismo di regolamento il quale, in seguito, ordina i pagamenti da effettuare ai fornitori di capacità. Lo Stato ha la facoltà di disporre dei fondi tramite l'organismo di regolamento.

5.1.2. *Vantaggio economico conferito a talune imprese o talune produzioni (vantaggio selettivo)*

- (230) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un vantaggio è un beneficio economico che un'impresa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di un intervento dello Stato ⁽⁵¹⁾.
- (231) La Commissione osserva che gli aggiudicatari delle aste ricevono, attraverso il mercato della capacità, una remunerazione che non riceverebbero se continuassero a operare sul mercato dell'elettricità in condizioni economiche normali vendendo solo energia elettrica e servizi accessori (BETTA - descritti nella sezione 2.8). La misura conferisce quindi un vantaggio economico alle imprese che hanno partecipato alle aste con esito positivo. Questo vantaggio è selettivo in quanto favorisce solo alcune imprese, vale a dire gli aggiudicatari delle aste, che si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile a quella di altri fornitori di capacità che non hanno potuto, o non hanno voluto, partecipare alle aste o che hanno partecipato ma con esito negativo.

- (232) Inoltre, la misura finora ha conferito un vantaggio selettivo solo a determinate imprese in grado di contribuire alla soluzione del problema di adeguatezza individuato, in quanto le capacità inferiori a 2 MW (cfr. considerando 30 e 31) e le capacità estere sono escluse dalla partecipazione diretta al mercato della capacità (cfr. considerando 34), sebbene anch'esse possano contribuire a ridurre il problema di adeguatezza. In futuro, l'esistenza di una soglia minima di partecipazione alle aste, anche se ridotta nel modo descritto al considerando 193, continuerà ad impedire la partecipazione diretta (cioè senza aggregazione) di alcune capacità. Inoltre, il mercato della capacità continuerà ad escludere alcune imprese in grado di contribuire alla soluzione del problema di adeguatezza individuato, a meno che tutte le capacità estere situate in altri Stati membri, limitrofi o meno, non possano partecipare alle aste. Di conseguenza, anche da questa prospettiva più ristretta, la misura conferisce un vantaggio selettivo.

5.1.3. *Distorsione della concorrenza e degli scambi all'interno dell'UE*

- (233) La misura rischia di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi nel mercato interno. La produzione e la vendita di energia elettrica sui mercati all'ingrosso e al dettaglio sono attività aperte alla concorrenza in tutta l'UE ⁽⁵²⁾. Un vantaggio conferito tramite risorse statali a un'impresa del settore rischia di incidere sugli scambi all'interno dell'Unione e di falsare la concorrenza.

5.1.4. *Conclusioni sulla valutazione a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato*

- (234) Alla luce della valutazione di cui alla presente sezione, la Commissione conclude che la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. L'articolo 107, paragrafo 1, è subordinato all'applicazione di uno dei motivi specifici di compatibilità di cui all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato. L'unico motivo che potrebbe essere rilevante nel caso di specie è quello di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c). Nella sezione 6 si valuta se nel caso di specie tale motivo sussista.

5.2. **Legittimità dell'aiuto**

- (235) Sebbene il mercato della capacità sia stato notificato dalle autorità del Regno Unito prima di essere attuato, la decisione della Commissione del 2014 che autorizza il regime è stata annullata dal Tribunale. Alla luce della sentenza di annullamento della decisione della Commissione del 2014, l'attuazione dell'aiuto in questione fino alla sentenza del Tribunale deve essere considerata illegittima ⁽⁵³⁾.

⁽⁵¹⁾ Sentenza dell'11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94, EU:C:1996:285, punto 60; sentenza del 29 aprile 1999, Spagna/Commissione, C-342/96, EU:C:1999:210, punto 41.

⁽⁵²⁾ Cfr. in particolare il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15), la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55), il regolamento (UE) 2019/943 e la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

⁽⁵³⁾ Cfr. sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture e de la Communication, C-199/06, EU:C:2008:79, punti 61 e 64.



- (236) A seguito della sentenza del Tribunale del novembre 2018 e dell'annullamento della decisione del 2014, il Regno Unito ha adottato alcune misure, elencate al considerando 18. La presente sezione esamina se tali misure costituiscono un nuovo aiuto illegittimo.
- (237) In primo luogo, per quanto riguarda l'organizzazione di un'asta integrativa T-1 nel giugno 2019, non si è verificata alcuna violazione del divieto di esecuzione, in quanto i contratti aggiudicati a seguito di tale asta contenevano una clausola di condizionalità in base alla quale i diritti contrattuali erano conferiti solo in seguito a una decisione positiva sugli aiuti di Stato. La misura attuata dal Regno Unito dopo il novembre 2018 pertanto non costituisce un nuovo aiuto illecito.
- (238) In secondo luogo, per quanto riguarda il proseguimento dell'applicazione dei contratti di fornitura della capacità aggiudicati nelle aste tenutesi prima del novembre 2018 e i prelievi nell'ambito del mercato della capacità richiesti ai fornitori durante la sospensione dei pagamenti, il Regno Unito non viola il divieto di esecuzione. Tali misure non possono essere considerate un vantaggio economico in quanto per le imprese rappresentano un costo, non un vantaggio. Questa misura da sola pertanto non costituisce un nuovo aiuto illegittimo.
- (239) In terzo luogo, per quanto riguarda l'apertura delle procedure di preselezione avvenuta il 22 luglio 2019 per un'asta T-1, un'asta T-3 e un'asta T-4, che dovrebbero svolgersi nel primo trimestre del 2020, nessun contratto è stato ancora firmato. Di conseguenza, nemmeno questa misura costituisce un nuovo aiuto illegittimo.

6. COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO INTERNO SULLA BASE DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO

- (240) L'articolo 107, paragrafo 3, lettere da a) a e), del trattato specifica alcuni tipi di aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno. Alla lettera c) sono menzionati gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (241) La disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 ⁽⁵⁴⁾ («la disciplina») stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti per l'energia e l'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La disciplina è applicabile dal 1º luglio 2014. La sua sezione 3.9 stabilisce le condizioni specifiche alle quali sono concessi gli aiuti per garantire l'adeguatezza della capacità di produzione.
- (242) Come indicato al precedente considerando 235, l'annullamento della decisione del 2014 comporta che l'attuazione dell'aiuto fino alla sentenza del Tribunale deve essere considerata illegittima. Conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi ⁽⁵⁵⁾, la Commissione ha valutato la compatibilità della misura con il mercato interno sulla base delle condizioni stabilite nella sezione 3.9 della disciplina. In conformità del punto (248) della disciplina, gli aiuti illegalmente concessi nel settore dell'energia devono essere valutati in base alle norme in vigore alla data in cui l'aiuto è stato concesso, ossia il 16 dicembre 2014.
- (243) La procedura di adozione di una nuova decisione può riprendere dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata ⁽⁵⁶⁾.

6.1. Obiettivo di interesse comune e necessità della misura

- (244) Le sezioni 3.9.1 e 3.9.2 della disciplina stabiliscono le condizioni specifiche da applicare per valutare in che misura l'aiuto contribuisca a un obiettivo di interesse comune ben definito e in che misura sia necessario l'intervento statale.
- (245) Nella decisione di avviare un procedimento, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che il mercato della capacità contribuisce a un obiettivo di interesse comune ed è necessario.

6.1.1. Obiettivo di interesse comune

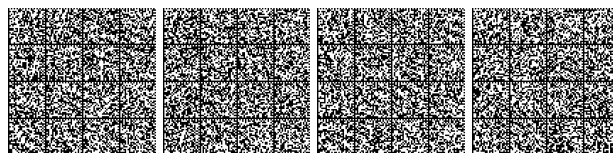
- (246) Nel 2014 il Regno Unito ha messo in atto una metodologia per identificare l'eventuale inadeguatezza della capacità di produzione sulla base di un modello che utilizza l'«enduring reliability adequacy standard», un indicatore prescelto per misurare l'adeguatezza delle capacità di produzione. Nella sua notifica del 2014, il Regno Unito dimostrava che l'adeguatezza delle capacità di produzione avrebbe potuto raggiungere livelli critici quattro anni dopo, cioè a partire dal 2018/19. Tali risultati sono sostanzialmente coerenti con quelli pubblicati dall'ENTSO-E nella più recente relazione sull'adeguatezza del sistema disponibile all'epoca ⁽⁵⁷⁾. Nel 2014 l'ENTSO-E stimava che nello scenario A per la Gran Bretagna (che teneva conto solo di sviluppi di capacità di produzione considerati sicuri) la capacità rimanente dopo il 2016 avrebbe potuto essere insufficiente a coprire un margine di riferimento adeguato in assenza di importazioni tramite interconnessione.

⁽⁵⁴⁾ GUL 200 del 28.6.2014, pag. 1.

⁽⁵⁵⁾ Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22).

⁽⁵⁶⁾ Sentenza del 3 luglio 1986, Consiglio/Parlamento, Racc. 2155, C-34/86, EU:C:1986:291, punto 47; sentenza del 12 novembre 1998, Spagna/Commissione, Racc. I-6993, C-415/96, EU:C:1998:533, punto 31; e sentenza del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, Racc. I-8147, C-458/98, EU:C:2000:531, punto 82.

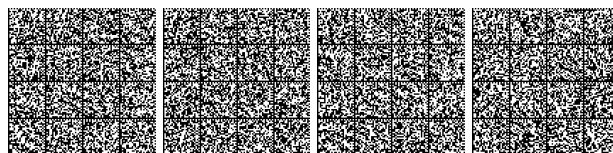
⁽⁵⁷⁾ ENTSO-E (2014), «Scenario Outlook and Adequacy Forecast 2014-2030», 2 giugno 2014.



- (247) Secondo le più recenti previsioni di adeguatezza a medio termine di ENTSO-E per il 2018 (MAF 2018) ⁽⁵⁸⁾, il livello di LOLE (ore/anno) per il Regno Unito nel caso base è stimato a 1,29 ore nel 2020 e 1,30 nel 2025, ben al di sotto dell'obiettivo LOLE di tre ore fissato dal Regno Unito come descritto nel considerando 98. Il MAF 2018 indica che *previsioni migliori possono essere attribuite anche ai meccanismi di regolazione della capacità esistenti*. Il MAF 2018 è stato pubblicato il 3 ottobre 2018, ossia prima della sentenza del Tribunale che ha annullato la decisione del 2014. Il calcolo del MAF 2018 ha quindi tenuto conto degli effetti dell'esistenza del mercato della capacità nel Regno Unito. Infatti, nell'appendice 2 del MAF 2018, il Regno Unito indica che la *Gran Bretagna ha istituito un mercato della capacità per garantire di avere una capacità disponibile sufficiente a soddisfare lo standard di affidabilità di tre ore/anno di perdita di carico attesa (Loss of Load Expectation — «LOLE»)*. I risultati del MAF sono coerenti con queste aspettative e quindi non si prevedono problemi di adeguatezza in Gran Bretagna.
- (248) L'individuazione della persistente necessità del mercato della capacità per il futuro deve basarsi su scenari controfattuali nei quali si supponga che nel Regno Unito non esiste un mercato della capacità. Come descritto ai considerando 102, 103 e 104, le analisi dimostrano che quando il si esclude dalla modellizzazione il mercato della capacità, per ogni anno incluso nella modellizzazione lo standard di affidabilità può non essere rispettato. In particolare, l'analisi di *National Grid* descritta al considerando 103 si fonda sul caso base che considera la riforma del mercato dell'energia elettrica, utilizzato per gli scenari energetici futuri elaborati da National Grid. Gli scenari energetici futuri sono anche la base delle ipotesi utilizzate nel MAF 2018 per il Regno Unito. Pertanto, conformemente al punto (221) della disciplina, l'analisi di *National Grid* è coerente con l'analisi dell'ENTSO-E.
- (249) Il mercato della capacità può avere come risultato di sostenere la produzione basata su combustibili fossili. Tuttavia, come descritto nella sezione 2.8.4, il Regno Unito ha già attuato, sta attuando o sta prendendo in considerazione misure supplementari per porre rimedio ai fallimenti del mercato individuati, in particolare il fatto che l'affidabilità è un bene pubblico e il cosiddetto problema del «missing money». Queste misure supplementari mirano a perfezionare la partecipazione della gestione della domanda, a riformare i «cash-out arrangements» e a promuovere maggiori livelli di interconnessione. La Commissione ritiene che queste misure supplementari dovrebbero condurre a una riduzione delle capacità richieste nell'ambito del mercato della capacità. Inoltre, la Commissione osserva che il Regno Unito propone misure ad hoc per sostenere la produzione a basse emissioni di carbone (ad esempio i contratti per differenza) e ha adottato rigorosi livelli di prestazione in materia di emissioni per evitare di attivare una produzione ad alta intensità di carbonio. Il Regno Unito riferisce che dal 2014 ciò ha portato a una forte riduzione del numero di nuovi generatori diesel aggiudicatari di contratti di capacità ⁽⁵⁹⁾. Inoltre, la Commissione osserva che la valutazione dell'adeguatezza della capacità di produzione (condotta su base annua) tiene conto del volume di produzione, mentre il contributo degli interconnettori è aperto a tutti i tipi di fornitori di capacità, compresi gli operatori di gestione della domanda. Di conseguenza, la Commissione ritiene che il Regno Unito abbia esaminato a sufficienza i mezzi per attenuare gli effetti negativi che la misura potrebbe avere sull'obiettivo di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente, come indicato al punto (220) della disciplina.
- (250) La misura mira a ottenere la capacità necessaria a soddisfare lo standard di affidabilità. La misura ha pertanto un obiettivo ben definito. I fornitori di capacità si impegnano a fornire energia elettrica nei momenti di stress del sistema a fronte di una remunerazione della capacità. La metodologia per stabilire la quantità di capacità da mettere all'asta si basa su una valutazione annuale della sicurezza dell'approvvigionamento eseguita dal gestore del sistema.
- 6.1.2. *Necessità della misura*
- (251) La natura e le cause del problema dell'adeguatezza della capacità di produzione sono state analizzate e quantificate, come descritto nelle precedenti sezioni 2.8.2 e 2.8.3. È stata descritta l'unità di misura per la quantificazione (ossia lo standard di affidabilità) ed è stato fornito il suo metodo di calcolo (cfr. considerando 46 e 47). La Commissione conclude pertanto che il punto (222) della disciplina è rispettato.
- (252) Come spiegato al considerando 128, alcune parti interessate hanno sollevato dubbi riguardo alla necessità del mercato della capacità.
- (253) Per quanto riguarda la presunta situazione di eccesso di offerta sul mercato britannico dell'energia elettrica, sollevata da alcune parti interessate, la Commissione ha analizzato le argomentazioni presentate sia da tali parti interessate [cfr. considerando 128, lettera a)] sia dal Regno Unito (cfr. considerando 166). La Commissione ritiene che le critiche sollevate dalle parti interessate non mettano in questione la necessità del mercato della capacità: in particolare, come ogni altro meccanismo di regolazione della capacità, anche questo subisce l'influenza di forti

⁽⁵⁸⁾ <https://www.entsoe.eu/outlooks/midterm/>.

⁽⁵⁹⁾ Secondo il Regno Unito, nel 2015 sono stati aggiudicati contratti a più di 500 MW di nuova capacità diesel (principalmente piccoli impianti di picco, con 36 CMU totali identificate). All'epoca dell'asta del 2017 la capacità era scesa a 5 MW (1 CMU). Il Regno Unito riferisce che si poteva prevedere che la produzione diesel sarebbe drasticamente diminuita all'asta T-4 del 2019, dato che nel gennaio 2024 entreranno in vigore i controlli delle emissioni per le centrali esistenti (tra 5 e 50 MW).

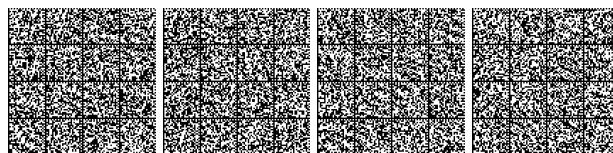


incertezze che richiedono un equilibrio tra il rischio di un eccesso di approvvigionamento da un lato e l'inadeguatezza del sistema dall'altro. I margini di capacità dell'inverno 2018/19, migliori del previsto, riflettono questa incertezza⁽⁶⁰⁾. Inoltre, come spiegato da Ofgem nella sua relazione finale citata al considerando 21, i margini calcolati prima dell'attuazione del mercato della capacità a partire dal 2017 includevano la Contingency Balancing Reserve («CBR») e, senza queste misure, i margini di capacità sarebbero stati molto più bassi⁽⁶¹⁾. Nella sua relazione, Ofgem ha inoltre spiegato come le previsioni della perdita di carico attesa per i cinque anni di fornitura precedenti confermassero ulteriormente la sua opinione sulla forte necessità di mantenere il mercato della capacità. Inoltre, i bassi prezzi di aggiudicazione possono essere considerati una prova dell'elevato livello di concorrenza nelle aste del mercato della capacità e non necessariamente un segno di sovraccapacità. Infine, come spiegato al considerando 34, gli interconnettori hanno potuto partecipare alle aste a partire dalla seconda asta, tenutasi nel 2015, per cui il loro contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento è stato calcolato.

- (254) Per quanto riguarda l'opinione di alcune parti interessate secondo cui l'adeguatezza della capacità di produzione sarebbe meglio garantita da un mercato esclusivamente energetico, la Commissione prende atto delle argomentazioni di alcune parti interessate [cfr. considerando 128, lettera b)] e del Regno Unito [cfr. considerando 167]. La Commissione non ha motivi per modificare le conclusioni di cui alla tabella 8 della decisione di avviare un procedimento e le mantiene: ammette che, fintantoché non sono disponibili alla maggioranza degli utenti la rilevazione individuale in tempo reale e i contratti a prezzi dinamici, l'affidabilità presenta molte delle caratteristiche di un bene pubblico. In un prossimo futuro l'approvvigionamento elettrico sicuro conserverà il carattere di bene pubblico in quanto è improbabile che i consumatori gestiscano sistematicamente i loro consumi in risposta ai segnali di scarsità provenienti dai mercati.
- (255) Analogamente, per quanto riguarda la questione relativa al fallimento del mercato detto «missing money», la Commissione prende atto degli argomenti presentati da alcune parti interessate [cfr. considerando 128, lettera c)] e dal Regno Unito (cfr. considerando 168). La Commissione non ha motivi per modificare le conclusioni di cui alla tabella 8 della decisione di avviare un procedimento del procedimento e le mantiene. In particolare, la Commissione ribadisce che la realizzazione di un mercato della capacità non può avvenire a scapito del buon funzionamento dei mercati a breve termine. Le riforme di cui alla precedente sezione 2.8.4 contribuiscono a migliorare il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica della Gran Bretagna, ma non eliminano il problema del «missing money».
- (256) Sulla base della valutazione di cui ai considerando 254 e 255, la Commissione conclude che il Regno Unito ha chiaramente dimostrato, conformemente al punto (223) della disciplina, i motivi per cui non ci si può attendere che il mercato fornisca la capacità adeguata in assenza del mercato della capacità.
- (257) Per quanto riguarda la stima delle potenzialità della gestione della domanda, la Commissione sottolinea che, secondo il punto (224), lettera b), della disciplina, la Commissione è tenuta a prendere in considerazione, tra l'altro e se del caso, solo gli elementi forniti e relativi alla valutazione dell'impatto della partecipazione della gestione della domanda. La Commissione prende atto delle stime molto diverse fornite dalle parti interessate [cfr. considerando 128, lettera d)] e dal Regno Unito (cfr. considerando 169) in risposta alla decisione di avviare un procedimento. La Commissione osserva inoltre che, come indicato nella tabella 1, la capacità della gestione della domanda che partecipa alle aste è in crescita ed ha raggiunto i 2,6 GW all'asta T-4 organizzata nel 2018.
- (258) Tra le varie misure adottate dal Regno Unito per promuovere la gestione della domanda conformemente al punto (224), lettera b), della disciplina, alcune parti interessate hanno criticato solo le aste transitorie in quanto insufficienti a promuovere la partecipazione della gestione della domanda [cfr. considerando 128, lettera d)]. La Commissione prende atto delle argomentazioni del Regno Unito di cui al considerando 170 e delle osservazioni di altre parti interessate di cui al considerando 126. In particolare, la Commissione ritiene che le aste transitorie siano state concepite per promuovere la gestione della domanda escludendo quasi tutti gli altri tipi di capacità. È significativo il fatto che queste aste si sono concluse a prezzi più elevati rispetto alle normali aste del mercato della capacità.

⁽⁶⁰⁾ Secondo la relazione dell'Ofgem sullo stato del mercato dell'energia 2019, [i]l mercato della capacità ha contribuito a sostenere margini giornalieri più elevati nell'inverno 2018/19 rispetto agli anni precedenti e ha continuato a ridurre e stabilizzare i prezzi cash-out aumentando la capacità del sistema. Nella relazione finale di cui al considerando 21, Ofgem inoltre afferma che [n]el periodo invernale del primo intero anno di operatività del mercato della capacità (2017/18) si sono registrati margini di capacità giornaliera più elevati rispetto all'inverno 2016/17. Se ne può dedurre che il mercato della capacità ha finora contribuito efficacemente al miglioramento dei margini di capacità. Tale miglioramento è risultato dalla combinazione tra riduzione del tasso di chiusura delle capacità esistenti e stimolazione degli investimenti in nuove capacità.

⁽⁶¹⁾ Il CBR comprende la Supplemental Balancing Reserve («SBR») ossia una capacità di riserva supplementare, per la quale l'ING ESO aggiudicava contratti, fuori mercato, a centrali elettriche esistenti che restavano in attesa di produrre energia supplementare in caso di necessità, e dalla Demand Side Balancing Reserve («DSBR») ossia una possibilità offerta alle grandi imprese di ridurre i tempi di utilizzo dell'energia elettrica durante i periodi di picco a fronte di una remunerazione. Secondo Ofgem, ad esempio, nel 2016/17 l'ING ESO ha messo all'asta circa 3,5 GW di CBR e quindi, senza l'utilizzo di questo strumento di approvvigionamento supplementare, il margine sarebbe stato di fatto appena sopra lo zero.



- (259) La Commissione pertanto conclude che, in conformità delle sezioni 3.9.1 e 3.9.2 della disciplina, il mercato della capacità contribuisce a un obiettivo ben definito di interesse comune ed è necessario.

6.2. Adeguatezza della misura

- (260) La sezione 3.9.3 della disciplina specifica le condizioni per valutare se una misura è uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune.

6.2.1. Scelta dello strumento

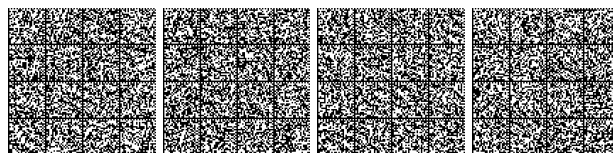
- (261) Come indicato ai considerando 129 e 171, alcune parti interessate ritengono che una riserva strategica sarebbe preferibile ai meccanismi di regolazione della capacità relativi all'intero mercato per affrontare il problema dell'adeguatezza della capacità di produzione nel Regno Unito. Il Regno Unito invece ha obiettato che una riserva strategica non risponderebbe ai fallimenti del mercato soggiacenti (cfr. considerando 171 e 172).
- (262) Come spiegato nella relazione finale sull'indagine settoriale sui meccanismi di regolazione della capacità⁽⁶²⁾, non sono necessari interventi a lungo termine se, in base alle valutazioni di adeguatezza e al parere dei responsabili politici, nel lungo termine il mercato può essere modificato, applicando le opportune riforme per garantire sufficienti incentivi agli investimenti e a condizione che vi siano capacità disponibili sufficienti per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento fino a quel momento. Tuttavia, potrebbe essere necessario garantire che la capacità disponibile non venga a mancare prematuramente. In tali circostanze, la riserva strategica dovrebbe essere la risposta più appropriata, in quanto può contribuire a controbilanciare la quantità di capacità esistente che abbandona il mercato. Se vengono individuati problemi di adeguatezza a lungo termine, il meccanismo di regolazione della capacità più appropriato per affrontare il problema è probabilmente un meccanismo relativo all'intero mercato basato sul volume.
- (263) Una riserva strategica non risolverebbe il problema degli investimenti per le nuove centrali. I meccanismi di regolazione della capacità relativi all'intero mercato, invece, incoraggiano più efficacemente gli investimenti per affrontare i problemi di adeguatezza a lungo termine.
- (264) La misura è stata concepita per sostenere e integrare gli sviluppi del mercato ed essere coerente con il mercato interno dell'energia e le politiche energetiche dell'Unione: in particolare lo sviluppo di una gestione attiva della domanda, maggiore concorrenza e maggiori investimenti nelle capacità di interconnessione.

- (265) La Commissione conclude pertanto che la scelta dello strumento è appropriata per rispondere al fallimento del mercato soggiacente che ostacola gli investimenti a lungo termine.

6.2.2. Rimunerazione del solo servizio di disponibilità

- (266) Nella decisione di avviare un procedimento la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che la misura remunerava il solo servizio di disponibilità. Tuttavia, come spiegato ai considerando da 130, 131 e 132 della presente decisione, alcune parti interessate hanno sollevato dubbi al riguardo.
- (267) Per quanto riguarda la preoccupazione espressa dalle parti interessate in merito agli accordi di notifica degli eventi di stress (cfr. considerando 130), la Commissione ritiene che l'attuazione di un meccanismo di dispacciamento potrebbe interferire con i segnali del mercato e potrebbe pertanto essere considerata incompatibile con il punto (225) della disciplina.
- (268) Per quanto riguarda il proposto rafforzamento del regime sanzionatorio (cfr. considerando 131 e 174) e la preoccupazione espressa dalle parti interessate in merito al modello «energia fornita» del mercato della capacità (cfr. considerando 132 e 175), occorre precisare che i beneficiari ricevono un compenso per le unità di capacità che mettono a disposizione (GBP/MW) e non per l'energia fornita (GBP/MWh), in conformità del punto (225) della disciplina. Ciò detto, la Commissione osserva che il mercato della capacità segue un modello «energia fornita» (cfr. sezione 2.6), in base al quale i fornitori di capacità possono incorrere in penalità se non forniscono fisicamente energia durante gli eventi di stress del sistema, indipendentemente dai segnali forniti dal mercato all'ingrosso. La Commissione ritiene che sia compito precipuo del market coupling (sia giornaliero che infragiornaliero) e dei mercati di bilanciamento garantire l'uso efficiente delle risorse disponibili per il sistema, anche attraverso gli interconnettori. Un modello «energia fornita» può essere pregiudizievole in quanto i fornitori di capacità possono essere indotti ad eseguire il dispacciamento anche quando non è redditizio sulla base dei soli prezzi di mercato, al fine di evitare sanzioni. Tuttavia, è altamente improbabile che, nella pratica, nel mercato della capacità si verifichino distorsioni del dispacciamento, dato che gli eventi di stress sono definiti in riferimento ad azioni che di solito sarebbero adottate come ultima risorsa dal gestore del sistema, una volta che il mercato non è riuscito a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

⁽⁶²⁾ Relazione finale dell'indagine settoriale sui meccanismi di regolazione della capacità, SWD(2016) 385 final.



- (269) Di conseguenza, la Commissione conclude che il mercato della capacità remunera unicamente il servizio di disponibilità in conformità della sezione 3.9.3 della disciplina.

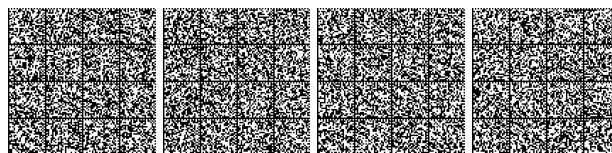
6.2.3. *Apertura della misura a tutti i pertinenti fornitori di capacità*

6.2.3.1. *Potenziale discriminazione nei confronti dei gestori della domanda a causa dell'assenza di contratti di fornitura a tempo*

- (270) Sebbene la Commissione non abbia affrontato esplicitamente la questione nella decisione di avviare un procedimento, alcune parti interessate hanno sostenuto che, per evitare discriminazioni nei confronti dei gestori della domanda, il mercato della capacità dovrebbe offrire contratti che prevedano la fornitura a tempo (cfr. considerando 133).
- (271) Sulla base degli elementi di prova forniti dal Regno Unito e riassunti al considerando 176, la Commissione ritiene che l'assenza di contratti di fornitura a tempo non sia discriminatoria. In particolare, il fatto che solo una delle 89 CMU partecipanti all'asta transitoria abbia optato per il contratto di fornitura a tempo dimostra che il sistema attualmente in uso non rappresenta un ostacolo alla partecipazione dei gestori della domanda.

6.2.3.2. *Differenze tra le durate contrattuali applicabili*

- (272) La sentenza del Tribunale ha stabilito che viste le diverse durate contrattuali offerte alla capacità diversa da quella di produzione, in particolare ai gestori della domanda, da un lato, e ai produttori, dall'altro, la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi circa la compatibilità della misura con il mercato interno. La Commissione ha pertanto esaminato se l'assenza di contratti di capacità a più lungo termine per i gestori della domanda riduca le loro possibilità di partecipazione al mercato della capacità.
- (273) Il punto (226) della disciplina richiede di trovare un equilibrio tra due obiettivi concorrenti: da un lato, l'apertura del meccanismo a tutti i tipi di capacità e, dall'altro, la necessità di fornire incentivi adeguati sia alle capacità esistenti che a quelle nuove.
- (274) Come indicato nella decisione di avviare un procedimento, da un lato la Commissione è del parere che i contratti di capacità di durata superiore ad un anno possano essere giustificati in caso di spese in conto capitale elevate e di difficoltà di finanziamento, promuovendo così nuovi ingressi competitivi nel mercato. Come spiegato dal Regno Unito (cfr. considerando 177), ciò vale in particolare per la produzione di nuova costruzione. A parte le proposte generali a favore di contratti di durata inferiore [cfr. punti i), ii) e iii) del considerando 136], la Commissione non ha ricevuto osservazioni che contestassero la pertinenza dei contratti a più lungo termine (fino a 15 anni) come incentivo alla nuova capacità, conformemente al punto (226) della disciplina. La Commissione ritiene in particolare che ricorrere alle soglie di spesa in conto capitale per determinare l'ammissibilità a contratti a più lungo termine sia appropriato, in quanto esse forniscono una buona indicazione della difficoltà di ottenere un finanziamento: più elevato è l'investimento, più difficile è assicurarsi il finanziamento. Dall'altro lato, la Commissione ritiene che l'esclusione della capacità diversa da quella di produzione dall'accesso a contratti di più lunga durata non sia stata discriminatoria in quanto le centrali e la gestione della domanda esistenti non necessitano di contratti a più lungo termine per ottenere un finanziamento, tenuto conto del loro fabbisogno minore di capitale (che indica una minore importanza di assicurarsi un finanziamento). La Commissione ritiene pertanto che contratti più brevi non abbiano posto i produttori o i gestori della domanda esistenti in una posizione di svantaggio competitivo rispetto alla nuova produzione. È stato quindi trovato il giusto equilibrio tra i due obiettivi concorrenti di cui al considerando 273.
- (275) La Commissione ritiene che diversi elementi confermino che le differenze tra le durate contrattuali non hanno in pratica portato ad alcuna discriminazione nei confronti dei gestori della domanda. In primo luogo, i risultati delle aste non indicano, ad oggi, che una differenza nell'accesso ai contratti a più lungo termine abbia, nella pratica, distorto gli esiti delle aste. Anzi, le prestazioni della gestione della domanda sono paragonabili (ma di solito superiori) a quelle della produzione di nuova costruzione (cfr. considerando 179). In secondo luogo, la Commissione non ha trovato alcuna conferma del fatto che i gestori della domanda che rispettavano la soglia della spesa in conto capitale per i contratti a più lungo termine non avessero potuto partecipare al mercato della capacità. In terzo luogo, le stime della spesa in conto capitale reale dei gestori della domanda fornite dalle parti interessate erano molto basse; alcune parti interessate, in qualità di gestori della domanda, ritenevano anzi che la spesa in conto capitale per loro fosse ben al di sotto delle soglie, addirittura vicina allo zero (cfr. considerando 135). La spesa in conto capitale dei gestori della domanda individuata nella seconda asta transitoria era in media di 0,15 GBP/kW (cfr. considerando 178). In quarto luogo, i gestori della domanda che producono «behind-the-meter» (ossia il 60 %-70 % della gestione della domanda che partecipa attivamente ai mercati della flessibilità) possono avere accesso a contratti a più lungo termine se partecipano all'asta in qualità di produttori (cfr. considerando 135 e 178). In quinto luogo, le soglie delle spese in conto capitale stabilite per la partecipazione alle aste sono state aggiornate regolarmente (cfr. considerando 75).

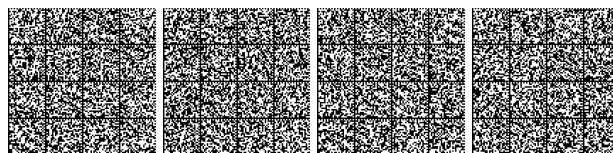


- (276) Di conseguenza, per il passato, la Commissione ritiene che le differenze tra le durate contrattuali applicabili non abbiano comportato, nella pratica, alcuna discriminazione nei confronti dei gestori della domanda.
- (277) L'attuale situazione in cui l'accesso ai contratti a più lungo termine è limitato ai produttori non ha portato ad alcun trattamento discriminatorio. Tuttavia, la partecipazione alle aste dei gestori della domanda è in aumento (cfr. tabella 2) e non si può escludere che, in futuro, tali gestori non raggiungano le soglie della spesa in conto capitale stabilite. Pertanto, per garantire che in futuro a nessuna capacità che raggiunga tali soglie sia impedito di accedere a contratti a più lungo termine a causa del tipo di capacità, la Commissione accoglie con favore gli impegni del Regno Unito seguenti: i) a consentire a tutti i tipi di capacità (ad eccezione degli interconnettori), in grado di dimostrare il rispetto delle soglie di spesa in conto capitale descritte al considerando 75, di partecipare al processo di preselezione per presentare offerte per i vari tipi di contratto disponibili e ii) mantenere dette soglie sotto controllo per garantire che rimangano adeguate (cfr. considerando 182). Questo cambiamento sarebbe conforme alla relazione della commissione per la scienza e la tecnologia della Camera dei Comuni del Regno Unito, menzionata al considerando 21, che raccomanda che i fornitori di capacità diversa da quella di produzione che partecipano alle gare per i contratti del mercato di capacità siano ammessi a presentare offerte per contratti fino a quindici anni, in linea con i nuovi impianti di produzione.

6.2.3.3. Garanzia limitata del volume dell'asta T-1

- (278) Come spiegato ai considerando 161, 162 e 163 della decisione di avviare un procedimento, la Commissione ha chiesto chiarimenti sulla situazione giuridica, l'attuazione pratica e l'effetto incentivante delle aste T-1, in particolare per quanto riguarda le CMU della gestione della domanda, giacché l'asta T-1 offre alla gestione della domanda una migliore via d'accesso al mercato.
- (279) Per quanto riguarda la pregressa situazione giuridica delle aste T-1, la Commissione rammenta che nel 2014 le autorità britanniche si sono impegnate a mettere alle aste T-1 almeno il 50 % della capacità riservata quattro anni prima. Tale impegno era vincolante, sulla base della decisione del 2014. Spettava poi al Regno Unito attuare la misura recepita nella legislazione nazionale, compresi i pertinenti impegni, per conformarsi alla decisione della Commissione sotto tutti gli aspetti ⁽⁶³⁾.
- (280) La Commissione osserva inoltre che, come spiegato al considerando 162 della decisione di avviare un procedimento e come descritto nella tabella 3 e al considerando 63 della presente decisione, dal 2014 la capacità da garantire e quella effettivamente garantita all'asta T-1 hanno sempre superato la capacità originariamente «riservata» nell'asta T-4.
- (281) La Commissione riconosce che, come indicato al considerando 162 della decisione di avviare un procedimento e come sottolineato da alcune parti interessate (cfr. il precedente considerando 138), il segretario di Stato può decidere di non indire aste T-1. Tuttavia, come indicato da altre parti interessate (cfr. considerando 139) e dal Regno Unito (cfr. considerando 186), il segretario di Stato può rinviare o annullare sia le aste T-4 che le aste T-1: nessuna discriminazione nei confronti dei gestori della domanda appare quindi evidente. Inoltre, nella pratica, nessun'asta è stata annullata, ad eccezione di quelle successive alla sentenza del Tribunale, quando le autorità britanniche hanno sospeso completamente il mercato della capacità.
- (282) Per quanto riguarda il volume di capacità da riservare, la Commissione concorda con le osservazioni ricevute da alcune parti interessate e dal Regno Unito che mettevano in evidenza l'equilibrio tra la necessità di garantire una via di accesso al mercato alla gestione della domanda tramite le aste T-1, da un lato, e la necessità di evitare un eccesso di approvvigionamento o aste non competitive e di dimensioni eccessive, dall'altro. Quest'ultimo rischio si è aggravato visto l'elevato e crescente livello di partecipazione dei gestori della domanda alle aste T-4 (cfr. tabella 1). Infatti, se il fabbisogno di capacità diminuisce tra l'asta T-4 e l'asta T-1, il target sarà corretto verso il basso per evitare tale rischio. Tale flessibilità è necessaria anche per garantire la compatibilità con il punto (231) e il punto (232), lettera c), della disciplina. La Commissione conclude pertanto che l'attuale metodo di «riserva», descritto al considerando 62, è adeguato.
- (283) Alcune parti interessate hanno suggerito l'eliminazione delle aste T-4 o l'organizzazione di aste settimanali supplementari oppure di aste T-2. L'organizzazione delle aste T-4 è tuttavia necessaria per garantire il rispetto del punto (226) della disciplina, cioè prevedere un tempo di realizzazione sufficiente per i nuovi investimenti. La Commissione concorda con l'argomentazione del Regno Unito (cfr. considerando 188) secondo cui la necessità di indire aste T-2 oltre alle aste T-4 e T-1 non è giustificata. Inoltre, le aste settimanali non trasmetterebbero il giusto segnale di investimento a lungo termine necessario per raggiungere gli obiettivi del mercato della capacità.

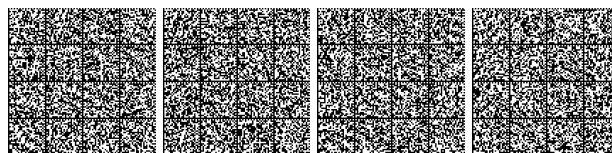
⁽⁶³⁾ Sentenza del 13 giugno 2013, Ryanair/Commissione, C-287/12 P, EU:C:2013:395, punti 67 e 68.



- (284) Per una maggiore certezza giuridica dei partecipanti alle aste, la Commissione accoglie con favore gli impegni del Regno Unito di cui al considerando 187: i) continuare a mettere all'asta T-1 almeno il 50 % della capacità riservata quattro anni prima nell'ambito del processo di definizione del parametro per l'asta T-4 per lo stesso anno di fornitura e ii) continuare a utilizzare il metodo di riserva, basato sull'intervallo di confidenza del 95 % descritto al considerando 62, per determinare la capacità minima che sarà riservata per l'asta T-1.

6.2.3.4. Soglia minima di partecipazione

- (285) Nella decisione di avviare un procedimento, la Commissione ha chiesto di chiarire se la soglia minima di 2 MW (descritta ai considerando 30 e 31) possa costituire una barriera all'ingresso dei nuovi gestori della domanda nel mercato della capacità. In particolare, se da un lato i gestori della domanda possono aggregare più siti per raggiungere la soglia minima di 2 MW, dall'altro sono tenuti a pagare una garanzia d'offerta per i 2 MW completi, anche se solo una parte di tale volume è una capacità non confermata.
- (286) Per quanto riguarda la soglia di 2 MW, la Commissione ritiene che nel 2014 fosse bassa rispetto alle soglie di partecipazione applicate in altre misure gestite da National Grid e in altri paesi europei (cfr. considerando 189). Inoltre, la soglia dei 100 kW utilizzata da PJM si applica a piccole aste regionali e non è quindi comparabile (cfr. considerando 143). In più, come spiegato al considerando 68 della presente decisione, il Regno Unito ha provato ad applicare una soglia di partecipazione più bassa per la seconda asta transitoria, ma solo otto CMU sotto i 2 MW si sono qualificate, con un contributo pari a meno del 3 % della capacità totale garantita in quell'asta. Inoltre, se vi fosse stata una maggiore domanda di partecipazione di CMU più piccole, alle aste avrebbe dovuto partecipare un raggruppamento di CMU a livello di 2 MW, ma così non è stato (cfr. considerando 189). Entrambi gli elementi dimostrano che le CMU più piccole non erano intenzionate a partecipare al mercato della capacità.
- (287) Per quanto riguarda la garanzia dell'offerta, la Commissione conviene che tale requisito è utile per garantire l'effettiva fornitura e scoraggiare i progetti speculativi, come sottolineato da alcune parti interessate (cfr. considerando 144) e dal Regno Unito (cfr. considerando 40 e 42).
- (288) La Commissione ha inoltre esaminato se l'entità della garanzia potesse essere considerata una barriera all'ingresso di nuovi gestori della domanda nel mercato della capacità. In primo luogo, la Commissione ha concluso (cfr. considerando 271) che l'assenza di contratti di fornitura a tempo non è, in se stessa, discriminatoria nei confronti dei gestori della domanda. In secondo luogo, come spiegato da alcune parti interessate (cfr. considerando 145) e dal Regno Unito (cfr. considerando 190), i nuovi gestori della domanda beneficiano rispetto ad altre tecnologie di una serie di vantaggi nel mercato della capacità. In particolare, la Commissione osserva che, come descritto al considerando 42, il governo britannico ha aumentato a 10 000 GBP/MW l'importo della garanzia d'offerta pre-asta per la produzione di nuova costruzione, a seguito di una consultazione svoltasi a marzo 2016. Allo stesso tempo, il livello della garanzia d'offerta pre-asta per la gestione della domanda non confermata è rimasto a 5 000 GBP/MW, alleggerendo l'onere in termini relativi. Inoltre, dal 2015, i gestori della domanda devono fornire una garanzia d'offerta solo una volta per una CMU non confermata e, pertanto, possono accedere alla preselezione per più aste consecutive e fornire una garanzia solo una volta. Inoltre, per stabilire se un requisito, per esempio la garanzia d'offerta, sia discriminatorio nei confronti della gestione della domanda, occorre prendere in considerazione altre caratteristiche del mercato della capacità. Tra quelle citate dalle parti interessate e riassunte al considerando 145 vi sono, ad esempio, gli oneri di risoluzione del contratto, che per la gestione della domanda sono un requisito inferiore (fino a 10 000 GBP/MW) rispetto ad altre forme di capacità (fino a 35 000 GBP/MW). Infine, come spiegato dal Regno Unito (cfr. considerando 192), la modifica della norma di riallocazione delle componenti (cfr. considerando 180) attuata nel giugno 2019 ha notevolmente limitato l'esposizione dei gestori della domanda non confermata alla piena garanzia d'offerta (anche se la maggior parte delle loro componenti è confermata).
- (289) La Commissione conclude pertanto che la soglia minima di partecipazione di 2 MW, compreso il relativo requisito di garanzia dell'offerta, non ha finora costituito, nella pratica, una barriera all'ingresso dei gestori della domanda nel mercato della capacità. Come spiegato dal Regno Unito (cfr. considerando 193), la realtà del mercato sta evolvendo e non è escluso che alcuni gestori della domanda con capacità inferiore a 2 MW preferiscano partecipare alle aste



individualmente. Pertanto, la Commissione accoglie con favore l'impegno del Regno Unito, come specificato al considerando 193, di ridurre la soglia minima di partecipazione al mercato della capacità, nel modo descritto ai considerando 30 e 31, a 1 MW per tutte le aste la cui preselezione inizia nel gennaio 2020, nonché l'impegno del Regno Unito di riesaminare tale soglia entro ottobre 2021 in vista di una possibile ulteriore riduzione, come descritto al considerando 193.

6.2.3.5. Apertura della misura alle fonti energetiche rinnovabili e alle nuove tecnologie

- (290) Il punto (226) della disciplina stabilisce che la misura dovrebbe essere aperta agli operatori che utilizzano tecnologie sostitutive. Le fonti energetiche rinnovabili possono contribuire ad affrontare il problema dell'adeguatezza della capacità di produzione. La Commissione respinge pertanto l'opinione, espressa da una parte interessata, secondo cui tali tecnologie non dovrebbero essere incluse nel mercato della capacità (cfr. considerando 147). Come spiegato nella sezione 2.3, i fattori di derating vengono utilizzati per tenere conto del rischio che tutta o parte della capacità non sia disponibile durante un evento di stress del sistema. Il metodo utilizzato per determinare i fattori di derating applicabili all'energia eolica e solare è stato approvato dal PTE ⁽⁶⁴⁾ e porta a fattori commisurati a quelli utilizzati in altri mercati della capacità dell'UE ⁽⁶⁵⁾. Pertanto, a differenza di alcune parti interessate (cfr. considerando 146), la Commissione ritiene che i fattori di derating siano adeguati.
- (291) Sebbene la Commissione non abbia affrontato esplicitamente tale questione nella decisione di avviare un procedimento, alcune parti interessate hanno sostenuto che l'esclusione delle tecnologie non sovvenzionate dalla partecipazione al mercato della capacità non fosse compatibile con la disciplina. Come riferito al considerando 146, una parte interessata ha spiegato che il suo parco eolico non sovvenzionato non ha potuto partecipare all'asta T-4 del 2017 e che non esisteva alcuna possibilità di preselezione per l'asta T-4 del 2018 poi annullata (per l'anno di consegna 2022/23).
- (292) La Commissione ritiene che le norme di cui ai considerando 32 e 33 siano efficaci per evitare il cumulo con altri aiuti di Stato. Tuttavia, esse non devono comportare l'esclusione dei fornitori di capacità che non ricevono tali aiuti. La Commissione prende atto delle argomentazioni del Regno Unito di cui al considerando 195 e riconosce che il Regno Unito ha agito rapidamente. La Commissione accoglie con favore l'entrata in vigore, nel giugno 2019, delle nuove norme del mercato della capacità che consentono la partecipazione delle tecnologie eoliche e solari, come descritto al considerando 196. Tali norme saranno applicabili a partire dalle aste T-1, T-3 e T-4 previste per gennaio 2020 e quindi consentiranno al gestore del parco eolico di cui al considerando 291 di partecipare alla prossima asta T-3 (anno di fornitura 2022/23). Allo stesso tempo, la Commissione osserva che vi è un solo caso in cui un fornitore non ha potuto partecipare a nessun'asta, nello specifico un parco eolico all'asta T-4 del 2017, con un effetto trascurabile sul mercato della capacità nel suo complesso.

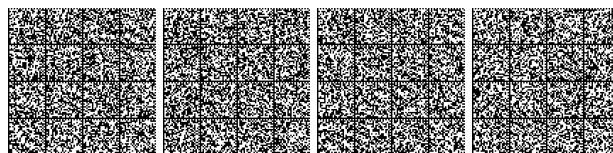
- (293) Per alcune tecnologie i costi di capitale sono nettamente diminuiti negli ultimi anni, perciò probabilmente le misure di sostegno di cui al considerando 32 non saranno più necessarie. Pertanto, per evitare, in futuro, l'esclusione dei fornitori di capacità che non ricevono tali aiuti, come nella situazione descritta al considerando 291, la Commissione accoglie con favore l'impegno del Regno Unito, descritto al considerando 197, di elaborare tutte le norme necessarie (ad esempio e non solo per quanto riguarda i fattori di derating) per garantire l'effettiva partecipazione di qualsiasi nuovo tipo di capacità che possa efficacemente contribuire alla soluzione del problema dell'adeguatezza della capacità di produzione, non appena tale capacità abbia il potenziale per contribuirvi.

6.2.3.6. Partecipazione di capacità interconnesse

- (294) Il punto (226) della disciplina stabilisce che l'aiuto dovrebbe tenere anche conto della misura in cui la capacità di interconnessione potrebbe porre rimedio a eventuali problemi di adeguatezza della capacità di produzione.
- (295) Nella decisione di avviare un procedimento, la Commissione ha spiegato che nel 2014 il Regno Unito aveva dimostrato che in quella fase non era possibile far partecipare capacità estere alla misura senza attuare altri accordi transfrontalieri. La Commissione riconosce la complessità di una effettiva partecipazione transfrontaliera al mercato della capacità a quell'epoca. Il Regno Unito ha invece consentito alle capacità interconnesse di partecipare direttamente alla seconda asta, tenutasi nel 2015. La Commissione tuttavia nutreva dubbi in merito al fatto che la partecipazione transfrontaliera al mercato della capacità dovesse continuare ad essere limitata agli interconnettori.

⁽⁶⁴⁾ <https://www.emrdeliverybody.com/Prequalification/EMR%20DB%20Consultation%20response%20-%20Derating%20Factor%20Methodology%20for%20Renewables%20Participation%20in%20the%20CM.pdf>.

⁽⁶⁵⁾ I fattori di derating utilizzati per la preselezione alle prossime aste T-4, T-3 e T-1 [cfr. considerando 18, lettera d)] sono i seguenti: per l'eolico onshore tra 7,42 % e 8,98 %; per l'eolico offshore tra 10,55 % e 14,45 %; per il solare fotovoltaico tra 2,34 % e 3,22 %. Tali fattori di derating sono paragonabili a quelli utilizzati in Irlanda (ad esempio, per l'asta di capacità T-1 2019/20, cfr. http://semo.com/documents/general-publications/Initial-Auction-Information-Pack_IAIP1920T1.pdf) e in Italia [cfr. decisione C(2018) 617 final].



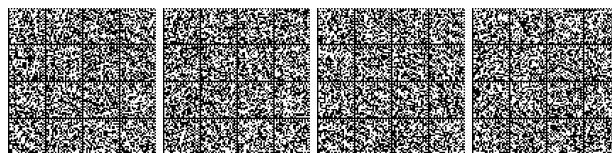
- (296) A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/943, che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2020, i meccanismi di capacità devono essere aperti alla partecipazione transfrontaliera diretta dei fornitori di capacità ubicati in un altro Stato membro. In questo contesto, la Commissione accoglie con favore l'impegno del Regno Unito, di cui al considerando 200:
- a) ad adoperarsi affinché la capacità estera possa partecipare direttamente alle aste la cui preselezione inizia a partire da gennaio 2020, a condizione che siano stati conclusi contratti di cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione dei paesi limitrofi in cui sono ubicate le capacità partecipanti; e
 - b) in ogni caso ad aprire la partecipazione diretta della capacità estera a tutte le aste la cui preselezione inizia dopo che i metodi, le regole comuni e i termini, di cui all'articolo 26, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica, sono stati approvati dall'ACER e pubblicati sul suo sito web in conformità dell'articolo 27 del suddetto regolamento e sono divenuti applicabili.
- (297) Per quanto riguarda le osservazioni di alcune parti interessate sul sistema di remunerazione «*cap and floor*» applicabile agli interconnettori (cfr. considerando 149), la Commissione ritiene che questa situazione sia diversa da quelle descritte ai considerando 32 e 33 per quanto riguarda il cumulo con altri aiuti. Come spiegato dal Regno Unito (cfr. considerando 201), gli eventuali proventi del mercato della capacità sono presi in considerazione prima di valutare le entrate degli interconnettori rispetto al regime «*cap and floor*». Un interconnettore può ottenere un corrispettivo minimo solo se le sue entrate totali (comprese quelle del mercato della capacità) sono al di sotto della soglia minima, mentre se le entrate totali sono superiori alla soglia massima, l'interconnettore restituisce la somma in eccesso al consumatore. Pertanto, il sistema «*cap and floor*» è diverso da una misura di sostegno che comporterebbe il cumulo con altri aiuti. Di conseguenza, la Commissione ritiene che gli interconnettori non avrebbero dovuto essere esclusi dalla partecipazione al mercato della capacità su questa base.
- (298) Per quanto riguarda l'osservazione della parte interessata sull'esclusione degli interconnettori dall'asta T-1 tenutasi all'inizio del 2018 per l'anno di fornitura 2018/19 (cfr. considerando 150), la Commissione prende atto delle argomentazioni presentate dal Regno Unito di cui al considerando 202. In particolare, come spiegato ai considerando 143 e 144 della decisione di avviare un procedimento, la Commissione riconosce che il Regno Unito ha aumentato la stima del contributo degli interconnettori durante gli eventi di stress a seguito della raccomandazione del PTE e per rispettare il considerando 124 della decisione del 2014. Il loro contributo netto è aumentato da 0 GW a 2,1 GW per l'anno di fornitura 2018/19 (cfr. considerando 36). Di conseguenza, il Regno Unito ha corretto al ribasso la quantità di capacità da ottenere tramite l'asta T-1. Per consentire agli interconnettori di partecipare all'asta T-1 sarebbe stato però necessario aumentare la capacità da mettere all'asta, contrariamente alle attese del mercato basate sulle condizioni dell'asta T-4 del 2014.
- (299) Per quanto riguarda i fattori di derating applicati agli interconnettori, la Commissione ritiene che la metodologia basata sui singoli interconnettori non sia discriminatoria. Come spiegato dal Regno Unito al considerando 202, questo particolare approccio agli interconnettori è giustificato dalla notevole diversità degli interconnettori e dei mercati collegati. A causa di tale diversità National Grid utilizza una serie di fattori di derating per ciascun paese interconnesso (calcolata in base a una metodologia di modellizzazione stocastica paneuropea). Inoltre, il PTE esamina in modo indipendente se i tassi di derating sono adeguati.

6.2.4. Conclusione sull'adeguatezza della misura

- (300) La Commissione conclude pertanto che il mercato della capacità è conforme alla sezione 3.9.3 della disciplina.

6.3. Effetto di incentivazione

- (301) La Commissione ha valutato se la misura abbia un effetto di incentivazione come richiesto alla sezione 3.9.4 della disciplina, che fa riferimento alle condizioni di cui alla sezione 3.2.4 della medesima disciplina. Un effetto di incentivazione si verifica quando l'aiuto stimola il beneficiario a cambiare comportamento, inducendolo a migliorare il funzionamento di un mercato dell'energia ben funzionante, sicuro, accessibile e sostenibile, ossia un cambiamento di comportamento che non si verificherebbe senza l'aiuto.



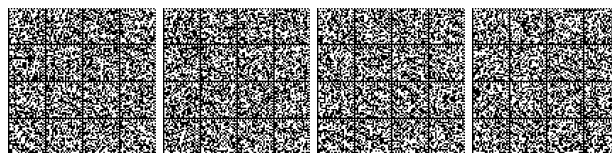
- (302) Nella notifica del 2014, il Regno Unito ha dimostrato con stime sull'adeguatezza della capacità di produzione che in uno scenario controfattuale senza la misura, l'adeguatezza della capacità di produzione avrebbe raggiunto livelli critici entro il 2018/19, come illustrato al considerando 100 e nella figura 4. In altre parole, senza la misura i fornitori di capacità non avrebbero messo a disposizione la capacità necessaria a soddisfare lo standard di affidabilità fissato dal Regno Unito per garantire la fornitura di energia in periodi di stress. Come spiegato al considerando 126, lettera c), alcune parti interessate hanno confermato che il mercato della capacità riveste un ruolo importante nel sostenere gli investimenti in nuove capacità e mantenere le capacità esistenti.
- (303) Senza tale misura, la variazione LOLE prevista non rispetterebbe lo standard di affidabilità di tre ore in tutti gli anni fino al 2030. Pertanto, senza il mercato della capacità, il problema dell'adeguatezza della capacità di produzione persisterebbe.
- (304) L'obiettivo della misura in questo caso è garantire la sicurezza dell'approvvigionamento mantenendo disponibile una capacità sufficiente. Come spiegato ai considerando 302 e 303, senza la misura non vi sarebbe una capacità sufficiente a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, in quanto per una parte significativa di centrali i proventi ottenuti dal mercato esclusivamente energetico sarebbero insufficienti per coprire i costi.
- (305) La misura pertanto ha un effetto di incentivazione in quanto spinge le capacità esistenti a rimanere sul mercato e ad essere disponibili in periodi di scarsità e quelle nuove ad entrare sul mercato. La misura incentiva in questo modo gli operatori del mercato nuovi ed esistenti a contribuire all'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento.
- (306) Infine, conformemente al punto (52) della disciplina, l'aiuto è concesso sulla base di una procedura di gara competitiva. La procedura descritta nella sezione 2.4 non è discriminatoria ed è aperta a tutti i tipi di fornitori di capacità e l'aiuto è concesso sulla base del prezzo di aggiudicazione. Inoltre, il numero di imprese è sufficiente e il volume è un vincolo imprescindibile per evitare che tutti i partecipanti ricevano aiuti (cfr. ad esempio le precedenti tabelle 1 e 2).
- (307) Di conseguenza, la Commissione conclude che il mercato della capacità ha un effetto di incentivazione ed è conforme alla sezione 3.9.4 della disciplina.

6.4. Proporzionalità della misura

- (308) A norma della sezione 3.9.5 della disciplina, una misura è considerata proporzionata se soddisfa le condizioni seguenti: i) la compensazione permette ai beneficiari di percepire un tasso di rendimento ragionevole (una misura quale una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori sarà considerata una modalità adeguata per stabilire tassi di rendimento ragionevoli in circostanze normali); ii) la misura prevede meccanismi intrinseci volti a prevenire profitti accidentali; e iii) il prezzo corrisposto per la disponibilità tende automaticamente allo zero se si prevede che il livello di capacità fornita sia adeguato al livello di capacità richiesto.
- (309) La conformità del mercato della capacità alla prima condizione relativa al tasso di rendimento ragionevole è valutata nelle sezioni 6.4.1 e 6.4.2.
- (310) Per quanto riguarda la seconda condizione, un meccanismo di regolazione della capacità relativo all'intero mercato rispecchia il risultato di un mercato energetico efficiente. Le aste sono concepite come aste discendenti, a prezzo discriminatorio, in cui gli aggiudicatari sono pagati al prezzo di aggiudicazione. Nella definizione di «procedura di gara competitiva» di cui al punto (43) della disciplina il pagamento del prezzo di aggiudicazione è una delle possibilità specificamente menzionate e quindi si presume abbia le caratteristiche intrinseche che comportano tassi di rendimento ragionevoli conformemente al punto (229) della disciplina. Inoltre il rischio di profitti accidentali è minimizzato, conformemente al punto (230) della disciplina, dalle caratteristiche seguenti: un massimale di prezzo complessivo di 75 GBP/kW, un limite di offerta per i *price-taker* di 25 GBP/kW e una durata a breve termine dell'accordo contrattuale per la maggior parte delle categorie di fornitori di capacità. La minore remunerazione delle capacità esistenti, menzionata da una parte interessata (cfr. considerando 151), riflette soltanto le differenze del valore di adeguatezza per i diversi anni e non equivale a un profitto accidentale. Di conseguenza, la Commissione conclude che il mercato della capacità britannico rispetta la condizione di prevenzione dei profitti accidentali.
- (311) Per quanto riguarda la terza condizione, il carattere competitivo dell'asta, descritto nella sezione 2.4 della presente decisione, dovrebbe far tendere i prezzi allo zero se l'offerta è sufficiente a soddisfare la domanda, conformemente al punto (231) della disciplina. È stato effettivamente osservato che alcune aste si sono concluse a prezzi molto più bassi del previsto, in particolare addirittura vicini allo zero nell'asta T-1 del 2019, quando il prezzo di aggiudicazione è stato di 0,77 GBP/kW (cfr. tabella 7).

6.4.1. Differenze tra le durate contrattuali applicabili

- (312) Nonostante i dubbi prima facie, come discusso nella sezione 6.2.3.2, per il passato, la Commissione ritiene che le differenze tra le durate contrattuali applicabili non abbiano comportato in pratica alcuna discriminazione nei confronti dei gestori della domanda. In particolare, la Commissione ritiene che l'esclusione della capacità diversa da quella di produzione dall'accesso a contratti di più lunga durata non sia stata discriminatoria in quanto le centrali e la gestione della domanda esistenti non ottengono particolare vantaggio da contratti più lunghi, tenuto conto del loro fabbisogno minore di capitale (che indica una minore necessità di assicurarsi un finanziamento). La Commissione ritiene pertanto che i contratti più brevi non pongano i produttori e i gestori della domanda esistenti



in una posizione di svantaggio rispetto alla nuova produzione. Inoltre, come spiegato al considerando 275, le osservazioni ricevute contengono diversi elementi importanti che confermano questa analisi. La misura rispetta pertanto la condizione relativa alla procedura di gara competitiva di cui al punto (229) della disciplina, secondo la quale tale procedura deve basarsi su criteri trasparenti e non discriminatori. La Commissione osserva che l'uso delle soglie di spesa in conto capitale è sufficiente a garantire che i contratti a più lungo termine siano accessibili solo alle capacità che possono trovare difficoltà nell'ottenere finanziamenti. Pertanto, la Commissione accoglie con favore gli impegni del Regno Unito volti a consentire a tutti i tipi di capacità (ad eccezione degli interconnettori), in grado di dimostrare il rispetto delle soglie di spesa in conto capitale, di partecipare al processo di preselezione per presentare offerte per i vari tipi di contratto disponibili e a mantenere dette soglie sotto controllo per garantire che rimangano adeguate (cfr. considerando 182).

6.4.2. Esclusione della STOR a lungo termine

- (313) Nella decisione di avviare un procedimento, la Commissione ha ritenuto che l'esclusione dei fornitori di STOR LT non fosse discriminatoria. Questo punto è stato tuttavia contestato dalle parti interessate (cfr. considerando 153 e 154) e dal Regno Unito (cfr. considerando da 204 a 210) durante il procedimento di indagine formale.
- (314) Per quanto riguarda l'esclusione in sé, la Commissione ritiene che, per il passato, il Regno Unito abbia legittimamente considerato il rischio di profitti accidentali derivanti dalla partecipazione di fornitori di STOR LT. Sulla base delle informazioni disponibili all'epoca, questo rischio sembrava importante, come spiegato anche da un'altra parte interessata (cfr. considerando 153). Inoltre, come spiegato nella decisione di avviare un procedimento, e di nuovo da una parte interessata (cfr. considerando 153) e dal Regno Unito (cfr. considerando 207), la Commissione ritiene che le centrali in questione possano effettivamente partecipare al mercato della capacità a condizione che rinuncino al contratto a lungo termine con il gestore del sistema se vincitori dell'asta. La Commissione prende atto inoltre della decisione del Regno Unito di mantenere il regime STOR a lungo termine separato dal regime del mercato della capacità, senza un «meccanismo di recupero»: una decisione simile a quella che esclude le capacità che beneficino di regimi di sostegno alle energie rinnovabili dal mercato della capacità. Infine, la Commissione prende atto dell'intenzione del Regno Unito di rivalutare l'esclusione degli operatori STOR a lungo termine alla luce delle informazioni disponibili sulle nuove condizioni di mercato (cfr. considerando 210): anche questa nuova valutazione terrà conto del rischio di profitti accidentali.
- (315) Per quanto riguarda l'esclusione degli impianti divenuti operativi prima del 2014 dalla possibilità di avere accesso a contratti a più lungo termine, la Commissione concorda con le argomentazioni del Regno Unito esposte al considerando 206. In particolare, le centrali divenute operative precedentemente alla prima asta del mercato della capacità non incontravano particolari ostacoli all'ingresso nel mercato della capacità (ad esempio, il finanziamento della costruzione) e quindi non avevano motivo di essere ammissibili a contratti a più lungo termine.

6.4.3. Metodo del recupero dei costi

- (316) Come indicato al considerando 187 della decisione di avviare un procedimento, la Commissione deve tener conto del punto (25) della disciplina, secondo il quale la compatibilità della misura deve essere valutata esclusivamente sulla base dei criteri di cui alla sezione 3.9.5 della disciplina stessa. In particolare, tale sezione non contiene alcun riferimento al finanziamento delle misure relative all'adeguatezza della capacità di produzione. Alcune parti interessate (cfr. considerando 159) e il Regno Unito (cfr. considerando 211) sostengono questa tesi. La Commissione conclude che la proporzionalità del mercato della capacità britannico deve essere valutata solo rispetto ai punti da (228) a (231) della disciplina, come nei considerando da 308 a 315.
- (317) Tuttavia, anche se il punto (27), lettera e), e il punto (69) della disciplina fossero applicabili alla misura in questione, la Commissione ritiene che il metodo di recupero dei costi sia proporzionato.
- (318) In primo luogo, come spiegato da alcune parti interessate (cfr. considerando 156) e dal Regno Unito (cfr. considerando 214), il metodo di recupero dei costi coniuga l'interesse per il mantenimento di un incentivo alla riduzione della domanda con la necessità di ridurre l'incertezza dei fornitori in merito alla probabile quota di costi a loro carico. Tale incertezza si tradurrebbe in un premio di rischio che i fornitori trasferirebbero ai consumatori, aumentando così i costi dell'energia elettrica.
- (319) In secondo luogo, il metodo di recupero dei costi va esclusivamente a vantaggio dei gestori della domanda, non dei produttori (poiché il costo viene applicato sul segmento al dettaglio). In ogni caso, rispetto a metodi alternativi come le tariffe forfetarie o la tassazione generale (cfr. considerando 212), questo metodo aggiunge la domanda dei periodi di picco agli incentivi alla riduzione della domanda già esistenti sul mercato dell'elettricità britannico. Come spiegato dal Regno Unito (cfr. considerando 215), l'argomentazione secondo cui l'attuale metodo incoraggia i gestori della domanda a produrre solo «behind-the-meter» si basa sull'ipotesi che il periodo dalle ore 16 alle ore 19 sia troppo ampio per consentire ai clienti di ridurre regolarmente la domanda durante quelle ore e quindi di beneficiare di una tariffa ridotta. Tuttavia, non è necessario ridurre la domanda durante l'intero periodo per poterne beneficiare; ciò implicherebbe semplicemente che i gestori della domanda ridotta non ne otterrebbero tutti i benefici.



- (320) In terzo luogo, come spiegato dalle parti interessate (cfr. considerando 157) e dal Regno Unito (cfr. considerando 214), il metodo alternativo alla triade preferito da altre parti interessate (cfr. considerando 158) non sarebbe necessariamente in linea con i momenti di stress del sistema e potrebbe condurre a decisioni di dispacciamento inefficaci. Non vi sono pertanto motivi per ritenere che il metodo di recupero dei costi applicato dal Regno Unito sia meno proporzionato di altri metodi di finanziamento possibili, in particolare il metodo della triade.

6.4.4. Conclusione sulla proporzionalità della misura

- (321) La Commissione conclude pertanto che il mercato della capacità è conforme alla sezione 3.9.5 della disciplina.

6.5. Prevenzione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

- (322) La sezione 3.9.6 della disciplina specifica le condizioni per evitare effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi.

6.5.1. Partecipazione di produttori che si avvalgono di tecnologie diverse e di produttori che offrono misure con prestazioni tecniche equivalenti

- (323) Come spiegato ai considerando 30 e 31, il mercato della capacità è aperto all'aggregazione sia della domanda che dell'offerta, conformemente all'ultima frase del punto (232), lettera a), della disciplina.

- (324) Come descritto nella sezione 2.3.1, il mercato della capacità in linea di principio è aperto alla partecipazione di produttori che utilizzano tecnologie diverse e di operatori che offrono misure con prestazioni tecniche equivalenti, quali la gestione della domanda, interconnessioni e stoccaggio, in conformità delle prime due frasi del punto (232), lettera a), della disciplina. Nella decisione di avviare un procedimento, tuttavia, la Commissione ha chiesto chiarimenti in merito all'apertura del mercato della capacità, in particolare riguardo ad alcuni suoi elementi costitutivi.

6.5.1.1. Potenziale discriminazione nei confronti dei gestori della domanda a causa dell'assenza di contratti di fornitura a tempo

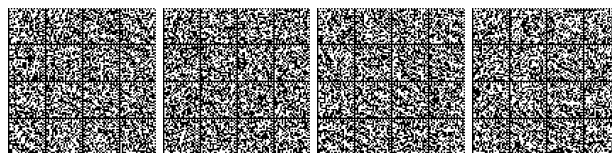
- (325) Sulla base degli elementi di prova forniti dal Regno Unito e riassunti al considerando 176, la Commissione ritiene che l'assenza di contratti di fornitura a tempo non sia discriminatoria. In particolare, il fatto che solo una delle 89 CMU partecipanti all'asta transitoria abbia optato per il contratto di fornitura a tempo dimostra che il sistema attualmente in uso non rappresenta un ostacolo alla partecipazione dei gestori della domanda.

6.5.1.2. Differenze tra le durate contrattuali

- (326) Nella decisione di avviare un procedimento, la Commissione ha chiesto chiarimenti sul trattamento potenzialmente discriminatorio della capacità di gestione della domanda rispetto alla capacità di produzione a causa delle differenti durate contrattuali applicabili.

- (327) Da un lato la Commissione è del parere che i contratti di capacità di durata superiore ad un anno possano essere giustificati in caso di spese in conto capitale elevate e di difficoltà di finanziamento, promuovendo così nuovi ingressi competitivi nel mercato. Ciò vale in particolare per la produzione di nuova costruzione. A parte le proposte generali a favore di contratti di durata inferiore [cfr. punti i), ii) e iii) del considerando 136], la Commissione non ha ricevuto osservazioni che contestassero la pertinenza dei contratti a più lungo termine (fino a 15 anni) come incentivo alla nuova capacità, conformemente al punto (226) della disciplina. La Commissione ritiene in particolare che ricorrere alle soglie di spesa in conto capitale per determinare l'ammissibilità a contratti a più lungo termine sia appropriato, in quanto esse forniscono una buona indicazione della difficoltà di ottenere un finanziamento. Dall'altro lato, la Commissione ritiene che l'esclusione della capacità diversa da quella di produzione dall'accesso a contratti di più lunga durata non sia stata discriminatoria in quanto le centrali e la gestione della domanda esistenti non ottengono particolare vantaggio da contratti più lunghi, tenuto conto del loro fabbisogno minore di capitale (che indica una minore importanza di assicurarsi un finanziamento). La Commissione ritiene pertanto che i contratti più brevi non pongano i produttori e i gestori della domanda esistenti in una posizione di svantaggio rispetto alla nuova produzione.

- (328) La Commissione ritiene che le differenze tra le durate contrattuali non abbiano comportato in pratica alcuna discriminazione nei confronti dei gestori della domanda. In primo luogo, i risultati delle aste non indicano, ad oggi, che una differenza nell'accesso ai contratti a più lungo termine abbia, nella pratica, distorto gli esiti delle aste. Anzi, indicano che le prestazioni della gestione della domanda sono paragonabili (ma di solito superiori) a quelle della produzione di nuova costruzione (cfr. considerando 179). In secondo luogo, la Commissione non ha trovato alcuna conferma del fatto che i gestori della domanda che rispettavano la soglia della spesa in conto capitale per i contratti a lungo termine non avessero potuto partecipare al mercato della capacità. In terzo luogo, le stime della



spesa in conto capitale reale dei gestori della domanda fornite dalle parti interessate erano molto basse; alcune parti interessate, in qualità di gestori della domanda, ritenevano anzi che la spesa in conto capitale per loro fosse ben al di sotto delle soglie, addirittura vicina allo zero (cfr. considerando 135). La spesa in conto capitale dei gestori della domanda individuata nella seconda asta transitoria era in media di 0,15 GBP/kW (cfr. considerando 178). In quarto luogo, i gestori della domanda che producono «behind-the-meter» (ossia il 60 %-70 % della gestione della domanda che partecipa attivamente ai mercati della flessibilità) possono avere accesso a contratti a più lungo termine se partecipano all'asta in qualità di produttori (cfr. considerando 135 e 178). In quinto luogo, le soglie delle spese in conto capitale stabilite per la partecipazione alle aste sono state aggiornate regolarmente (cfr. considerando 75).

- (329) Di conseguenza, per il passato, la Commissione ritiene che le differenze tra le durate contrattuali applicabili non abbiano comportato, nella pratica, restrizioni ingiustificate alla partecipazione dei gestori della domanda. La Commissione osserva che l'uso delle soglie di spesa in conto capitale è sufficiente a garantire che i contratti a più lungo termine siano accessibili solo alle capacità che possono trovare difficoltà nell'ottenere finanziamenti. Pertanto, la Commissione accoglie con favore gli impegni del Regno Unito volti: i) a consentire a tutti i tipi di capacità (ad eccezione degli interconnettori), in grado di dimostrare il rispetto delle soglie di spesa in conto capitale descritte al considerando 75, di partecipare al processo di preselezione per presentare offerte per i vari tipi di contratto disponibili e ii) mantenere dette soglie sotto controllo per garantire che rimangano adeguate (cfr. considerando 182).

6.5.1.3. Garanzia limitata del volume dell'asta T-1

- (330) Per quanto riguarda la pregressa situazione giuridica delle aste T-1, la Commissione rammenta che nel 2014 le autorità britanniche si sono impegnate a mettere alle aste T-1 almeno il 50 % della capacità riservata quattro anni prima. Tale impegno era vincolante, sulla base della decisione del 2014. Spettava poi al Regno Unito attuare la misura recepita nella legislazione nazionale, compresi i pertinenti impegni, per conformarsi alla decisione della Commissione sotto tutti gli aspetti ⁽⁶⁶⁾.
- (331) La Commissione osserva inoltre che, come spiegato al considerando 162 della decisione di avviare un procedimento e come descritto nella tabella 3 e al considerando 63 della presente decisione, dal 2014 la capacità da garantire e quella effettivamente garantita all'asta T-1 hanno sempre superato la capacità originariamente «riservata» nell'asta T-4.
- (332) La Commissione riconosce che, come indicato al considerando 162 della decisione di avviare un procedimento e come sottolineato da alcune parti interessate (cfr. il precedente considerando 138), il segretario di Stato può decidere di non indire aste T-1. Tuttavia, come indicato da altre parti interessate (cfr. considerando 139) e dal Regno Unito (cfr. considerando 186), il segretario di Stato può rinviare o annullare sia le aste T-4 che le aste T-1: nessuna discriminazione nei confronti dei gestori della domanda appare quindi evidente. Inoltre, nella pratica, nessun'asta è stata annullata, ad eccezione di quelle successive alla sentenza del Tribunale, quando le autorità britanniche hanno sospeso completamente il mercato della capacità.
- (333) Per quanto riguarda il volume di capacità da riservare, la Commissione concorda con le osservazioni ricevute da alcune parti interessate e dal Regno Unito che mettevano in evidenza l'equilibrio tra la necessità di garantire una via di accesso al mercato alla gestione della domanda tramite le aste T-1, da un lato, e la necessità di evitare un eccesso di approvvigionamento o aste non competitive e di dimensioni eccessive, dall'altro. Quest'ultimo rischio si è aggravato visto l'elevato e crescente livello di partecipazione dei gestori della domanda alle aste T-4 (cfr. tabella 1). Infatti, se il fabbisogno di capacità diminuisce tra l'asta T-4 e l'asta T-1, il target sarà corretto verso il basso per evitare tale rischio. Tale flessibilità è necessaria anche per garantire la compatibilità con il punto (231) e il punto (232), lettera c), della disciplina. La Commissione conclude pertanto che l'attuale metodo di «riserva», descritto al considerando 62, è adeguato.
- (334) Alcune parti interessate hanno suggerito l'eliminazione delle aste T-4 o l'organizzazione di aste settimanali supplementari oppure di aste T-2. L'organizzazione delle aste T-4 è tuttavia necessaria per garantire il rispetto del punto (226) della disciplina, cioè prevedere un tempo di realizzazione sufficiente per i nuovi investimenti. La Commissione concorda con l'argomentazione del Regno Unito (cfr. considerando 188) secondo cui la necessità di indire aste T-2 oltre alle aste T-4 e T-1 non è giustificata. Inoltre, le aste settimanali non trasmetterebbero il giusto segnale di investimento a lungo termine necessario per raggiungere gli obiettivi del mercato della capacità.

⁽⁶⁶⁾ Sentenza del 13 giugno 2013, Ryanair/Commissione, C-287/12 P, EU:C:2013:395, punti 67 e 68.



- (335) Per una maggiore certezza giuridica dei partecipanti alle aste, la Commissione accoglie con favore gli impegni del Regno Unito di cui al considerando 187: i) continuare a mettere all'asta T-1 almeno il 50 % della capacità riservata quattro anni prima nell'ambito del processo di definizione del parametro per l'asta T-4 per lo stesso anno di fornitura e ii) continuare a utilizzare il metodo di riserva, basato sull'intervallo di confidenza del 95 % descritto al considerando 62, per determinare la capacità minima che sarà riservata per l'asta T-1.

6.5.1.4. Soglia minima di partecipazione

- (336) Nella decisione di avviare un procedimento, la Commissione ha chiesto di chiarire se la soglia minima di 2 MW (descritta ai considerando 30 e 31) possa costituire una barriera all'ingresso dei nuovi gestori della domanda nel mercato della capacità. In particolare, se da un lato i gestori della domanda possono aggregare più siti per raggiungere la soglia minima di 2 MW, dall'altro sono tenuti a pagare una garanzia d'offerta per i 2 MW completi, anche se solo una parte di tale volume è una capacità non confermata.
- (337) Per quanto riguarda la soglia di 2 MW, la Commissione ritiene che nel 2014 fosse bassa rispetto alle soglie di partecipazione applicate in altre misure gestite da National Grid e in altri paesi europei (cfr. il precedente considerando 189). Inoltre, la soglia dei 100 kW utilizzata da PJM si applica a piccole aste regionali e non è quindi comparabile (cfr. considerando 143). In più, come spiegato al considerando 68 della presente decisione, il Regno Unito ha provato ad applicare una soglia di partecipazione più bassa per la seconda asta transitoria, ma solo otto CMU sotto i 2 MW si sono qualificate, con un contributo pari a meno del 3 % della capacità totale garantita in quell'asta. Inoltre, se vi fosse stata una maggiore domanda di partecipazione di CMU più piccole, alle aste avrebbe dovuto partecipare un raggruppamento di CMU a livello di 2 MW, ma così non è stato (cfr. considerando 189). Entrambi gli elementi dimostrano che le CMU più piccole non erano intenzionate a partecipare al mercato della capacità.
- (338) Per quanto riguarda la garanzia dell'offerta, la Commissione conviene che tale requisito è utile per garantire l'effettiva fornitura e scoraggiare i progetti speculativi, come sottolineato da alcune parti interessate (cfr. considerando 144) e dal Regno Unito (cfr. considerando 40 e 42).
- (339) La Commissione ha inoltre esaminato se l'entità della garanzia potesse essere considerata una barriera all'ingresso di nuovi gestori della domanda nel mercato della capacità. In primo luogo, la Commissione ha concluso (cfr. considerando 271) che l'assenza di contratti di fornitura a tempo non è, in se stessa, discriminatoria nei confronti dei gestori della domanda. In secondo luogo, come spiegato da alcune parti interessate (cfr. considerando 145) e dal Regno Unito (cfr. considerando 190), i nuovi gestori della domanda beneficiano rispetto ad altre tecnologie di una serie di vantaggi nel mercato della capacità. In particolare, la Commissione osserva che, come descritto al considerando 42, il governo britannico ha aumentato a 10 000 GBP/MW l'importo della garanzia d'offerta pre-asta per la produzione di nuova costruzione, a seguito di una consultazione svoltasi a marzo 2016. Allo stesso tempo, il livello della garanzia d'offerta pre-asta per la gestione della domanda non confermata è rimasto a 5 000 GBP/MW, alleggerendo l'onere in termini relativi. Inoltre, dal 2015, i gestori della domanda devono fornire una garanzia d'offerta solo una volta per una CMU non confermata e, pertanto, possono accedere alla preselezione per più aste consecutive e fornire una garanzia solo una volta. Inoltre, per stabilire se un requisito, per esempio la garanzia d'offerta, è discriminatorio nei confronti della gestione della domanda, occorre prendere in considerazione altre caratteristiche del mercato della capacità. Tra quelle citate dalle parti interessate e riassunte al considerando 145 vi sono, ad esempio, gli oneri di risoluzione del contratto, che per la gestione della domanda sono un requisito inferiore (fino a 10 000 GBP/MW) rispetto ad altre forme di capacità (fino a 35 000 GBP/MW). Infine, come spiegato dal Regno Unito (cfr. considerando 192), la modifica della norma di riallocazione delle componenti (cfr. considerando 180) attuata nel giugno 2019 ha notevolmente limitato l'esposizione dei gestori della domanda non confermata alla piena garanzia d'offerta (anche se la maggior parte delle loro componenti è confermata).
- (340) La Commissione conclude pertanto che la soglia minima di partecipazione di 2 MW, compreso il relativo requisito di garanzia dell'offerta, non ha finora costituito, nella pratica, una barriera all'ingresso dei gestori della domanda nel mercato della capacità. Come spiegato dal Regno Unito (cfr. considerando 193), la realtà del mercato sta evolvendo e non è escluso che alcuni gestori della domanda con capacità inferiore a 2 MW preferiscano partecipare alle aste individualmente. Pertanto, la Commissione accoglie con favore l'impegno del Regno Unito, come specificato al considerando 193, di ridurre la soglia minima di partecipazione al mercato della capacità, nel modo descritto ai considerando 30 e 31, a 1 MW per tutte le aste la cui preselezione inizia nel gennaio 2020, nonché l'impegno del Regno Unito di riesaminare tale soglia entro ottobre 2021 in vista di una possibile ulteriore riduzione, come descritto al considerando 193.



6.5.1.5. Apertura della misura alle fonti energetiche rinnovabili e alle nuove tecnologie

- (341) Le fonti energetiche rinnovabili possono contribuire ad affrontare il problema dell'adeguatezza della capacità di produzione. La Commissione respinge pertanto l'opinione, espressa da una parte interessata, secondo cui tali tecnologie non dovrebbero essere incluse nel mercato della capacità (cfr. considerando 147). Come spiegato nella sezione 2.3, i fattori di derating vengono utilizzati per tenere conto del rischio che tutta o parte della capacità non sia disponibile durante un evento di stress del sistema. Il metodo utilizzato per determinare i fattori di derating applicabili all'energia eolica e solare è stato approvato dal PTE ⁽⁶⁷⁾ e porta a fattori commisurati a quelli utilizzati in altri mercati della capacità dell'UE ⁽⁶⁸⁾. Pertanto, a differenza di alcune parti interessate (cfr. considerando 146), la Commissione ritiene che i fattori di derating siano adeguati.
- (342) Sebbene la Commissione non abbia affrontato esplicitamente tale questione nella decisione di avviare un procedimento, alcune parti interessate hanno sostenuto che l'esclusione delle tecnologie non sovvenzionate dalla partecipazione al mercato della capacità non fosse compatibile con la disciplina. Come riferito al considerando 146, una parte interessata ha spiegato che il suo parco eolico non sovvenzionato non ha potuto partecipare all'asta T-4 del 2017 e che non esisteva alcuna possibilità di preselezione per l'asta T-4 del 2018 poi annullata (per l'anno di consegna 2022/23).
- (343) La Commissione ritiene che le norme di cui ai considerando 32 e 33 siano efficaci per evitare il cumulo con altri aiuti di Stato. Tuttavia, esse non devono comportare l'esclusione dei fornitori di capacità che non ricevono tali aiuti. La Commissione prende atto delle argomentazioni del Regno Unito di cui al considerando 195 e riconosce che il Regno Unito ha agito rapidamente. La Commissione accoglie con favore l'entrata in vigore, nel giugno 2019, delle nuove norme del mercato della capacità che consentono la partecipazione delle tecnologie eoliche e solari, come descritto al considerando 196. Tali norme saranno applicabili a partire dalle aste T-1, T-3 e T-4 previste per gennaio 2020 e quindi consentiranno al gestore del parco eolico di cui al considerando 291 di partecipare alla prossima asta T-3 (anno di fornitura 2022/23). Allo stesso tempo, la Commissione osserva che vi è un solo caso in cui un fornitore non ha potuto partecipare a nessun'asta, nello specifico un parco eolico all'asta T-4 del 2017, con un effetto trascurabile sul mercato della capacità nel suo complesso.
- (344) Per alcune tecnologie i costi di capitale sono nettamente diminuiti negli ultimi anni, perciò probabilmente le misure di sostegno di cui al considerando 32 non saranno più necessarie. Pertanto, per evitare, in futuro, l'esclusione dei fornitori di capacità che non ricevono tali aiuti, come nella situazione descritta al considerando 342, la Commissione accoglie con favore l'impegno del Regno Unito, descritto al considerando 197, di elaborare tutte le norme necessarie (ad esempio e non solo per quanto riguarda i fattori di derating) per garantire l'effettiva partecipazione di qualsiasi nuovo tipo di capacità che possa efficacemente contribuire alla soluzione del problema dell'adeguatezza della capacità di produzione, non appena tale capacità abbia il potenziale per contribuirvi.

6.5.1.6. Conclusione

- (345) La Commissione perciò conclude che il mercato della capacità consente la partecipazione di produttori che si avvalgono di tecnologie diverse e di operatori che offrono misure con prestazioni tecniche equivalenti in conformità del punto (232), lettera a), della disciplina.

6.5.2. Partecipazione dei gestori di altri Stati membri

- (346) Il punto (232), lettera b), della disciplina tratta della possibilità che gestori di altri Stati membri partecipino alla misura. Nella decisione di avviare un procedimento, la Commissione ha chiesto di chiarire se, per il futuro, la partecipazione transfrontaliera al mercato della capacità britannico debba ancora essere limitata all'interconnessione.
- (347) Nella decisione di avviare un procedimento, la Commissione ha spiegato che nel 2014 il Regno Unito aveva dimostrato che in quella fase non era possibile far partecipare capacità estera alla misura senza attuare altri accordi transfrontalieri. La Commissione riconosce la complessità di una effettiva partecipazione transfrontaliera al mercato della capacità a quell'epoca. Il Regno Unito ha invece consentito alle capacità interconnesse di partecipare direttamente alla seconda asta, tenutasi nel 2015. La Commissione tuttavia nutreva dubbi in merito al fatto che la partecipazione transfrontaliera al mercato della capacità dovesse continuare ad essere limitata agli interconnettori.

⁽⁶⁷⁾ <https://www.emrdeliverybody.com/Prequalification/EMR%20DB%20Consultation%20response%20-%20Derating%20Factor%20Methodology%20for%20Renewables%20Participation%20in%20the%20CM.pdf>.

⁽⁶⁸⁾ I fattori di derating utilizzati per la preselezione alle prossime aste T-4, T-3 e T-1 [cfr. considerando 18, lettera d)] sono i seguenti: per l'eolico onshore tra 7,42 % e 8,98 %; per l'eolico offshore tra 10,55 % e 14,45 %; per il solare fotovoltaico tra 2,34 % e 3,22 %. Tali fattori di derating sono paragonabili a quelli utilizzati in Irlanda (ad esempio, per l'asta di capacità T-1 2019/20, cfr. http://sem-o.com/documents/general-publications/Initial-Auction-Information-Pack_IAIP1920T1.pdf) e in Italia [cfr. decisione C(2018) 617 final].



- (348) A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/943, che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2020, i meccanismi di capacità devono essere aperti alla partecipazione transfrontaliera diretta dei fornitori di capacità ubicati in un altro Stato membro. In questo contesto, la Commissione accoglie con favore l'impegno del Regno Unito, di cui al considerando 200:
- a) ad adoperarsi affinché la capacità estera possa partecipare direttamente alle aste la cui preselezione inizia a partire da gennaio 2020, a condizione che siano stati conclusi contratti di cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione dei paesi limitrofi in cui sono ubicate le capacità partecipanti; e
 - b) in ogni caso ad aprire la partecipazione diretta della capacità estera a tutte le aste la cui preselezione inizia dopo che i metodi, le regole comuni e i termini, di cui all'articolo 26, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica, sono stati approvati dall'ACER e pubblicati sul suo sito web in conformità dell'articolo 27 del suddetto regolamento e sono divenuti applicabili.
- (349) Il punto (232), lettera b), della disciplina spiega che la partecipazione da parte di gestori di altri Stati membri dovrebbe essere consentita laddove tale partecipazione è materialmente possibile, ossia quando la capacità può essere materialmente fornita allo Stato membro in attuazione della misura. La compatibilità del mercato della capacità è pertanto ancora garantita se la partecipazione diretta della capacità estera ad un'asta particolare non è possibile perché la capacità di interconnessione disponibile oggetto delle più recenti stime è già stata impegnata con contratti aggiudicati nelle precedenti aste per l'anno di consegna pertinente.
- (350) Per quanto riguarda le osservazioni di alcune parti interessate sul sistema di remunerazione «*cap and floor*» applicabile agli interconnettori (cfr. considerando 149), la Commissione ritiene che questa situazione sia diversa da quelle descritte ai considerando 32 e 33 per quanto riguarda il cumulo con altri aiuti. Come spiegato dal Regno Unito (cfr. considerando 201), gli eventuali proventi del mercato della capacità sono presi in considerazione prima di valutare le entrate degli interconnettori rispetto al regime «*cap and floor*». Un interconnettore può ottenere un corrispettivo minimo solo se le sue entrate totali (comprese quelle del mercato della capacità) sono al di sotto della soglia minima, mentre se le entrate totali sono superiori alla soglia massima, l'interconnettore restituisce la somma in eccesso al consumatore. Pertanto, il sistema «*cap and floor*» è diverso da una misura di sostegno che comporterebbe il cumulo con altri aiuti. Di conseguenza, la Commissione ritiene che gli interconnettori non avrebbero dovuto essere esclusi dalla partecipazione al mercato della capacità su questa base.
- (351) Per quanto riguarda l'osservazione della parte interessata sull'esclusione degli interconnettori dall'asta T-1 tenutasi all'inizio del 2018 per l'anno di fornitura 2018/19 (cfr. considerando 150), la Commissione prende atto delle argomentazioni presentate dal Regno Unito di cui al considerando 202. In particolare, come spiegato ai considerando 143 e 144 della decisione di avviare un procedimento, la Commissione riconosce che il Regno Unito ha aumentato la stima del contributo degli interconnettori durante gli eventi di stress a seguito della raccomandazione del PTE e per rispettare il considerando 124 della decisione del 2014. Il loro contributo netto è aumentato da 0 GW a 2,1 GW per l'anno di fornitura 2018/19 (cfr. considerando 36). Di conseguenza, il Regno Unito ha corretto al ribasso la quantità di capacità da ottenere tramite l'asta T-1. Per consentire agli interconnettori di partecipare all'asta T-1 sarebbe stato però necessario aumentare la capacità da mettere all'asta, contrariamente alle attese del mercato basate sulle condizioni dell'asta T-4 del 2014.
- (352) Per quanto riguarda i fattori di derating applicati agli interconnettori, la Commissione ritiene che la metodologia basata sui singoli interconnettori non sia discriminatoria. Come spiegato dal Regno Unito al considerando 202, questo particolare approccio agli interconnettori è giustificato dalla notevole diversità degli interconnettori e dei mercati collegati. A causa di tale diversità National Grid utilizza una serie di fattori di derating per ciascun paese interconnesso (calcolata in base a una metodologia di modellizzazione stocastica paneuropea). Inoltre, il PTE esamina in modo indipendente se i tassi di derating sono adeguati.
- (353) Per quanto riguarda l'osservazione della parte interessata sull'esclusione degli interconnettori dall'accesso ai contratti di capacità di durata superiore ad un anno (cfr. considerando 150), la Commissione concorda con il Regno Unito sul fatto che l'aggiudicazione di contratti a più lungo termine agli interconnettori non sarebbe coerente con la posizione britannica secondo la quale il modello di interconnessione è una soluzione a breve termine (cfr. considerando 202) adottabile fino all'introduzione di una partecipazione estera diretta. Dal momento che alla capacità di interconnessione sono aggiudicati dei contratti, tale capacità non sarebbe disponibile all'importazione da fornitori ubicati in paesi limitrofi. La partecipazione diretta di capacità estere non sarebbe quindi possibile.



- (354) La Commissione conclude inoltre che permettere agli interconnettori di avere accesso a contratti di durata superiore ad un anno sarebbe in contraddizione con il punto (232), lettera b), della disciplina, in particolare con la nota 97, secondo cui i regimi dovrebbero essere adeguati nel caso in cui siano adottati accordi comuni per agevolare la partecipazione transfrontaliera ai medesimi.
- (355) La Commissione conclude che il mercato della capacità consente la partecipazione di gestori di altri Stati membri ed è pertanto conforme al punto (232), lettera b), della disciplina.

6.5.3. Partecipazione di un numero di gestori sufficiente a stabilire un prezzo competitivo per la capacità

- (356) Il punto (232), lettera c), riguarda la possibilità di consentire la partecipazione di un numero di produttori sufficiente a stabilire un prezzo competitivo per la capacità. Come mostrato nella tabella 7, il prezzo della capacità non era eccessivo e si è addirittura ridotto passando da 19,40 GBP/kW nell'asta T-4 del 2014 a 8,40 GBP/kW nell'asta T-4 del 2017. Inoltre, anche il prezzo nelle aste T-1 è fortemente diminuito, passando da 6,00 GBP/kW nel 2017 a 0,77 GBP/kW nell'asta condizionale tenutasi nel giugno 2019.
- (357) La Commissione non ha ricevuto osservazioni contrarie dalle parti interessate e pertanto conclude che il numero di partecipanti al mercato della capacità è sufficiente per stabilire un prezzo competitivo, conformemente al punto (232), lettera c), della disciplina.

6.5.4. Evitare gli effetti negativi sul mercato interno dovuti a misure di regolazione

- (358) Come descritto ai considerando da 110 a 118 della presente decisione (cfr. anche i considerando da 102 a 110 della decisione di avviare un procedimento), il Regno Unito ha attuato una serie di riforme per migliorare il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica.
- (359) La Commissione non ha ricevuto osservazioni contrarie dalle parti interessate e, sulla base delle argomentazioni di cui sopra, conclude che il mercato della capacità britannico evita effetti negativi sul mercato interno, conformemente al punto (232), lettera d), della disciplina.

6.5.5. Impatto sugli incentivi ad investire in capacità di interconnessione e nel market coupling

- (360) Gli interconnettori hanno potuto partecipare alle aste del mercato della capacità a partire dalla seconda asta, tenutasi nel 2015, come spiegato al considerando 34. Il mercato della capacità ha pertanto contribuito al finanziamento degli interconnettori. In particolare, come indicato nella precedente tabella 2, tre CMU di interconnessione di nuova costruzione sono risultate vincitrici dell'asta T-4 del 2017.
- (361) Più in generale, come descritto al considerando 116 della presente decisione, il livello di interconnessione del Regno Unito è aumentato passando, in termini di capacità totale installata, dal 4 % del 2014 al 6 % del 2019, in particolare dopo che il progetto NEMO di interconnessione con il Belgio è divenuto operativo il 31 gennaio 2019. La capacità di interconnessione dovrebbe aumentare al 9 % entro il 2021 ⁽⁶⁹⁾. Inoltre, le misure descritte nella sezione 2.8.4 aiutano a migliorare il funzionamento del market coupling.
- (362) La Commissione non ha ricevuto osservazioni contrarie dalle parti interessate e pertanto conclude che il mercato della capacità non riduce gli incentivi ad investire in capacità di interconnessione o nel market coupling, conformemente al punto (233), lettere a) e b), della disciplina.

6.5.6. Impatto sulle decisioni in materia di investimenti anteriori all'introduzione della misura

- (363) Nella decisione di avviare un procedimento, la Commissione ha indicato che, secondo la modellazione presentata dal Regno Unito, l'introduzione del mercato della capacità tenderà a ridurre i prezzi dell'elettricità sul mercato dell'energia. Il fatto che i produttori esistenti, che hanno deciso di investire sulla base dei prezzi all'ingrosso previsti, abbiano accesso al mercato della capacità e possano integrare i loro proventi implica che mediamente le loro decisioni di investimento non sono state compromesse. Inoltre, le centrali la cui costruzione è iniziata tra il maggio 2012 e la prima asta nel 2014 sono state considerate nuove centrali a riconoscimento del loro investimento in capitale e delle loro aspettative rispetto all'introduzione del mercato della capacità.
- (364) Come per qualsiasi cambiamento nella struttura del mercato, è probabile che le conseguenze per alcune centrali esistenti siano più pesanti che per altri, ad esempio per le centrali costruite più di recente ma prima del maggio 2012 e che quindi ai fini del mercato della capacità non possono essere definite «nuove». Qualunque eventuale impatto negativo, comunque, dovrebbe essere limitato dal fatto che tutte le centrali possono accedere al mercato della capacità e dovrebbe essere compensato dai notevoli benefici che la misura dovrebbe apportare al sistema dell'energia elettrica, anche alla luce del chiaro segnale di prezzo che il mercato della capacità dovrebbe fornire in termini di capacità. Tale segnale di prezzo non esisterebbe senza la misura e dovrebbe essere stimato indirettamente attraverso il prezzo dell'energia elettrica.

⁽⁶⁹⁾ Queste cifre presuppongono che la capacità di produzione di energia elettrica nel Regno Unito rimanga costante a 81,3 GW.



- (365) La Commissione non ha ricevuto osservazioni contrarie dalle parti interessate e pertanto conclude che il mercato della capacità non compromette le decisioni di investimento anteriori all'introduzione della misura, conformemente al punto (233), lettera c), della disciplina.

6.5.7. *Impatto sulla posizione dominante sul mercato*

- (366) Il punto (232), lettera d), della disciplina tratta della necessità di evitare effetti negativi sul mercato interno. Nella decisione di avviare un procedimento, la Commissione ha osservato che contratti di capacità più lunghi per i nuovi investimenti hanno consentito ai nuovi operatori di assicurarsi i finanziamenti necessari. Questo fatto potrebbe anche contribuire a contrastare il rischio di una posizione dominante sul mercato facilitando l'ingresso nel mercato. La Commissione ha inoltre osservato che la forte funzione di determinazione del livello di prezzo delle aste, concepite come aste discendenti, a prezzo discriminatorio, riduce il rischio di esercitare un potere di mercato sull'asta.

- (367) La Commissione non ha ricevuto osservazioni contrarie dalle parti interessate e pertanto conclude che il mercato della capacità non rafforza una posizione dominante sul mercato, conformemente al punto (232), lettera d), della disciplina.

6.5.8. *Dare preferenza ai produttori a basse emissioni di CO₂ in caso di parametri economici e tecnici equivalenti*

- (368) Nella decisione di avviare un procedimento, la Commissione ha esposto una serie di motivi per cui, a suo avviso, il mercato della capacità privilegia i produttori a basse emissioni di carbonio in caso di parametri tecnici ed economici equivalenti, conformemente al punto (233), lettera e), della disciplina:

a) la misura è aperta ai produttori a basse emissioni di carbonio. Tuttavia, per evitare il cumulo con altri aiuti e la conseguente sovracompensazione, i produttori non devono beneficiare di altre misure di sostegno, come indicato ai considerando 32 e 33;

b) la natura competitiva della procedura di gara del meccanismo lascia i partecipanti esposti ai prezzi del carbonio al momento della vendita dell'energia elettrica sul mercato. A caratteristiche tecniche equivalenti, i costi del carbonio più elevati ridurranno i proventi del mercato dell'energia previsti e aumenteranno il prezzo d'offerta della capacità ad alto tenore di carbonio presentato alle aste (cfr. considerando 67), riducendo le probabilità di un esito d'asta positivo per i produttori di tale capacità⁽⁷⁰⁾;

c) come indicato nella decisione del 2014 (considerando 153) e nella decisione di avviare un procedimento (considerando 195), la Commissione ritiene che i costi del carbonio associati al sistema UE ETS rappresentino parametri economici generali ai fini del punto (233), lettera e), della disciplina e siano pertanto insufficienti per dimostrare che una misura accorda una preferenza specifica ai produttori a basse emissioni di carbonio. Tuttavia, la Commissione osserva che il Regno Unito ha introdotto nel 2013 un *Carbon Price Floor* (CPF, prezzo minimo del carbonio), fissato a 18 GBP/t di CO₂ per il 2018/19 e 2019/20. Questo elemento si è tradotto in un prezzo del carbonio più elevato per i produttori di energia elettrica in confronto al solo sistema UE ETS. Secondo la Commissione, pertanto, l'interazione del CPF con il meccanismo di asta sopra descritto ha un effetto equivalente ai criteri di selezione secondari (ad esempio, in un processo di gara che utilizza criteri diversi dal prezzo) che darebbero la preferenza ai produttori a basse emissioni di carbonio in caso di parametri tecnici ed economici equivalenti.

- (369) Come specificato al considerando 160, alcune parti interessate hanno insistito sulla necessità di modificare il mercato della capacità per favorire generalmente le tecnologie a basse emissioni di carbonio e, secondo la relazione citata al considerando 21, la commissione per la scienza e la tecnologia della Camera dei Comuni propone che la misura sostenga per quanto possibile le anzidette tecnologie e includa una quota minima di finanziamento da assegnare loro. La Commissione ritiene che, per conformarsi alla disciplina, le modifiche proposte non siano necessarie in quanto a norma del punto (233), lettera e) della disciplina la misura dovrebbe dare preferenza ai produttori a basse emissioni di CO₂ solo in caso di parametri economici e tecnici equivalenti.

- (370) Per quanto riguarda le considerazioni delle parti interessate secondo cui il mercato della capacità dovrebbe rispettare i limiti di emissione di CO₂ imposti dal regolamento (UE) 2019/943 (cfr. considerando 161), la Commissione osserva che:

a) per quanto riguarda la nuova capacità, il 18 luglio 2019 è entrata in vigore una modifica della Capacity Market Rule che ha introdotto tali limiti per la capacità di nuova costruzione oggetto di preselezione in vista delle aste di capacità che si terranno all'inizio del 2020 (comprese le nuove componenti che partecipano come gestione della domanda non confermata), come spiegato al considerando 217;

⁽⁷⁰⁾ In alternativa, il Regno Unito sostiene che se due progetti, ad intensità di carbonio diversa, presentano offerte uguali, significa solo che le loro caratteristiche tecniche ed economiche sono diverse.



b) per quanto riguarda la capacità esistente, il Regno Unito si è impegnato a rispettare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/943. In particolare, entro la fine del 2020 adotterà modifiche normative per garantire che, a decorrere al più tardi dal 1° luglio 2025, la capacità di produzione la cui produzione commerciale è iniziata prima del 4 luglio 2019 e con emissioni superiori a 550 g di CO₂ di origine fossile per kWh di energia elettrica e superiori a 350 kg di CO₂ di origine fossile in media all'anno per kWh installato non riceva né pagamenti né impegni di pagamento futuri nel quadro del mercato della capacità (cfr. considerando 218).

(371) Sulla base di tali considerazioni, la Commissione conclude che in caso di parametri tecnici ed economici equivalenti il mercato della capacità dà la priorità alle tecnologie a basse emissioni di carbonio, conformemente al punto (233), lettera e), della disciplina.

6.5.9. Conclusione sulla prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

(372) La Commissione conclude pertanto che il mercato della capacità è conforme alla sezione 3.9.6 della disciplina.

6.6. Rispetto degli articoli 30 e 110 del trattato

(373) Nella decisione di avviare un procedimento, la Commissione era giunta alla conclusione preliminare che il meccanismo di finanziamento della misura non introduceva alcuna restrizione incompatibile con l'articolo 30 o l'articolo 110 TFUE.

(374) Come spiegato al precedente considerando 88, i pagamenti sono finanziati da un prelievo a carico dei fornitori di energia elettrica («l'obbligo del fornitore»). L'organismo di regolamento calcola e incassa i pagamenti in base all'obbligo del fornitore. Il Regno Unito spiega che tale obbligo è imposto a tutti i fornitori autorizzati in relazione alla loro quota di mercato basata sui volumi di energia elettrica venduti. La Commissione ritiene tuttavia che il prelievo sia molto simile a un'imposta sull'energia elettrica consumata.

(375) Per quanto riguarda gli articoli 30 e 110 del trattato, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione, nello stadio attuale del suo sviluppo, non limita la libertà di ciascuno Stato membro di istituire un sistema impositivo differenziato per taluni prodotti, anche similari, ai sensi dell'articolo 110 del trattato, in relazione a criteri oggettivi, come la natura delle materie prime utilizzate o i processi di produzione seguiti. Siffatta differenziazione tuttavia è compatibile col diritto dell'Unione solo se persegue scopi compatibili anch'essi con quanto prescritto dal diritto dell'Unione e se le loro modalità sono tali da evitare qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti delle importazioni dagli altri Stati membri, o di protezione a favore di prodotti nazionali concorrenti ⁽⁷¹⁾.

(376) La Commissione non ha ricevuto osservazioni contrarie dalle parti interessate o dal Regno Unito e conferma la sua conclusione preliminare.

(377) Un trattamento discriminatorio nei confronti delle importazioni da altri Stati membri presuppone che situazioni simili siano trattate in modo diverso. La Commissione ha pertanto valutato se le importazioni si trovino in una situazione simile a quella della produzione nazionale. Come spiegato al considerando 34, la partecipazione degli interconnettori è stata ammessa dalla seconda asta, tenutasi nel 2015, in qualità di CMU, a parità di condizioni rispetto alla capacità britannica. Inoltre, per il futuro, come descritto al considerando 200, il Regno Unito consentirà la partecipazione diretta al mercato di capacità estere.

(378) La Commissione pertanto conclude che il meccanismo di finanziamento della misura non introduce alcuna restrizione incompatibile con l'articolo 30 o l'articolo 110 TFUE.

6.7. Trasparenza

(379) Come spiegato al considerando 221, il Regno Unito si è impegnato ad applicare le condizioni relative alla trasparenza di cui alla sezione 3.2.7 della disciplina per quanto riguarda gli aiuti concessi nel quadro del mercato della capacità. La disciplina è pertanto rispettata.

6.8. Applicabilità della valutazione di compatibilità

(380) Il 15 novembre 2018 il Tribunale, nella causa T-793/14 - Tempus/Commissione, ha annullato la decisione della Commissione del 23 luglio 2014. Il 25 gennaio 2019 la Commissione ha impugnato la sentenza del Tribunale (causa C-57/19). Poiché il ricorso non ha avuto effetto sospensivo, per conformarsi alla sentenza del Tribunale la Commissione ha deciso di rivalutare il mercato della capacità britannico e il 21 febbraio 2019 ha avviato il procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

⁽⁷¹⁾ Sentenza del 2 aprile 1998, Outokumpu, Racc. I-1777, C-213/96, EU:C:1998:155, punto 30.



- (381) Ai fini della certezza del diritto, è necessario stabilire lo status della presente decisione qualora la Corte di giustizia decida di annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-793/14, nel qual caso la decisione del 23 luglio 2014 sarebbe valida a partire dalla data della sua adozione. In tal caso, la valutazione di compatibilità effettuata nella presente decisione per quanto riguarda le misure in vigore fino alla data di adozione della presente decisione sarebbe priva di oggetto e di effetti giuridici. Per quanto riguarda le modifiche del mercato della capacità rispetto al meccanismo approvato con decisione della Commissione del 23 luglio 2014, la Commissione ritiene che tali modifiche, descritte ai considerando 182, 187, 194, 197, 200 e 218, costituirebbero modifiche del mercato della capacità in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽⁷²⁾, che la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato interno in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato sulla base della valutazione esposta nella presente decisione.

7. CONCLUSIONE

- (382) La Commissione constata che, dalla data di attuazione della misura e fino alla sua sospensione, il 15 novembre 2018, a seguito della sentenza del Tribunale ⁽⁷³⁾, il Regno Unito ha illegittimamente attuato il mercato della capacità violando l'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, come spiegato al considerando 235. La Commissione ritiene tuttavia che la misura sia compatibile con il mercato interno in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in particolare in virtù della sezione 3.9 della disciplina, per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla data di attuazione della misura nel 2014 (16 dicembre 2014, ossia quando si è svolta la prima asta del mercato della capacità) ⁽⁷⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti sotto forma di mercato della capacità attuato dal Regno Unito a norma dell'Energy Act 2013 («il regime di aiuti») è compatibile con il mercato interno in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La Commissione autorizza il regime di aiuti per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dal 16 dicembre 2014.

Articolo 2

Nel caso in cui la Corte di giustizia annulli la sentenza del Tribunale pronunciata nella causa T-793/14 e decida di confermare la decisione C(2014) 5083, l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Le modifiche proposte al regime di aiuti dichiarate compatibili con la decisione C(2014) 5083, notificate alla Commissione il 12 settembre 2019 e descritte nell'allegato della presente decisione, sono compatibili con il mercato interno in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, a decorrere dalla data di notifica della presente decisione fino al 15 dicembre 2024.»

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2019

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

⁽⁷²⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁷³⁾ Cfr. considerando 17.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. articolo 21, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943.



ALLEGATO

MODIFICHE DEL MERCATO DELLA CAPACITÀ

- 1) In primo luogo, il Regno Unito si impegna:
 - a) a ridurre a 1 MW la soglia minima di partecipazione al mercato della capacità, come descritto ai considerando 30 e 31 della presente decisione, per tutte le aste la cui preselezione inizia a partire da gennaio 2020, e
 - b) a rivalutare tale soglia entro ottobre 2021 per esaminare le possibilità di un'ulteriore riduzione.
- 2) In secondo luogo, il Regno Unito si impegna:
 - a) ad adoperarsi affinché la capacità estera possa partecipare direttamente alle aste la cui preselezione inizia a partire da gennaio 2020, a condizione che siano stati conclusi contratti di cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione dei paesi limitrofi in cui sono ubicate le capacità partecipanti; e in ogni caso:
 - b) ad aprire la partecipazione diretta della capacità estera a tutte le aste per la cui preselezione inizia dopo che i metodi, le regole comuni e i termini, di cui all'articolo 26, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica, sono stati approvati dall'ACER e pubblicati sul suo sito web in conformità dell'articolo 27 del suddetto regolamento e sono divenuti applicabili.
- 3) In terzo luogo, il Regno Unito si impegna a elaborare tutte le norme necessarie (ad esempio, e non solo, per quanto riguarda i fattori di derating) per garantire l'effettiva partecipazione di qualsiasi nuovo tipo di capacità che possa efficacemente contribuire alla soluzione del problema dell'adeguatezza della capacità di produzione, non appena tale capacità abbia il potenziale per contribuirvi.
- 4) In quarto luogo, il Regno Unito si impegna:
 - a) a consentire a tutti i tipi di capacità (ad eccezione degli interconnettori), in grado di dimostrare il rispetto delle soglie di spesa in conto capitale descritte al considerando 75 della presente decisione, di partecipare al processo di preselezione per presentare offerte per i vari tipi di contratto disponibili e
 - b) a mantenere dette soglie sotto controllo per garantire che rimangano adeguate.
- 5) In quinto luogo, il Regno Unito si impegna:
 - a) a continuare a mettere all'asta T-1 almeno il 50 % della capacità riservata quattro anni prima nell'ambito del processo di definizione del parametro per l'asta T-4 per lo stesso anno di fornitura e
 - b) a continuare a utilizzare il metodo di riserva, basato sull'intervallo di confidenza del 95 % descritto al considerando 62 della presente decisione, per determinare la quantità di capacità minima che sarà riservata per l'asta T-1.
- 6) In sesto luogo, il Regno Unito si impegna a rispettare le disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e in particolare ad adottare entro la fine del 2020 modifiche normative per garantire che, a decorrere al più tardi dal 1° luglio 2025, la capacità di produzione la cui produzione commerciale è iniziata prima del 4 luglio 2019 e con emissioni superiori a 550 g di CO₂ di origine fossile per kWh di energia elettrica e superiori a 350 kg di CO₂ di origine fossile in media all'anno per kWh installato non riceva né pagamenti né impegni di pagamento futuri nel quadro del mercato della capacità.

20CE0801



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/349 DELLA COMMISSIONE**del 2 marzo 2020****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 per quanto riguarda le condizioni operative in talune zone urbane o interurbane**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8 *ter*, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione ⁽²⁾ è emerso che, per quanto riguarda le condizioni operative in talune zone urbane o interurbane, le sue disposizioni non erano coerenti con l'articolo 8 *ter*, paragrafo 3, della direttiva 96/53/CE.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 10 *decies*, paragrafo 2, della direttiva 96/53/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916**

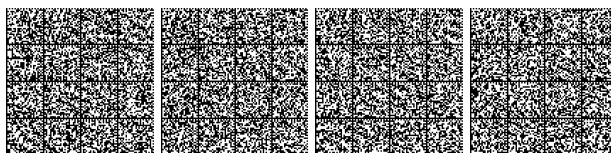
All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri possono vietare la circolazione di veicoli o veicoli combinati dotati di dispositivi in posizione d'uso tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle zone urbane o interurbane in cui i limiti di velocità non sono superiori a 50 km/h e in cui è probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili.»

*Articolo 2***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione, del 15 novembre 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l'utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 297 del 18.11.2019, pag. 3).

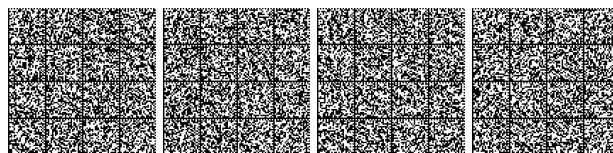


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

20CE0802



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/350 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2020

che modifica la decisione 2002/364/CE per quanto riguarda le definizioni di test di prima linea e test di conferma, i requisiti per i dispositivi per test autodiagnostici e i requisiti per i test rapidi, i test di conferma e i test supplementari per HIV e HCV

*[notificata con il numero C(2020) 1086]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma,

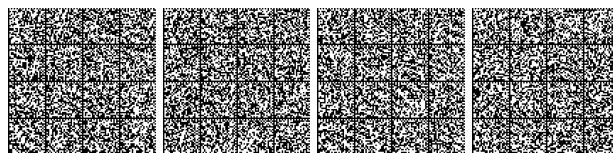
considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 98/79/CE, gli Stati membri sono tenuti a presumere conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 di tale direttiva i dispositivi progettati e fabbricati nel rispetto delle specifiche tecniche comuni. Le specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro sono stabilite dalla decisione 2002/364/CE della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Nell'interesse della sanità pubblica e della sicurezza dei pazienti, e al fine di tenere conto dei progressi scientifici e tecnologici, tra cui l'evoluzione dell'uso previsto, delle prestazioni e della sensibilità analitica di determinati dispositivi, è opportuno aggiornare le specifiche tecniche comuni stabilite nella decisione 2002/364/CE.
- (3) È opportuno modificare le definizioni di test di prima linea e test di conferma, i requisiti per i dispositivi per test autodiagnostici e i requisiti per i test rapidi, i test di conferma e i test supplementari per HIV e HCV al fine di tenere conto dell'evoluzione dello stato dell'arte, dei cambiamenti delle esigenze cliniche, delle nuove conoscenze scientifiche disponibili e dei nuovi tipi di dispositivi presenti sul mercato.
- (4) I fabbricanti dovrebbero disporre di tempo per adeguarsi alle modifiche delle specifiche tecniche comuni. È pertanto opportuno posticipare la data di applicazione della presente decisione. Nell'interesse della sanità pubblica e della sicurezza dei pazienti, i fabbricanti dovrebbero tuttavia essere autorizzati, su base volontaria, a conformarsi alle specifiche tecniche comuni quali modificate dalla presente decisione prima della sua data di applicazione.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE del Consiglio ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2002/364/CE della Commissione, del 7 maggio 2002, relativa alle specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 131 del 16.5.2002, pag. 17).

⁽³⁾ Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2002/364/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. La presente decisione si applica a decorrere dal 2 marzo 2021.
2. In deroga al paragrafo 1, dal 2 marzo 2020 al 1° luglio 2020 gli Stati membri applicano la presunzione di conformità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 98/79/CE, per tutti i dispositivi medico-diagnostici in vitro conformi a una qualsiasi delle seguenti opzioni:
 - a) le specifiche tecniche comuni stabilite nella decisione 2002/364/CE, come modificata dalla decisione 2011/869/UE della Commissione ⁽⁴⁾;
 - b) le specifiche tecniche comuni stabilite nella decisione 2002/364/CE, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1244 della Commissione ⁽⁵⁾;
 - c) le specifiche tecniche comuni stabilite nella decisione 2002/364/CE, come modificata dalla presente decisione.
3. In deroga al paragrafo 1, dal 2 luglio 2020 al 1° marzo 2021 gli Stati membri applicano la presunzione di conformità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 98/79/CE, per tutti i dispositivi medico-diagnostici in vitro conformi a una delle seguenti opzioni:
 - a) le specifiche tecniche comuni stabilite nella decisione 2002/364/CE, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1244;
 - b) le specifiche tecniche comuni stabilite nella decisione 2002/364/CE, come modificata dalla presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

⁽⁴⁾ Decisione 2011/869/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la decisione 2002/364/CE relativa alle specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 63).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1244 della Commissione, dell'1° luglio 2019, recante modifica della decisione 2002/364/CE per quanto riguarda i requisiti per i test combinati antigene e anticorpo dell'HIV e dell'HCV e i requisiti per le tecniche di amplificazione dell'acido nucleico in relazione ai materiali di riferimento e ai test qualitativi dell'HIV (GU L 193 del 19.7.2019, pag. 1).



ALLEGATO

L'allegato della decisione 2002/364/CE è così modificato:

1. la sezione 2 è così modificata:

- a) tra la definizione di «Tasso globale d'errore del sistema» e la definizione di «Test di conferma» è inserita la seguente definizione di «Test di prima linea»:

«Test di prima linea

Test di prima linea indica un test usato per rilevare un marcatore o un analita e che può essere seguito da un test di conferma. I dispositivi destinati unicamente a essere usati per monitorare un marcatore o un analita precedentemente determinato non sono considerati test di prima linea.»;

- b) la definizione di «Test di conferma» è sostituita dalla seguente:

«Test di conferma

Test di conferma indica un test usato per confermare un risultato reattivo di un test di prima linea.»;

2. la sezione 3 è così modificata:

- a) il punto 3.1.1 è sostituito dal seguente:

«3.1.1. I dispositivi atti a rilevare infezioni virali devono rispondere ai requisiti applicabili di sensibilità e specificità di cui alle tabelle 1, 3, 4 e 5, tenendo conto della destinazione dei dispositivi interessati, del tipo di virus e delle entità da rilevare (antigene e/o anticorpo). Cfr. anche il principio 3.1.11 per i test di prima linea.»;

- b) il punto 3.1.3 è sostituito dal seguente:

«3.1.3. I dispositivi per test autodiagnostici devono soddisfare gli stessi requisiti di sensibilità e specificità delle CTS dei corrispondenti dispositivi per uso professionale. Le parti pertinenti della valutazione delle prestazioni vanno eseguite (o ripetute) da utenti "profani" al fine di convalidare il funzionamento del dispositivo e le istruzioni per l'uso. Gli utenti profani selezionati per la valutazione delle prestazioni devono essere rappresentativi dei gruppi di utenti cui sono destinati i dispositivi.

La valutazione delle prestazioni di un dispositivo per test autodiagnostici deve comprendere, per ciascun liquido biologico indicato per l'uso con il dispositivo (ad esempio sangue intero, urina, saliva, ecc.), almeno 200 utenti profani notoriamente positivi all'infezione e almeno 400 utenti profani che non sono a conoscenza del proprio stato, dei quali almeno 200 ad alto rischio di contrarre l'infezione. La sensibilità e la specificità del dispositivo per test autodiagnostici utilizzato dagli utenti profani devono essere definite sulla base dello stato di infezione confermato del paziente.»;

- c) il punto 3.1.9 è sostituito dal seguente:

«3.1.9. La valutazione delle prestazioni dei test di prima linea deve comprendere 25 campioni positivi di siero fresco (se disponibile per le infezioni rare) "dello stesso giorno" (≤ 1 giorno dopo il prelievo).»;

- d) il punto 3.1.11 è sostituito dal seguente:

«3.1.11. Per la valutazione delle prestazioni dei test di prima linea (tabelle 1 e 3), le popolazioni di donatori di sangue esaminate devono provenire da almeno due centri trasfusionali e consistere in donazioni di sangue consecutive, non selezionate al fine di escludere donatori alla prima donazione.»;

- e) il punto 3.4.2 è sostituito dal seguente:

«3.4.2. Il controllo da parte del fabbricante del rilascio dei lotti per test di prima linea deve comprendere almeno 100 campioni negativi per l'analita corrispondente.»;

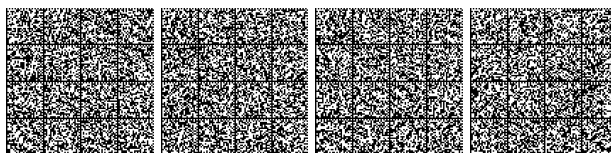
3. la tabella 1 è sostituita dalla seguente:



«Tabella 1

Test di prima linea, esclusi i test rapidi: anti-HIV 1 e 2, Ag/Ab dell'HIV 1 e 2, anti-HTLV I e II, anti-HCV, Ag/Ab dell'HCV, HBsAg, anti-HBc

		Anti-HIV 1 e 2, Ag/Ab dell'HIV 1 e 2	Anti-HTLV I e II	Anti-HCV, Ag/Ab dell'HCV	HBsAg	Anti-HBc
Sensibilità diagnostica	Campioni positivi	400 HIV 1 100 HIV 2 compresi 40 sottotipi non-B, tutti i sottotipi HIV 1 disponibili devono essere rappresentati da almeno 3 campioni per sottotipo	300 HTLV I 100 HTLV II	400 (campioni positivi) compresi i campioni da stadi d'infezione diversi e che riflettono diversi modelli anticorpali. Genotipo 1-4: > 20 campioni per genotipo (compresi sottotipi non-A di genotipo 4); 5: > 5 campioni; 6: se disponibili.	400 tenendo conto dei sottotipi	400 compresa la valutazione di altri marcatori HBV
	Pannelli di sieroconversione	20 pannelli 10 pannelli supplementari (presso l'organismo notificato o il fabbricante)	Da definire quando disponibile	20 pannelli 10 pannelli supplementari (presso l'organismo notificato o il fabbricante)	20 pannelli 10 pannelli supplementari (presso l'organismo notificato o il fabbricante)	Da definire quando disponibile
Sensibilità analitica	Norme				0,130 IU/ml (norma internazionale dell'OMS; terza norma internazionale per l'HBsAg, sottotipi ayw1/adw2, genotipo B4 dell'HBV, codice NIBSC: 12/226)	
	Donatori non selezionati (compresi i donatori per la prima volta)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Specificità	Pazienti ospedalizzati	200	200	200	200	200
	Campioni di sangue a possibile reazione incrociata (RF+, virus affini, donne incinte, ecc.)	100	100	100	100	100"



4. la tabella 3 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 3

Test rapidi: anti-HIV 1 e 2, Ag/Ab dell'HIV 1 e 2, anti-HCV, Ag/Ab dell'HCV, HBsAg, anti-HBc, anti-HTLV I e II

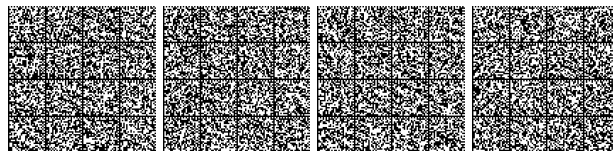
	Anti-HIV 1 e 2, Ag/Ab dell'HIV 1 e 2	Anti-HCV, Ag/Ab dell'HCV	HBsAg	Anti-HBc	Anti-HTLV I e II	Criteri di accettazione
Sensibilità diagnostica	Campioni positivi	Stessi criteri di cui alla tabella 1	Stessi criteri di cui alla tabella 1	Stessi criteri di cui alla tabella 1	Stessi criteri di cui alla tabella 1	Stessi criteri di cui alla tabella 1
Specificità diagnostica	Pannelli di sieroconversione	Stessi criteri di cui alla tabella 1	Stessi criteri di cui alla tabella 1	Stessi criteri di cui alla tabella 1	Stessi criteri di cui alla tabella 1	Stessi criteri di cui alla tabella 1
	Campioni negativi	1 000 donazioni di sangue	1 000 donazioni di sangue	1 000 donazioni di sangue	1 000 donazioni di sangue	≥ 99 % (anti-HBc: ≥ 96 %)
		200 campioni clinici	200 campioni clinici	200 campioni clinici	200 campioni clinici	
		200 campioni da donne incinte	200 campioni da donne incinte		200 campioni da donne incinte	
		100 campioni potenzialmente interferenti	100 campioni potenzialmente interferenti	100 campioni potenzialmente interferenti	100 campioni potenzialmente interferenti	

5. la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4

Test di conferma e supplementari per anti-HIV 1 e 2, Ag/Ab dell'HIV 1 e 2, anti-HTLV I e II, anti-HCV, Ag/Ab dell'HCV, HBsAg

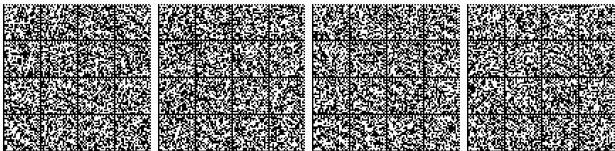
	Test di conferma anti-HIV 1 e 2, Ag/Ab dell'HIV 1 e 2	Test di conferma anti-HTLV I e II	Test supplementari anti-HCV, Ag/Ab dell'HCV	Test di conferma HBsAg	Criteri di accettazione
Sensibilità diagnostica	Campioni positivi	200 HIV 1 e 100 HIV 2 Compresi i campioni da stadi d'infezione diversi e che riflettono diversi modelli anticorpali.	300 HCV (campioni positivi) Compresi i campioni da stadi d'infezione diversi e che riflettono diversi modelli anticorpali. Genotipi 1 - 4: > 20 campioni (compresi sottotipi non-A di genotipo 4); genotipo 5: > 5 campioni; genotipo 6: se disponibili.	300 HBsAg Compresi i campioni da stadi d'infezione diversi. 20 campioni "altamente positivi" (> 26 IU/ml); 20 campioni vicini al valore limite	Identificazione corretta come positivo (o indeterminato), non come negativo
	Pannelli di sieroconversione	15 pannelli di sieroconversione/pannelli a basso titolo	15 pannelli di sieroconversione/pannelli a basso titolo	15 pannelli di sieroconversione/pannelli a basso titolo	



		Test di conferma anti-HIV 1 e 2, Ag/Ab dell'HIV 1 e 2	Test di conferma anti-HTLV I e II	Test supplementari anti-HCV, Ag/Ab dell'HCV	Test di conferma HBsAg	Criteri di accettazione
Sensibilità analitica	Norme				Terza norma internazionale per l'HBsAg, sottotipi ayw1/adw2, genotipo B4 dell'HBV, codice NIBSC: 12/226	
Specificità diagnostica	Campioni negativi	200 donazioni di sangue 200 campioni clinici che comprendano donne incinte 50 campioni potenzialmente interferenti, comprendenti campioni con risultati indeterminati in altri test di conferma	200 donazioni di sangue 200 campioni clinici che comprendano donne incinte 50 campioni potenzialmente interferenti, comprendenti campioni con risultati indeterminati in altri test di conferma	200 donazioni di sangue 200 campioni clinici che comprendano donne incinte 50 campioni potenzialmente interferenti, comprendenti campioni con risultati indeterminati in altri test supplementari	10 falsi positivi se disponibili dalla valutazione delle prestazioni del test di prima linea ⁽¹⁾ . 50 campioni potenzialmente interferenti	Nessun risultato falso positivo/ ⁽¹⁾ nessuna neutralizzazione

⁽¹⁾ Criteri di accettazione: nessuna neutralizzazione per test di conferma HBsAg.*

20CE0803



REGOLAMENTO (UE) 2020/351 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2020

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dell'acido citrico (E 330) nei prodotti di cacao e di cioccolato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) A norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 l'acido citrico (E 330) è un additivo alimentare autorizzato nella categoria alimentare 05.1 «Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE» a un livello massimo di 5 000 mg/kg.
- (4) Il 6 marzo 2018 è stata presentata una domanda di modifica delle condizioni d'uso dell'acido citrico (E 330) nella categoria alimentare 05.1 «Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE», per aumentarne il livello massimo a 10 000 mg/kg per il cioccolato al latte. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (5) Ove usato come stabilizzante nella pasta di cacao ad elevato contenuto di polifenoli, l'acido citrico (E 330) abbassa il pH e reagisce con una parte dei polifenoli, conferendo maggiore intensità al colore della pasta di cacao per mezzo di caratteristiche sfumature rosa accompagnate da un sapore acidulo di frutti di bosco. Sia le sfumature rosa sia il sapore acidulo di frutti di bosco restano presenti nel prodotto finale, ossia nel cioccolato. Dalla domanda risulta che il livello massimo attualmente autorizzato, pari a 5 000 mg/kg, non è sufficiente per ottenere le sfumature rosa e il gusto acidulo di frutti di bosco, ma che tali effetti desiderati sono raggiungibili con un livello massimo di 10 000 mg/kg. Per quanto riguarda la reazione tra l'acido citrico (E 330) e i polifenoli, è necessario che il rapporto tra l'acido citrico (E 330) e la pasta di cacao sia costante: un livello di uso più elevato dell'acido citrico (E 330) implica pertanto un aumento della sostanza secca totale di cacao nel prodotto finale. Tale prodotto finale sarebbe quindi conforme alla definizione di cioccolato al latte di cui all'allegato I della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).⁽³⁾ Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19).

- (6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea della sicurezza alimentare, salvo nel caso in cui l'aggiornamento in questione non può avere un effetto sulla salute umana.
- (7) La sicurezza dell'acido citrico (E 330) è stata valutata nel 1990 dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, che ne ha stabilito la dose giornaliera ammissibile come «non specificata» ⁽⁴⁾. La dicitura «non specificata» è utilizzata quando, sulla base dei dati tossicologici, biochimici e clinici disponibili, l'assunzione giornaliera totale della sostanza, derivante dalla sua presenza naturale e dal suo attuale uso/dai suoi attuali usi negli alimenti ai livelli necessari per ottenere l'effetto tecnologico desiderato, non presenta un rischio per la salute.
- (8) L'acido citrico (E 330) è un additivo alimentare autorizzato in vari alimenti conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Non si suppone che l'aumento del livello massimo della sostanza a 10 000 mg/kg per il cioccolato al latte abbia un impatto significativo sull'esposizione complessiva.
- (9) Poiché l'autorizzazione all'uso dell'acido citrico (E 330) a un livello di 10 000 mg/kg nel cioccolato al latte richiede un aggiornamento dell'elenco dell'UE che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.
- (10) È pertanto opportuno autorizzare l'uso dell'acido citrico (E 330) nel cioccolato al latte a un livello di 10 000 mg/kg.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente

Ursula VON DER LEYEN

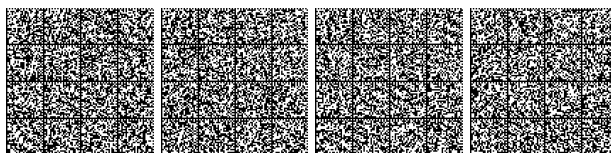
⁽⁴⁾ Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 25ª serie, 1991, pag. 13 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scf_reports_25.pdf).



ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria alimentare 05.1 «Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE», dopo la voce relativa all'E 330 è inserita la seguente nuova voce:

	«E 330	Acido citrico	10 000		Solo cioccolato al latte»
--	--------	---------------	--------	--	---------------------------

20CE0804

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/352 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2020

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all'Ucraina nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso stabilisce che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto in provenienza da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella riportata nell'allegato I, parte 1.
- (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che devono essere soddisfatte perché un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento siano considerati indenni da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
- (3) L'Ucraina figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da alcune parti del suo territorio, a seconda della presenza di HPAI. Tale regionalizzazione è stata stabilita nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/193 ⁽⁴⁾, a seguito della conferma, il 30 novembre 2016 e il 4 gennaio 2017, dei focolai di HPAI del sottotipo H5N8.
- (4) L'Ucraina ha riferito di aver completato le operazioni di pulizia e disinfezione a seguito della politica di abbattimento totale nelle aree in cui tali focolai di HPAI sono stati rilevati nel 2016 e nel 2017 e ha presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia, che sono state valutate dalla Commissione. In base a questa valutazione è stato concluso che tali focolai sono stati eliminati e che non vi è alcun rischio legato all'introduzione nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle aree dell'Ucraina, elencate nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, dalle quali tale regolamento, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/193, aveva sospeso le importazioni.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/193 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'Ucraina negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 13).



- (5) Il 19 gennaio 2020 l'Ucraina ha tuttavia confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5 in un'azienda avicola situata sul suo territorio. A causa di questo focolaio confermato di HPAI, l'intero territorio dell'Ucraina non può più essere considerato indenne da tale malattia e pertanto le autorità veterinarie ucraine non possono più certificare le partite di prodotti a base di pollame per l'importazione o il transito nell'Unione in provenienza dalle zone interessate da tale focolaio.
- (6) Le autorità veterinarie ucraine hanno confermato che dopo la comparsa del focolaio, nel gennaio 2020, hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati per le partite dei prodotti in questione destinati all'importazione o al transito nell'Unione e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare l'HPAI e limitare la diffusione di tale malattia.
- (7) L'Ucraina ha inoltre trasmesso informazioni alla Commissione riguardo alla situazione epidemiologica sul suo territorio e ha indicato le aree sottoposte a restrizioni nonché le misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'HPAI al di fuori di tali aree soggette a restrizioni. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione e sulla base di questa valutazione e delle garanzie fornite dall'Ucraina è opportuno concludere che per coprire i rischi legati all'introduzione di tali prodotti nell'Unione dovrebbe essere sufficiente limitare le restrizioni concernenti l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti a base di pollame alle aree colpite da HPAI che sono state sottoposte a restrizioni dalle autorità veterinarie ucraine a causa dell'attuale focolaio.
- (8) La voce relativa all'Ucraina nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata al fine di tener conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2020

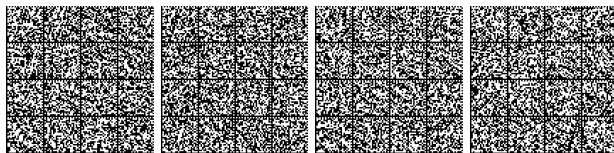
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



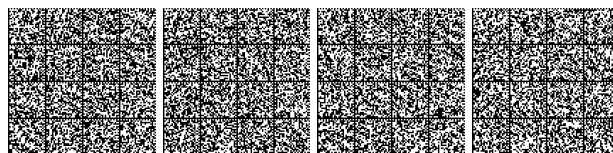
ALLEGATO

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa all'Ucraina è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura	Data di apertura			
1	2	3	4	5	6	6 A	6 B	7	8	9
«UA – Ucraina	UA-0	L'intero paese	EP, E							
	UA-1	L'intero paese Ucraina, esclusa la zona UA-2	WGM							
	UA-2	Zona dell'Ucraina corrispondente a:	POU, RAT							
	UA-2.1	Regione (oblast) di Kherson	WGM		P2	30.11.2016	7 marzo 2020			
	UA-2.2	Regione (oblast) di Odessa	POU, RAT		P2	30.11.2016	7 marzo 2020			
	UA-2.3	Regione (oblast) di Chernivtsi	WGM		P2	4.1.2017	7 marzo 2020			
	UA-2.4	Regione (oblast) di Vinnytsia, distretto (raion) di Nemyriv, comuni: Berezivka, Bratslav, Budky	POU, RAT		P2	4.1.2017	7 marzo 2020»			

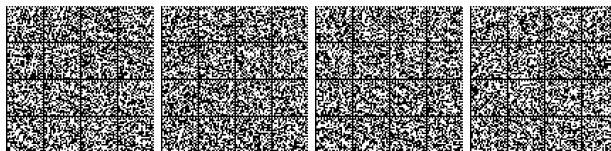


Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, zona o territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura	Data di apertura			
1	2	3	4	5	6	6 A	6 B	7	8	9
		Bugakiv Chervone Chukiv Danylky Dovzhok Horodnytsia Hrabovets Hranitne Karolina Korovayna Korzhiv Korzhivka Kryklytsi Maryanivka Melnykivtsi Monastyrok Monastyrsk città di Nemyriv Novi Obyhody Ostapkytsi Ozero Perepelychcha								



Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura	Data di apertura			
1	2	3	4	5	6	6 A	6 B	7	8	9
		Rachky Salynsi Samchynysi Sazhky Selevyntsi Sholudky Slobidka Sorokoduby Sorokotiazhyntsi Velyka Bushynka Vovchok Vynnanka Yosypenky Zarudyntsi Zelenianka								

20CE0805



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/353 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2020

**che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio
istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

- (1) Il 15 febbraio 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 («il regolamento di base»). Essa ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»). La definizione del prodotto dell'inchiesta è stata chiarita nell'avviso che modifica l'avviso di apertura ⁽³⁾.
- (2) La Commissione ha avviato l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2019 dall'Associazione dei fabbricanti europei di ruote («EUWA» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di ruote in acciaio. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Registrazione

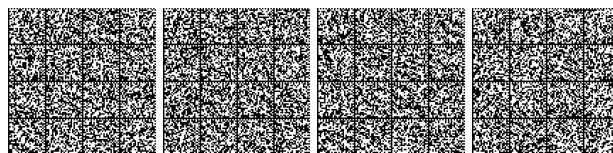
- (3) La Commissione non ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, come spiegato nel considerando 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 della Commissione ⁽⁴⁾ («il regolamento provvisorio»). Nessuna delle parti ha presentato osservazioni a tale riguardo.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese. GU C 60 del 15.2.2019, pag. 19.

⁽³⁾ Avviso che modifica l'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese. GU C 111 del 25.3.2019, pag. 52.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 259 del 10.10.2019, pag. 15).



1.3. Misure provvisorie

- (4) In conformità all'articolo 19 bis del regolamento di base, il 19 settembre 2019 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine adeguato per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Sebbene le parti interessate siano state invitate a presentare osservazioni sulla correttezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi, non è pervenuta alcuna osservazione.
- (5) L'11 ottobre 2019 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese con il regolamento provvisorio.
- (6) Come indicato nel considerando 23 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 («il periodo dell'inchiesta» o «PI») e l'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.4. Fase successiva della procedura

- (7) Dopo la divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure antidumping provvisorie («la divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante, otto importatori e/o rivenditori e due produttori esportatori cinesi hanno presentato comunicazioni scritte in cui hanno espresso il proprio parere sulle risultanze provvisorie.
- (8) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. È stata svolta un'audizione con un produttore esportatore cinese. In questa fase non è stata chiesta alcuna audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (9) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie per le risultanze definitive. Per giungere a tali risultanze essa ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
- (10) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
- (11) Il 9 gennaio 2020 un importatore indipendente ha avuto un'audizione con i servizi della Commissione. Il 16 gennaio 2020 un gruppo di produttori esportatori cinesi ha avuto un'audizione in presenza del consigliere-auditore concernente la fase successiva alla divulgazione finale delle informazioni.
- (12) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno, nel presente regolamento.

1.5. Campionamento

- (13) In assenza di osservazioni sul campionamento, i considerando da 7 a 18 del regolamento provvisorio sono stati confermati.

1.6. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (14) In assenza di osservazioni riguardanti il periodo dell'inchiesta e il periodo in esame, è stato confermato il considerando 23 del regolamento provvisorio.

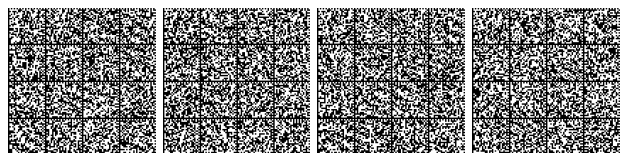
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Obiezioni relative alla definizione del prodotto

- (15) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio varie parti hanno segnalato ambiguità nella descrizione del codice TARIC 8716 90 90 97, uno dei codici soggetti a misure provvisorie. Tali parti hanno chiesto alla Commissione di confermare che detto codice si riferisce unicamente alle ruote per uso stradale e che quindi non comprende le ruote per carriole e carrelli manuali.



- (16) La Commissione ha confermato che questa interpretazione è corretta e che le ruote per cariole e carrelli manuali non rientrano nell'ambito della presente inchiesta. Per garantire chiarezza, essa ha adeguato di conseguenza la descrizione del codice TARIC in questione. Il 29 ottobre 2019 la Commissione ha anche pubblicato una nota aggiunta al fascicolo, in cui informa le parti interessate riguardo a tale adeguamento.
- (17) Prima della pubblicazione del regolamento provvisorio un importatore indipendente ha chiesto l'esclusione delle ruote di scorta in acciaio per autovetture, dato che non presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base di tutti gli altri prodotti che rientrano nella definizione del prodotto. Tale importatore ha sostenuto che le ruote di scorta in acciaio non possono essere utilizzate come ruote normali perché la loro velocità è limitata a 80 km/h. Tale parte ha inoltre affermato che la produzione complessiva di ruote di scorta in acciaio per autovetture è molto limitata nell'Unione e addirittura inesistente nel caso del mercato dei ricambi [nel segmento dei costruttori di apparecchiature originali (*Original Equipment Manufacturers* - OEM) le ruote sono invece inserite nell'automobile durante il processo di fabbricazione].
- (18) La Commissione ha respinto la richiesta dell'importatore indipendente. Il limite di velocità non altera le caratteristiche fisiche e tecniche di base di una ruota e l'importatore non ha presentato nessun altro elemento di prova che dimostri che tali ruote di scorta hanno caratteristiche tecniche e fisiche diverse da quelle di tutti gli altri prodotti rientranti nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Inoltre la stessa parte ha confermato l'esistenza di una produzione di questi tipi di ruote nell'Unione e quindi di una concorrenza con le ruote di scorta in acciaio importate. Il fatto che apparentemente queste ruote non siano prodotte e vendute dall'industria dell'Unione attraverso uno dei due principali canali di distribuzione è irrilevante, poiché le ruote in acciaio sul mercato dei ricambi e quelle vendute nel segmento OEM presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base.
- (19) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio una parte ha criticato il fatto che la denuncia utilizzi l'applicazione di una ruota, cioè il suo utilizzo su strada, per determinare se una ruota in acciaio rientri o meno nell'ambito dell'inchiesta. Tale parte ha proposto di usare invece la velocità e il carico come criterio di distinzione per determinare se una ruota in acciaio sia progettata per essere utilizzata su strada e rientri quindi nell'ambito dell'inchiesta. La parte ha sostenuto in particolare che soltanto le ruote progettate per velocità superiori a 50 km/h sono concepite e costruite come ruote da strada. La parte ha ribadito la sua richiesta dopo la divulgazione finale delle informazioni.
- (20) La Commissione ritiene che tale richiesta non metta in discussione la definizione del prodotto o l'ambito dell'inchiesta stessa, ma suggerisca piuttosto un modo alternativo di descrivere le ruote in acciaio. Essa non ritiene tuttavia che la velocità sia un fattore pertinente per la definizione del prodotto, come spiegato nel considerando 18, e pertanto ha respinto la proposta presentata dalla parte.
- (21) Un produttore esportatore ha deplorato il fatto che il regolamento provvisorio non contenesse né le definizioni tecniche dei prodotti esclusi, né le procedure per stabilire con le autorità doganali dell'Unione e i servizi della Commissione se determinati prodotti fossero esclusi o no dall'ambito di applicazione delle misure.
- (22) La Commissione ha tuttavia confermato che le definizioni tecniche dei prodotti esclusi e le procedure doganali vigenti sono sufficienti per la corretta applicazione e il monitoraggio delle attuali misure antidumping e che attualmente non sembrano necessarie definizioni o procedure supplementari. Tale richiesta è stata pertanto respinta.
- (23) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio un importatore indipendente ha sostenuto che le ruote in acciaio per rimorchi o semirimorchi agricoli con un diametro del cerchio pari o superiore a 16 pollici (fino a 54 pollici) dovrebbero essere escluse dall'ambito dell'inchiesta perché presentano caratteristiche fisiche e tecniche diverse dalle ruote in acciaio per rimorchi o semirimorchi di autocarri e in termini di velocità, capacità di carico e fori dei perni. Va notato che il regolamento provvisorio menziona l'esclusione dall'ambito di applicazione delle misure delle ruote per rimorchi agricoli e di altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi, il cui diametro del cerchio è inferiore a 16 pollici, ai fini di una maggiore chiarezza. Tale esclusione, anche se limita l'ambito dell'inchiesta, non cambia tuttavia il fatto che le ruote progettate principalmente per l'uso fuoristrada non sono mai state incluse nella definizione del prodotto, come spiegato nel considerando 24.



- (24) Va osservato che il regolamento provvisorio ha escluso provvisoriamente dall'ambito di applicazione delle misure le ruote per rimorchi di autovetture, caravan, rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi, che hanno un diametro del cerchio inferiore a 16 pollici. Di conseguenza alcune parti hanno ritenuto che le ruote per rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi aventi un diametro del cerchio superiore a 16 pollici fossero comprese nell'ambito di applicazione delle misure. La Commissione ha spiegato tuttavia che con tale esclusione essa non intendeva includere varie altre ruote fuoristrada nell'ambito dell'inchiesta. In effetti, le ruote destinate a usi diversi dall'uso su strade pubbliche sono state espressamente escluse dalla definizione del prodotto nell'avviso di apertura. Ciò era anche nelle intenzioni del denunciante. La versione consultabile della denuncia specificava infatti che le ruote fuoristrada (off the road - OTR), vale a dire le ruote per macchinari normalmente non progettati per la strada, come le ruote agricole, le ruote di macchine per movimento terra ed estrazione mineraria e le ruote per la movimentazione industriale (ad esempio le ruote di carrelli elevatori a forca o gru) sono escluse dalla denuncia. L'inchiesta non ha portato alla luce alcun motivo per mettere in dubbio tale esclusione e quindi le ruote in acciaio per rimorchi o semirimorchi agricoli non sono state incluse nell'ambito dell'inchiesta, indipendentemente dal diametro del cerchio.
- (25) Dopo la divulgazione finale delle informazioni l'EUWA ha proposto di aggiungere all'elenco dei prodotti esclusi le «ruote usate nei veicoli per l'edilizia». La Commissione ha ritenuto inutile tale aggiunta, poiché queste ruote non sono mai state incluse nella definizione del prodotto. La proposta dell'EUWA è stata pertanto respinta.
- (26) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio un importatore indipendente ha sostenuto che determinate ruote di autovetture per pneumatici invernali dovrebbero essere escluse dall'ambito dell'inchiesta, cioè quelle progettate specificamente per essere montate su molteplici modelli di automobili. La società ha affermato che i produttori dell'Unione si sono rifiutati di produrre questo tipo di ruote e che esse presentano caratteristiche di risparmio di risorse e servono una parte minore del mercato post-vendita o del mercato dei ricambi. La parte ha ribadito le sue affermazioni dopo la divulgazione finale delle informazioni.
- (27) Dall'inchiesta è emerso che le ruote in acciaio per pneumatici invernali, comprese quelle montabili su molteplici modelli di automobili, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base di altri prodotti che rientrano nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. La ruota dell'importatore indipendente è una ruota «universale» per autovetture con un anello adattatore per il foro centrale. Quest'ultima caratteristica consente di utilizzare un'unica ruota di base per diversi diametri del foro centrale grazie ad adattatori diversi per il foro centrale. Il risultato è lo stesso di quello di un foro centrale fisso. Il prodotto compete con le ruote per pneumatici invernali fabbricate dai produttori dell'Unione e distribuite sia attraverso il canale OEM sia quello post-vendita. Quindi non esiste alcun motivo per escludere questo tipo di prodotto dall'ambito dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta dell'importatore indipendente.

2.2. Conclusione

- (28) Tenuto conto di tutte le osservazioni presentate dalle parti interessate dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, la Commissione ha confermato che la definizione del prodotto figurante nel considerando 42 di tale regolamento rispecchia correttamente l'ambito dell'inchiesta. Il prodotto in esame è pertanto costituito da ruote in acciaio destinate all'uso su strada, con o senza i loro accessori e munite o non munite di pneumatici, progettate per:

- trattori stradali,
- autoveicoli per il trasporto di persone e/o merci,
- autoveicoli per uso speciale (ad esempio autopompe antincendio, autoveicoli spanditori),
- rimorchi o semirimorchi, a propulsione non meccanica, dei veicoli sopra elencati,

originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90 (codici TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 e 8716 90 90 97) («il prodotto in esame»).

Sono esclusi i seguenti prodotti:

- ruote in acciaio destinate all'industria del montaggio di motocoltivatori attualmente rientranti nella sottovoce 8701 10,
- ruote per quad da strada,
- parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di acciaio,



- ruote per autoveicoli specificamente progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche [ad esempio le ruote per trattori agricoli o forestali, per elevatori a forca, per trattori aeroportuali (pushback), per autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori dalla rete stradale],
- ruote per rimorchi di autovetture e caravan, a propulsione non meccanica, con un diametro del cerchio non superiore a 16 pollici,
- ruote per rimorchi o semirimorchi, specificamente progettate per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche (ad esempio ruote per rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi).

3. DUMPING

3.1. Considerazioni preliminari

- (29) Come spiegato nei considerando da 43 a 48 del regolamento provvisorio, la Commissione ha deciso di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base per quanto riguarda uno dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. La Commissione non è riuscita a conciliare i conti verificati e le dichiarazioni fiscali del produttore esportatore con le vendite all'esportazione dichiarate. Di conseguenza la Commissione ha constatato l'inattendibilità delle informazioni fornite, che ha reso necessaria l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base per completare il calcolo del margine di dumping e di pregiudizio del produttore esportatore.
- (30) Nelle comunicazioni trasmesse dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la società in questione ha ribadito le sue argomentazioni contro l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, già presentate nella risposta alla lettera inviata alla società il 19 giugno 2019 sul possibile ricorso all'articolo 18 del regolamento di base nonché nelle audizioni durante la fase provvisoria dell'inchiesta.
- (31) La società ha chiesto inoltre alla Commissione di avvalersi dell'articolo 18, paragrafo 3, anziché dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base per calcolare il margine di dumping individuale e il margine di pregiudizio. Essa ha giustificato la sua richiesta affermando di aver collaborato con la massima diligenza e quindi ha chiesto che non fosse respinta la totalità delle informazioni presentate. La società ha suggerito anche metodi alternativi per il calcolo del prezzo all'esportazione, sostenendo che tali alternative avrebbero consentito alla Commissione di determinare un margine di dumping individuale e di pregiudizio per la società.
- (32) Più specificamente, la società ha proposto:
- a) alcuni metodi alternativi che consentirebbero di verificare le operazioni di esportazione dichiarate rispetto a fonti esterne, ad esempio l'uso di dati delle autorità doganali dell'Unione o di registri dei suoi clienti nell'Unione;
 - b) l'utilizzo, come base di calcolo del prezzo all'esportazione, dei prezzi indicati nelle fatture IVA nazionali rilasciate a un intermediario indipendente.
- (33) Tre dei sei importatori indipendenti dell'Unione che hanno acquistato il prodotto in esame dalla società hanno inoltre sostenuto nelle proprie comunicazioni la proposta di utilizzare i loro dati sulle importazioni e di calcolare su tale base un margine di dumping individuale per il produttore esportatore cinese in questione.
- (34) In risposta a tali osservazioni la Commissione ha ribadito che non sono stati portati alla sua attenzione fatti nuovi che possano modificare la risultanza di base, fondata su elementi di prova raccolti durante la verifica sul posto nei locali del produttore esportatore, secondo la quale le operazioni di vendita nell'Unione dichiarate da tale produttore non concordavano con i conti verificati e le dichiarazioni fiscali.
- (35) La Commissione ha inoltre osservato che nel caso in esame le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base non potevano aiutare il produttore esportatore, poiché il problema non era dato dal fatto che le informazioni presentate dalla parte non fossero ideali in tutti i sensi, ma piuttosto dall'esistenza di una fondamentale incertezza riguardo all'attendibilità dei registri e delle informazioni fornite alla Commissione. La Commissione non aveva alcun modo di verificare indipendentemente tali dati. Di conseguenza essa non disponeva degli elementi di prova necessari per poter completare i calcoli dei margini di dumping e di pregiudizio del produttore esportatore.



In ogni caso, nessuna delle alternative proposte avrebbe permesso di conciliare le cifre relative alle vendite e ai costi dichiarati con i documenti ufficiali (i conti verificati e le dichiarazioni fiscali) controllati nei locali della società in questione. Inoltre nessuna delle alternative proposte avrebbe garantito che alla Commissione fosse fornito l'elenco completo delle operazioni di esportazione effettuate dal produttore esportatore interessato durante il periodo dell'inchiesta. Quindi la Commissione non poteva garantire l'ottenimento di un risultato ragionevolmente preciso riguardo al margine di dumping e di pregiudizio, in assenza di un insieme di dati completi e verificabili sulle operazioni di esportazione effettuate nel corso del periodo d'inchiesta.

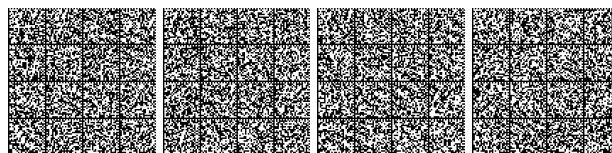
- (36) Le informazioni fornite dalla società sono state pertanto considerate inattendibili e di conseguenza non sono state prese in considerazione a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base ⁽⁵⁾.
- (37) Dopo la divulgazione finale delle informazioni la società ha ribadito che il suo prezzo all'esportazione, necessario per determinare i margini di dumping e di pregiudizio, avrebbe potuto essere stabilito in base ai metodi alternativi spiegati nei considerando da 31 a 33. La società ha inoltre osservato che nella causa EBMA/Giant (China) la Corte ha spiegato che «la nozione di *informazioni necessarie* rinvia alle informazioni in possesso delle parti interessate che le istituzioni dell'Unione chiedono loro di fornire per elaborare le conclusioni necessarie nell'ambito dell'inchiesta antidumping» ⁽⁶⁾. A tale riguardo la società ha sostenuto che la Commissione non ha mai richiesto particolari dati supplementari per confermare la completezza dell'elenco delle operazioni di esportazione nell'Unione.
- (38) La Commissione ha ricordato che la società era già stata informata in occasione della divulgazione provvisoria delle informazioni specifiche che la Commissione non disponeva dei dati menzionati nel considerando 37, in particolare di un insieme di dati completi e verificabili sulle operazioni di esportazione effettuate nel periodo dell'inchiesta. La società non è stata in grado di dimostrare la completezza dei dati e, in ogni caso, come già spiegato, la Commissione non ha potuto verificarli. Pertanto l'asserzione che la Commissione non ha mai richiesto informazioni supplementari non è pertinente. Date le specifiche circostanze, la Commissione non è stata in grado di confermare l'insieme di dati relativi alle operazioni di esportazione fornito da questa società.
- (39) La società ha inoltre ripetuto di avere collaborato con la massima diligenza nel corso del procedimento e ha ricordato, facendo riferimento a un'inchiesta precedente ⁽⁷⁾, che è prassi della Commissione utilizzare il più possibile le informazioni fornite dalla società.
- (40) La Commissione ha ricordato che le circostanze uniche di ciascuna inchiesta debbono essere considerate individualmente. Nel caso in esame il suo problema principale consisteva nella fondamentale inaffidabilità dei registri della società, che essendo un problema di fondo non poteva essere risolto applicando adeguamenti alle informazioni che aveva fornito. Dato che i registri della società non potevano essere verificati, la Commissione non ha nemmeno potuto stabilire con il necessario grado di certezza se l'insieme dei dati sulle operazioni di esportazione (compresi i prodotti esportati, i volumi e i valori) fosse esatto e completo. A tale riguardo la Commissione ha anche osservato che l'insieme dei dati sui prezzi all'esportazione forniti e confermati con altri mezzi, come i dati degli importatori o le statistiche sulle esportazioni, non concordava con i conti verificati della società, il che conferma ulteriormente che i dati non erano attendibili.
- (41) La società ha inoltre affermato che la Commissione ha commesso un errore di diritto applicando le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione del valore normale, perché solo le informazioni sul prezzo all'esportazione erano state ritenute inattendibili. A tale riguardo la società ha ribadito che nella causa DS 337: CE – Salmone (Norvegia) ⁽⁸⁾ la relazione del panel rinvia all'allegato II dell'accordo antidumping dell'OMC, secondo il quale tutte le informazioni che siano verificabili e presentate correttamente in modo da poter essere utilizzate nell'inchiesta senza eccessive difficoltà, che siano comunicate in maniera tempestiva e, se del caso, sul supporto o nel linguaggio informatico richiesto dalle autorità, dovrebbero essere prese in considerazione nell'elaborazione delle conclusioni.

⁽⁵⁾ Causa T-413/13, City Cycle Industries, ECLI:EU:T:2015:164, punti 120 – 121.

⁽⁶⁾ Causa C-61/16 P, EBMA contro Giant (China), punto 57, EU:C:2017:968.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 950/2001 del Consiglio (GU L 134 del 17.5.2001, considerando 43-44).

⁽⁸⁾ Relazione del panel, CE - Salmone (Norvegia), considerando 7.354-355.



- (42) La Commissione ha ritenuto che, nonostante le disposizioni dell'allegato II dell'accordo antidumping dell'OMC, la determinazione del valore normale non abbia effetto nel caso in esame. La società ha fornito informazioni per il calcolo del suo margine di dumping individuale. La Commissione ha constatato che le informazioni per la determinazione del prezzo all'esportazione, elemento fondamentale per la determinazione del margine di dumping, non erano attendibili perché non potevano essere verificate. Le carenze erano tali che nessuna delle informazioni fornite per la determinazione del prezzo all'esportazione ha potuto essere utilizzata. In tal caso qualsiasi determinazione del valore normale sarebbe inutile, dato che in mancanza del prezzo all'esportazione non si poteva stabilire alcun margine di dumping.
- (43) La società ha infine affermato che la Commissione ha violato i suoi diritti di difesa non avendo comunicato il calcolo del valore normale. A tale proposito la società ha chiesto anche un'audizione con il consigliere-auditore, che è stata organizzata il 16 gennaio 2020.
- (44) Come spiegato nel considerando 42, nel caso in esame il valore normale per la società non è stato determinato. Quindi la Commissione non ha ritenuto di aver omesso di divulgare le informazioni in suo possesso. Inoltre, in risposta a una sua precedente richiesta di comunicazione del valore normale, la Commissione ha informato la società riguardo a tutti gli elementi che avrebbe utilizzato se fosse stato determinato un valore normale.
- (45) In occasione dell'audizione del 16 gennaio 2020 il consigliere-auditore ha osservato che la Commissione non ha violato i diritti di difesa della società non divulgando il calcolo del valore normale.
- (46) La Commissione ha pertanto confermato le conclusioni riportate nei considerando da 43 a 48 del regolamento provvisorio e ha mantenuto la decisione di applicare le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, alla società in questione. Dato che non è stato possibile verificare le vendite all'esportazione della società, la Commissione non ha potuto stabilire con precisione i tipi di prodotto esportati nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza, e in assenza di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto opportuno che il margine assegnato alla società fosse pari al margine residuo. La Commissione fa inoltre notare che la società può chiedere il rimborso dei dazi riscossi a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base, se in futuro potrà dimostrare che i dati sulle sue esportazioni sono verificabili.

3.2. Valore normale

- (47) In assenza di osservazioni riguardo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, alla scelta del paese rappresentativo, dei fattori di produzione e dei parametri di riferimento applicati nel calcolo dei costi non soggetti a distorsioni, nonché al calcolo del valore normale, la Commissione ha confermato i considerando da 49 a 178 del regolamento provvisorio.

3.3. Prezzo all'esportazione

- (48) In assenza di osservazioni concernenti la determinazione del prezzo all'esportazione, il considerando 179 del regolamento provvisorio è stato confermato.

3.4. Confronto e margini di dumping

- (49) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio un importatore indipendente dell'Unione ha messo in dubbio l'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame o alle ruote in acciaio per sole autovetture.
- (50) Tali osservazioni sono semplicemente affermazioni prive di fondamento e non mettono in dubbio le risultanze provvisorie della Commissione relative al valore normale, al prezzo all'esportazione e al loro confronto. L'unico produttore esportatore rimanente del campione, per il quale è stato effettivamente eseguito il calcolo completo del margine di dumping, non ha contestato tali risultanze e calcoli. Anche questa società ha effettuato esportazioni di ruote in acciaio per autovetture nell'Unione. Margini di dumping significativi sono stati constatati sia per le ruote in acciaio per autovetture sia per le ruote in acciaio per veicoli commerciali.
- (51) In assenza di osservazioni sul metodo di calcolo del margine di dumping residuo, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando 184 e 185 del regolamento provvisorio.



- (52) Inoltre, in assenza di osservazioni sul confronto e sui margini di dumping, la Commissione ha confermato le conclusioni contenute nei considerando da 180 a 183 e nei considerando 186 e 187 del regolamento provvisorio.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

- (53) In assenza di osservazioni su questo punto presentate dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando 188 e 189 del regolamento provvisorio.

4.2. Consumo e mercato dell'Unione

- (54) Un importatore indipendente ha sostenuto che le conclusioni della Commissione contenute nel considerando 190 del regolamento provvisorio erano errate e ha affermato che le ruote per autovetture e le ruote per veicoli commerciali non dovevano essere prese in considerazione insieme in un'unica inchiesta. Secondo tale parte interessata, il dumping sarebbe significativo nel caso delle ruote per veicoli commerciali, mentre non lo è nel caso delle ruote per autovetture. Dopo la divulgazione finale delle informazioni, lo stesso importatore ha insistito sul fatto che le ruote per autovetture e le ruote per veicoli commerciali non dovrebbero essere esaminate insieme in un'unica inchiesta dato che le ruote per autovetture rappresentano meno dell'1 % del consumo totale dell'Unione in chilogrammi.
- (55) La Commissione ritiene tuttavia che le ruote per autovetture e quelle per veicoli commerciali abbiano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e che siano solo tipi diversi del prodotto in esame. Quindi la presente inchiesta riguarda un unico prodotto. Le possibili differenze di gravità del dumping tra i diversi tipi del prodotto in esame non sono state in alcun modo rilevanti per la valutazione dell'ambito di un'inchiesta, vale a dire per la definizione del prodotto in esame. In ogni caso, la Commissione ha constatato un dumping sostanziale per tutti i tipi di prodotti esaminati. Di conseguenza, anche se questo elemento fosse stato un fatto rilevante da prendere in considerazione, *quod non*, l'argomentazione era di fatto errata. Si ricorda che le risultanze riportate nei considerando da 190 a 192 del regolamento provvisorio dimostrano che sia la Cina che i produttori dell'Unione sono ugualmente attivi nella vendita di ruote per autovetture e di ruote commerciali, che rappresentano entrambe una quota significativa delle esportazioni dal paese interessato nell'Unione e delle vendite dell'industria dell'Unione. Nell'Unione circa il 65 % delle vendite di pezzi di ricambio è costituito da ruote per autovetture. Le importazioni oggetto di dumping, indipendentemente dal tipo di prodotto o dal canale di distribuzione, possono influire negativamente sull'industria dell'Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (56) In assenza di altre osservazioni relative al consumo e al mercato dell'Unione, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando da 190 a 195 del regolamento provvisorio.

4.3. Importazioni dal paese interessato

- (57) In assenza di osservazioni su questo punto, la Commissione ha confermato le conclusioni contenute nei considerando da 196 a 204 del regolamento provvisorio.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Considerazioni generali

- (58) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando da 205 a 209 del regolamento provvisorio.

4.5. Indicatori macroeconomici

- (59) In assenza di osservazioni sugli indicatori macroeconomici, la Commissione ha confermato le conclusioni contenute nei considerando da 210 a 218 del regolamento provvisorio.

4.5.1. Indicatori microeconomici

- (60) In assenza di osservazioni sugli indicatori microeconomici, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando da 219 a 230 del regolamento provvisorio.



4.5.2. Conclusioni relative al pregiudizio

- (61) In assenza di osservazioni riguardanti le conclusioni relative al pregiudizio, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando da 231 a 234 del regolamento provvisorio.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (62) Nella fase provvisoria la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un calo del volume delle vendite e della quota di mercato a causa delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e che i prezzi di tali importazioni erano inferiori ai prezzi di vendita dei produttori dell'Unione. Nella fase provvisoria è stato anche provato che tali prezzi in dumping hanno causato una contrazione dei prezzi nel periodo dell'inchiesta. Queste ultime risultanze si riflettono nella tabella 8 del regolamento provvisorio, in cui si nota che già nel 2017 i prezzi di vendita nell'UE dell'industria dell'Unione sono aumentati meno dei costi di produzione, mentre nel periodo dell'inchiesta i produttori dell'Unione sono stati costretti a vendere a prezzi inferiori ai costi di produzione. Tali risultanze sono state confermate nella fase definitiva.
- (63) Dopo la divulgazione finale delle informazioni e durante un'audizione con il consigliere-auditore, un gruppo cinese ha sostenuto che il calo della quota di mercato dell'industria dell'Unione non era interamente riconducibile alle importazioni cinesi, perché nel periodo in esame l'aumento della quota di mercato cinese era inferiore al calo della quota di mercato dei produttori dell'Unione⁽⁹⁾. Lo stesso gruppo ha affermato che, anche se i prezzi delle importazioni cinesi sono calati del 7 % nel periodo in esame, la Commissione non ha spiegato in che modo la bassa quota di mercato detenuta dalle importazioni cinesi abbia influito negativamente sul mercato dell'Unione, dominato dai produttori dell'Unione.
- (64) La Commissione osserva che non è tenuta ad attribuire tutto il pregiudizio constatato alle importazioni in oggetto; l'analisi di attribuzione esamina piuttosto se le importazioni in oggetto siano una causa del pregiudizio riscontrato, il che in questo caso non viene contestato da nessuna parte interessata. Come spiegato nei considerando da 239 a 252 del regolamento provvisorio, la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC ha indebolito i volumi e i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione per tutto il periodo in esame, ma è stata particolarmente dannosa nel 2017 e nel periodo dell'inchiesta, quando i costi sono aumentati. Tale pressione ha provocato gravi perdite a livello di produzione, vendite e redditività durante il periodo dell'inchiesta. Nessuno degli altri fattori, considerati individualmente o nel loro insieme, attenua il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.
- (65) In assenza di altre osservazioni riguardo all'attribuzione del pregiudizio constatato alle importazioni in oggetto, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando da 236 a 238 del regolamento provvisorio.

5.2. Effetti di altri fattori

- (66) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio un importatore indipendente ha chiesto perché non era stata aperta un'inchiesta nei confronti della Turchia. Secondo tale società, nel periodo dell'inchiesta le importazioni di ruote in acciaio dalla Turchia erano superiori a quelle dalla RPC e i prezzi delle importazioni erano simili in base alle tabelle 4 e 12 del regolamento provvisorio.
- (67) La Commissione osserva in primo luogo che l'inchiesta è stata avviata nei confronti del paese per il quale sono stati presentati, al momento dell'apertura del procedimento, sufficienti elementi di prova di pratiche di dumping pregiudizievoli. La denuncia conteneva elementi di prova del fatto che i prezzi all'importazione dalla Turchia erano a un livello tale da non arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione. In secondo luogo, come spiegato nel considerando 241 del regolamento provvisorio, la Commissione ha analizzato l'andamento dei volumi e dei prezzi nel periodo in esame sia per le importazioni cinesi che per quelle turche. Sulla base degli elementi di prova contenuti nel fascicolo del caso, la Commissione ha concluso che i prezzi turchi erano mediamente superiori circa del 25 % rispetto a quelli cinesi.

⁽⁹⁾ Dalla tabella 3 del regolamento provvisorio risulta che la quota di mercato delle importazioni cinesi nel mercato dell'Unione è aumentata dal 2,6 % nel 2015 al 5,3 % nel periodo dell'inchiesta. La tabella 6 del regolamento provvisorio mostra che la quota di mercato dei produttori dell'Unione nel mercato dell'Unione è calata dall'84,9 % nel 2015 al 79,8 % nel periodo dell'inchiesta.



- (68) Dopo la divulgazione finale delle informazioni un gruppo cinese ha fatto notare che i volumi delle importazioni turche erano superiori a quelli delle importazioni cinesi. Tale parte ha aggiunto che, a differenza dei prezzi delle importazioni dalla Cina, i prezzi delle importazioni turche sono scesi tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta e ha sostenuto che la Commissione ha omesso di analizzare l'impatto di tale tendenza sul pregiudizio subito dai produttori dell'Unione. La parte ha ribadito tali questioni nel corso di un'audizione con il consigliere-auditore, in cui ha anche affermato che nel periodo dell'inchiesta la quota di mercato delle importazioni turche (9,6 %) era significativa rispetto a quella delle importazioni cinesi (5,3 %) e ha indicato la quota di mercato di altre importazioni (5,2 %).
- (69) La Commissione ha ripetuto che i dati di Eurostat non consentivano di ottenere un quadro preciso del livello dei prezzi delle importazioni, ma ha anche osservato che le tabelle 4 e 12 del regolamento provvisorio indicavano che in ciascun anno del periodo in esame e nel periodo dell'inchiesta i prezzi medi al chilo delle importazioni cinesi erano inferiori ai prezzi delle importazioni turche e molto più bassi di quelli delle importazioni da altri paesi. La differenza nell'andamento dei prezzi delle importazioni cinesi e dei prezzi delle importazioni turche è minima ed è ritenuta irrilevante, viste anche le carenze dei dati di Eurostat evidenziate nel considerando 200 del regolamento provvisorio e le risultanze incontestate sintetizzate nel considerando 241 del regolamento provvisorio, come menzionato nel considerando 67. Di conseguenza la Commissione ritiene che i prezzi delle importazioni turche non mettano in causa la conclusione che le importazioni cinesi di ruote in acciaio abbiano arrecato un pregiudizio ai produttori dell'Unione.
- (70) In assenza di altre osservazioni riguardo all'attribuzione del pregiudizio constatato alle importazioni in oggetto, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando da 239 a 250 del regolamento provvisorio.

5.3. Conclusioni sul nesso di causalità

- (71) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che nessuno degli altri fattori esaminati poteva avere un impatto rilevante sulla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione. Inoltre nessuno dei fattori analizzati individualmente o nel loro insieme ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione al punto da rendere tale nesso non più autentico e reale, il che conferma la conclusione riportata nel considerando 252 del regolamento provvisorio.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

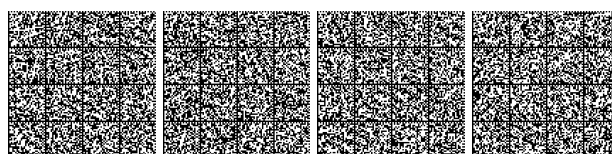
- (72) In assenza di osservazioni sull'interesse dell'industria dell'Unione, le conclusioni riportate nei considerando 254 e 255 del regolamento provvisorio sono state confermate.

6.2. Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti

- (73) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio un importatore ha affermato che le misure avrebbero effetti devastanti sulle sue attività. Un altro importatore ha sostenuto che l'inchiesta avrebbe effetti negativi sproporzionati sulle sue attività di importazione, sui consumatori e sull'ambiente, ma non ha spiegato ulteriormente né ha quantificato tali effetti. Nessuna delle parti ha fornito elementi di prova a sostegno della propria asserzione. La Commissione ha ritenuto che, in assenza di elementi di prova, non si potesse concludere che gli asseriti effetti negativi avrebbero superato la necessità di misure volte a ristabilire condizioni di parità sul mercato di ruote in acciaio dell'Unione. L'inchiesta aveva infatti dimostrato l'esistenza di una sufficiente fornitura del prodotto in esame da altre fonti, che garantiva una fornitura adeguata a prezzi di mercato equi.
- (74) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio nessuna delle parti rappresentanti gli interessi degli utilizzatori si è manifestata o ha presentato osservazioni.
- (75) In assenza di altre osservazioni sull'interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori, sono state confermate le conclusioni riportate nei considerando da 256 a 259 del regolamento provvisorio.

6.3. Conclusioni sull'interesse dell'Unione

- (76) In considerazione di quanto precede e in assenza di osservazioni, le conclusioni riportate nel considerando 260 del regolamento provvisorio sono state confermate.



7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (77) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base la Commissione ha valutato l'andamento dei volumi delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva di cui al considerando 4, al fine di tener conto del pregiudizio aggiuntivo nel caso in cui in tale periodo si fosse verificato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell'inchiesta. Secondo Eurostat, la banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, e la banca dati Surveillance 2, da un confronto tra i volumi delle importazioni del prodotto in esame effettuate nel periodo dell'inchiesta e quelle del periodo di comunicazione preventiva non è emerso alcun ulteriore aumento sostanziale delle importazioni. Di conseguenza non erano soddisfatte le condizioni per un aumento nella determinazione del margine di pregiudizio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base e non è stato applicato alcun adeguamento al margine di pregiudizio.
- (78) In base a ciò e in assenza di osservazioni sul livello di eliminazione del pregiudizio sono state confermate le conclusioni riportate nei considerando da 262 a 269 del regolamento provvisorio.

7.2. Misure definitive

- (79) Viste le conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni in dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (80) È opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della RPC, in conformità alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base.
- (81) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società	Margine di dumping (%)	Margine di pregiudizio (%)	Dazio antidumping definitivo (%)
Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd	69,4	50,3	50,3
Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd	69,4	50,3	50,3
Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd	69,4	50,3	50,3
Altre società che hanno collaborato	69,4	50,3	50,3
Tutte le altre società	80,1	66,4	66,4

- (82) Le aliquote del dazio antidumping delle singole società specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuale.
- (83) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuale nel caso di una successiva modifica del nome dell'entità. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ⁽¹⁰⁾. Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁰⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.



- (84) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza delle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
- (85) Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuale, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche se viene presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell'aliquota del dazio sia giustificata, in conformità alla normativa doganale.
- (86) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuale più basse, in particolare dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un'inchiesta antielusione se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Tale inchiesta può, fra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote del dazio individuale e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
- (87) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno effettuato esportazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
- (88) Le statistiche relative alle ruote in acciaio sono spesso espresse in numero di pezzi. Un'unità supplementare di questo tipo per le ruote in acciaio non è tuttavia prevista nella nomenclatura combinata pubblicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽¹⁾. È pertanto necessario prevedere che nella dichiarazione d'immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non solo il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche il numero di pezzi. I pezzi dovrebbero essere indicati per i codici TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 e 8716 90 90 97.

7.3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (89) Visti i margini di dumping constatati e il livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, dovrebbero essere riscossi in via definitiva.

8. OFFERTA DI IMPEGNO

- (90) Nelle osservazioni presentate dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, uno dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione ha manifestato la sua disponibilità a offrire un impegno sui prezzi. Nell'offerta preliminare della società mancava però l'elemento più importante dell'impegno: il livello del prezzo minimo all'importazione. La Commissione non ha pertanto potuto accettare tale richiesta.

9. DISPOSIZIONE FINALE

- (91) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹²⁾, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso degli interessi da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (92) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Un dazio antidumping definitivo è istituito sulle importazioni di ruote in acciaio destinate all'uso su strada, con o senza i loro accessori e munite o non munite di pneumatici, progettate per:

- trattori stradali,
- autoveicoli per il trasporto di persone e/o merci,
- autoveicoli per uso speciale (ad esempio autopompe antincendio, autoveicoli spanditori),
- rimorchi o semirimorchi, a propulsione non meccanica, dei veicoli sopra elencati,

originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90 (codici TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 e 8716 90 90 97) («il prodotto in esame»).

Sono esclusi i seguenti prodotti:

- ruote in acciaio destinate all'industria del montaggio di motocoltivatori attualmente rientranti nella sottovoce 8701 10,
- ruote per quad da strada,
- parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di acciaio,
- ruote per autoveicoli specificamente progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche [ad esempio le ruote per trattori agricoli o forestali, per elevatori a forca, per trattori aeroportuali (pushback), per autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori dalla rete stradale],
- ruote per rimorchi di autovetture e caravan, a propulsione non meccanica, con un diametro del cerchio non superiore a 16 pollici,
- ruote per rimorchi o semirimorchi, specificamente progettate per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche (ad esempio ruote per rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi).

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto di cui al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping definitivo (%)	Codice aggiuntivo TARIC
Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd	50,3	C508
Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd	50,3	C509
Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd	50,3	C510
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	50,3	Cfr. allegato
Tutte le altre società	66,4	C999

3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate nel paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, contenente la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che i (pezzi) di (prodotto in esame) venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.



Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 della Commissione sono riscossi in via definitiva.

Articolo 3

Qualora un produttore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

- i. non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese, nel periodo dell'inchiesta (tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018);
- ii. non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e
- iii. ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta;

la Commissione può modificare l'allegato al fine di assegnare a tale produttore il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione, pari al 50,3 %.

Articolo 4

Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per i prodotti di cui all'articolo 1, nel campo corrispondente di tale dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati.

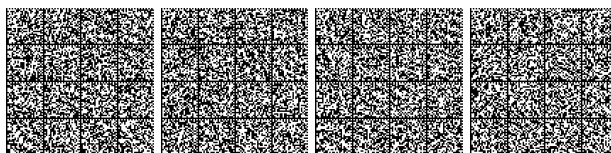
Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

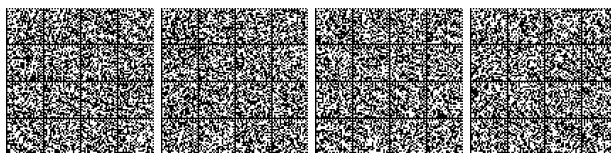


ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione

Nome	Codice aggiuntivo TARIC
Dongfeng Automobile Chassis System Co., Ltd (anche denominata «Dongfeng Automotive Wheel Co., Ltd»)	C511
Hangzhou Forlong Impex Co., Ltd	C512
Hangzhou Xingjie Auto Parts Manufacturing Co., Ltd	C513
Jiaxing Henko Auto Spare Parts Co., Ltd	C514
Jining Junda Machinery Manufacturing Co., Ltd	C515
Nantong Tuenz Corporate Co., Ltd	C516
Ningbo Luxiang Autoparts Manufacturing Co., Ltd	C517
Shandong Zhengshang Wheel Technology Co., Ltd	C518
Shandong Zhengyu Wheel Group Co., Ltd	C519
Xiamen Sunrise Group Co., Ltd	C520
Yantai Leeway Electromechanical Equipment Co., Ltd	C521
Yongkang Yuefei Wheel Co., Ltd	C522
Zhejiang Jingu Co., Ltd	C523
Zhejiang Fengchi Mechanical Co., Ltd	C524
Zhengxing Wheel Group Co., Ltd	C525
Zhenjiang R&D Auto Parts Co., Ltd	C526

20CE0806



REGOLAMENTO (UE) 2020/354 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2020

**che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che
abroga la direttiva 2008/38/CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

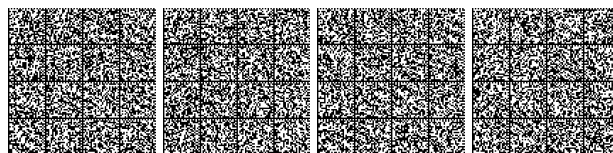
visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'immissione sul mercato e l'uso dei mangimi sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 767/2009. Conformemente all'articolo 9 di tale regolamento i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati unicamente se il loro uso previsto figura nell'elenco degli usi previsti definito in conformità dell'articolo 10 del regolamento medesimo.
- (2) La direttiva 2008/38/CE della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.
- (3) L'allegato I, parte A, della direttiva 2008/38/CE ha stabilito le disposizioni generali relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali. In considerazione degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle prescrizioni in materia di etichettatura stabilite dal regolamento (CE) n. 767/2009, tali disposizioni generali devono essere riesaminate.
- (4) Gli articoli da 11 a 17 del regolamento (CE) n. 767/2009 hanno stabilito nuovi principi e norme per l'immissione sul mercato di mangimi, anche per quanto riguarda l'etichettatura. Diverse voci dell'elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali di cui all'allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE, sono di conseguenza diventate obsolete, parzialmente a causa di descrizioni inadeguate ed eccessivamente generiche nella colonna «Caratteristiche nutrizionali essenziali». Per tali voci le autorità di controllo hanno incontrato molte difficoltà a verificare il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2009, in particolare ad appurare se la composizione del mangime in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale previsto.
- (5) Conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009 la Commissione ha ricevuto una serie di domande intese a modificare e cambiare le condizioni associate a diversi usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali che erano divenute obsolete. Le voci obsolete per cui non è stata presentata alcuna domanda e quelle per cui la relativa domanda è stata revocata dovrebbero essere eliminate.

⁽¹⁾ GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (GU L 62 del 6.3.2008, pag. 9).



- (6) Per quanto riguarda gli altri usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali elencati nell'allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE, è necessario apportare modifiche alle disposizioni relative alle caratteristiche nutrizionali essenziali e alle dichiarazioni sull'etichetta al fine di adeguarle agli sviluppi scientifici e tecnologici e di migliorare l'applicabilità e la chiarezza delle disposizioni.
- (7) Conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009 la Commissione ha inoltre ricevuto domande intese ad aggiungere i fini nutrizionali specifici «Supporto al metabolismo energetico e alla funzione muscolare in caso di raddoppiamento» e «Supporto in situazioni di stress, con riduzione del comportamento associato» all'elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali.
- (8) La Commissione ha messo tutte le domande, compresi i fascicoli, a disposizione degli Stati membri.
- (9) In seguito alla valutazione dei fascicoli compresi in tali domande, il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi («il comitato») ha riconosciuto che la composizione dei mangimi in questione soddisfa i rispettivi particolari fini nutrizionali previsti e non comporta effetti nocivi per la salute degli animali, la salute dell'uomo, l'ambiente o il benessere degli animali.
- (10) Sulla base delle considerazioni di cui sopra, è opportuno aggiornare l'elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali.
- (11) Data l'assenza di motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle nuove disposizioni generali e dell'elenco aggiornato degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali, è opportuno prevedere misure transitorie al fine di evitare inutili perturbazioni delle pratiche commerciali e di non creare inutili oneri amministrativi a carico degli operatori.
- (12) A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno abrogare la direttiva 2008/38/CE e sostituirla con un regolamento che non contenga elementi che necessitano di essere recepiti dagli Stati membri negli ordinamenti nazionali. Le ultime modifiche apportate a tale direttiva erano già state introdotte successivamente per mezzo di regolamenti, dato che le disposizioni in questione non necessitavano di essere recepite negli ordinamenti nazionali. Le disposizioni generali per l'immissione sul mercato e l'uso di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali sono inoltre stabilite dal regolamento (CE) n. 767/2009.
- (13) Per consentire agli Stati membri di procedere agli adeguamenti necessari, è opportuno prevedere un adeguato periodo di tempo prima che il presente regolamento diventi applicabile.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali ai sensi del regolamento (CE) n. 767/2009 possono essere commercializzati unicamente se:

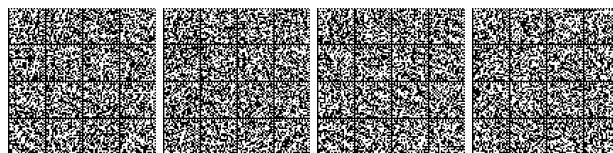
- sono rispettate le disposizioni generali relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali stabilite nell'allegato, parte A, del presente regolamento; e
- il loro uso previsto è inserito nell'allegato, parte B, del presente regolamento e sono rispettate le disposizioni relative alla voce corrispondente.

Articolo 2

In deroga all'articolo 1 i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali che soddisfano le disposizioni della direttiva 2008/38/CE possono continuare a essere immessi sul mercato a condizione che, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009, sia stata presentata alla Commissione una domanda per uno degli usi previsti dalla suddetta direttiva prima del 25 marzo 2021 e finché la Commissione non abbia assunto una decisione sulla domanda.

Articolo 3

I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali etichettati prima del 25 marzo 2022 conformemente alle norme applicabili prima del 25 marzo 2020 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.



Articolo 4

La direttiva 2008/38/CE è abrogata.

Articolo 5

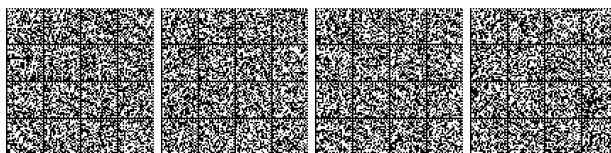
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

PARTE A

Disposizioni generali relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali

1. Qualora nella colonna 2 della parte B sia indicato più di un gruppo di caratteristiche nutrizionali essenziali per lo stesso particolare fine nutrizionale e tali gruppi siano separati dalle parole «e/o», il produttore può scegliere uno o più gruppi di caratteristiche essenziali al fine ottenere il particolare fine nutrizionale definito nella colonna 1 della parte B. Per ciascuna opzione, le corrispondenti dichiarazioni nell'etichettatura sono riportate nella colonna 4 della parte B.
2. Qualora nella colonna 2 della parte B sia indicata in termini quantitativi una caratteristica nutrizionale essenziale, si applicano le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2009 e le tolleranze ammesse stabilite nell'allegato IV del medesimo regolamento. Se tale allegato non stabilisce una tolleranza per l'indicazione di etichettatura in questione, è ammessa una deviazione tecnica pari a $\pm 15\%$.
3. Qualora nella colonna 2 o nella colonna 4 della parte B sia citato un additivo per mangimi, sono applicabili le disposizioni in materia di autorizzazione degli additivi per mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e l'uso di tali additivi è conforme alla caratteristica nutrizionale essenziale specificata.
4. Qualora sia necessaria la dichiarazione, nella colonna 4 della parte B, di una sostanza che è anche autorizzata come additivo per mangimi e tale dichiarazione sia accompagnata dal termine «totale» o «totali», il tenore totale della sostanza è etichettato alla dicitura «Componenti analitici».
5. Le dichiarazioni richieste conformemente alla colonna 4 della parte B sono espresse in termini quantitativi fatta salva la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
6. Il periodo di impiego raccomandato riportato nella colonna 5 della parte B indica un intervallo di tempo entro il quale deve essere di regola raggiunto il fine nutrizionale. Entro i limiti stabiliti, i produttori possono far riferimento a periodi di impiego più precisi.
7. Un mangime destinato a particolari fini nutrizionali che sia destinato a rispondere a più di un fine nutrizionale particolare è conforme a ciascuna voce corrispondente nella parte B.
8. Nel caso dei mangimi complementari destinati a particolari fini nutrizionali, le istruzioni per un uso corretto devono riportare orientamenti sull'equilibrio della razione giornaliera.
9. Qualora un mangime destinato a particolari fini nutrizionali sia destinato, con un modo d'uso appropriato, alla somministrazione orale individuale mediante un bolo, tale prescrizione è stabilita nella colonna «Altre disposizioni» del mangime in questione. Salvo diversamente specificato nelle rispettive voci, tali mangimi, compreso l'eventuale rivestimento, contengono esclusivamente materie prime per mangimi e additivi per mangimi. Si raccomanda che i mangimi destinati alla somministrazione orale individuale vengano somministrati da un veterinario o da altra persona competente.
10. Qualora un mangime destinato a particolari fini nutrizionali sia immesso sul mercato sotto forma di bolo, consistente in una materia prima per mangimi o in un mangime complementare destinati alla somministrazione orale individuale a rilascio ritardato, ossia per oltre 24 ore, l'etichettatura di tale mangime indica, se applicabile, il periodo massimo di rilascio continuo del bolo e il tasso di rilascio giornaliero per ogni additivo per mangimi per il quale sia stato fissato un tenore massimo nel mangime completo. L'operatore del settore dei mangimi che immette sul mercato un bolo dispone di elementi di prova atti a dimostrare che il livello di additivo per mangimi presente giornalmente nel tubo digerente non supererà, se applicabile, il tenore massimo dell'additivo stabilito per chilogrammo di mangime completo durante tutto il periodo di somministrazione (effetto a rilascio ritardato). Tali elementi di prova dovrebbero essere basati su una metodologia oggetto di valutazione inter pares o su un'analisi interna.
11. Nel caso di usi previsti per i quali nella colonna 2 sia ammessa, per i mangimi complementari, una concentrazione di determinati additivi per mangimi superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato per i mangimi completi, la concentrazione di tali additivi per mangimi non è superiore a 500 volte il pertinente tenore massimo autorizzato per i mangimi completi, salvo nel caso dei boli di cui al punto 10. L'incorporazione di tali mangimi complementari nella dieta dell'animale è tale per cui l'assunzione dell'animale sia conforme al tenore massimo autorizzato per i mangimi completi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

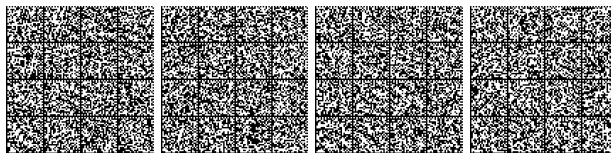
⁽²⁾ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).



PARTE B

Elenco degli usi previsti

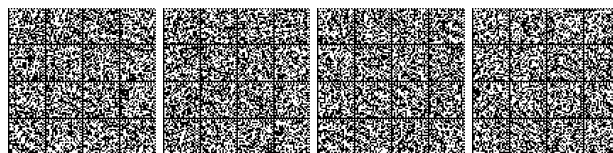
Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
10	1 Supporto alla funzione renale in caso di insufficienza renale cronica ⁽¹⁾ .	2 Proteine di elevata qualità e fosforo ≤ 5 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽²⁾ e proteina grezza ≤ 220 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽²⁾ .	3 Cani.	4 — Fonte(i) di proteine. — Calcio. — Fosforo. — Potassio. — Sodio. — Acidi grassi essenziali (se aggiunti).	5 Inizialmente fino a sei mesi ⁽¹⁾ .	6 1. Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo. 2. Digeribilità raccomandata delle proteine: minimo 85 %. 3. Nell'etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego». 4. Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».
		Assorbimento ridotto di fosforo grazie all'incorporazione di carbonato di lantanio ottaidrato.	Cani adulti.	— Fonte(i) di proteine. — Calcio. — Fosforo. — Potassio. — Sodio. — Acidi grassi essenziali (se aggiunti). — Carbonato di lantanio ottaidrato.	Inizialmente fino a sei mesi ⁽¹⁾ .	1. Nell'etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego». 2. Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».
		Proteine di elevata qualità e fosforo ≤ 6,5 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽²⁾ e proteina grezza ≤ 320 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽²⁾ .	Gatti.	— Fonte(i) di proteine. — Calcio. — Fosforo. — Potassio. — Sodio. — Acidi grassi essenziali (se aggiunti).	Inizialmente fino a sei mesi ⁽¹⁾ .	1. Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo. 2. Digeribilità raccomandata delle proteine: minimo 85 %. 3. Nell'etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego». 4. Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».
		Assorbimento ridotto di fosforo grazie all'incorporazione di carbonato di lantanio ottaidrato.	Gatti adulti.	— Fonte(i) di proteine. — Calcio. — Fosforo. — Potassio. — Sodio.	Inizialmente fino a sei mesi ⁽¹⁾ .	1. Nell'etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego». 2. Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».



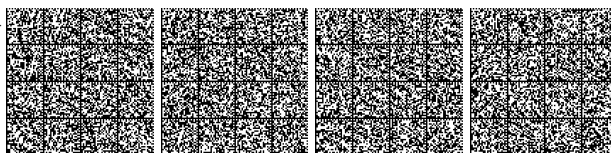
Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
	1	2	3	4	5	6
				— Acidi grassi essenziali (se aggiunti). — Carbonato di lantanio ottaidrato.		
		Elevata densità energetica con oltre 8,8 MJ/kg di mangime con un tasso di umidità del 12 %. Fonti di amido altamente digeribili ed altamente appetibili. Livello ridotto di proteine: ≤ 106 g di proteina grezza/kg di mangime con un tasso di umidità del 12 %. Livello di sodio: 2 g/100 kg di peso corporeo al giorno. Livello elevato della somma di acido eicosapentaenoico e acido docosaesanoico: $\geq 0,2$ g per kg di peso corporeo^{0,75} al giorno.	Equini.	Fonte(i) di proteine e di energia. — Calcio. — Fosforo. — Potassio. — Magnesio. — Sodio. — Somma di acido eicosapentaenoico e acido docosaesanoico.	Inizialmente fino a sei mesi. A lungo termine o fino alla risoluzione del problema.	1. Il mangime è immesso sul mercato come mangime complementare. 2. Nell'etichettatura indicare quanto segue: — «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego»; — Il mangime complementare non dovrebbe essere utilizzato in caso di ipernatremia e ipercloremia; — Il mangime complementare dovrebbe contribuire all'apporto energetico giornaliero in una misura perlomeno compresa tra il 10 % e il 20 % (circa da 0,05 a 0,1 MJ/kg di peso corporeo^{0,75} al giorno). 3. La razione dovrebbe garantire un apporto energetico $> 0,62$ MJ/kg di peso corporeo^{0,75} al giorno. 4. La razione non dovrebbe superare i 50 mg di calcio/kg di sostanza secca al giorno. 5. Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».
11	Riduzione della formazione di calcoli a base di ossalati.	Basso livello di calcio, basso livello di vitamina D e proprietà alcalinizzanti dell'urina.	Cani e gatti.	— Fosforo. — Calcio. — Sodio. — Magnesio. — Potassio. — Cloruri. — Zolfo. — Vitamina D (totale). — Idrossiprolina. — Additivi alcalinizzanti dell'urina.	Fino a sei mesi.	Nell'etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso».



Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
	1	2	3	4	5	6
12	Controllo dell'apporto di glucosio (diabete mellito).	Zuccheri totali (mono- e disaccaridi) ≤ 62 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽¹⁾ .	Cani e gatti.	Fonte(i) di carboidrati. — Eventuale trattamento dei carboidrati. — Amido. — Zuccheri totali. — Fruttosio (se aggiunto). — Acidi grassi essenziali (se aggiunti). — Fonte(i) di acidi grassi a catena corta e media (se aggiunti).	Inizialmente fino a sei mesi.	1. Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo. 2. Nell'etichettatura indicare quanto segue: — «Basso livello di mono- e disaccaridi»; — «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso e prima di estendere il periodo di impiego».
13	Riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive ⁽¹⁾ .	Fonte(i) selezionata/e di proteine e in numero limitato. E/o Fonte(i) di proteine idrolizzate. E/o Fonte(i) selezionata/e di carboidrati.	Cani e gatti.	Fonti di proteine, compreso l'eventuale trattamento (se aggiunti). — Fonti di carboidrati, compreso l'eventuale trattamento (se aggiunti). — Acidi grassi essenziali (se aggiunti).	Da tre a otto settimane. Se i sintomi di intolleranza scompaiono, il mangime può essere impiegato inizialmente fino a un anno.	1. Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo. 2. Si raccomanda di limitare a 3 il numero delle principali fonti di proteine. 3. Nell'etichettatura indicare quanto segue: — Combinazione adeguata delle caratteristiche nutrizionali essenziali, a seconda dei casi; — «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso e prima di estendere il periodo di impiego».
14	Riduzione della formazione di calcoli a base di cistina.	Proprietà alcalinizzanti dell'urina e proteina grezza ≤ 160 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽¹⁾ . O Proteine selezionate per il tenore limitato di cistina e cisteina (ad esempio caseina, proteina dei piselli, proteina della soia) e proteina grezza ≤ 220 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽¹⁾ .	Cani.	Aminoacidi solforati (totali). — Fonti di proteine. — Sodio. — Potassio. — Cloruri. — Additivi alcalinizzanti dell'urina (se aggiunti).	Inizialmente fino a sei mesi.	1. Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo. 2. Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà». 3. Nell'etichettatura indicare quanto segue: — «Proprietà alcalinizzanti dell'urina e basso livello di proteine» o «Basso livello di proteine selezionate», a seconda dei casi; — «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».



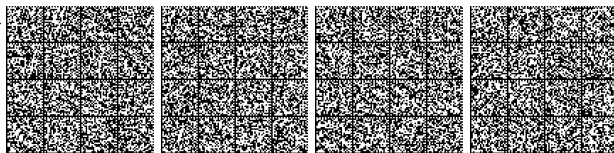
Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
	1	2	3	4	5	6
						4. All'attenzione del veterinario o del nutrizionista: per «proprietà alcalinizzanti» si intende che la dieta dovrebbe essere formulata in modo da ottenere un pH urinario ≥ 7 .
15	Ripresa nutrizionale, convalescenza (¹).	Ingredienti altamente digeribili con: densità energetica $\geq 3\,520$ kcal e proteina grezza ≥ 250 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (²). Ingredienti altamente digeribili con densità energetica $\geq 3\,520$ kcal e proteina grezza ≥ 270 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (²).	Cani. Gatti.	— Fonti di ingredienti altamente digeribili, compreso il loro eventuale trattamento. — Valore energetico.	Fino alla ripresa completa.	1. Digeribilità apparente raccomandata di sostanza secca ≥ 80 % o di sostanza organica ≥ 85 %. 2. Nel caso di un mangime specialmente presentato per essere somministrato per intubazione, indicare quanto segue sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta: «Somministrare sotto la sorveglianza di un veterinario». 3. È possibile indicare nell'etichettatura la o le circostanze specifiche per le quali si prevede il mangime dietetico. 4. Nell'etichettatura indicare quanto segue: «Elevata densità energetica, elevate concentrazioni di sostanze nutritive essenziali e di ingredienti altamente digeribili».
16	Riduzione della formazione di calcoli a base di urati.	Proteina grezza ≤ 130 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (²). O Proteina grezza ≤ 220 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (²) e fonti selezionate di proteine.	Cani.	— Fonte(i) di proteine.	Fino a sei mesi, ma per tutta la vita nei casi di disturbo irreversibile del metabolismo dell'acido urico.	1. Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo. 2. Nel selezionare la fonte di proteine si dovrebbe tenere conto della qualità delle proteine e del livello di purine. Esempi di fonti selezionate di proteine di elevata qualità e a basso livello di purine: uova, caseina, proteine della soia e glutine di granturco. 3. Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà». 4. Nell'etichettatura indicare quanto segue: — «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso»; — «Basso livello di proteine» o «Livello ridotto di proteine e fonti selezionate di proteine», a seconda dei casi.



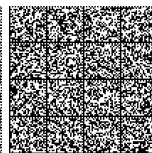
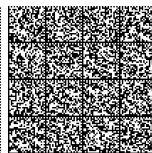
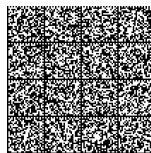
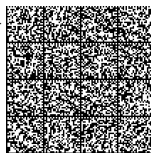
Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
	1	2	3	4	5	6
		Proteina grezza $\leq 31,7$ g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽¹⁾ .	Gatti.			1. Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo. 2. Nel selezionare la fonte di proteine si dovrebbe tenere conto della qualità delle proteine e del livello di purine. Esempi di fonti selezionate di proteine di elevata qualità e a basso livello di purine: uova, caseina, proteine della soia e glutine di granturco. 3. Nell'etichettatura indicare quanto segue: — «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso»; — «Livello ridotto di proteine». 4. Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».
17	Dissoluzione di calcoli a base di struvite ⁽²⁾ .	Proprietà di sottosaturazione dell'urina ⁽¹⁾ per la struvite. E/o Proprietà acidificanti dell'urina ⁽³⁾. E Magnesio $\leq 1,8$ mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽¹⁾.	Cani e gatti.	Fosforo. — Calcio. — Sodio. — Magnesio. — Potassio. — Cloruro. — Zolfo.	Da cinque a 12 settimane.	1. Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo. 2. Nell'etichettatura indicare quanto segue: — «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego»; — «Proprietà di sottosaturazione dell'urina per la struvite e/o proprietà acidificanti dell'urina». 3. Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà». 4. La dichiarazione di conformità a sostegno delle proprietà di sottosaturazione e/o acidificanti della dieta è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
18	Riduzione delle recidive di calcoli di struvite ⁽²⁾ .	Mangimi completi con proprietà di sottosaturazione ⁽¹⁾ o di metastabilizzazione ⁽³⁾ dell'urina per la struvite. E/o Dieta con proprietà acidificanti dell'urina ⁽³⁾. E	Cani e gatti.	Fosforo. — Calcio. — Sodio. — Magnesio. — Potassio. — Cloruro. — Zolfo.	Inizialmente fino a sei mesi.	1. Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo. 2. Nell'etichettatura indicare quanto segue: — «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego»; — «Proprietà di sottosaturazione o di metastabilizzazione dell'urina per la struvite e/o proprietà acidificanti dell'urina».



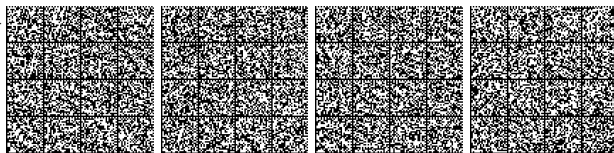
Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
	1	2	3	4	5	6
		Magnesio $\leq 1,8$ mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽²⁾ .				3. Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà». 4. La dichiarazione di conformità a sostegno delle proprietà di sottosaturazione o di metastabilizzazione e/o acidificanti della dieta è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
19	Compensazione della cattiva gestione ⁽¹⁾ .	Dieta altamente digeribile: Digeribilità apparente di — Mangime povero di fibre (fibra grezza ≤ 44 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽²⁾): proteina grezza ≥ 85 %; grassi grezzi ≥ 90 %. O — Mangime arricchito di fibre (fibra grezza > 44 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽²⁾): proteina grezza ≥ 80 %; grassi grezzi ≥ 80 %.	Cani e gatti.	— Fonti di ingredienti altamente digeribili, compreso il loro eventuale trattamento. — Sodio. — Potassio.	Inizialmente fino a 12 settimane e per tutta la vita in caso di insufficienza pancreatica cronica	1. Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo. 2. Nell'etichettatura indicare quanto segue: — «Mangime altamente digeribile»; — «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso».
20	Riduzione dei disturbi dell'assorbimento intestinale	Dieta altamente digeribile: Digeribilità apparente di — Mangime povero di fibre (fibra grezza ≤ 44 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽²⁾): proteina grezza ≥ 85 %; grassi grezzi ≥ 90 %. O — Mangime arricchito di fibre (fibra grezza > 44 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽²⁾): proteina grezza ≥ 80 %; grassi grezzi ≥ 80 %.	Cani e gatti.	— Fonti di ingredienti altamente digeribili, compreso il loro eventuale trattamento. — Sodio. — Potassio.	Fino a 12 settimane.	Nell'etichettatura indicare quanto segue: — «Mangime altamente digeribile con maggiori quantità di sodio e potassio»; — «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso».



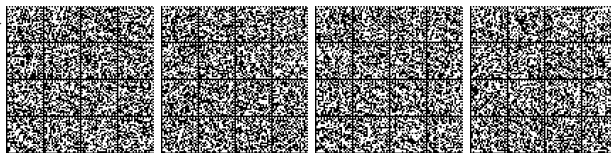
Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
	1	2	3	4	5	6
21	Riduzione dei disturbi acuti dell'assorbimento intestinale.	E Sodio $\geq 1,8$ g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %⁽¹⁾. E Potassio ≥ 5 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %⁽²⁾. Livello più elevato di elettroliti: — sodio $\geq 1,8$ %; — potassio $\geq 0,6$ %. E Carboidrati altamente digeribili: — ≥ 32 %.	Cani e gatti.	— Sodio. — Potassio. — Fonte(i) di carboidrati.	Da 1 a 7 giorni.	1. Il mangime è immesso sul mercato come mangime complementare. 2. Nell'etichettatura indicare quanto segue: — «Durante le diarre acute e i periodi di convalescenza successivi»; — «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso». 3. Nel caso dei mangimi solidi la concentrazione di elettroliti raccomandata dovrebbe essere calcolata sulla base di una normale assunzione volontaria giornaliera d'acqua.
22	Supporto al metabolismo dei lipidi in caso di iperlipidemia.	Grassi ⁽¹⁾ ≤ 110 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ^(1,2) .	Cani e gatti.	— Grassi grezzi.	Inizialmente fino a due mesi.	1. Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo. 2. Nell'etichettatura indicare quanto segue: — «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego»; — «Basso livello di grassi».
23	Supporto alla funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica.	Moderato livello di proteine: Proteina grezza ≤ 279 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %⁽²⁾ per i cani. Proteina grezza ≤ 370 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %⁽²⁾ per i gatti. E Fonti selezionate di proteine. E Digeribilità raccomandata delle proteine alimentari: ≥ 85 %.	Cani e gatti.	— Fonte(i) di proteine. — Rame (totale). — Sodio.	Inizialmente fino a quattro mesi.	1. Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo. 2. Esempi di fonti selezionate di proteine sulla base dell'elevata digeribilità: proteine del latte (siero di latte, caseina, latte, fiocchi di latte), altre proteine di origine animale (uova, pollame) e proteine vegetali (soia). 3. Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà». 4. Nell'etichettatura indicare quanto segue: — «Moderato livello di proteine, selezionate e altamente digeribili»; — «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso».



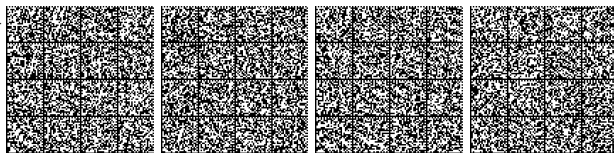
Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
	1	2	3	4	5	6
		Basso livello di proteine, ma di elevata qualità e carboidrati altamente digeribili.	Equini.	— Fonti di proteine e di fibre. — Carboidrati altamente digeribili, compreso il loro eventuale trattamento. — Metionina. — Colina. — Tenore di acidi grassi n-3 (se aggiunti).	Inizialmente fino a sei mesi.	1. Nell'etichettatura indicare quanto segue: — «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego». 2. È necessario fornire orientamenti sul modo in cui l'alimento deve essere somministrato, specificando che occorre ripartirlo in più piccoli pasti al giorno.
24	Supporto alla funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica.	Livello ridotto di sodio: Sodio $\leq 2,6$ g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽¹⁾ .	Cani e gatti.	— Magnesio. — Potassio. — Sodio.	Inizialmente fino a sei mesi.	1. Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo. 2. Nell'etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».
25	Riduzione dell'eccesso di peso corporeo	Energia metabolizzabile $< 3 060$ kcal/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽¹³⁾ . O Energia metabolizzabile < 560 kcal/kg di mangime completo con un tasso di umidità dell'85 % ⁽¹³⁾ .	Cani.	— Valore energetico.	Fino al raggiungimento del peso corporeo prefissato e successivamente se necessario per mantenere il peso corporeo prefissato.	1. Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo. 2. Per garantire il rispetto dei requisiti minimi, è opportuno aumentare i livelli delle sostanze nutritive di una dieta volta a ridurre l'eccesso di peso corporeo al fine di compensare il ridotto apporto energetico giornaliero ⁽¹⁴⁾ . 3. Nell'etichettatura indicare quanto segue: — «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso»; — «Per i gatti si consiglia un periodo di transizione all'inizio della dieta»; — «Ai fini di un'efficiente perdita di peso o del mantenimento del peso ideale, non dovrebbe essere superato l'apporto energetico giornaliero raccomandato».
		Energia metabolizzabile $< 3 190$ kcal/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽¹³⁾ . O Energia metabolizzabile < 580 kcal/kg di mangime completo con un tasso di umidità dell'85 % ⁽¹³⁾ .	Gatti.			



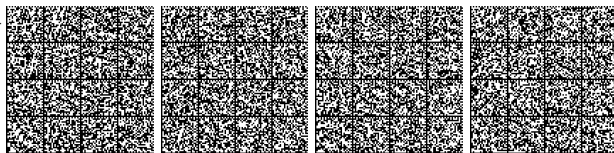
Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
	1	2	3	4	5	6
26	Supporto alla funzione dermatologica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli.	Acido linoleico $\geq 12,3$ g per kg e somma di acido eicosapentaenoico e acido docosaesenoico $\geq 2,9$ g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽¹⁾ .	Cani e gatti.	— Acido linoleico — Somma di acido eicosapentaenoico e acido docosaesenoico.	Inizialmente fino a due mesi.	Nell'etichettatura indicare quanto segue: — «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso»; — «Livello elevato di acido linoleico (AL) e somma di acido eicosapentaenoico (EPA) e di acido docosaesenoico (DHA)».
		Acido linoleico $\geq 18,5$ g per kg e somma di acido eicosapentaenoico e acido docosaesenoico $\geq 0,39$ g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽¹⁾ .	Cani.			
		Acido linoleico $\geq 18,5$ g per kg e somma di acido eicosapentaenoico e acido docosaesenoico $\geq 0,09$ g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽¹⁾ .	Gatti.			
27	Supporto al metabolismo articolare in caso di osteoartrite.	Acidi grassi omega-3 ≥ 29 g per kg e acido eicosapentaenoico $\geq 3,3$ g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽¹⁾ . E Livelli adeguati di vitamina E.	Cani.	— Acidi grassi omega-3 (totale). — Acido eicosapentaenoico (totale) — Vitamina E (totale).	Inizialmente fino a tre mesi.	Nell'etichettatura indicare quanto segue: — «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».
		Acidi grassi omega-3 totali $\geq 10,6$ g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽¹⁾ e acido docosaesenoico $\geq 2,5$ g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽¹⁾ . E Livelli più elevati di metionina e manganese. Livelli adeguati di vitamina E.	Gatti.	— Acidi grassi omega-3 (totale). — Acido eicosapentaenoico (totale). — Metionina (totale). — Manganese (totale). — Vitamina E (totale).		



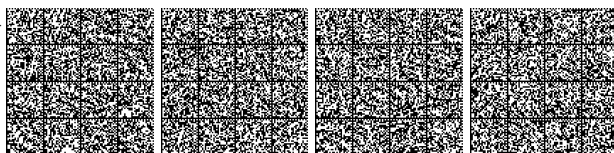
Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
	1	2	3	4	5	6
28	Riduzione del rame nel fegato.	Livello ridotto di rame: rame $\leq 8,8$ mg per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽¹⁾ .	Cani.	Rame (totale).	Inizialmente fino a sei mesi.	1. Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo. 2. Nell'etichettatura indicare quanto segue: — «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».
29	Riduzione dei livelli di iodio nel mangime in caso di ipertiroidismo.	Livello ridotto di iodio: iodio $\leq 0,26$ mg per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽¹⁾ .	Gatti.	Iodio (totale).	Inizialmente fino a tre mesi.	1. Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo. 2. Nell'etichettatura indicare quanto segue: — «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».
30	Supporto in situazioni di stress, con riduzione del comportamento associato.	Da 1 a 3 grammi di caseina vaccina idrolizzata dalla tripsina per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % ⁽¹⁾ .	Cani.	Caseina vaccina idrolizzata dalla tripsina.	Inizialmente fino a due mesi.	1. Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo. 2. Nell'etichettatura indicare quanto segue: — «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».
50	Supporto alla preparazione dell'estro e alla riproduzione.	— Livello elevato di selenio e tenore minimo di vitamina E per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % pari a 50 mg per i suini, 35 mg per i conigli e 88 mg per cani, gatti e visoni; tenore minimo giornaliero di vitamina E per animale pari a 100 mg per gli ovini, 300 mg per i bovini e di 1 100 mg per gli equini. O — Livello/i elevato/i di vitamina A e/o vitamina D e/o tenore minimo giornaliero di beta-carotene pari a 300 mg per animale.	Mammiferi.	Nome e quantità totale di ciascun oligoelemento e di ciascuna vitamina aggiunti.	— Vacche: due settimane prima della fine della gestazione fino alla conferma della gestazione successiva. — Scrofe: da sette giorni prima del parto fino a tre giorni dopo e da sette giorni prima dell'accoppiamento fino a tre giorni dopo. — Altri mammiferi femmine: dall'ultima fase della gestazione fino alla conferma della gestazione successiva.	1. La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentare la densità. 2. Le istruzioni per un uso corretto del mangime fanno sì che siano rispettati i rispettivi tenori massimi previsti per legge per i mangimi completi. 3. Nell'etichettatura del mangime indicare orientamenti sulle situazioni in cui è idoneo l'uso di questo mangime.



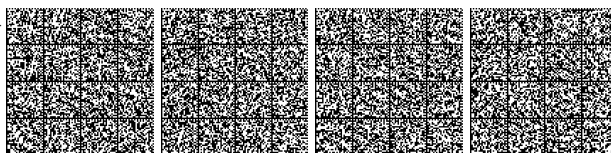
Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
	1	2	3	4	5	6
		Il mangime complementare può contenere selenio, vitamina A e D in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.			— Maschi: durante i periodi di attività riproduttiva.	
		— Livello/i elevato/i di vitamina A e/o vitamina D. O — Livello/i elevato/i di selenio e/o zinco e/o tenore minimo di vitamina E pari a 40 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.	Uccelli.	Nome e quantità totale di ciascun oligoelemento e di ciascuna vitamina aggiunti.	— Per le femmine: durante l'estro. — Per i maschi: durante i periodi di attività riproduttiva.	
51	Supporto alla rigenerazione di zoccoli, zampe e pelle.	Livello elevato di zinco. Il mangime complementare può contenere zinco in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.	Equini, ruminanti e suini.	— Zinco (totale). — Metionina (totale). — Biotina (se aggiunta).	Fino a otto settimane.	1. Le istruzioni per un uso corretto del mangime fanno sì che sia rispettato il tenore massimo di zinco previsto per legge per i mangimi completi. 2. L'applicazione sotto forma di bolo è consentita per i ruminanti. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.
52	Supporto in caso di squilibri nutrizionali nei periodi di transizione tra regimi alimentari.	Apporto minimo attraverso mangimi dietetici di: — selenio: 0,1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %; e/o — zinco: 15 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %; e/o	Ruminanti. Suini. Conigli. Pollame.	Nome e quantità totale degli additivi nutrizionali, se del caso.	Da due a 15 giorni.	1. La somministrazione sotto forma di bolo è consentita per i ruminanti e per i suini. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità. 2. Le istruzioni per un uso corretto del mangime fanno sì che siano rispettati i rispettivi tenori massimi previsti per legge per i mangimi completi.



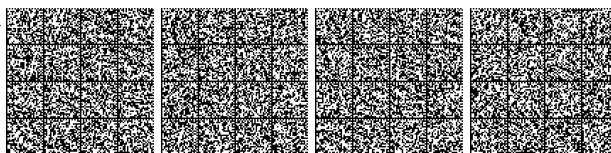
Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
	1	2	3	4	5	6
		— rame: 2 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per le pecore e 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per le altre specie; e/o — vitamina A: 2 000 IU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %; e/o — Vitamina D: 400 IU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %; e/o — vitamina E: 35 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per il pollame, 10 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per i ruminanti, 40 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per i conigli e 20 mg/kg di mangime completo per suini con un tasso di umidità del 12 %. Il mangime complementare può contenere selenio, zinco, rame, vitamina A e vitamina D in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.				3. Nell'etichettatura del mangime indicare orientamenti sulle situazioni in cui è idoneo l'uso di questo mangime.
53	Supporto allo svezzamento.	Apporto minimo attraverso mangimi dietetici di: — selenio: 0,1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;	Mammiferi.	Nome e quantità totale degli additivi nutrizionali, se del caso.	Fino a quattro settimane intorno allo svezzamento.	1. Le istruzioni per un uso corretto del mangime fanno sì che siano rispettati i rispettivi tenori massimi previsti per legge per i mangimi completi. 2. Nell'etichettatura del mangime indicare orientamenti sulle situazioni in cui è idoneo l'uso di questo mangime.



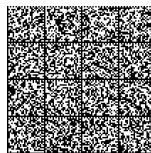
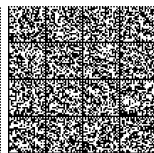
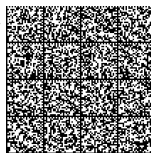
Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
1		e/o — zinco: 15 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %; e/o — rame: 2 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per le pecore e 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per le altre specie; e/o — iodio: 0,2 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %; e/o — manganese: 20 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %; e/o — vitamina A: 1500 IU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %; e/o — vitamina D: 400 IU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %; e/o — vitamina E: 100 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per i vitelli e 50 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per agnelli, capretti e suinetti. Il mangime complementare può contenere selenio, zinco, rame, iodio, manganese, vitamina A e vitamina D in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.	3	4	5	6



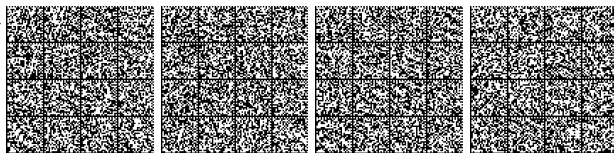
Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
54	1 Supporto alla rigenerazione di pelle e annessi	2 — - Apporto minimo di composti di zinco attraverso mangimi dietetici corrispondente a 20 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. E — - Livello elevato di: rame e/o iodio e/o selenio; e/o vitamina B6 e/o vitamina E e/o vitamina A; e/o metionina e/o cistina; e/o apporto minimo di 0,4 mg di biotina/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per i ruminanti. Il mangime complementare può contenere zinco, rame, iodio, selenio e vitamina A in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.	3 Mammiferi e pollame.	4 Nome e quantità totale degli additivi nutrizionali, se del caso.	5 — Fino a otto settimane. — Mangimi complementari per ruminanti contenenti biotina: fino a sei mesi.	6 1. Le istruzioni per un uso corretto del mangime fanno sì che siano rispettati i rispettivi tenori massimi previsti per legge per i mangimi completi. 2. Nell'etichettatura del mangime indicare orientamenti sulle situazioni in cui è idoneo l'uso di questo mangime.
55	Stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico per favorire la digestione fisiologica.	— Soprattutto elettroliti: sodio, potassio e cloruri. — Capacità di tamponamento ⁽¹⁹⁾ nel caso di mangimi liquidi: minimo 60 mmol per litro di liquido preparato per l'impiego. — Carboidrati facilmente digeribili.	Vitelli, suini, agnelli, capretti e puledri.	— Sodio. — Potassio. — Cloruri. — Fonte(i) di carboidrati. — Bicarbonati e/o citrati (se aggiunti).	Da uno a sette giorni.	1. Concentrazione di elettroliti raccomandata per litro di liquido preparato per l'impiego: sodio: 1,7 g - 3,5 g; potassio: 0,4 g - 2 g; cloruri: 1 g - 2,8 g. 2. Nel caso dei mangimi solidi la concentrazione di elettroliti raccomandata dovrebbe essere calcolata sulla base di una normale assunzione volontaria giornaliera d'acqua.



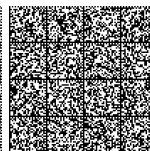
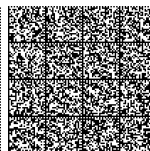
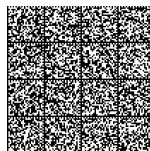
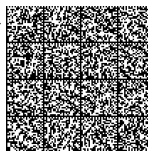
Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
	1	2	3	4	5	6
						3. Nell'etichettatura indicare quanto segue: — «In caso di rischio di disturbi digestivi (diarrea), nei periodi nei quali tali disturbi sono presenti e nei periodi di convalescenza successivi»; — «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego». 4. Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: — Dose raccomandata di liquido preparato mescolato e di latte, se del caso; — Nel caso in cui i bicarbonati e/o i citrati siano superiori a 40 mmol per litro di liquido preparato per la somministrazione ai ruminanti: «In animali con abomaso la somministrazione simultanea di latte andrebbe evitata».
56	Riduzione del rischio di tetania (ipomagnesemia).	Livello elevato di magnesio, carboidrati facilmente disponibili, moderato livello di proteine e basso livello di potassio.	Ruminanti.	— Amido. — Zuccheri (totali). — Magnesio. — Sodio. — Potassio.	Da tre a 10 settimane nei periodi di crescita rapida dell'erba.	1. La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentare la densità. 2. Nelle istruzioni per un uso corretto sono forniti orientamenti sull'equilibrio della razione giornaliera, tenendo conto dell'aggiunta di fibre e di fonti energetiche facilmente disponibili. 3. Nel caso di mangimi per ovini, nell'etichettatura indicare quanto segue: «Soprattutto per pecore in lattazione».
57	Riduzione del rischio di acidosi.	Basso livello di carboidrati facilmente fermentabili ed elevata capacità di tamponamento.	Ruminanti.	— Amido. — Zuccheri (totali).	Fino a due mesi ⁽¹⁵⁾ .	1. La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentare la densità. 2. Nelle istruzioni per un uso corretto sono forniti orientamenti sull'equilibrio della razione giornaliera, tenendo conto dell'aggiunta di fibre e di fonti di carboidrati facilmente fermentabili. 3. Nel caso di mangimi per vacche da latte, nell'etichettatura indicare quanto segue: «Soprattutto per vacche ad alto rendimento». 4. Nel caso di mangimi per ruminanti da ingrasso, nell'etichettatura indicare quanto segue: «Soprattutto per ⁽¹⁶⁾ nutriti in modo intensivo».



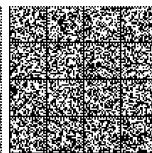
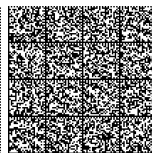
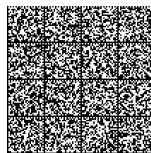
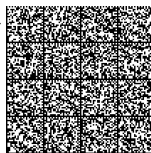
Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
	1	2	3	4	5	6
58	Riduzione del rischio di calcoli urinari.	Basso livello di fosforo, magnesio e proprietà acidificanti dell'urina.	Ruminanti.	— Calcio. — Fosforo. — Sodio. — Magnesio. — Potassio. — Cloruri. — Zolfo. — Additivi acidificanti dell'urina.	Fino a sei settimane.	1. Nell'etichettatura indicare quanto segue: «Soprattutto per animali giovani nutriti in modo intensivo». 2. Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».
59	Somministrazione a lungo termine di oligoelementi e/o vitamine per animali da pascolo.	Livello elevato di — oligoelementi; e/o — vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite. Il mangime complementare può contenere additivi per mangimi in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.	Ruminanti con un rumine funzionale.	— Nome e quantità totale di ciascun oligoelemento e di ciascuna vitamina, provitamina e sostanza con effetto analogo chimicamente ben definita aggiunti. — Livello di rilascio giornaliero per ciascun oligoelemento e/o ciascuna vitamina, se viene utilizzato un bolo. — Periodo massimo di rilascio continuo dell'oligoelemento o della vitamina, se viene utilizzato un bolo.	Fino a 12 mesi.	1. La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità. 2. Nell'etichettatura del mangime indicare quanto segue: — «La simultanea integrazione di additivi con un tenore massimo provenienti da fonti diverse rispetto a quelli incorporati in un bolo, se pertinente, deve essere evitata»; — Prima dell'impiego si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario o nutrizionista in merito: a) all'equilibrio di oligoelementi nella razione giornaliera; b) allo stato degli oligoelementi nell'allevamento.
60	Riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica.	Bassa percentuale di anioni/cationi. Per la razione totale: — acidificazione minima attraverso mangimi destinati a particolari fini nutrizionali: 100 mEq/kg di sostanza secca; — obiettivo: $0 < \text{DCAD (}^{\circ}\text{)} \text{ (mEq/kg di sostanza di secca)} < 100$.	Vacche da latte.	— Calcio. — Fosforo. — Magnesio. — Sodio. — Potassio. — Cloruri. — Zolfo.	Da tre settimane prima del parto fino al momento del parto.	Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Cessare la somministrazione dopo il parto».



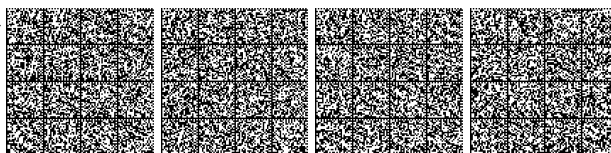
Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
1		2	3	4	5	6
	O					
	Zeolite (silicato di sodio e alluminio): 250-500 g/giorno.			Silicato di sodio e alluminio.	Da tre settimane prima del parto fino al momento del parto.	Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: — «Limitare la quantità somministrata alla dose giornaliera di 500 g di silicato di sodio e di alluminio per animale»; — «La durata d'impiego è limitata a un massimo di due settimane»; — «Cessare la somministrazione dopo il parto».
	O Apporto di materie prime per mangimi protette dalla degradazione ruminale ricche di acido fitico (> 6 %) e aventi un tenore di calcio < 0,2 %, per raggiungere un minimo di 28 g e un massimo di 32 g di calcio disponibile per vacca al giorno.			— Calcio.	Da quattro settimane prima del parto fino al momento del parto.	Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Cessare la somministrazione dopo il parto».
	O Livello elevato di calcio sotto forma di fonti di calcio altamente disponibili: cloruro di calcio e/o solfato di calcio e/o fosfato dicalcico e/o carbonato di calcio e/o propionato di calcio e/o calcio formiato e/o «qualsiasi altra fonte di calcio con effetto analogo». Calcio fornito da una di queste fonti o dalla loro combinazione, con un minimo di 50 g per vacca al giorno.			— Calcio. — Fonti di calcio.	Dai primi segnali di inizio del parto fino a due giorni dopo il parto.	1. La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità. 2. Nelle istruzioni per un uso corretto indicare il numero di applicazioni e il periodo prima e dopo il parto. 3. Nell'etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto nutrizionale prima dell'uso».
	O Pidolato di calcio: almeno 5,5 g per vacca al giorno.			— Calcio. — Pidolato di calcio.	Dai primi segnali di inizio del parto fino a due giorni dopo il parto.	1. La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.



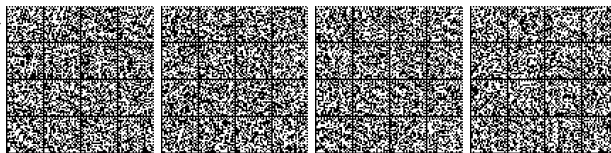
Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
	1	2	3	4	5	6
						2. Nell'etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto nutrizionale prima dell'uso».
		Farina di foglie di <i>Solanum glaucophyllum</i> che consente un rilascio giornaliero di 38-46 µg di glicosidi dell'1,2,5-diidrossicolecalciferolo al giorno.		— Farina di foglie di <i>Solanum glaucophyllum</i>. — Tenore di glicosidi dell'1,2,5-diidrossicolecalciferolo. — Fibra grezza. — Magnesio. — Grassi grezzi. — Amido. — Vitamina D3 (totale) sotto forma di colecalciferolo.	Da due giorni prima del parto o dai primi segnali di inizio del parto fino a 10 giorni dopo il parto.	1. La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità. 2. Nell'etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto nutrizionale prima dell'uso».
61	Riduzione del rischio di chetosi (¹⁸).	— Apporto minimo di propan-1,2-diolo o di propilenglicole: 250 g/giorno per le vacche da latte; 50 g/giorno per pecore o capre. - O — Apporto minimo di propionati (sali di calcio o di sodio): 110 g/giorno per le vacche da latte; 22 g/giorno per pecore o capre. - O — Apporto minimo combinato di propan-1,2-diolo e propionati (sali di sodio o di calcio), a condizione che: — la combinazione di propan-1,2-diolo e propionati per le vacche da latte sia tale per cui: propionati + 0,44 × propan-1,2 diolo > 110 g/giorno;	Vacche da latte, pecore e capre.	— Propan-1,2-diolo, se aggiunto. — Propionati sotto forma di sali di sodio o di calcio, se aggiunti.	Da tre settimane prima fino a sei settimane dopo il parto per le vacche da latte. Da sei settimane prima fino a tre settimane dopo il parto per pecore e capre.	1. La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità. 2. Nell'etichettatura indicare quanto segue: «Durante la somministrazione di propionati di calcio o di sodio alla fine della gestazione è necessaria una valutazione dell'equilibrio dei minerali in associazione al rischio di ipocalcemia dopo il parto».



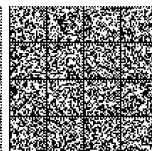
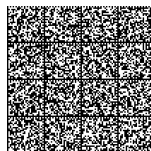
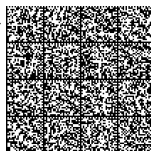
Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
	1	2	3	4	5	6
		— la combinazione di propan-1,2-diolo e propionati per pecore e capre sia tale per cui: $\text{propan-1,2-diolo} \times 0,44 > 22 \text{ g/giorno}$.				
62	Riduzioni delle reazioni da stress.	— Livello elevato di magnesio. E/o — Ingredienti altamente digeribili.	Suini.	— Magnesio. — Ingredienti altamente digeribili, compreso il loro eventuale trattamento. — Tenore di acidi grassi n-3 (se aggiunti).	Da uno a sette giorni.	Sono forniti orientamenti sulle situazioni nelle quali l'uso di questo mangime è idoneo.
63	Riduzione del rischio di stitichezza.	Ingredienti che stimolano il transito intestinale.	Scrofe.	Ingredienti che stimolano il transito intestinale.	Da 10 a 14 giorni prima del parto e da 10 a 14 giorni dopo il parto.	
64	Compensazione per la carenza di ferro postnatale.	Livello elevato di composti ferrosi autorizzati appartenenti al gruppo funzionale «composti di oligoelementi» della categoria «additivi nutrizionali» di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il mangime complementare può contenere ferro in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.	Suineti lattanti e vitelli.	Ferro (totale).	Dopo la nascita fino a tre settimane.	Le istruzioni per l'uso del mangime fanno sì che sia rispettato il tenore massimo di ferro previsto per legge per i mangimi completi.



Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
	1	2	3	4	5	6
65	Compensazione del malassorbimento.	Basso livello di acidi grassi saturi e livello elevato di vitamine liposolubili.	Pollame, esclusi oche e colombi.	— Percentuale di acidi grassi saturi rispetto a quelli totali. — Vitamina A (totale). — Vitamina D (totale). — Vitamina E (totale). — Vitamina K (totale)	Nelle prime due settimane dopo la schiusa.	
66	Riduzione del rischio di steatosi epatica.	Basso contenuto energetico ed elevata proporzione di energia metabolizzabile proveniente da lipidi costituiti da acidi grassi polinsaturi ad alta concentrazione.	Galline ovaiole.	— Valore energetico (calcolato con metodo della Commissione europea). — Percentuale di energia metabolizzabile proveniente da lipidi. — Tenore di acidi grassi polinsaturi.	Fino a 12 settimane.	
67	Supporto alla preparazione all'attività sportiva e per il successivo recupero.	Livello elevato di selenio e un tenore minimo pari a 50 mg di vitamina E per kg di mangime completo, con un tasso di umidità del 12 %.	Equidi.	— Vitamina E (totale). — Selenio (totale).	Fino a otto settimane prima dell'attività sportiva - Fino a quattro settimane dopo l'attività sportiva.	Le istruzioni per un uso corretto del mangime fanno sì che sia rispettato il tenore massimo di selenio previsto per legge per i mangimi completi.
68	Compensazione delle perdite elettrolitiche in caso di sudorazione elevata.	Deve contenere cloruro di sodio e dovrebbe contenere cloruro di potassio. Bassi livelli di magnesio, calcio e fosforo. L'aggiunta di altri sali elettrolitici è facoltativa.	Equini.	— Sodio. — Cloruri. — Potassio. — Calcio. — Magnesio. — Fosforo.	Da uno a tre giorni dopo la sudorazione elevata.	1. Sono forniti orientamenti relativamente alle situazioni nelle quali l'uso di questo mangime è idoneo. 2. Le istruzioni per un uso corretto devono fornire orientamenti per la somministrazione basati sulla durata e sull'intensità dell'esercizio svolto e pertinenti alla formulazione e alla presentazione del mangime.



Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
	1	2	3	4	5	6
						3. Nell'etichettatura indicare quanto segue: — «Si raccomanda acqua a volontà»; — In caso di somministrazione di elettroliti non mescolati con acqua (ad esempio in forma di mangime o tramite siringa): «L'acqua deve essere disponibile per almeno 20 minuti o preferibilmente per 1 ora dopo la somministrazione». 4. Vanno inoltre forniti orientamenti sulla necessità di monitorare l'assunzione di acqua successivamente alla somministrazione; nel caso in cui si osservi un'assunzione di acqua insufficiente, è opportuno chiedere il consulto di un veterinario. 5. In via facoltativa è possibile fornire orientamenti sulla quantità di acqua (in litri) da fornire insieme agli elettroliti somministrati tramite mangime o siringa.
69	Supporto al metabolismo energetico e alla funzione muscolare in caso di rabdomiolisi.	Amido e zucchero in misura non superiore al 20 % dell'energia disponibile. Grassi grezzi in misura superiore al 20 % dell'energia disponibile. Minimo 350 U/kg di vitamina E/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.	Equini.	— Amido. — Zucchero — Grassi grezzi. — Vitamina E (totale).	Inizialmente per un minimo di tre mesi.	1. Sono forniti orientamenti sulle situazioni nelle quali l'uso di questo mangime è idoneo. 2. Le istruzioni per un uso corretto contengono orientamenti sull'equilibrio della razione giornaliera e sull'appropriata dose giornaliera. 3. Nell'etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso».
70	Compensazione di affezioni digestive croniche dell'intestino crasso.	Tenore di amido da apportare < 1 g/kg di peso corporeo/pasto (< 0,5 g/kg di peso corporeo/pasto in caso di diarrea). Cereali trasformati mediante trattamento idrotermico, ad esempio estrusione, micronizzazione, espansione o fiocatura per migliorare la digestione dell'amido nell'intestino tenue.	Equini.	— Amido. — Grassi grezzi.	A lungo termine o fino alla risoluzione del problema.	1. Sono forniti orientamenti sulle situazioni specifiche nelle quali l'uso del mangime è idoneo, in particolare se il prodotto è destinato o meno ad essere utilizzato in animali affetti da diarrea; — sulle dimensioni dei pasti e sulla dose di foraggio. 2. Le istruzioni per un uso corretto fanno riferimento, a seconda del tenore di olio, al potenziale uso graduale e suggeriscono di monitorare la diarrea.



Voce numero	Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)	Specie o categoria di animali	Dichiarazioni nell'etichettatura (GP2)	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
	1	2	3	4	5	6
		— Apporto supplementare di vitamine idrosolubili e livelli adeguati di minerali/elettroliti. — Apporto supplementare di olio in assenza di diarrea.				3. Indicare nell'etichettatura il trattamento utilizzato per i cereali.
71	Compensazione di insufficienza cronica della funzione dell'intestino tenue.	— Fibre altamente digeribili. — Fonti di proteine di alta qualità e lisina > 4,3 % di proteine grezze. — Zuccheri totali e amidi in misura massima pari a 0,5 g/kg di peso corporeo/pasto. — Cereali trasformati mediante trattamento idrotermico, ad esempio estrusione, micronizzazione, espansione o fiocatura per migliorare la digestione pre-cecale.	Equini.	— Mangimi altamente digeribili, compreso il loro eventuale trattamento. — Zuccheri totali e amido. — Fonti di proteine.	A lungo termine o fino alla risoluzione del problema.	1. Sono forniti orientamenti — sulle situazioni specifiche nelle quali l'uso del mangime è idoneo; — sulle dimensioni dei pasti e la dose di foraggio. 2. Le istruzioni per un uso corretto fanno riferimento, a seconda del tenore di olio, al potenziale uso graduale e suggeriscono di monitorare la diarrea.
72	Stabilizzazione della digestione fisiologica.	Additivi per mangimi del gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale» di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 o, in attesa che sia espletata la procedura di ri-autorizzazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003, additivi per mangimi del gruppo «microorganismi».	Specie animali per le quali lo stabilizzatore della flora intestinale o il micro-organismo è autorizzato.	Nome e quantità aggiunta di stabilizzatore della flora intestinale e del micro-organismo.	Fino a quattro settimane.	1. Nell'etichettatura indicare quanto segue: «In caso di rischio di disturbi digestivi, nei periodi nei quali tali disturbi sono presenti o nei periodi di convalescenza successivi». 2. Le istruzioni per un uso corretto dei mangimi fanno sì che sia rispettato il tenore massimo previsto per legge dello stabilizzatore della flora intestinale o del micro-organismo per i mangimi completi.

(GP1) Per il controllo delle indicazioni quantitative si applicano le tolleranze stabilite nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009.

(GP2) Le presenti dichiarazioni nell'etichettatura si applicano in aggiunta alle prescrizioni generali in materia di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 767/2009.

(1) Ove opportuno, il produttore può raccomandare l'uso anche in caso di insufficienza renale temporanea.

(2) Sulla base di una dieta con una densità energetica della sostanza secca pari a 4 000 kcal di energia metabolizzabile/kg calcolato utilizzando l'equazione contenuta negli orientamenti nutrizionali di FEDIAF (<http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html>). I valori sono oggetto di adeguamento se la densità energetica si discosta dalle 4 000 kcal di energia metabolizzabile/kg.

(3) Se il mangime è raccomandato per l'insufficienza renale temporanea, il periodo di impiego raccomandato è da due a quattro settimane.

(4) Nel caso di mangimi per una intolleranza specifica, quest'ultima può essere indicata al posto di «ingredienti e sostanze nutritive».

(5) Per i gatti è possibile aggiungere un riferimento a «Lipidosi epatica felina».

(6) Per i gatti è possibile aggiungere «Malattia dell'apparato urinario inferiore dei felini» o «Sindrome urologica felina, FUS».

(7) Proprietà di sottosaturazione: l'urina è associata a proprietà di dissoluzione di cristalli e calcoli e/o a proprietà di prevenzione della precipitazione e della crescita di cristalli.

(8) PH urinario ≤ 6,5.

(9) Proprietà di metastabilizzazione: l'urina è associata a proprietà di prevenzione della precipitazione di cristalli.

(10) È possibile aggiungere «Insufficienza pancreatica esocrina».



- (¹¹) Le raccomandazioni minime di cui agli orientamenti nutrizionali di FEDIAF (<http://www.fediaz.org/self-regulation/nutrition.html>) per tutti gli acidi grassi essenziali sono soddisfatte nella razione giornaliera.
- (¹²) Sulla base di una dieta con una densità energetica della sostanza secca pari a 3 500 kcal di energia metabolizzabile/kg calcolato utilizzando l'equazione contenuta negli orientamenti nutrizionali di FEDIAF (<http://www.fediaz.org/self-regulation/nutrition.html>). I valori sono oggetto di adeguamento se la densità energetica si discosta dalle 3 500 kcal di energia metabolizzabile/kg.
- (¹³) Energia metabolizzabile/kg calcolata utilizzando l'equazione contenuta negli orientamenti nutrizionali di FEDIAF *Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs* (2019).
- (¹⁴) FEDIAF (2019), *Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs*.
- (¹⁵) Nel caso di mangimi per vacche da latte: «al massimo due mesi dall'inizio della lattazione».
- (¹⁶) Indicare la categoria di ruminanti in questione.
- (¹⁷) DCAD (mEq/kg di sostanza secca) = (Na + K) - (Cl + S).
- (¹⁸) Il termine «chetosi» può essere sostituito da «acetonemia» e il responsabile dell'etichettatura può raccomandare l'uso anche per il ristabilimento dalla chetosi.
- (¹⁹) Calcolato con metodo basato sulla differenza di ioni forti (valore SID): la SID (Strong Ion Difference - differenza di ioni forti) indica la differenza tra la somma delle concentrazioni di cationi forti e la somma delle concentrazioni di anioni forti: [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/l] - [mmol Cl-/l] - [mmol altri anioni forti/l].

20CE0807



REGOLAMENTO (UE) 2020/355 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2020

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) nelle emulsioni liquide di oli vegetali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) A norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 il poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) è un additivo alimentare già autorizzato nella categoria alimentare 02.2.2 «Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide» (ad un livello massimo di 4 000 mg/kg), ma solo per i grassi da spalmare quali definiti all'articolo 115 e all'allegato XV del regolamento (CE) n. 1234/2007 ⁽³⁾, aventi tenore di grassi pari o inferiore al 41 % e prodotti analoghi da spalmare aventi tenore di grassi inferiore al 10 %. Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è stato successivamente abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (4) Il 27 maggio 2017 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) come emulsionante nelle emulsioni liquide di oli vegetali per la vendita al consumatore finale aventi tenore di grassi pari o inferiore al 70 %. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri dalla Commissione, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (5) Il poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) è un emulsionante di acqua in olio in grado di formare emulsioni di oli molto stabili con un elevato tenore d'acqua. In studi condotti dal richiedente, in cui si confrontava l'efficacia di vari emulsionanti ai fini della produzione di emulsioni liquide di oli vegetali aventi ridotto tenore di grassi, il poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) ha dato i risultati migliori in termini di proprietà sia fisiche sia organolettiche del prodotto ottenuto. L'emulsione può essere utilizzata allo stesso modo degli oli vegetali per la preparazione di pasti freddi e caldi. L'emulsione ha tuttavia un tenore di grassi ridotto (pari o inferiore al 70 %) e, di conseguenza, un valore calorico ridotto rispetto agli oli vegetali utilizzati per la sua produzione. La quantità di poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) necessaria per ottenere la funzione tecnologica desiderata era pari a 4 000 mg/kg.
- (6) Il 24 marzo 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha formulato un parere scientifico sulla nuova valutazione del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) ⁽⁵⁾ e ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) pari a 25 mg di poliricinoleato di poliglicerolo/kg di peso corporeo al giorno. Considerato che le stime di esposizione non superavano la DGA, l'Autorità ha concluso che il poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) come additivo alimentare non pone problemi di sicurezza, se utilizzato nelle quantità e modalità autorizzate o comunicate.

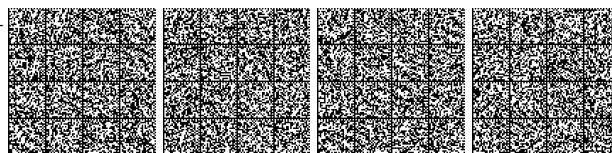
⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2017; 15(3):4743.



- (7) Nella domanda il richiedente ha stimato l'esposizione utilizzando il Modello di assunzione di additivi alimentari ⁽⁶⁾ sviluppato dall'Autorità. Le stime fornite indicano che l'uso ulteriore del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) al livello massimo di 4 000 mg/kg nelle emulsioni liquide di oli vegetali aventi tenore di grassi pari o inferiore al 70 % non pone problemi di sicurezza in quanto non determinerebbe un'esposizione totale a tale sostanza superiore alla DGA stabilita.
- (8) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità, salvo nel caso in cui l'aggiornamento in questione non può avere un effetto sulla salute umana.
- (9) Non ponendo problemi di sicurezza, l'estensione dell'uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) alla categoria alimentare 02.2.2 richiede un aggiornamento dell'elenco dell'Unione che non può avere un effetto sulla salute umana e non è quindi necessario chiedere il parere dell'Autorità.
- (10) È opportuno quindi autorizzare l'uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) come emulsionante nelle emulsioni liquide di oli vegetali per la vendita al consumatore finale aventi tenore di grassi pari o inferiore al 70 %, nella categoria alimentare 02.2.2 «Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide».
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

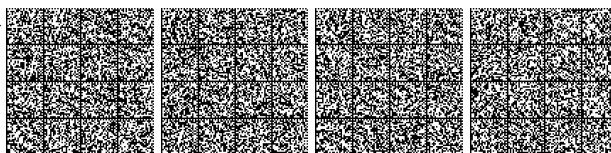
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽⁶⁾ <https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/tools>.

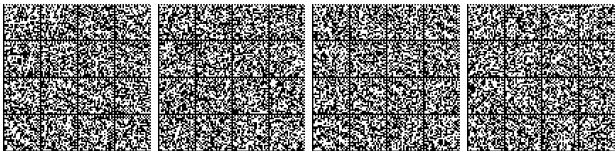


ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria alimentare 02.2.2 «Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide», la voce relativa al poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) è sostituita dalla seguente:

«E 476	Poliricinoleato di poliglicerolo	4 000	Solo grassi da spalmare, quali definiti all'articolo 75, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), nonché nell'allegato VII, parte VII e appendice II, del regolamento (CE) n. 1308/2013 (*), aventi tenore di grassi pari o inferiore al 41 % e prodotti analoghi da spalmare aventi tenore di grassi inferiore al 10 %; emulsioni liquide di oli vegetali per la vendita al consumatore finale aventi tenore di grassi pari o inferiore al 70 %.
--------	----------------------------------	-------	---

(*) G.U. L. 347 del 20.12.2013, pag. 67.»



REGOLAMENTO (UE) 2020/356 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2020

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei polisorbati (E 432-436) nelle bevande gassate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

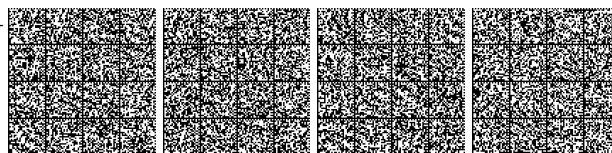
considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) A norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 il tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65) (E 436) è attualmente autorizzato come additivo alimentare nel gruppo dei «polisorbati» (E 432-436) in un'ampia gamma di alimenti a livelli massimi compresi tra 500 e 10 000 mg/kg e *quantum satis* negli integratori alimentari.
- (4) Il 4 luglio 2018 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'uso del polisorbato 65 (E 436) come agente antischiumogeno in vari tipi di bevande. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (5) Dalla domanda risulta che l'uso proposto del polisorbato 65 (E 436) è necessario al livello massimo di 10 mg/kg per contenere e inibire la schiuma nel corso della fabbricazione di bevande gassate, formando uno strato intorno alle bollicine e stabilizzando quelle di dimensioni maggiori, impedendo che si uniscano e si rompano. La domanda mostra che l'inibizione della schiuma è necessaria ai fini di un funzionamento efficiente delle apparecchiature di produzione, della riduzione degli scarti di prodotto nonché del mantenimento di un luogo di lavoro sicuro e della pulizia e delle condizioni igieniche degli impianti.
- (6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità, salvo nel caso in cui l'aggiornamento in questione non può avere un effetto sulla salute umana.
- (7) La sicurezza dei polisorbati (E 432-436) utilizzati come additivi alimentari è stata nuovamente valutata dall'Autorità nel 2015 ⁽³⁾. L'Autorità ha concluso che, per tutti i gruppi di età, le stime di esposizione non superavano la dose giornaliera ammissibile (DGA) pari a 25 mg/kg di peso corporeo/giorno in uno scenario particolareggiato in cui non si tiene conto della fedeltà alla marca, sia per il livello di esposizione medio sia per quello elevato; per i bambini piccoli le stime ai livelli più elevati erano tuttavia molto vicine alla DGA. L'Autorità ha osservato che erano necessari ulteriori dati per ridurre le incertezze nello scenario di esposizione particolareggiato impiegato per la valutazione, in quanto per tre categorie di alimenti non era stato ottenuto alcun uso comunicato, e che nel parere non era stato possibile prendere in considerazione altre fonti di esposizione alimentari.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2015;13(7):4152.



- (8) Nella domanda il richiedente ha stimato l'esposizione utilizzando il Modello di assunzione di additivi alimentari ⁽⁹⁾ sviluppato dall'Autorità. Le stime fornite indicano che l'esposizione ulteriore attribuibile all'estensione dell'uso richiesta è trascurabile (inferiore all'1 % della DGA).
- (9) L'estensione dell'uso del polisorbato 65 (E 436) al livello massimo di 10 mg/kg nelle categorie alimentari 14.1.4 «Bevande aromatizzate», 14.2.3 «Sidro e sidro di pere», 14.2.4 «Vino di frutta e *made wine*» e 14.2.8 «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %» di cui all'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 richiede un aggiornamento dell'elenco dell'Unione che non può avere un effetto sulla salute umana in quanto l'impatto sull'esposizione complessiva ai polisorbati (E 432-436) è trascurabile. Non è quindi necessario chiedere il parere dell'Autorità.
- (10) Per motivi di coerenza è opportuno trattare la richiesta relativa all'uso del polisorbato 65 (E 436) autorizzando il gruppo dei polisorbati (E 432-436) nelle rispettive categorie alimentari.
- (11) È pertanto opportuno autorizzare l'uso dei polisorbati (E 432-436) al livello massimo di 10 mg/kg nelle categorie alimentari 14.1.4 «Bevande aromatizzate», 14.2.3 «Sidro e sidro di pere», 14.2.4 «Vino di frutta e *made wine*» e 14.2.8 «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %».
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

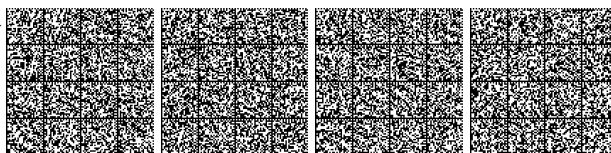
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020

Per la Commissione
La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽⁹⁾ <http://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/tools>



ALLEGATO

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1) nella categoria alimentare 14.1.4 «Bevande aromatizzate», dopo la voce relativa all'emicellulosa di soia (E 426) è inserita la seguente nuova voce relativa ai polisorbati (E 432-436):

«E 432-436	Polisorbati	10	(1)	Solo bevande gassate»
------------	-------------	----	-----	-----------------------

2) nella categoria alimentare 14.2.3 «Sidro e sidro di pere», dopo la voce relativa all'alginato di propan-1,2-diolo (E 405) è inserita la seguente nuova voce relativa ai polisorbati (E 432-436):

«E 432-436	Polisorbati	10	(1)	Solo bevande gassate»
------------	-------------	----	-----	-----------------------

3) nella categoria alimentare 14.2.4 «Vino di frutta e *made wine*», dopo la voce relativa all'acido metatarico (E 353) è inserita la seguente nuova voce relativa ai polisorbati (E 432-436):

«E 432-436	Polisorbati	10	(1)	Solo bevande gassate»
------------	-------------	----	-----	-----------------------

4) nella categoria alimentare 14.2.8 «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %, dopo la voce relativa all'alginato di propan-1,2-diolo (E 405) è inserita la seguente nuova voce relativa ai polisorbati (E 432-436):

«E 432-436	Polisorbati	10	(1)	Solo bevande gassate»
------------	-------------	----	-----	-----------------------



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/357 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2020

recante modifica del regolamento (UE) 2018/395 per quanto riguarda le licenze di pilota di pallone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 23, 27 e 31,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione è tenuta ad adottare le necessarie regole di attuazione al fine di stabilire i requisiti per le licenze di pilota di pallone («BPL») in conformità al regolamento (UE) 2018/1139, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), di tale regolamento.
- (2) Alla luce delle specificità connesse al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni, è necessario stabilire in regolamenti autonomi appositi requisiti per il rilascio di tali licenze. Detti requisiti dovrebbero basarsi sulle regole generali relative al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta, stabilite nel regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione ⁽²⁾. Essi andrebbero tuttavia ristrutturati e semplificati in modo da garantire che siano proporzionati e fondati su un approccio basato sul rischio, assicurando nel contempo che i piloti di palloni abbiano e continuino ad avere le competenze necessarie a svolgere le loro attività e adempiere le proprie responsabilità.
- (3) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 bis, punto 3, del regolamento (UE) n. 1178/2011, gli Stati membri possono continuare ad applicare fino all'8 aprile 2020 le regole nazionali per il rilascio delle licenze che permettono di accedere ai privilegi di base riconosciuti ai piloti. Alcuni Stati membri hanno riferito alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») che, in tale contesto, il mantenimento delle suddette regole nazionali per il rilascio delle licenze, in virtù delle quali gli allievi piloti esercitano senza supervisione i privilegi limitati e ottengono gradualmente i privilegi di base, contribuisce alla promozione delle attività aeree sportive e ricreative grazie a condizioni di accesso al volo semplici ed economicamente più convenienti. La promozione e l'agevolazione dell'accesso all'aviazione generale sono in linea con gli obiettivi della tabella di marcia per l'aviazione generale, stabilita dall'AESA, che mira a creare un sistema di regolamentazione più proporzionato, flessibile e proattivo ⁽³⁾. Per tali motivi agli Stati membri dovrebbe essere concessa la discrezionalità di continuare ad applicare dette regole nazionali per il rilascio delle licenze conformemente ai principi introdotti nel regolamento (UE) 2019/430 ⁽⁴⁾ ai fini del rilascio di licenze di pilota di pallone («BPL»). Gli Stati membri dovrebbero tuttavia informare la Commissione e l'AESA ogni qualvolta facciano uso di tali autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre monitorare l'utilizzo di tali autorizzazioni per mantenere un livello accettabile di sicurezza aerea.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

⁽³⁾ <https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map>.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione, del 18 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l'esercizio senza supervisione di privilegi limitati prima del rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66).



- (4) Al fine di garantire una transizione agevole, è opportuno che i certificati, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciati ai piloti di palloni in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento continuino ad essere validi. Le licenze nazionali di pilota di pallone rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere convertite in licenze rilasciate a norma del presente regolamento mediante relazioni di conversione elaborate dalle autorità competenti degli Stati membri in consultazione con l'AESA.
- (5) Gli addestramenti dei piloti di pallone iniziati in conformità all'allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere accreditati integralmente in quanto prevedono requisiti di addestramento di portata equivalente o addirittura più ampia rispetto a quelli introdotti dal presente regolamento. L'addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all'annesso 1 della convenzione di Chicago dovrebbe essere accreditato in base alle relazioni di credito elaborate dagli Stati membri.
- (6) Alle organizzazioni di addestramento esistenti dovrebbe essere concesso il tempo necessario per adattare i loro programmi di addestramento, se del caso, nel contesto dei requisiti di addestramento semplificati.
- (7) È opportuno aggiornare le disposizioni del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione ⁽⁵⁾ anche riguardo alle operazioni effettuate con palloni, per tenere conto dell'esperienza acquisita successivamente all'adozione di tale regolamento e per chiarire alcuni aspetti, ad esempio la presentazione di dichiarazioni in merito alle attività commerciali.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2019 ⁽⁶⁾ dell'AESA in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/395 è così modificato:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

- 2) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento stabilisce regole dettagliate per le operazioni di volo con palloni nonché per il rilascio e il mantenimento delle licenze di pilota e delle abilitazioni, dei privilegi e dei certificati associati in materia di palloni, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»;

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio C/2018/1428 (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10).

⁽⁶⁾ *Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements* (Accesso facilitato per i piloti dell'aviazione generale ai voli IFR e revisione dei requisiti per il rilascio delle licenze per palloni e alianti) (parere n. 01/2019, parti A e B, 19.2.2019), disponibile al seguente indirizzo: <https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions>



3) l'articolo 2 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono e, salvo che i termini siano diversamente definiti nel presente articolo, le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (*):

(*) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).»;

b) è inserito il seguente punto 7 bis:

«7 bis) "operazione commerciale", qualsiasi operazione di un pallone, dietro compenso o ad altro titolo oneroso, che sia disponibile per il pubblico oppure, se non messa a disposizione del pubblico, sia svolta nell'ambito di un contratto fra un operatore e un cliente e nella quale quest'ultimo non detiene alcun controllo sull'operatore;»;

c) il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10) "volo introduttivo", operazione di volo effettuata dietro compenso o ad altro titolo oneroso, consistente in un viaggio aereo di breve durata allo scopo di attirare nuovi allievi o nuovi membri, effettuata da un'organizzazione di addestramento di cui all'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione o da un'organizzazione creata con l'intento di promuovere gli sport aerei o l'aviazione da diporto;»;

d) il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12) "contratto di *dry lease* (noleggio senza equipaggio)", un contratto tra imprese in virtù del quale l'impiego del pallone avviene sotto la responsabilità del locatario;»;

e) sono aggiunti i seguenti punti da 13 a 15:

«13) "licenza nazionale", una licenza di pilota rilasciata da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale prima della data di applicazione dell'allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento o dell'allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011;

14) "licenza conforme alla parte-BFCL", una licenza dell'equipaggio di condotta che soddisfa i requisiti di cui all'allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento;

15) "relazione di conversione", una relazione in base alla quale una licenza può essere convertita in una licenza conforme alla parte-BFCL.»;

4) all'articolo 3, il paragrafo 2 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Gli operatori di palloni effettuano operazioni commerciali solo dopo aver dichiarato all'autorità competente di possedere la capacità e i mezzi necessari per adempiere le responsabilità associate all'impiego del pallone.»;

b) il secondo comma è soppresso;

c) il terzo comma è così modificato:

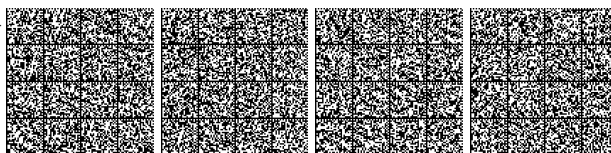
i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il primo comma non si applica alle seguenti operazioni effettuate con palloni:»;

ii) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) voli introduttivi con un massimo di quattro persone, compreso il pilota, e voli per lanci con paracadute eseguiti da un'organizzazione di addestramento di cui all'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011, che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro, oppure da un'organizzazione creata con l'intento di promuovere gli sport aerei o l'aviazione da diporto, a condizione che l'organizzazione impieghi il pallone in quanto proprietaria o in base a un contratto di *dry lease*, che il volo non generi utili distribuiti al di fuori dell'organizzazione e che tali voli rappresentino solo un'attività marginale dell'organizzazione;

d) voli di addestramento effettuati da un'organizzazione di addestramento di cui all'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011, che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro.»;



5) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti articoli da 3 bis a 3 quinquies:

«Articolo 3 bis

Licenze di pilota e certificazione medica

1. Fatto salvo il regolamento delegato (UE) della Commissione (*) i piloti degli aeromobili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento rispettano i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui all'allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento e all'allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.
2. In deroga ai privilegi dei titolari delle licenze di cui all'allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento, i titolari di tali licenze possono effettuare i voli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), senza rispettare la norma BFCL.215 dell'allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento.
3. Uno Stato membro può autorizzare gli allievi piloti che seguono un corso di addestramento per il conseguimento di una licenza di pilota di pallone ("BPL") ad esercitare senza supervisione privilegi limitati prima che abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di una BPL conformemente all'allegato III (parte-BFCL), purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a) la portata dei privilegi concessi deve basarsi su una valutazione del rischio per la sicurezza effettuata dallo Stato membro, tenendo conto dell'entità dell'addestramento necessario per il livello previsto di competenza che il pilota deve acquisire;
 - b) i privilegi devono essere limitati:
 - i) alla totalità o a una parte del territorio nazionale dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione;
 - ii) ai palloni immatricolati nello Stato membro che rilascia l'autorizzazione;
 - c) per l'addestramento effettuato nell'ambito dell'autorizzazione, il titolare di tale autorizzazione che chiede il rilascio di una BPL deve ricevere crediti sulla base di una raccomandazione emessa da un'organizzazione di addestramento approvata ("ATO") o da un'organizzazione di addestramento dichiarata ("DTO");
 - d) ogni 3 anni lo Stato membro deve presentare alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea relazioni e valutazioni del rischio per la sicurezza;
 - e) lo Stato membro deve monitorare l'utilizzo delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo al fine di garantire un livello accettabile di sicurezza aerea e deve adottare misure adeguate qualora venga riscontrato un aumento del rischio per la sicurezza o qualsiasi problema di sicurezza.

Articolo 3 ter

Licenze e certificati medici nazionali esistenti del pilota

1. Le licenze conformi alla parte-FCL per i palloni e i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati, rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento, si considerano rilasciati a norma del presente regolamento. Gli Stati membri sostituiscono tali licenze con licenze conformi al formato stabilito nell'allegato VI (parte-ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 quando rimettono licenze per ragioni amministrative o su richiesta dei titolari delle licenze.
2. Al momento della riemissione di licenze e di privilegi, abilitazioni e certificati associati, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro provvede, ove applicabile, a:
 - a) trasferire al nuovo formato di licenza tutti i privilegi già annotati sulle licenze conformi alla parte-FCL;
 - b) convertire i privilegi relativi a voli frenati o a operazioni commerciali, associati a una licenza conforme alla parte-FCL, in un'abilitazione ad effettuare voli frenati od operazioni commerciali in conformità alle disposizioni di cui all'allegato III (parte-BFCL), norme BFCL.200 e BFCL.215, del presente regolamento;
 - c) annotare sul libretto di volo la data di scadenza di un certificato di istruttore di volo associato a una licenza conforme alla parte-FCL o a rilasciare un documento equivalente. Dopo tale data i piloti interessati esercitano i privilegi di istruttore solo se rispettano i requisiti di cui all'allegato III (parte-BFCL), norma BFCL.360, del presente regolamento.
3. Ai titolari di licenze nazionali per palloni rilasciate da uno Stato membro prima della data di applicazione dell'allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento è consentito continuare a esercitare i privilegi delle loro licenze fino all'8 aprile 2021. Entro tale data gli Stati membri convertono tali licenze in licenze conformi alla parte-BFCL e nelle abilitazioni, nei privilegi e nei certificati associati, in conformità agli elementi stabiliti in una relazione di conversione conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1178/2011.



4. I certificati medici nazionali di idoneità del pilota associati a una licenza, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che siano stati rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione dell'allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento, restano validi fino alla data del loro successivo rinnovo oppure, se precedente, fino all'8 aprile 2021. Il rinnovo di tali certificati medici deve soddisfare i requisiti stabiliti nell'allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

Articolo 3 quarter

Credito per l'addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento

1. In relazione al rilascio di licenze conformi alla parte-BFCL e dei privilegi, delle abilitazioni o dei certificati associati in conformità all'allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento, l'addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all'allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 è considerato conforme ai requisiti del presente regolamento, a condizione che la BPL sia rilasciata entro e non oltre l'8 aprile 2021. In tal caso si applica quanto segue:
 - a) l'addestramento per BPL iniziato su palloni che rappresentano la classe dei dirigibili ad aria calda, comprese i relativi test, può essere portato a termine su tali palloni;
 - b) le ore di addestramento completate su una classe di palloni ad aria calda diversa dal gruppo A sono accreditate integralmente ai fini del requisito di cui alla norma BFCL.130, lettera b), dell'allegato III.
2. L'addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento o dell'allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, in conformità all'annesso 1 della convenzione di Chicago, viene accreditato ai fini del rilascio di licenze conformi alla parte-BFCL in base a una relazione di credito elaborata dallo Stato membro in consultazione con l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.
3. La relazione di credito di cui al paragrafo 2 descrive la portata dell'addestramento, indica per quali requisiti della parte-BFCL è concesso il credito e precisa, se del caso, quali requisiti i richiedenti devono soddisfare per ottenere una licenza conforme alla parte-FCL. La relazione di credito contiene copie di tutti i documenti necessari ad attestare la portata dell'addestramento nonché copie dei regolamenti e delle procedure nazionali in conformità ai quali è stato iniziato l'addestramento.

Articolo 3 quinquies

Organizzazioni di addestramento

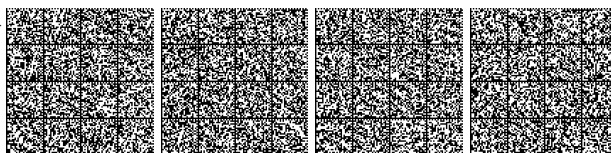
1. Le organizzazioni di addestramento per le licenze di pilota di cui all'articolo 1, paragrafo 1, rispettano i requisiti di cui all'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011.
2. Le organizzazioni di addestramento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, titolari di un'approvazione rilasciata in conformità all'allegato VII (parte-ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o che hanno presentato una dichiarazione in conformità all'allegato VIII, parte-DTO, del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento adattano i loro programmi di addestramento, se necessario, entro e non oltre l'8 aprile 2021.

(*) Regolamento delegato (UE) della Commissione, del 4 marzo 2020, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).;

- 6) l'allegato I (parte-DEF) è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 7) l'allegato II (parte-BOP) è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 8) è aggiunto l'allegato III (parte-BFCL), quale stabilito nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Esso si applica a decorrere dall'8 aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

L'allegato I «Definizioni» (parte-DEF) del regolamento (UE) 2018/395 è così modificato:

1) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni e, salvo che i termini siano altrimenti definiti nel presente allegato, le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1178/2011 e all'allegato I (parte-FCL), norma FCL.010, del medesimo regolamento»;

2) i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. “metodi accettabili di rispondenza (AMC)”, norme non vincolanti adottate dall'Agenzia per illustrare i metodi volti a stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione;

2. “metodi alternativi di rispondenza (AltMoC)”, quei metodi che propongono un'alternativa agli AMC esistenti o che propongono nuovi mezzi per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione per i quali l'Agenzia non ha adottato AMC associati»;

3) è inserito il seguente punto 11 bis:

«11 bis. “tempo di volo”, il tempo totale dal momento in cui la cesta si stacca dal suolo allo scopo di decollare fino al momento in cui il pallone si arresta alla fine del volo»;

4) sono inseriti i seguenti punti 17 bis e 17 ter:

«17 bis. “classe di palloni”, la categorizzazione dei palloni basata sul mezzo di ascesa utilizzato per il sostentamento in volo;

17 ter. “controllo di professionalità”, la dimostrazione di capacità finalizzata al rispetto dei requisiti di attività di volo recente stabiliti dal presente regolamento, compresi gli esami orali eventualmente necessari»;

5) il punto 22 è sostituito dal seguente:

«22. “gruppo di palloni”, la categorizzazione dei palloni basata sulle dimensioni o sulla capienza dell'involucro»;

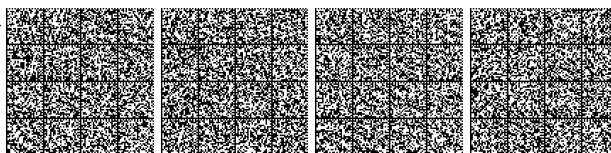
6) sono inseriti i seguenti punti da 23 a 26:

«23. “test di abilitazione”, dimostrazione di capacità finalizzata al rilascio di una licenza o di un'abilitazione, compresi gli esami orali eventualmente necessari;

24. “valutazione della competenza”, dimostrazione di capacità, conoscenze e attitudine per il rilascio iniziale, il rinnovo o il ripristino di un certificato di istruttore o di esaminatore;

25. “volo come solista”, volo durante il quale un allievo pilota è il solo occupante del pallone;

26. “volo frenato”, volo con un sistema di ancoraggio che assicura il pallone a un punto fisso durante il suo impiego, ad eccezione dell'ancoraggio che può essere usato nell'ambito della procedura di decollo.».



ALLEGATO II

L'allegato II «Operazioni di volo con pallone» (parte-BOP) del regolamento (UE) 2018/395 è così modificato:

- 1) nella norma BOP.BAS.010, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Qualora richiesto dall'autorità competente che verifica il mantenimento della conformità da parte dell'operatore conformemente all'allegato II (parte-ARO), norma ARO.GEN.300, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) n. 965/2012, l'operatore dimostra la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento.»;

- 2) la norma BOP.BAS.020 è sostituita dalla seguente:

«BOP.BAS.020 Reazione immediata a un problema di sicurezza

L'operatore attua:

- a) le misure di sicurezza imposte dall'autorità competente in conformità all'allegato II (parte-ARO), norma ARO.GEN.135, lettera c), del regolamento (UE) n. 965/2012; e
b) le direttive in materia di aeronavigabilità e le altre informazioni obbligatorie emesse dall'Agenzia in conformità all'articolo 77, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1139.»;

- 3) la norma BOP.BAS.025 è sostituita dalla seguente:

«BOP.BAS.025 Nomina a pilota in comando

L'operatore nomina pilota in comando un pilota qualificato ad esercitare la funzione di pilota in comando in conformità all'allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento.»;

- 4) nella norma BOP.BAS.300, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Gli strumenti e gli equipaggiamenti non richiesti dalla presente sezione, nonché tutti gli altri equipaggiamenti non richiesti dal presente allegato, ma che sono trasportati a bordo del pallone durante il volo, soddisfano le due condizioni seguenti:

- 1) le informazioni fornite da tali strumenti o equipaggiamenti non devono essere utilizzate dall'equipaggio di condotta per conformarsi ai requisiti essenziali di aeronavigabilità di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139;
2) gli strumenti e gli equipaggiamenti non devono incidere sull'aeronavigabilità del pallone, anche in caso di avarie o malfunzionamenti.»;

- 5) nella norma BOP.ADD.005, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) L'operatore è responsabile dell'impiego del pallone conformemente ai requisiti essenziali di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2018/1139, ai requisiti della presente sottoparte e alla sua dichiarazione.»;

- 6) nella norma BOP.ADD.015, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Al fine di determinare la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento, l'operatore concede a qualsiasi persona autorizzata dall'autorità competente, in ogni momento, l'accesso a qualsiasi struttura, pallone, documento, registro, dato, procedura o altro materiale inerente all'attività dell'operatore che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che l'attività sia stata appaltata o no.»;

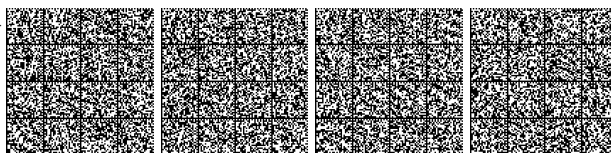
- 7) la norma BOP.ADD.035 è sostituita dalla seguente:

«BOP.ADD.035 Attività appaltate

Nell'appaltare una qualsiasi parte della sua attività che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, l'operatore ha la responsabilità di garantire che l'organizzazione appaltatrice svolga l'attività in conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento. L'operatore garantisce inoltre che l'autorità competente abbia accesso all'organizzazione appaltatrice, al fine di determinare se l'operatore rispetti tali requisiti.»;

- 8) nella norma BOP.ADD.040, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) L'operatore nomina un dirigente responsabile che ha l'autorità di garantire che tutte le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento possano essere finanziate ed eseguite in conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento. Il dirigente responsabile è incaricato dell'istituzione e del mantenimento di un sistema di gestione efficace.»;



- 9) la norma BOP.ADD.045 è sostituita dalla seguente:

«BOP.ADD.045 Requisiti della struttura

L'operatore dispone di strutture sufficienti a consentire lo svolgimento e la gestione di tutti i compiti e di tutte le attività necessari per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento.»;

- 10) nella norma BOP.ADD.100, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Nella dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 2, l'operatore conferma di rispettare i requisiti essenziali di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e i requisiti del presente regolamento, e dichiara che continuerà a rispettarli.»;

- 11) nella norma BOP.ADD.105, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) L'operatore informa senza indugio l'autorità competente di qualsiasi cambiamento di circostanze che influisca sul suo rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e dei requisiti del presente regolamento, secondo quanto dichiarato all'autorità competente, e di qualsiasi cambiamento rispetto alle informazioni di cui alla norma BOP.ADD.100, lettera b), e all'elenco di AltMoC di cui alla norma BOP.ADD.100, lettera c), inclusi nella dichiarazione o ad essa allegati.»;

- 12) nella norma BOP.ADD.115, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Laddove il pallone immatricolato in un paese terzo sia soggetto a un contratto di *dry lease* (noleggio senza equipaggio), l'operatore di tale pallone garantisce il rispetto dei requisiti essenziali relativi all'aeronavigabilità continua di cui agli allegati II e V del regolamento (UE) 2018/1139 e dei requisiti di cui al presente regolamento.»;

- 13) nella norma BOP.ADD.300, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Tutti i membri dell'equipaggio di condotta sono titolari di licenze e abilitazioni rilasciate o accettate in conformità all'allegato III del presente regolamento e adeguate allo svolgimento dei compiti loro assegnati.»;

- 14) nella norma BOP.ADD.300, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) Se si avvale dei servizi di membri dell'equipaggio di condotta che sono lavoratori autonomi (*free-lance*) o a tempo parziale, l'operatore verifica che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- 1) i requisiti della presente sottoparte;
- 2) i requisiti dell'allegato III del presente regolamento, compresi quelli relativi all'attività di volo recente;
- 3) le limitazioni temporali in merito al volo e al servizio e i requisiti relativi ai tempi di riposo applicabili in conformità al diritto nazionale dello Stato membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività, tenendo conto di tutti i servizi prestati dal membro dell'equipaggio di condotta ad altri operatori.»;

- 15) nella norma BOP.ADD.305, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Un pilota può essere nominato pilota in comando dall'operatore solo se:

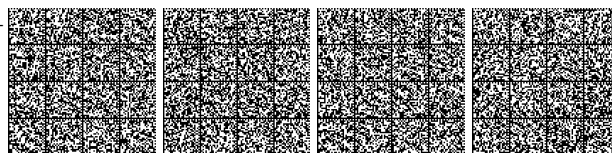
- 1) è qualificato per esercitare la funzione di pilota in comando in conformità all'allegato III del presente regolamento;
- 2) è in possesso del livello minimo di esperienza specificato nel manuale delle operazioni; e
- 3) ha una conoscenza adeguata dell'area su cui sarà effettuato il volo.»;

- 16) la norma BOP.ADD.310 è sostituita dalla seguente:

«BOP.ADD.310 Addestramento e controlli

L'addestramento e i controlli dei membri dell'equipaggio di condotta richiesti in forza della norma BOP.ADD.315 sono forniti:

- a) conformemente ai programmi di addestramento e di studio stabiliti dall'operatore nel manuale delle operazioni;
- b) da persone opportunamente qualificate e, per quanto riguarda l'addestramento e i controlli effettuati in volo, da persone qualificate conformemente all'allegato III del presente regolamento.»;



17) l'appendice è sostituita dalla seguente:

«Appendice

DICHIARAZIONE				
in conformità del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione				
Operatore				
Nome:				
Luogo della sede principale di attività dell'operatore:				
Nome e recapiti del dirigente responsabile:				
Operazione effettuata con pallone				
Data di inizio dell'operazione commerciale e, ove pertinente, data del passaggio a un'operazione commerciale esistente.				
Informazioni sul pallone/sui palloni impiegati, sull'operazione commerciale/sulle operazioni commerciali e sulla gestione dell'aeronavigabilità continua ⁽¹⁾				
Tipo di pallone	Immatricolazione del pallone	Base principale	Tipo/tipi di operazioni ⁽²⁾	Organizzazione per la gestione dell'aeronavigabilità continua ⁽³⁾
Ove pertinente, elenco degli AltMoC con i riferimenti agli AMC associati (in allegato alla presente dichiarazione).				
Dichiarazioni				
☐ L'operatore rispetta e continuerà a rispettare i requisiti essenziali di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e i requisiti di cui al regolamento (UE) 2018/395. In particolare l'operatore effettua le sue operazioni commerciali in conformità ai seguenti requisiti dell'allegato II, sottoparte ADD, del regolamento (UE) 2018/395:				
☐ La documentazione del sistema di gestione, compreso il manuale delle operazioni, è conforme ai requisiti della sottoparte ADD e tutti i voli saranno effettuati in conformità alle disposizioni del manuale delle operazioni, come prescritto nella norma BOP.ADD.005, lettera b), della sottoparte ADD.				
☐ Tutti i palloni impiegati sono dotati di un certificato di aeronavigabilità rilasciato in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 o rispettano i requisiti specifici di aeronavigabilità applicabili ai palloni immatricolati in un paese terzo e soggetti a un contratto di <i>wet lease</i> o di <i>dry lease</i> , come prescritto dalla norma BOP.ADD.110 e dalla norma BOP.ADD.115, lettere b) e c), della sottoparte ADD.				
☐ Tutti i membri dell'equipaggio di condotta sono titolari di una licenza e di abilitazioni rilasciate o accettate in conformità all'allegato III del regolamento (UE) 2018/395, come prescritto dalla norma BOP.ADD.300, lettera c), della sottoparte ADD.				
☐ L'operatore informerà l'autorità competente di qualsiasi cambiamento di circostanze che influisca sulla conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del regolamento (UE) 2018/395, secondo quanto dichiarato all'autorità competente mediante la presente dichiarazione, e di qualsiasi cambiamento rispetto alle informazioni e agli elenchi di AltMoC inclusi nella presente dichiarazione o ad essa allegati, come prescritto dalla norma BOP.ADD.105, lettera a), della sottoparte ADD.				
☐ L'operatore conferma che tutte le informazioni incluse nella presente dichiarazione, compresi gli allegati, sono complete e corrette.				
Data, nome e firma del dirigente responsabile.»				
⁽¹⁾ Completare la tabella. Se non vi è spazio sufficiente per elencare le informazioni, allegare un elenco separato. L'allegato deve essere datato e firmato. ⁽²⁾ "Tipo/tipi di operazioni" si riferisce al tipo di operazioni commerciali effettuate con il pallone. ⁽³⁾ Le informazioni relative all'organizzazione responsabile della gestione dell'aeronavigabilità continua devono includere il nome dell'organizzazione, l'indirizzo e il riferimento al suo riconoscimento.				



ALLEGATO III

«ALLEGATO III

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DELL'EQUIPAGGIO DI CONDOTTA DI PALLONI

[PARTE-BFCL]

SOTTOPARTE GEN

REQUISITI GENERALI

BFCL.001 Ambito di applicazione

Il presente allegato stabilisce i requisiti per il rilascio delle licenze di pilota di pallone (*balloon pilot licence*, «BPL») e dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati, nonché le condizioni per la loro validità e il loro utilizzo.

BFCL.005 Autorità competente

Ai fini del presente allegato, l'autorità competente è un'autorità designata dallo Stato membro alla quale una persona richiede il rilascio di una BPL o dei privilegi, delle abilitazioni o dei certificati associati.

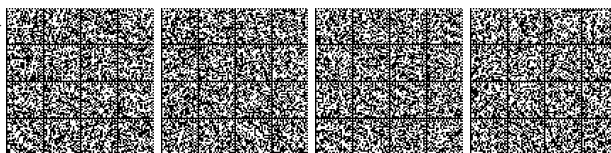
BFCL.010 Classi e gruppi di palloni

Ai fini del presente allegato, i palloni sono classificati nelle classi e nei gruppi seguenti:

- a) classe dei «palloni ad aria calda»:
 - 1) gruppo A: capienza dell'involucro fino a 3 400 m³ (120 069 ft³);
 - 2) gruppo B: capienza dell'involucro compresa tra 3 401 m³ (120 070 ft³) e 6 000 m³ (211 888 ft³);
 - 3) gruppo C: capienza dell'involucro compresa tra 6 001 m³ (211 889 ft³) e 10 500 m³ (370 804 ft³);
 - 4) gruppo D: capienza dell'involucro superiore a 10 500 m³ (370 804 ft³);
- b) classe dei «palloni a gas»;
- c) classe dei «palloni misti»;
- d) classe dei «dirigibili ad aria calda».

BFCL.015 Richiesta e rilascio, rinnovo e ripristino delle BPL nonché dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati

- a) Le richieste concernenti i punti elencati di seguito devono essere presentate all'autorità competente nella forma e nelle modalità da essa stabilite:
 - 1) il rilascio di una BPL e delle abilitazioni associate;
 - 2) l'estensione dei privilegi di una BPL;
 - 3) il rilascio di un certificato di istruttore di volo (su pallone) [«FI(B)»];
 - 4) il rilascio, il rinnovo e il ripristino di un certificato di esaminatore di volo (su pallone) [«FE(B)»]; e
 - 5) eventuali modifiche della BPL e dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati.
- b) Le richieste di cui alla lettera a) devono essere corredate della prova che il richiedente rispetta i requisiti pertinenti stabiliti nel presente allegato e nell'allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.
- c) Le eventuali limitazioni o estensioni dei privilegi concessi con una licenza, un'abilitazione o un certificato devono essere annotate sulla licenza o sul certificato dall'autorità competente.
- d) Una persona non può essere, in nessun momento, titolare di più BPL rilasciate in conformità al presente allegato.
- e) Il titolare di una licenza deve presentare le richieste di cui alla lettera a) all'autorità competente designata dallo Stato membro in cui è stata rilasciata una qualsiasi delle sue licenze conformemente al presente allegato (parte-FCL) o all'allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all'allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, a seconda dei casi.



- f) Il titolare di una BPL può richiedere di cambiare autorità competente all'autorità competente designata da un altro Stato membro, ma in tal caso la nuova autorità competente deve essere la stessa per tutte le licenze di cui è titolare.
- g) I richiedenti devono chiedere il rilascio di una BPL e delle abilitazioni, dei privilegi o dei certificati associati entro sei mesi dal superamento del test di abilitazione o della valutazione della competenza.

BFCL.030 Test pratico di abilitazione

Ad eccezione del test per l'abilitazione alle operazioni commerciali di cui alla norma BFCL.215, il richiedente un test di abilitazione deve essere raccomandato, per tale test, dall'ATO o dalla DTO responsabile dell'addestramento seguito dai richiedenti, una volta che l'addestramento è stato completato. La documentazione riguardante l'addestramento deve essere messa a disposizione dell'esaminatore dall'ATO o dalla DTO.

BFCL.035 Accredittamento del tempo di volo

I richiedenti una BPL o un privilegio, un'abilitazione o un certificato associati ricevono i crediti corrispondenti all'intero tempo di volo effettuato come solisti, in istruzione a doppio comando o come piloti in comando (*pilot-in-command*, PIC) su palloni ai fini del requisito del tempo di volo totale per la licenza, il privilegio, l'abilitazione o il certificato.

BFCL.045 Obbligo di portare con sé ed esibire i documenti

- a) I titolari di una BPL, quando esercitano i privilegi di tale licenza, devono portare con sé tutti i seguenti documenti:
 - 1) una BPL in corso di validità;
 - 2) un certificato medico in corso di validità;
 - 3) un documento di identificazione personale recante una fotografia dell'interessato;
 - 4) dati del libretto di volo sufficienti a dimostrare la conformità ai requisiti del presente allegato.
- b) Gli allievi piloti devono portare con sé, su tutti i voli come solisti:
 - 1) i documenti di cui alla lettera a), punti 2 e 3, e
 - 2) la prova dell'autorizzazione prescritta dalla norma BFCL.125, lettera a).
- c) I titolari di una BPL o gli allievi piloti devono esibire senza indebiti ritardi, su richiesta di un rappresentante autorizzato dell'autorità competente, i documenti di cui alle lettere a) o b) affinché siano ispezionati.

BFCL.050 Registrazione del tempo di volo

I titolari di una BPL e gli allievi piloti devono mantenere una registrazione affidabile dei dettagli di tutti i voli eseguiti, nella forma e nelle modalità stabilite dall'autorità competente.

BFCL.065 Limitazione dei privilegi dei titolari di BPL di età pari o superiore a 70 anni nel trasporto commerciale di passeggeri con pallone

I titolari di una BPL che hanno raggiunto l'età di 70 anni non devono esercitare la funzione di piloti su palloni impiegati in operazioni commerciali di trasporto passeggeri con pallone.

BFCL.070 Limitazione, sospensione o revoca di licenze, privilegi, abilitazioni e certificati

- a) Le BPL e i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati, rilasciati a norma del presente allegato, possono essere limitati, sospesi o revocati dall'autorità competente conformemente alle condizioni e alle procedure stabilite nell'allegato VI (parte-ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011, se il titolare di una BPL non rispetta i requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2018/1139 o i requisiti del presente allegato e dell'allegato II (parte-BOP) del presente regolamento o dell'allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.
- b) In caso di limitazione, sospensione o revoca della licenza, del privilegio, dell'abilitazione o del certificato in loro possesso, i titolari di una BPL devono immediatamente riconsegnare la licenza o il certificato all'autorità competente.



SOTTOPARTE BPL

LICENZA DI PILOTA DI PALLONE («BPL»)**BFCL.115 BPL — Privilegi e condizioni**

- a) I privilegi del titolare di una BPL consistono nell'operare come PIC su palloni:
- 1) senza retribuzione nelle operazioni non commerciali;
 - 2) nelle operazioni commerciali, se è titolare di un'abilitazione alle operazioni commerciali in conformità alla sottoparte ADD, norma BFCL.215, del presente allegato.
- b) In deroga alla lettera a), punto 1, il titolare di una BPL che possiede privilegi di istruttore o di esaminatore può essere retribuito per:
- 1) la fornitura dell'istruzione di volo per la BPL;
 - 2) lo svolgimento di test di abilitazione e controlli di professionalità per la BPL;
 - 3) l'addestramento, i test e i controlli per i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati alla BPL.
- c) I titolari di una BPL esercitano i privilegi di tale licenza solo se rispettano i requisiti applicabili di attività di volo recente e solo se il loro certificato medico, adeguato ai privilegi esercitati, è in corso di validità.

BFCL.120 BPL — Età minima

I richiedenti una BPL devono avere almeno 16 anni.

BFCL.125 BPL — Allievi piloti

- a) Gli allievi piloti non devono volare come solisti, a meno che non siano autorizzati in tal senso e supervisionati da un istruttore di volo su pallone [FI(B)].
- b) Gli allievi piloti devono avere almeno 14 anni per essere autorizzati a volare come solisti.

BFCL.130 BPL — Requisiti relativi al corso di addestramento e all'esperienza

I richiedenti una BPL devono completare un corso di addestramento presso un'ATO o una DTO. Il corso deve essere adattato ai privilegi che si intende ottenere e comprendere:

- a) le conoscenze teoriche di cui alla norma BFCL.135, lettera a);
- b) almeno 16 ore di istruzione di volo su palloni ad aria calda che rappresentano il gruppo A della stessa classe o su palloni a gas, comprendenti almeno:
- 1) 12 ore di istruzione di volo a doppio comando;
 - 2) 10 gonfiaggi e 20 decolli e atterraggi; e
 - 3) un volo come solista sotto supervisione con un tempo di volo minimo di 30 minuti.

BFCL.135 BPL — Esame delle conoscenze teoriche

- a) Conoscenze teoriche

I richiedenti una BPL devono dimostrare di possedere un livello di conoscenze teoriche adeguato ai privilegi che intendono ottenere, mediante il superamento di esami sui seguenti argomenti:

- 1) materie comuni:
 - i) regolamentazione aeronautica;
 - ii) prestazioni umane;
 - iii) meteorologia;
 - iv) comunicazioni; e
- 2) materie specifiche riguardanti i palloni:
 - i) principi del volo;
 - ii) procedure operative;



- iii) prestazioni in volo e pianificazione del volo;
 - iv) conoscenza generale dell'aeromobile in relazione ai palloni; e
 - v) navigazione.
- b) Responsabilità del richiedente
- 1) Il richiedente deve sottoporsi all'intera serie di esami delle conoscenze teoriche per la BPL sotto la responsabilità dell'autorità competente dello stesso Stato membro.
 - 2) Il richiedente deve sottoporsi a un esame delle conoscenze teoriche solo se raccomandato dall'ATO o dalla DTO responsabile del suo addestramento e dopo aver completato i corrispondenti elementi del corso di addestramento relativo all'istruzione delle conoscenze teoriche fino al raggiungimento di un livello soddisfacente.
 - 3) La raccomandazione dell'ATO o della DTO ha una validità di 12 mesi. Qualora il richiedente non si sia sottoposto ad almeno un esame scritto delle conoscenze teoriche durante tale periodo di validità, l'ATO o la DTO stabilisce, in base alle esigenze del richiedente, l'eventuale necessità di un ulteriore addestramento.
- c) Punteggio minimo
- 1) Il richiedente ottiene la sufficienza in un esame scritto delle conoscenze teoriche se ha conseguito almeno il 75 % dei punti assegnati all'esame. Le risposte errate non danno seguito a penalizzazione.
 - 2) Salvo diversamente specificato nel presente allegato, si ritiene che un richiedente abbia completato con successo l'esame delle conoscenze teoriche richiesto per la BPL se ha superato tutti gli esami scritti delle conoscenze teoriche richiesti entro un periodo di 18 mesi a decorrere dalla fine del mese di calendario in cui si è sottoposto per la prima volta a un esame.
 - 3) Il richiedente che non abbia superato uno degli esami scritti delle conoscenze teoriche dopo quattro tentativi o non abbia superato tutti gli esami nel periodo di cui al punto 2 deve ripetere la serie completa di esami scritti delle conoscenze teoriche.
 - 4) Prima di ripetere gli esami delle conoscenze teoriche, il richiedente deve sottoporsi a un ulteriore addestramento presso un'ATO o una DTO. L'entità e la portata dell'addestramento sono determinate dall'ATO o dalla DTO in base alle esigenze del richiedente.
- d) Periodo di validità
- L'esame delle conoscenze teoriche è valido per un periodo di 24 mesi a decorrere dal giorno in cui il richiedente ha completato con successo l'esame delle conoscenze teoriche conformemente alla lettera c), punto 2.

BFCL.140 BPL — Accreditamento delle conoscenze teoriche

Ai fini dei requisiti delle conoscenze teoriche, i richiedenti il rilascio di una BPL ricevono crediti per le materie comuni di cui alla norma BFCL.135, lettera a), punto 1, se:

- a) sono titolari di una licenza in conformità all'allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all'allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976; o
- b) hanno superato gli esami delle conoscenze teoriche per il conseguimento di una licenza di cui alla lettera a), purché ciò sia avvenuto entro il periodo di validità specificato dalla norma BFCL.135, lettera d).

BFCL.145 BPL — Test pratico di abilitazione

- a) I richiedenti una BPL devono dimostrare, mediante il completamento di un test di abilitazione, di possedere la capacità di eseguire, come PIC su un pallone, le procedure e le manovre pertinenti con la competenza adeguata ai privilegi che intendono ottenere.
- b) I richiedenti devono completare il test di abilitazione nella stessa classe di palloni in cui è stato completato il corso di addestramento in conformità alla norma BFCL.130 e, nel caso dei palloni ad aria calda, su un pallone che rappresenta il gruppo A di tale classe.
- c) Al fine di sostenere un test di abilitazione per il rilascio di una BPL, il richiedente deve prima superare l'esame delle conoscenze teoriche richiesto.
- d) Punteggio minimo
 - 1) Il test di abilitazione è diviso in sezioni separate, che rappresentano tutte le diverse fasi di volo su un pallone.
 - 2) Il mancato superamento di qualsiasi parte di una sezione determina per il richiedente il mancato superamento dell'intera sezione. Il richiedente che non supera un'unica sezione può ripetere solo quella sezione. Il mancato superamento di più sezioni comporta per il richiedente la necessità di ripetere l'intero test.



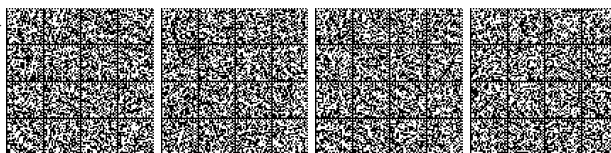
- 3) Il richiedente che deve ripetere il test in conformità al punto 2 e che non ne supera una qualsiasi sezione, anche tra quelle che erano state superate in un tentativo precedente, deve sostenere nuovamente l'intero test.
- e) Il richiedente che non supera tutte le sezioni del test dopo due tentativi deve sottoporsi a un ulteriore addestramento pratico.

BFCL.150 BPL — Estensione dei privilegi a un'altra classe o a un altro gruppo di palloni

- a) I privilegi della BPL devono essere limitati alla classe di palloni su cui è stato sostenuto il test di abilitazione di cui alla norma BFCL.145 e, nel caso dei palloni ad aria calda, al gruppo A di tale classe.
- b) Nel caso dei palloni ad aria calda, i privilegi della BPL sono estesi su richiesta a un altro gruppo della classe di palloni ad aria calda, se un pilota ha completato almeno:
 - 1) due voli di istruzione con un FI(B) su un pallone del gruppo pertinente;
 - 2) il seguente numero di ore di tempo di volo come PIC su palloni:
 - i) almeno 100 ore, se i privilegi che intende ottenere riguardano i palloni del gruppo B;
 - ii) almeno 200 ore, se i privilegi che intende ottenere riguardano i palloni del gruppo C;
 - iii) almeno 300 ore, se i privilegi che intende ottenere riguardano i palloni del gruppo D.
- c) Ad eccezione della classe dei palloni misti, i privilegi della BPL sono estesi su richiesta a un'altra classe di palloni o, se i privilegi che si intende ottenere riguardano la classe di palloni ad aria calda, al gruppo A della classe di palloni ad aria calda, se un pilota ha completato nella classe e nel gruppo pertinenti di palloni:
 - 1) un corso di addestramento presso un'ATO o una DTO, comprendente almeno:
 - i) cinque voli in istruzione a doppio comando; o
 - ii) nel caso di un'estensione dai palloni ad aria calda ai dirigibili ad aria calda, cinque ore di tempo di istruzione a doppio comando; e
 - 2) un test di abilitazione in cui il pilota ha dimostrato al FE(B) di possedere un livello adeguato di conoscenze teoriche per l'altra classe nelle seguenti materie:
 - i) principi del volo;
 - ii) procedure operative;
 - iii) prestazioni in volo e pianificazione del volo;
 - iv) conoscenza generale dell'aeromobile per quanto riguarda la classe di palloni per la quale intende ottenere l'estensione dei privilegi.
- d) Il completamento dell'addestramento di cui alla lettera b), punto 1, e alla lettera c), punto 1, deve essere registrato nel libretto di volo e firmato:
 - 1) nel caso di cui alla lettera b), punto 1, dall'istruttore responsabile dei voli di istruzione; e
 - 2) nel caso di cui alla lettera c), punto 1, dal capo istruttore dell'ATO o della DTO responsabile dell'addestramento.
- e) Il titolare di una BPL esercita i suoi privilegi nella classe dei palloni misti solo se è in possesso dei privilegi sia per la classe dei palloni ad aria calda che per la classe dei palloni a gas.

BFCL.160 BPL — Requisiti di attività di volo recente

- a) Il titolare di una BPL esercita i privilegi della sua licenza solo se ha completato, nella classe di palloni pertinente:
 - 1) alternativamente:
 - i) negli ultimi 24 mesi prima del volo pianificato, almeno sei ore di tempo di volo come PIC, comprendenti 10 decolli e atterraggi come PIC o volando a doppio comando oppure come solista sotto la supervisione di un FI(B); e
 - ii) negli ultimi 48 mesi prima del volo pianificato, almeno un volo di addestramento con un FI(B); o
 - 2) negli ultimi 24 mesi prima del volo pianificato, almeno un controllo di professionalità conformemente alla lettera c).



- b) In aggiunta ai requisiti di cui alla lettera a), nel caso in cui sia qualificato per volare con più classi di palloni, al fine di esercitare i propri privilegi nell'altra classe o nelle altre classi di palloni il pilota deve aver completato negli ultimi 24 mesi, per ogni classe supplementare di palloni almeno tre ore di tempo di volo come PIC o volando a doppio comando oppure come solista sotto la supervisione di un FI(B).
- c) Il titolare di una BPL che non rispetta i requisiti di cui alla lettera a), punto 1 e, se del caso, alla lettera b), prima di riprendere l'esercizio dei suoi privilegi deve superare un controllo di professionalità con un FE(B) su un pallone che rappresenta la classe pertinente.
- d) Dopo aver soddisfatto le condizioni di cui alle lettere a), b) o c), a seconda dei casi, il titolare di una BPL che dispone dei privilegi per pilotare palloni ad aria calda esercita i suoi privilegi solo su palloni ad aria calda che rappresentano:
- lo stesso gruppo di palloni ad aria calda con cui è stato completato il volo di addestramento di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto ii), o il controllo di professionalità di cui alla lettera c), a seconda dei casi, o un gruppo di palloni con un involucro di dimensioni più ridotte; o
 - il gruppo A di palloni ad aria calda nei casi in cui il pilota, conformemente alla lettera b), abbia completato il volo di addestramento di cui alla lettera a), punto 2, in una classe di palloni diversa dai palloni ad aria calda.
- e) Il completamento dei voli a doppio comando, dei voli sotto supervisione e del volo di addestramento di cui alla lettera a), punto 1, e alla lettera b), nonché il superamento del controllo di professionalità di cui alla lettera c) devono essere registrati nel libretto di volo e firmati dal FI(B) responsabile nei casi di cui alla lettera a), punto 1, e alla lettera b), e dal FE(B) responsabile nel caso di cui alla lettera c).
- f) Si ritiene che il titolare di una BPL in possesso anche dei privilegi relativi alle operazioni commerciali di cui alla sottoparte ADD, norma BFCL.215, del presente allegato rispetti i requisiti stabiliti:
- alla lettera a) e, se del caso, alla lettera b), qualora abbia completato un controllo di professionalità conformemente alla norma BFCL.215, lettera d), punto 2, sottopunto i) nella classe o nelle classi pertinenti di palloni negli ultimi 24 mesi; o
 - alla lettera a), punto 1, sottopunto ii), qualora abbia completato il volo di addestramento di cui alla norma BFCL.215, lettera d), punto 2, sottopunto ii) nella classe pertinente di palloni.

Nel caso della classe dei palloni ad aria calda, devono applicarsi le limitazioni di cui alla lettera d) concernenti i privilegi per pilotare classi diverse di palloni, a seconda della classe di palloni utilizzata per soddisfare i requisiti di cui alla lettera f), punti 1 o 2.

SOTTOPARTE ADD

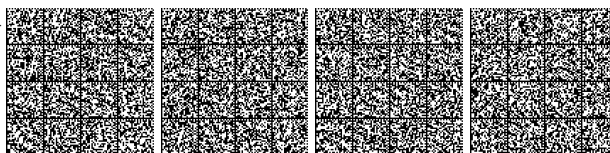
ABILITAZIONI AGGIUNTIVE

BFCL.200 Abilitazione al volo frenato con palloni ad aria calda

- a) Il titolare di una BPL effettua voli frenati con palloni ad aria calda solo se è in possesso di un'abilitazione al volo frenato con palloni ad aria calda conformemente alla presente norma.
- b) Per presentare domanda di abilitazione al volo frenato con palloni ad aria calda, il richiedente deve:
- essere in possesso dei privilegi per la classe dei palloni ad aria calda;
 - aver completato almeno due voli di istruzione frenati su palloni ad aria calda.
- c) Il completamento dell'addestramento su palloni ad aria calda frenati deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal FI(B) responsabile dell'addestramento.
- d) Un pilota in possesso di un'abilitazione al volo frenato con palloni ad aria calda esercita i suoi privilegi solo se ha completato almeno un volo frenato con un pallone ad aria calda durante i 48 mesi precedenti il volo pianificato oppure, qualora non abbia effettuato tale volo, esercita i suoi privilegi se ha completato un volo frenato con un pallone ad aria calda volando a doppio comando o come solista sotto la supervisione di un FI(B). Il completamento di tale volo a doppio comando o come solista sotto supervisione deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal FI(B).

BFCL.210 Abilitazione al volo notturno

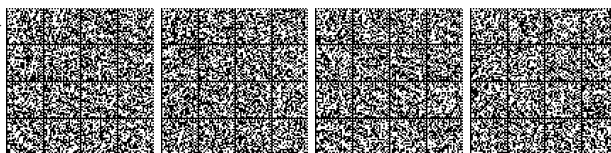
- a) Il titolare di una BPL esercita i privilegi della sua licenza in condizioni VFR notturne solo se è in possesso di un'abilitazione al volo notturno conformemente alla presente norma.



- b) Il richiedente un'abilitazione al volo notturno deve aver completato almeno due voli notturni di istruzione, della durata minima di un'ora ciascuno.
- c) Il completamento dell'addestramento al volo notturno deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal FI(B) responsabile dell'addestramento.

BFCL.215 Abilitazione alle operazioni commerciali

- a) Il titolare di una BPL esercita i privilegi della sua licenza durante le operazioni commerciali con palloni solo se è in possesso di un'abilitazione alle operazioni commerciali conformemente alla presente norma.
- b) Il richiedente un'abilitazione alle operazioni commerciali deve:
 - 1) aver raggiunto i 18 anni di età;
 - 2) aver completato 50 ore di tempo di volo e 50 decolli e atterraggi come PIC su palloni;
 - 3) essere in possesso dei privilegi per la classe di palloni su cui saranno esercitati i privilegi dell'abilitazione alle operazioni commerciali; e
 - 4) aver superato un test di abilitazione sulla classe pertinente di palloni, durante il quale deve aver dimostrato al FE(B) di avere le competenze richieste per le operazioni commerciali con palloni.
- c) I privilegi dell'abilitazione alle operazioni commerciali sono limitati alla classe di palloni su cui è stato completato il test di abilitazione conformemente alla lettera b), punto 3. I privilegi sono estesi su richiesta a un'altra classe di palloni se il richiedente rispetta, per quest'altra classe, le disposizioni di cui alla lettera b), punti 3 e 4.
- d) Il pilota in possesso di un'abilitazione alle operazioni commerciali esercita i privilegi di tale abilitazione nel trasporto commerciale di passeggeri con pallone solo se ha completato:
 - 1) nei 180 giorni precedenti il volo pianificato:
 - i) almeno tre voli come PIC su palloni, di cui almeno un volo su un pallone della classe pertinente; o
 - ii) un volo come PIC su un pallone della classe pertinente sotto la supervisione di un FI(B) qualificato conformemente alla presente norma; e
 - 2) nei 24 mesi precedenti il volo pianificato:
 - i) un controllo di professionalità su un pallone della classe pertinente, durante il quale deve aver dimostrato al FE(B) di avere le competenze richieste per il trasporto commerciale di passeggeri con pallone; o
 - ii) un corso di aggiornamento presso un'ATO o una DTO, adattato alle competenze richieste per le operazioni commerciali con palloni, comprendente almeno sei ore di istruzione delle conoscenze teoriche e un volo di addestramento su un pallone della classe pertinente con un FI(B) qualificato per le operazioni commerciali con palloni conformemente alla presente norma.
- e) Al fine di mantenere i privilegi dell'abilitazione alle operazioni commerciali per tutte le classi di palloni, il pilota in possesso di un'abilitazione alle operazioni commerciali con privilegi estesi a più classi di palloni deve rispettare i requisiti di cui alla lettera d), punto 2 in almeno una classe di palloni.
- f) Il pilota che rispetta le disposizioni di cui alla lettera d) e che è in possesso di un'abilitazione alle operazioni commerciali per la classe dei palloni ad aria calda esercita i privilegi di tale abilitazione nella classe dei palloni ad aria calda solo su palloni che rappresentano:
 - i) lo stesso gruppo del pallone ad aria calda su cui è stato completato il controllo di professionalità di cui alla lettera d), punto 2, sottopunto i) o il volo di addestramento di cui alla lettera d), punto 2, sottopunto ii); o
 - ii) un gruppo di palloni ad aria calda con un involucro di dimensioni più ridotte.
- g) Il completamento del volo sotto supervisione di cui alla lettera d), punto 1, sottopunto ii), il controllo di professionalità di cui alla lettera d), punto 2, sottopunto i) e il corso di aggiornamento di cui alla lettera d), punto 2, sottopunto ii) devono essere registrati nel libretto di volo e firmati dal capo istruttore dell'ATO o della DTO, oppure dal FI(B) o dal FE (B) responsabile del corso di addestramento, della supervisione o del controllo di professionalità, a seconda dei casi.
- h) Si ritiene che il pilota che abbia completato un controllo di professionalità dell'operatore in conformità all'allegato II (parte-BOP), norma BOP.ADD.315, del presente regolamento rispetti le disposizioni di cui alla lettera d), punto 2, sottopunto i).



SOTTOPARTE FI

ISTRUTTORI DI VOLO

Sezione 1

Requisiti generali

BFCL.300 Certificati di istruttore di volo

a) Generalità

Un istruttore fornisce istruzione di volo su pallone solo se:

1) è titolare di:

- i) una BPL comprendente i privilegi, le abilitazioni e i certificati per i quali deve essere fornita l'istruzione di volo; e
- ii) un certificato di istruttore di volo su pallone [FI(B)] corrispondente all'istruzione effettuata, rilasciato conformemente alla presente sottoparte; e

2) è autorizzato a operare come PIC sul pallone durante l'istruzione di volo.

b) Istruzione fornita al di fuori del territorio degli Stati membri

1) In deroga alla lettera a), punto 1, nel caso in cui l'istruzione di volo sia fornita durante un corso di addestramento approvato conformemente al presente allegato (parte-BFCL) al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago, l'autorità competente rilascia un certificato di istruttore di volo al richiedente che sia titolare di una licenza di pilota di pallone conforme all'annesso 1 della convenzione di Chicago, a condizione che il richiedente:

- i) sia titolare almeno di una licenza comprendente, se del caso, i privilegi, le abilitazioni o i certificati equivalenti a quelli per i quali è autorizzato a fornire l'istruzione;
- ii) rispetti i requisiti stabiliti nella presente sottoparte per il rilascio del certificato FI(B) con i pertinenti privilegi in materia di istruzione; e
- iii) dimostri all'autorità competente di possedere un livello adeguato di conoscenza delle regole europee sulla sicurezza aerea per poter esercitare i suoi privilegi in materia di istruzione in conformità al presente allegato.

2) Il certificato è limitato alla fornitura di istruzione di volo approvata:

- i) al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago; e
- ii) a un allievo pilota che abbia una conoscenza sufficiente della lingua in cui viene fornita l'istruzione di volo.

Sezione 2

Certificato di istruttore di volo su pallone — FI(B)

BFCL.315 Certificato FI(B) — Privilegi e condizioni

a) Fatto salvo il rispetto, da parte dei richiedenti, della norma BFCL.320 e delle condizioni di seguito riportate, si rilasciano certificati FI(B) con i privilegi per effettuare l'istruzione di volo per:

1) una BPL;

2) l'estensione dei privilegi ad ulteriori classi e gruppi di palloni, purché il richiedente abbia completato almeno 15 ore di tempo di volo come PIC in ciascuna classe pertinente;

3) un'abilitazione al volo notturno o un'abilitazione ad eseguire voli frenati, purché il richiedente abbia ricevuto un addestramento specifico nel fornire istruzione per l'abilitazione pertinente presso un'ATO o una DTO; e

4) un certificato FI(B), a condizione che il richiedente:

- i) abbia completato almeno 50 ore di istruzione di volo su palloni; e
- ii) conformemente alle procedure stabilite a tal fine dall'autorità competente, abbia eseguito almeno un'ora di istruzione di volo per il certificato FI(B) sotto la supervisione di un FI(B) qualificato in conformità al presente comma e nominato dal capo istruttore dell'ATO o della DTO, e con risultati soddisfacenti per lo stesso FI(B).



- b) I privilegi di cui alla lettera a) comprendono i privilegi per effettuare l'istruzione di volo per:
 - 1) il rilascio della licenza, dei privilegi, delle abilitazioni o del certificato pertinenti; e
 - 2) il rinnovo e il ripristino dei pertinenti requisiti di attività di volo recente di cui al presente allegato o la conformità agli stessi, a seconda dei casi.

BFCL.320 FI(B) — Prerequisiti e requisiti

I richiedenti un certificato FI(B) devono:

- a) avere almeno 18 anni;
- b) rispettare i requisiti di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e alla lettera a), punto 2, della norma BFCL.300;
- c) aver completato 75 ore di tempo di volo con pallone come PIC;
- d) aver completato un corso di addestramento di istruttore conformemente alla norma BFCL.330 presso un'ATO o una DTO; e
- e) aver superato una valutazione della competenza conformemente alla norma BFCL.345.

BFCL.325 FI(B) — Competenze e valutazione

I richiedenti un certificato FI(B) devono seguire un addestramento per acquisire le seguenti competenze:

- a) preparare le risorse;
- b) creare un clima che favorisca l'apprendimento;
- c) esporre le conoscenze;
- d) integrare la gestione della minaccia e dell'errore (TEM) e la gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM);
- e) gestire il tempo necessario per raggiungere gli obiettivi dell'addestramento;
- f) favorire l'apprendimento;
- g) valutare le prestazioni dell'allievo;
- h) monitorare e analizzare i progressi;
- i) valutare le sessioni di addestramento; e
- j) comunicare i risultati.

BFCL.330 FI(B) — Corso di addestramento

- a) I richiedenti un certificato FI(B) devono dapprima superare una valutazione iniziale specifica presso un'ATO o una DTO nei 12 mesi precedenti l'inizio del corso di addestramento, per determinare se sono in grado di frequentare il corso.
- b) Il corso di addestramento FI(B) deve comprendere almeno:
 - 1) gli elementi di cui alla norma BFCL.325;
 - 2) 25 ore di insegnamento e apprendimento;
 - 3) 12 ore di istruzione delle conoscenze teoriche, compresi test per la valutazione dei progressi; e
 - 4) tre ore di istruzione di volo, compresi tre decolli e atterraggi.
- c) I richiedenti che sono già titolari di un certificato di istruttore conformemente all'allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 o all'allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 ricevono crediti completi ai fini del requisito di cui alla lettera b), punto 2.

BFCL.345 FI(B) — Valutazione della competenza

- a) I richiedenti il rilascio di un certificato FI(B) devono superare una valutazione della competenza su un pallone per dimostrare a un esaminatore qualificato conformemente alla norma BFCL.415, lettera c), la capacità di fornire istruzione a un allievo pilota affinché raggiunga il livello richiesto per il rilascio di una BPL.
- b) La valutazione deve comprendere:
 - 1) la dimostrazione delle competenze descritte nella norma BFCL.325 durante l'istruzione pre-volo, post-volo e delle conoscenze teoriche;



- 2) gli esami orali delle conoscenze teoriche concernenti i briefing di terra, pre-volo e post-volo e le dimostrazioni in volo nella classe di palloni appropriata;
- 3) gli esercizi adeguati a valutare le competenze dell'istruttore.

BFCL.360 Certificato FI(B) — Requisiti di attività di volo recente

- a) Il titolare di un certificato FI(B) esercita i privilegi del suo certificato solo se ha completato:
 - 1) nei tre anni precedenti l'esercizio pianificato di tali privilegi:
 - i) un addestramento di aggiornamento per istruttori presso un'ATO, una DTO o un'autorità competente, nel corso del quale il titolare riceve un'istruzione delle conoscenze teoriche per rinfrescare e aggiornare le conoscenze pertinenti per gli istruttori su palloni;
 - ii) almeno 6 ore di istruzione di volo su palloni come FI(B); e
 - 2) negli ultimi nove anni e conformemente alle procedure stabilite a tal fine dall'autorità competente, un volo di istruzione su un pallone come FI(B) sotto la supervisione di un FI(B) qualificato in conformità alla norma BFCL.315, lettera a), punto 4 e nominato dal capo istruttore di un'ATO o di una DTO, e con risultati soddisfacenti per lo stesso FI(B).
- b) Le ore di volo effettuate come FE(B) durante i test di abilitazione, i controlli di professionalità o le valutazioni della competenza sono integralmente accreditate ai fini del requisito di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto ii).
- c) Il titolare di un certificato FI(B) che non ha completato il volo di istruzione sotto la supervisione del FI(B) in conformità alla lettera a), punto 2, e con risultati soddisfacenti per lo stesso FI(B), non può esercitare i privilegi del certificato FI(B) fino a quando non avrà completato con successo una valutazione della competenza in conformità alla norma BFCL.345.
- d) Per riprendere ad esercitare i privilegi del certificato FI(B), il titolare di un certificato FI(B) che non rispetta tutti i requisiti di cui alla lettera a) deve rispettare il requisito di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e alla norma BFCL.345.

SOTTOPARTE FE**ESAMINATORI DI VOLO****Sezione 1****Requisiti generali****BFCL.400 Certificati di esaminatore di volo su pallone****a) Generalità**

Un esaminatore effettua test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza conformemente al presente allegato solo se:

- 1) è titolare di:
 - i) una BPL comprendente sia i privilegi, le abilitazioni e i certificati per i quali è autorizzato a eseguire test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza, sia i privilegi per esercitare la funzione di istruttore;
 - ii) un certificato FE(B) comprendente i privilegi corrispondenti al test di abilitazione, al controllo di professionalità o alla valutazione della competenza eseguiti, rilasciato conformemente alla presente sottoparte;
- 2) è autorizzato a operare come PIC su un pallone durante il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza.

b) Esami svolti al di fuori del territorio degli Stati membri

- 1) In deroga alla lettera a), punto 1, nel caso in cui i test di abilitazione e i controlli di professionalità siano svolti al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago, l'autorità competente rilascia un certificato di esaminatore al richiedente che sia titolare di una licenza di pilota di pallone conforme all'annesso 1 della convenzione di Chicago, a condizione che il richiedente:
 - i) sia titolare almeno di una licenza comprendente, se del caso, i privilegi, le abilitazioni o i certificati equivalenti a quelli per i quali è autorizzato a eseguire test di abilitazione o controlli di professionalità;



- ii) rispetti i requisiti stabiliti nella presente sottoparte per il rilascio del pertinente certificato di esaminatore;
 - iii) dimostri all'autorità competente di possedere un livello adeguato di conoscenza delle regole europee sulla sicurezza aerea per poter esercitare i privilegi di esaminatore in conformità al presente allegato.
- 2) Il certificato di cui al punto 1 è limitato allo svolgimento di test di abilitazione e controlli di professionalità:
- i) al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago; e
 - ii) per un pilota che abbia una conoscenza sufficiente della lingua in cui si svolge il test/controllo.

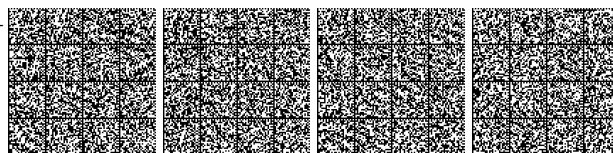
BFCL.405 Limitazione dei privilegi in caso di interessi di parte

Un esaminatore su pallone non deve eseguire:

- a) un test di abilitazione o una valutazione della competenza per il rilascio di una licenza, di un'abilitazione o di un certificato a un richiedente cui abbia fornito oltre il 50 % dell'istruzione di volo richiesta per la licenza, l'abilitazione o il certificato per cui si effettua il test di abilitazione o la valutazione della competenza; o
- b) un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza quando ritiene che la sua oggettività possa essere compromessa.

BFCL.410 Svolgimento dei test di abilitazione, dei controlli di professionalità e delle valutazioni della competenza

- a) Nell'eseguire i test di abilitazione, i controlli di professionalità e le valutazioni della competenza, un esaminatore su pallone deve:
 - 1) assicurarsi che sia possibile comunicare con il richiedente senza barriere linguistiche;
 - 2) verificare che il richiedente rispetti tutti i requisiti del presente allegato in merito alla qualifica, all'addestramento e all'esperienza per il rilascio, il rinnovo o il ripristino della licenza, dei privilegi, dell'abilitazione o del certificato per i quali si effettua il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza; e
 - 3) informare il richiedente delle conseguenze derivanti dalla comunicazione di informazioni incomplete, imprecise o false in merito al suo addestramento e alla sua esperienza di volo.
- b) Dopo aver completato il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza, l'esaminatore su pallone deve:
 - 1) informare il richiedente in merito ai risultati del test di abilitazione, del controllo di professionalità o della valutazione della competenza;
 - 2) in caso di superamento di una valutazione della competenza a fini di rinnovo o ripristino, annotare sulla licenza o sul certificato del richiedente la nuova data di scadenza della licenza o del certificato, se espressamente autorizzato a tal fine dall'autorità competente responsabile della licenza del richiedente;
 - 3) fornire al richiedente una relazione firmata concernente il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza e presentare, senza indebiti ritardi, copie della relazione all'autorità competente responsabile della licenza del richiedente e all'autorità competente che ha rilasciato il certificato di esaminatore. La relazione deve comprendere:
 - i) una dichiarazione attestante che l'esaminatore su pallone ha ricevuto dal richiedente informazioni in merito all'esperienza e all'istruzione di quest'ultimo e che le ha ritenute conformi ai requisiti applicabili di cui al presente allegato;
 - ii) la conferma che tutte le manovre e le esercitazioni richieste sono state completate nonché informazioni in merito all'esame orale delle conoscenze teoriche, ove applicabile. In caso di mancato superamento di una parte, l'esaminatore deve registrare i motivi di tale valutazione;
 - iii) i risultati del test di abilitazione, del controllo di professionalità o della valutazione della competenza;
 - iv) una dichiarazione attestante che l'esaminatore su pallone ha riesaminato e applicato le procedure e i requisiti nazionali dell'autorità competente del richiedente, qualora l'autorità competente responsabile della licenza del richiedente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore;
 - v) una copia del certificato di esaminatore su pallone, indicante la portata dei suoi privilegi di esaminatore su pallone in caso di test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza di un richiedente la cui autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore.



- c) L'esaminatore su pallone deve mantenere per cinque anni la documentazione con informazioni dettagliate su tutti i test di abilitazione, i controlli di professionalità e le valutazioni della competenza svolti e i relativi risultati.
- d) Su richiesta dell'autorità competente responsabile del certificato di esaminatore su pallone o dell'autorità competente responsabile della licenza del richiedente, l'esaminatore su pallone deve fornire tutta la documentazione, le relazioni e ogni altra informazione, secondo necessità, per le attività di sorveglianza.

Sezione 2

Certificato di esaminatore di volo su pallone — FE(B)

BFCL.415 Certificato FE(B) — Privilegi e condizioni

Fatto salvo il rispetto, da parte del richiedente, della norma BFCL.420 e delle condizioni di seguito riportate, si rilasciano certificati FE(B) su richiesta con i privilegi per eseguire:

- a) test di abilitazione e controlli di professionalità per la BPL nonché test di abilitazione per l'estensione dei privilegi a un'altra classe di palloni, a condizione che il richiedente abbia completato 250 ore di tempo di volo come pilota su palloni, di cui 50 ore di istruzione di volo che coprano l'intero programma di un corso di addestramento per il conseguimento di una BPL;
- b) test di abilitazione e controlli di professionalità per l'abilitazione alle operazioni commerciali di cui alla norma BFCL.215, a condizione che il richiedente rispetti i requisiti relativi all'esperienza di cui alla lettera a) e abbia ricevuto un addestramento specifico durante un corso di standardizzazione per esaminatori conformemente alla norma BFCL.430;
- c) valutazioni della competenza per il rilascio di un certificato FI(B), a condizione che il richiedente abbia:
 - 1) completato 350 ore di tempo di volo come pilota su palloni, di cui 5 ore di istruzione al richiedente un certificato FI(B);
 - 2) ricevuto un addestramento specifico durante un corso di standardizzazione per esaminatori conformemente alla norma BFCL.430.

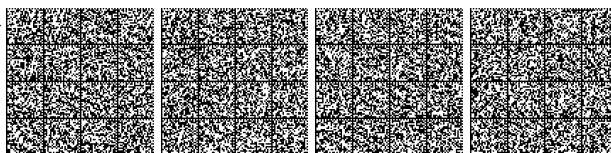
BFCL.420 Certificato FE(B) — Prerequisiti e requisiti

I richiedenti un certificato FE(B) devono:

- a) rispettare i requisiti di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e alla lettera a), punto 2, della norma BFCL.400;
- b) aver completato il corso di standardizzazione FE(B) conformemente alla norma BFCL.430;
- c) aver completato una valutazione della competenza conformemente alla norma BFCL.445;
- d) dimostrare di possedere la pertinente preparazione relativa ai privilegi del certificato FE(B); e
- e) dimostrare di non essere stati sottoposti ad alcuna sanzione, compresa la sospensione, la limitazione o la revoca di una licenza, di un'abilitazione o di un certificato di cui sono titolari, rilasciati in conformità al presente allegato, all'allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all'allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, per inosservanza del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione nel corso degli ultimi tre anni.

BFCL.430 Certificato FE(B) — Corso di standardizzazione

- a) I richiedenti un certificato FE(B) devono frequentare un corso di standardizzazione erogato dall'autorità competente o da un'ATO o una DTO e approvato da tale autorità competente.
- b) Il corso di standardizzazione deve essere adattato ai privilegi di esaminatore di volo su pallone che si intende ottenere e consistere in un'istruzione teorica e pratica, comprendente quanto meno:
 - 1) lo svolgimento di almeno un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza per la BPL o per le abilitazioni o i certificati associati;
 - 2) un'istruzione sui requisiti applicabili del presente allegato e sui requisiti applicabili delle operazioni di volo, sullo svolgimento di test di abilitazione, controlli di professionalità e valutazioni della competenza e relative documentazione e relazioni;
 - 3) un briefing riguardante:
 - i) le procedure amministrative nazionali;
 - ii) i requisiti per la protezione dei dati personali;



- iii) la responsabilità dell'esaminatore;
 - iv) l'assicurazione infortuni dell'esaminatore;
 - v) le tariffe nazionali; e
 - vi) le delucidazioni sulle modalità di accesso alle informazioni contenute nei sottopunti da i) a v) quando si eseguono test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza di un richiedente la cui autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore.
- c) Il titolare di un certificato FE(B) non deve eseguire test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza di un richiedente la cui autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore, a meno che detto titolare non abbia riesaminato le ultime informazioni disponibili riguardanti le pertinenti procedure nazionali dell'autorità competente del richiedente.

BFCL.445 Certificato FE(B) — Valutazione della competenza

Ai fini del rilascio iniziale di un certificato FE(B), il richiedente deve dimostrare le proprie competenze in qualità di FE(B) a un ispettore dell'autorità competente o a un esaminatore esperto espressamente autorizzato in tal senso dall'autorità competente responsabile del certificato FE(B). Durante la valutazione della competenza, il richiedente deve effettuare un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza, compresi il briefing, lo svolgimento del test di abilitazione, del controllo di professionalità o della valutazione della competenza, e la valutazione della persona sottoposta al test, al controllo o alla valutazione, il debriefing e la registrazione della documentazione.

BFCL.460 Certificato FE(B) — Validità, rinnovo e ripristino

- a) Un certificato FE(B) è valido per un periodo di cinque anni.
- b) Un certificato FE(B) viene rinnovato se il suo titolare:
 - 1) durante il periodo di validità del certificato FE(B) ha completato un corso di aggiornamento per esaminatori erogato dall'autorità competente o da un'ATO o una DTO e approvato da tale autorità competente, nel corso del quale il titolare riceve un'istruzione delle conoscenze teoriche per rinfrescare e aggiornare le conoscenze pertinenti per gli esaminatori su pallone; e
 - 2) negli ultimi 24 mesi precedenti la fine del periodo di validità del certificato ha eseguito un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza sotto la supervisione di un ispettore dell'autorità competente o di un esaminatore espressamente autorizzato in tal senso dall'autorità competente responsabile del certificato FE(B) e con risultati soddisfacenti per lo stesso.
- c) Il titolare di un certificato FE(B) che sia titolare anche di uno o più certificati di esaminatore per altre categorie di aeromobili conformemente all'allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all'allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 può ottenere, di concerto con l'autorità competente, il rinnovo congiunto di tutti i certificati di esaminatore di cui è titolare.
- d) Qualora un certificato FE(B) sia scaduto, il titolare deve rispettare i requisiti di cui alla lettera b), punto 1, e alla norma BFCL.445 prima di poter riprendere a esercitare i privilegi del certificato FE(B).
- e) Un certificato FE(B) è rinnovato o ripristinato solo se il richiedente dimostra il mantenimento della conformità ai requisiti di cui alla norma BFCL.410 e ai requisiti di cui alla norma BFCL.420, lettere d) ed e).»

20CE0810



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/358 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2020

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 per quanto riguarda le licenze di pilota di aliante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 23, 27 e 31,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione è tenuta ad adottare le necessarie regole di attuazione al fine di stabilire i requisiti per le licenze di pilota di aliante in conformità al regolamento (UE) 2018/1139, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni specificate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), di tale regolamento.
- (2) Alla luce delle specificità connesse al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti, è necessario stabilire in regolamenti autonomi appositi requisiti per il rilascio di tali licenze. Detti requisiti dovrebbero basarsi sulle regole generali per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta stabilite nel regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione ⁽²⁾. Essi dovrebbero tuttavia essere ristrutturati e semplificati in modo da garantire che siano proporzionati e fondati su un approccio basato sul rischio, assicurando nel contempo che i piloti di alianti abbiano e continuino ad avere le competenze necessarie a svolgere le loro attività e ottemperare ai loro obblighi. È inoltre opportuno effettuare un corrispondente aggiornamento redazionale delle regole relative alle operazioni con aliante, al fine di tenere conto del passaggio delle regole per il rilascio delle licenze dal regolamento (UE) n. 1178/2011 al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 bis, punto 3, del regolamento (UE) n. 1178/2011, gli Stati membri possono continuare ad applicare fino all'8 aprile 2020 le regole nazionali per il rilascio delle licenze che permettono di accedere ai privilegi di base riconosciuti ai piloti. Alcuni Stati membri hanno riferito alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») che, in tale contesto, continuando ad applicare dette regole nazionali per il rilascio delle licenze, in base alle quali agli allievi pilota è consentito esercitare senza supervisione privilegi limitati e ottenere gradualmente i privilegi di base, si contribuisce a promuovere le attività aeree sportive e ricreative poiché agevolano e rendono più abbordabile l'accesso al volo. La promozione e l'agevolazione dell'accesso all'aviazione generale sono in linea con gli obiettivi della tabella di marcia per l'aviazione generale dell'AESA, che mira a creare un sistema di regolamentazione più proporzionato, flessibile e proattivo ⁽⁴⁾. Per tali motivi è opportuno concedere agli Stati membri la discrezionalità di continuare ad applicare dette regole nazionali per il rilascio delle licenze in conformità ai principi introdotti nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione ⁽⁵⁾ al fine di rilasciare licenze di pilota di aliante («SPL»). Gli Stati membri dovrebbero tuttavia informare la Commissione e l'AESA ogniqualvolta facciano uso di tali autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre monitorarne l'uso per mantenere un livello accettabile di sicurezza aerea.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64).

⁽⁴⁾ <https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map>

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione, del 18 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l'esercizio senza supervisione di privilegi limitati prima del rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66).



- (4) Al fine di garantire una transizione agevole, è opportuno che i certificati, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciati ai piloti di alianti in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento continuino ad essere validi. Le licenze nazionali di pilota di aliante rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere convertite in licenze rilasciate in conformità al presente regolamento mediante relazioni di conversione elaborate dalle autorità competenti degli Stati membri in consultazione con l'AESA.
- (5) Gli addestramenti dei piloti di aliante che hanno avuto inizio in conformità all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere accreditati integralmente, in quanto prevedono requisiti di addestramento di portata equivalente o addirittura più ampia rispetto a quelli introdotti dal presente regolamento. Un addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all'annesso 1 della convenzione di Chicago dovrebbe essere accreditato in base alle relazioni di credito elaborate dagli Stati membri.
- (6) Alle organizzazioni di addestramento esistenti dovrebbe essere concesso il tempo necessario per adattare i loro programmi di addestramento, ove necessario, nel contesto dei requisiti di addestramento semplificati.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2019 ⁽⁶⁾ dell'AESA in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 è così modificato:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

- 2) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento stabilisce regole dettagliate per le operazioni di volo con alianti nonché per il rilascio e il mantenimento delle licenze di pilota e delle abilitazioni, dei privilegi e dei certificati associati per alianti, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139.»;

- 3) l'articolo 2 è così modificato:

- a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono e, salvo che i termini siano diversamente definiti nel presente articolo, le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1178/2011»;

- b) il punto 10) è sostituito dal seguente:

«10) “contratto di *dry lease* (noleggio senza equipaggio)”: un contratto tra imprese in virtù del quale l'impiego dell'aliante avviene sotto la responsabilità del locatario»;

- c) sono aggiunti i seguenti punti da 11) a 13):

«11) “licenza nazionale”: una licenza di pilota rilasciata da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale prima della data di applicazione dell'allegato III (parte SFCL) del presente regolamento o dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011;

⁽⁶⁾ *Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements* (Accesso facilitato per i piloti dell'aviazione generale ai voli IFR e revisione dei requisiti relativi al rilascio delle licenze per palloni e alianti) [parere n. 01/2019, parti A) e B), del 19.2.2019], disponibile al seguente indirizzo: <https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions>



- 12) "licenza conforme alla parte SFCL": una licenza dell'equipaggio di condotta conforme ai requisiti di cui all'allegato III (parte SFCL) del presente regolamento;
 - 13) "relazione di conversione": una relazione in base alla quale una licenza può essere convertita in una licenza conforme alla parte SFCL;»;
- 4) dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti articoli da 3 bis a 3 quinquies:

«Articolo 3 bis

Licenze di pilota e certificazione medica

1. Fatto salvo il regolamento delegato (UE) della Commissione (*) i piloti degli aeromobili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento soddisfano i requisiti tecnici e rispettano le procedure amministrative di cui all'allegato III (parte SFCL) del presente regolamento e all'allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.
2. In deroga ai privilegi dei titolari delle licenze di cui all'allegato III (parte SFCL) del presente regolamento, i titolari di tali licenze possono effettuare i voli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), senza rispettare la norma SFCL.115, lettera a), punto 3, dell'allegato III (parte SFCL) del presente regolamento.
3. Uno Stato membro può autorizzare gli allievi pilota che seguono corsi di addestramento per il conseguimento della licenza di pilota di aliante ("SPL") a esercitare privilegi limitati senza supervisione prima che abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di una SPL in conformità all'allegato III (parte SFCL) del presente regolamento, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a) la portata dei privilegi concessi deve basarsi su una valutazione del rischio per la sicurezza effettuata dallo Stato membro tenendo conto dell'entità dell'addestramento necessario per il livello previsto di competenza che il pilota deve acquisire;
 - b) i privilegi devono essere limitati:
 - i) alla totalità o a una parte del territorio nazionale dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione; e
 - ii) agli alianti immatricolati nello Stato membro che rilascia l'autorizzazione;
 - c) per l'addestramento effettuato nell'ambito dell'autorizzazione, il titolare di tale autorizzazione che chiede il rilascio di una SPL riceve crediti sulla base di una raccomandazione emessa da un'organizzazione di addestramento approvata ("ATO") o di un'organizzazione di addestramento dichiarata ("DTO");
 - d) ogni tre anni lo Stato membro deve presentare alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ("AESA") relazioni e valutazioni del rischio per la sicurezza;
 - e) lo Stato membro deve monitorare l'uso delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo al fine di garantire un livello accettabile di sicurezza aerea e adotta misure adeguate qualora venga riscontrato un aumento del rischio per la sicurezza o qualsiasi altro problema di sicurezza.

Articolo 3 ter

Licenze e certificati medici nazionali esistenti del pilota

1. Le licenze conformi alla parte FCL per gli alianti e i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati, rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento, si considerano rilasciati in conformità al presente regolamento. Gli Stati membri sostituiscono tali licenze con licenze conformi al formato stabilito nell'allegato VI (parte ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 quando rimettono licenze per ragioni amministrative o su richiesta dei titolari delle licenze.
2. Al momento della riemissione di licenze e dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati in conformità al paragrafo 1, lo Stato membro provvede, ove applicabile, a:
 - a) trasferire tutti i privilegi fino a quel momento annotati sulle licenze conformi alla parte FCL al nuovo formato di licenza;
 - b) convertire le abilitazioni al volo acrobatico rilasciate in conformità alla norma FCL.800 dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 in privilegi avanzati per il volo acrobatico in conformità alla norma SFCL.200, lettera c), dell'allegato III (parte SFCL) del presente regolamento;
 - c) annotare la data di scadenza di un certificato di istruttore di volo associato a una licenza conforme alla parte FCL sul libretto di volo o rilascia un documento equivalente. Dopo tale data di scadenza, i piloti esercitano i privilegi di istruttore solo se soddisfano i requisiti di cui alla norma SFCL.360 dell'allegato III (parte SFCL) del presente regolamento.



3. Ai titolari di licenze nazionali per alianti rilasciate da uno Stato membro prima della data di applicazione dell'allegato III (parte SFCL) del presente regolamento è consentito continuare ad esercitare i privilegi delle loro licenze fino all'8 aprile 2021. Entro tale data gli Stati membri convertono tali licenze in licenze conformi alla parte SFCL e nelle abilitazioni, nei privilegi e nei certificati associati in conformità agli elementi stabiliti in una relazione di conversione conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1178/2011.

4. I certificati medici nazionali di idoneità del pilota associati a una licenza di cui al paragrafo 2 del presente articolo e rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione dell'allegato III (parte SFCL) del presente regolamento restano validi fino alla data del loro rinnovo successivo o fino all'8 aprile 2021, se precedente. Il rinnovo di tali certificati medici è conforme ai requisiti di cui all'allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

Articolo 3 quater

Credito per l'addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento

1. Per quanto riguarda il rilascio di licenze conformi alla parte SFCL e dei privilegi, delle abilitazioni o dei certificati associati in conformità all'allegato III (parte SFCL) del presente regolamento, l'addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 è considerato conforme ai requisiti di cui al presente regolamento.

2. L'addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento o dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, in conformità all'annesso 1 della convenzione di Chicago, è accreditato ai fini del rilascio di licenze conformi alla parte SFCL in base a una relazione di credito elaborata dallo Stato membro in consultazione con l'AESA.

3. La relazione di credito di cui al paragrafo 2 descrive la portata dell'addestramento, indica per quali requisiti della parte SFCL il credito è concesso e, se del caso, quali requisiti i richiedenti sono tenuti a soddisfare per ottenere il rilascio di una licenza conforme alla parte SFCL. La relazione di credito contiene copie di tutti i documenti necessari ad attestare la portata dell'addestramento, nonché copie dei regolamenti e delle procedure nazionali in conformità ai quali l'addestramento è stato iniziato.

Articolo 3 quinquies

Organizzazioni di addestramento

1. Le organizzazioni di addestramento per il conseguimento delle licenze di pilota di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011.

2. Le organizzazioni di addestramento di cui al paragrafo 1, titolari di un'approvazione rilasciata in conformità all'allegato VII (parte ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011, o che hanno presentato una dichiarazione in conformità all'allegato VIII (parte DTO) del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento, adeguano i loro programmi di addestramento, ove necessario, entro l'8 aprile 2021.

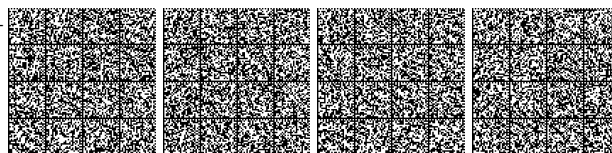
(*) Regolamento delegato (UE) della Commissione, del 4 marzo 2020, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).»

- 5) l'allegato I (parte DEF) è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
- 6) l'allegato II (parte SAO) è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento;
- 7) è aggiunto l'allegato III (parte SFCL), come indicato nell'allegato III del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

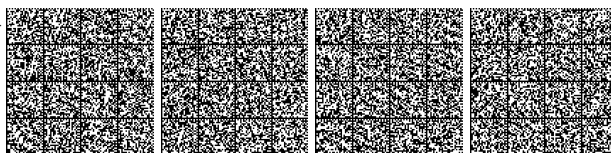
Esso si applica a decorrere dall'8 aprile 2020.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

L'allegato I «Definizioni» (parte DEF) del regolamento (UE) 2018/1976 è così modificato:

1. la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni e, salvo che i termini siano altrimenti definiti nel presente allegato, le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione e alla norma FCL.010 dell'allegato I (parte FCL) di tale regolamento:»;

2. il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13. "notte": il periodo compreso tra la fine del crepuscolo serale civile e l'inizio del crepuscolo mattutino civile. Il crepuscolo civile termina la sera quando il centro del disco solare si trova sei gradi sotto la linea dell'orizzonte e inizia il mattino quando il centro del disco solare si trova sei gradi sotto la linea dell'orizzonte;»;

3. sono aggiunti i seguenti punti da 14 a 19:

«14. "test di abilitazione": dimostrazione delle capacità finalizzata al rilascio di una licenza o di un'abilitazione, o all'estensione di un privilegio, comprendente esami orali, se necessari;

15. "valutazione della competenza": dimostrazione delle capacità, delle conoscenze e dell'attitudine per il rilascio iniziale, il rinnovo o il ripristino di un certificato di istruttore o di esaminatore;

16. "tempo di volo":

a) per gli alianti a decollo autonomo e i motoalianti da turismo, il tempo totale dal momento in cui l'aeromobile inizia il rullaggio allo scopo di decollare fino all'arresto alla fine del volo;

b) per gli alianti, il tempo totale dal momento in cui l'aliante inizia la corsa al suolo per il decollo fino al momento dell'arresto alla fine del volo;

17. "controllo di professionalità": dimostrazione delle capacità finalizzata al rispetto dei requisiti di attività di volo recente stabiliti nel presente regolamento, comprendente gli esami orali, se necessari;

18. "volo come solista": il volo durante il quale un allievo pilota è il solo occupante di un aeromobile;

19. "volo di navigazione": un volo al di fuori della distanza di visibilità o della distanza dal campo di partenza definita dall'autorità competente utilizzando procedure di navigazione standard.».



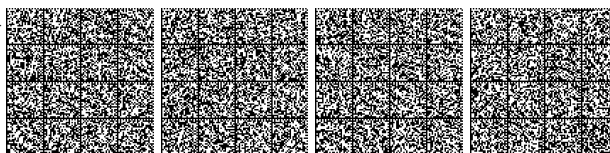
ALLEGATO II

L'allegato II (parte SAO) del regolamento (UE) 2018/1976 è così modificato:

- 1) la norma SAO.GEN.125 «Nomina del pilota in comando» è sostituita dalla seguente:

«Norma SAO.GEN.125 Nomina del pilota in comando»

L'operatore deve nominare pilota in comando un pilota che sia qualificato a esercitare la funzione di pilota in comando in conformità all'allegato III del presente regolamento.».



ALLEGATO III

Dopo l'allegato II, è aggiunto il seguente allegato III del regolamento (UE) 2018/1976:

«ALLEGATO III

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DELL'EQUIPAGGIO DI CONDOTTA DI ALIANTI

[PARTE SFCL]

SOTTOPARTE GEN

REQUISITI GENERALI

SFCL.001 Ambito di applicazione

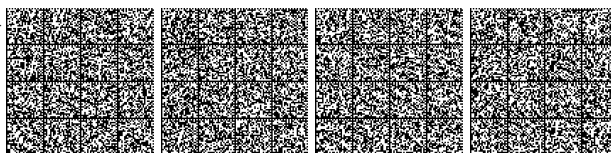
Il presente allegato stabilisce i requisiti per il rilascio di licenze di pilota di aliante ("SPL") e dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati, nonché le condizioni per la loro validità e il loro utilizzo.

SFCL.005 Autorità competente

Ai fini del presente allegato l'autorità competente è un'autorità designata dallo Stato membro alla quale una persona richiede il rilascio di una SPL o dei privilegi, delle abilitazioni o dei certificati associati.

SFCL.015 Richiesta e rilascio, rinnovo e ripristino di una SPL nonché dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati

- a) All'autorità competente deve essere presentato quanto segue nella forma e nelle modalità stabilite dalla suddetta autorità:
1. una richiesta di:
 - i) rilascio di una SPL e delle abilitazioni associate;
 - ii) estensione dei privilegi di una SPL, ad eccezione dei privilegi specificati alla norma SFCL.115, lettera a), punti 2 e 3, e alle norme SFCL.155, SFCL.200 e SFCL.215;
 - iii) rilascio di un certificato di istruttore di volo su aliante ["FI(S)"];
 - iv) rilascio, rinnovo e ripristino di un certificato di esaminatore di volo su aliante ["FE(S)"];
 - v) qualsiasi modifica della SPL e dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati, ad eccezione dei privilegi di cui al sottopunto ii); e
 2. se richiesto dall'autorità competente, una copia delle pertinenti voci del libretto di volo, come specificato alla norma SFCL.115, lettera d), alla norma SFCL.155, lettera b), alla norma SFCL.200, lettera f), e alla norma SFCL.215, lettera d).
- b) Una richiesta di cui alla lettera a) deve essere corredata della prova che il richiedente rispetta i requisiti pertinenti stabiliti nel presente allegato e nell'allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.
- c) Le eventuali limitazioni o estensioni dei privilegi concessi con una licenza, un'abilitazione o un certificato devono essere annotate sulla licenza o sul certificato dall'autorità competente, tranne che per ottenere i privilegi specificati alla lettera a), punto 1, sottopunto ii).
- d) Una persona non può essere, in nessun momento, titolare di più SPL rilasciate in conformità al presente allegato.
- e) Il titolare di una licenza deve presentare le richieste di cui alla lettera a) all'autorità competente designata dallo Stato membro in cui una qualsiasi delle sue licenze è stata rilasciata in conformità al presente allegato (parte SFCL), o all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395, a seconda dei casi.
- f) Il titolare di una SPL può richiedere di cambiare autorità competente all'autorità competente designata da un altro Stato membro, ma in tal caso la nuova autorità competente deve essere la stessa per tutte le licenze di cui è titolare.



- g) I richiedenti devono chiedere il rilascio di una SPL e delle abilitazioni, dei privilegi o dei certificati associati entro sei mesi dal superamento del test di abilitazione o della valutazione della competenza.

SFCL.030 Test pratico di abilitazione

I richiedenti un test di abilitazione devono essere raccomandati per tale test dall'ATO o dalla DTO responsabile dell'addestramento da essi seguito, una volta che l'addestramento è stato completato. La documentazione riguardante l'addestramento deve essere messa a disposizione dell'esaminatore dall'ATO o dalla DTO.

SFCL.035 Accredimento del tempo di volo

I richiedenti una SPL o un privilegio, un'abilitazione o un certificato associato ricevono i crediti corrispondenti all'intero tempo di volo effettuato come solisti, in istruzione a doppio comando o come PIC su alianti ai fini del requisito del tempo di volo totale per la licenza, il privilegio, l'abilitazione o il certificato.

SFCL.045 Obbligo di portare con sé ed esibire i documenti

- a) I titolari di una SPL, quando esercitano i privilegi di tale licenza, devono portare con sé tutti i seguenti documenti:
1. una SPL in corso di validità;
 2. un certificato medico in corso di validità;
 3. un documento di identificazione personale recante una fotografia dell'interessato;
 4. dati del libretto di volo sufficienti a dimostrare la conformità ai requisiti del presente allegato.
- b) Gli allievi piloti devono portare con sé, in tutti i voli di navigazione effettuati come solisti:
1. i documenti di cui alla lettera a), punti 2 e 3;
 2. la prova dell'autorizzazione prescritta dalla norma SFCL.125, lettera a).
- c) I titolari di una SPL o gli allievi piloti devono esibire senza indebiti ritardi, su richiesta di un rappresentante autorizzato dell'autorità competente, i documenti di cui alla lettera a) affinché siano ispezionati.
- d) In deroga alle lettere a) e b), i documenti ivi specificati possono essere conservati presso l'aeroporto o il sito operativo per i voli che rimangono:
1. nelle immediate vicinanze dell'aeroporto o del sito operativo; o
 2. entro una distanza dall'aeroporto o dal sito operativo determinata dall'autorità competente.

SFCL.050 Registrazione del tempo di volo

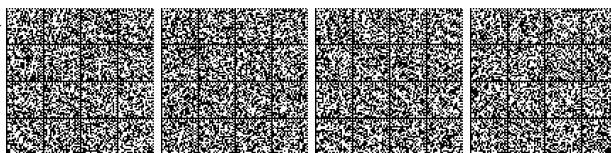
I titolari di una SPL e gli allievi piloti devono mantenere una registrazione affidabile dei dettagli di tutti i voli eseguiti, nella forma e nelle modalità stabilite dall'autorità competente.

SFCL.065 Limitazione dei privilegi dei titolari di SPL di età pari o superiore a 70 anni nelle operazioni commerciali di trasporto passeggeri su aliante

I titolari di una SPL che hanno raggiunto l'età di 70 anni non devono esercitare la funzione di piloti di alianti in operazioni commerciali di trasporto passeggeri su aliante.

SFCL.070 Limitazione, sospensione e revoca di licenze, privilegi, abilitazioni e certificati

- a) Una SPL e i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati, rilasciati in conformità al presente allegato, possono essere limitati, sospesi o revocati dall'autorità competente in conformità alle condizioni e alle procedure stabilite nell'allegato VI (parte ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011, se un titolare di SPL non soddisfa i requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2018/1139 o i requisiti di cui al presente allegato nonché all'allegato II (parte SAO) del presente regolamento o all'allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.



- b) In caso di limitazione, sospensione o revoca della licenza, del privilegio, dell'abilitazione o del certificato in loro possesso, i titolari di una SPL devono immediatamente riconsegnare la licenza o il certificato all'autorità competente.

SOTTOPARTE SPL

LICENZA DI PILOTA DI ALIANTE ("SPL")

SFCL.115 SPL — Privilegi e condizioni

- a) Fatto salvo il rispetto della norma SFCL.150, i privilegi dei titolari di una SPL consistono nell'esercitare la funzione di PIC su alianti:
1. senza retribuzione nelle operazioni non commerciali;
 2. anche per il trasporto passeggeri, solo se:
 - i) soddisfano la norma SFCL.160, lettera e); e
 - ii) alternativamente:
 - A) hanno completato, successivamente al rilascio della SPL, almeno 10 ore di tempo di volo o 30 lanci o decolli e atterraggi come PIC su alianti e inoltre un volo di addestramento durante il quale i titolari devono aver dimostrato a un FI(S) di avere le competenze richieste per il trasporto passeggeri; o
 - B) essere titolari di un certificato FI(S) in conformità alla sottoparte FI;
 3. in operazioni diverse da quelle specificate al punto 1, solo se hanno:
 - i) compiuto i 18 anni di età;
 - ii) completato, successivamente al rilascio della licenza, 75 ore di tempo di volo o 200 lanci o decolli e atterraggi come PIC su alianti.
- b) In deroga alla lettera a), i titolari di una SPL che possiedono privilegi di istruttore o di esaminatore possono essere retribuiti per:
1. la fornitura dell'istruzione di volo per la SPL;
 2. lo svolgimento di test di abilitazione e controlli di professionalità per la SPL;
 3. l'addestramento, i test e i controlli per i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati a una SPL.
- c) I titolari di una SPL esercitano i privilegi di tale licenza solo se rispettano i requisiti applicabili di attività di volo recente e solo se il loro certificato medico, corrispondente ai privilegi esercitati, è in corso di validità.
- d) Il completamento del volo di addestramento specificato alla lettera a), punto 2, sottopunto ii), lettera A), deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dall'istruttore responsabile del volo di addestramento.

SFCL.120 SPL — Età minima

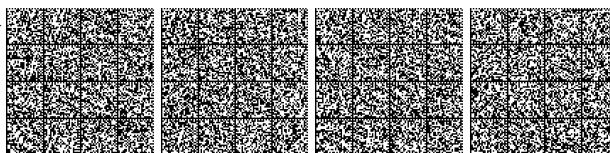
I richiedenti una SPL devono avere almeno 16 anni.

SFCL.125 SPL — Allievi piloti

- a) Gli allievi piloti non devono volare come solisti, a meno che non vengano autorizzati in tal senso e supervisionati da un FI(S).
- b) Gli allievi pilota devono avere almeno 14 anni per essere autorizzati a volare come solisti.

SFCL.130 SPL — Requisiti relativi al corso di addestramento e all'esperienza

- a) I richiedenti una SPL devono completare un corso di addestramento presso un'ATO o una DTO. Il corso deve essere adattato ai privilegi che si intende ottenere e comprendere:
1. le conoscenze teorica di cui alla norma SFCL.135;

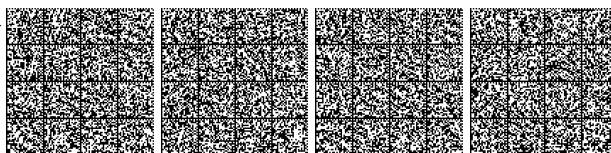


2. almeno 15 ore di istruzione di volo su alianti, comprendenti almeno:
 - i) 10 ore di istruzione di volo a doppio comando, che deve comprendere l'istruzione di volo a doppio comando di cui al sottopunto iv), lettera A), o al sottopunto v), lettera A), a seconda dei casi;
 - ii) due ore di tempo di volo come solista sotto supervisione;
 - iii) 45 lanci o decolli e atterraggi;
 - iv) se si intende ottenere privilegi per alianti, esclusi i motoalianti (TMG), almeno sette ore di istruzione di volo su alianti, esclusi i TMG, comprendenti almeno:
 - A) tre ore di istruzione di volo a doppio comando;
 - B) alternativamente:
 - a) un volo di navigazione come solista di almeno 50 km (27 NM); o
 - b) un volo di navigazione a doppio comando di almeno 100 km (55 NM) che, in deroga al punto 2, sottopunto iv), può essere completato su un TMG;
 - v) se si intende ottenere privilegi per TMG, almeno sei ore di istruzione di volo su TMG, comprendenti almeno:
 - A) quattro ore di istruzione di volo a doppio comando;
 - B) un volo di navigazione come solista di almeno 150 km (80 NM) su un TMG, durante il quale deve essere effettuato un atterraggio con arresto completo in un aeroporto diverso da quello di partenza.
- b) I richiedenti che siano titolari di una licenza di pilota per un'altra categoria di aeromobili, fatta eccezione per i palloni, ricevono crediti corrispondenti al 10 % del tempo di volo totale come PIC su tale aeromobile e fino a un massimo di sette ore. In ogni caso l'ammontare del credito concesso:
 1. non comprende i requisiti di cui alla lettera a), punto 2, sottopunto ii), alla lettera a), punto 2, sottopunto iv), lettera B), e alla lettera a), punto 2, sottopunto v), lettera B); e
 2. per quanto riguarda la lettera a), punto 2, sottopunto iii), non supera i 10 lanci o decolli e atterraggi.

SFCL.135 SPL — Esame delle conoscenze teoriche**a) Conoscenze teoriche**

I richiedenti una SPL devono dimostrare di possedere un livello di conoscenze teoriche corrispondente ai privilegi che intendono ottenere, mediante il superamento di esami sui seguenti argomenti:

1. materie comuni:
 - i) regolamentazione aeronautica;
 - ii) prestazioni umane;
 - iii) meteorologia;
 - iv) comunicazioni;
2. materie specifiche riguardanti gli alianti:
 - i) principi del volo;
 - ii) procedure operative;
 - iii) prestazioni in volo e pianificazione del volo;
 - iv) conoscenza generale dell'aeromobile in relazione agli alianti;
 - v) navigazione.



b) Responsabilità del richiedente

1. Il richiedente deve sottoporsi all'intera serie di esami delle conoscenze teoriche per l'SPL sotto la responsabilità dell'autorità competente dello stesso Stato membro.
2. Il richiedente deve sottoporsi all'esame delle conoscenze teoriche solo se raccomandato dall'ATO o dalla DTO responsabile del suo addestramento e dopo aver completato i corrispondenti elementi del corso di addestramento relativo all'istruzione delle conoscenze teoriche fino al raggiungimento di un livello soddisfacente.
3. La raccomandazione dell'ATO o della DTO ha una validità di 12 mesi. Qualora il richiedente non si sia sottoposto ad almeno un esame delle conoscenze teoriche durante tale periodo di validità, l'ATO o la DTO stabilisce, in base alle esigenze del richiedente, l'eventuale necessità di un ulteriore addestramento.

c) Punteggio minimo

1. Il richiedente ottiene la sufficienza in un esame scritto delle conoscenze teoriche se ha conseguito almeno il 75 % dei punti assegnati a tale esame. Le risposte errate non danno seguito a penalizzazione.
2. Salvo diversamente specificato nel presente allegato, si ritiene che un richiedente abbia completato con successo l'esame delle conoscenze teoriche richiesto per la SPL se ha superato tutti gli esami scritti delle conoscenze teoriche richiesti entro un periodo di 18 mesi a decorrere dalla fine del mese di calendario in cui si è sottoposto per la prima volta a un esame.
3. Il richiedente che non abbia superato uno degli esami scritti delle conoscenze teoriche dopo quattro tentativi o non abbia superato tutti gli esami nel periodo di cui al punto 2 deve ripetere la serie completa di esami scritti delle conoscenze teoriche.
4. Prima di ripetere gli esami delle conoscenze teoriche, il richiedente deve sottoporsi a un ulteriore addestramento presso un'ATO o una DTO. L'entità e la portata dell'addestramento necessario devono essere determinate dall'ATO o dalla DTO in base alle esigenze del richiedente.

d) Periodo di validità

Il superamento degli esami delle conoscenze teoriche è valido per un periodo di 24 mesi a decorrere dal giorno in cui il richiedente ha completato con successo l'esame delle conoscenze teoriche in conformità alla lettera c), punto 2.

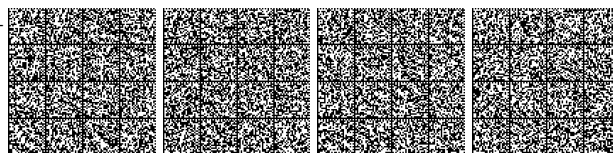
SFCL.140 SPL — Accreditamento delle conoscenze teoriche

Ai fini dei requisiti delle conoscenze teoriche, i richiedenti il rilascio di una SPL ricevono crediti per le materie comuni di cui alla norma SFCL.135, lettera a), punto 1, se:

- a) sono titolari di una licenza in conformità all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395; o
- b) hanno superato gli esami delle conoscenze teoriche previsti per il conseguimento di una licenza di cui alla lettera a), purché ciò sia avvenuto entro il periodo di validità specificato alla norma SFCL.135, lettera d).

SFCL.145 SPL — Test pratico di abilitazione

- a) I richiedenti una SPL devono dimostrare, mediante il superamento di un test di abilitazione, di possedere la capacità di eseguire, come PIC su alianti, le procedure e manovre pertinenti con la competenza corrispondente ai privilegi che intendono ottenere.
- b) I richiedenti devono completare il test di abilitazione su un aliante, esclusi i TMG, o su un TMG, in base ai privilegi che intendono ottenere e purché il corso di addestramento in conformità alla norma SFCL.130 comprenda gli elementi di addestramento necessari per l'aeromobile in questione. Un richiedente che abbia completato un corso di addestramento, compresi gli elementi di addestramento necessari per alianti e per TMG, può sostenere 2 test di abilitazione, 1 su un aliante, esclusi i TMG, e 1 su un TMG, al fine di ottenere privilegi per entrambi gli aeromobili.
- c) Al fine di sostenere un test di abilitazione per il rilascio di una SPL, il richiedente deve prima superare gli esami delle conoscenze teoriche richiesti.



d) Punteggio minimo

1. Il test di abilitazione è diviso in sezioni separate, che rappresentano tutte le diverse fasi di un volo su aliante.
2. Il mancato superamento di qualsiasi parte di una sezione determina per il richiedente il mancato superamento dell'intera la sezione. Il richiedente che non supera un'unica sezione può ripetere solo quella sezione. Il mancato superamento di più sezioni comporta per il richiedente la necessità di ripetere l'intero test.
3. Il richiedente che deve ripetere il test in conformità al punto 2 e che non ne supera una qualsiasi sezione, anche tra quelle che erano state superate in un tentativo precedente, deve sostenere nuovamente l'intero test.

e) Il richiedente che non supera tutte le sezioni del test dopo due tentativi deve sottoporsi a un ulteriore addestramento pratico.

SFCL.150 SPL — Privilegi per aliante e TMG

a) Se il test di abilitazione di cui alla norma SFCL.145 è stato superato su un aliante, esclusi i TMG, i privilegi di una SPL sono limitati agli alianti, esclusi i TMG.

b) Nel caso di cui alla lettera a), i privilegi di una SPL sono estesi, su richiesta, ai TMG se un pilota ha:

1. completato presso un'ATO o una DTO gli elementi di addestramento di cui alla norma SFCL.130, lettera a), punto 2, sottopunto v);
2. superato un test di abilitazione per dimostrare un livello adeguato di abilità pratica su un TMG. Durante tale test di abilitazione il richiedente deve inoltre dimostrare all'esaminatore di possedere un livello adeguato di conoscenze teoriche in relazione ai TMG nelle seguenti materie:
 - i) principi del volo;
 - ii) procedure operative;
 - iii) prestazioni in volo e pianificazione del volo;
 - iv) conoscenza generale dell'aeromobile; e
 - v) navigazione.

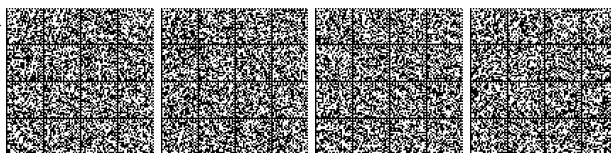
c) I titolari di una licenza rilasciata in conformità all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 ricevono un credito completo ai fini dei requisiti di cui alla lettera b), purché:

1. siano in possesso di un'abilitazione alla classe dei TMG; o
2. dispongano di privilegi TMG e rispettino i requisiti di attività di volo recente di cui all'allegato I (parte FCL), norma FCL.140.A, del regolamento (UE) n. 1178/2011.

d) Se il test di abilitazione di cui alla norma SFCL.145 è stato completato su un TMG, i privilegi della SPL sono limitati ai TMG.

e) Nel caso di cui alla lettera d), i privilegi della SPL sono estesi, su richiesta, agli alianti se un pilota ha:

1. completato presso un'ATO o una DTO gli elementi di addestramento di cui alla norma SFCL.130, lettera a), punto 2, sottopunto iv), e almeno 15 lanci e atterraggi su un aliante, esclusi i TMG; e
2. superato un test di abilitazione per dimostrare un livello adeguato di abilità pratica su un aliante, esclusi i TMG. Durante tale test di abilitazione il pilota deve inoltre dimostrare all'esaminatore di possedere un livello adeguato di conoscenze teoriche in relazione agli alianti, esclusi i TMG, nelle seguenti materie:
 - i) principi del volo;
 - ii) procedure operative;
 - iii) prestazioni in volo e pianificazione del volo;



- iv) conoscenza generale dell'aeromobile; e
 - v) navigazione.
- f) Il completamento dell'addestramento di cui alla lettera b), punto 1, e alla lettera e), punto 1, deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal capo istruttore dell'ATO o della DTO responsabile dell'addestramento.

SFCL.155 SPL — Metodi di lancio

- a) I titolari di una SPL esercitano i loro privilegi solo utilizzando i metodi di lancio per i quali hanno completato un addestramento specifico durante il corso di addestramento in conformità alla norma SFCL.130 o alla norma SFCL.150, lettera e), punto 1, o durante un ulteriore addestramento impartito da un istruttore successivamente al rilascio della SPL. Tale addestramento specifico consiste nei seguenti elementi:
- 1) in caso di lancio con verricello e automobile, un minimo di 10 lanci con istruzione di volo a doppio comando e cinque lanci come solisti sotto supervisione;
 - 2) in caso di aerotraining o lancio autonomo, un minimo di cinque lanci con istruzione di volo a doppio comando e cinque lanci come solisti sotto supervisione. In caso di lancio autonomo, l'istruzione di volo a doppio comando può essere effettuata su TMG;
 - 3) in caso di lancio con elastico, un minimo di tre lanci effettuati con istruzione di volo a doppio comando o come solisti sotto supervisione; e
 - 4) in caso di altri metodi di lancio, un addestramento come disposto dall'autorità competente.
- b) Il completamento dell'addestramento di cui alla lettera a) deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal capo istruttore dell'ATO o della DTO o dall'istruttore responsabile dell'addestramento, a seconda dei casi.
- c) Al fine di mantenere i privilegi per ciascun metodo di lancio e in conformità ai requisiti di cui alle lettere a) e b), i titolari di una SPL devono completare un minimo di cinque lanci nel corso dei due anni precedenti, ad eccezione del lancio con elastico, nel qual caso devono completare solo due lanci. In caso di lancio autonomo, i lanci possono essere effettuati in lancio autonomo o mediante decolli su TMG o con una combinazione di entrambi.
- d) Per rinnovare i loro privilegi, i titolari di una SPL che non soddisfano il requisito di cui alla lettera c) devono effettuare i lanci supplementari volando a doppio comando o come solisti sotto la supervisione di un istruttore.

SFCL.160 LAPL(H) — Requisiti di attività di volo recente

- a) Alianti, esclusi i TMG

I titolari di una SPL esercitano i privilegi di tale licenza, esclusi i TMG, solo se negli ultimi 24 mesi prima del volo pianificato:

- 1) hanno completato, su alianti, almeno cinque ore di tempo di volo come PIC oppure volando a doppio comando o come solisti sotto la supervisione di un FI(S), comprendenti, su alianti, esclusi i TMG, almeno:
 - i) 15 lanci; e
 - ii) due voli di addestramento con un FI(S); o
- 2) hanno superato un controllo di professionalità con un FE(S) su un aliante, esclusi i TMG; il controllo di professionalità è basato sul test di abilitazione per la SPL.

- b) TMG

I titolari di una SPL esercitano i loro privilegi TMG solo se negli ultimi 24 mesi prima del volo pianificato:

- 1) hanno completato almeno 12 ore di tempo di volo come PIC oppure volando a doppio comando o come solisti sotto la supervisione di un FI(S), comprendenti, su TMG, almeno:
 - i) sei ore di tempo di volo;
 - ii) 12 decolli e atterraggi; e
 - iii) un addestramento di volo di almeno un'ora di tempo di volo totale con un istruttore; o



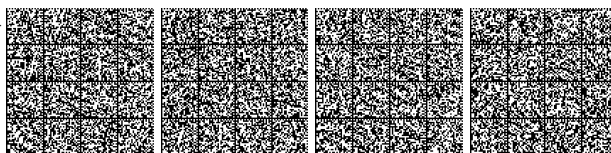
- 2) hanno superato un controllo di professionalità con un esaminatore; il controllo di professionalità è basato sul test di abilitazione di cui alla norma SFCL.150, lettera b), punto 2.
- c) I titolari di una SPL con privilegi per volare su TMG, che sono anche titolari di una licenza comprendente i privilegi per volare su TMG in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, sono esentati dall'osservanza di quanto disposto alla lettera b).
- d) Il completamento dei voli a doppio comando, dei voli sotto supervisione e dei voli di addestramento di cui alla lettera a), punto 1, e alla lettera b), punto 1, nonché il superamento dei controlli di professionalità di cui alla lettera a), punto 2, e alla lettera b), punto 2, devono essere registrati nel libretto di volo e firmati dall'FI(S) responsabile nei casi di cui alla lettera a), punto 1, e alla lettera b), punto 1, e dal FE(S) responsabile nei casi di cui alla lettera a), punto 2, e alla lettera b), punto 2.
- e) Trasporto passeggeri
I titolari di una SPL possono trasportare passeggeri solo se nei 90 giorni precedenti hanno effettuato come PIC almeno:
 - 1) tre lanci su alianti, esclusi i TMG, se i passeggeri devono essere trasportati su alianti, esclusi i TMG; o
 - 2) tre decolli e atterraggi su TMG, se i passeggeri devono essere trasportati su un TMG. Per il trasporto notturno di passeggeri su un TMG, almeno uno di tali decolli e atterraggi deve essere effettuato di notte.

SOTTOPARTE ADD

ABILITAZIONI E PRIVILEGI AGGIUNTIVI

SFCL.200 Privilegi per il volo acrobatico

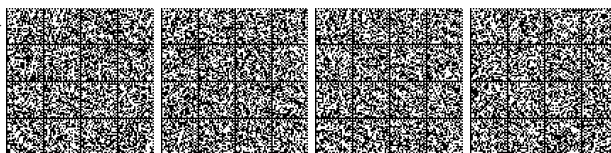
- a) I titolari di una SPL possono effettuare voli acrobatici su alianti a motore spento oppure, nei casi di cui alle lettere d) ed e), a motore acceso solo se sono in possesso dei corrispondenti privilegi per il volo acrobatico in conformità alla presente norma.
- b) I privilegi di base per il volo acrobatico:
 - 1) abilitano il titolare ad effettuare voli acrobatici limitati alle seguenti manovre:
 - i) traiettorie di salita e discesa con inclinazione di 45 gradi, eseguite come manovre acrobatiche;
 - ii) looping interno;
 - iii) wingover (inversione di rotto);
 - iv) otto verticale;
 - v) vite;
 - 2) sono compresi nei privilegi di una SPL, dopo che un pilota ha completato:
 - i) successivamente al rilascio della SPL, almeno 30 ore di tempo di volo o 120 lanci come PIC su alianti;
 - ii) un corso di addestramento presso un'ATO o una DTO, comprendente:
 - A) un'istruzione delle conoscenze teoriche corrispondente ai privilegi che si intende ottenere;
 - B) un'istruzione di volo acrobatico sulle manovre di cui al punto 1.
- c) I privilegi avanzati per il volo acrobatico:
 - 1) abilitano il titolare ad effettuare voli acrobatici non limitati alle manovre di cui alla lettera b), punto 1;
 - 2) sono compresi nei privilegi di una SPL, dopo che un pilota ha:
 - i) soddisfatto i requisiti di cui alla lettera b), punto 2, sottopunto i);
 - ii) completato un corso di addestramento presso un'ATO o una DTO, comprendente:
 - A) un'istruzione delle conoscenze teoriche corrispondente ai privilegi che si intende ottenere;
 - B) almeno cinque ore o 20 voli di addestramento al volo acrobatico.



- d) I privilegi di base o avanzati per il volo acrobatico devono includere voli acrobatici su alianti a motore se un pilota ha ricevuto un addestramento al volo acrobatico su alianti a motore durante un corso di addestramento in conformità alla lettera b), punto 2, sottopunto ii), o alla lettera c), punto 2, sottopunto ii), a seconda dei casi.
- e) I privilegi di una SPL comprendono i privilegi avanzati per il volo acrobatico su TMG che sfruttano la potenza del motore se un pilota è o è stato in possesso di un'abilitazione al volo acrobatico in conformità alla norma FCL.800 di cui all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, compresi i privilegi per il volo acrobatico su TMG.
- f) Il completamento del corso di addestramento di cui alla lettera b), punto 2, sottopunto ii), e alla lettera c), punto 2, sottopunto ii), e, ove applicabile, l'inclusione dell'addestramento di cui alla lettera d), devono essere registrati nel libretto di volo e firmati dal capo istruttore dell'ATO o della DTO responsabile dell'addestramento.

SFCL.205 Abilitazione al traino di alianti e al traino di striscioni pubblicitari

- a) I titolari di una SPL in possesso di privilegi per volare su TMG trainano alianti o striscioni pubblicitari soltanto se possiedono una corrispondente abilitazione al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari in conformità alla presente norma.
- b) I richiedenti un'abilitazione al traino di alianti devono aver completato:
 - 1) almeno 30 ore di tempo di volo come PIC nonché 60 decolli e atterraggi su TMG, successivamente al conseguimento dei privilegi TMG;
 - 2) un corso di addestramento presso un'ATO o una DTO, comprendente:
 - i) un'istruzione delle conoscenze teoriche sulle operazioni e procedure di traino di alianti;
 - ii) almeno 10 voli di addestramento al traino di alianti, che comprendano almeno 5 voli di addestramento a doppio comando;
 - iii) nel caso del titolare di una SPL con privilegi limitati ai TMG in conformità alla norma SFCL.150, lettera d), cinque voli di familiarizzazione su un aliante lanciato da un aeromobile.
- c) I richiedenti un'abilitazione al traino di striscioni pubblicitari devono aver completato:
 - 1) almeno 100 ore di tempo di volo nonché 200 decolli e atterraggi come PIC su TMG, successivamente al conseguimento dei privilegi TMG;
 - 2) un corso di addestramento presso un'ATO o una DTO, comprendente:
 - i) un'istruzione delle conoscenze teoriche sulle operazioni e procedure di traino di striscioni pubblicitari;
 - ii) almeno 10 voli di addestramento al traino di striscioni pubblicitari, di cui almeno cinque a doppio comando.
- d) I richiedenti un'abilitazione al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari in conformità alla presente norma che sono già in possesso di un'abilitazione al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari in conformità all'allegato I (parte FCL), norma FCL.805, lettera b), del regolamento (UE) n. 1178/2011, o che hanno soddisfatto tutti i requisiti per il rilascio di tale abilitazione, a seconda dei casi:
 - 1) ottengono un credito completo ai fini dei requisiti di cui alle lettere b) o c) per il conseguimento dell'abilitazione al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari, a seconda dei casi, se la pertinente abilitazione al traino di cui alla lettera d) comprende i privilegi per il traino con TMG; o
 - 2) devono aver completato almeno tre voli di istruzione a doppio comando che coprano l'intero programma di addestramento al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari, a seconda dei casi, su TMG.
- e) Il completamento del corso di addestramento di cui alla lettera b), punto 2, alla lettera c), punto 2, e alla lettera d), punto 2, deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal capo istruttore dell'ATO o della DTO o dall'istruttore responsabile dell'addestramento, a seconda dei casi.
- f) Per esercitare i privilegi dell'abilitazione al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari, il titolare dell'abilitazione deve aver completato un minimo di cinque traini durante gli ultimi due anni.
- g) Il titolare dell'abilitazione al traino di alianti che non rispetta il requisito di cui alla lettera f) deve completare i traini mancanti con un istruttore o sotto la sua supervisione prima di poter riprendere ad esercitare i suoi privilegi.



SFCL.210 Abilitazione al volo notturno su TMG

- a) I titolari di una SPL con privilegi per operare TMG esercitano i loro privilegi TMG in condizioni VFR notturne solo se sono in possesso di un'abilitazione al volo notturno su TMG in conformità alla presente norma.
- b) I richiedenti un'abilitazione al volo notturno su TMG devono dapprima completare un corso di addestramento presso un'ATO o una DTO. Il corso deve comprendere:
- 1) un'istruzione delle conoscenze teoriche sul volo in condizioni di volo a vista (VFR) notturne;
 - 2) almeno cinque ore di tempo di volo notturno su TMG, che comprendano almeno tre ore di istruzione a doppio comando, di cui almeno:
 - i) un'ora di navigazione "cross-country" con almeno 1 volo di navigazione a doppio comando di almeno 50 km (27 NM);
 - ii) cinque decolli come solista; e
 - iii) cinque atterraggi con arresto completo come solista.
- c) Per completare l'addestramento notturno, il titolare di una SPL deve dapprima ultimare l'addestramento di volo strumentale di base necessario per il rilascio di una licenza di pilota privato (PPL) in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011.
- d) I richiedenti un'abilitazione al volo notturno su TMG in conformità alla presente norma ricevono un credito completo ai fini dei requisiti di cui alle lettere b) e c) se sono in possesso di un'abilitazione al volo notturno in conformità all'allegato I (parte FCL), norma FCL.810, del regolamento (UE) n. 1178/2011 o se hanno soddisfatto tutti i requisiti per il rilascio di tale abilitazione.

SFCL.215 Privilegi per il cloud flying con alianti

- a) I titolari di una SPL possono operare un aliante tra le nuvole solo se:
- 1) gli eventuali motori sono spenti; e
 - 2) sono in possesso dei privilegi per il cloud flying con alianti in conformità alla presente norma.
- b) I privilegi di una SPL comprendono i privilegi per il cloud flying con alianti se un pilota ha completato almeno:
- 1) 30 ore come PIC su alianti successivamente al rilascio della licenza;
 - 2) un corso di addestramento presso un'ATO o una DTO, comprendente:
 - i) un'istruzione delle conoscenze teoriche;
 - ii) almeno due ore di istruzione di volo a doppio comando su alianti a motore spento, controllando l'aeromobile con il solo ausilio della strumentazione. Il 50 % massimo dell'istruzione di volo a doppio comando può tuttavia essere completato su TMG sfruttando la potenza del motore, purché tali voli di addestramento siano effettuati in condizioni meteorologiche di volo a vista VMC.
- c) Al fine di ottenere i privilegi per il cloud flying con alianti, il titolare di una SPL in possesso anche di un'abilitazione al volo strumentale di base (BIR) o di un'IR(A) in conformità all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o che ha soddisfatto tutti i requisiti per il rilascio di una di tali abilitazioni:
- 1) ottiene i crediti ai fini del requisito di cui alla lettera b), punto 2, sottopunto i);
 - 2) in deroga alla lettera b), punto 2, sottopunto ii), deve completare almeno un'ora di istruzione di volo a doppio comando su un aliante, controllandolo con il solo ausilio della strumentazione.
- d) Il completamento del corso di addestramento di cui alla lettera b), punto 2, o alla lettera c), punto 2, a seconda dei casi, deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal capo istruttore dell'ATO o della DTO responsabile dell'addestramento.
- e) I titolari di una SPL esercitano i loro privilegi per il cloud flying con alianti solo se, negli ultimi due anni precedenti il cloud flight (volo tra le nuvole) pianificato, hanno completato almeno un'ora di tempo di volo, o cinque voli, come PIC esercitando i privilegi per il cloud flying con alianti.



- f) I titolari di una SPL con privilegi per il cloud flying con alianti che non rispettano i requisiti di cui alla lettera e) e che intendono riprendere a esercitare i loro privilegi per il cloud flying con alianti devono:
- 1) superare un controllo di professionalità con un FE(S); o
 - 2) effettuare il tempo di volo aggiuntivo o gli ulteriori voli richiesti alla lettera e) con un FI(S).
- g) I titolari di una SPL con privilegi per il cloud flying in possesso anche di una BIR o di una IR(A) in conformità all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 ricevono i crediti completi ai fini dei requisiti di cui alla lettera e).

SOTTOPARTE FI

ISTRUTTORI DI VOLO

Sezione 1

Requisiti generali

SFCL.300 Certificato di istruttore di volo

a) Generalità

Un istruttore fornisce istruzione di volo su un aliante solo se:

- 1) è titolare di:
 - i) una SPL comprendente i privilegi, le abilitazioni e i certificati per cui l'istruzione di volo deve essere fornita;
 - ii) un certificato di istruttore di volo su aliante [FI(S)] corrispondente all'istruzione effettuata e rilasciato in conformità alla presente sottoparte;
- 2) è autorizzato a esercitare la funzione di PIC sull'aliante durante l'istruzione di volo.

b) Istruzione fornita al di fuori del territorio degli Stati membri

- 1) In deroga alla lettera a), punto 1, in caso di istruzione di volo fornita durante un corso di addestramento approvato in conformità al presente allegato (parte SFCL) al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago, l'autorità competente rilascia un certificato di istruttore di volo a un richiedente che sia titolare di una licenza di pilota di aliante conforme all'annesso 1 della convenzione di Chicago, purché il richiedente:
 - i) sia titolare almeno di una licenza comprendente, se del caso, privilegi, abilitazioni o certificati equivalenti a quelli per cui è autorizzato a fornire l'istruzione;
 - ii) rispetti i requisiti stabiliti nella presente sottoparte per il rilascio del certificato FI(S) con i pertinenti privilegi in materia di istruzione;
 - iii) dimostri all'autorità competente di possedere un livello adeguato di conoscenza delle regole europee sulla sicurezza aerea per poter esercitare i propri privilegi in materia di istruzione in conformità al presente allegato.
- 2) Il certificato è limitato alla fornitura di istruzione di volo:
 - i) al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago;
 - ii) a un allievo pilota che abbia una conoscenza sufficiente della lingua in cui viene fornita l'istruzione di volo.

Sezione 2

Certificato di istruttore di volo per alianti — FI(S)

SFCL.315 Certificato FI(S) — Privilegi e condizioni

- a) Fatto salvo il rispetto, da parte dei richiedenti, della norma SFCL.320 e delle condizioni di seguito riportate, si rilascia un certificato FI(S) con i privilegi per effettuare l'istruzione di volo per:
- 1) una SPL;



- 2) privilegi aggiuntivi per alianti in conformità alla norma SFCL.150, lettera e);
 - 3) metodi di lancio in conformità alla norma SFCL.155, purché il richiedente abbia completato come PIC:
 - i) in caso di aerotraino, almeno 30 lanci; o
 - ii) in caso di lancio con verricello, almeno 50 lanci;
 - 4) privilegi aggiuntivi per TMG in conformità alla norma SFCL.150, lettera b), purché il richiedente abbia:
 - i) effettuato almeno 30 ore di tempo di volo come PIC su TMG;
 - ii) completato l'addestramento di cui alla norma SFCL.330, lettera b), punto 2;
 - iii) dimostrato di possedere la capacità di fornire istruzione su TMG a un FI(S) qualificato in conformità al punto 7 e designato dal capo istruttore dell'ATO o della DTO;
 - 5) privilegi di base e avanzati per il volo acrobatico o privilegi per il cloud flying con alianti oppure l'abilitazione al traino di alianti o l'abilitazione al traino di striscioni pubblicitari, purché il richiedente:
 - i) in caso di istruzione per i privilegi di base o avanzati per il volo acrobatico, sia in possesso di privilegi avanzati per il volo acrobatico in conformità alla norma SFCL.200, lettera c);
 - ii) abbia dimostrato di possedere la capacità di fornire istruzione per i privilegi o l'abilitazione pertinenti a un FI(S) qualificato in conformità alla lettera a), punto 7, e designato dal capo istruttore di un'ATO o di una DTO;
 - 6) volo notturno su TMG, purché il richiedente:
 - i) rispetti il requisito in materia di esperienza nel volo notturno di cui alla norma SFCL.160, lettera e), punto 2;
 - ii) abbia dimostrato di possedere la capacità di fornire istruzione notturna su TMG a un FI(S) qualificato in conformità al punto 7, e designato dal capo istruttore di un'ATO o di una DTO;
 - 7) un certificato FI(S), purché il richiedente:
 - i) abbia completato almeno 50 ore o 150 lanci di istruzione di volo su alianti;
 - ii) in conformità alle procedure stabilite a tal fine dall'autorità competente, abbia dimostrato di possedere la capacità di fornire istruzione per il certificato FI(S) a un FI(S) qualificato in conformità alla presente lettera e designato dal capo istruttore di un'ATO o di una DTO.
- b) I privilegi elencati alla lettera a) comprendono i privilegi per effettuare l'istruzione di volo per:
- 1) il rilascio della licenza, dei privilegi, delle abilitazioni o del certificato pertinenti; e
 - 2) il rinnovo e il ripristino dei pertinenti requisiti di attività di volo recente di cui al presente allegato o la conformità agli stessi, a seconda dei casi.

SFCL.320 Certificato FI(S) — Prerequisiti e requisiti

I richiedenti un certificato FI(S) devono:

- a) avere almeno 18 anni,
- b) rispettare i requisiti di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e al punto 2 della norma SFCL.300;
- c) aver completato 100 ore di tempo di volo e 200 lanci come PIC su alianti;
- d) aver completato un corso di addestramento di istruttore in conformità alla norma SFCL.330 presso un'ATO o una DTO;
e
- e) aver superato una valutazione della competenza in conformità alla norma SFCL.345.



SFCL.325 Competenze e valutazione del FI(S)

I richiedenti un certificato FI(S) devono seguire una formazione per acquisire le seguenti competenze:

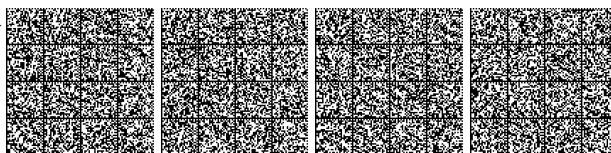
- a) preparare le risorse;
- b) creare un clima che favorisca l'apprendimento;
- c) esporre le conoscenze;
- d) integrare la gestione della minaccia e dell'errore (TEM) e la gestione delle risorse dell'equipaggio;
- e) gestire il tempo necessario per raggiungere gli obiettivi dell'addestramento;
- f) favorire l'apprendimento;
- g) valutare le prestazioni dell'allievo;
- h) monitorare e analizzare i progressi;
- i) valutare le sessioni di addestramento; e
- j) comunicare i risultati.

SFCL.330 FI(S) — Corso di addestramento

- a) I richiedenti un certificato FI(S) devono dapprima superare una valutazione iniziale specifica presso un'ATO o una DTO che deve aver luogo nei 12 mesi precedenti l'inizio del corso di addestramento, per determinare se sono in grado di frequentare il corso.
- b) Il corso di addestramento FI(S) deve comprendere:
 - 1) su alianti, esclusi i TMG:
 - i) gli elementi di cui alla norma SFCL.325;
 - ii) 25 ore di insegnamento e apprendimento;
 - iii) 30 ore di istruzione delle conoscenze teoriche, compresi test per la valutazione dei progressi;
 - iv) almeno sei ore, di cui un massimo di tre ore può essere completato su TMG, o 20 lanci di istruzione di volo;
 - 2) inoltre, se i privilegi del certificato FI(S) comprenderanno i privilegi di cui alla norma SFCL.315, lettera a), punti 4 e 6, almeno sei ore di istruzione di volo a doppio comando su TMG.
- c) I richiedenti che sono già titolari di un certificato di istruttore in conformità all'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 o all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 ricevono i crediti completi ai fini dei requisiti di cui alla lettera b), punto 1, sottopunto ii).
- d) Quando richiede un certificato FI(S), un pilota che sia o sia stato titolare di un FI(A), (H) o (As) riceve 18 ore di crediti ai fini dei requisiti di cui alla lettera b), punto 1, sottopunto iii).

SFCL.345 FI(S) — Valutazione della competenza

- a) I richiedenti il rilascio di un certificato FI(S) devono superare una valutazione della competenza per dimostrare a un esaminatore qualificato in conformità alla norma SFCL.415, lettera c), la capacità di fornire istruzione a un allievo pilota affinché raggiunga il livello richiesto per il rilascio di una SPL.
- b) La valutazione deve comprendere:
 - 1) la dimostrazione delle competenze descritte nella norma SFCL.325, durante l'istruzione pre-volo, post-volo e teorica;
 - 2) gli esami orali delle conoscenze teoriche concernenti i briefing di terra, pre-volo e post-volo e le dimostrazioni in volo su alianti;
 - 3) gli esercizi adeguati a valutare le competenze dell'istruttore.



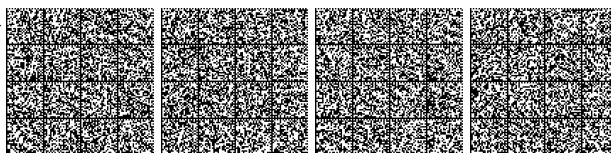
- c) La valutazione della competenza per il rilascio iniziale di un certificato FI(S) deve essere effettuata su alianti, esclusi i TMG.

SFCL.350 FI(S) — Privilegi ristretti

- a) I privilegi di un FI(S) sono limitati all'esecuzione dell'istruzione di volo sotto la supervisione di un FI(S) non soggetto a restrizioni, designato a tale scopo dall'ATO o dalla DTO, nei casi che seguono:
- 1) per il rilascio di una SPL;
 - 2) per l'estensione dei privilegi di una SPL a privilegi aggiuntivi per alianti o TMG in conformità alla norma SFCL.150;
 - 3) per l'estensione dei privilegi di una SPL a ulteriori metodi di lancio in conformità alla norma SFCL.155; e
 - 4) per i privilegi di base e avanzati per il volo acrobatico o i privilegi per il cloud flying con alianti oppure per l'abilitazione al traino di alianti o l'abilitazione al traino di striscioni pubblicitari.
- b) Nell'effettuare un addestramento sotto supervisione, in conformità alla lettera a), il FI(S) non dispone del privilegio di autorizzare un allievo pilota a effettuare il suo primo volo come solista o il primo volo di navigazione "cross-country" come solista.
- c) Le limitazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere rimosse dal certificato FI(S) dopo che il FI(S) ha completato almeno 15 ore o 50 lanci di istruzione di volo riguardanti tutte le fasi di un volo su aliante. Nel caso di un FI(S) soggetto a restrizioni che rispetta la norma SFCL.330, lettera b), punto 2, 5 delle suddette 15 ore possono essere completate su TMG e 15 dei suddetti 50 lanci possono essere sostituiti da decolli e atterraggi su TMG.

SFCL.360 Certificato FI(S) — Requisiti di attività di volo recente

- a) Il titolare di un certificato FI(S) esercita i privilegi del proprio certificato solo se prima dell'esercizio pianificato di tali privilegi:
- 1) negli ultimi tre anni ha completato:
 - i) un addestramento di aggiornamento per istruttori presso un'ATO, una DTO o un'autorità competente, nel corso del quale il titolare riceve un'istruzione delle conoscenze teoriche per rinfrescare e aggiornare le conoscenze pertinenti per gli istruttori di alianti; e
 - ii) nel fornire istruzione di volo come FI(S), almeno:
 - A) 30 ore; o
 - B) 60 lanci o decolli e atterraggi; e
 - 2) negli ultimi nove anni e in conformità alle procedure stabilite a tal fine dall'autorità competente, ha dimostrato la capacità di fornire istruzione su alianti a un FI(S) qualificato in conformità alla norma SFCL.315, lettera a), punto 7, e designato dal capo istruttore di un'ATO o di una DTO.
- b) Le ore di volo effettuate come FE(S) durante i test di abilitazione, i controlli di professionalità e le valutazioni della competenza sono accreditate integralmente ai fini del requisito di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto ii).
- c) Il titolare di un certificato FI(S) che non ha completato il volo di istruzione sotto la supervisione del FI(S) in conformità alla lettera a), punto 2, e con risultati soddisfacenti per lo stesso FI(S), non può esercitare i privilegi del certificato FI(S) fino a quando non avrà completato con successo una valutazione della competenza in conformità alla norma SFCL.345.
- d) Per riprendere a esercitare i privilegi del certificato FI(S), un titolare di tale certificato che non rispetta tutti i requisiti di cui alla lettera a) deve rispettare i requisiti di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e alla norma SFCL.345.



SOTTOPARTE FE

ESAMINATORI DI VOLO

Sezione 1

Requisiti generali

SFCL.400 Certificati di esaminatore di volo su aliante

a) Generalità

Un esaminatore effettua test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza in conformità al presente allegato solo se:

1) è titolare di:

- i) una SPL comprendente sia i privilegi, le abilitazioni e i certificati per i quali è autorizzato a effettuare test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza sia i privilegi per esercitare la funzione di istruttore;
- ii) un certificato FE(S) comprendente i privilegi corrispondenti al test di abilitazione, al controllo di professionalità o alla valutazione della competenza effettuati, rilasciato in conformità alla presente sottoparte;

2) è autorizzato a esercitare la funzione di PIC su un aliante durante il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza.

b) Esami svolti al di fuori del territorio degli Stati membri

1) In deroga alla lettera a), punto 1, in caso di test di abilitazione e controlli di professionalità svolti al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago, l'autorità competente rilascia un certificato di esaminatore a un richiedente che sia titolare di una licenza di pilota di aliante conforme all'annesso 1 della convenzione di Chicago, purché il richiedente:

- i) sia titolare almeno di una licenza comprendente, se del caso, i privilegi, le abilitazioni o i certificati equivalenti a quelli per cui è autorizzato a effettuare test di abilitazione o controlli di professionalità;
- ii) rispetti i requisiti stabiliti nella presente sottoparte per il rilascio del pertinente certificato di esaminatore;
- iii) dimostri all'autorità competente di possedere un livello adeguato di conoscenza delle regole dell'Unione sulla sicurezza aerea per poter esercitare i privilegi di esaminatore in conformità al presente allegato.

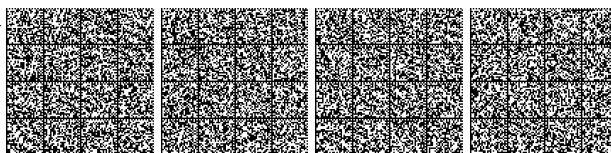
2) Il certificato di cui al punto 1 è limitato allo svolgimento di test di valutazione e di controlli di professionalità:

- i) al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago; e
- ii) per un pilota con una conoscenza sufficiente della lingua in cui il test/il controllo si svolge.

SFCL.405 Limitazione dei privilegi in caso di interessi di parte

Un esaminatore su aliante non deve effettuare:

- a) un test di abilitazione o una valutazione della competenza per il rilascio di una licenza, di un'abilitazione o di un certificato a un richiedente cui abbia fornito oltre il 50 % dell'istruzione di volo richiesta per la licenza, l'abilitazione o il certificato per cui si effettua il test di abilitazione o la valutazione della competenza; o
- b) un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza quando ritiene che la sua oggettività possa essere compromessa.



SFCL.410 Svolgimento dei test di abilitazione, dei controlli di professionalità e delle valutazioni della competenza

- a) Nell'effettuare i test di abilitazione, i controlli di professionalità e le valutazioni della competenza, un esaminatore di volo su aliante deve:
- 1) assicurarsi che sia possibile comunicare con il richiedente senza barriere linguistiche;
 - 2) verificare che il richiedente rispetti tutti i requisiti del presente allegato in merito alla qualifica, all'addestramento e all'esperienza per il rilascio, il rinnovo o il ripristino della licenza, dei privilegi, dell'abilitazione o del certificato per cui si effettua il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza;
 - 3) informare il richiedente sulle conseguenze derivanti dalla comunicazione di informazioni incomplete, imprecise o false in merito al suo addestramento e alla sua esperienza di volo.
- b) Dopo aver completato il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza, l'esaminatore su aliante deve:
- 1) informare il richiedente in merito ai risultati del test di abilitazione, del controllo di professionalità o della valutazione della competenza;
 - 2) in caso di superamento di una valutazione della competenza a fini di rinnovo o ripristino, annotare sulla licenza o sul certificato del richiedente la nuova data di scadenza della licenza o del certificato, se espressamente autorizzato a tal fine dall'autorità competente responsabile della licenza del richiedente;
 - 3) fornire al richiedente una relazione firmata concernente il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza e presentare, senza indebiti ritardi, copie della relazione all'autorità competente responsabile della licenza del richiedente e all'autorità competente che ha rilasciato il certificato di esaminatore. La relazione deve comprendere:
 - i) una dichiarazione attestante che l'esaminatore su aliante ha ricevuto dal richiedente informazioni in merito all'esperienza e all'istruzione di quest'ultimo e che le ha ritenute conformi ai requisiti applicabili di cui al presente allegato;
 - ii) la conferma che tutte le manovre e le esercitazioni richieste sono state completate nonché informazioni in merito all'esame orale delle conoscenze teoriche, ove applicabile. In caso di mancato superamento di una parte di tali categorie, l'esaminatore deve registrare i motivi di tale valutazione;
 - iii) il risultato del test di abilitazione, del controllo di professionalità o della valutazione della competenza;
 - iv) una dichiarazione attestante che l'esaminatore su aliante ha riesaminato e applicato le procedure e i requisiti nazionali dell'autorità competente del richiedente, se l'autorità competente responsabile per la licenza del richiedente non è la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore;
 - v) una copia del certificato di esaminatore su aliante, indicante la portata dei suoi privilegi di esaminatore su aliante in caso di test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza di un richiedente la cui autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore.
- c) L'esaminatore su aliante deve mantenere per cinque anni la documentazione con informazioni dettagliate su tutti i test di abilitazione, i controlli di professionalità e le valutazioni della competenza svolti e i relativi risultati.
- d) Su richiesta dell'autorità competente responsabile per il certificato di esaminatore su aliante o dell'autorità competente responsabile per la licenza del richiedente, l'esaminatore su aliante deve fornire tutta la documentazione, le relazioni e ogni altra informazione, secondo necessità, per le attività di sorveglianza.

*Sezione 2***Certificato di esaminatore di volo per alianti — FE(S)****SFCL.415 Certificato FE(S) — Privilegi e condizioni**

Fatto salvo il rispetto, da parte dei richiedenti, della norma SFCL.420 e delle condizioni che seguono, si rilascia un certificato FE(S), su richiesta, con i privilegi per condurre:

- a) test di abilitazione e controlli di professionalità per la SPL, purché il richiedente abbia completato, su alianti, esclusi i TMG, 300 ore di tempo di volo come pilota, comprendenti 150 ore di istruzione di volo o 300 lanci;



- b) test di abilitazione per l'estensione dei privilegi di una SPL ai TMG in conformità alla norma SFCL.150, lettera e), purché il richiedente abbia completato 300 ore di tempo di volo su alianti, comprendenti 50 ore di istruzione di volo su TMG;
- c) valutazioni della competenza per il rilascio di certificati FI(S) su alianti, purché il richiedente abbia:
 - 1) completato almeno 500 ore di tempo di volo come pilota su alianti, comprendenti, se i privilegi del certificato FE(S) saranno esercitati su:
 - i) alianti, esclusi i TMG, almeno 10 ore o 30 lanci fornendo al richiedente l'istruzione necessaria per il conseguimento di un certificato FI(S) su alianti, esclusi i TMG;
 - ii) TMG, almeno 10 ore o 30 decolli e atterraggi fornendo al richiedente l'istruzione necessaria per il conseguimento di un certificato FI(S) su TMG;
 - 2) ricevuto un addestramento specifico durante un corso di standardizzazione per esaminatori in conformità alla norma SFCL.430.

SFCL.420 Certificato FE(S) — Prerequisiti e requisiti

I richiedenti un certificato FE(S) devono:

- a) rispettare i requisiti di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e alla lettera a), punto 2, della norma SFCL.400;
- b) aver completato il corso di standardizzazione FE(S) in conformità alla norma SFCL.430;
- c) aver superato una valutazione della competenza in conformità alla norma SFCL.445;
- d) dimostrare di possedere la preparazione pertinente relativa ai privilegi del certificato FE(S); e
- e) dimostrare di non essere stati sottoposti ad alcuna sanzione, compresa la sospensione, la limitazione o la revoca di una licenza, di un'abilitazione o di un certificato di cui sono titolari, rilasciati in conformità al presente allegato, all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all'allegato III (parte BFCL) del regolamento 2018/395, per inosservanza del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati o di esecuzione nel corso degli ultimi tre anni.

SFCL.430 Certificato FE(S) — Corso di standardizzazione

- a) I richiedenti un certificato FE(S) devono frequentare un corso di standardizzazione erogato dall'autorità competente o da un'ATO o una DTO e approvato da tale autorità competente.
- b) Il corso di standardizzazione deve essere adattato ai privilegi di esaminatore di volo su aliante che si intende ottenere e consistere in un'istruzione teorica e pratica comprendente, almeno:
 - 1) lo svolgimento di due test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza per la SPL o per le abilitazioni o i certificati associati;
 - 2) un'istruzione sui requisiti applicabili del presente allegato e sui requisiti applicabili delle operazioni di volo, sullo svolgimento di test di abilitazione, controlli di professionalità, valutazioni della competenza e relative documentazione e relazioni;
 - 3) un briefing riguardante:
 - i) le procedure amministrative nazionali;
 - ii) i requisiti per la protezione dei dati personali;
 - iii) la responsabilità dell'esaminatore;
 - iv) l'assicurazione infortuni dell'esaminatore;
 - v) le tariffe nazionali; e
 - vi) le delucidazioni sulle modalità di accesso alle informazioni contenute nei sottopunti da i) a v) quando si conducono test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza di un richiedente la cui autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore.



- c) Il titolare di un certificato FE(S) non può condurre test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza di un richiedente la cui autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore, a meno che detto titolare non abbia riesaminato le ultime informazioni disponibili riguardanti le pertinenti procedure nazionali dell'autorità competente del richiedente.

SFCL.445 Certificato FE(S) — Valutazione della competenza

Ai fini del rilascio iniziale di un certificato FE(S), il richiedente deve dimostrare la propria competenza in qualità di FE(S) a un ispettore dell'autorità competente o a un esaminatore esperto espressamente autorizzato in tal senso dall'autorità competente responsabile per il certificato FE(S). Durante la valutazione della competenza il richiedente deve effettuare un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza, compresi il briefing, lo svolgimento del test di abilitazione, del controllo di professionalità o della valutazione della competenza, e la valutazione della persona sottoposta al test, al controllo o alla valutazione, il *debriefing* e la registrazione della documentazione.

SFCL.460 Certificato FE(S) — Validità, rinnovo e ripristino

- a) Un certificato FE(S) è valido per un periodo di cinque anni.
- b) Un certificato FE(S) viene rinnovato se il suo titolare:
- 1) durante il periodo di validità del certificato FE(S) ha completato un corso di aggiornamento per esaminatori erogato dall'autorità competente o da un'ATO o una DTO e approvato da tale autorità competente, nel corso del quale il titolare riceve un'istruzione delle conoscenze teoriche per rinfrescare e aggiornare le conoscenze pertinenti per gli esaminatori su aliante;
 - 2) negli ultimi 24 mesi precedenti la fine del periodo di validità del certificato ha dimostrato di possedere la capacità di condurre test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza a un ispettore dell'autorità competente o a un esaminatore espressamente autorizzato in tal senso dall'autorità competente responsabile per il certificato FE(S).
- c) Il titolare di un certificato FE(S) che sia titolare anche di uno o più certificati di esaminatore per altre categorie di aeromobili in conformità all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 può ottenere, di concerto con l'autorità competente, il rinnovo congiunto di tutti i certificati di esaminatore di cui è titolare.
- d) Qualora un certificato FE(S) sia scaduto, il titolare deve rispettare i requisiti di cui alla lettera b), punto 1, e alla norma SFCL.445 prima di poter riprendere a esercitare i privilegi del certificato FE(S).
- e) Un certificato FE(S) può essere rinnovato o ripristinato solo se il richiedente dimostra il mantenimento della conformità ai requisiti di cui alla norma SFCL.410 e i requisiti di cui alla norma SFCL.420, lettere d) ed e).»

20CE0811



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/359 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2020

recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 23 e 27,

considerando quanto segue:

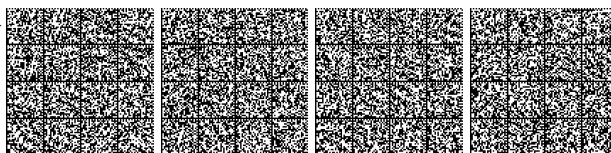
- (1) Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i requisiti per i piloti che svolgono attività di volo sugli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139.
- (2) Alla luce delle specificità connesse al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni e alianti, appositi requisiti per il rilascio delle licenze dovrebbero essere stabiliti in regolamenti separati, segnatamente nel regolamento (UE) 2018/395 della Commissione ⁽³⁾ e nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Nel contempo i requisiti per il rilascio delle licenze di pilota di palloni e alianti di cui all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbero essere soppressi e alcuni requisiti dell'allegato I (parte FCL) che riguardano questioni trasversali, quali le disposizioni relative al riconoscimento dei crediti tra le licenze di pilota di palloni o alianti e le licenze per altre categorie di aeromobili, dovrebbero essere rivisti alla luce dei nuovi requisiti per il rilascio delle licenze per i piloti di palloni e alianti.
- (4) I requisiti dell'allegato IV (parte medica), dell'allegato VI (parte ARA), dell'allegato VII (parte ORA) e dell'allegato VIII (parte DTO) del regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbero continuare ad applicarsi al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta di palloni e alianti.
- (5) Al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza aerea, i piloti impegnati in attività aeree sportive e ricreative dovrebbero essere incoraggiati a ottenere privilegi di volo conformemente alle regole del volo strumentale (*instrument flight rules* — «IFR»). Le norme esistenti in materia di privilegi IFR dovrebbero pertanto essere adeguate con l'introduzione dell'abilitazione al volo strumentale di base (*basic instrument rating* — «BIR») nell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011. La BIR dovrebbe essere specificamente adattata alle esigenze dei piloti impegnati in attività aeree sportive e ricreative per quanto riguarda il contenuto del loro addestramento e la portata dei loro privilegi.
- (6) Con l'introduzione della BIR l'abilitazione al volo strumentale in rotta (*en route instrument rating* — «EIR») di cui all'allegato I (parte FCL), norma FCL.825, del regolamento (UE) n. 1178/2011 diventa superflua e dovrebbe pertanto essere soppressa. I titolari di EIR esistenti dovrebbero tuttavia essere autorizzati a continuare a esercitare i loro privilegi e dovrebbero ricevere crediti derivanti dalla loro EIR quando cercano di ottenere una BIR. Dovrebbe inoltre essere possibile continuare un addestramento EIR in corso che ha avuto inizio prima dell'applicazione del presente regolamento e completarlo come un addestramento per una BIR.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64).



- (7) L'aggiornamento tecnico del regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbe essere effettuato sulla base degli insegnamenti tratti in particolare nei settori della navigazione basata sulle prestazioni (*Performance Based Navigation* — PBN), dell'addestramento alla prevenzione della perdita di controllo e al recupero dell'assetto (*Upset Prevention and Recovery Training* — UPRT) e delle qualifiche di istruttore e esaminatore.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere 01/2019 ⁽⁹⁾ dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all'articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

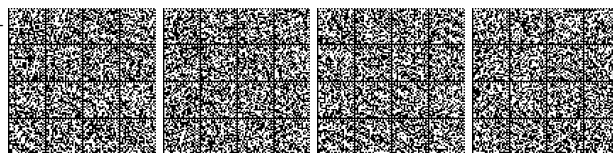
- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per:
- a) le diverse abilitazioni per le licenze di pilota, le condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca delle licenze di pilota, i privilegi e le responsabilità dei titolari delle licenze di pilota, nonché le condizioni per la conversione delle licenze nazionali di pilota e di ingegnere di volo esistenti in licenze di pilota;
 - b) la certificazione delle persone che sono responsabili della fornitura di addestramento al volo o di addestramento con simulatori di volo e della valutazione delle capacità dei piloti;
 - c) i diversi certificati medici per i piloti, le condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca dei certificati medici, i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati medici nonché le condizioni per la conversione dei certificati medici nazionali in certificati medici reciprocamente riconosciuti;
 - d) la certificazione degli esaminatori aeromedici, nonché le condizioni alle quali i medici generalisti possono intervenire a titolo di esaminatori aeromedici;
 - e) l'esame periodico aeromedico dei membri dell'equipaggio di cabina, nonché le qualifiche delle persone che sono responsabili di tale esame;
 - f) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca degli attestati di equipaggio di cabina, oltre che i privilegi e le responsabilità dei titolari degli attestati di equipaggio di cabina;
 - g) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati delle organizzazioni di addestramento dei piloti e dei centri aeromedici impegnati nella qualificazione e nella valutazione aeromedica degli equipaggi dell'aviazione civile;
 - h) i requisiti per la certificazione dei dispositivi di addestramento al volo simulato e per le organizzazioni che operano e utilizzano tali dispositivi;
 - i) i requisiti per il sistema di amministrazione e gestione che devono essere soddisfatti dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («EASA») e dalle organizzazioni in relazione alle norme di cui alle lettere da a) ad h).
2. Gli articoli 11 *ter* e 11 *quater* del presente regolamento, nonché l'allegato IV (parte medica), l'allegato VI (parte ARA), l'allegato VII (parte ORA) e l'allegato VIII (parte DTO) del presente regolamento si applicano alle licenze di pilota per palloni e alianti.»

⁽⁹⁾ «Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements» (Accesso facilitato per i piloti dell'aviazione generale ai voli IFR e revisione dei requisiti relativi al rilascio delle licenze per palloni e alianti), [parere n. 01/2019, parti (A) e (B), 19.2.2019] disponibile all'indirizzo: <https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions>



2) all'articolo 2, il paragrafo 19 è sostituito dal seguente:

«19) “istruttore di volo (FI)”: un istruttore con i privilegi per fornire addestramento su un aeromobile conformemente all'allegato I (parte FCL), sottoparte J, del presente regolamento, all'allegato III (parte BFCL), sottoparte FI, del regolamento (UE) 2018/395 (*) o all'allegato III (parte SFCL), sottoparte FI, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 (**);

(*) Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10).

(**) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64).»;

3) all'articolo 4, paragrafo 8, «8 aprile 2021» è sostituito da «8 settembre 2021»;

4) è inserito il seguente articolo 4 *quater*:

«Articolo 4 *quater*

Misure transitorie per i titolari di un'abilitazione al volo strumentale in rotta

1. Fino all'8 settembre 2022 compreso, i titolari di un'abilitazione al volo strumentale in rotta («EIR») di cui all'allegato I (parte FCL), norma FCL.825:

- a) sono autorizzati a continuare a esercitare i privilegi della loro EIR;
- b) ricevono il rinnovo o il ripristino della loro EIR conformemente alla norma FCL.825, lettera g), del regolamento delegato (UE) della Commissione (*);
- c) sono autorizzati a ricevere i crediti completi ai fini dei requisiti di addestramento di cui all'allegato I (parte FCL), norma FCL.835, lettera c), punto 2), sottopunti i) e ii), quando richiedono il rilascio di un'abilitazione al volo strumentale di base (BIR) conformemente all'allegato I (parte FCL), norma FCL.835; e
- d) ricevono i crediti completi come stabilito per i titolari di EIR nell'allegato I (parte FCL).

2. A decorrere dall'8 settembre 2021, i corsi di addestramento per una EIR di cui al paragrafo 1, che hanno avuto inizio prima di tale data, possono proseguire e sono considerati come corsi di addestramento per una BIR. Sulla base di una valutazione del richiedente, l'organizzazione di addestramento autorizzata responsabile del corso di addestramento BIR determina quanto addestramento EIR deve essere accreditato ai fini del rilascio della BIR.

3. I richiedenti di una BIR che sono titolari di una EIR o che hanno superato l'esame delle conoscenze teoriche per una EIR conformemente alla norma FCL.825, lettera d), prima dell'8 settembre 2021 ricevono i crediti completi ai fini dei requisiti per l'istruzione e l'esame delle conoscenze teoriche per la BIR.

(*) Regolamento delegato (UE) della Commissione, del 4 marzo 2020, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).»;

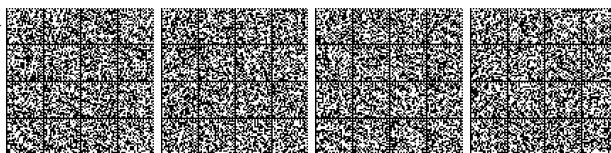
5) l'articolo 11 *quater* è sostituito dal seguente:

«Articolo 11 *quater*

Misure transitorie

Gli Stati membri:

- a) entro e non oltre l'8 aprile 2021, trasferiscono all'AESA tutti i registri relativi alla sorveglianza delle organizzazioni che forniscono addestramento per le licenze di pilota conformemente al regolamento (UE) 2018/395 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 e per le quali l'AESA è l'autorità competente conformemente all'articolo 78 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);



- b) in coordinamento con l'AESA, concludono i processi di certificazione avviati prima dell'8 aprile 2020 e rilasciano i certificati, dopo di che l'AESA si assume tutte le responsabilità in qualità di autorità competente per tali organizzazioni certificate.

(*) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»;

- 6) all'articolo 12, il paragrafo 2 bis è soppresso;
- 7) all'articolo 12, paragrafo 4, la data «20 giugno 2020» è sostituita dalla data «20 giugno 2021»;
- 8) l'allegato I (parte FCL) è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 9) l'allegato IV (parte medica) è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 10) l'allegato VI (parte ARA) è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 11) l'allegato VII (parte ORA) è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
- 12) l'allegato VIII (parte DTO) è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

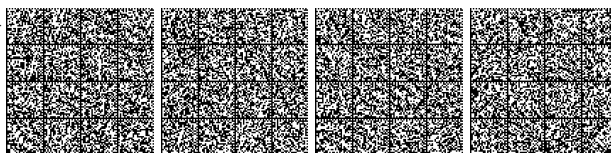
Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica dall'8 aprile 2020.
3. In deroga al paragrafo 2 le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dall'8 settembre 2021:
 - a) allegato I, punto 1, lettera e), punto 4, lettera b), punti da 5 a 7, punti 32 e 34, punto 36, lettera d), punto 40, lettera a), punti 41, 42 e 44, punti da 46 a 48, punto 52, lettera f), punto 53, lettere da a) a c), punto 53, lettere e) ed f), punti 54 e 55, punto 56, lettere da a) a c), e punto 57;
 - b) allegato II, lettera b);
 - c) allegato III, punto 10, lettera d), sottopunto ii).
4. In deroga al paragrafo 2, l'articolo 1, punto 7, e l'allegato I, punto 49, punto 53, lettera d), e punto 58, lettere b), d) ed e), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

L'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione è così modificato:

- 1) la norma FCL.010 è così modificata:
 - a) la definizione di «dirigibile» è sostituita dalla seguente:

«Dirigibile», aeromobile provvisto di motore, più leggero dell'aria, ad eccezione dei dirigibili ad aria calda, che sono considerati palloni conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione.»;
 - b) la definizione di «tempo di volo» è sostituita dalla seguente:

«Tempo di volo»:

per velivoli, motoalianti da turismo e convertiplani, il tempo totale dal momento in cui l'aeromobile inizia il rullaggio allo scopo di decollare fino all'arresto alla fine del volo;

per gli elicotteri, il tempo totale dal momento in cui le pale del rotore dell'elicottero iniziano a ruotare fino al momento in cui l'elicottero si arresta alla fine del volo, e le pale del rotore sono ferme;

per i dirigibili, il tempo totale dal momento in cui il dirigibile viene rilasciato dal pilone di ormeggio allo scopo di decollare fino al momento in cui il dirigibile si arresta alla fine del volo e viene assicurato al pilone.»;
 - c) la definizione di «alianti a motore» è sostituita dalla seguente:

«Aliante a motore», aliante dotato di uno o più motori che, a motori inoperativi, ha le caratteristiche di un aliante.»;
 - d) la definizione di «motoalianti» è sostituita dalla seguente:

«Motoalianti da turismo (TMG)», una classe specifica di alianti muniti di un motore e di un'elica non retrattili e integralmente installati, se non diversamente specificato a seguito del processo di certificazione conformemente all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012. Esso deve essere in grado di decollare e salire di quota sfruttando la potenza del suo motore, secondo il manuale di volo.»;
 - e) sono inserite le definizioni seguenti:
 - i) «Volo IFR in rotta», la fase di un volo IFR che ha inizio dopo il completamento di una procedura di partenza IFR e si conclude quando ha inizio una procedura di avvicinamento IFR.»; e
 - ii) «Volo strumentale con cruscotto ridotto», interpretazione dell'assetto con riferimento all'interpretazione degli strumenti di riserva a seguito della perdita del sistema principale di riferimento di rotta e di assetto.»;
 - f) sono soppresse le definizioni seguenti:

«Classe di pallone libero» e

«Gruppo di palloni liberi»;
- 2) la norma FCL.015 è così modificata:
 - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

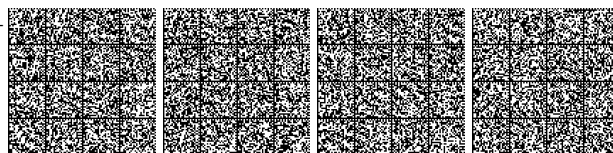
«a) Una richiesta per il rilascio, il rinnovo o il ripristino delle licenze di pilota e delle abilitazioni e dei certificati associati, nonché delle eventuali relative modifiche, deve essere presentata all'autorità competente nella forma e nelle modalità stabilite da tale autorità. La richiesta deve essere corredata della prova che i richiedenti rispettano i requisiti per il rilascio, il rinnovo o il ripristino della licenza o del certificato, nonché delle abilitazioni o annotazioni associate, stabiliti nel presente allegato (parte FCL) e nell'allegato IV (parte medica).»;
 - b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Se non diversamente specificato nel presente allegato, qualsiasi limitazione o estensione dei privilegi concessi da una licenza, da un'abilitazione o da un certificato deve essere annotata sulla licenza o sul certificato dall'autorità competente.»;
 - c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

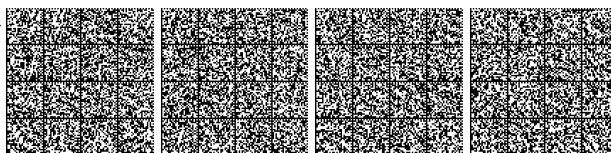
«d) Un titolare di licenza deve presentare richieste conformemente alla lettera a) all'autorità competente designata dallo Stato membro nel quale la licenza è stata rilasciata in conformità al presente allegato (parte FCL), all'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione o all'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, a seconda dei casi.»;



- d) sono aggiunte le nuove lettere e) ed f) seguenti:
- «e) Il titolare di una licenza rilasciata conformemente al presente allegato (parte FCL) può chiedere all'autorità competente designata da un altro Stato membro un cambiamento dell'autorità competente per tutte le licenze detenute, come specificato nella lettera d).
 - f) Per il rilascio di una licenza, di un'abilitazione o di un certificato il richiedente deve presentare la richiesta entro sei mesi dal superamento del test di abilitazione o della valutazione della competenza.»;
- 3) alla norma FCL.020, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) Per poter effettuare il suo primo volo da solista, un allievo pilota deve aver compiuto almeno 16 anni di età.»;
- 4) la norma FCL.025, lettera c), punto 1, è così modificata:
- a) il sottopunto i) è sostituito dal seguente:
 - «i) per il rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri o di una licenza di pilota privato, per un periodo di 24 mesi.»;
 - b) i sottopunti ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti:
 - «ii) per il rilascio di una licenza di pilota commerciale o di un'abilitazione al volo strumentale (IR), per un periodo di 36 mesi;
 - iii) per il rilascio di un'abilitazione al volo strumentale di base (BIR), per una durata illimitata.
- I periodi di cui ai sottopunti i) e ii) decorrono dal giorno in cui i piloti hanno completato con successo l'esame teorico, conformemente alla lettera b), punto 2.»;
- 5) alla norma FCL.030 è aggiunta la seguente lettera c):
- «c) Per il rilascio di una BIR, il richiedente di un test di abilitazione deve anzitutto completare tutti i moduli di addestramento ed essere raccomandato da un'ATO per il test di abilitazione. La documentazione relativa all'addestramento del richiedente deve essere messa a disposizione dell'esaminatore da parte dell'ATO.»;
- 6) alla norma FCL.035, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) Crediti per le conoscenze teoriche
- 1) I richiedenti che hanno superato l'esame delle conoscenze teoriche per una licenza di pilota di linea devono ricevere crediti ai fini dei requisiti in materia di conoscenze teoriche per la licenza di pilota di aeromobili leggeri, la licenza di pilota privato, la licenza di pilota commerciale e, eccetto nel caso degli elicotteri, la IR e la BIR nella stessa categoria di aeromobili.
 - 2) I richiedenti che hanno superato l'esame delle conoscenze teoriche per una licenza di pilota commerciale devono ricevere crediti ai fini dei requisiti in materia di conoscenze teoriche per:
 - i) la licenza di pilota di aeromobili leggeri nella stessa categoria di aeromobili;
 - ii) la licenza di pilota privato nella stessa categoria di aeromobili; e
 - iii) la materia "comunicazioni" della BIR. Tale credito deve comprendere la parte IFR della materia "comunicazioni" solo se tale materia è stata completata conformemente alla norma FCL.310, come applicabile a decorrere dal 20 dicembre 2019.
 - 3) I titolari di una IR o i richiedenti che hanno superato l'esame delle conoscenze teoriche IR per una categoria di aeromobili devono ricevere crediti ai fini dei requisiti in materia di istruzione ed esame delle conoscenze teoriche per:
 - i) la IR in un'altra categoria di aeromobili; e
 - ii) la BIR.
 - 4) I titolari di una licenza di pilota devono ricevere crediti ai fini dei requisiti in materia di istruzione ed esame delle conoscenze teoriche per una licenza in un'altra categoria di aeromobili conformemente all'appendice 1 della presente parte. Tale credito si applicano anche ai richiedenti di una licenza di pilota che hanno già completato con successo gli esami delle conoscenze teoriche per il rilascio di tale licenza in un'altra categoria di aeromobili, a condizione che l'esame delle conoscenze teoriche rientri nel periodo di validità di cui alla norma FCL.025, lettera c).
 - 5) In deroga alla lettera b), punto 3, i titolari di una IR(A) che hanno completato un corso IR(A) modulare basato sulla competenza devono ricevere crediti completi ai fini dei requisiti in materia di istruzione ed esame delle conoscenze teoriche per una IR in un'altra categoria di aeromobili soltanto se hanno superato anche l'istruzione e l'esame delle conoscenze teoriche per la parte IFR del corso richiesto conformemente alla norma FCL.720.A., lettera b), punto 2, sottopunto i).»;



- 7) la norma FCL.055 è così modificata:
- a) alla lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«d) Requisiti specifici per i titolari di un'abilitazione al volo strumentale (IR). In deroga alle lettere di cui sopra, i titolari di una IR devono aver dimostrato la capacità di utilizzare la lingua inglese a un livello di competenza adeguato quale definito nel presente allegato, appendice 2.»;
 - b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) La competenza linguistica e l'utilizzo della lingua inglese per i titolari di IR devono essere dimostrati mediante un metodo di valutazione stabilito dalle autorità competenti.»;
- 8) la norma FCL.060 è così modificata:
- a) la lettera a) è soppressa;
 - b) alla lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«b) Velivoli, elicotteri, convertiplani e dirigibili. Un pilota non deve utilizzare un aeromobile per il trasporto aereo commerciale o per il trasporto di passeggeri.»;
- 9) la norma FCL.065 è così modificata:
- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) Età di 65 anni. I titolari di una licenza di pilota che hanno raggiunto l'età di 65 anni non devono operare come pilota di un aeromobile utilizzato per il trasporto aereo commerciale.»;
 - b) la lettera c) è soppressa;
- 10) la norma FCL.100 è sostituita dalla seguente:
«FCL.100 LAPL — Età minima
I richiedenti della LAPL per velivoli o elicotteri devono aver compiuto almeno 17 anni di età.»;
- 11) la norma FCL.120 è sostituita dalla seguente:
«FCL.120 LAPL — Esame delle conoscenze teoriche
I richiedenti di una LAPL devono dimostrare un livello di conoscenze teoriche appropriato ai privilegi concessi mediante il superamento di esami nelle materie seguenti:
- a) materie comuni:
 - regolamentazione aeronautica;
 - prestazioni umane;
 - meteorologia;
 - comunicazioni; e
 - navigazione;
 - b) materie specifiche in relazione alle differenti categorie di aeromobili:
 - principi del volo;
 - procedure operative;
 - prestazioni in volo e pianificazione del volo; e
 - conoscenza generale dell'aeromobile.»;
- 12) alla norma FCL.110.A, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) Requisiti specifici per i richiedenti titolari di una SPL rilasciata conformemente all'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, compresi i privilegi per pilotare TMG. I richiedenti di una LAPL(A) titolari di una SPL con i privilegi per pilotare TMG devono aver completato almeno 21 ore di volo su TMG in seguito all'annotazione dei privilegi TMG e devono rispettare i requisiti della norma FCL.135.A, lettera a), sui velivoli.»;



13) alla norma FCL.135.A è aggiunta la seguente lettera c):

- «c) I richiedenti dell'estensione dei privilegi della LAPL(A) ai TMG che sono anche titolari di una SPL conformemente all'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, compresi i privilegi per pilotare TMG, devono ricevere crediti completi ai fini dei requisiti di cui alla lettera a).»;

14) alla sottoparte B, le sezioni 4 e 5 sono soppresse;

15) il titolo della sottoparte C è sostituito dal seguente:

«LICENZA DI PILOTA PRIVATO (PPL)»;

16) la norma FCL.200 è sostituita dalla seguente:

«FCL.200 Età minima

I richiedenti di una PPL devono aver compiuto almeno 17 anni di età.»;

17) alla norma FCL.210, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- a) I richiedenti di una PPL devono completare un corso di addestramento presso un'ATO o una DTO.
b) Il corso deve comprendere le conoscenze teoriche e l'istruzione di volo appropriate ai privilegi della PPL richiesta.»;

18) la norma FCL.215 è sostituita dalla seguente:

«FCL.215 Esame delle conoscenze teoriche

I richiedenti di una PPL devono dimostrare un livello di conoscenze teoriche appropriato ai privilegi concessi mediante il superamento di esami nelle seguenti materie:

a) materie comuni:

- regolamentazione aeronautica;
- prestazioni umane;
- meteorologia;
- comunicazioni; e
- navigazione;

b) materie specifiche in relazione alle differenti categorie di aeromobili:

- principi del volo;
- procedure operative;
- prestazioni in volo e pianificazione del volo; e
- conoscenza generale dell'aeromobile.»;

19) la norma FCL.235 è così modificata:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) I richiedenti di una PPL devono dimostrare, mediante il completamento di un test di abilitazione, la capacità di eseguire, in qualità di pilota in comando sulla categoria di aeromobili appropriata, le manovre e le procedure pertinenti con la competenza appropriata ai privilegi concessi.»;

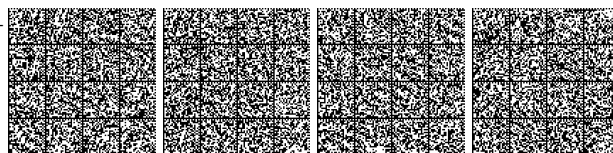
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) I richiedenti del test di abilitazione devono avere ricevuto l'istruzione di volo sulla stessa classe o tipo di aeromobile utilizzato per il test di abilitazione.»;

20) alla norma FCL.210.A, la lettera c) è così modificata:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

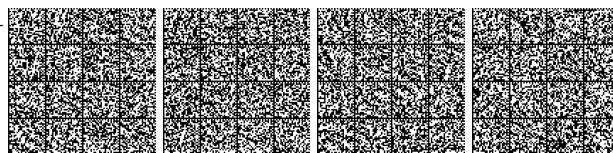
- «c) Requisiti specifici per i richiedenti titolari di una SPL rilasciata conformemente all'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, compresi i privilegi per pilotare TMG. I richiedenti di una PPL(A) titolari di una SPL con i privilegi per pilotare TMG devono aver completato:»;



- b) il punto 1 è sostituito dal seguente:
- «1) almeno 24 ore di volo su TMG in seguito all'annotazione dei privilegi TMG; e»;
- 21) alla norma FCL.210.As, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) I richiedenti titolari di una BPL rilasciata conformemente all'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e qualificati al pilotaggio di dirigibili ad aria calda devono ricevere crediti pari al 10 % del loro tempo di volo totale in qualità di pilota in comando su tali dirigibili e fino a un massimo di cinque ore.»;
- 22) alla sottoparte C, le sezioni 5 e 6 sono soppresse;
- 23) la norma FCL.600 è sostituita dalla seguente:
- «FCL.600 IR — Generalità**
- Salvo quanto previsto alla norma FCL.835, le operazioni in IFR con un velivolo, elicottero, dirigibile o convertiplano devono essere condotte solo dai titolari di una PPL, CPL, MPL e ATPL con una IR adeguata alla categoria di aeromobili o, se non è disponibile una IR adeguata alla categoria di aeromobili, solo durante un test di abilitazione o un'istruzione a doppio comando.»;
- 24) alla norma FCL.620 è aggiunta la seguente lettera c):
- «c) Ai richiedenti che hanno completato un test di abilitazione per una IR multimotore su un velivolo plurimotore a equipaggio singolo per il quale è necessaria un'abilitazione per classe deve anche essere rilasciata una IR monomotore per le abilitazioni per classe o per tipo velivolo monomotore di cui sono titolari.»;
- 25) alla norma FCL.700, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) I titolari di una licenza di pilota operano come piloti di un aeromobile solo se dispongono di un'abilitazione per classe o per tipo valida e appropriata, tranne nei seguenti casi:
- 1) se esercitano i privilegi di una LAPL;
 - 2) se sostengono test di abilitazione o si sottopongono a controlli di professionalità per il ripristino delle abilitazioni per classe o per tipo;
 - 3) se ricevono l'istruzione di volo;
 - 4) se sono titolari di un'abilitazione alle prove in volo rilasciata conformemente alla norma FCL.820.»;
- 26) alla norma FCL.725 è aggiunta la seguente lettera f):
- «f) I richiedenti di un'abilitazione per classe TMG che sono anche titolari di una SPL conformemente all'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, compresi i privilegi per pilotare TMG, devono ricevere crediti completi ai fini dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c).»;
- 27) la norma FCL.740.A è così modificata:
- a) alla lettera a), il punto 4 è sostituito dal seguente:
- «4) Il rinnovo di una BIR o di una IR(A), se del caso, può essere combinato con controlli di professionalità per il rinnovo di un'abilitazione per classe o per tipo.»
- b) alla lettera b), il punto 1 è sostituito dal seguente:
- «1) Abilitazioni per classe velivoli monomotore a pistoncini e abilitazioni per classe TMG. Per il rinnovo delle abilitazioni per classe velivoli monomotore a pistoncini a equipaggio singolo o delle abilitazioni per classe TMG, i richiedenti devono:»;
- c) alla lettera b) è aggiunto il seguente punto 5:
- «5) I controlli di professionalità per il rinnovo di un'abilitazione per classe velivoli monomotore a equipaggio singolo possono essere combinati con i controlli di professionalità per il rinnovo di una BIR, conformemente alla norma FCL.835, lettera g), punto 8.»;
- 28) la norma FCL.800 è così modificata:
- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) I titolari di una licenza di pilota con privilegi per pilotare velivoli o TMG effettuano voli acrobatici solo se sono titolari di un'abilitazione al volo acrobatico conformemente alla presente norma.»;
- b) alla lettera b), il punto 1 è sostituito dal seguente:
- «1) dopo il rilascio della licenza, almeno 30 ore di volo in qualità di pilota in comando su velivoli o TMG;»;



- c) alla lettera b), punto 2, il sottopunto ii) è sostituito dal seguente:
- «ii) almeno cinque ore di istruzione al volo acrobatico su velivoli o TMG a motore acceso.»;
- d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) I privilegi dell'abilitazione al volo acrobatico devono essere limitati al volo acrobatico su velivoli o TMG pilotati sfruttando la potenza del motore, a seconda dell'aeromobile sul quale sono stati soddisfatti i requisiti della lettera b), punto 1, e della lettera b), punto 2, sottopunto ii). Tale limitazione deve essere rimossa su richiesta se un pilota ha completato con successo almeno tre voli di addestramento a doppio comando su velivoli o TMG pilotati sfruttando la potenza del motore, a seconda dei casi, che coprano tutto il programma di addestramento al volo acrobatico.»;
- e) è aggiunta la seguente lettera d):
- «d) I richiedenti di un'abilitazione al volo acrobatico che sono anche titolari di un'abilitazione per classe TMG nonché di privilegi avanzati per il volo acrobatico per alianti con i privilegi di cui all'allegato III (parte SFCL), norma SFCL.200, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione:
- 1) devono essere esentati dall'ottenimento dell'abilitazione al volo acrobatico limitata ai velivoli, come specificato nella lettera c), se hanno rispettato i requisiti della lettera b), punto 1, e della lettera b), punto 2, sottopunto ii), sui velivoli; oppure
 - 2) devono ricevere i crediti completi ai fini dei requisiti di cui alla lettera b) per il rilascio di un'abilitazione al volo acrobatico ristretta ai TMG pilotati sfruttando la potenza del motore. Tale limitazione deve essere rimossa su richiesta se un pilota ha completato l'addestramento specificato nella lettera c).»;
- 29) la norma FCL.805 è così modificata:
- a) alla lettera b), punto 2, il sottopunto iii) è sostituito dal seguente:
- «iii) ad eccezione dei titolari di una SPL conformemente all'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, cinque voli di familiarizzazione su un aliante lanciato da un aeromobile.»;
- b) è aggiunta la seguente lettera g):
- «g) I richiedenti di un'abilitazione al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari su TMG conformemente alla presente norma devono ricevere crediti completi ai fini dei requisiti della lettera b) o c), a seconda dei casi, se sono titolari di un'abilitazione al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari conformemente all'allegato III (parte SFCL), norma SFCL.205, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, secondo i casi, o se hanno soddisfatto tutti i requisiti per il rilascio di tale abilitazione.»;
- 30) la norma FCL.810 è così modificata:
- a) la lettera a) è così modificata:
- i) il punto 1 è sostituito dal seguente:
- «1) I richiedenti devono aver completato un corso di addestramento entro un periodo massimo di sei mesi presso una DTO o un'ATO per esercitare i privilegi di una LAPL o di una PPL per velivoli, TMG o dirigibili in condizioni VFR notturne. Il corso deve comprendere:»;
- ii) è aggiunto il seguente punto 4:
- «4) I richiedenti di un'abilitazione al volo notturno su velivoli o TMG conformemente al presente punto devono ricevere crediti completi ai fini dei requisiti dei punti 1 e ore2 se sono titolari di un'abilitazione al volo notturno su TMG conformemente all'allegato III (parte SFCL), norma SFCL.210, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione o se hanno soddisfatto tutti i requisiti per il rilascio di tale abilitazione.»;
- b) la lettera c) è soppressa;
- 31) alla norma FCL.815, la frase introduttiva della lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) Privilegi. I privilegi del titolare di un'abilitazione al volo in montagna consistono nell'effettuare voli con velivoli o TMG da e verso superfici designate come superfici che richiedono tale abilitazione dalle autorità competenti designate dagli Stati membri.
- I titolari di una LAPL o di una PPL con privilegi per pilotare velivoli o TMG possono ottenere l'abilitazione iniziale al volo in montagna su:»;
- 32) la norma FCL.825 è soppressa;
- 33) la norma FCL.830 è soppressa;



34) è inserita la seguente norma FCL.835:

«FCL.835 Abilitazione al volo strumentale di base (BIR)

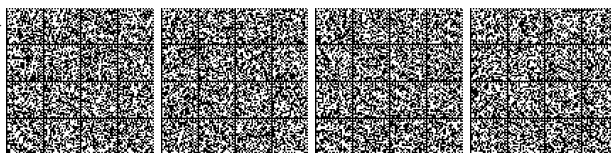
a) Privilegi e condizioni

- 1) I privilegi del titolare di una BIR consistono nell'effettuare voli in IFR su velivoli a equipaggio singolo per i quali si è in possesso di abilitazioni per classe, ad eccezione dei velivoli ad alte prestazioni e delle varianti di velivolo se in base ai dati di idoneità operativa è stato stabilito che è necessaria una IR.
- 2) I privilegi BIR devono essere esercitati solo conformemente alla norma FCL.205.A.
- 3) I privilegi BIR possono essere esercitati di notte solo se il pilota è titolare di un'abilitazione al volo notturno conformemente alla norma FCL.810.
- 4) I privilegi di una BIR plurimotore devono essere validi anche sui velivoli monomotore per i quali il pilota è titolare di un'abilitazione per classe monomotore valida.
- 5) L'esercizio dei privilegi BIR deve essere soggetto a tutte le seguenti condizioni:
 - i) l'altezza di decisione (*decision height* — DH) o l'altezza minima di discesa (*minimum descent height* — MDH) utilizzata nei minimi operativi di aeroporto deve essere superiore di almeno 200 piedi rispetto a quanto sarebbe altrimenti calcolato conformemente all'allegato VII, norme "NCO.OP.110 Minimi operativi di aerodromo — velivoli ed elicotteri" e "NCO.OP.111 Minimi operativi di aerodromo — operazioni NPA, APV, CAT I", del regolamento (UE) n. 965/2012; e
 - ii) la visibilità utilizzata nei minimi operativi di aeroporto non deve essere inferiore a 1 500 m;
 - iii) il pilota in comando non deve iniziare un volo in IFR o effettuare una transizione da VFR a IFR a meno che:
 - A) all'aeroporto di partenza la visibilità non sia di almeno 1 500 m e la base delle nubi sia ad almeno 600 piedi, o le minime di avvicinamento con circuito a vista pubblicate applicabile alla categoria del velivolo, a seconda di quale valore sia superiore; e
 - B) all'aeroporto di destinazione e in qualsiasi aeroporto alternato richiesto le informazioni meteorologiche aggiornate disponibili non indichino, per il periodo da un'ora prima fino a un'ora dopo l'orario stimato di arrivo, o dall'orario effettivo di partenza fino a un'ora dopo l'orario stimato di arrivo, a seconda di quale sia il periodo più breve, una visibilità di almeno 1 500 m e una base delle nubi ad almeno 600 piedi, o il valore minimo di circuito a vista pubblicato applicabile alla categoria del velivolo, o la DH/MDH incrementata di 200 piedi conformemente al sottopunto i), a seconda di quale sia il valore superiore.

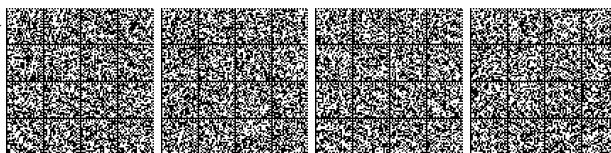
b) Prerequisiti. I richiedenti della BIR devono essere titolari di almeno una PPL(A).

c) Corso di addestramento. I richiedenti della BIR devono avere completato presso un'ATO:

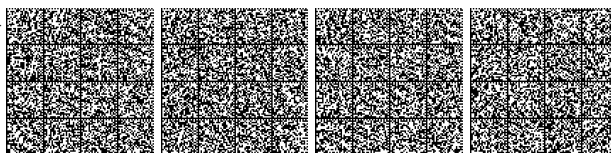
- 1) l'istruzione teorica conformemente alla norma FCL.615, lettera a); e
- 2) l'istruzione di volo che comprende i seguenti moduli di istruzione di volo strumentale:
 - i) modulo 1 — modulo di addestramento al volo di base sulle abilità di pilotaggio con il solo riferimento agli strumenti;
 - ii) modulo 2 — modulo di addestramento al volo applicato sulle procedure IFR di partenza, attesa e avvicinamento 2D e 3D;
 - iii) modulo 3 — modulo di addestramento al volo applicato sulle procedure di volo IFR in rotta; e
 - iv) modulo 4 — se è richiesta una BIR plurimotore, il modulo di addestramento al volo applicato con un motore inoperativo deve comprendere procedure di avvicinamento asimmetrico strumentale e riattaccata; e
- 3) l'istruzione di volo che soddisfa i seguenti requisiti:
 - i) il modulo di cui alla lettera c), punto 2, sottopunto i) deve essere completato per primo. I moduli di cui alla lettera c), punto 2, sottopunti ii) e iii), e, se del caso, alla lettera c), punto 2, sottopunto iv), possono essere completati in un ordine a scelta del richiedente;
 - ii) i moduli di cui alla lettera c), punto 2, possono essere completati su velivoli, FSTD o una loro combinazione. Il richiedente deve in ogni caso ricevere l'addestramento sul velivolo da utilizzare per il test di abilitazione;



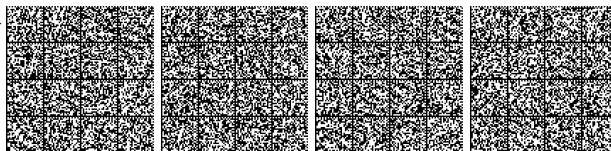
- iii) i moduli di cui alla lettera c), punto 2, sottopunti i), ii) e iv), possono essere iniziati al di fuori di un'ATO ma devono essere completati presso un'ATO. Il modulo di cui alla lettera c), punto 2, sottopunto iii) può essere completato al di fuori di un'ATO;
 - iv) prima di iniziare il modulo di cui alla lettera c), punto 2 sottopunto iv), un pilota che non è titolare di un'abilitazione per classe o per tipo velivolo plurimotore deve aver ricevuto l'addestramento multimotore specificato nel presente allegato (parte FCL), sottoparte H.
- d) Conoscenze teoriche. Prima di sostenere il test di abilitazione e mediante il superamento di esami nelle materie di cui alla norma FCL.615, lettera b), i richiedenti devono dimostrare un livello di conoscenze teoriche appropriato ai privilegi concessi. L'esame delle conoscenze teoriche deve consistere in un esame scritto associato a ciascun modulo specificato nella lettera c), punto 2, sottopunti i), ii) e iii).
- e) Test di abilitazione. Dopo aver completato il corso di addestramento di cui alla lettera c), i richiedenti devono superare un test di abilitazione su un velivolo conformemente all'appendice 7 del presente allegato. Per una BIR plurimotore, il test di abilitazione deve essere sostenuto su un velivolo plurimotore. Per una BIR monomotore, il test di abilitazione deve essere sostenuto su un velivolo monomotore. Un velivolo plurimotore a spinta centrale deve essere considerato un velivolo monomotore ai fini della presente lettera.
- f) In deroga alla lettera d), i titolari di una BIR monomotore che sono anche titolari di un'abilitazione per classe plurimotore e che desiderano ottenere per la prima volta una BIR plurimotore devono completare un corso di addestramento presso un'ATO che comprenda l'addestramento specificato nella lettera c), punto 2, sottopunto iv), e devono superare il test di abilitazione di cui alla lettera e).
- g) Validità, rinnovo e ripristino
- 1) Una BIR deve avere validità di un anno.
 - 2) I richiedenti del rinnovo di una BIR devono:
 - i) entro un periodo di tre mesi immediatamente precedente la data di scadenza dell'abilitazione, superare i controlli di professionalità conformemente all'appendice 9 della presente parte; o
 - ii) entro il periodo di validità, completare sei ore in qualità di pilota in comando in IFR comprendenti tre procedure di avvicinamento strumentale e completare un volo di addestramento di almeno un'ora con un istruttore titolare dei privilegi per fornire addestramento per la BIR.
 - 3) Per ciascun rinnovo successivo ogni due (alternativamente), il titolare della BIR deve superare i controlli di professionalità conformemente al punto 2, sottopunto i), su un velivolo.
 - 4) Se un pilota sceglie di soddisfare i requisiti di rinnovo di cui alla lettera g), punto 2, sottopunto i), prima di quanto prescritto in tale lettera, il nuovo periodo di validità deve iniziare dalla data dei controlli di professionalità.
 - 5) I richiedenti che non superano le sezioni pertinenti dei controlli di professionalità BIR prima della data di scadenza della BIR non devono esercitare i privilegi della BIR fino a quando non hanno superato i controlli di professionalità.
 - 6) Se una BIR è scaduta, per il ripristino dei privilegi i richiedenti devono:
 - i) ove necessario per raggiungere il livello di professionalità richiesto, completare un addestramento di aggiornamento fornito da un'ATO o, se la BIR è scaduta da non più di tre anni, da un istruttore titolare dei privilegi per fornire addestramento per la BIR; e
 - ii) superare i controlli di professionalità su un velivolo.
 - 7) Per una BIR plurimotore i controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino nonché l'addestramento al volo di cui alla lettera g), punto 2, sottopunto ii), devono essere completati su un velivolo plurimotore.
 - 8) I controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino di una BIR possono essere combinati con i controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino di un'abilitazione per classe velivoli a equipaggio singolo sui quali i privilegi BIR possono essere esercitati conformemente alla norma FCL.835, lettera a), punto 1.
- h) I richiedenti della BIR titolari di una PPL o CPL rilasciata conformemente all'allegato I (parte FCL) e di un'IR(A) valida rilasciata conformemente ai requisiti dell'allegato 1 della convenzione di Chicago da un paese terzo possono ricevere crediti completi ai fini dei requisiti del corso di addestramento di cui alla lettera c), punto 2. Ai fini del rilascio della BIR, i richiedenti devono:
- 1) completare con successo il test di abilitazione di cui alla lettera e);



- 2) dimostrare oralmente all'esaminatore durante il test di abilitazione di avere acquisito un livello adeguato di conoscenze teoriche in materia di regolamentazione aeronautica, meteorologia e pianificazione del volo e prestazioni in volo; e
- 3) avere un'esperienza di almeno 25 ore di volo in IFR in qualità di pilota in comando su velivoli.
- j) Il titolare di una IR deve ricevere crediti completi ai fini del requisito di cui alla lettera c), punto 2.»;
- 35) alla norma FCL.915, la lettera c), punto 1, è sostituita dalla seguente:
- «c) Crediti ai fini della richiesta di ulteriori certificati di istruttore e ai fini del rinnovo
- 1) Possono ricevere crediti completi ai fini delle abilità di insegnamento e di apprendimento:
- i) i titolari di un certificato di istruttore che richiedono ulteriori certificati di istruttore; e
- ii) i richiedenti di un certificato di istruttore che sono già titolari di un certificato di istruttore rilasciato conformemente all'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione o all'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione.»;
- 36) la norma FCL.905.FI è così modificata:
- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) una PPL e una LAPL nella categoria di aeromobili appropriata;»;
- b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) le abilitazioni per classe e per tipo aeromobili a equipaggio singolo, ad eccezione dei velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo;»;
- c) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
- «g) un'abilitazione al traino o al volo acrobatico, a condizione che si detengano tali privilegi e che l'FI abbia dimostrato la capacità di impartire istruzione per tale abilitazione a un FI qualificato conformemente alla lettera j));»;
- d) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
- «h) una BIR o una IR nella categoria di aeromobili appropriata, a condizione che l'FI rispetti le seguenti condizioni:
- 1) abbia completato come allievo pilota il corso di addestramento IRI e abbia superato una valutazione della competenza per il certificato IRI;
- 2) rispetti le norme FCL.915.CRI, lettera a), FCL.930.CRI e FCL.935 nel caso di velivoli plurimotore e le norme FCL.910.TRI, lettera c), punto 1, e FCL.915.TRI, lettera d), punto 2, nel caso di elicotteri plurimotore;
- in aggiunta alle condizioni di cui ai punti 1 e 2:
- 3) se durante un corso di addestramento approvato presso un'ATO l'FI fornisce addestramento negli FSTD o supervisiona i voli di addestramento degli allievi pilota in comando effettuati in IFR, l'FI deve aver completato almeno 50 ore di volo in IFR dopo il rilascio della BIR o della IR, di cui un massimo di 10 ore possono essere tempo strumentale su simulatore in un FFS, un FTD 2/3 o un FNPT II;
- 4) se fornisce addestramento su un aeromobile, l'FI deve aver completato almeno 200 ore di volo in IFR, di cui un massimo di 50 possono essere di tempo strumentale su simulatore in un FFS, un FTD 2/3 o un FNPT II;»;
- e) alla lettera j), il punto 1 è sostituito dal seguente:
- «1) aver completato almeno 500 ore di istruzione di volo nella categoria di aeromobili appropriata;»;
- 37) la norma FCL.910.FI è così modificata:
- a) la lettera a) è così modificata:
- i) il punto 1 è sostituito dal seguente:
- «1) per il rilascio della PPL e della LAPL;»;



- ii) il punto 3 è sostituito dal seguente:
- «3) per abilitazioni per classe e per tipo aeromobili monomotore a equipaggio singolo, ad eccezione dei velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo;»;
- b) alla lettera c), il punto 3 è sostituito dal seguente:
- «3) per l'FI(As), 15 ore o 50 decolli di istruzione di volo che coprano l'intero programma di addestramento per il rilascio di una PPL(As).»;
- 38) alla norma FCL.915.FI, le lettere e) ed f) sono soppresse;
- 39) alla norma FCL.930.FI, la lettera b) è così modificata:
- a) il punto 2 è sostituito dal seguente:
- «2) almeno 100 ore di istruzione delle conoscenze teoriche, compresi i test di valutazione dei progressi;»;
- b) al punto 3:
- i) il sottopunto ii) è sostituito dal seguente:
- «ii) nel caso di un FI(As), almeno 20 ore di istruzione di volo, di cui 15 devono essere istruzione di volo a doppio comando;»;
- ii) i sottopunti iii), iv) e v) sono soppressi;
- c) il punto 4 è sostituito dal seguente:
- «4) i richiedenti di un certificato FI in un'altra categoria di aeromobili che sono o sono stati titolari di un FI(A), di un FI(H) o di un FI(As) devono ricevere crediti pari a 55 ore ai fini del requisito di cui alla lettera b), punto 2.»;
- 40) alla norma FCL.940.FI, la lettera a) è così modificata:
- a) al punto 1, sottopunto i), la lettera A) è sostituita dalla seguente:
- «A) nel caso di un FI(A) e di un FI(H), almeno 50 ore di istruzione di volo nella categoria di aeromobili appropriata in qualità di FI, TRI, CRI, IRI, MI o esaminatori. Se i privilegi per impartire l'istruzione per la BIR e la IR devono essere rinnovati, 10 di tali 50 ore devono essere di istruzione di volo per una BIR o una IR e devono essere state completate entro gli ultimi 12 mesi immediatamente precedenti la data di scadenza del certificato FI;»;
- b) al punto 1, sottopunto i), le lettere C) e D) sono soppresse;
- c) il punto 2 è sostituito dal seguente:
- «2) Per almeno un rinnovo ogni due (alternativamente), nel caso di FI(A) o FI(H), o un rinnovo ogni tre, nel caso di FI(As), i titolari del certificato FI pertinente devono superare una valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935.»;
- 41) alla norma FCL.905.TRI, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) il rinnovo e il ripristino di una IR, sempre che il TRI sia titolare di una IR valida;»;
- 42) alla norma FCL.905.IRI, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) I privilegi degli IRI consistono nell'impartire l'istruzione per il rilascio, il rinnovo e il ripristino di una BIR e di una IR nella categoria di aeromobili appropriata.»;
- 43) la norma FCL.915.IRI è sostituita dalla seguente:
- «FCL.915.IRI**
- I richiedenti di un certificato IRI devono:
- a) nel caso di un IRI(A):
- 1) per fornire l'addestramento negli FSTD durante un corso di addestramento approvato presso un'ATO, aver completato almeno 200 ore di volo in IFR dopo il rilascio della BIR o della IR, di cui almeno 50 ore devono essere su velivoli;



- 2) per fornire l'addestramento su un velivolo, aver completato almeno 800 ore di volo in IFR, di cui almeno 400 ore devono essere su velivoli;
- 3) per richiedere un IRI(A) per velivoli plurimotore, rispettare i requisiti delle norme FCL.915.CRI, lettera a), FCL.930.CRI e FCL.935;
- b) per un IRI(H):
- 1) per fornire l'addestramento negli FSTD durante un corso di addestramento approvato presso un'ATO, aver completato almeno 125 ore di volo in IFR dopo il rilascio della IR, di cui almeno 65 ore devono essere di tempo di volo strumentale su elicotteri;
- 2) per fornire l'addestramento su un elicottero, aver completato almeno 500 ore di volo in IFR, di cui almeno 250 ore devono essere di tempo di volo strumentale su elicotteri; e
- 3) per richiedere un IR(H) per elicotteri plurimotore, rispettare i requisiti della norma FCL.905.FI, lettera h), punto 2;
- c) i richiedenti di un certificato IRI(As) devono aver completato almeno 300 ore di volo in IFR, di cui almeno 100 ore devono essere di tempo di volo strumentale su dirigibili.»;
- 44) alla norma FCL.905.STI, lettera a), il punto 2 è sostituito dal seguente:
- «2) il rilascio, il rinnovo o il ripristino di una BIR, di una IR e di un'abilitazione per classe o per tipo aeromobili a equipaggio singolo, ad eccezione dei velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo.»;
- 45) alla norma FCL.1005.FE, le lettere d) ed e) sono soppresse;
- 46) alla norma FCL.1005.TRE, lettera a), il punto 2 è sostituito dal seguente:
- «2) controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino di abilitazioni per tipo e IR;»;
- 47) alla norma FCL.1005.CRE, lettera b), il punto 4 è sostituito dal seguente:
- «4) il rinnovo e il ripristino delle BIR, a condizione che il CRE abbia completato:
- i) 1 500 ore di volo in qualità di pilota di velivoli; e
- ii) 450 ore di volo in IFR; e»;
- 48) la norma FCL.1005.IRE è sostituita dalla seguente:
- «FCL.1005.IRE IRE — Privilegi**
- I privilegi dei titolari di un certificato di esaminatore per l'abilitazione al volo strumentale (IRE) consistono nel condurre test di abilitazione per il rilascio e controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino di BIR e IR.»;
- 49) alla norma FCL.1010.SFE, la lettera a), punti 1 e 2, è così modificata:
- «a) SFE(A)
- I richiedenti di un certificato SFE(A) devono rispettare tutte le seguenti condizioni:
- 1) nel caso di velivoli a equipaggio plurimo:
- i) essere o essere stati titolari di una ATPL(A) e di un'abilitazione per tipo;
- ii) essere o essere stati titolari di un certificato SFI(A) per il tipo di velivolo applicabile; e
- iii) avere almeno 1 500 ore di volo in qualità di piloti di velivoli a equipaggio plurimo;
- 2) nel caso di velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo:
- i) essere o essere stati titolari di una CPL(A) o di una ATPL(A) e di un'abilitazione per tipo;
- ii) essere o essere stati titolari di un certificato SFI(A) per la classe o il tipo di velivolo applicabile; e
- iii) avere almeno 500 ore di volo in qualità di piloti di velivoli a equipaggio singolo;»;



50) alla norma FCL.1005.FIE, la lettera c) è così modificata:

- «c) FIE(As). I privilegi di un FIE sui dirigibili consistono nel condurre valutazioni della competenza per il rilascio, il rinnovo o il ripristino di certificati di istruttore di dirigibili, a condizione che si possieda il certificato di istruttore pertinente.»;

51) alla norma FCL.1010.FIE, le lettere d) ed e) sono soppresse;

52) l'appendice 1 è così modificata:

- a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. **LAPL e PPL**»;

- b) i punti 1.1 e 1.2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.1. Per il rilascio di una LAPL, il titolare di una LAPL in un'altra categoria di aeromobili deve ricevere crediti completi ai fini dei requisiti di conoscenze teoriche sulle materie comuni stabilite nella norma FCL.120, lettera a).

1.2. Per il rilascio di una LAPL o di una PPL, i titolari di una PPL, CPL o ATPL in un'altra categoria di aeromobili devono ricevere crediti ai fini dei requisiti di conoscenze teoriche sulle materie comuni stabilite nella norma FCL.215, lettera a). Tale credito si applica anche ai richiedenti di una LAPL o di una PPL titolari di una BPL rilasciata conformemente all'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione o di una SPL rilasciata conformemente all'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, salvo che non devono ricevere crediti per la materia "navigazione".»;

- c) il punto 1.2 *bis* è soppresso;

- d) il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3. Per il rilascio di una PPL, il titolare di una LAPL nella stessa categoria di aeromobili deve ricevere crediti completi ai fini dei requisiti di istruzione ed esame delle conoscenze teoriche.»;

- e) il punto 1.4 è sostituito dal seguente:

«1.4. In deroga al punto 1.2, per il rilascio di una LAPL(A) il titolare di una SPL rilasciata conformemente all'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione con privilegi per pilotare TMG deve dimostrare un livello di conoscenze teoriche adeguato per la classe velivolo monomotore a pistoncini terrestri conformemente alla norma FCL.135.A, lettera a), punto 2.»;

- f) il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

«4.1. I richiedenti di una IR o di una BIR che abbiano superato gli esami teorici pertinenti per una CPL nella stessa categoria di aeromobili devono ricevere crediti ai fini dei requisiti di conoscenze teoriche nelle seguenti materie:

- prestazioni umane;
- meteorologia.»;

53) l'appendice 3 è così modificata:

- a) al capitolo A, la frase successiva al punto 9, lettera f), punto 3, sottopunto ii), è sostituita dalla seguente:

«I richiedenti titolari di una BIR o di un certificato attestante il completamento del corso per il modulo volo strumentale di base devono ricevere crediti pari a massimo 10 ore ai fini del tempo di istruzione strumentale richiesto. Essi non devono ricevere crediti per le ore effettuate sui dispositivi di addestramento strumentale di base (BITD);»;

- b) al capitolo C, la frase successiva al punto 8, lettera e), punto 2, sottopunto ii), è sostituita dalla seguente:

«I richiedenti titolari di una BIR o di un certificato attestante il completamento del corso per il modulo volo strumentale di base devono ricevere crediti pari a massimo 10 ore ai fini del tempo di istruzione strumentale richiesto. Essi non devono ricevere crediti per le ore effettuate sui dispositivi di addestramento strumentale di base (BITD); e»;

- c) al capitolo D, punto 8, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) 10 ore di istruzione di volo strumentale, di cui fino a 5 possono essere di tempo strumentale su simulatore in un FNPT I, FTD 2, FNPT II o FFS. I richiedenti titolari di una BIR o di un certificato attestante il completamento del corso per il modulo volo strumentale di base devono ricevere crediti pari a massimo 10 ore ai fini del tempo di istruzione strumentale richiesto. Essi non devono ricevere crediti per le ore effettuate sui dispositivi di addestramento strumentale di base (BITD);»;



d) al capitolo E, punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) aver completato 150 ore di volo; comprese 50 ore in qualità di pilota in comando su velivoli, di cui 10 ore devono essere di navigazione.

Ad eccezione del requisito di 50 ore in qualità di pilota in comando su velivoli, le ore in qualità di pilota in comando su altre categorie di aeromobili possono essere conteggiate nelle 150 ore di volo su velivoli nei seguenti casi:

- 1) 20 ore su elicotteri, se i richiedenti sono titolari di una PPL(H);
- 2) 50 ore su elicotteri, se i richiedenti sono titolari di una CPL(H);
- 3) 10 ore su TMG o alianti;
- 4) 20 ore su dirigibili, se i richiedenti sono titolari di una PPL(As);
- 5) 50 ore su dirigibili, se i richiedenti sono titolari di una CPL(As);»;

e) al capitolo E, il punto 9 è sostituito dal seguente:

- «9. I richiedenti titolari di una IR(A) valida devono ricevere crediti ai fini del tempo di istruzione strumentale a doppio comando. I richiedenti titolari di una IR(H) valida devono ricevere crediti pari a massimo cinque ore di tempo di istruzione strumentale a doppio comando, nel qual caso almeno cinque ore di istruzione strumentale a doppio comando devono essere effettuate su un velivolo. I richiedenti titolari di una BIR o di un certificato attestante il completamento del corso per il modulo volo strumentale di base devono ricevere crediti pari a massimo 10 ore ai fini del tempo di istruzione strumentale richiesto.»;

f) al capitolo E, punto 12, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

- «c) 10 ore di istruzione di volo strumentale, di cui fino a cinque possono essere tempo strumentale su simulatore in un FNPT I o FNPT II o FFS. I richiedenti titolari di una BIR o di un certificato attestante il completamento del corso per il modulo volo strumentale di base devono ricevere crediti pari a massimo 10 ore ai fini del tempo di istruzione strumentale richiesto. Essi non devono ricevere crediti per le ore effettuate sui dispositivi di addestramento strumentale di base (BITD);»;

54) all'appendice 6, il capitolo A è così modificato:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

- «2. I richiedenti di un corso IR(A) modulare devono essere titolari di una PPL(A) o di una CPL(A). I richiedenti di un modulo volo strumentale procedurale che non sono titolari di una CPL(A) devono essere titolari una BIR o di un certificato attestante il completamento del corso per il modulo volo strumentale di base.»;

b) il punto 10.1 è sostituito dal seguente:

- «10.1. I titolari di una CPL(A), di una BIR o di un certificato attestante il completamento del corso per il modulo volo strumentale di base devono ricevere crediti pari a massimo 10 ore rispetto al totale dell'addestramento richiesto al punto 7 o 8 di cui sopra.»;

55) all'appendice 6, il capitolo A bis è così modificato:

a) i punti 9 e 10 diventano i punti 11 e 12;

b) sono inseriti i seguenti punti 9 e 10:

- «9. I richiedenti della IR(A) modulare basata sulla competenza titolari di una BIR conformemente alla norma FCL.835 e che hanno ricevuto almeno 10 ore di tempo di volo strumentale in addestramento presso un'ATO possono ricevere crediti ai fini del corso di addestramento di cui al punto 4, a condizione che tutte le tematiche relative all'abilitazione al volo strumentale basata sulla competenza siano state incluse in tale addestramento BIR e valutate dall'ATO che fornisce il corso di addestramento al volo modulare basato sulla competenza.

10. I richiedenti della IR(A) modulare basata sulla competenza titolari di una BIR e che hanno un'esperienza di almeno 50 ore di volo in IFR in qualità di pilota in comando su velivoli:

a) presso un'ATO:

- i) devono essere valutati come aventi uno standard accettabile di conoscenze teoriche in materia di abilitazione al volo strumentale basata sulla competenza;
- ii) devono ricevere un addestramento al volo appropriato per l'estensione dei privilegi IFR conformemente alla norma FCL.605.IR, lettera a);



- b) dopo il completamento di quanto stabilito alla lettera a):
- i) devono completare con successo il test di abilitazione per l'IR(A) conformemente all'appendice 7;
 - ii) devono dimostrare oralmente all'esaminatore durante il test di abilitazione di avere acquisito un livello adeguato di conoscenze teoriche in materia di regolamentazione aeronautica, meteorologia e pianificazione del volo e prestazioni in volo.»;
- 56) l'appendice 7 è così modificata:
- a) il titolo è sostituito da «**Test di abilitazione BIR e IR**»;
 - b) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. I richiedenti devono avere ricevuto l'istruzione sulla stessa classe o tipo di aeromobile utilizzato per il test, che deve essere adeguatamente equipaggiato ai fini dell'addestramento e del test.»;
 - c) il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9. I richiedenti devono descrivere all'esaminatore i controlli e i compiti effettuati, compresa l'identificazione dei radioaiuti. I controlli devono essere completati in conformità alla lista dei controlli autorizzata dell'aeromobile utilizzato per effettuare il test. Durante la preparazione pre-volo per il test, i richiedenti devono determinare le impostazioni di potenza e le velocità. I richiedenti devono calcolare i dati relativi alle prestazioni per il decollo, l'avvicinamento e l'atterraggio in conformità al manuale operativo o al manuale di volo dell'aeromobile utilizzato.»;
 - d) al punto 11, alla fine della tabella relativa ai velivoli, il testo della nota (**) è sostituito dal seguente:

«(++) per stabilire privilegi PBN, un avvicinamento nella sezione 4 o nella sezione 5 deve essere un RNP APCH. Laddove un RNP APCH non sia possibile, esso deve essere eseguito in un FSTD adeguatamente attrezzato.»;
 - e) al punto 11, alla fine della tabella relativa agli elicotteri, il testo della nota (*) è sostituito dal seguente:

«(+) per stabilire privilegi PBN, un avvicinamento nella sezione 4 o nella sezione 5 deve essere un RNP APCH. Laddove un RNP APCH non sia possibile, esso deve essere eseguito in un FSTD adeguatamente attrezzato.»;
- 57) il titolo dell'appendice 9 è sostituito da «**Addestramento, test di abilitazione e controlli di professionalità per MPL, ATPL, abilitazioni per tipo e per classe e controlli di professionalità per BIR e IR**»;
- 58) l'appendice 9 è così modificata:
- a) alla sezione B, punto 5, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

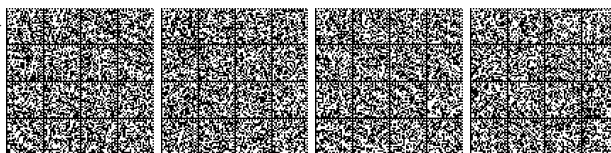
«l) Per stabilire o mantenere privilegi PBN un avvicinamento deve essere un RNP APCH. Laddove un RNP APCH non sia possibile, esso deve essere eseguito in un FSTD adeguatamente attrezzato.

In deroga al comma di cui sopra, nei casi in cui i controlli di professionalità per il rinnovo di privilegi PBN non includano un esercizio RNP APCH, i privilegi PBN del pilota non devono comprendere un RNP APCH. La restrizione deve essere rimossa se il pilota ha completato dei controlli di professionalità che comprendono un esercizio RNP APCH.»;
 - b) alla sezione B, punto 6, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) Quando appare la lettera "M" nella colonna del test di abilitazione o dei controlli di professionalità, essa indica un'esercitazione obbligatoria o una scelta dove compaiono più esercitazioni.»;
 - c) alla sezione B, punto 6, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) Per stabilire o mantenere privilegi PBN un avvicinamento deve essere un RNP APCH. Laddove un RNP APCH non sia possibile, esso deve essere eseguito in un FSTD adeguatamente attrezzato.

In deroga al comma di cui sopra, nei casi in cui i controlli di professionalità per il rinnovo di privilegi PBN non includano un esercizio RNP APCH, i privilegi PBN del pilota non devono comprendere un RNP APCH. La restrizione deve essere rimossa se il pilota ha completato dei controlli di professionalità che comprendono un esercizio RNP APCH.»;



d) alla sezione B, punto 6, nella tabella successiva alla lettera j), la riga per l'esercizio 3.8.3.4 è sostituita dalla seguente:

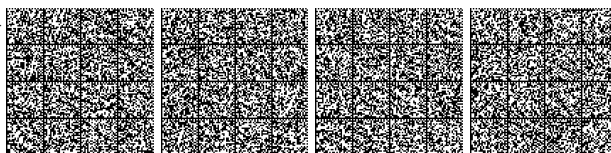
«3.8.3.4.* Manualmente, con avaria simulata a un motore durante l'avvicinamento finale, fino all'atterraggio o fino al completamento della procedura di mancato avvicinamento (a seconda dei casi), iniziando: i) prima di superare i 1 000 piedi al di sopra del livello dell'aeroporto; e ii) dopo aver superato i 1 000 piedi al di sopra del livello dell'aeroporto. Sui velivoli che non sono certificati nella categoria da trasporto (JAR/FAR 25) o nella categoria da collegamento (SFAR 23), l'avvicinamento con avaria simulata a un motore e la conseguente riattaccata devono essere iniziati unitamente all'avvicinamento 2D conformemente al punto 3.8.4. La riattaccata deve essere iniziata quando viene raggiunta l'altezza/altitudine di separazione dagli ostacoli pubblicata (OCH/A), e comunque non oltre una MDH/A di 500 piedi sopra la soglia pista. Sui velivoli che hanno le stesse prestazioni di un velivolo della categoria da trasporto per ciò che riguarda la massa al decollo e l'altitudine di densità, l'istruttore può simulare l'avaria motore conformemente all'esercizio 3.8.3.4.	P →	→	M»	
--	-----	---	----	--

e) alla sezione B, punto 6, nella tabella successiva alla lettera j), la riga per l'esercizio 3.8.3.5 è rimossa;

f) alla sezione C, è aggiunto il nuovo punto 8 bis seguente:

«8 bis. Per stabilire o mantenere privilegi PBN un avvicinamento deve essere un RNP APCH. Laddove un RNP APCH non sia possibile, esso deve essere eseguito in un FSTD adeguatamente attrezzato.

In deroga al comma di cui sopra, nei casi in cui i controlli di professionalità per il rinnovo di privilegi PBN non includano un esercizio RNP APCH, i privilegi PBN del pilota non devono comprendere un RNP APCH. La restrizione deve essere rimossa se il pilota ha completato dei controlli di professionalità che comprendono un esercizio RNP APCH.».



ALLEGATO II

All'allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, la norma MED.A.030 è così modificata:

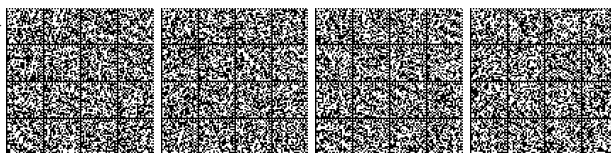
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Per l'esercizio dei privilegi di:

- 1) una licenza di pilota di aeromobili leggeri (LAPL), una licenza di pilota di pallone (BPL) rilasciata conformemente all'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione o una licenza di pilota di alianti (SPL) rilasciata conformemente all'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, il pilota deve detenere almeno un certificato medico LAPL valido;
- 2) una licenza di pilota privato (PPL), il pilota deve detenere almeno un certificato medico di classe 2 valido;
- 3) una BPL ai fini di:
 - i) trasporto commerciale di passeggeri con pallone, il pilota deve detenere almeno un certificato medico di classe 2 valido;
 - ii) operazioni commerciali diverse dal trasporto commerciale di passeggeri con pallone, con più di quattro persone a bordo dell'aeromobile, il pilota deve detenere almeno un certificato medico di classe 2 valido;
- 4) una SPL ai fini di operazioni commerciali con alianti diverse da quelle specificate nell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, il pilota deve detenere almeno un certificato di classe 2 valido;
- 5) una licenza di pilota commerciale (CPL), una licenza di pilota a equipaggio plurimo (MPL) o una licenza di pilota di linea (ATPL), il pilota deve detenere un certificato medico di classe 1 valido.»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) Se a una PPL si aggiunge un'abilitazione al volo strumentale o al volo strumentale di base, il titolare di licenza deve sottoporsi all'audiometria tonale pura secondo la periodicità e gli standard richiesti per i titolari di certificato medico di classe 1.»;

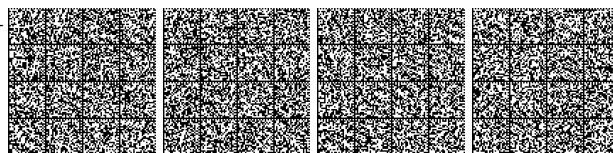


ALLEGATO III

L'allegato VI (parte ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione è così modificato:

- 1) alla norma ARA.GEN.220, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) L'autorità competente deve istituire e mantenere aggiornato un elenco di tutti i certificati delle organizzazioni, i certificati di qualificazione FSTD e le licenze, i certificati e gli attestati del personale da essa rilasciati, delle dichiarazioni DTO ricevute e dei programmi di addestramento delle DTO che ha verificato o approvato ai fini della conformità all'allegato I (parte FCL), all'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione o all'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione.»;
- 2) la norma ARA.GEN.350 è così modificata:
 - a) la frase introduttiva della lettera d bis è sostituita dalla seguente:

«d bis In deroga alle lettere da a) a d), nel caso delle DTO, se durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo vengono riscontrate dall'autorità competente prove che dimostrano la non conformità di una DTO ai requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2018/1139, ai requisiti dell'allegato I (parte FCL) e dell'allegato VIII (parte DTO) del presente regolamento o ai requisiti dell'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dell'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, l'autorità competente:»;
 - b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 - «e) Fatti salvi eventuali provvedimenti attuativi aggiuntivi, se l'autorità di uno Stato membro che agisce conformemente alla norma ARA.GEN.300, lettera d), individua una non conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2018/1139, ai requisiti dell'allegato I (parte FCL), dell'allegato VII (parte ORA) e dell'allegato VIII (parte DTO) del presente regolamento o ai requisiti dell'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dell'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione da parte di un'organizzazione certificata dall'autorità competente di un altro Stato membro o dall'Agenzia, o che ha reso una dichiarazione all'autorità competente di un altro Stato membro o all'Agenzia, essa deve informare tale autorità competente della suddetta non conformità.»;
- 3) alla norma ARA.GEN.360, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) Al ricevimento di una richiesta formulata da un titolare di licenza per un cambiamento dell'autorità competente come specificato nell'allegato I (parte FCL), norma FCL.015, lettera e), nell'allegato III (parte BFCL), norma BFCL.015, lettera f), del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione o nell'allegato III (parte SFCL), norma SFCL.015, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, l'autorità competente ricevente deve chiedere senza indugio all'autorità competente del titolare delle licenze il trasferimento senza indebito ritardo della documentazione seguente:
 - 1) una verifica della licenza;
 - 2) le copie della documentazione medica del titolare di licenza detenuta da tale autorità competente conformemente alle norme ARA.GEN.220 e ARA.MED.150. La documentazione medica deve essere trasferita conformemente all'allegato IV (parte medica), norma MED.A.015, e deve comprendere una sintesi della storia clinica pertinente del richiedente, verificata e firmata dall'ispettore medico.»;
- 4) alla norma ARA.FCL.200 è aggiunta la seguente lettera e):
 - «e) Istruttori per i certificati FI(B) o FI(S). L'autorità competente deve sviluppare procedure appropriate per condurre i voli di addestramento sotto supervisione specificati:
 - 1) nell'allegato III (parte BFCL), norme BFCL.315, lettera a), punto 5, sottopunto ii), e BFCL.360, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione; e
 - 2) nell'allegato III (parte SFCL), norme SFCL.315, lettera a), punto 7), sottopunto ii), e SFCL.360, lettera a), punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione.»;
- 5) alla norma ARA.FCL.250, lettera a), il punto 3 è sostituito dal seguente:
 - «3) se il titolare di licenza non rispetta più i requisiti applicabili dell'allegato I (parte FCL), dell'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione o dell'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione;»;



- 6) alla norma ARA.FCL.300, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) L'autorità competente deve attuare le disposizioni e le procedure necessarie per permettere ai richiedenti di sottoporsi agli esami delle conoscenze teoriche conformemente ai requisiti applicabili dell'allegato I (parte FCL), dell'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione o dell'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione.»;

- 7) la seguente norma ARA.ATO.110 è inserita dopo la norma ARA.ATO.105:

«ARA.ATO.110 Approvazione della lista degli equipaggiamenti minimi

Quando l'autorità competente riceve una richiesta di approvazione di una lista degli equipaggiamenti minimi di cui all'allegato III (parte ORO), norma ORO.MLR.105, e all'allegato VI (parte NCC), norma NCC.GEN.101, del regolamento (UE) n. 965/2012, essa deve agire conformemente all'allegato II (parte ARO), norma ARO.OPS.205, di tale regolamento.»;

- 8) alla norma ARA.DTO.100, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Se la dichiarazione non contiene le informazioni richieste o contiene informazioni che indicano una non conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2018/1139, ai requisiti dell'allegato I (parte FCL) e dell'allegato VIII (parte DTO) del presente regolamento o ai requisiti dell'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dell'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, l'autorità competente deve agire conformemente alla norma ARA.GEN.350, lettera d bis.»;

- 9) alla norma ARA.DTO.110, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Al ricevimento dei programmi di addestramento di una DTO e delle eventuali relative modifiche, notificati conformemente all'allegato VIII (parte DTO), norma DTO.GEN.115, lettera c), o della richiesta di approvazione dei programmi di addestramento di una DTO presentata conformemente alla norma DTO.GEN.230, lettera c), di tale allegato, l'autorità competente deve verificare la conformità di tali programmi di addestramento ai requisiti dell'allegato I (parte FCL), dell'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dell'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, a seconda dei casi.»;

- 10) l'appendice I è così modificata:

- a) la frase introduttiva dopo il titolo «Licenza d'equipaggio di condotta» è sostituita dalla seguente:

«La licenza d'equipaggio di condotta rilasciata da uno Stato membro conformemente all'allegato I (parte FCL), all'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e all'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione deve essere conforme alle seguenti specifiche.»;

- b) alla lettera a), punto 1, il sottopunto III) è sostituito dal seguente:

«III) numero di serie della licenza che inizia con il codice ONU dello Stato che ha rilasciato la licenza, seguito da "FCL", "BFCL" o "SFCL", a seconda dei casi, e un codice formato da numeri e/o lettere in numeri arabi e caratteri latini.»;

- c) alla lettera a), punto 2, il sottopunto XII) è sostituito dal seguente:

«XII) abilitazioni, certificati e, nel caso di palloni e alianti, privilegi: certificati per classe, tipo, istruttore ecc., con le date di scadenza, a seconda dei casi. I privilegi di radiotelefonia (R/T) possono essere riportati sulla licenza o su un certificato separato.»;

- d) il modello dopo la lettera c), dal titolo «Risguardo del libretto» (Modulo 141 AESA versione 2) è così modificato:

- i) la frase «Rilasciata in conformità alla parte FLC» è sostituita dalla seguente:

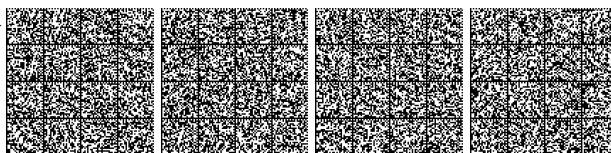
«Rilasciata in conformità alla parte FCL/parte BFCL/parte SFCL (cancellare i termini non applicabili);»;

- ii) la frase «La presente licenza è conforme agli standard ICAO, con l'eccezione dei privilegi LAPL ed EIR» è sostituita dalla seguente:

«La presente licenza è conforme agli standard ICAO, ad eccezione dei privilegi LAPL e BIR o se corredata da un certificato medico LAPL.»;

- e) al modello dopo il titolo «Pagina 2», la frase «Il numero di serie della licenza inizia sempre con il codice ONU dello Stato che ha rilasciato la licenza, seguito da "FCL."» (nota relativa al campo n. III — Numero della licenza) è sostituita dalla seguente:

«Il numero di serie della licenza inizia sempre con il codice ONU dello stato che ha rilasciato la licenza, seguito da "FCL.", "BFCL." o "SFCL.", a seconda dei casi.»;



f) il modello dopo il titolo «Pagina 3» è così modificato:

- i) la frase «Le abbreviazioni utilizzate saranno quelle della parte FCL [ad esempio PPL(H), ATPL(A) ecc.]» (nota relativa al campo n. II — Titolo della licenza, data di rilascio iniziale e codice del paese) è sostituita dalla seguente:

«Le abbreviazioni utilizzate saranno quelle della parte FCL [ad esempio PPL(H), ATPL(A) ecc.], della parte BFCL e della parte SFCL.»;

- ii) dopo la frase: «In caso di LAPL: LAPL non rilasciata conformemente agli standard ICAO» (nota relativa al campo n. XIII — Osservazioni), è aggiunto il testo seguente:

«In caso di SPL, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione: i privilegi per il volo acrobatico, il cloud flying con alianti e i metodi di lancio devono essere esercitati conformemente all'allegato III (parte SFCL), norme SFCL.155, SFCL.200 e SFCL.215, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, a seconda dei casi.».

11) l'appendice III è sostituita dalla seguente:

«CERTIFICATO PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO AUTORIZZATE (ATO)

Unione europea (*)

Autorità competente

CERTIFICATO DELL'ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO AUTORIZZATA

[NUMERO/RIFERIMENTO DEL CERTIFICATO]

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione [e del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione/del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione (ADATTARE A SECONDA DEI CASI)] e alle condizioni specificate di seguito, l'[Autorità competente] certifica che

[NOME DELL'ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO]

[INDIRIZZO DELL'ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO]

è un'organizzazione di addestramento certificata ai sensi della parte ORA, con il privilegio di fornire corsi di addestramento secondo la parte FCL, incluso l'uso di FSTD, come elencato nell'approvazione dei corsi di addestramento allegata/corsi di addestramento secondo la parte BFCL/corsi di addestramento secondo la parte SFCL [ADATTARE A SECONDA DEI CASI].

CONDIZIONI:

Il presente certificato è limitato ai privilegi e al campo di applicazione relativi alla fornitura di corsi di addestramento, incluso l'uso di FSTD, come elencato nell'approvazione dei corsi di addestramento allegata.

Il presente certificato è valido fintanto che l'organizzazione autorizzata è conforme alla parte ORA, alla parte FCL, alla parte BFCL, alla parte SFCL [ADATTARE A SECONDA DEI CASI] nonché agli altri regolamenti applicabili.

Ferma restando l'osservanza delle precedenti condizioni, il presente certificato rimane valido a meno che non venga ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato.

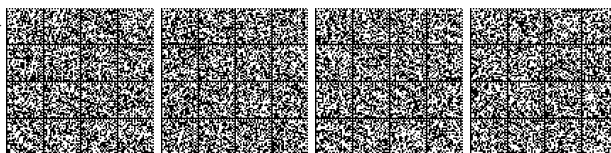
Data di rilascio:

Firma:

[Autorità competente]

(*) Cancellare «Unione europea» per gli stati non appartenenti all'Unione europea.

MODULO 143 AESA Edizione 2 — pagina 1/2



CERTIFICATO DELL'ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO AUTORIZZATA**APPROVAZIONE DEI CORSI DI ADDESTRAMENTO**

Allegato al certificato ATO numero:

[NUMERO/RIFERIMENTO DEL CERTIFICATO]

[NOME DELL'ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO]

ha ottenuto il privilegio di fornire e condurre i seguenti corsi di addestramento di cui alla parte FCL/parte BFCL/parte SFCL [ADATTARE A SECONDA DEI CASI] e di utilizzare i seguenti FSTD:

Corso di addestramento	FSTD utilizzati, incluso il codice a lettere ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Come indicato sul certificato di qualificazione.

La presente approvazione dei corsi di addestramento è valida purché:

- il certificato ATO non venga ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato; e
- tutte le operazioni vengano condotte in conformità alla parte ORA, alla parte FCL, alla parte BFCL, alla parte SFCL [ADATTARE A SECONDA DEI CASI] nonché agli altri regolamenti applicabili e, se del caso, alle procedure previste nella documentazione dell'organizzazione come richiesto dalla parte ORA.

Data di rilascio:

Firma: [Autorità competente]

Per lo Stato membro/AESA

MODULO 143 AESA Edizione 2 — pagina 2/2;

12) l'appendice VIII è sostituita dalla seguente:

«Approvazione del programma di addestramento

di un'organizzazione di addestramento dichiarata (DTO)

Unione europea (*)

Autorità competente

Autorità di rilascio:

Nome della DTO:

Numero di riferimento della DTO:

Programmi di addestramento approvati:

Standardizzazione per gli esaminatori — FE(S), FE(B) (**)

Corso di aggiornamento per gli esaminatori — FE(S), FE(B) (**)

Riferimento del documento:

Osservazioni:

I suddetti programmi di addestramento sono stati verificati dalla suddetta autorità competente e sono risultati conformi ai requisiti dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, dell'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dell'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione.

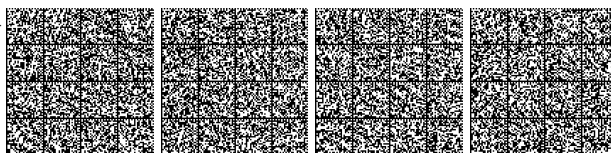
Data di rilascio:

Firma: [Autorità competente]

(*) Cancellare «Unione europea» per gli Stati non appartenenti all'Unione europea.

(**) Adattare a seconda dei casi.

MODULO XXX AESA Edizione 2 — pagina 1/1».



ALLEGATO IV

L'allegato VII (parte ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione è così modificato:

1) la norma ORA.ATO.110 è così modificata:

a) alla lettera b), il punto 1 è sostituito dal seguente:

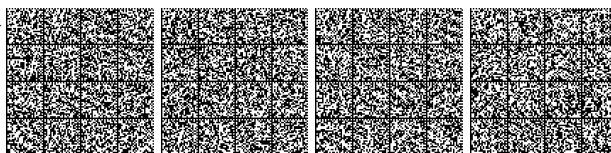
«1) assicurare che l'addestramento fornito sia conforme all'allegato I (parte FCL), all'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, all'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, a seconda dei casi, e, nel caso dell'addestramento per le prove di volo, che siano stati stabiliti i requisiti pertinenti dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione e il programma di addestramento;»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) Gli istruttori di volo e gli istruttori per l'addestramento al volo simulato devono essere titolari delle qualificazioni richieste dall'allegato I (parte FCL), dall'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dall'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione per il tipo di addestramento che forniscono.»;

2) alla norma ORA.ATO.125, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Il programma di addestramento deve soddisfare i requisiti dell'allegato I (parte FCL), dell'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, dell'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, a seconda dei casi, e, nel caso di addestramento per le prove di volo, dei requisiti pertinenti dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.».



ALLEGATO V

L'allegato VIII (parte DTO) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione è così modificato:

1) la norma DTO.GEN.110 è così modificata:

- a) alla lettera a), i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
 - «3) per gli alianti, conformemente ai requisiti dell'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione:
 - a) istruzione delle conoscenze teoriche per la SPL;
 - b) istruzione di volo per la SPL;
 - c) addestramento ai fini dell'estensione dei privilegi agli alianti o ai TMG conformemente alla norma SFCL.150;
 - d) addestramento per metodi di lancio aggiuntivi conformemente alla norma SFCL.155;
 - e) addestramento ai fini di abilitazioni e privilegi aggiuntivi: privilegi di base e avanzati per il volo acrobatico, abilitazioni al traino di alianti e al traino di striscioni pubblicitari, abilitazione al volo notturno su TMG e privilegi per il cloud flying con alianti;
 - f) addestramento ai fini del certificato di istruttore di volo per alianti [FI(S)];
 - g) corso di aggiornamento FI(S);
 - 4) per i palloni, conformemente ai requisiti dell'allegato III (parte BFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione:
 - a) istruzione delle conoscenze teoriche per la BPL;
 - b) istruzione di volo per la BPL;
 - c) addestramento ai fini dell'estensione per classe o per gruppo conformemente alla norma BFCL.150;
 - d) addestramento ai fini di abilitazioni aggiuntive: abilitazioni al volo con palloni ad aria calda frenati, al volo notturno e a operazioni commerciali;
 - e) addestramento ai fini del certificato di istruttore di volo per palloni [FI(B)];
 - f) corso di aggiornamento FI(B).»;
- b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) Le DTO sono autorizzate anche a fornire i corsi per esaminatori di cui all'allegato III (parte BFCL), norme BFCL.430 e BFCL.460, lettera b), punto 1, del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione per quanto riguarda i FE(B) e all'allegato III (parte SFCL), norme SFCL.430 e SFCL.460, lettera b), punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione per quanto riguarda i FE(S), a condizione che la DTO abbia presentato una dichiarazione conformemente alla norma DTO.GEN.115 e l'autorità competente abbia approvato il programma di addestramento conformemente alla norma DTO.GEN.230, lettera c).»;

2) alla norma DTO.GEN.115, lettera a), il punto 8 è sostituito dal seguente:

- «8) una dichiarazione attestante che durante tutte le attività di addestramento oggetto della dichiarazione la DTO soddisfa e continuerà a soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2018/1139, i requisiti dell'allegato I (parte FCL) e dell'allegato VIII (parte DTO) del presente regolamento e i requisiti dell'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dell'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione.»;

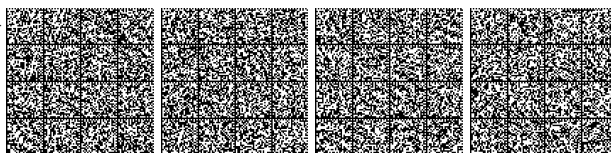
3) la norma DTO.GEN.210 è così modificata:

- a) alla lettera a), punto 2, il sottopunto i) è sostituito dal seguente:
 - «i) garantire che l'addestramento fornito soddisfi i requisiti dell'allegato I (parte FCL), dell'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dell'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione e sia conforme al programma di addestramento della DTO;»;



- b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- «e) Gli istruttori di volo e gli istruttori per l'addestramento al volo simulato devono essere titolari delle qualificazioni richieste dall'allegato I (parte FCL), dall'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dall'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione per il tipo di addestramento che forniscono.»;
- 4) la norma DTO.GEN.230 è così modificata:
- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) I programmi di addestramento devono soddisfare i requisiti dell'allegato I (parte FCL), dell'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dell'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, a seconda dei casi.»;
- b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) Una DTO deve essere autorizzata a fornire l'addestramento di cui alla norma DTO.GEN.110, lettera b), solo quando il proprio programma per tale addestramento e le eventuali relative modifiche hanno ricevuto da parte dell'autorità competente, su richiesta della DTO, un'approvazione in conformità alla norma ARA.DTO.110 attestante che il programma di addestramento e le eventuali relative modifiche soddisfano i requisiti dell'allegato I (parte FCL), dell'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dell'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, a seconda dei casi. Una DTO deve richiedere tale approvazione presentando la propria dichiarazione conformemente alla norma DTO.GEN.115.»;
- 5) all'appendice 1, la sezione 9 della dichiarazione è sostituita dalla seguente:

«9.	Dichiarazione La DTO ha elaborato una politica in materia di sicurezza in conformità all'allegato VIII (parte DTO) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione e, in particolare, alla norma DTO.GEN.210, lettera a), punto 1), sottopunto ii), e applica tale politica durante tutte le attività di addestramento oggetto della dichiarazione. Durante tutte le attività di addestramento oggetto della dichiarazione, la DTO soddisfa e continuerà a soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2018/1139, i requisiti dell'allegato I (parte FCL) e dell'allegato VIII (parte DTO) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione e i requisiti dell'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dell'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione. Confermiamo che tutte le informazioni incluse nella presente dichiarazione, compresi gli allegati (se del caso), sono complete e corrette. Nome, data e firma del rappresentante della DTO Nome, data e firma del capo istruttore della DTO»
-----	--



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/360 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di piombo negli elettrodi di platino platinato ai fini di talune misurazioni della conduttività

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

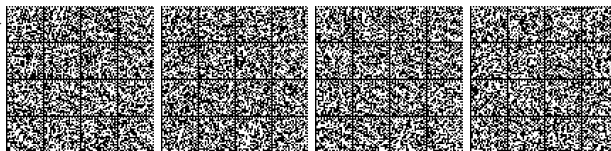
considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Tale restrizione non riguarda alcune applicazioni soggette ad esenzione che sono specifiche ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e di controllo e sono elencate nell'allegato IV di tale direttiva.
- (2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE.
- (4) Con direttiva delegata 2014/73/UE ⁽²⁾, la Commissione ha concesso un'esenzione per l'uso di piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività in presenza di determinate condizioni (in appresso «l'esenzione»), includendo le applicazioni interessate nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione doveva giungere a termine il 31 dicembre 2018, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della citata direttiva.
- (5) La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell'esenzione («domanda di rinnovo») il 30 giugno 2017, ossia entro i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. Conformemente a tale disposizione, l'esenzione resta valida fino all'adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.
- (6) La valutazione della domanda di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.
- (7) Gli elettrodi di platino platinato contenenti piombo sono utilizzati in strumenti specializzati di misurazione che richiedono determinate qualità di misurazione, quali un ampio intervallo di funzionamento, un'alta precisione o un'elevata affidabilità per la concentrazione elevata di acido e alcali.
- (8) La sostituzione o l'eliminazione del piombo nelle applicazioni oggetto della presente direttiva risulta attualmente ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico per taluni strumenti di misurazione, a causa della mancanza di alternative affidabili. Il rinnovo dell'esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta.

⁽¹⁾ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

⁽²⁾ Direttiva delegata 2014/73/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 80).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).



- (9) È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell'esenzione.
- (10) È opportuno concedere il rinnovo dell'esenzione per un periodo di 7 anni fino al 31 dicembre 2025, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN



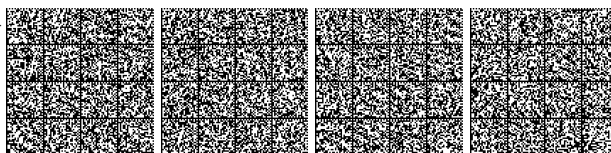
ALLEGATO

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/CE, la voce 37 è sostituita dalla seguente:

- «37. Piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività cui si applica almeno una delle seguenti condizioni:
- a) misurazioni della conduttività ad ampi intervalli su più di un ordine di grandezza (per esempio intervallo fra 0,1 mS/m e 5 mS/m) in applicazioni di laboratorio per concentrazioni ignote;
 - b) misurazioni di soluzioni in cui è richiesta un'accuratezza di ± 1 % dell'intervallo di campionamento congiuntamente a un'elevata resistenza alla corrosione dell'elettrodo per uno qualsiasi dei seguenti parametri:
 - i) soluzioni con acidità $< \text{pH } 1$;
 - ii) soluzioni con alcalinità $> \text{pH } 13$;
 - iii) soluzioni corrosive contenenti gas alogeno;
 - c) misurazioni di conduttività superiori a 100 mS/m da effettuare con strumenti portatili.

Scade il 31 dicembre 2025.»

20CE0813



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/361 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

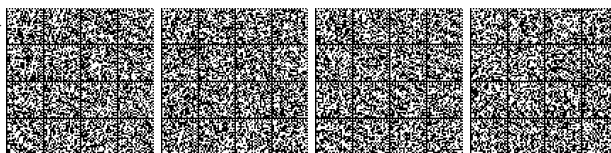
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. La restrizione non riguarda le applicazioni oggetto di esenzione di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.
- (2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il cromo esavalente è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE.
- (4) Un'esenzione dalla restrizione relativa all'uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento fino a 0,75 %, in peso, nella soluzione refrigerante ("esenzione") è inclusa nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE. Per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, l'esenzione doveva giungere a termine il 21 luglio 2016 conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva.
- (5) La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell'esenzione ("domanda di rinnovo") il 20 gennaio 2015, ossia entro i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. Conformemente a tale disposizione, l'esenzione resta valida fino all'adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.
- (6) La valutazione della domanda di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. La valutazione, tenendo conto delle decisioni della Commissione relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽²⁾, ha portato alla conclusione che l'attuale esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 deve essere suddivisa in due sotto-voci che rispecchino chiaramente il progresso tecnico e scientifico per quanto riguarda la sostituzione del cromo esavalente, che varia a seconda del tipo di applicazione.
- (7) Il cromo esavalente [Cr(VI)] agisce come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento. È utilizzato per creare uno strato sulla superficie interna dei tubi di acciaio al fine di proteggerli dalla soluzione refrigerante che contiene ammoniaca corrosiva.

⁽¹⁾ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

⁽²⁾ Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU C 48 del 15.2.2017, pag. 9).



- (8) Per le applicazioni con potenza assorbita ≥ 75 W e per i sistemi che funzionano completamente con riscaldatori non elettrici (corrispondenti ad applicazioni con generatore ad alta temperatura) che rientrano nell'attuale esenzione, una sostituzione o un'eliminazione del cromo esavalente è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di sostituti affidabili. Un'esenzione per tali applicazioni è in linea con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta.
- (9) È pertanto opportuno concedere il richiesto rinnovo dell'esenzione per le applicazioni che utilizzano generatori ad alte temperature fino al 21 luglio 2021, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione.
- (10) Per le applicazioni con potenza assorbita < 75 W (corrispondenti ad applicazioni con generatore a bassa temperatura) attualmente soggette ad esenzione, le condizioni per il rinnovo stabilite all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE non sono più soddisfatte e, pertanto, la domanda di rinnovo dovrebbe essere respinta. L'esenzione per tali applicazioni dovrebbe giungere a termine 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva delegata conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva.
- (11) Per le categorie 8, 9 e 11, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza giuridica, le date di scadenza dovrebbero essere specificate nell'allegato III di tale direttiva.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).



Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 9 è sostituita dalla seguente:

«9	Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante).	Si applica alle categorie 8, 9 e 11 e scade il: — 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; — 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; — 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11.
9 a)-I	Fino allo 0,75 %, in peso, di cromo esavalente utilizzato come agente anticorrosivo nella soluzione refrigerante nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (compresi i minibar) progettati per funzionare in tutto o in parte con riscaldatori elettrici, aventi una potenza utilizzata media < 75 W a condizioni di funzionamento costanti.	Si applica alle categorie da 1 a 7 e 10 e scade il 5 marzo 2021.
9 a)-II	Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante): — progettati per funzionare in tutto o in parte con riscaldatori elettrici, aventi una potenza utilizzata media ≥ 75 W a condizioni di funzionamento costanti; — progettati per funzionare completamente con riscaldatori non elettrici.	Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 e scade il 21 luglio 2021.»

20CE0814



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/362 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2019****recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda l'esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri vietano l'uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003.
- (2) L'allegato II della direttiva 2000/53/CE elenca i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). È necessario modificare l'esenzione 14 relativa all'uso del cromo esavalente per allinearne, a fini di coerenza, la formulazione a quella di esenzioni simili per l'uso del cromo esavalente previste dalla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Dalla valutazione dell'esenzione 14 effettuata alla luce del progresso tecnico e scientifico è emerso che sostanze idonee alternative al cromo esavalente, per quanto disponibili, non possono ancora essere utilizzate nei prodotti. È previsto che in futuro possano essere disponibili alternative adeguate all'uso del cromo esavalente. L'esenzione vigente dovrebbe pertanto essere suddivisa in tre sottovoci e dovrebbe essere fissata una data di scadenza per due delle sottovoci dell'esenzione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE,

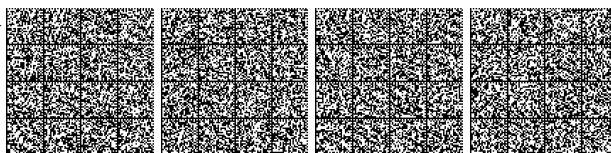
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2000/53/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 5 aprile 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.⁽²⁾ Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

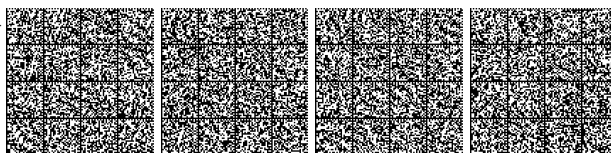
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE, la voce 14 è sostituita dalla seguente:

«14. Cromo esavalente come anticorrosivo, fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento: i) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media inferiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; ii) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media pari o superiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; iii) progettati per funzionare completamente con riscaldatore non elettrico.	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e pezzi di ricambio per tali veicoli Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2026 e pezzi di ricambio per tali veicoli	X»
--	--	----

20CE0815



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/363 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

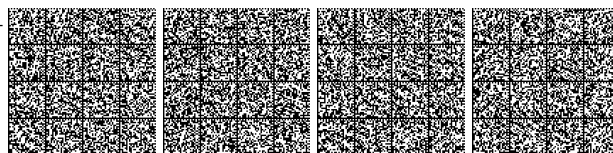
vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri vietano l'uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003.
- (2) L'allegato II della direttiva 2000/53/CE elenca i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Conformemente all'allegato II, le esenzioni 8. e), 8. f) b) e 8. g) sono sottoposte a riesame nel 2019. È inoltre necessaria un'ulteriore valutazione dell'esenzione 8. j) alla luce delle ultime informazioni sul progresso tecnico e scientifico.
- (3) Da una valutazione delle esenzioni 8. e) e 8. g) condotta alla luce di tali informazioni è emerso che non sono attualmente disponibili alternative adeguate all'uso di piombo per i materiali e i componenti cui si applicano tali esenzioni. È pertanto opportuno fissare una data per un nuovo esame di tali esenzioni. L'esenzione 8. g) dovrebbe tuttavia essere resa più specifica, con un ambito di applicazione più ristretto. Al fine di consentire all'industria automobilistica di adattarsi a tali cambiamenti, l'ambito di applicazione attuale dell'esenzione 8. g) dovrebbe essere mantenuto per i veicoli di un tipo omologato prima del 1° ottobre 2022, mentre l'ambito di applicazione più ristretto di tale esenzione dovrebbe interessare i veicoli di un tipo omologato a decorrere da tale data.
- (4) Dalla valutazione dell'esenzione 8. f) b) è emerso che l'uso di piombo nelle applicazioni interessate da tale esenzione non dovrebbe essere prorogato in quanto sono disponibili alternative all'uso di piombo in tali applicazioni.
- (5) Dalla valutazione dell'esenzione 8. j), che prevede un'esenzione per l'uso di piombo nelle saldature di lastre laminate, è emerso che sono disponibili, per talune applicazioni, alternative all'uso di piombo nelle saldature di lastre laminate. Non è tuttavia certo che esistano, a oggi, alternative adeguate all'uso di piombo per taluni vetri e applicazioni. È pertanto opportuno elaborare una nuova e più limitata esenzione 8. k) per tali vetri e applicazioni.
- (6) L'esenzione 8. j) si applica unicamente in relazione ai veicoli di un tipo omologato prima del 1° gennaio 2020. È necessario che la nuova esenzione 8. k) sia applicabile il prima possibile al fine di garantire che sia mantenuta l'esenzione per l'uso di piombo per tali vetri e applicazioni per i quali non è certa la disponibilità di alternative adeguate all'uso di piombo. La presente direttiva dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza.

- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE,

⁽¹⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2000/53/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 5 aprile 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione
La presidente

Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

L'allegato II della direttiva 2000/53/CE è così modificato:

1) la voce 8. e) è sostituita dalla seguente:

«8. e) Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso)	(²)	X»
---	------------------	----

2) la voce 8. f) b) è sostituita dalla seguente:

«8. f) b) Piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell'area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e pezzi di ricambio per tali veicoli	X»
--	--	----

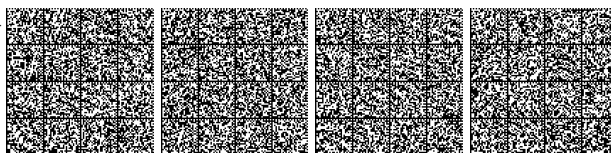
3) la voce 8. g) è sostituita dalla seguente:

«8. g) i) Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip»	Veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e pezzi di ricambio per tali veicoli	X
8. g) ii) Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip» qualora tale connessione elettrica consista di uno qualsiasi dei seguenti elementi: i) un nodo tecnologico del semiconduttore di 90 nm o di dimensioni maggiori; ii) una matrice unica di 300 mm ² o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore; iii) package di matrici impilate di 300 mm ² o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm ² o di dimensioni maggiori.	(²) Valida per veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e pezzi di ricambio per tali veicoli	X»

4) è aggiunta la seguente voce 8. k):

«8. k) Saldatura di applicazioni di riscaldamento con corrente di calore pari o superiore a 0,5 A per relativo giunto saldato a singole lastre laminate con spessore di parete inferiore a 2,1 mm. La presente esenzione non riguarda le saldature dei contatti integrati nel polimero intermedio	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e pezzi di ricambio per tali veicoli	X(⁴)»
---	--	--------------------

20CE0816



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/364 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle radiazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

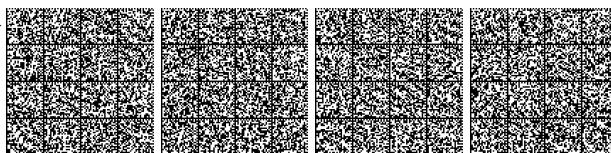
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Tale restrizione non riguarda alcune applicazioni soggette ad esenzione che sono specifiche ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e di controllo e sono elencate nell'allegato IV di tale direttiva.
- (2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il cadmio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE.
- (4) Il 3 dicembre 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda presentata a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE riguardante un'esenzione da inserire nell'elenco di cui all'allegato IV di tale direttiva per quanto riguarda l'uso di cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle radiazioni («domanda di esenzione»).
- (5) La valutazione della domanda ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.
- (6) Il cadmio presente nei tubi da ripresa è necessario per ottenere una tolleranza alle radiazioni e una prestazione ottica soddisfacenti delle telecamere che operano in ambienti con elevata esposizione alle radiazioni, come le centrali nucleari e gli impianti di trattamento dei rifiuti nucleari.
- (7) Attualmente non esistono sul mercato alternative prive di cadmio che forniscano la necessaria combinazione di prestazione ottica e un livello sufficiente di resistenza alle radiazioni.
- (8) La sostituzione o l'eliminazione del cadmio in alcuni tubi da ripresa è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di alternative. L'esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta.
- (9) È pertanto opportuno concedere l'esenzione richiesta includendo le applicazioni contemplate dalla richiesta stessa nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 9.
- (10) L'esenzione richiesta dovrebbe essere concessa per una durata di 7 anni a decorrere dal 5 marzo 2020, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

⁽¹⁾ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° settembre 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

All'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, è aggiunta la seguente voce 44:

- «44. Cadmio nei tubi da ripresa resistenti alle radiazioni progettati per telecamere con risoluzione al centro superiore a 450 linee TV, utilizzate in ambienti con esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore a 100 Gy/ora e a una dose totale superiore a 100 kGy.

Si applica alla categoria 9. Scade il 31 marzo 2027.»

20CE0817



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/365 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle leghe saldanti e nelle finiture delle terminazioni utilizzate in alcuni motori a combustione di attrezzi manuali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

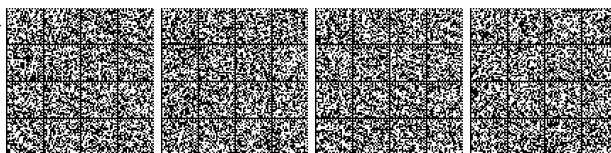
considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. La restrizione non riguarda le applicazioni oggetto di esenzione di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.
- (2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nella lista di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE.
- (4) Con direttiva delegata (UE) 2014/72 ⁽²⁾ la Commissione ha concesso un'esenzione per l'uso di piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾) (in appresso «l'esenzione»), includendo tali applicazioni nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione doveva giungere a termine il 31 dicembre 2018 per le categorie da 1 a 7 e 10, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva.
- (5) La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell'esenzione per le categorie 6 e 11 (in appresso «domanda di rinnovo») il 30 giugno 2017, entro i termini stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. Conformemente a tale disposizione, l'esenzione resta valida fino all'adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.
- (6) La valutazione della domanda di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

⁽¹⁾ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

⁽²⁾ Direttiva delegata 2014/72/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandola al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 78).

⁽³⁾ Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1). La direttiva 97/68/CE è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).



- (7) Il piombo è utilizzato come comune elemento legante nel materiale di saldatura per controllare il punto di fusione. Sono stati testati con successo materiali alternativi per sostituire la sostanza soggetta a restrizione. Occorre tuttavia più tempo per confermare l'affidabilità dei prodotti senza piombo.
- (8) Attualmente sul mercato non esistono soluzioni alternative senza piombo in grado di offrire un livello sufficiente di affidabilità per le applicazioni oggetto dell'esenzione.
- (9) La sostituzione o l'eliminazione del piombo in alcuni motori a combustione di attrezzi manuali è attualmente impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di alternative affidabili. È pertanto opportuno rinnovare l'esenzione. Il rinnovo dell'esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta.
- (10) L'esenzione richiesta per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 dovrebbe essere concessa fino al 31 marzo 2022, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione.
- (11) Per le categorie 8 e 9, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza giuridica, le date di scadenza dovrebbero essere specificate nell'allegato III di tale direttiva.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2021.

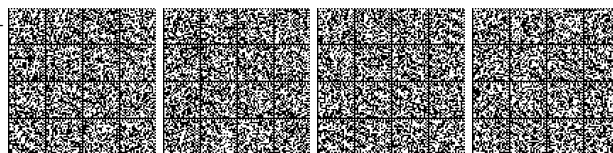
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).



Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



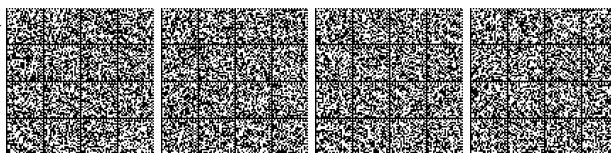
ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE la voce 41 è sostituita dalla seguente:

«41	Piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*))	Applicabile a tutte le categorie, scade il: — 31 marzo 2022 per le categorie da 1 a 7, 10 e 11; — 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; — 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; — 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali della categoria 9.»
-----	--	--

(*) Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).

20CE0818



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/366 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato in determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro per l'analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

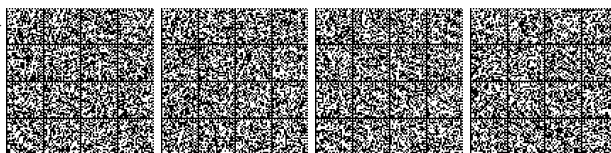
considerando quanto segue:

- 1) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Tale restrizione non riguarda alcune applicazioni soggette ad esenzione che sono specifiche ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e di controllo e sono elencate nell'allegato IV di tale direttiva.
- 2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- 3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nella lista di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE.
- 4) Con la direttiva delegata (UE) 2015/573 ⁽²⁾ la Commissione ha concesso un'esenzione per l'uso del piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l'analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici (in appresso «l'esenzione»), inserendo tale applicazione nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE. In base all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, di tale direttiva, l'esenzione giunge a termine il 31 dicembre 2018.
- 5) La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell'esenzione (in appresso «domanda di rinnovo») il 25 maggio 2017, ossia entro i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. Conformemente a tale disposizione, l'esenzione in vigore resta valida fino all'adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.
- 6) La valutazione della domanda di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.
- 7) Il piombo contenuto nella scheda sensori in PVC dei dispositivi medici in vitro (analizzatori di sangue) migliora le prestazioni dei sensori; ciò è necessario per ottenere prestazioni ottimali dei dispositivi in termini di affidabilità analitica dichiarata nelle pubblicazioni di prodotto e, conseguentemente, per soddisfare i requisiti stabiliti dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- 8) Se sul mercato sono disponibili tecnologie senza piombo per alcuni analizzatori di altri fabbricanti, è necessario disporre di tempo supplementare per testare l'affidabilità dei prodotti di sostituzione per l'applicazione specifica oggetto dell'attuale domanda di rinnovo.

⁽¹⁾ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

⁽²⁾ Direttiva delegata (UE) 2015/573 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica, adattandola al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo nei sensori in cloruro di polivinile (PVC) utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 94 del 10.4.2015, pag. 4).

⁽³⁾ Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).



- 9) Si stima che l'esenzione eviterà di immettere sul mercato dell'Unione un totale di 157 kg di piombo. Allo stesso tempo, tuttavia, essa comporterà la necessità di sostituire l'intero dispositivo diagnostico e, di conseguenza, presumibilmente ciò genererebbe anticipatamente un volume di rifiuti di AEE pari a 112 000 kg di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Inoltre, i fornitori di servizi sanitari che utilizzano i dispositivi in questione andrebbero incontro a significative conseguenze socioeconomiche.
- 10) L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Alla luce della procedura di restrizione sul piombo nel PVC di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006, l'esenzione dovrebbe essere concessa per un breve periodo di validità di 2 anni, al fine di garantire il pieno allineamento al suddetto regolamento una volta completata la pertinente procedura di restrizione.
- 11) È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell'esenzione.
- 12) L'esenzione riguarda la categoria 8 di apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2011/65/UE e dovrebbe essere rinnovata per la durata di 2 anni a decorrere dal 5 marzo 2020, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione.
- 13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).



ALLEGATO

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/CE, la voce 41 è sostituita dalla seguente:

- «41. Piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l'analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici.

Scade il 31 marzo 2022.»

20CE0819



DIRETTIVA (UE) 2020/367 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2020****che modifica l'allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

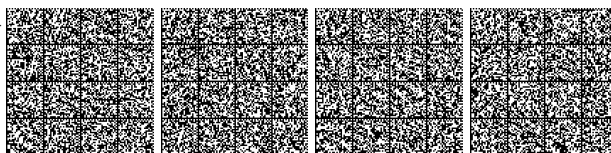
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III della direttiva 2002/49/CE fa riferimento a relazioni dose-effetto introdotte mediante adeguamenti di detto allegato al progresso tecnico-scientifico.
- (2) Al momento dell'adozione della presente direttiva le informazioni di alta qualità e statisticamente significative utilizzabili erano quelle reperibili negli orientamenti sul rumore ambientale per la regione europea pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ⁽²⁾, che presentano relazioni dose-effetto per gli effetti nocivi causati dall'esposizione al rumore ambientale. È pertanto opportuno che le relazioni dose-effetto introdotte nell'allegato III della direttiva 2002/49/CE siano basate su tali orientamenti. Per quanto concerne nello specifico la significatività statistica, gli studi dell'OMS sono basati su popolazioni rappresentative e, di conseguenza, i risultati dei presenti metodi di determinazione sono ritenuti pertinenti se applicati alle popolazioni rappresentative.
- (3) Al di là delle relazioni dose-effetto elaborate nel contesto dell'OMS, altri studi potrebbero evidenziare effetti sulla salute di diversa entità e di diversa natura, segnatamente in relazione al rumore del traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili in circostanze locali in determinati paesi. Le relazioni dose-effetto alternative ivi definite possono essere utilizzate a condizione che siano basate su studi di alta qualità e statisticamente significativi.
- (4) Le conoscenze attualmente disponibili circa gli effetti nocivi del rumore industriale sono limitate e non è quindi possibile proporre un metodo comune per determinarne gli effetti. Inoltre, le specificità nazionali non sono state oggetto di valutazione nell'ambito di studi e, pertanto, non è stato pertanto possibile includerle nel presente allegato. Analogamente, al momento non vi sono elementi sufficienti per definire un metodo comune per la determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale, sebbene siano stati individuati nessi tra quest'ultimo e i seguenti effetti nocivi: ictus, ipertensione, diabete e altri disturbi metabolici, declino cognitivo dei bambini, declino della salute e del benessere mentale, disabilità uditiva, acufene, complicazioni alla nascita. Infine, nonostante sia ormai assodato il nesso tra rumore del traffico ferroviario e degli aeromobili, da un lato, e cardiopatia ischemica, dall'altro, è troppo presto per quantificare l'aumento del rischio di tale patologia riconducibile alle due sorgenti in questione.

⁽¹⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.⁽²⁾ *Environmental Noise Guidelines for the European Region*, Organizzazione mondiale della sanità, 2018, ISBN 978 92 890 5356 3.

- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/49/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 13 della direttiva 2002/49/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2002/49/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2021. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

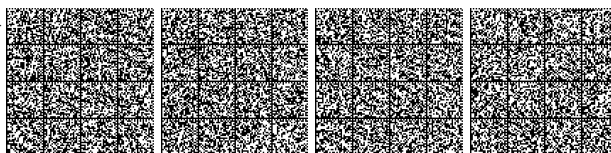
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020

Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO III

METODI DI DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI NOCIVI

di cui all'articolo 6, paragrafo 3

1. Insieme degli effetti nocivi

Ai fini della determinazione degli effetti nocivi sono presi in considerazione:

- la cardiopatia ischemica (*ischaemic heart disease*, IHD), corrispondente ai codici da BA40 a BA6Z della classificazione internazionale ICD-11 dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- il fastidio forte (*high annoyance*, HA);
- i disturbi gravi del sonno (*high sleep disturbance*, HSD).

2. Calcolo degli effetti nocivi

Gli effetti nocivi sono calcolati mediante una delle seguenti formule:

- rischio relativo (*relative risk*, RR) dell'effetto nocivo, definito come segue:

$$AR = \left(\frac{\text{Occorrenza dell'effetto nocivo in una popolazione esposta}}{\text{a un dato livello di rumore ambientale}} \right) \quad (\text{formula 2})$$

- rischio assoluto (*absolute risk*, AR) dell'effetto nocivo, definito come segue:

$$AR = \left(\frac{\text{Occorrenza dell'effetto nocivo in una popolazione esposta}}{\text{a un dato livello di rumore ambientale}} \right) \quad (\text{formula 2})$$

2.1 Cardiopatia ischemica

Nel calcolare il rischio relativo per quanto riguarda l'effetto nocivo di cardiopatia ischemica, e con riferimento al tasso di incidenza (*i*), si utilizzano le seguenti relazioni dose-effetto:

$$RR_{IHD,i,road} = \begin{cases} e^{[(\ln(1.08)/10) \cdot (L_{den}-53)]} & \text{per } L_{den} \text{ superiore a } 53 \text{ dB} \\ 1 & \text{per } L_{den} \text{ pari o inferiore a } 53 \text{ dB} \end{cases} \quad (\text{formula 3})$$

per il rumore del traffico veicolare.

2.2 Fastidio forte

Nel calcolare il rischio assoluto per quanto riguarda l'effetto nocivo di fastidio forte si utilizzano le seguenti relazioni dose-effetto:



$$AR_{HA,road} = (78.9270 - 3.1162 * L_{den} + 0.0342 * L_{den}^2) / 100 \text{ (formula 4)}$$

per il rumore del traffico veicolare;

$$AR_{HA,rail} = (38.1596 - 2.05538 * L_{den} + 0.0285 * L_{den}^2) / 100 \text{ (formula 5)}$$

per il rumore del traffico ferroviario;

$$AR_{HA,air} = (-50.9693 + 1.0168 * L_{den} + 0.0072 * L_{den}^2) / 100 \text{ (formula 6)}$$

per il rumore del traffico degli aeromobili.

2.3 Disturbi gravi del sonno

Nel calcolare il rischio assoluto per quanto riguarda l'effetto nocivo di disturbi gravi del sonno si utilizzano le seguenti relazioni dose-effetto:

$$AR_{HSD,road} = (19.4312 - 0.9336 * L_{night} + 0.0126 * L_{night}^2) / 100 \text{ (formula 7)}$$

per il rumore del traffico veicolare;

$$AR_{HSD,rail} = (67.5406 - 3.1852 * L_{night} + 0.0391 * L_{night}^2) / 100 \text{ (formula 8)}$$

per il rumore del traffico ferroviario;

$$AR_{HSD,air} = (16.7885 - 0.9293 * L_{night} + 0.0198 * L_{night}^2) / 100 \text{ (formula 9)}$$

per il rumore del traffico degli aeromobili.

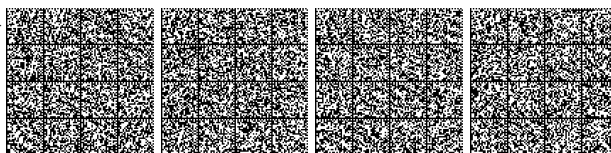
3. Determinazione degli effetti nocivi

- 3.1 L'esposizione della popolazione è valutata in modo indipendente per ogni sorgente di rumore e per ogni effetto nocivo. Quando gli stessi individui sono esposti contemporaneamente a più sorgenti di rumore, gli effetti nocivi non devono, in generale, essere cumulati; possono però essere confrontati per determinare l'importanza relativa di ciascun rumore.

3.2 Determinazione per la cardiopatia ischemica

- 3.2.1. **Per quanto riguarda la cardiopatia ischemica nel caso del rumore del traffico ferroviario e degli aeromobili,** si stima che la popolazione esposta a livelli L_{den} superiori a quelli adeguati sia esposta a un rischio maggiore di cardiopatia ischemica; non è tuttavia possibile calcolare il numero preciso N di casi.
- 3.2.2. **Per quanto riguarda la cardiopatia ischemica nel caso del rumore del traffico veicolare,** la proporzione dei casi – nella popolazione esposta a un rischio relativo – in cui lo specifico effetto nocivo è dovuto al rumore ambientale si calcola come segue, per la sorgente di rumore x (traffico veicolare), l'effetto nocivo y (cardiopatia ischemica) e l'incidenza i :

$$PAF_{x,y} = \left(\frac{\sum_j [p_j (RR_{j,x,y} - 1)]}{\sum_j [p_j (RR_{j,x,y} - 1)] + 1} \right) \text{ (formula 10)}$$



dove:

- $PAF_{x,y}$ è la frazione attribuibile nella popolazione;
- la serie di bande di rumorosità j è costituita di bande individuali, la cui ampiezza massima è di 5 dB (ad esempio 50-51 dB, 51-52 dB, 52-53 dB ecc. oppure 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB ecc.);
- p_j è la proporzione di popolazione totale P della zona presa in considerazione esposta alla j -esima banda di esposizione, alla quale è associato un dato rischio relativo di uno specifico effetto nocivo $RR_{j,x,y}$. Il valore di $RR_{j,x,y}$ è calcolato in applicazione delle formule indicate al punto 2 del presente allegato, utilizzando il valore centrale di ciascuna banda di rumorosità (ad esempio, a seconda dei dati disponibili, 50,5 dB per la banda 50-51 dB o 52 dB per la banda 50-54 dB).

3.2.3. Per quanto riguarda la cardiopatia ischemica nel caso del rumore del traffico veicolare, il numero totale N di casi (individui interessati dall'effetto nocivo y ; numero di casi attribuibili) dovuti alla sorgente x è dunque:

$$N_{x,y} = PAF_{x,y,i} * I_y * P \text{ (Formula 11)}$$

per il traffico veicolare

dove:

- $PAF_{x,y,i}$ è calcolato per l'incidenza i ;
- I_y è il tasso di incidenza della cardiopatia ischemica nella zona presa in considerazione, che può essere ottenuto da statistiche sanitarie relative alla regione o al paese in cui si trova la zona presa in considerazione;
- P è la popolazione totale della zona presa in considerazione (somma della popolazione nelle diverse bande di rumorosità).

3.3. Per quanto riguarda il fastidio forte e i disturbi gravi del sonno nel caso del rumore del traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili, il numero totale N di individui interessati dall'effetto nocivo y (numero di casi attribuibili) dovuto alla sorgente di rumore x per ogni combinazione di sorgenti x (traffico veicolare, ferroviario o degli aeromobili) e per ogni effetto nocivo y (fastidio forte, disturbi gravi del sonno) è dunque:

$$N_{x,y} = \sum_j [n_j * AR_{j,x,y}] \text{ (formula 12)}$$

dove:

- $AR_{x,y}$ è il rischio assoluto dell'effetto nocivo pertinente (fastidio forte, disturbi gravi del sonno) calcolato in applicazione delle formule indicate al punto 2 del presente allegato, utilizzando il valore centrale di ciascuna banda di rumorosità (ad esempio, a seconda dei dati disponibili, 50,5 dB per la banda 50-51 dB o 52 dB per la banda 50-54 dB);
- n_j è il numero di individui esposti alla j -esima banda di esposizione.

4. Revisioni future

Le relazioni dose-effetto introdotte dalle future revisioni del presente allegato riguarderanno in particolar modo:

- la relazione tra fastidio e L_{den} per il rumore dell'attività industriale;
- la relazione tra disturbi del sonno e L_{night} per il rumore dell'attività industriale.

Se necessario, potrebbero essere presentate specifiche relazioni dose-effetto per:

- le abitazioni con speciale insonorizzazione quali definite nell'allegato VI;
- le abitazioni con una facciata silenziosa quali definite nell'allegato VI;
- climi/culture diversi;
- gruppi vulnerabili della popolazione;
- rumore tonale dell'attività industriale;
- rumore impulsivo dell'attività industriale e altri casi speciali.»



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/368 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2020

che approva il programma di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone della Slovacchia*[notificata con il numero C(2020) 1157]***(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana, comprese quelle da applicare qualora sia confermato un caso di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici.
- (2) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce inoltre misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato (gli Stati membri interessati), e in tutti gli Stati membri per quanto riguarda gli spostamenti di suini selvatici e gli obblighi di informazione. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE delimita ed elenca alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica in relazione a tale malattia, compreso un elenco delle zone a rischio elevato. Tale allegato è stato ripetutamente modificato per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che dovevano appunto riflettersi in tale allegato.
- (3) Nel 2019 la Slovacchia ha informato la Commissione di alcuni casi di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici e ha debitamente adottato le misure di lotta contro la malattia previste dalla direttiva 2002/60/CE.
- (4) Alla luce della situazione epidemiologica attuale e in conformità dell'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE, il 27 novembre 2019 la Slovacchia ha presentato alla Commissione un programma di eradicazione della peste suina africana (il programma di eradicazione).

⁽¹⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).



- (5) L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/46 della Commissione ⁽ⁱ⁾ per tenere conto, tra l'altro, dei casi di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici in Slovacchia, e le parti I e II di tale allegato comprendono ora le zone infette di tale paese.
- (6) Il programma di eradicazione presentato dalla Slovacchia è stato esaminato dalla Commissione e giudicato conforme alle prescrizioni stabilite all'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE. È pertanto opportuno approvare di conseguenza il programma di eradicazione.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma presentato dalla Slovacchia il 27 novembre 2019 in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/60/CE, relativo all'eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici nelle zone indicate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è approvato.

Articolo 2

La Slovacchia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste per l'attuazione del programma di eradicazione entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

⁽ⁱ⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/46 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020, pag. 9).



DECISIONE (UE) 2020/369 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2020

che conferisce la facoltà di formulare segnalazioni esterne ai soggetti che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e degli operatori in applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/2394 stabilisce le disposizioni relative alla cooperazione tra le autorità competenti che sono state designate dagli Stati membri responsabili dell'esecuzione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.
- (2) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394 la Commissione deve conferire alle associazioni che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e, se del caso, degli operatori la facoltà di formulare segnalazioni esterne circa le presunte infrazioni di cui allo stesso regolamento.
- (3) I soggetti contemplati dalla presente decisione operano a livello di Unione e hanno manifestato l'interesse a partecipare al meccanismo di segnalazione esterna. Tali soggetti sono iscritti nel registro per la trasparenza e hanno pertanto sottoscritto il codice di condotta di cui all'allegato III dell'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea ⁽²⁾.
- (4) Il regolamento (UE) 2017/2394 si applica a decorrere dal 17 gennaio 2020. Affinché le organizzazioni interessate possano partecipare quanto prima al meccanismo di segnalazione esterna è pertanto opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) In conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394 gli Stati membri sono stati consultati in merito ai soggetti contemplati dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai soggetti seguenti è conferita la facoltà di formulare segnalazioni esterne in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394:

⁽¹⁾ GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 277 del 19.9.2014, pag.11.



- (a) Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC, *Bureau Européen des Unions de Consommateurs*), numero d'identificazione nel registro per la trasparenza: 9505781573-45;
- (b) Confederazione delle organizzazioni familiari dell'Unione europea (Coface), numero d'identificazione nel registro per la trasparenza: 93283396780-85;
- (c) Comunità europea delle cooperative di consumo (EURO COOP), numero d'identificazione nel registro per la trasparenza: 3819438251-87.

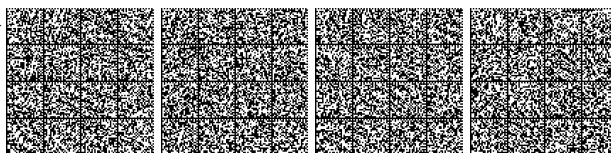
Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

20CE0822



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/370 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2020

che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014.
- (2) In esito al riesame da parte del Consiglio, risulta opportuno sopprimere le voci relative a due persone e aggiornare le informazioni di cui all'allegato I relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

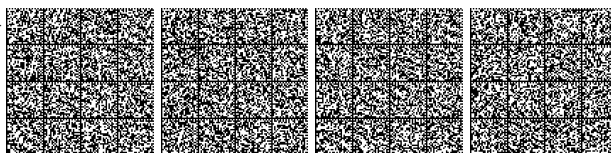
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2020

Per il Consiglio
Il president
T. ČORÍĆ

⁽¹⁾ GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.



ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) 208/2014 è così modificato:

- 1) alla sezione «A. Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2», le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:

11. Mykola Yanovych Azarov;

18. Edward Stavyskyi;

- 2) la sezione «B. Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva» è sostituita dalla seguente:

«B. Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del codice di procedura penale dell'Ucraina

L'articolo 42 del codice di procedura penale dell'Ucraina ("codice di procedura penale") stabilisce che chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale gode dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tali diritti includono il diritto ad essere informati del reato di cui si è sospettati o accusati, il diritto ad essere informati, espressamente e immediatamente, dei propri diritti previsti dal codice di procedura penale, il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta, il diritto a presentare istanze di atti procedurali e il diritto a contestare decisioni, azioni ed omissioni dell'inquirente, del procuratore e del giudice istruttore. L'articolo 306 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell'inquirente o del procuratore debbano essere esaminati da un giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o rappresentante legale. L'articolo 308 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi in materia di mancato rispetto di un termine ragionevole durante l'indagine preliminare da parte dell'inquirente o del procuratore possa essere presentato a un procuratore di grado superiore e debba essere esaminato entro tre giorni dalla presentazione. Inoltre, l'articolo 309 del codice di procedura penale precisa quali decisioni dei giudici istruttori possono formare oggetto di ricorso e dispone che altre decisioni possono essere oggetto di controllo giurisdizionale durante la fase preprocessuale davanti al tribunale. È altresì possibile effettuare una serie di atti procedurali nella fase d'indagine solo previa decisione del giudice istruttore o di un tribunale (per esempio, sequestro di beni a norma degli articoli da 167 a 175 e provvedimenti di detenzione a norma degli articoli 176, 177 e 178 del codice di procedura penale).

Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco

1. Viktor Fedorovych Yanukovych

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, da lettere del 26 settembre 2014 e dell'8 ottobre 2014 riguardanti l'invio della notifica scritta di sospetto, da informazioni a conferma del fatto che un'indagine preliminare speciale in contumacia è stata autorizzata il 27 luglio 2015, da una serie di decisioni giudiziarie relative al sequestro di beni e dal fatto che la decisione del 27 settembre 2017 di sospendere il procedimento penale era impugnabile. Il Consiglio dispone altresì di elementi che provano che una recente istanza della difesa è stata accolta il 30 settembre 2019.

2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Zakharchenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 21 maggio 2018 e del 23 novembre 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Zakharchenko al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva. Inoltre, la decisione del 19 febbraio 2019 di sospendere l'indagine preliminare era impugnabile.



3. Viktor Pavlovych Pshonka

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Pshonka sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che una notifica scritta di sospetto è stata consegnata il 22 dicembre 2014, dal fatto che la decisione del 16 giugno 2017 di sospendere il procedimento penale era impugnabile e dalle decisioni del giudice istruttore del 12 marzo 2018, del 13 agosto 2018 e del 5 settembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Pshonka al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

6. Viktor Ivanovych Ratushniak

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Ratushniak sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 21 maggio 2018 e del 23 novembre 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Ratushniak al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva. Inoltre, la decisione del 19 febbraio 2019 di sospendere l'indagine preliminare era impugnabile.

7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, da una serie di decisioni giudiziarie relative a sequestri di beni e dalla decisione del giudice istruttore del 27 giugno 2018 che ha annullato la decisione con cui la procura ha respinto l'istanza di chiusura dell'indagine presentata dalla difesa.

9. Artem Viktorovych Pshonka

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Pshonka sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che una notifica scritta di sospetto è stata consegnata il 29 dicembre 2014, dal fatto che la decisione del 16 giugno 2017 di sospendere il procedimento penale era impugnabile e dalle decisioni del giudice istruttore del 12 marzo 2018, del 13 agosto 2018 e del 5 settembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Pshonka al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Kurchenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice istruttore del 7 marzo 2018 che ha autorizzato un'indagine speciale in contumacia. Inoltre, la difesa è stata informata del completamento dell'indagine preliminare il 28 marzo 2019 ed è stata autorizzata ad accedere alla documentazione per familiarizzarvisi.



13. Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Tabachnyk sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice istruttore dell'8 maggio 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Tabachnyk al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

15. Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

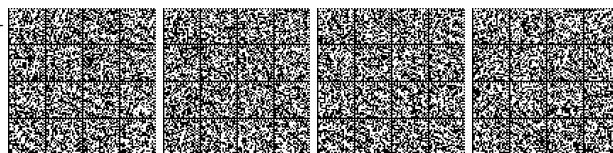
Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Arbuzov sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, da una lettera del 24 aprile 2017 riguardante l'invio della notifica scritta di sospetto, dalle decisioni del giudice istruttore del 19 dicembre 2018, del 18 marzo 2019 e del 29 luglio 2019 che hanno accolto l'istanza della difesa contro l'inerzia della procura generale, dalla decisione del giudice istruttore del 10 agosto 2017 che ha autorizzato un'indagine speciale in contumacia e dalle decisioni del giudice istruttore del 4 novembre 2019 e del 5 novembre 2019 che hanno respinto le istanze presentate dalla difesa affinché fosse fissato un termine per il completamento dell'indagine preliminare.

17. Oleksandr Viktorovych Klymenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Klymenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 1° marzo 2017 e del 5 ottobre 2018 che hanno autorizzato un'indagine speciale in contumacia, dalle decisioni del giudice istruttore dell'8 febbraio 2017 e del 19 agosto 2019 che hanno concesso una misura cautelare sotto forma di detenzione preventiva e dal fatto che il processo di familiarizzazione della difesa con la documentazione del procedimento penale è in corso.».

20CE0823



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/371 DEL CONSIGLIO**del 5 marzo 2020****che attua l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.
- (2) Il 25 febbraio 2020 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a cinque persone soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2016/44 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2020

Per il Consiglio
Il presidente
T. ČORIĆ

⁽¹⁾ GUL 12 del 19.1.2016, pag. 1.



ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/44, le voci 6, 9, 23, 25 e 27 sono sostituite dalle seguenti:

«6. Nome 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

TITOLO: n.d. **Designazione:** a) Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna; b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. **Data di nascita:** 4 aprile 1944 **Luogo di nascita:** Alrhaybat **Alias certo:** Dorda Abuzed OE **Alias incerto:** n.d. **Cittadinanza:** n.d. **Passaporto n.:** passaporto libico FK117RK0, rilasciato il 25 novembre 2018, a Tripoli (data di scadenza: 24 novembre 2026) **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** Libia (Presunto status/luogo: residente in Egitto) **Data di inserimento nell'elenco:** 26 febbraio 2011 (modificato il 27 giugno 2014, 1° aprile 2016, 25 febbraio 2020) **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451>»

«9. Nome 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

TITOLO: n.d. **Designazione:** n.d. **Data di nascita:** 1° gennaio 1978 **Luogo di nascita:** Tripoli, Libia **Alias certo:** Aisha Muhammed Abdul Salam (Passaporto n.: passaporto libico 215215) **Alias incerto:** n.d. **Cittadinanza:** n.d. **Passaporto n.:** a) passaporto omanita 03824970, rilasciato il 4 maggio 2014, a Muscat, Oman (Data di scadenza: 3 maggio 2024) b) passaporto libico 428720 c) B/011641 **Numero di identificazione nazionale:** 98606612 **Indirizzo:** Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) **Data di inserimento nell'elenco:** 26 febbraio 2011 (modificato l'11 novembre 2016, 26 settembre 2014, 21 marzo 2013, 2 aprile 2012, 25 febbraio 2020) **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815>»

«23. Nome 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

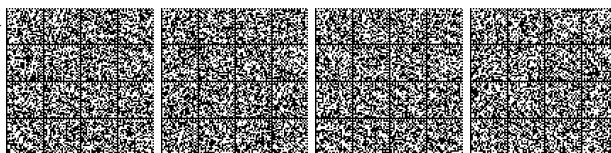
TITOLO: n.d. **Designazione:** Comandante della milizia Anas al-Dabbashi, leader di una rete della tratta transnazionale **Data di nascita:** 7 maggio 1988 **Luogo di nascita:** (forse Sabratha, quartiere Talil) **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal e) Al Dabbashi **Cittadinanza:** libica **Passaporto n.:** passaporto libico LY53FP76, rilasciato il 29 settembre 2015, a Tripoli **Numero di identificazione nazionale:** 119880387067 **Indirizzo:** a) Garabulli, Libia b) Zawiya, Libia c) Dbabsha-Sabratah **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 (modificato il 17 settembre 2018, 25 febbraio 2020) **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/>

Informazioni aggiuntive

Ahmad Imhamad è il comandante della milizia Anas al-Dabbashi che, in passato, operava nella zona costiera situata tra Sabratha e Melita. Imhamad è un importante leader di attività illecite legate alla tratta dei migranti. Il clan e la milizia al-Dabbashi intrattengono inoltre rapporti con gruppi terroristici ed estremisti violenti. Attualmente Imhamad è attivo nei dintorni di Zawiya, dove si è spostato nell'ottobre 2017 in seguito allo scoppio di violenti scontri con altre milizie e organizzazioni di trafficanti rivali intorno alla zona costiera, che hanno fatto più di 30 morti, tra cui dei civili. In risposta alla sua espulsione, il 4 dicembre 2017 Ahmad Imhamad si è pubblicamente impegnato a riprendere Sabratha con le armi e la forza. Esistono numerose prove che la milizia di Imhamad è direttamente coinvolta nella tratta e nel traffico di migranti e che essa controlla le zone di partenza dei migranti, i campi, i rifugi e le imbarcazioni. Secondo alcune informazioni, Imhamad ha esposto i migranti (minori inclusi) a condizioni brutali e talvolta mortali a terra e in mare. Dopo i violenti scontri tra la milizia di Imhamad e altre milizie a Sabratha, sono stati ritrovati migliaia di migranti (molti in gravi condizioni), per la maggior parte detenuti nei centri della brigata dei martiri Anas al-Dabbashi e della milizia al-Ghul. Il clan al-Dabbashi e la milizia Anas al-Dabbashi ad esso associata intrattengono da tempo legami con lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL) e i gruppi ad esso affiliati.

Numerosi membri dell'ISIL sono stati nei loro ranghi, incluso Abdallah al-Dabbashi, il «califfo» dell'ISIL a Sabratha. Imhamad sarebbe inoltre coinvolto nell'organizzazione nel luglio 2017 dell'omicidio di Sami Khalifa al-Gharabli, che era stato nominato dal consiglio municipale di Sabratha per contrastare le attività legate al traffico di migranti. Le attività di Imhamad contribuiscono largamente a far crescere la violenza e l'insicurezza in Libia occidentale e minacciano la pace e la stabilità in Libia e nei paesi vicini.»



«25. Nome 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Titolo: n.d. **Designazione:** Comandante della brigata Shuhada al-Nasr, capo delle guardie della raffineria di petrolio di Zawiya **Data di nascita:** 2 dicembre 1985 **Luogo di nascita:** Zawiya, Libia **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** a) Kshlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab **Cittadinanza:** libica **Passaporto n.:** C17HLRL3, rilasciato il 30 dicembre 2015, a Zawiya **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** Zawiya, Libia **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 (modificato il 17 settembre 2018, 25 febbraio 2020) **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

Mohammed al-Hadi è il capo della brigata Shuhada al-Nasr a Zawiya, nella Libia occidentale. La sua milizia controlla la raffineria di Zawiya, polo centrale delle operazioni di traffico dei migranti. Al-Hadi controlla inoltre i centri di detenzione, compreso quello di Nasr, nominalmente sotto il controllo del dipartimento per la lotta all'immigrazione illegale (DCIM). Come indicato da varie fonti, la rete di al-Hadi è una delle reti predominanti nel settore del traffico dello sfruttamento dei migranti in Libia. Al-Hadi ha numerosi legami con il capo dell'unità locale della guardia costiera di Zawiya, al-Rahman al-Milad, la cui unità intercetta le imbarcazioni che trasportano migranti, spesso appartenenti a reti rivali di trafficanti di migranti. I migranti sono poi portati in strutture detentive sotto il controllo della milizia Al Nasr, dove sarebbero detenuti in condizioni critiche. Il gruppo di esperti sulla Libia ha raccolto prove secondo cui i migranti erano spesso vittime di percosse mentre altri, in particolare donne provenienti da paesi subsahariani e dal Marocco, erano venduti sul mercato locale come «schiavi sessuali». Ha inoltre concluso che al-Hadi collabora con altri gruppi armati ed è stato coinvolto in ripetuti scontri violenti nel 2016 e nel 2017.»

«27. Nome 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Titolo: n.d. **Designazione:** Leader di milizie armate **Data di nascita:** 29 ottobre 1982 **Luogo di nascita:** n.d. **Alias certo:** Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran **Alias incerto:** n.d. **Cittadinanza:** libica **Passaporto n.:** S/263963; rilasciato l'8 novembre 2012 **Numero di identificazione nazionale:** a) 119820043341 b) Numero di identificazione personale: 137803 **Indirizzo:** n.d. **Data di inserimento nell'elenco:** 11 settembre 2018 (modificato il 25 febbraio 2020) **Informazioni supplementari:** Nome della madre: Salma Abdula Younis. Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Inserito nell'elenco a norma del punto 11, lettere b), c) e d), della risoluzione 2213 (2015) e del punto 11 della risoluzione 2362 (2017).

Informazioni aggiuntive

- La Procura generale libica ha rilasciato un mandato d'arresto nei confronti della persona interessata, accusandola di aver commesso una serie di reati.
- La persona interessata ha compiuto azioni e attacchi armati (l'ultimo dei quali risalente al 14 giugno 2018) contro impianti petroliferi situati nella regione della mezzaluna petrolifera, causandone la distruzione.
- Gli attacchi nella regione della mezzaluna petrolifera hanno provocato numerose vittime tra gli abitanti della regione e hanno messo a repentaglio la vita dei civili.
- Gli attacchi hanno più volte interrotto le esportazioni libiche di petrolio dal 2013 al 2018, determinando considerevoli perdite per l'economia libica.
- La persona interessata ha cercato di esportare petrolio illegalmente.
- La persona interessata recluta combattenti stranieri per i suoi attacchi ripetuti contro la regione della mezzaluna petrolifera.
- Con le sue azioni, la persona interessata opera contro la stabilità della Libia e osteggia i tentativi delle parti libiche volti a risolvere la crisi politica e ad attuare il piano d'azione delle Nazioni Unite.»

20CE0824



DECISIONE (UE) 2020/372 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale riguardo all'adozione di emendamenti degli annessi 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 18 della convenzione sull'aviazione civile internazionale

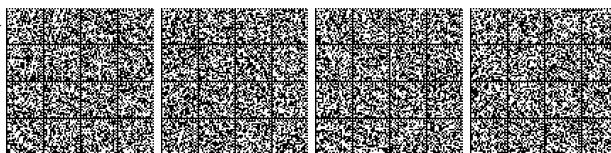
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sull'aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).
- (2) Gli Stati membri dell'Unione sono parti contraenti della convenzione di Chicago e membri dell'ICAO, mentre l'Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell'ICAO.
- (3) A norma dell'articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell'ICAO è chiamato ad adottare standard e pratiche raccomandate internazionali.
- (4) Nella sua 219ª sessione, che avrà inizio il 2 marzo 2020, il Consiglio dell'ICAO è chiamato ad adottare una serie di emendamenti degli annessi 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 18 della convenzione di Chicago («emendamenti») nei settori della sicurezza, dell'ambiente e della navigazione aerea.
- (5) Una volta adottati, gli emendamenti previsti saranno vincolanti per tutti gli Stati contraenti dell'ICAO, compresi tutti gli Stati membri dell'Unione, in conformità e all'interno dei limiti fissati dalla convenzione di Chicago, e in grado di influenzare in modo decisivo il contenuto del diritto dell'Unione.
- (6) È opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dell'ICAO riguardo agli emendamenti.
- (7) L'ambito di applicazione della presente decisione dovrebbe essere limitato al contenuto degli emendamenti, nella misura in cui tale contenuto rientri in un'area già ampiamente disciplinata dalle regole comuni dell'Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri nel settore dell'aviazione.
- (8) La posizione dell'Unione in sede di Consiglio dell'ICAO dovrebbe essere di sostegno alle politiche delineate negli emendamenti, poiché contribuiscono a migliorare gli standard di sicurezza e ambientali dell'aviazione.
- (9) La posizione dell'Unione dovrebbe essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono membri del Consiglio dell'ICAO,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) nella sua 219ª sessione riguardo all'adozione di emendamenti degli annessi 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 18 della convenzione sull'aviazione civile internazionale ⁽¹⁾ è espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono membri del Consiglio dell'ICAO.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

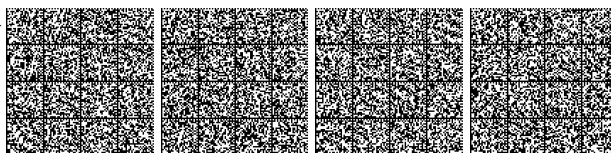
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

D. HORVAT

⁽¹⁾ Cfr. documento ST 6180/20 su <http://register.consilium.europa.eu>.



DECISIONE (PESC) 2020/373 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2020

che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC ⁽¹⁾.
- (2) In esito al riesame della decisione 2014/119/PESC, risulta opportuno prorogare fino al 6 marzo 2021 l'applicazione delle misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità e taluni organismi, sopprimere le voci relative a due persone e aggiornare le informazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva contenute nell'allegato.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/119/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2021.»;
- 2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

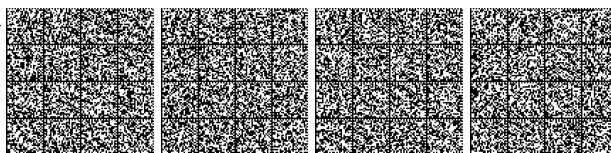
*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2020

*Per il Consiglio**Il presidente*

T. ČORÍĆ

⁽¹⁾ Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).



ALLEGATO

L'allegato della decisione 2014/119/PESC è così modificato:

- 1) alla sezione «A. Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1», le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:

11. Mykola Yanovych Azarov;

18. Edward Stavyskyi;

- 2) la sezione «B. Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva» è sostituita dalla seguente:

«B. Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del codice di procedura penale dell'Ucraina

L'articolo 42 del codice di procedura penale dell'Ucraina ("codice di procedura penale") stabilisce che chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale gode dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tali diritti includono il diritto ad essere informati del reato di cui si è sospettati o accusati, il diritto ad essere informati, espressamente e immediatamente, dei propri diritti previsti dal codice di procedura penale, il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta, il diritto a presentare istanze di atti procedurali e il diritto a contestare decisioni, azioni ed omissioni dell'inquirente, del procuratore e del giudice istruttore. L'articolo 306 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell'inquirente o del procuratore debbano essere esaminati da un giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o rappresentante legale. L'articolo 308 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi in materia di mancato rispetto di un termine ragionevole durante l'indagine preliminare da parte dell'inquirente o del procuratore possa essere presentato a un procuratore di grado superiore e debba essere esaminato entro tre giorni dalla presentazione. Inoltre, l'articolo 309 del codice di procedura penale precisa quali decisioni dei giudici istruttori possono formare oggetto di ricorso e dispone che altre decisioni possono essere oggetto di controllo giurisdizionale durante la fase preprocessuale davanti al tribunale. È altresì possibile effettuare una serie di atti procedurali nella fase d'indagine solo previa decisione del giudice istruttore o di un tribunale (per esempio, sequestro di beni a norma degli articoli da 167 a 175 e provvedimenti di detenzione a norma degli articoli 176, 177 e 178 del codice di procedura penale).

Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco

1. Viktor Fedorovych Yanukovych

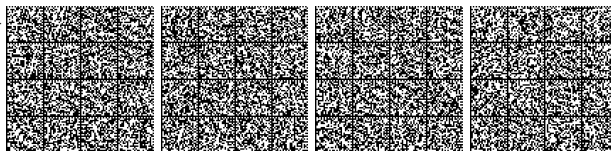
Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, da lettere del 26 settembre 2014 e dell'8 ottobre 2014 riguardanti l'invio della notifica scritta di sospetto, da informazioni a conferma del fatto che un'indagine preliminare speciale in contumacia è stata autorizzata il 27 luglio 2015, da una serie di decisioni giudiziarie relative al sequestro di beni e dal fatto che la decisione del 27 settembre 2017 di sospendere il procedimento penale era impugnabile. Il Consiglio dispone altresì di elementi che provano che una recente istanza della difesa è stata accolta il 30 settembre 2019.

2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Zakharchenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 21 maggio 2018 e del 23 novembre 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Zakharchenko al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva. Inoltre, la decisione del 19 febbraio 2019 di sospendere l'indagine preliminare era impugnabile.



3. Viktor Pavlovych Pshonka

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Pshonka sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che una notifica scritta di sospetto è stata consegnata il 22 dicembre 2014, dal fatto che la decisione del 16 giugno 2017 di sospendere il procedimento penale era impugnabile e dalle decisioni del giudice istruttore del 12 marzo 2018, del 13 agosto 2018 e del 5 settembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Pshonka al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

6. Viktor Ivanovych Ratushniak

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Ratushniak sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 21 maggio 2018 e del 23 novembre 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Ratushniak al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva. Inoltre, la decisione del 19 febbraio 2019 di sospendere l'indagine preliminare era impugnabile.

7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, da una serie di decisioni giudiziarie relative a sequestri di beni e dalla decisione del giudice istruttore del 27 giugno 2018 che ha annullato la decisione con cui la procura ha respinto l'istanza di chiusura dell'indagine presentata dalla difesa.

9. Artem Viktorovych Pshonka

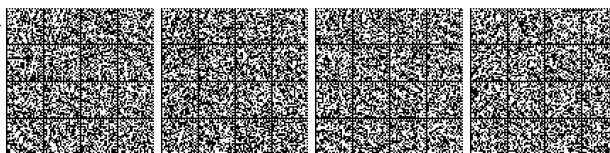
Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Pshonka sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che una notifica scritta di sospetto è stata consegnata il 29 dicembre 2014, dal fatto che la decisione del 16 giugno 2017 di sospendere il procedimento penale era impugnabile e dalle decisioni del giudice istruttore del 12 marzo 2018, del 13 agosto 2018 e del 5 settembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Pshonka al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Kurchenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice istruttore del 7 marzo 2018 che ha autorizzato un'indagine speciale in contumacia. Inoltre, la difesa è stata informata del completamento dell'indagine preliminare il 28 marzo 2019 ed è stata autorizzata ad accedere alla documentazione per familiarizzarvisi.



13. Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Tabachnyk sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice istruttore dell'8 maggio 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Tabachnyk al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

15. Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Arbuzov sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, da una lettera del 24 aprile 2017 riguardante l'invio della notifica scritta di sospetto, dalle decisioni del giudice istruttore del 19 dicembre 2018, del 18 marzo 2019 e del 29 luglio 2019 che hanno accolto l'istanza della difesa contro l'inerzia della procura generale, dalla decisione del giudice istruttore del 10 agosto 2017 che ha autorizzato un'indagine speciale in contumacia e dalle decisioni del giudice istruttore del 4 novembre 2019 e del 5 novembre 2019 che hanno respinto le istanze presentate dalla difesa affinché fosse fissato un termine per il completamento dell'indagine preliminare.

17. Oleksandr Viktorovych Klymenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Klymenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 1° marzo 2017 e del 5 ottobre 2018 che hanno autorizzato un'indagine speciale in contumacia, dalle decisioni del giudice istruttore dell'8 febbraio 2017 e del 19 agosto 2019 che hanno concesso una misura cautelare sotto forma di detenzione preventiva e dal fatto che il processo di familiarizzazione della difesa con la documentazione del procedimento penale è in corso.».

20CE0826



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/374 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2020

che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.
- (2) Il 25 febbraio 2020 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a cinque persone soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e III della decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione (PESC) 2015/1333 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2020

Per il Consiglio
Il presidente
T. ČORIĆ

⁽¹⁾ GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.



ALLEGATO

Negli allegati I e III della decisione (PESC) 2015/1333, le voci 6, 9, 23, 25 e 27 sono sostituite dalle seguenti:

«6. Nome ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titolo: n.d. **Designazione:** a) Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna; b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. **Data di nascita:** 4 aprile 1944 **Luogo di nascita:** Alrhaybat **Alias certo:** Dorda Abuzed OE **Alias incerto:** n.d. **Cittadinanza:** n.d. **Passaporto n.:** passaporto libico FK117RK0, rilasciato il 25 novembre 2018, a Tripoli (data di scadenza: 24 novembre 2026) **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** Libia (Presunto status/luogo: residente in Egitto) **Data di inserimento nell'elenco:** 26 febbraio 2011 (modificato il 27 giugno 2014, 1° aprile 2016, 25 febbraio 2020) **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451>»

«9. Nome 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Titolo: n.d. **Designazione:** n.d. **Data di nascita:** 1° gennaio 1978 **Luogo di nascita:** Tripoli, Libia **Alias certo:** Aisha Muhammed Abdul Salam (Passaporto n.: passaporto libico 215215) **Alias incerto:** n.d. **Cittadinanza:** n.d. **Passaporto n.:** a) passaporto omanita 03824970, rilasciato il 4 maggio 2014, a Muscat, Oman (Data di scadenza: 3 maggio 2024) b) passaporto libico 428720 c) B/011641 **Numero di identificazione nazionale:** 98606612 **Indirizzo:** Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) **Data di inserimento nell'elenco:** 26 febbraio 2011 (modificato l'11 novembre 2016, 26 settembre 2014, 21 marzo 2013, 2 aprile 2012, 25 febbraio 2020) **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815>»

«23. Nome 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

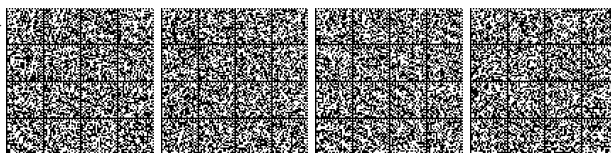
Titolo: n.d. **Designazione:** Comandante della milizia Anas al-Dabbashi, leader di una rete della tratta transnazionale **Data di nascita:** 7 maggio 1988 **Luogo di nascita:** (forse Sabratha, quartiere Talil) **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal e) Al Dabbashi **Cittadinanza:** libica **Passaporto n.:** passaporto libico LY53FP76, rilasciato il 29 settembre 2015, a Tripoli **Numero di identificazione nazionale:** 119880387067 **Indirizzo:** a) Garabulli, Libia b) Zawiya, Libia c) Dbabsha-Sabratah **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 (modificato il 17 settembre 2018, 25 febbraio 2020) **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/>

Informazioni aggiuntive

Ahmad Imhamad è il comandante della milizia Anas al-Dabbashi che, in passato, operava nella zona costiera situata tra Sabratha e Melita. Imhamad è un importante leader di attività illecite legate alla tratta dei migranti. Il clan e la milizia al-Dabbashi intrattengono inoltre rapporti con gruppi terroristici ed estremisti violenti. Attualmente Imhamad è attivo nei dintorni di Zawiya, dove si è spostato nell'ottobre 2017 in seguito allo scoppio di violenti scontri con altre milizie e organizzazioni di trafficanti rivali intorno alla zona costiera, che hanno fatto più di 30 morti, tra cui dei civili. In risposta alla sua espulsione, il 4 dicembre 2017 Ahmad Imhamad si è pubblicamente impegnato a riprendere Sabratha con le armi e la forza. Esistono numerose prove che la milizia di Imhamad è direttamente coinvolta nella tratta e nel traffico di migranti e che essa controlla le zone di partenza dei migranti, i campi, i rifugi e le imbarcazioni. Secondo alcune informazioni, Imhamad ha esposto i migranti (minori inclusi) a condizioni brutali e talvolta mortali a terra e in mare. Dopo i violenti scontri tra la milizia di Imhamad e altre milizie a Sabratha, sono stati ritrovati migliaia di migranti (molti in gravi condizioni), per la maggior parte detenuti nei centri della brigata dei martiri Anas al-Dabbashi e della milizia al-Ghul. Il clan al-Dabbashi e la milizia Anas al-Dabbashi ad esso associata intrattengono da tempo legami con lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL) e i gruppi ad esso affiliati.

Numerosi membri dell'ISIL sono stati nei loro ranghi, incluso Abdallah al-Dabbashi, il «califfo» dell'ISIL a Sabratha. Imhamad sarebbe inoltre coinvolto nell'organizzazione nel luglio 2017 dell'omicidio di Sami Khalifa al-Gharabli, che era stato nominato dal consiglio municipale di Sabratha per contrastare le attività legate al traffico di migranti. Le attività di Imhamad contribuiscono largamente a far crescere la violenza e l'insicurezza in Libia occidentale e minacciano la pace e la stabilità in Libia e nei paesi vicini.»



«25. Nome 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Titolo: n.d. **Designazione:** Comandante della brigata Shuhada al-Nasr, capo delle guardie della raffineria di petrolio di Zawiya **Data di nascita:** 2 dicembre 1985 **Luogo di nascita:** Zawiya, Libia **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab **Cittadinanza:** libica **Passaporto n.:** C17HLRL3, rilasciato il 30 dicembre 2015, a Zawiya **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** Zawiya, Libia **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 (modificato il 17 settembre 2018, 25 febbraio 2020) **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

Mohammed al-Hadi è il capo della brigata Shuhada al-Nasr a Zawiya, nella Libia occidentale. La sua milizia controlla la raffineria di Zawiya, polo centrale delle operazioni di traffico dei migranti. Al-Hadi controlla inoltre i centri di detenzione, compreso quello di Nasr, nominalmente sotto il controllo del dipartimento per la lotta all'immigrazione illegale (DCIM). Come indicato da varie fonti, la rete di al-Hadi è una delle reti predominanti nel settore del traffico dello sfruttamento dei migranti in Libia. Al-Hadi ha numerosi legami con il capo dell'unità locale della guardia costiera di Zawiya, al-Rahman al-Milad, la cui unità intercetta le imbarcazioni che trasportano migranti, spesso appartenenti a reti rivali di trafficanti di migranti. I migranti sono poi portati in strutture detentive sotto il controllo della milizia Al Nasr, dove sarebbero detenuti in condizioni critiche. Il gruppo di esperti sulla Libia ha raccolto prove secondo cui i migranti erano spesso vittime di percosse mentre altri, in particolare donne provenienti da paesi subsahariani e dal Marocco, erano venduti sul mercato locale come «schiavi sessuali». Ha inoltre concluso che al-Hadi collabora con altri gruppi armati ed è stato coinvolto in ripetuti scontri violenti nel 2016 e nel 2017.»

«27. Nome 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Titolo: n.d. **Designazione:** Leader di milizie armate **Data di nascita:** 29 ottobre 1982 **Luogo di nascita:** n.d. **Alias certo:** Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhnan **Alias incerto:** n.d. **Cittadinanza:** libica **Passaporto n.:** S/263963; rilasciato l'8 novembre 2012 **Numero di identificazione nazionale:** a) 119820043341 b) **Numero di identificazione personale:** 137803 **Indirizzo:** n.d. **Data di inserimento nell'elenco:** 11 settembre 2018 (modificato il 25 febbraio 2020) **Informazioni supplementari:** Nome della madre: Salma Abdula Younis. Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Inserito nell'elenco a norma del punto 11, lettere b), c) e d), della risoluzione 2213 (2015) e del punto 11 della risoluzione 2362 (2017).

Informazioni aggiuntive

- La Procura generale libica ha rilasciato un mandato d'arresto nei confronti della persona interessata, accusandola di aver commesso una serie di reati.
- La persona interessata ha compiuto azioni e attacchi armati (l'ultimo dei quali risalente al 14 giugno 2018) contro impianti petroliferi situati nella regione della mezzaluna petrolifera, causandone la distruzione.
- Gli attacchi nella regione della mezzaluna petrolifera hanno provocato numerose vittime tra gli abitanti della regione e hanno messo a repentaglio la vita dei civili.
- Gli attacchi hanno più volte interrotto le esportazioni libiche di petrolio dal 2013 al 2018, determinando considerevoli perdite per l'economia libica.
- La persona interessata ha cercato di esportare petrolio illegalmente.
- La persona interessata recluta combattenti stranieri per i suoi attacchi ripetuti contro la regione della mezzaluna petrolifera.
- Con le sue azioni, la persona interessata opera contro la stabilità della Libia e osteggia i tentativi delle parti libiche volti a risolvere la crisi politica e ad attuare il piano d'azione delle Nazioni Unite.»

20CE0827



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/375 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2020

che approva le modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Priorat/Priorato» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda relativa all'approvazione delle modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Priorat/Priorato», presentata dalla Spagna in conformità all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽²⁾.
- (3) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relative al nome «Priorat/Priorato» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU C 316 del 20.9.2019, pag. 10.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2020

Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

20CE0828



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/376 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2020

relativo all'autorizzazione della norbissina (annatto F) come additivo per mangimi destinati a gatti e cani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

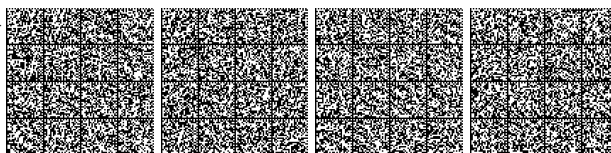
- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La norbissina (annatto F) è stata autorizzata per un periodo illimitato, in conformità alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a gatti e cani appartenente al gruppo «coloranti compresi i pigmenti», alla voce «sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari, diverse dal blu patentato V, dal verde acido brillante BS e dalla cantaxantina». Questo colorante non è stato autorizzato specificamente ma inserito in tale voce generica. L'additivo è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione della norbissina (annatto F) come additivo per mangimi destinati a gatti e cani. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «coloranti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 22 marzo 2017 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la norbissina (annatto F) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali. Ha inoltre concluso che la sostanza è una soluzione alcalina forte, il che la rende corrosiva e quindi nociva per l'utilizzatore. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. In conformità al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ nella fase I della valutazione del rischio ambientale è stato stabilito che la norbissina (annatto F), in quanto additivo per animali non destinati alla produzione di alimenti, è esentata da un'ulteriore valutazione a causa dell'improbabilità di un effetto significativo sull'ambiente, poiché nel suddetto parere l'Autorità non ha individuato alcun elemento di preoccupazione basato su prove scientifiche. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo in questione è efficace nel conferire colore ai mangimi. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Dalla relazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi (EURL-FA) è emerso che il richiedente non ha presentato dati sperimentali per la quantificazione della norbissina (annatto F) negli alimenti per animali. Il richiedente è stato invitato a fornire tali dati e il metodo è stato convalidato e incluso in un addendum alla relazione dell'EURL-FA.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2017; 15(4):4764.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).



- (5) La valutazione della norbissina (annatto F) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo dell'additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 26 settembre 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 26 marzo 2020, possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 marzo 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 26 marzo 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

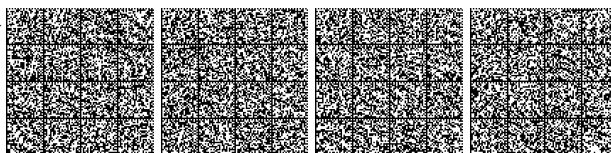
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

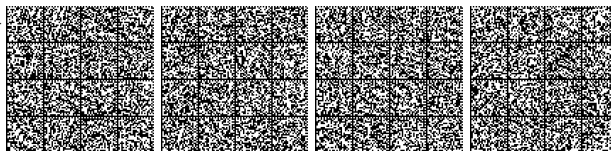
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: coloranti. (i) Sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi								
2a1 60b	Norbissina (annatto F)	Composizione dell'additivo Preparazione liquida di annatto F con un tenore di sale di potassio di norbissina del 2,3-2,7 % Caratterizzazione della sostanza attiva La norbissina alcalinizzata, ottenuta da precipitazione acida (annatto F) è descritta come sale di potassio di norbissina (dipotassio 6,6'-diapo-psi,psi-carotene-dioato) È un derivato carotenoidico preparato tramite la rimozione dell'involucro esterno dei semi di annatto (<i>Bixa orellana</i> L) e un ulteriore trattamento chimico. Forma solida Formula chimica: C24H26K2O4 Numero CAS: 33261-80-2 Metodo di analisi (i) Per la quantificazione del potassio di norbissina nell'additivo per mangimi: — - spettrofotometria a 482 nm [monografia JECFA sugli estratti di annatto (norbissina alcalinizzata, ottenuta da precipitazione acida)] Per la quantificazione del potassio di norbissina nei mangimi: — cromatografia liquida ad alta prestazione in fase inversa accoppiata a rivelazione a serie di diodi (RP-HPLC-DAD)	Gatti Cani	-	-	13 16	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscelate sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscelate. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelate devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e della pelle.	26.3.2030

Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

(i) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eul/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/377 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2020
relativo all'autorizzazione del selenato di sodio come additivo per mangimi destinati a ruminanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

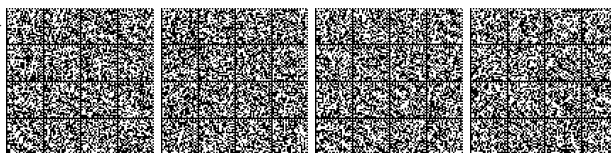
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del selenato di sodio come additivo per mangimi destinati a ruminanti.
- (3) Il richiedente ha chiesto che il selenato di sodio sia classificato nella categoria «additivi nutrizionali». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 3 luglio 2019 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il selenato di sodio non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo è considerato una sostanza irritante per la pelle e gli occhi e un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è un'efficace fonte di selenio per i ruminanti. Essa ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentate dal laboratorio di riferimento istituito dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del selenato di sodio dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2019;17(7):5788.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

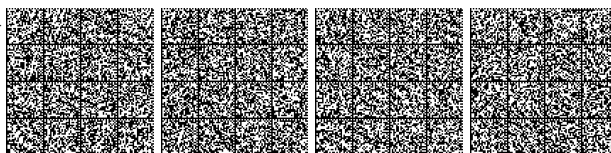
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Selenio in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi.									
3b803		Selenato di sodio	<i>Caratterizzazione dell'additivo</i> Selenato di sodio, in polvere, con un tenore minimo di selenio del 41 % <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Selenato di sodio Formula chimica: Na ₂ SeO ₄ Numero CAS: 13410-01-0 <i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i> Per la quantificazione del tenore totale di selenio nell'additivo per mangimi: — titolazione. Per la quantificazione del tenore totale di sodio nel selenato di sodio: — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869:2000 o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510:2007. Per la quantificazione del tenore totale di selenio nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: — spettrometria di assorbimento atomico con formazione di idruri (HGAAAS) dopo digestione a microonde - EN 16159:2012.	Ruminanti	-		0,50 (totale)	1. Il selenato di sodio può essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato. 2. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.	26 marzo 2030

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/378 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2020

relativo all'autorizzazione della L-leucina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-leucina prodotta da *Escherichia coli* NITE BP-02351 come additivo nutrizionale per mangimi per l'utilizzo nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio e come additivo organolettico per mangimi per l'utilizzo nei mangimi destinati a tutte le specie animali. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione della L-leucina prodotta da *Escherichia coli* NITE BP-02351 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali» (gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi») e nella categoria «additivi organolettici» (gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti»).
- (4) Nel parere del 2 aprile 2019 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la sostanza L-leucina prodotta da *Escherichia coli* NITE BP-02351 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre dichiarato che la L-leucina prodotta da *Escherichia coli* NITE BP-02351 potrebbe comportare un rischio di inalazione per gli utilizzatori dell'additivo. È pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo.
- (5) L'Autorità ha concluso che si tratta di una fonte efficace dell'aminoacido L-leucina per tutte le specie animali. Perché sia completamente efficace nei ruminanti, la L-leucina supplementare dovrebbe essere protetta dalla degradazione nel rumine. In una precedente dichiarazione l'Autorità ha espresso preoccupazione riguardo a possibili squilibri nutrizionali causati da aminoacidi, se somministrati nell'acqua di abbeveraggio. L'Autorità non ha tuttavia proposto un tenore massimo di L-leucina. È quindi opportuno che l'etichetta dell'additivo e delle premisce che lo contengono rechi l'avvertenza di tenere conto dell'apporto dietetico di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni, in particolare in caso di supplementazione con L-leucina come aminoacido nell'acqua di abbeveraggio.
- (6) Per quanto riguarda l'utilizzo della L-leucina come aromatizzante, l'Autorità precisa che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione di efficacia se la sostanza viene usata al livello della dose raccomandata. L'utilizzo della L-leucina come sostanza aromatizzante non è autorizzato nell'acqua di abbeveraggio. Alla dose raccomandata, la L-leucina come sostanza aromatizzante non dovrebbe presentare alcun problema per l'apporto dietetico di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni.
- (7) L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ EFSA Journal 2019;17(5):5689.

- (8) La valutazione della L-leucina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (9) Il fatto che la L-leucina non sia autorizzata per l'utilizzo come aromatizzante nell'acqua di abbeveraggio non esclude il suo utilizzo in mangimi composti somministrati nell'acqua.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La L-leucina prodotta da *Escherichia coli* NITE BP-02351, specificata nell'allegato, è autorizzata come additivo per mangimi nell'alimentazione animale nella categoria «additivi nutrizionali», gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» e nella categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

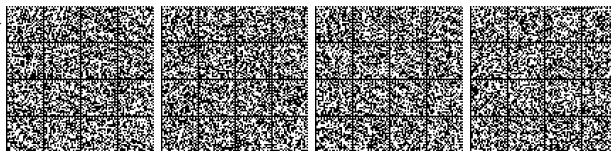
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



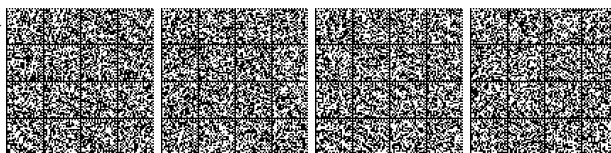
ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.									
3c382	-	L-leucina	Composizione dell'additivo Polvere con un tenore minimo di L-leucina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell'1,5 %	Tutte le specie animali					26.3.2030
			Caratterizzazione della sostanza attiva L-leucina prodotta mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> NITE BP-02351 Formula chimica: C6H13NO2 Numero CAS: 61-90-5						
			Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per l'identificazione della L-leucina nell'additivo per mangimi: — <i>Food Chemical Codex</i> «Monocloridrato di L-leucina, monografia» Per la quantificazione della leucina nell'additivo per mangimi: — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonina e rilevazione ottica (IEC-VIS/FLD) Per la quantificazione della leucina nelle premisce: — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonina e rilevazione ottica (IEC-VIS/FLD) o — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonina e rilevazione fotometrica (IEC-VIS) – regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione						
								1. La L-leucina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. 2. L'additivo può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio. 3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela sono indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio. 4. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio. 5. Il tenore di endotossine dell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione garantiscono un'esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI endotossine/m ³ di aria ⁽²⁾ .	



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			Per la quantificazione della leucina nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi: — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonina e rilevazione fotometrica (IEC-VIS) – regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione Per la quantificazione della leucina nell'acqua: — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonina e rilevazione fotometrica (IEC-VIS)					6. Indicazione da aggiungere: «In caso di supplementazione con L-leucina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»	
Categoria: additivi organolettrici, gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti.									
3c382	-	L-leucina	Composizione dell'additivo Polvere con un tenore minimo di L-leucina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell'1,5 % Caratterizzazione della sostanza attiva L-leucina prodotta mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> NITE BP-02351 Formula chimica: C₆H₁₃NO₂ Numero CAS: 61-90-5 N. FLAVIS: 17.012	Tutte le specie animali	-	-	-	1. La L-leucina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. 2. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva del mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»	26.3.2030

— 260 —

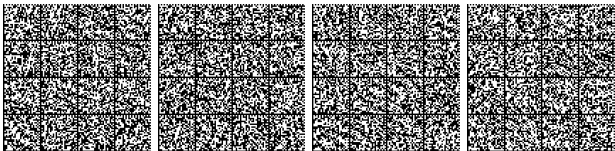


Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per l'identificazione della L-leucina nell'additivo per mangimi: — <i>Food Chemical Codex</i> «Monocloridrato di L-leucina, monografia» Per la quantificazione della leucina nell'additivo per mangimi: — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonina e rilevazione ottica (IEC-VIS/FLD) Per la quantificazione della leucina nelle premisce: — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonina e rilevazione ottica (IEC-VIS/FLD) o — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonina e rilevazione fotometrica (IEC-VIS) – regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione					5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premisce se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera 25 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio. 7. Il tenore di endotossine dell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione garantiscono un'esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI endotossine/m ³ di aria ⁽²⁾ .	

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eut/feed-additives/evaluation-reports>.

⁽²⁾ L'esposizione calcolata in base al livello di endotossine e al potenziale di polverizzazione dell'additivo secondo il metodo utilizzato dall'EFSA [EFSA Journal 2019;17(5):5689]; metodo di analisi: Farmacopea europea 2.6.14 (endotossine batteriche).

20CE0831



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/379 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2020

che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 12 e l'articolo 24, paragrafo 1,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

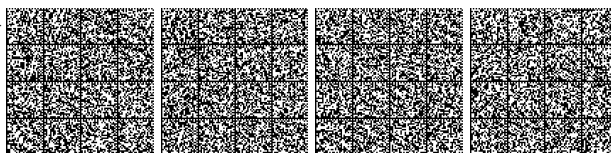
1.1. Apertura

- (1) Il 7 giugno 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («GFR») originari dell'Egitto (o «il paese interessato») a norma dell'articolo 10 del regolamento di base, pubblicando un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 24 aprile 2019 dalla European Glass Fibre Producers Association («il denunciante» o «APFE») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione. La denuncia è stata sostenuta da produttori rappresentanti il 71 % della produzione totale di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo dell'Unione.
- (3) Prima dell'apertura dell'inchiesta antisovvenzioni, la Commissione ha informato il governo dell'Egitto di avere ricevuto una denuncia adeguatamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Il governo dell'Egitto ha rifiutato l'offerta di procedere alle consultazioni, che non hanno avuto luogo, ma ha presentato due serie di osservazioni in merito all'apertura dell'inchiesta, una precedente la pubblicazione dell'avviso di apertura e una successiva.
- (4) Il 3 maggio 2019 la Commissione ha aperto un'inchiesta antidumping distinta relativa alle importazioni nell'Unione degli stessi prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto e del Bahrein ⁽³⁾. Il 12 dicembre 2019 la Commissione ha informato tutte le parti interessate che l'inchiesta sarebbe proseguita senza l'istituzione di dazi antidumping provvisori.
- (5) Prima dell'apertura dell'inchiesta, il governo dell'Egitto ha dichiarato che la denuncia non conteneva elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni o di un pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di una procedura. Le osservazioni relative alle sovvenzioni sono state trattate nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova che è stata inserita nel fascicolo pubblico, mentre le osservazioni relative al pregiudizio sono trattate di seguito.
- (6) A seguito dell'apertura, la Commissione ha ricevuto dal governo dell'Egitto ulteriori osservazioni sulle sovvenzioni nonché una comunicazione relativa alle asserzioni di pregiudizio arrecato dalle importazioni provenienti dall'Egitto indicate nella denuncia.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ GU C 192 del 7.6.2019, pag. 30.

⁽³⁾ GU C 151 del 3.5.2019, pag. 4.

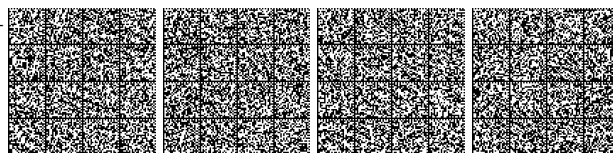


- (7) Il governo dell'Egitto ha innanzitutto analizzato i dati contenuti nella denuncia che illustravano i prezzi sul mercato dell'Unione nel 2017 e nel 2018 e ha osservato che i prezzi di vendita dell'Unione non erano scesi e che i prezzi all'importazione dall'Egitto erano diminuiti solo del 2 %.
- (8) Questa analisi dei prezzi tuttavia raffrontava solo due anni del periodo in esame, non tenendo quindi conto dell'intera serie di dati contenuti nella denuncia, da cui emerge l'andamento completo dei prezzi all'importazione e dei prezzi di vendita dell'Unione, andamento caratterizzato da prezzi all'importazione in calo e prezzi di vendita dell'Unione stagnanti.
- (9) La Commissione ha preso altresì atto dei dati indicati nei considerando da 84 a 91 sull'andamento dei prezzi e le sue conclusioni sono basate sull'intera serie di dati.
- (10) Il governo dell'Egitto ha analizzato gli indicatori economici riportati nella denuncia e ha concluso che non indicavano l'esistenza di un pregiudizio notevole. Ciò non coincide con l'analisi effettuata dalla Commissione sui dati forniti nella denuncia, la quale dimostra chiaramente l'esistenza del pregiudizio in virtù del brusco calo dei profitti registrato dal 2016 al 2018.
- (11) L'analisi della Commissione degli indicatori, sia macroeconomici che microeconomici, è esposta in dettaglio nell'intera sezione 4.4.
- (12) Il governo dell'Egitto ha quindi affermato che, qualora la Commissione riscontri elementi di prova dell'esistenza di un pregiudizio notevole, questo sia dovuto ad altre cause. Secondo la sua interpretazione, il pregiudizio sarebbe causato dall'assenza di sviluppo tecnologico, dalla capacità produttiva insufficiente, da una contrazione della domanda, dall'aumento dei costi e delle importazioni da altri paesi.
- (13) La denuncia prende già in considerazione i suddetti fattori e fornisce elementi di prova del fatto che l'industria dell'Unione ha investito nelle proprie strutture e che non sussiste un nesso di causalità tra le importazioni da altri paesi e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (14) Tutti questi fattori sono stati oggetto di indagine e le risultanze provvisorie della Commissione sono esposte nella sezione 5.
- (15) La Commissione ha altresì ricevuto da un gruppo di utilizzatori di GFR nell'Unione una comunicazione in merito alle asserzioni di pregiudizio arrecato dalle importazioni provenienti dall'Egitto.
- (16) Il gruppo di utilizzatori, che desiderava rimanere anonimo, ha formulato osservazioni riguardanti l'assenza di pregiudizio nel 2015, il volume delle importazioni dall'Egitto, il fatto che il volume delle importazioni non sarebbe probabilmente ulteriormente aumentato, e gli indicatori economici riportati nella denuncia.
- (17) Tutti questi fattori sono stati oggetto di indagine e le risultanze provvisorie della Commissione sono esposte nella sezione 4. La Commissione ha confermato che, in fase di apertura, la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni arrecanti pregiudizio.
- (18) Il governo dell'Egitto e Jushi Egypt hanno altresì affermato che la remissione dei dazi all'importazione sulle materie prime non rappresenta una sovvenzione nella misura in cui tali prodotti importati sono riesportati in quanto tali o dopo essere stati trasformati in un prodotto a valle.
- (19) La Commissione ha riconosciuto che, in particolare quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base e di cui agli allegati I, II e III, solo la remissione in eccesso dei dazi all'importazione sulle materie prime rappresenta una sovvenzione compensabile, e ha dedicato particolare attenzione a tale aspetto durante l'inchiesta.
- (20) La Commissione ha rilevato altresì che l'osservazione del governo dell'Egitto non riguardava le esenzioni dai dazi all'importazione relative alle attrezzature di produzione.

1.2. Modifica dell'avviso di apertura

- (21) Il 12 febbraio 2020 la Commissione ha pubblicato un avviso che modifica l'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾.
- (22) Nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha riscontrato ulteriori elementi di prova delle pratiche di sovvenzione pertinenti che non erano state pienamente incluse nell'avviso di apertura del 7 giugno 2019.

⁽⁴⁾ GU C 48 del 12.2.2020, pag. 18.



- (23) In particolare, la Commissione ha individuato ulteriori elementi di prova di prestiti governativi agevolati che entità di proprietà dello Stato cinese, o controllate dallo stesso, hanno concesso direttamente a Jushi Egypt e indirettamente tramite la società madre di Jushi Egypt nella Repubblica popolare cinese.
- (24) Per quanto riguarda tali prestiti, la Commissione ha individuato elementi di prova del fatto che essi integrano un contributo finanziario attribuibile al governo dell'Egitto e conferiscono un vantaggio al produttore esportatore del prodotto in esame.
- (25) Nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha individuato nella cooperazione tra l'Egitto e la Repubblica popolare cinese anche altri elementi che possono essere pertinenti per l'esame di altre pratiche di sovvenzione già indicate nell'avviso di apertura, come la fornitura di terreni per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.
- (26) A norma dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha pertanto deciso di includere tali sovvenzioni nell'ambito della presente inchiesta e modificare di conseguenza l'avviso del 7 giugno 2019. A tal riguardo è stata aggiunta una nota al fascicolo e il governo dell'Egitto è stato invitato a procedere a consultazioni in merito a tali ulteriori sovvenzioni.

1.3. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (27) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 31 marzo 2019 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). Se del caso, la Commissione ha anche esaminato i dati relativi al periodo successivo all'inchiesta.

1.4. Registrazione

- (28) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/199 del 13 febbraio 2020 («il regolamento relativo alla registrazione») ⁽⁹⁾, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame per le tre settimane del periodo di comunicazione preventiva a norma dell'articolo 24, paragrafo 5 bis, del regolamento di base.

1.5. Parti interessate

- (29) Nell'avviso di apertura, le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. Inoltre, la Commissione ha espressamente informato il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e il governo dell'Egitto, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all'apertura dell'inchiesta, invitandoli a partecipare.
- (30) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (31) Le parti interessate che avevano già collaborato all'inchiesta antidumping distinta sono state invitate a dichiarare che stavano collaborando in entrambe le inchieste e sono state quindi considerate parti interessate in entrambe. Detto questo, la Commissione ha considerato l'inchiesta antidumping e l'inchiesta antisovvenzioni come due procedure distinte e ha chiesto alle parti interessate di indicare chiaramente nelle loro comunicazioni se facessero riferimento all'inchiesta antidumping, all'inchiesta antisovvenzioni oppure a entrambe.

1.6. Campionamento

- (32) Nell'avviso di apertura, la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

1.6.1. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (33) Nell'avviso di apertura, la Commissione ha comunicato di avere selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione che poteva ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Il campione originariamente selezionato era lo stesso dell'inchiesta antidumping riguardante lo stesso prodotto originario dell'Egitto e del Bahrein.

⁽⁹⁾ Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/199 della Commissione del 13 febbraio 2020 che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto (GU L 42 del 14.2.2020, pag. 10).



- (34) Non sono pervenute osservazioni in merito alla selezione del campione.

1.6.2. *Campionamento degli importatori*

- (35) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (36) Dato che solo due importatori indipendenti hanno compilato i moduli di campionamento, il campionamento non è stato applicato.
- (37) I due importatori indipendenti sono stati anche selezionati per l'ispezione nell'inchiesta antidumping distinta.

1.6.3. *Campionamento dei produttori esportatori dell'Egitto*

- (38) La Commissione non ha fatto ricorso al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori in Egitto, in quanto Jushi Group è l'unico produttore esportatore del prodotto in esame in Egitto.

1.6.4. *Risposte al questionario e visite di verifica*

- (39) La Commissione ha inviato questionari al governo dell'Egitto, al produttore esportatore, ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e a due importatori indipendenti. Agli utilizzatori è stato fornito un questionario da compilare, qualora lo desiderassero, invece di presentare una comunicazione.
- (40) La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario dal governo dell'Egitto, dal produttore esportatore, da tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione e da entrambi gli importatori indipendenti. Sono pervenuti anche due questionari compilati dagli utilizzatori.
- (41) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare l'esistenza di sovvenzioni, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Presso le sedi del governo dell'Egitto, dell'Autorità generale per la zona economica del Canale di Suez e dell'Autorità generale per gli investimenti e le zone franche si sono svolte visite di verifica, cui hanno partecipato anche funzionari di altri ministeri pertinenti.
- (42) La metodologia e la correttezza dei dati raccolti dai denunciati ai fini degli indicatori macroeconomici sono state controllate mediante visite di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base, condotte presso le sedi dei consulenti legali dei denunciati.
- (43) Visite di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base sono state condotte presso le sedi delle seguenti società:

produttori dell'Unione e società collegate:

- 3B Fibreglass, Battice, Belgio,
- Johns Manville Slovakia a.s., Trnava, Slovacchia,
- European Owens Corning Fibreglass SPRL, Watermael-Boitsfort, Belgio

importatori indipendenti nell'Unione europea:

- Euroresins UK Limited, Ellesmere Port, Regno Unito,
- Helm AG, Amburgo, Germania

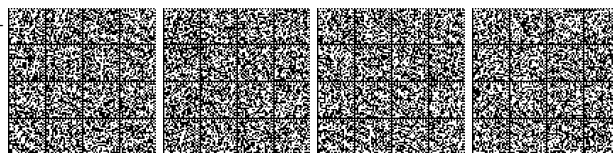
utilizzatori indipendenti nell'Unione europea:

- Polykemi, Ystad, Svezia,
- Società A ⁽⁹⁾

produttore esportatore con sede in Egitto e società collegate:

- Jushi Group:
 - Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E., Egitto,
 - Jushi France SAS, Francia,

⁽⁹⁾ La Società A ha chiesto l'anonimato in quanto si esporrebbe a un notevole rischio di ritorsione commerciale qualora alcuni produttori percepissero tale condotta come contraria ai propri interessi.



- Jushi Italia srl, Italia,
- Jushi Spain SA, Spagna.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto oggetto dell'inchiesta

- (44) Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da filati tagliati («*chopped strands*») di fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm, da filati accoppiati in parallelo senza torsione («*rovings*») in fibra di vetro, esclusi i *rovings* in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e da feltri («*mats*») costituiti da filamenti di fibra di vetro («il prodotto in esame»), ad eccezione dei feltri in lana di vetro. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è noto come «rinforzi in fibra di vetro» o «GFR».
- (45) Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell'inchiesta originario dell'Egitto.
- (46) Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39).

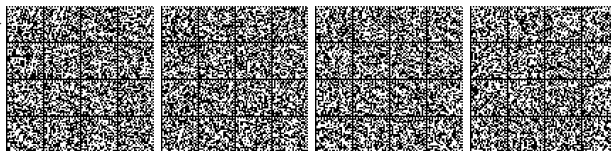
2.2. Prodotto simile

- (47) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:
- a) il prodotto in esame;
 - b) il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dell'Egitto;
 - c) il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (48) La Commissione ha deciso, ai fini della presente inchiesta, che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3. SOVVENZIONI

3.1. Sovvenzioni e regimi di sovvenzione nell'ambito della presente inchiesta

- (49) Sulla base delle informazioni disponibili, ivi comprese le informazioni contenute nella denuncia, nell'avviso di apertura e nelle risposte al questionario della Commissione, quest'ultima ha aperto un'inchiesta sulle presunte sovvenzioni concesse dal governo dell'Egitto mediante i seguenti strumenti:
- prestiti settoriali agevolati, linee di credito, altri finanziamenti, assicurazioni e garanzie;
 - rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette:
 - agevolazioni fiscali sul reddito per le imprese ubicate nella zona economica speciale;
 - rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni:
 - esenzioni dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature importate;
 - esenzioni IVA ed esoneri di dazi doganali sulle materie prime importate utilizzate in prodotti finiti esportati;
 - fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato:
 - fornitura di energia elettrica da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato;
 - fornitura di terreni da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato.



3.2. Introduzione

- (50) Le presunte sovvenzioni in Egitto riguardano Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E. («Jushi Egypt»), una società sita nella zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez («zona SETC»). La zona si estende per una superficie di 7,34 km², suddivisa in un'area iniziale di 1,34 km² e un'area di espansione di 6 km².
- (51) Nel 2002 una più vasta zona di 20 km² in cui si situava la zona SETC, a nord ovest del Golfo di Suez, è stata ufficialmente classificata come zona economica speciale («zona SE») dal governo egiziano ⁽⁷⁾, che ha reso così le disposizioni della legge egiziana n. 83/2002 sulle zone economiche a carattere speciale («legge 83/2002») applicabili anche alla zona SETC.
- (52) Nel 2014 l'Egitto ha dato avvio al «piano di sviluppo del corridoio del Canale di Suez». Nell'ambito di questo piano, nel 2015 la zona SE è stata ufficialmente incorporata nella più ampia zona economica del Canale di Suez («zona SC»), che comprende tutta la zona di 461 km² circostante il Canale di Suez ed è ora considerata «zona economica a carattere speciale» a norma della legge 83/2002 e delle sue versioni modificate ⁽⁸⁾. In quanto zona speciale, le società site al suo interno beneficiano di trattamenti preferenziali come illustrato nei regimi di sovvenzione indicati di seguito.

3.3. Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali per le apparecchiature importate

- (53) Questo regime prevede un'esenzione dall'IVA e dai dazi doganali per le importazioni di apparecchiature utilizzate nei processi di produzione delle società con sede nella zona SC.

3.3.1. Analisi

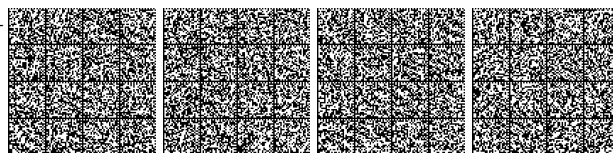
- (54) Le basi giuridiche di questo regime sono:
- a) legge n. 83/2002 sulle zone economiche di natura speciale («legge 83/2002»);
 - b) decreto del presidente della Repubblica araba d'Egitto sulla legge n. 27/2015, che modifica talune disposizioni della legge sulla zona economica di natura speciale emanate dalla legge n. 83/2002 («legge 27/2015»);
 - c) legge sugli investimenti, attuata dalla legge n. 72 del 2017;
 - d) progetto di risoluzione del primo ministro n. 2310, del 2017, relativo all'emanazione del regolamento esecutivo della legge sugli investimenti attuata dalla legge n. 72 del 2017;
 - e) legge sull'IVA, attuata dalla legge n. 67 del 2016;
 - f) regolamenti esecutivi della legge sull'IVA, decreto del ministero delle Finanze n. 66/2017.

3.3.2. Risultati dell'inchiesta

- (55) A norma dell'articolo 22 della legge 83/2002, modificata dalla legge 27/2015, la zona SC rientra in uno spazio doganale separato in virtù di un decreto emanato dal ministro delle Finanze. Tale spazio doganale separato è posto sotto il controllo di un comitato doganale superiore, istituito dal presidente dell'autorità di zona.
- (56) A norma dell'articolo 42 della legge 83/2002, le apparecchiature, gli strumenti o le attrezzature importati sono inoltre esenti da imposte e dazi, purché siano destinati a beni o servizi prodotti ai fini dell'attività autorizzata all'interno della zona SC. Invece, dato che la zona SC non è una zona di sola esportazione, qualsiasi prodotto immesso sul mercato interno al di fuori di tale zona è soggetto alla totalità di imposte e dazi.
- (57) Infine, ai sensi della pertinente normativa, le società aventi sede al di fuori della zona SC versano in anticipo l'IVA all'importazione e la compensano con l'IVA applicata alle vendite effettuate sul mercato nazionale o, eventualmente, ne ottengono il rimborso al momento dell'esportazione dei prodotti finiti.

⁽⁷⁾ Cfr. decreto presidenziale n. 35 della Repubblica araba d'Egitto, 15 febbraio 2003.

⁽⁸⁾ Decreto del presidente della Repubblica araba d'Egitto n. 330/2015, relativo all'istituzione della zona economica del Canale di Suez, 19 agosto 2015.



- (58) Per le società con sede nella zona SC, l'IVA all'importazione non viene inizialmente addebitata, in linea con la lettera di intenti siglata su questo punto dal ministero delle Finanze e dall'autorità generale della zona SC.
- (59) La Commissione ha riscontrato che, dal 2017 e per l'intero periodo dell'inchiesta, l'IVA e i dazi all'importazione sulle apparecchiature importate da Jushi Egypt erano stati di fatto trattenuti. Prima del 2017, la società pagava effettivamente i dazi all'importazione e l'IVA/imposta generale sulle vendite ⁽⁹⁾ sulle apparecchiature importate, non essendo ancora entrata a far parte della zona SC. Tuttavia, in seguito all'adesione della società nel 2017 al regime fiscale e amministrativo della zona SC, Jushi Egypt beneficia del trattamento fiscale preferenziale interno alla zona, ivi comprese le esenzioni dall'IVA e dai dazi doganali.
- (60) Di norma, in Egitto le società che acquistano macchinari soggetti a un'aliquota IVA del 5 % dovrebbero utilizzare gli importi come credito a fronte dei pagamenti successivi ⁽¹⁰⁾. Tuttavia, laddove il saldo attivo è trattenuto per più di sei periodi d'imposta (mesi) consecutivi, come avviene per le società fortemente impegnate nelle esportazioni tanto da non poter compensare l'IVA a monte come credito a fronte dei successivi pagamenti, il soggetto registrato deve presentare una richiesta scritta, indicando l'importo del saldo attivo. L'autorità fiscale egiziana dovrebbe verificare l'esattezza del saldo e procedere al rimborso entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- (61) Dall'inchiesta è emerso tuttavia che nella pratica il governo dell'Egitto non rimborsa l'IVA versata in anticipo, rendendo l'imposta un costo effettivo per tali società. A conferma di ciò, da un'analisi dei crediti relativi a IVA/imposta generale sulle vendite di Jushi Egypt riportati nelle relazioni annuali 2016-2018, è emerso che gli importi dovuti dal governo dell'Egitto a Jushi Egypt risultavano ancora insoluti dopo diversi anni ⁽¹¹⁾ e la società ha confermato di non aspettarsi di ricevere alcun rimborso ⁽¹²⁾.
- (62) Occorre altresì considerare che poiché le apparecchiature utilizzate per la fabbricazione dei prodotti, compreso il prodotto oggetto dell'inchiesta, saranno con ogni probabilità utilizzate per l'intera vita utile all'interno del territorio egiziano senza essere riesportate o vendute internamente, non vi è motivo per concedere un'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA sul relativo acquisto, tranne che per conferire un vantaggio alle società site nella zona SC. Ciò pertanto rappresenta una rinuncia alla riscossione di entrate sotto forma di dazi doganali e IVA non dovuti senza alcuna giustificazione, in quanto tali apparecchiature sono utilizzate per la fabbricazione locale del prodotto oggetto dell'inchiesta, su cui i produttori aventi sede all'esterno della zona SC pagano normalmente dazi doganali e IVA.
- (63) Dato che Jushi ha iniziato a usufruire del trattamento preferenziale nel quadro del regime giuridico della zona SC nel 2017, la società ha pertanto beneficiato di un'esenzione di fatto dall'IVA sulle importazioni dei macchinari. Tale esenzione rappresenta una rinuncia alla riscossione di entrate poiché, come indicato nei punti precedenti, sebbene l'IVA dovrebbe essere infine rimborsata, in pratica non sussistono elementi di prova del fatto che il governo dell'Egitto abbia rimborsato a Jushi Egypt l'IVA versata in precedenza sui macchinari. Dagli elementi di prova disponibili emerge infatti che Jushi Egypt non otteneva tali rimborsi quando si trovava al di fuori della zona speciale.
- (64) Le società aventi sede nella zona SC, che non sono tenute a versare l'IVA in anticipo, ottengono un'esenzione di fatto dall'IVA che consente loro di non sostenere un costo effettivo, oltre a risparmiarli l'onere amministrativo di dover richiedere il rimborso dell'IVA oppure di compensare i crediti IVA. La stessa conclusione è ancor più valida per quanto riguarda l'esenzione dal versamento di dazi all'importazione sulle apparecchiature importate.

3.3.3. Conclusione

- (65) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che questo regime assicura un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo dell'Egitto rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base perché le imprese ammissibili sono esonerate dal pagamento dell'IVA e/o di dazi altrimenti dovuti. Tale regime conferisce quindi un vantaggio alle imprese beneficiarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto esse si collocano in una situazione finanziaria migliore di quella nella quale si verrebbero a trovare in sua assenza. Di fatto, in assenza del suddetto regime, le imprese avrebbero dovuto versare l'IVA e i dazi all'importazione al momento dell'importazione delle apparecchiature.

⁽⁹⁾ Nel luglio 2016, in Egitto l'imposta generale sulle vendite è stata sostituita dall'IVA. Sebbene sussistano talune differenze tra i due regimi fiscali, entrambi consentono ai produttori di beni di detrarre le imposte versate anticipatamente, accumulando quindi crediti qualora l'importo dell'imposta versata sia superiore all'importo dell'imposta riscossa dagli acquirenti, segnatamente società orientate all'esportazione.

⁽¹⁰⁾ Articolo 22, legge 67 del 2016.

⁽¹¹⁾ In effetti la maggior parte dei crediti relativi all'IVA o ad altra imposta indiretta comunicati nelle relazioni annuali 2016-2018 fanno riferimento ad acquisti esteri rientranti nel regime di imposta generale sulle vendite al 10 %, che è stato in vigore fino al luglio 2016.

⁽¹²⁾ Diverse pubblicazioni internazionali in materia fiscale confermano che il rimborso dell'IVA versata in anticipo in Egitto è estremamente difficoltoso (LINK). Secondo la relazione della Banca mondiale «Doing Business in Egypt 2020», l'Egitto si trova al 156° posto in una classifica di 190 paesi in materia fiscale.



- (66) Il regime è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto non è generalmente applicabile in Egitto e si applica unicamente alle società aventi sede in zone economiche di natura speciale, come la zona SC. La legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente ne limita l'accesso alle sole imprese situate all'interno di tali zone economiche di natura speciale.

3.3.4. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (67) L'importo di tale sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito al beneficiario e di cui si è constatata l'esistenza durante il periodo dell'inchiesta. Il vantaggio conferito al beneficiario è stato calcolato come:
- a) l'importo dei dazi doganali non applicati alle apparecchiature importate acquistate a partire dal 2017. Per garantire che l'importo compensabile riguardasse unicamente il periodo dell'inchiesta, il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sull'arco della vita utile dell'apparecchiatura conformemente alle normali procedure contabili aziendali, ad eccezione di una categoria di attività per cui il periodo di ammortamento è stato adattato al fine di riflettere l'effettiva vita utile, come verificato dai servizi della Commissione;
 - b) per quanto riguarda la rinuncia alla riscossione di entrate sotto forma di un'esenzione di fatto dall'IVA, il vantaggio è stato calcolato considerando l'intero importo dell'IVA normalmente dovuta ma non versata durante il periodo dell'inchiesta sugli acquisti di apparecchiature importate (durante il PI).
- (68) L'importo della sovvenzione determinato in via provvisoria per quanto riguarda questo tipo di sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta per il produttore esportatore è stato pari allo 0,78 %.

3.4. Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali per i materiali importati

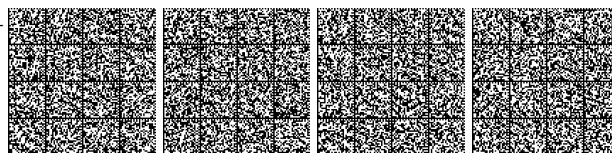
- (69) A norma della legge 83/2002, i soggetti che operano in una zona economica speciale sono autorizzati a importare materiali in esenzione da dazi doganali, imposte sulle vendite o imposte o dazi di diversa natura altrimenti dovuti, nella misura in cui tali materiali importati sono riesportati come tali o dopo essere stati trasformati in un prodotto a valle che viene poi esportato.

3.4.1. Base giuridica

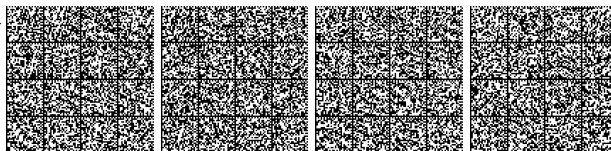
- (70) Le basi giuridiche di questo regime sono:
- legge n. 83/2002 sulle zone economiche di natura speciale («legge 83/2002»);
 - decreto del primo ministro n. 1625 del 2002, recante pubblicazione del regolamento di attuazione della legge sulle zone economiche di natura speciale;
 - decreto del presidente della Repubblica araba d'Egitto sulla legge n. 27/2015, che modifica talune disposizioni della legge sulla zona economica di natura speciale emanate dalla legge n. 83/2002 («legge 27/2015»);
 - legge sugli investimenti, attuata dalla legge n. 72 del 2017;
 - progetto di risoluzione del primo ministro n. 2310, del 2017, relativo all'emanazione del regolamento esecutivo della legge sugli investimenti attuata dalla legge n. 72 del 2017;
 - legge sull'IVA, attuata dalla legge n. 67 del 2016;
 - regolamenti esecutivi della legge sull'IVA, decreto del ministero delle Finanze n. 66/2017.

3.4.2. Risultati dell'inchiesta

- (71) Come indicato al considerando 46, la zona SC fa parte di uno spazio doganale separato. A norma dell'articolo 42 della legge 83/2002, le materie prime, le forniture, le parti di ricambio e qualsiasi altro materiale o componente importati dall'estero sono esenti da imposte e dazi purché siano destinati a beni o servizi prodotti ai fini dell'attività autorizzata all'interno della zona SC. Qualsiasi prodotto immesso sul mercato interno al di fuori di tale zona è invece soggetto alla totalità di imposte e dazi.
- (72) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha rilevato che, coerentemente con le disposizioni del citato articolo della legge 83/2002, Jushi Egypt aveva beneficiato di esenzioni dall'IVA e dai dazi sulle importazioni in relazione alle importazioni di fattori produttivi utilizzati nella produzione di prodotti finiti esportati (e in particolare del prodotto in esame).



- (73) Per quanto riguarda l'esenzione dai dazi sulle importazioni, tale situazione sembrerebbe corrispondere a un regime di restituzione del dazio, come descritto nell'allegato I, lettera i), del regolamento di base. Ai sensi della lettera i) dell'allegato I, i sistemi di restituzioni del dazio su sostituzioni possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui comportano la restituzione di un importo superiore agli oneri sull'importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio.
- (74) Al fine di determinare se esistesse tale remissione in eccesso, a norma dell'allegato III, punto II, del regolamento di base, la Commissione ha richiesto informazioni aggiuntive al governo dell'Egitto sul regime di restituzione del dazio in generale e, più specificamente, sull'esistenza e sull'applicazione efficace delle relative procedure di monitoraggio e di verifica.
- (75) In base alle informazioni inizialmente ricevute, sembrava che il governo dell'Egitto avesse attuato un quadro legislativo per monitorare il sistema di restituzione del dazio, incluso ove possibile il rimborso dei dazi all'importazione versati. Tuttavia, durante le visite di verifica presso Jushi Egypt, è risultato che tale quadro non era stato applicato efficacemente nella pratica.
- (76) Durante il periodo dell'inchiesta, Jushi Egypt non ha versato alcun dazio all'importazione (o pagato l'IVA) sui propri acquisti di materiali, indipendentemente dal fatto che essi fossero utilizzati per prodotti finiti destinati alla vendita interna o all'esportazione. Di norma è necessario effettuare un deposito su un conto bloccato delle autorità doganali, dal quale i dazi possono essere riscossi periodicamente. Tuttavia, durante il periodo dell'inchiesta, non è stato effettuato alcun deposito e le autorità non hanno riscosso alcun importo.
- (77) In seguito al periodo dell'inchiesta, Jushi Egypt ha effettuato un modesto versamento alle autorità egiziane, presumibilmente destinato a coprire la remissione in eccesso per le vendite sul mercato interno. Tuttavia, non è stato fornito alcun elemento di prova del fatto che il versamento fosse stato effettivamente effettuato per la remissione in eccesso delle vendite sul mercato interno, oppure che fosse collegato alle vendite effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta. Vi erano tuttavia anche elementi di prova del fatto che a Jushi Egypt erano stati rimborsati i dazi all'importazione versati in precedenza, prima di ottenere l'esenzione da tali dazi.
- (78) Dopo ulteriori consultazioni con il governo dell'Egitto, sono state ottenute informazioni supplementari dalle quali è emerso che il quadro di monitoraggio e verifica per la riscossione dei dazi doganali nella zona SC era in realtà ancora in fase di elaborazione durante il periodo dell'inchiesta. Ad esempio, il comitato per l'adeguamento dei saldi relativi ai dazi all'importazione è stato istituito soltanto nel 2019 in conformità del decreto n. 158 del responsabile dell'autorità doganale, la costituzione di un comitato di ispezione doganale era ancora in corso nel 2019 e le procedure di esecuzione non erano ancora state pubblicate. La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che non esisteva un sistema di restituzione del dazio efficace e adeguato.
- (79) Come indicato al considerando 50, nella zona SC l'IVA sulle merci importate viene inoltre trattenuta anziché essere versata in anticipo, e le autorità fiscali si riservano il diritto di richiederla solo successivamente.
- (80) Dall'inchiesta è emerso altresì che per determinati fattori produttivi utilizzati da Jushi Egypt nel processo produttivo, provenienti da fornitori con sede in Egitto, è stata addebitata una regolare aliquota IVA a prescindere dal fatto che la società fosse sita nella zona speciale in cui l'IVA non era normalmente dovuta. Tali operazioni hanno generato un credito IVA per Jushi Egypt. Alle vendite di fattori produttivi tra società site all'interno della zona speciale non è stata invece applicata l'IVA nazionale, a prescindere dal fatto che i prodotti realizzati con tali fattori produttivi fossero esportati o venduti sul mercato interno. Jushi Egypt non è stata in grado di dimostrare quali fattori produttivi (ottenuti a livello nazionale oppure importati) erano stati utilizzati o consumati per la fabbricazione dei prodotti esportati oppure venduti sul mercato interno.
- (81) Tutti questi elementi dimostrano che questa zona speciale non è una classica zona di trasformazione per l'esportazione e che si distingue da altre zone franche speciali presenti all'interno dell'Egitto, trattandosi infatti di una tipologia ibrida e unica di zona speciale con diverse peculiarità specifiche che la contraddistinguono dalle altre zone. La normativa vigente non sembra essere concretamente applicata all'interno della zona, pertanto la Commissione ha basato le proprie risultanze provvisorie su quanto appreso circa le modalità di svolgimento pratico delle operazioni nella zona.



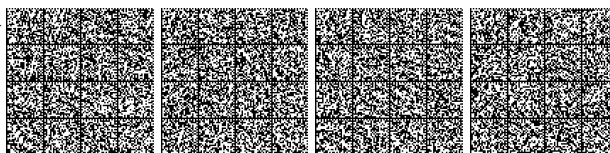
- (82) È inoltre importante osservare che l'assenza di autorità amministrative incaricate di gestire, monitorare e attuare il sistema fiscale e gli obblighi fiscali relativi al sistema fiscale speciale applicabile nella zona la rendono un luogo unico, in cui le società site al suo interno sono assolutamente libere di rispettare o eludere le norme fiscali senza alcuna conseguenza di sorta. Pertanto, in considerazione delle circostanze particolari di tale zona, e sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha deciso in via provvisoria di considerare le esenzioni dall'IVA sui fattori produttivi importati come un'esenzione di fatto dal versamento dell'IVA, a prescindere dal fatto che tali fattori produttivi siano successivamente incorporati all'interno di prodotti finiti esportati oppure venduti sul mercato nazionale.

3.4.3. Conclusione

- (83) La Commissione ha quindi concluso in via provvisoria che il sistema di monitoraggio del regime di restituzione del dazio del governo dell'Egitto non è stato applicato efficacemente e non poteva essere qualificato come tale per tutte le motivazioni esposte nella sezione soprastante e sintetizzate al considerando 73. Di fatto, come esposto al considerando 68 e al considerando 70, dall'inchiesta è emerso che il governo dell'Egitto non ha neppure incaricato un'autorità della gestione e dell'applicazione di eventuali obblighi fiscali per le entità site nella zona, ivi compresi i dazi doganali e l'IVA dovuti sui materiali importati.
- (84) La Commissione ha altresì stabilito che il presunto regime di restituzione del dazio per i fattori utilizzati per i prodotti finiti esportati ha determinato una rinuncia a entrate che costituisce una sovvenzione compensabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto comporta la restituzione di un importo superiore agli oneri sull'importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio. Il governo dell'Egitto non ha provveduto a un ulteriore esame delle operazioni in oggetto.
- (85) Le remissioni in eccesso sono altresì specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto non sono generalmente applicabili in Egitto e si applicano unicamente alle società aventi sede nella zona SC.
- (86) L'esenzione di fatto dall'IVA sui materiali importati rappresenta inoltre un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo dell'Egitto rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto le imprese ammissibili sono esonerate dal pagamento dell'IVA che sarebbe altrimenti dovuta. Essa conferisce quindi un vantaggio alle imprese beneficiarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il regime è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto la normativa limita l'esenzione dall'IVA solo alle imprese aventi sede nella zona SC.

3.4.4. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (87) L'importo di tale sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito al beneficiario e di cui si è constatata l'esistenza durante il periodo dell'inchiesta.
- (88) Per quanto riguarda i dazi all'importazione, il vantaggio conferito al beneficiario è stato calcolato come la differenza tra l'importo dei dazi all'importazione dovuti durante il periodo dell'inchiesta e l'importo effettivo dei dazi all'importazione versati durante tale periodo.
- (89) Al fine di determinare l'importo dei dazi all'importazione dovuti, la Commissione ha ritenuto che il coefficiente medio di consumo per tutti i tipi di prodotti finiti sia lo stesso poiché appartengono tutti alla stessa categoria generale di prodotti. La Commissione ha definito il coefficiente di consumo sulla base della documentazione contabile del produttore esportatore. Ha quindi determinato in primo luogo il quantitativo di materiali importati durante il periodo dell'inchiesta. In secondo luogo, ha calcolato il rapporto tra le vendite sul mercato nazionale e le vendite totali di Jushi Egypt. In terzo luogo, la Commissione ha applicato tale rapporto al volume complessivo dei materiali importati e ha determinato il quantitativo di materiali importati per il quale sarebbero stati esigibili i dazi all'importazione.
- (90) Infine, per stabilire l'importo del vantaggio, la Commissione ha calcolato l'importo dei dazi all'importazione dovuti per i quantitativi di materiali utilizzati per la produzione di beni venduti sul mercato interno.
- (91) Per quanto riguarda la rinuncia alla riscossione di entrate sotto forma di un'esenzione di fatto dall'IVA, il vantaggio è stato calcolato considerando l'intero importo dell'IVA normalmente dovuta ma non versata durante il periodo dell'inchiesta sugli acquisti di fattori produttivi importati.



- (92) L'importo della sovvenzione determinato in via provvisoria per quanto riguarda questo tipo di sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta per i produttori esportatori è stato pari al 7,42 %.

3.5. Imposta sul reddito

- (93) Le basi giuridiche di questo regime sono:

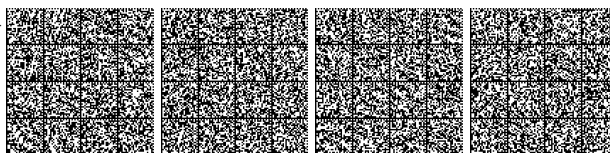
- la legge relativa all'imposta sul reddito, attuata dalla legge n. 91 del 2005; e
- il decreto del ministero degli Investimenti n. 16 del 2017, che inserisce un addendum (a) dal titolo «Gli effetti delle modifiche ai tassi di cambio delle valute» al principio contabile egiziano n. 13.

3.5.1. Analisi

- (94) Jushi Egypt è soggetta alla normale imposta sul reddito egiziana del 22,5 %.
- (95) Nel 2016 il governo egiziano ha deciso di modificare il tasso di cambio fisso della sterlina egiziana (EGP) in un tasso di cambio flessibile sulla base di una raccomandazione del Fondo monetario internazionale. Di conseguenza, nel giro di un mese la sterlina egiziana ha perso circa la metà del suo valore rispetto ad altre principali valute quali il dollaro USA e l'euro. Al fine di affrontare questa improvvisa fluttuazione della valuta, il governo dell'Egitto ha emesso un principio contabile speciale nonché una norma fiscale speciale per gestire le differenze di cambio. Di conseguenza, alle società è stato consentito detrarre le differenze di cambio legate alla svalutazione della sterlina egiziana dal loro reddito imponibile in maniera più estesa.
- (96) Sebbene tale normativa fosse generalmente applicabile a tutte le società in Egitto e fosse intesa a compensare gli effetti negativi della svalutazione della valuta egiziana, essa ha generato di fatto un vantaggio sostanziale solo per un ridotto numero di società in Egitto, ovvero le società orientate all'esportazione che svolgono la propria attività commerciale quasi interamente in valute estere quali il dollaro USA oppure l'euro. Questa particolare categoria di società non ha subito alcuna perdita effettiva in seguito alla svalutazione della sterlina egiziana, ma ha potuto beneficiare del principio contabile speciale emesso dal governo dell'Egitto a fini fiscali. Di conseguenza, le società che conducono la propria attività in valuta estera sembrano operare in perdita in termini fiscali nonostante la loro situazione finanziaria possa registrare cospicui profitti. Le società egiziane che conducono la propria attività in sterline egiziane hanno invece subito effettive perdite che hanno avuto un impatto concreto sulla loro attività, situazione per cui il governo dell'Egitto ha emesso una norma fiscale speciale.
- (97) Jushi Egypt ha beneficiato in maniera sproporzionata di tale misura, poiché dall'inchiesta è emerso che essa gestisce la sua attività quasi esclusivamente in dollari USA o in euro e che quasi nessuna operazione si svolge in sterline egiziane. Di fatto, la società è quasi esclusivamente orientata all'esportazione, importa la quasi totalità delle sue apparecchiature, così come la maggior parte dei suoi materiali, e i prestiti avvengono in valuta estera. Di conseguenza, le perdite registrate da Jushi Egypt a causa della svalutazione della sterlina egiziana, in particolare a causa dei cospicui prestiti in valuta estera, non sono effettive e sono solo utilizzate a fini fiscali per ridurre il reddito imponibile.
- (98) La deduzione fiscale era inoltre intesa come misura temporanea, applicabile unicamente alle operazioni interessate al momento della svalutazione. Ciononostante, durante il periodo dell'inchiesta, Jushi Egypt ha dedotto ingenti somme dal proprio reddito imponibile nell'ambito di differenze di cambio realizzate e non realizzate. Di conseguenza, secondo le dichiarazioni dei redditi la società risultava in perdita, nonostante dai rendiconti finanziari emergessero cospicui e costanti profitti.

3.5.2. Conclusione

- (99) Alla luce di quanto esposto, la Commissione ha concluso che tali benefici fiscali rappresentano una rinuncia alla riscossione di entrate da parte del governo dell'Egitto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base e hanno conferito un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento.



- (100) Inoltre, essi sono di fatto specifici per il produttore esportatore Jushi Egypt, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, in quanto ne beneficia principalmente un ristretto gruppo di società che operano quasi esclusivamente in valuta estera.

3.5.3. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (101) Il vantaggio per Jushi Egypt è stato determinato sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi 2018. Innanzitutto, è stato determinato l'importo dedotto dal reddito imponibile in virtù della disposizione citata nella sezione 3.5.1. In secondo luogo, a tale somma detraibile è stata applicata l'aliquota fiscale generalmente applicabile del 22,5 %. Infine, l'importo è stato espresso in termini di percentuale del fatturato totale di Jushi Egypt durante il periodo dell'inchiesta.
- (102) Le sovvenzioni riscontrate per questo regime di imposte dirette ammontavano all'1,68 % per Jushi Egypt.

3.6. Altri regimi

- (103) Per quanto riguarda tutti gli altri regimi di cui al considerando 43, la Commissione prosegue l'inchiesta, anche in considerazione delle modifiche all'avviso di apertura di cui al considerando 18.

3.7. Conclusioni relative alla sovvenzione

- (104) La Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili per il produttore esportatore in conformità alle disposizioni del regolamento di base esaminando ciascuna sovvenzione o regime di sovvenzione, e ha sommato tali cifre per calcolare l'importo totale delle sovvenzioni per il produttore esportatore durante il periodo dell'inchiesta. Per determinare la sovvenzione complessiva riportata in appresso, la Commissione ha innanzitutto calcolato la percentuale di sovvenzionamento, ossia l'importo della sovvenzione come percentuale del fatturato totale della società. In seguito, questa percentuale è stata utilizzata per calcolare la sovvenzione destinata alle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Successivamente è stato calcolato l'importo della sovvenzione per tonnellata di prodotto in esame esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, e i relativi margini sono stati calcolati come percentuale del valore costo, assicurazione e nolo («cif») delle stesse esportazioni per tonnellata.
- (105) In considerazione della piena collaborazione dei produttori esportatori egiziani, l'importo per «tutte le altre società» è stato fissato in via provvisoria al livello dell'unico produttore esportatore egiziano.

Tabella 1

Tassi di sovvenzione provvisori

Società	Tasso di sovvenzione provvisorio
Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.	8,7 %
Tutte le altre società	8,7 %

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione

- (106) Durante il periodo dell'inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da sette produttori dell'Unione. Tali produttori costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (107) Come indicato ai considerando 31 e 32, la Commissione ha selezionato un campione di produttori dell'Unione, composto da tre produttori dell'Unione che rappresentavano il 68 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta.



- (108) Sulla base delle informazioni raccolte dal denunciante e verificate durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha stabilito che durante il periodo dell'inchiesta la produzione totale di GFR dell'Unione fosse pari a circa 695 000 tonnellate.

Tabella 2

Produzione dell'Unione

	2016	2017	2018	PI
Produzione totale dell'Unione(in tonnellate)	701 611	694 178	693 123	695 324
<i>Indice</i>	100	99	99	99

Fonte: il denunciante.

- (109) La produzione totale dell'Unione è rimasta stabile tra il 2016 e la fine del periodo dell'inchiesta, evidenziando una lievissima tendenza al ribasso.

4.2. Consumo dell'Unione

- (110) Per stabilire il consumo dell'Unione, la Commissione ha sommato le importazioni di GFR nell'Unione alle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione.

- (111) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Consumo dell'Unione(in tonnellate)

	2016	2017	2018	PI
Consumo totale dell'Unione (in tonnellate)	978 454	1 045 331	1 058 263	1 027 982
<i>Indice</i>	100	107	108	105

Fonte: il denunciante, banca dati Surveillance 2.

- (112) Il consumo dell'Unione di GFR tra l'inizio e la fine del periodo in esame è aumentato del 5 %, mentre dall'andamento annuale risulta una lieve variazione del consumo durante l'intero periodo.

4.3. Importazioni dal paese interessato**4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato**

- (113) La Commissione ha calcolato il volume delle importazioni e la rispettiva quota di mercato sulla base dei dati ottenuti dalla banca dati Surveillance 2 ⁽¹³⁾.

- (114) Le importazioni di GFR nell'Unione dal paese interessato hanno avuto il seguente andamento:

⁽¹³⁾ Banca dati di prodotti specifici soggetti a «sorveglianza» o controllo importati nel territorio doganale dell'Unione, gestita dalla direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale.

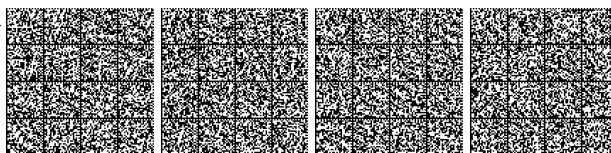


Tabella 4

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2016	2017	2018	PI
Volume delle importazioni dall'Egitto (in tonnellate)	50 529	95 865	146 304	144 169
<i>Indice</i>	100	190	290	285
Quota di mercato (%)	5	9	14	14

Fonte: banca dati Surveillance 2.

- (115) Le importazioni di GFR dall'Egitto sono aumentate rapidamente dal 2016 al 2018, quasi triplicando. La quota di mercato di tali importazioni, nel contesto di un aumento del consumo del 5 %, è pertanto anch'essa triplicata.

4.3.2. *Prezzi delle importazioni dal paese interessato e prezzi inferiori praticati*

- (116) I prezzi medi all'importazione nel periodo in esame hanno registrato il seguente andamento:

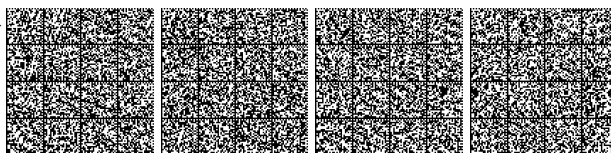
Tabella 5

Prezzo all'importazione

	2016	2017	2018	PI
Prezzi all'importazione dall'Egitto (EUR/tonnellata)	993	918	898	904
<i>Indice</i>	100	92	90	91

Fonte: banca dati Surveillance 2.

- (117) Nel periodo in esame i prezzi all'importazione dall'Egitto hanno registrato un andamento chiaramente discendente. Durante il PI si è registrata una differenza di circa il 20 % tra tali prezzi all'importazione e i prezzi di vendita nell'Unione (tabella 9).
- (118) La Commissione ha determinato che sono stati praticati prezzi inferiori durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
- 1) la media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni provenienti dal produttore egiziano, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, a condizioni cif (costo, assicurazione e nolo), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione, e
 - 2) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti.
- (119) La Commissione ha confrontato i prezzi in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti ove necessario e dopo aver detratto sconti e riduzioni.
- (120) Dove la vendita dal produttore egiziano al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione è avvenuta tramite una società di vendita collegata con sede nell'Unione, il prezzo all'importazione è stato stabilito a condizioni cif, ma sono stati apportati adeguamenti al fine di tenere conto delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e dei profitti dell'importatore collegato.
- (121) Il confronto in base al tipo di prodotto è stato possibile grazie all'utilizzo di un numero di controllo del prodotto («NCP») comune per descrivere i tipi di prodotti GFR esportati nell'Unione dall'Egitto e venduti anche dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.
- (122) Dal calcolo è emersa una media ponderata dei margini di prezzi inferiori praticati per le importazioni di Jushi Egypt sul mercato dell'Unione pari al 16 %.



- (123) La Commissione ha pertanto stabilito in via provvisoria che i prezzi delle importazioni dall'Egitto sono notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Osservazioni generali

- (124) In conformità all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame degli effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (125) Come precisato ai considerando da 17 a 20, è stato usato il campionamento per determinare il pregiudizio e le ripercussioni negative sul livello dei prezzi di vendita praticati, sulle quantità vendute, sulla quota di mercato e sui profitti dell'industria dell'Unione.
- (126) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e delle informazioni fornite dal denunciante. Gli indicatori microeconomici erano basati sui dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori inclusi nel campione.
- (127) Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (128) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità dell'importo delle sovvenzioni e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione o dumping.
- (129) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2. Indicatori macroeconomici

4.4.2.1. Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (130) Nel periodo in esame la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti totali dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

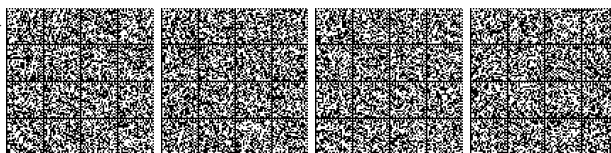
Tabella 6

Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2016	2017	2018	PI
Capacità produttiva (tonnellate)	759 107	760 104	753 688	751 098
Indice	100	100	99	99
Utilizzo degli impianti (%)	92	91	92	93

Fonte: il denunciante.

- (131) La capacità produttiva è rimasta invariata durante il periodo in esame. Questo perché la capacità si basa principalmente sul numero di forni che alimentano le linee di produzione e l'aumento della capacità rappresenta un'operazione ad alta intensità di capitale.
- (132) Nel periodo in esame anche l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è rimasto elevato e costante. Una volta che un forno è attivo, è economicamente necessario mantenerlo in funzione senza sosta.



4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (133) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

	2016	2017	2018	PI
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	622 504	651 082	609 902	594 097
<i>Indice</i>	100	105	98	95
Quota di mercato (%)	64	62	58	58

Fonte: il denunciante, statistiche delle importazioni e delle esportazioni.

- (134) Le vendite dell'industria dell'Unione sono aumentate in termini assoluti tra il 2016 e il 2017, sono poi però diminuite di 5 punti percentuali tra il 2016 e la fine del PI. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa per tutto il periodo in esame dal 64 % al 58 %. Tale calo va letto nel contesto della crescita del consumo dell'Unione del 5 % e dell'aumento delle importazioni dall'Egitto a prezzi inferiori e in diminuzione.

4.4.2.3. Occupazione e produttività

- (135) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

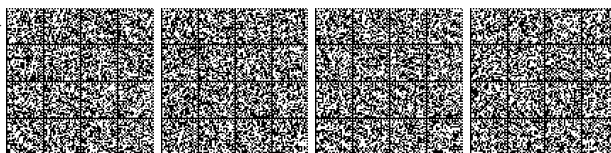
	2016	2017	2018	PI
Numero di dipendenti	3 620	3 636	3 661	3 686
<i>Indice</i>	100	100	101	102
Produttività (tonnellate/dipendente)	194	191	189	189
<i>Indice</i>	100	99	98	97

Fonte: il denunciante.

- (136) Sia l'occupazione che la produttività dell'industria dell'Unione sono rimaste stabili per tutto il periodo in esame.

4.4.2.4. Entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione o dumping

- (137) Dato che la Commissione sta ancora esaminando alcuni dei regimi di sovvenzione, in questa fase non è possibile determinare l'esatta entità delle sovvenzioni. Tuttavia, sulla base dell'importo della sovvenzione per determinati regimi già indicato in precedenza e il margine di sovvenzione provvisorio accertato, la sovvenzione non è da ritenere trascurabile.



- (138) Sebbene non vi siano evidenze di precedenti pratiche di dumping o sovvenzione da parte dell'Egitto, l'unico produttore esportatore egiziano è parte di una società per cui è stato già accertato il coinvolgimento in pratiche di dumping e l'ottenimento di sovvenzioni in un altro paese (Cina). Di fatto, Jushi Group ha dichiarato che avrebbe costruito uno stabilimento in Egitto per la fabbricazione di prodotti GFR da vendere sul mercato dell'Unione evitando il versamento dei dazi antidumping e dei dazi compensativi in vigore nei confronti delle sue esportazioni di GFR dalla Cina nell'Unione. In seguito all'entrata in funzione dello stabilimento, dai dati riportati in precedenza si evince che le importazioni dall'Egitto a prezzi bassi hanno fatto il loro ingresso sul mercato dell'Unione e sono rapidamente aumentate nel periodo in esame.
- (139) Si prevede pertanto che Jushi Egypt sia coinvolta e sarà coinvolta nelle stesse pratiche di Jushi Group in Cina.

4.4.3. Indicatori microeconomici

4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (140) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell'Unione

	2016	2017	2018	PI
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)	1 167	1 123	1 139	1 136
<i>Indice</i>	100	96	98	97
Costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)	1 035	1 027	1 086	1 107
<i>Indice</i>	100	99	105	107

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (141) Nel periodo in esame la media ponderata del prezzo unitario di vendita praticato dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti è diminuita del 3 %.
- (142) Nel periodo in esame il costo unitario di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è tuttavia aumentato del 7 %. Risulta dunque evidente che non è stato possibile aumentare i prezzi in modo da allinearli agli aumenti del costo di produzione.

4.4.3.2. Costo del lavoro

- (143) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

	2016	2017	2018	PI
Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)	55 351	56 722	57 703	57 585
<i>Indice</i>	100	102	104	104

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.



- (144) Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato gradualmente.

4.4.3.3. Scorte

- (145) Nel periodo in esame, il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

	2016	2017	2018	PI
Scorte finali (tonnellate)	80 078	63 974	86 975	95 397
<i>Indice</i>	100	80	109	119

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (146) Durante il periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono aumentati raggiungendo il livello massimo durante il PI.

4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitale

- (147) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2016	2017	2018	PI
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)	12,6	10	7,4	5,2
Flusso di cassa (EUR)	99 824 451	99 239 696	24 615 552	44 541 758
<i>Indice</i>	100	99	55	45
Investimenti (EUR)	17 532 291	34 598 499	52 191 829	42 018 578
<i>Indice</i>	100	197	298	240
Utile sul capitale investito (%)	18	15	10	7

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (148) La Commissione ha stabilito la redditività dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione, come percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività si basa sul costo del venduto.
- (149) Durante il periodo in esame la redditività ha registrato un netto calo di 7 punti percentuali, ovvero oltre la metà.
- (150) Malgrado i bassi livelli di profitto, durante tutto il periodo in esame l'industria dell'Unione ha generato con le proprie operazioni un flusso di cassa positivo.
- (151) L'industria dell'Unione ha continuato a investire durante tutto il periodo in esame. Durante il periodo in esame, gli investimenti sono aumentati in maniera prevedibile poiché l'industria dei prodotti GFR necessita di investimenti continui per ricostruire i forni.



- (152) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tale utile è stato basso ma positivo poiché il settore è stato redditizio.
- (153) I risultati finanziari dell'industria dell'Unione in termini di profitti nel periodo dell'inchiesta hanno limitato tuttavia la sua capacità di ottenere capitale.

4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (154) Durante il periodo in esame sono aumentati rapidamente i quantitativi di prodotti GFR importati dall'Egitto, con volumi triplicati. Ciò va inserito nel contesto dell'aumentato consumo dell'Unione, che comporta una perdita della quota di mercato per l'industria dell'Unione.
- (155) Tale riduzione della quota di mercato in particolare, combinata all'aumento del consumo nell'Unione, rappresenta un segnale evidente di pregiudizio notevole. Di fronte a un aumento del consumo dell'Unione ci si aspetterebbe dall'industria dell'Unione la capacità di mantenere stabile la propria quota di mercato e aumentare i volumi delle vendite.
- (156) Anche se il volume di produzione è rimasto stabile, il volume delle vendite e i prezzi di vendita sono diminuiti. L'industria dell'Unione non ha potuto rispondere all'aumento dei costi con un aumento dei prezzi; pertanto, mentre i costi sono aumentati, i profitti sono scesi dal 12 % nel 2016 al 5 % nel PI.
- (157) La Commissione osserva in particolare che l'industria dell'Unione ha subito una netta flessione dei prezzi durante il periodo in esame, in considerazione del fatto che si è assistito a un drastico aumento delle importazioni egiziane a basso prezzo. In assenza di tali importazioni, la Commissione prevede che l'industria dell'Unione sarebbe in grado di trasferire gli aumenti dei costi ai propri acquirenti.
- (158) È stata osservata una flessione dei prezzi anche sulla base dell'andamento del costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione confrontato con il prezzo unitario di vendita praticato agli acquirenti indipendenti nell'Unione e con il prezzo all'importazione di GFR dall'Egitto.
- (159) La Commissione ha rilevato che, ad esempio, dal 2016 al 2017 i costi dei produttori dell'Unione sono diminuiti dell'1 %, ma che il prezzo di vendita dell'Unione è diminuito del 4 % al fine di competere con il ridotto prezzo all'importazione dall'Egitto (diminuito dell'8 %).
- (160) Tra il 2017 e il 2018 i costi dei produttori dell'Unione sono aumentati del 6 %, mentre i loro prezzi di vendita sono aumentati solo del 2 % in quanto il prezzo all'importazione dall'Egitto continuava a scendere.
- (161) La Commissione conclude pertanto in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Effetti delle importazioni sovvenzionate

- (162) La Commissione ha concluso in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta a causa del brusco calo dei profitti e della riduzione della quota di mercato. Tali sviluppi negativi si inseriscono nel contesto del rapido aumento delle importazioni dall'Egitto a prezzi in continuo calo e sostanzialmente inferiori a quelli applicati dall'industria dell'Unione, soggetta a un'ulteriore pressione sui prezzi.
- (163) La Commissione prende inoltre atto degli elementi di prova dimostranti che Jushi China ha aperto lo stabilimento in Egitto con l'esplicita finalità di vendere i prodotti GFR sul mercato dell'Unione senza dover versare i dazi in vigore nei confronti delle importazioni provenienti direttamente dalla Cina.
- (164) La Commissione ha pertanto ritenuto che le importazioni sovvenzionate di GFR dall'Egitto abbiano arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.



5.2. Altri fattori noti

- (165) La Commissione ha esaminato inoltre se altri fattori noti, considerati singolarmente o collettivamente, siano in grado di attenuare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio riscontrato in via provvisoria fino a rendere tale nesso non più autentico e reale.

5.2.1. Importazioni da paesi terzi

- (166) Oltre alle importazioni dall'Egitto, solo le importazioni da altri tre paesi, ossia da Malaysia, Cina e Norvegia, presentavano una quota di mercato notevole durante il periodo in esame. Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

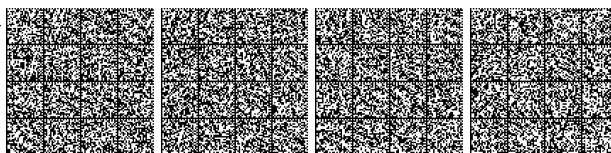
Tabella 13

Importazioni da paesi terzi

Paese		2016	2017	2018	PI
Malaysia	Volume (tonnellate)	98 446	111 373	114 325	102 896
	Indice	100	113	116	105
	Quota di mercato (%)	10	11	11	10
	Prezzo medio	930	941	986	976
Cina	Volume (tonnellate)	79 374	58 456	50 177	49 034
	Indice	100	74	63	62
	Quota di mercato (%)	8	6	5	5
	Prezzo medio	1 068	1 058	1 022	1 030
Norvegia	Volume (tonnellate)	41 362	43 006	44 289	44 160
	Indice	100	104	107	107
	Quota di mercato (%)	4	4	4	4
	Prezzo medio	1 156	1 126	1 101	1 094
Tutti gli altri paesi	Volume (tonnellate)	86 240	85 548	93 266	93 626
	Indice	100	99	108	109
	Quota di mercato (%)	9	8	9	9
	Prezzo medio	1 199	1 148	1 104	1 130

Fonte: banca dati Surveillance 2.

- (167) Le importazioni dalla Cina sono già soggette sia a misure antidumping che a misure antisovvenzioni e la quota di mercato per tali importazioni è in calo, in quanto gli importatori passano dai prodotti GFR originari della Cina ai prodotti GFR originari dell'Egitto dello stesso Jushi Group.



- (168) Durante l'intero periodo in esame la quota di mercato delle importazioni dalla Malaysia è rimasta stabile. Solo uno stabilimento in Malaysia, di proprietà del gruppo giapponese NEG, possiede stabilimenti anche nell'Unione. Tale stabilimento esporta filati tagliati nell'Unione. La Commissione ha confrontato il prezzo dei filati tagliati provenienti dalla Malaysia con i prezzi dei filati tagliati nell'Unione e ha riscontrato che i prezzi applicati dalla Malaysia non apparivano inferiori a quelli dell'Unione.
- (169) Le importazioni dalla Norvegia detengono una quota di mercato ridotta e stabile del 4 % durante il periodo in esame ed entrano nell'Unione con prezzi elevati.
- (170) Le importazioni combinate da tutti gli altri paesi hanno raggiunto una quota di mercato del 9 % stabile durante il periodo in esame. Pertanto, nessuno di questi paesi avrebbe potuto influenzare significativamente l'andamento dell'industria dell'Unione.
- (171) Sulla base dell'analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che le importazioni da altri paesi non influivano sulla situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. In particolare non esiste alcuna correlazione tra l'andamento decrescente dell'industria dell'Unione e le quote di mercato stabili di altre fonti di approvvigionamento.

5.2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (172) Il denunciante ha fornito alla Commissione i seguenti dati relativi alle esportazioni:

Tabella 14

Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

	2016	2017	2018	PI
Volume delle esportazioni (tonnellate)	49 370	44 660	38 704	46 119
Indice	100	90	78	93
Vendite all'esportazione in percentuale delle vendite dell'Unione (%)	8	7	6	8

Fonte: il denunciante.

- (173) I livelli delle esportazioni dell'industria dell'Unione erano modesti e sono rimasti stabili durante il periodo in esame. Di fatto, non hanno mai superato l'8 % delle vendite in qualsiasi anno del periodo in esame, come indicato nella tabella di cui sopra.
- (174) Vista la ridotta partecipazione delle vendite all'esportazione alle vendite complessive dell'industria dell'Unione e in virtù del fatto che esse fossero virtualmente stabili durante il periodo in esame, si è riscontrato che l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non ha contribuito al pregiudizio subito da tale industria.

5.3. Conclusione

- (175) La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni sovvenzionate di prodotti GFR originari dell'Egitto hanno arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.
- (176) La Commissione ha individuato e valutato altri fattori che potrebbero aver potenzialmente contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, quali le importazioni da altri paesi terzi e l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione. È tuttavia emerso che questi altri fattori, sia singolarmente che nel complesso, non hanno avuto alcun impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

- (177) In conformità all'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse concludere manifestamente che, nella fattispecie, l'adozione di misure compensative corrispondenti all'importo totale delle sovvenzioni compensabili non è nell'interesse dell'Unione, nonostante l'accertamento di pratiche di sovvenzione arrecanti pregiudizio. Per accertare l'interesse dell'Unione, la Commissione ha effettuato un'analisi di tutti i diversi interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e dei consumatori.



- (178) La fibra di vetro a filamento continuo rappresenta un importante materiale con molteplici applicazioni d'uso nell'Unione europea.
- (179) Essa è utilizzata principalmente come materia prima per rinforzare le resine termoplastiche e termoindurenti nell'industria dei compositi. I prodotti GFR rappresentano dal 10 % al 60 % dei costi di fabbricazione delle resine termoplastiche e termoindurenti, a seconda del prodotto in esame finale. Sono inoltre impiegati in una vasta gamma di applicazioni dall'industria a valle dell'Unione. L'industria dell'Unione ha fornito informazioni di mercato da cui emerge che circa la metà delle vendite confluisce nella produzione di termoplastica.
- (180) La fibra di vetro a filamento continuo è altresì utilizzata come principale materia prima per la realizzazione di prodotti in fibra di vetro («GFF»). Essa rappresenta un costo significativo dei fattori produttivi per la fabbricazione di prodotti GFF, pari fino al 70 %. La Commissione osserva che sono in corso inchieste antidumping e antisovvenzioni relative alle importazioni di prodotti GFF originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto ⁽¹⁴⁾. Attualmente non sono state ancora state istituite misure in tali procedimenti.
- (181) Le informazioni di mercato fornite dall'industria dell'Unione indicavano che attualmente fino al 20 % dei prodotti GFR realizzati dall'industria dell'Unione confluisce nella fabbricazione di prodotti GFF. Tuttavia, dalle informazioni di mercato si evince altresì che una percentuale maggiore di tutte le importazioni cinesi, e anche le importazioni da altri paesi, sono impiegate per realizzare prodotti GFF.
- (182) Per valutare l'interesse dell'Unione, la Commissione ha analizzato la posizione dell'industria dell'Unione, che sta registrando un altissimo livello di utilizzo degli impianti e quindi nel breve termine non sarebbe in grado di rispondere a grandi segnali del mercato, ed eventuali altre fonti di approvvigionamento non influenzate dalle misure in vigore. Tale analisi è elaborata ai considerando 154, 170 e 176.

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (183) La Commissione ha riscontrato che l'industria dell'Unione sta subendo un pregiudizio notevole e che tale pregiudizio è causato dalle importazioni di GFR dall'Egitto.
- (184) La Commissione osserva che l'industria sta operando a un tasso di utilizzo degli impianti elevatissimo, il che limita la possibilità di aumentare ulteriormente l'approvvigionamento; tuttavia, l'istituzione di misure nei confronti dell'Egitto dovrebbe consentire all'industria di installare le ulteriori capacità di cui necessita per rifornire il mercato dell'Unione.
- (185) Come riscontrato dalla Commissione nella precedente inchiesta sulle importazioni di GFR dalla Cina, l'istituzione di misure sulle importazioni sleali consente all'industria di investire nell'aumento di capacità ⁽¹⁵⁾.
- (186) Vista la risultanza di un pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione e dato che tale pregiudizio notevole è causato dalle importazioni sovvenzionate provenienti dall'Egitto, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'istituzione di misure sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

6.2. Interesse degli importatori indipendenti

- (187) Gli importatori che hanno collaborato all'inchiesta si sono opposti all'istituzione di misure, in quanto ciò limiterebbe le fonti di GFR in arrivo sul mercato. Hanno anche sollevato la questione della certificazione di nuove fonti di GFR e la relativa complessità, al punto che alcuni clienti continuano a insistere sulle importazioni dalla Cina, dietro pagamento dei dazi, in quanto la società in questione è certificata per l'utilizzo da parte dei loro acquirenti.

⁽¹⁴⁾ Procedimento antidumping pubblicato nella GU C 68 del 21.2.2019, pag. 29; procedimento antisovvenzioni pubblicato nella GU C 167 del 16.5.2019, pag. 11.

⁽¹⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione (GU L 107 del 25.4.2017, pag. 4), considerando 149.



- (188) La Commissione ha osservato che gli importatori continuavano a importare dalla Cina nonostante i dazi in vigore siano superiori a quelli da imporre sulle fonti egiziane. Pertanto, qualsiasi dazio sulle importazioni di GFR dall'Egitto non fermerebbe necessariamente le importazioni in arrivo nell'Unione.
- (189) La certificazione delle fonti di GFR rappresenta evidentemente una preoccupazione per alcuni utilizzatori di GFR, ma in molti settori la certificazione non rappresenta un problema e, laddove necessario, si osserva la prosecuzione delle importazioni con il versamento di dazi. L'istituzione di dazi sulle importazioni certificate ovviamente ne aumenterà i costi, ma non sussistono elementi di prova a indicare che tale aumento non possa essere trasferito all'acquirente finale, che ha richiesto in prima persona quel determinato prodotto GFR da un preciso fornitore.
- (190) La Commissione ha effettuato visite presso due importatori di GFR che importavano da varie fonti a livello mondiale e poi rivendevano il prodotto senza trasformarlo. Per un importatore i prodotti GFR rappresentavano una quota estremamente ridotta della sua attività (meno dell'1 %) e quindi l'effetto dei dazi sulle importazioni dall'Egitto sul rendimento dell'importatore sarebbe trascurabile.
- (191) Per l'altro importatore i prodotti GFR rappresentavano una quota più significativa dell'attività con margini di profitto estremamente ridotti. Per questo importatore, visti i margini ridotti, qualsiasi aumento di prezzo comporterebbe delle perdite qualora l'aumento di prezzo non potesse essere trasferito agli acquirenti. Tuttavia, l'importatore si è trovato ad affrontare tale problema prima che la Commissione istituisse dazi più elevati sulle importazioni di GFR dalla Cina.
- (192) La Commissione ha pertanto concluso che l'istituzione di dazi non sarebbe nell'interesse degli importatori in quanto comporterebbe un aumento dei costi.

6.3. Interesse degli utilizzatori

- (193) Diverse parti interessate si sono manifestate e hanno espresso il loro parere sull'interesse degli utilizzatori nell'istituire misure in tale inchiesta, principalmente inviando regolari lettere senza elementi di prova delle proprie affermazioni.
- (194) Alcune parti interessate hanno inviato lettere a sostegno delle misure, affinché l'industria dell'Unione continuasse a fungere da fornitore, mentre altre parti hanno inviato lettere in cui si opponevano alle misure al fine di contenere i propri costi. Dall'analisi di tali lettere è emerso che esse provenivano da distributori di GFR nell'Unione oppure da fornitori dell'industria dell'Unione.
- (195) La Commissione ha tuttavia ricevuto comunicazioni dagli utilizzatori di GFR nell'Unione che esprimevano il proprio parere sull'inchiesta.
- (196) Un gruppo di utilizzatori, che desiderava rimanere anonimo al fine di tutelarsi contro eventuali ripercussioni negative sulle proprie relazioni commerciali, ha tenuto un'audizione con la Commissione e ha dichiarato che le misure non sarebbero nell'interesse dell'Unione.
- (197) La Commissione ha preso atto della questione della certificazione di determinati prodotti GFR realizzati in determinati stabilimenti durante le ispezioni condotte presso gli utilizzatori, osservando che alcuni utilizzatori sono tenuti a utilizzare un particolare tipo di GFR proveniente da un particolare stabilimento a prescindere che sia in vigore un dazio o meno.
- (198) Se durante la fase di ulteriore trasformazione l'utilizzatore è obbligato a utilizzare prodotti GFR provenienti dall'Egitto su cui sono istituite misure, egli sarà quindi soggetto a un aumento dei costi che potrebbe non essere in grado di trasferire ai propri acquirenti.
- (199) Il gruppo di utilizzatori anonimi ha osservato che la fibra di vetro rappresenta un ingrediente cruciale per la qualità e che gli attuali sistemi di qualità, ad esempio la termoplastica per l'industria automobilistica, richiederebbero un processo di riapprovazione qualora l'utilizzatore cambiasse fornitore.
- (200) Lo stesso gruppo ha altresì osservato che, anche se un utilizzatore ha diversi fornitori, esso utilizza sempre un fornitore specifico per un composto specifico.



- (201) Per gli utilizzatori che realizzano altre termoplastiche, i loro clienti sono meno attenti alla fonte delle materie prime in quanto i prodotti GFR sono mescolati con resine e fungono da rinforzo alla termoplastica, anziché rimanere sostanzialmente invariati come avviene nella produzione di GFF.
- (202) Anche se i prodotti GFR rappresentano fino al 60 % dei costi di fabbricazione, sono disponibili altre fonti di GFR su cui non sono istituite misure, nello specifico Malaysia e Norvegia. Tuttavia, visto l'aumento dei prezzi che la misura determinerebbe, l'utilizzatore sottoposto a ispezione si è detto contrario all'istituzione di misure. Tutti gli utilizzatori di termoplastica che hanno espresso un parere erano contrari all'istituzione di misure.
- (203) Gli utilizzatori che realizzano prodotti in fibra di vetro (GFF) adottano una posizione totalmente diversa in quanto i prodotti GFR rappresentano la materia prima per la produzione di GFF. La Commissione ha effettuato una visita presso un produttore di GFF e utilizzatore di GFR, che ha chiesto di restare anonimo ai fini della presente inchiesta. Tale produttore si è opposto alla misura perché, quando sono stati istituiti dazi sui prodotti GFR provenienti dalla Cina, i prezzi delle materie prime sono aumentati del 10 % ma non è stato possibile trasferire tale aumento agli acquirenti.
- (204) Quattro produttori di GFF che hanno espresso un parere erano contrari all'istituzione di misure. La Commissione osserva tuttavia che uno dei produttori di GFR dell'Unione incluso nel campione, Owens Corning, è un produttore integrato che produce anche GFF nell'Unione. Tale gruppo è favorevole alle misure sia sulle importazioni di GFR che di GFF dall'Egitto.
- (205) Alla Commissione sono tuttavia pervenute comunicazioni da altri due produttori di GFF favorevoli alle misure sui prodotti GFR originari dell'Egitto, al fine di tutelare l'intera catena del valore in Europa e anche di incoraggiare attività di ricerca e sviluppo.
- (206) La conclusione per gli utilizzatori è che, dato che la fibra di vetro a filamento continuo rappresenta la principale materia prima del loro prodotto finito, le misure non sarebbero nel loro interesse in quanto determinerebbero un aumento dei costi. Tuttavia, le misure sarebbero nell'interesse dei gruppi integrati che utilizzano prodotti GFR di produzione propria.
- (207) Nel complesso, viste le fonti alternative di approvvigionamento disponibili non soggette alle misure, visto che un utilizzatore integrato era favorevole alle misure e poiché non sussistono evidenti elementi di prova del fatto che i costi aggiuntivi derivanti dalle misure istituite sulle importazioni dall'Egitto non potrebbero essere assorbiti dagli utilizzatori, la Commissione ha concluso che gli effetti negativi sugli utilizzatori non dimostravano chiaramente che l'istituzione delle misure non fosse nell'interesse dell'Unione.

6.4. Effetti delle sovvenzioni in termini di distorsioni degli scambi/ripristino della concorrenza effettiva

- (208) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di base, occorre prestare particolare attenzione alla necessità di eliminare gli effetti distorsivi degli scambi dovuti a sovvenzioni pregiudizievoli e ripristinare una concorrenza effettiva.
- (209) L'inchiesta ha stabilito che Jushi Egypt vende ingenti quantitativi di prodotti GFR sovvenzionati a prezzi artificialmente bassi sul mercato dell'Unione. Se tale situazione dovesse persistere, Jushi Egypt manterrà il suo sleale vantaggio competitivo, indebolendo ulteriormente la già vulnerabile situazione dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, le importazioni egiziane sovvenzionate aumenteranno i loro effetti distorsivi sugli scambi nel corso del tempo e continueranno a negare parità di condizioni all'industria dell'Unione.

6.5. Conclusione relativa all'interesse dell'Unione

- (210) Le misure sono evidentemente nell'interesse dell'industria dell'Unione. L'impatto negativo su importatori e utilizzatori è limitato, in particolare per i produttori di GFF che rappresentano il gruppo più vulnerabile, vista l'elevata percentuale di GFR nei loro costi di produzione.



- (211) La Commissione osserva tuttavia che sono disponibili altre fonti di GFR su cui non sono in vigore misure. Rileva inoltre che negli ultimi anni l'industria dell'Unione ha subito un'ampia innovazione e che i produttori dell'Unione stanno collaborando con gli utilizzatori per realizzare il prodotto richiesto secondo le loro specifiche individuali. Tale innovazione sarebbe a rischio qualora il pregiudizio continuasse.
- (212) La Commissione ha preso atto delle osservazioni relative ai processi di certificazione e approvazione; tuttavia, l'istituzione di misure è concepita per garantire parità di condizioni a tutti gli operatori, e pertanto gli utilizzatori possono continuare a importare i prodotti GFR certificati o approvati dall'Egitto pagando un equo prezzo di mercato.
- (213) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi sono validi motivi per ritenere che non sia nell'interesse dell'Unione istituire misure compensative, corrispondenti all'importo totale delle sovvenzioni compensabili, sulle importazioni di prodotti GFR originari dell'Egitto.

7. MISURE COMPENSATIVE PROVVISORIE

- (214) Sulla base delle conclusioni alle quali la Commissione è giunta in materia di sovvenzioni, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell'Unione e conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, risulta opportuno istituire un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di prodotti GFR originari dell'Egitto.

7.1. Misure provvisorie

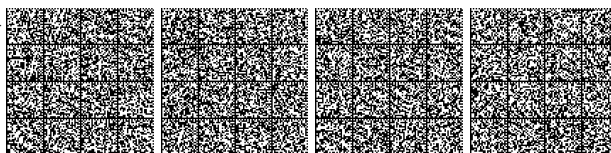
- (215) È opportuno istituire misure compensative provvisorie sulle importazioni di prodotti GFR originari dell'Egitto, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, che stabilisce che il dazio provvisorio deve corrispondere all'importo totale delle sovvenzioni compensabili provvisoriamente accertato.
- (216) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio compensativo provvisorio espresse in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Tabella 15

Aliquote del dazio provvisorio

Società	Dazio compensativo provvisorio
Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.	8,7 %
Tutte le altre società	8,7 %

- (217) L'aliquota individuale del dazio compensativo per ogni società, specificata nel presente regolamento, è stata definita in base ai risultati della presente inchiesta. Essa rispecchiava pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta in relazione all'unico produttore esportatore. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalla persona giuridica indicata.
- (218) Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate all'aliquota individuale del dazio compensativo.



- (219) La società può chiedere l'applicazione dell'aliquota individuale del dazio compensativo se essa dovesse modificare in seguito la propria denominazione. La relativa domanda va presentata alla Commissione ⁽¹⁶⁾. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che il cambiamento non inficia il diritto della società di beneficiare della relativa aliquota del dazio. Se il cambiamento di denominazione della società non inficia il suo diritto a beneficiare della relativa aliquota del dazio, un avviso che informa del cambiamento di denominazione sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

8. REGISTRAZIONE

- (220) Come indicato al considerando 9, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni di GFR durante il periodo di comunicazione preventiva a norma dell'articolo 24, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, pubblicando il regolamento relativo alla registrazione.
- (221) Il regolamento relativo alla registrazione prevede la registrazione delle importazioni solo per il periodo di comunicazione preventiva di tre settimane. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la registrazione si interrompe.
- (222) In questa fase del procedimento non è stata adottata alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antisovvenzioni. Tale decisione sarà presa nella fase definitiva.

9. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA

- (223) Conformemente all'articolo 29 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE.
- (224) Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.
- (225) La Commissione ha ricevuto da Jushi Egypt osservazioni, che tuttavia non riguardavano l'esattezza del calcolo. Il dazio compensativo provvisorio resta pertanto immutato.

10. DISPOSIZIONI FINALI

- (226) Nell'interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.
- (227) I risultati dell'inchiesta relativi all'istituzione dei dazi provvisori sono provvisori e possono essere modificati nella fase definitiva dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

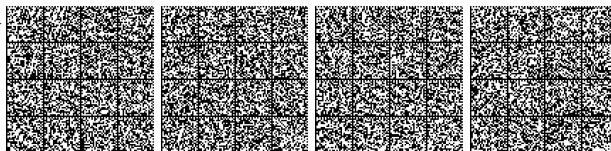
Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filati tagliati («*chopped strands*») di fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm; di filati accoppiati in parallelo senza torsione («*rovings*») di fibra di vetro, esclusi i *rovings* di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887); e di feltri («*mats*») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39) e originari dell'Egitto.

2. Le aliquote del dazio compensativo provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:

Società	Dazio compensativo provvisorio	Codice aggiuntivo TARIC
Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.	8,7 %	C540
Tutte le altre società	8,7 %	C999

⁽¹⁶⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.



3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono richiedere un'audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono richiedere un'audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata.

Articolo 3

1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/199.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell'Unione non oltre 3 settimane prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

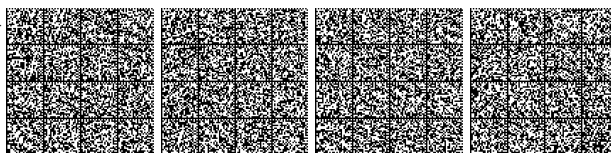
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

20CE0832



DECISIONE (UE) 2020/380 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 febbraio 2020
che modifica la decisione (UE) 2016/245 recante la disciplina sugli appalti (BCE/2020/10)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,

Vista la decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce degli sviluppi della giurisprudenza e della legislazione dell'Unione europea, nonché per esigenze di chiarezza, occorre ulteriormente perfezionare o rivedere determinate norme previste dalla decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea (BCE/2016/2) ⁽²⁾.
- (2) La Banca centrale europea (BCE) assicura che siano adottate misure adeguate per prevenire, identificare e porre rimedio in maniera efficace ai conflitti di interesse dei membri del personale che possano sorgere durante procedure di appalto, in conformità al quadro etico della BCE ⁽³⁾, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e assicurare la parità di trattamento di tutti gli offerenti.
- (3) Le soglie per le procedure pubbliche di aggiudicazione stabilite dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ sono state modificate dal regolamento delegato (UE) n. 2017/2365 della Commissione ⁽⁵⁾ e dal regolamento delegato (UE) n. 2019/1828 della Commissione ⁽⁶⁾. Sebbene la direttiva 2014/24/UE non sia applicabile alla BCE, questa intende applicare le medesime soglie alle proprie procedure pubbliche di aggiudicazione.
- (4) Inoltre la BCE intende applicare le stesse soglie alle concessioni così come stabilite dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (5) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2),

⁽¹⁾ GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea, del 9 febbraio 2016, recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2) (GU L 45 del 20.2.2016, pag. 15).

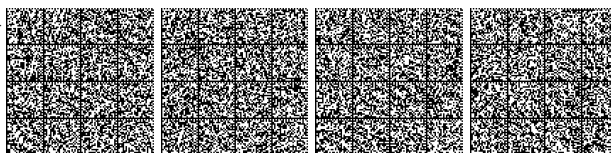
⁽³⁾ GU C 204, del 20.6.2015, pag. 3.

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 337, del 19.12.2017, pag. 19).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/1828, del 30 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 25). (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 25).

⁽⁷⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) è modificata come segue:

(1) all'articolo 1, il punto 8) è sostituito dal seguente:

«8) per «sistema dinamico di acquisizione» si intende un processo di acquisizione interamente elettronico per l'acquisto di prestazioni di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze della BCE;»;

(2) all'articolo 2, il paragrafo 3 è modificato come segue:

a) il punto h) è sostituito dal seguente:

«h) i servizi di ricerca e sviluppo, a meno che i risultati derivanti da tali servizi siano destinati esclusivamente ad uso della BCE e i servizi siano totalmente retribuiti da quest'ultima;»;

b) il punto j) è sostituito dal seguente:

«j) appalti concernenti la rappresentanza legale della BCE nel corso o in preparazione di (i) procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, oppure (ii) procedimenti di arbitrato; e appalti per i servizi esclusivi di notai, fiduciari e personale giudiziario;»;

(3) all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Si applicano le seguenti soglie:

a) per gli appalti di forniture e servizi: la soglia per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 4, punto c), della direttiva 2014/24/UE;

b) per gli appalti di lavori: la soglia per gli appalti pubblici di lavori di cui all'articolo 4, punto a) della direttiva 2014/24/UE;

c) per i contratti di concessione: la soglia per i contratti di concessione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).»;

(4) L'articolo 8 è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Modifiche dei contratti durante il periodo di validità»

b) il primo periodo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«La BCE può modificare un appalto ove la modifica, a prescindere dal valore di essa, è stata prevista nei documenti di gara iniziali in clausole di revisione chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione del prezzo, o in opzioni»

c) il primo periodo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«La BCE può modificare un appalto nel caso in cui la modifica, a prescindere dal valore di essa, non sia sostanziale.»



d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Inoltre, la BCE può modificare un contratto nei seguenti casi:

- a) qualora la modifica si renda necessaria a seguito di circostanze che la BCE, agendo diligentemente, non avrebbe potuto prevedere, a condizione che la modifica non alteri la natura complessiva del contratto iniziale, o
- b) qualora si siano resi necessari prodotti, servizi o lavori supplementari che non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti o una consistente duplicazione dei costi.

Tuttavia, in ogni singolo caso l'aumento di prezzo non può eccedere il 50 % del valore iniziale del contratto.»;

e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per apportare al contratto originario modifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi da 1 a 5 durante il periodo di validità si richiede una nuova procedura di appalto.»;

(5) L'articolo 9 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La BCE aggiudica gli appalti il cui valore stimato è uguale o superiore alle soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 3 mediante procedura aperta o ristretta. In casi motivati, la BCE può ricorrere a una procedura negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione alle condizioni stabilite agli articoli da 12 a 14.»;

b) sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:

«6. La BCE può decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e può determinare l'entità e l'oggetto di tali lotti.

7. Per il calcolo dei periodi di tempo, delle date e dei termini, si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (*).

(*) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124, dell'8.6.1971, pag. 1).»;

(6) all'articolo 11, il paragrafo 1 è soppresso;

(7) l'articolo 12 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

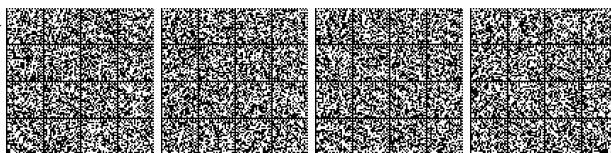
«2. La BCE può anche ricorrere alla procedura negoziata se ha ricevuto solo offerte irregolari o inaccettabili in risposta ad una procedura aperta o ristretta o a un dialogo competitivo. La BCE non è tenuta alla pubblicazione di un nuovo bando di gara se essa include nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti che hanno preso parte alla procedura iniziale, che erano idonei, che hanno soddisfatto i criteri di selezione e che hanno presentato le proprie offerte conformemente ai requisiti formali di gara. In mancanza di offerte o di offerte adeguate, la BCE può anche avviare una nuova procedura negoziata senza pubblicare un nuovo bando e senza inviare nuovi documenti di gara agli offerenti, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano modificate in maniera significativa.»;

b) al paragrafo 5, è aggiunto il seguente periodo:

«La BCE può aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione.»;

(8) all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, la BCE segue le procedure di cui agli articoli da 10 a 14. Il bando di gara precisa l'ambito e il numero di accordi quadro da aggiudicare.



Gli appalti specifici basati su un accordo quadro sono aggiudicati in conformità delle procedure definite nel presente articolo.»;

- (9) all'articolo 26, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La BCE garantisce che le informazioni fornite dai candidati e dagli offerenti siano trattate e conservate in conformità ai principi di riservatezza ed integrità e, nella misura in cui siano trattati dati personali, in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il Regolamento (CE) n. 45/2001 e la Decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;

- (10) l'articolo 28 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 28

Rettifica dei documenti di gara, termine per le obiezioni e preclusione delle obiezioni

1. La BCE, ove rilevi un'imprecisione, un'omissione o qualunque altro tipo di errore nel testo del bando di gara, nell'invito ad offrire o nella documentazione allegata, rettifica l'errore e informa tutti i candidati o offerenti per iscritto.

2. Se i candidati o gli offerenti ritengono incompleti, incoerenti o illegittimi i requisiti stabiliti dalla BCE nel bando di gara, nell'invito ad offrire o nella documentazione allegata, oppure ritengono che la BCE o un altro candidato o offerente abbia violato le norme applicabili in materia di appalti, notificano le proprie obiezioni alla BCE entro 15 giorni dal momento in cui vengono a conoscenza di tale irregolarità. Se l'irregolarità riguarda l'invito a offrire o altri documenti inviati dalla BCE, il termine decorre dalla data di ricevimento dei documenti. Negli altri casi, il termine decorre dal momento in cui i candidati o gli offerenti sono venuti a conoscenza o avrebbero potuto ragionevolmente venire a conoscenza dell'irregolarità. La BCE può quindi correggere o integrare i requisiti o porre rimedio all'irregolarità, ovvero rigettare la richiesta indicandone i motivi. Le obiezioni che non siano comunicate alla BCE entro il termine stabilito non possono essere sollevate in un momento successivo e ai candidati o agli offerenti è precluso di sollevarle in una procedura di impugnazione ai sensi dell'articolo 39, nonché nei procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.»;

- (11) all'articolo 30, paragrafo 3, il terzo periodo è soppresso;

- (12) l'articolo 34 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La comunicazione della decisione di aggiudicazione è inviata almeno 10 giorni prima della firma del contratto dalla BCE se la comunicazione è inviata a mezzo fax o per via elettronica, o almeno 15 giorni prima della firma del contratto se sono utilizzati altri strumenti di comunicazione (periodo di sospensione). La BCE non firma il contratto con l'aggiudicatario finché non sia trascorso tale periodo di sospensione.»;

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La BCE notifica a tutti i candidati o offerenti interessati le cui domande di partecipazione o offerte sono state respinte i motivi del rigetto delle loro domande di partecipazione o delle loro offerte, nonché la durata del periodo di sospensione di cui al paragrafo 2. La BCE notifica ad ogni offerente escluso la cui offerta era ammissibile e che ne faccia richiesta per iscritto, il nome dell'aggiudicatario, così come le principali caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta di quest'ultimo.»;

- (13) all'articolo 35, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. La procedura di appalto è condotta in conformità ai principi generali di cui all'articolo 3. Gli articoli 9, paragrafi 6 e 7, l'articolo 13, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30 e 33 si applicano conseguentemente.»;



(14) all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli offerenti possono richiedere alla BCE di comunicare i motivi del rigetto della loro offerta.

In deroga al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo, l'articolo 34, paragrafi da 1 a 4, si applica nel caso in cui la BCE aggiudichi, attraverso la procedura specificata all'articolo 35, paragrafo 4, un appalto di servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con un valore al netto dell'IVA pari o superiore a 750.000 EUR, a condizione che sussista un chiaro interesse transfrontaliero.»

(15) L'articolo 39 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle procedure pubbliche di aggiudicazione di cui al capitolo II, i candidati e gli offerenti possono impugnare per iscritto la decisione della BCE di rigettare la loro domanda di partecipazione o offerta entro 10 giorni dalla data di ricezione della notifica ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, o del primo periodo dell'articolo 34, paragrafo 3. L'impugnazione deve contenere tutte le informazioni che la sostengono e obiezioni motivate, ad eccezione di ogni obiezione che sia preclusa ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'impugnazione ha effetto sospensivo in relazione all'aggiudicazione dell'appalto.

c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Se l'impugnazione è respinta, si applica un termine sospensivo aggiuntivo di almeno 10 giorni prima della firma del contratto da parte della BCE se la notifica è inviata a mezzo fax o per via elettronica, oppure di almeno 15 giorni prima della firma del contratto se sono utilizzati altri strumenti di comunicazione. L'organismo di controllo degli appalti notifica al ricorrente la durata del periodo di sospensione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

1. La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2020.

2. Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione sono portate a termine in conformità alle disposizioni della decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) in vigore alla data di avvio della procedura di aggiudicazione. Ai fini della presente disposizione, una procedura di appalto si considera iniziata il giorno della trasmissione del bando di gara alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o, nel caso in cui tale bando non sia necessario, il giorno in cui la BCE abbia invitato uno o più fornitori a presentare un'offerta o una proposta.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 febbraio 2020.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

20CE0833



INDIRIZZO (UE) 2020/381 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 21 febbraio 2020****che modifica l'indirizzo (UE) 2017/2335 sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2020/11)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

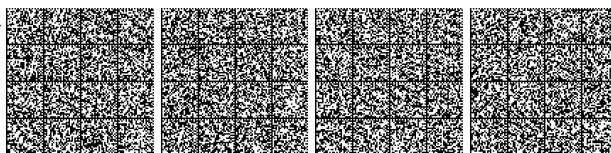
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) ⁽¹⁾, le banche centrali nazionali (BCN) possono fornire ai soggetti dichiaranti dati granulari sul credito e sul rischio di credito (di seguito «dati sul credito»), inclusi i dati sul credito raccolti da un'altra BCN, istituendo o incrementando i flussi di ritorno o altri servizi informativi dalle centrali dei rischi ai soggetti dichiaranti.
- (2) Lo scopo di tali flussi di ritorno è supportare i soggetti dichiaranti nella valutazione sul merito di credito dei debitori, così come migliorare la loro gestione del rischio di credito. Tali flussi di ritorno consentono ai soggetti dichiaranti di ottenere un quadro più completo dell'indebitamento dei loro debitori attuali o potenziali dato che le informazioni disponibili sono raccolte non solo dalla BCN competente ma anche dalle altre BCN. La fornitura di dati sul credito alle BCN per creare o arricchire i flussi di ritorno con i soggetti dichiaranti accrescerà pertanto il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla stabilità del sistema finanziario, in linea con il suo mandato istituzionale ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5 del trattato. Mentre il numero delle BCN che partecipano inizialmente al quadro dei flussi di ritorno è limitato, tale numero potrebbe aumentare in futuro dato che la partecipazione è su base volontaria. In ogni caso, le informazioni rese disponibili attraverso i flussi di ritorno in questa dimensione limitata rimangono cruciali nell'evitare possibili turbative al processo di intermediazione finanziaria in quanto migliorano le analisi del rischio di credito degli enti creditizi, in particolare per quanto riguarda i debitori transfrontalieri, e pertanto contribuisce in ultima analisi alla stabilità finanziaria.
- (3) Nell'ambito del quadro normativo attuale, le BCN possono, su base volontaria, scambiare e utilizzare sottoinsiemi di dati sul credito al fine di fornire accesso a questi ultimi ai soggetti dichiaranti attraverso i flussi di ritorno. Il SEBC si è impegnato ad aggiornare il quadro giuridico al fine di armonizzare maggiormente i flussi di ritorno forniti ai soggetti dichiaranti dalle BCN.
- (4) È pertanto necessario istituire un adeguato quadro per tale attività, che è soggetta alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) concernente i diritti e gli obblighi delle BCN con riguardo ai flussi di ritorno. Tale quadro dovrebbe delineare gli obblighi della BCE e delle BCN che partecipano («BCN partecipanti»), anche durante il periodo di prova precedente alla data in cui le singole BCN iniziano a partecipare, tenendo conto dei vincoli connessi alla natura riservata delle informazioni e dei tempi necessari per l'attuazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).



- (5) Per le BCN partecipanti, il quadro dei flussi di ritorno di AnaCredit dovrebbe altresì definire la portata dei dati da fornire ai fini dei flussi di ritorno in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). In particolare è necessario includere i dati sul credito e i relativi dati di riferimento della controparte al fine di consentire ai soggetti dichiaranti di meglio valutare merito di credito dei debitori.
- (6) Al quadro si applicano le norme per la protezione e l'utilizzo delle informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC stabilite agli articoli da 8 a 8 quater del regolamento (CE) n. 2533/98 ⁽²⁾ del Consiglio.
- (7) Le BCN che parteciperanno al quadro del flusso di ritorno dovrebbero essere elencate in un allegato, unitamente alla data a partire dalla quale iniziano a partecipare e diventano quindi BCN partecipanti. È necessario stabilire la procedura che deve essere seguita da una BCN che non rientra tra le BCN elencate nell'allegato pertinente e che desidera divenire una BCN partecipante e la procedura con cui una BCN partecipante pone fine alla propria partecipazione. È altresì necessario stabilire la procedura da seguire qualora una BCN partecipante desideri modificare i parametri per la condivisione dei dati nella tabella contenuta nell'allegato pertinente. Tutte queste modifiche dell'elenco (compresa la data a decorrere dalla quale una BCN diventa una BCN partecipante) e della tabella negli allegati pertinenti devono essere effettuate attraverso modifiche tecniche ai sensi dell'articolo 20 dell'indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea (BCE/2017/38) ⁽³⁾.
- (8) Le BCN elencate nel relativo allegato dovrebbero essere in grado di sottoporre a prova le procedure necessarie prima di metterle in atto. Per consentire tale prova, è opportuno che la BCE trasmetta a tali BCN la serie di dati del flusso di ritorno della BCE prima della data in cui queste diventano BCN partecipanti, unicamente al fine di effettuare delle prove e non per utilizzarla nei flussi di ritorno.
- (9) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) è modificato come segue:

- (1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ambito di applicazione

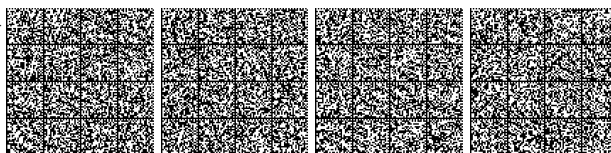
Il presente indirizzo fornisce dettagli relativi agli obblighi facenti capo alle BCN di trasmettere alla BCE dati sul credito e dati di riferimento della controparte raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (ECB/2016/13), incluse le responsabilità delle BCN per la registrazione delle controparti nel RIAD, nonché alle procedure per la trasmissione di tali dati. Il presente indirizzo stabilisce altresì un quadro per la partecipazione delle BCN, su base volontaria, ad accordi per la trasmissione e la condivisione di alcuni sottoinsiemi di dati sul credito e dei relativi dati di riferimento della controparte, al fine di istituire o incrementare i flussi di ritorno con i soggetti dichiaranti (di seguito denominato anche "quadro del flusso di ritorno di AnaCredit").»;

- (2) all'articolo 2 sono inseriti i seguenti punti:

- «14) per "BCN partecipante" si intende una BCN elencata nell'allegato IV che ha iniziato a partecipare al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit, dalla data indicata in tale allegato;
- 15) per "BCN ricevente" si intende una BCN partecipante che riceve una serie di dati del flusso di ritorno della BCE ai sensi dell'articolo 16 *quinquies*;
- 16) per "serie minima di dati" si intende il sottoinsieme minimo di dati sul credito e dei relativi dati di riferimento della controparte raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) dalla BCN partecipante e identificati dagli attributi dei dati specificati nell'allegato III;

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

⁽³⁾ Indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea, del 23 novembre 2017, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2017/38) (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 66).



- 17) per “attributo operativo” si intende un attributo dei dati della serie di dati del flusso di ritorno della BCE utilizzato solo per la gestione e la preparazione della serie di dati del flusso di ritorno della BCE e dei flussi di ritorno dalle BCN ai soggetti dichiaranti e identificato come un “attributo operativo” nell'allegato III;
 - 18) per “attributo variabile” si intende un attributo dei dati della serie di dati del flusso di ritorno della BCE che non è compreso nella serie minima di dati e non è un attributo operativo;
 - 19) per “serie di dati del flusso di ritorno della BCE” si intende il sottoinsieme massimo di dati sul credito e dei relativi dati di riferimento della controparte, come individuati in base agli attributi dei dati indicati nell'allegato III, raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) dalle BCN partecipanti, ovvero, ai fini di cui all'articolo 16 *quinquies*, paragrafo 1, dalle BCN elencate nell'allegato IV prima di diventare BCN partecipanti;
 - 20) per “trasmissione ordinaria” si intende la trasmissione ordinaria mensile dalla BCE a una BCN ricevente, ai fini del flusso di ritorno, della serie di dati del flusso di ritorno della BCE ai sensi dell'articolo 16 *quinquies*;
 - 21) per “debitore potenziale” si intende un'entità giuridica o una parte di un'entità giuridica, residente in qualsiasi paese del mondo, che richiede uno strumento ad un operatore monitorato;
 - 22) per “richiesta ad hoc” si intende una richiesta da una BCN partecipante alla BCE di dati sul credito e dei relativi dati di riferimento della controparte rispetto a strumenti relativi ad almeno un debitore potenziale;
 - 23) per “*golden copy*” si intende la versione principale ufficiale dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) e prodotta dopo che la BCE ha verificato che tali dati soddisfano i requisiti di qualità stabiliti in detto regolamento.»;
- (3) all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:
- «5. Se sussiste un accordo tra due BCN competenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) che comporta che solo una di esse raccolga e trasmetta tutti i dati (modelli 1 e 2) da una filiale estera SMD alla BCE, allora:
- a) la BCN che non trasmette dati alla BCE può decidere di non raccogliere alcun dato da tale filiale estera SMD conformemente agli articoli 8, paragrafo 5, e 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) per evitare la doppia segnalazione;
 - b) la BCE invia i dati trasmessi in relazione alla filiale estera SMD alla BCN che non trasmette dati alla BCE per l'utilizzo in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); e
 - c) si ritiene che la BCN che trasmette i dati dalla filiale estera SMD alla BCE non rifiuti l'accesso a tali dati all'altra BCN che non trasmette dati dalla BCE ai fini di un flusso di ritorno ai sensi dell'articolo 16 *sexies* del presente indirizzo.»;
- (4) è inserito il seguente Capitolo V bis:

«CAPITOLO V bis

QUADRO DEL FLUSSO DI RITORNO DI ANACREDIT

Articolo 16 bis

Partecipazione e cessazione della partecipazione al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit

1. Le BCN possono partecipare al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit su base volontaria. Le BCN elencate nell'allegato IV diventano BCN partecipanti ai fini del presente indirizzo dalla data indicata in tale allegato.

2. Una BCN che non è elencata nell'allegato IV può chiedere di partecipare al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit dando preavviso scritto al Consiglio direttivo, indicando la data a decorrere dalla quale propone di diventare una BCN partecipante. La BCN è inserita nell'elenco di cui all'allegato IV attraverso una modifica tecnica di tale allegato e, ove necessario, dell'allegato III ai sensi dell'articolo 20.

Ai fini del presente paragrafo una modifica tecnica consiste nell'inclusione nell'allegato IV del nome della BCN e della data a decorrere dalla quale diventa una BCN partecipante e, ove necessario, nella specificazione degli attributi dei dati nella serie di dati del flusso di ritorno della BCE nell'allegato III per cui la BCN non consente la condivisione dei relativi dati allo scopo di fornire i flussi di ritorno ai soggetti dichiaranti ai sensi dell'articolo 16 *quater*.



3. Una BCN partecipante può richiedere una modifica nella propria specificazione degli attributi dei dati di cui al secondo comma del paragrafo 2. La modifica diviene efficace a seguito di una modifica tecnica dell'allegato III ai sensi dell'articolo 20.

4. Una BCN partecipante può richiedere la cessazione della propria partecipazione nel quadro del flusso di ritorno di AnaCredit dando un preavviso scritto al Consiglio direttivo non inferiore a novanta giorni. La cessazione diviene efficace a seguito di una modifica tecnica dell'allegato IV e, ove necessario, dell'allegato III ai sensi dell'articolo 20. La cessazione della partecipazione non pregiudica la continuazione e la sopravvivenza dei diritti e degli obblighi di ciascuna delle altre BCN esistenti o sorti anteriormente alla data in cui la cessazione diviene efficace.

Articolo 16 *ter*

Requisiti per la partecipazione al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit

Secondo il quadro del flusso di ritorno di AnaCredit le BCN partecipanti sono tenute a:

- a) consentire alle BCN riceventi di condividere con i loro soggetti dichiaranti residenti ai fini dei flussi di ritorno, almeno, la serie minima di dati; e
- b) introdurre dei meccanismi per includere almeno i dati sui crediti e i dati di riferimento della controparte corrispondenti agli attributi dei dati nella serie minima di dati per tutti gli strumenti relativi ad un debitore attuale o potenziale nel flusso di ritorno fornito ai soggetti dichiaranti residenti.

Le BCN che non soddisfano questi requisiti non partecipano al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit.

Articolo 16 *quater*

Condivisione dei dati corrispondenti agli attributi variabili

1. Una BCN partecipante può, a sua discrezione, decidere di non consentire alle BCN riceventi di includere alcun attributo variabile nei dati condivisi con i loro soggetti dichiaranti residenti, ai fini di un flusso di ritorno. Le decisioni delle BCN partecipanti sono indicate all'allegato III. Una BCN ricevente non può includere tali attributi variabili nei dati condivisi con i propri soggetti dichiaranti residenti ai fini di un flusso di ritorno.

2. Se una BCN partecipante decide di non consentire alle BCN riceventi di includere uno o più attributi variabili nei dati condivisi con i loro soggetti dichiaranti residenti ai fini di un flusso di ritorno, la BCN partecipante non fornisce l'equivalente serie di dati raccolti da altre BCN partecipanti ai propri soggetti dichiaranti.

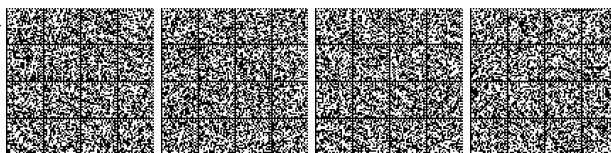
3. Salvo quanto disposto ai paragrafi 1 e 2, una BCN ricevente può, a sua discrezione, decidere di includere o escludere qualsiasi attributo variabile nei dati condivisi con i propri soggetti dichiaranti residenti.

4. Se una BCN è responsabile ai sensi dell'articolo 6 del presente indirizzo per la segnalazione alla BCE dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte riguardanti una filiale estera SMD, i dati corrispondenti agli attributi variabili relativi a quella filiale estera SMD possono essere forniti, ai fini di un flusso di ritorno, a un soggetto dichiarante residente dalla BCN partecipante nello Stato membro in cui la filiale estera SMD è residente o dalla BCN partecipante nello Stato membro della sede centrale d'impresa della filiale estera SMD.

Articolo 16 *quinquies*

Trasmissione dei dati da parte della BCE

1. A decorrere dal 1° aprile 2020 la BCE trasmette la serie di dati del flusso di ritorno della BCE a ciascuna BCN elencata nell'allegato IV prima della data in cui questa diventa una BCN partecipante, come indicato in tale allegato. La BCN non ha diritto di utilizzare i dati ricevuti dalla BCE ai fini di un flusso di ritorno ai sensi dell'articolo 16 *sexies* fino a che non diventa una BCN partecipante alla data indicata nell'allegato IV. La BCN utilizza i dati ricevuti dalla BCE soltanto al fine di effettuare delle prove sui meccanismi di cui all'articolo 16 *ter*, lettera b), prima dell'attuazione di tali meccanismi alla data in cui la BCN diventa una BCN partecipante e in conformità all'articolo 16 *sexies*, paragrafo 9.



2. La BCE trasmette una serie di dati del flusso di ritorno della BCE a ciascuna BCN ricevente attraverso trasmissioni ordinarie, subito dopo la produzione della *golden copy*.
3. Ciascuna serie di dati del flusso di ritorno della BCE trasmesso attraverso una trasmissione ordinaria riguarda solo gli strumenti in cui almeno un debitore è un'entità giuridica o una parte di un'entità giuridica che soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - a) il debitore è residente nello Stato membro della BCN ricevente e i dati sul credito che lo riguardano sono segnalati alla BCE da almeno un'altra BCN partecipante;
 - b) il debitore non è residente nello Stato membro della BCN ricevente e i dati sul credito che lo riguardano sono segnalati alla BCE dalla BCN ricevente e da almeno un'altra BCN partecipante;
 - c) il debitore è parte di uno strumento garantito da o con una filiale estera SMD, laddove tale filiale estera SMD o la sede centrale d'impresa della filiale estera SMD sia residente nello Stato membro della BCN ricevente e i dati sul credito e i dati di riferimento della controparte che lo riguardano sono segnalati alla BCE da un'altra BCN responsabile, ai sensi dell'articolo 6, della segnalazione alla BCE dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte di quella filiale estera SMD.
4. La BCE trasmette alle BCN riceventi le revisioni ricevute riguardanti informazioni precedentemente incluse nelle trasmissioni ordinarie secondo la politica di revisione di cui al punto 4 dell'allegato V al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).
5. Una BCN partecipante può inviare alla BCE una richiesta ad hoc riguardante un debitore potenziale che ha fatto richiesta di uno strumento a un soggetto dichiarante o uno dei suoi operatori monitorati, residente nello Stato membro della BCN partecipante richiedente.
6. La BCE trasmette la serie di dati del flusso di ritorno della BCE riguardante il debitore potenziale pertinente alla BCN partecipante richiedente in risposta ad una richiesta ad hoc, a condizione che la richiesta ad hoc riguardi un debitore potenziale i cui dati sono segnalati alla BCE.
7. La BCE risponde a una richiesta ad hoc entro la fine del giorno lavorativo successivo a quello in cui la richiesta ad hoc è stata ricevuta.
8. La BCE garantisce che le informazioni trasmesse ai sensi del presente articolo sono identiche a quelle trasmesse dalle BCN alla BCE e che le informazioni trasmesse a ciascuna BCN ricevente si riferiscono unicamente agli strumenti relativi a debitori attuali o potenziali specificati ai paragrafi 3 o 5.

Articolo 16 *sexies*

Condivisione dei dati da parte delle BCN riceventi con i soggetti dichiaranti e restrizioni applicabili

1. Una BCN ricevente ha il diritto di utilizzare i dati ricevuti dalla BCE ai sensi dell'articolo 16 *quinquies* ai fini di un flusso di ritorno conformemente a quanto disposto nel presente articolo.
2. Un flusso di ritorno di cui al paragrafo 1 può essere istituito da una BCN ricevente con i soggetti dichiaranti residenti, compresi i soggetti dichiaranti di piccole dimensioni a cui è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) e i soggetti dichiaranti che segnalano dati con una frequenza di segnalazione ridotta ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).
3. I dati utilizzati nei flussi di ritorno comprendono almeno la serie minima di dati. Possono comprendere inoltre i dati corrispondenti agli attributi variabili, a condizione che le BCN riceventi escludano i dati raccolti dalle altre BCN partecipanti, qualora queste ultime non abbiano consentito alla condivisione dei suddetti dati ai sensi dell'articolo 16 *quater*.
4. Una BCN ricevente non può fornire a un soggetto dichiarante dati sul credito o dati di riferimento della controparte che non rientrano nell'ambito della serie di dati del flusso di ritorno della BCE che ha ricevuto. Le BCN riceventi non condividono gli attributi operativi con i propri soggetti dichiaranti residenti.



5. Una BCN partecipante può identificare alcune informazioni a livello di strumento come non utilizzabili ai fini del flusso di ritorno, per un limitato periodo di tempo, in virtù di restrizioni nella legislazione nazionale o della qualità delle informazioni. I dati trasmessi dalla BCE alle BCN riceventi includono tale determinazione. Una BCN ricevente non include le informazioni così identificate nel flusso di ritorno ai propri soggetti dichiaranti residenti.

6. I dati raccolti dalle BCN che non partecipano al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit non possono essere utilizzati dalle BCN partecipanti al fine di istituire o mantenere un flusso di ritorno, salvo che ciò avvenga in conformità con l'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento UE 2016/867 (BCE/2016/13), qualora si ritenga che l'accesso a tali fini non sia negato da una BCN non partecipante ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, oppure qualora i dati riguardino una unità istituzionale di un soggetto dichiarante stabilito in uno Stato membro dichiarante, che possono sempre essere utilizzati per i flussi di ritorno dalla pertinente BCN del soggetto dichiarante, a prescindere da dove è residente l'unità istituzionale.

7. Una BCN ricevente può condividere con i propri soggetti dichiaranti residenti i dati ricevuti dalla BCE ai sensi del presente articolo; può fornire dati con il medesimo livello di granularità della trasmissione dei dati dalla BCE o a un livello di maggiore aggregazione.

8. Nel fornire i flussi di ritorno ai soggetti dichiaranti le BCN riceventi assicurano che gli operatori monitorati, i soggetti dichiaranti, i creditori, gestori (*servicers*) e cedenti (*originators*) riguardo ai quali sono state trasmesse informazioni dalla BCE alle BCN riceventi non possano essere identificati.

9. Le BCN riceventi trattano le informazioni ricevute dalla BCE ai sensi del quadro giuridico nazionale sulla riservatezza delle informazioni e degli articoli da 8 a 8 *quater* del regolamento (CE) 2533/98.

10. Una BCN ricevente informa gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione residenti che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13):

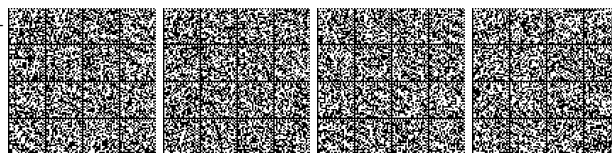
- a) i soggetti dichiaranti devono utilizzare il sottoinsieme dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte ricevuti attraverso i flussi di ritorno e raccolti da altre BCN partecipanti esclusivamente per gestire il rischio di credito e migliorare la qualità delle informazioni sul credito di cui dispongono in relazione a strumenti esistenti o futuri;
- b) è vietato ai soggetti dichiaranti condividere il sottoinsieme di dati di cui alla lettera a) con altri soggetti o fornitori commerciali, salvo qualora la condivisione dei dati con fornitori di servizi sia consentita ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);
- c) fatto salvo il potere discrezionale di una BCN di dare accesso a specifici dati sul credito a un soggetto dichiarante attraverso il flusso di ritorno, tale accesso può essere negato temporaneamente quando un soggetto dichiarante non ha adempiuto ai propri obblighi di segnalazione statistica ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), in particolare per quanto riguarda la qualità dei dati e l'accuratezza e quando il soggetto dichiarante non ha adempiuto i propri obblighi di cui alle lettere a) o b). In tali casi la BCN ricevente deve informare il soggetto dichiarante che il suo accesso al flusso di ritorno è sospeso; e
- d) i soggetti dichiaranti devono tutelare la riservatezza del sottoinsieme di dati di cui alla lettera a) in linea con le migliori prassi e conformemente al diritto nazionale e dell'Unione applicabili.

Articolo 16 *septies*

Responsabilità delle BCN partecipanti con riguardo all'accesso ai dati

1. Una BCN ricevente è l'unica responsabile dell'istituzione di un flusso di ritorno o di altri servizi di informazione dalla propria centrale dei rischi ai soggetti dichiaranti, incluse le procedure per fornire accesso ai dati ai soggetti dichiaranti e garantire il rispetto da parte dei soggetti dichiaranti dei requisiti di cui all'articolo 16 *sexies*.

2. Nel caso in cui le entità giuridiche o parti delle entità giuridiche rispetto alle quali sono stati segnalati dati sul credito abbiano diritto ad accedere a tali dati o a richiedere la loro rettifica e/o soppressione, incluso il caso in cui tali dati siano forniti ai soggetti dichiaranti ai fini di un flusso di ritorno o altri servizi di informazione dalla pertinente centrale dei rischi, la BCN pertinente deve attuare delle procedure per a) fornire accesso ai dati, b) richiedere che i dati inesatti siano rettificati dai soggetti dichiaranti e c) comunicare ai soggetti dichiaranti con chi l'informazione è stata condivisa.



3. In caso di reclami riguardanti le informazioni comprese nei flussi di ritorno e derivanti dalla trasmissione dei dati effettuata da un'altra BCN, la BCN che riceve il reclamo deve mettersi in contatto con la BCN che ha trasmesso i dati alla BCE e cooperare nell'esaminare la correttezza delle informazioni e nel preparare la risposta al reclamo del debitore.»;
- (5) il testo di cui all'allegato I del presente indirizzo è inserito come allegato III dell'indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38);
- (6) il testo di cui all'allegato II del presente indirizzo è inserito come allegato IV dell'indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38).

Articolo 2

Efficacia

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 1° aprile 2020.

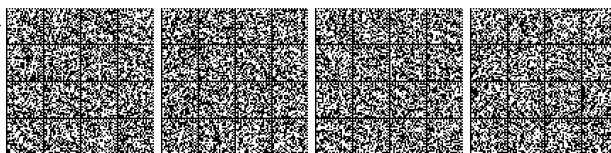
Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 febbraio 2020

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE

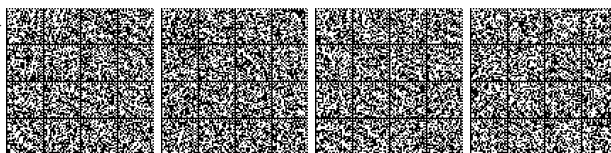


ALLEGATO I

«ALLEGATO III

Attributi dei dati ai fini dei flussi di ritorno

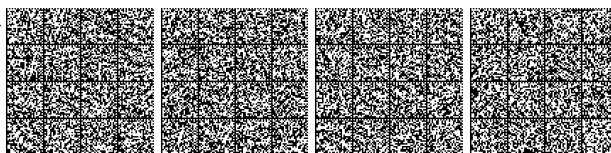
Attributi dei dati inclusi nelle serie di dati trasmesse dalla BCE conformemente all'articolo 16 <i>quinquies</i> e meccanismi per la condivisione dei dati al fine di fornire flussi di ritorno ai soggetti dichiaranti		
Attributi dei dati	Serie di dati (minima o flusso di ritorno della BCE ⁽¹⁾)	BCN partecipanti ⁽²⁾ che non consentono la condivisione dei dati ai sensi dell'articolo 16 <i>quater</i> paragrafo 1
Dati di riferimento ^(*)		
Paese della BCN	Serie minima di dati	N.D.
Paese del creditore	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	ES non consente la condivisione
Debitore: Nome	Serie minima di dati	N.D.
Debitore: Identificativo dell'entità giuridica (LEI)	Serie minima di dati	N.D.
Debitore: paese	Serie minima di dati	N.D.
Identificativo della sede centrale d'impresa	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo della capogruppo apicale	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	IT non consente la condivisione
Forma giuridica	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Settore istituzionale	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Stato dei procedimenti legali e data di inizio dei procedimenti legali	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	SK e ES non consentono la condivisione di entrambi gli attributi AT non consente la condivisione di entrambi gli attributi quando si riferiscono ad "altri provvedimenti giuridici"
Dati sullo strumento		
Identificativo dell'operatore monitorato (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo del contratto (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo dello strumento (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Tipologia dello strumento	Serie minima di dati	N.D.
Valuta	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	AT non consente la condivisione
Data di inizio	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	AT e ES non consentono la condivisione



Attributi dei dati inclusi nelle serie di dati trasmesse dalla BCE conformemente all'articolo 16 <i>quinquies</i> e meccanismi per la condivisione dei dati al fine di fornire flussi di ritorno ai soggetti dichiaranti		
Attributi dei dati	Serie di dati (minima o flusso di ritorno della BCE (¹))	BCN partecipanti (²) che non consentono la condivisione dei dati ai sensi dell'articolo 16 <i>quater</i> paragrafo 1
Strumento fiduciario (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	AT non consente la condivisione dei dati relativi agli strumenti per i quali il valore di questo attributo è "strumento fiduciario", ossia in caso di strumenti depositati a titolo fiduciario segnalati da un soggetto dichiarante (monitorato) che non è il creditore dello strumento.
Data di scadenza legale finale	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	AT e ES non consentono la condivisione
Importo degli impegni all'inizio	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Scopo	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	AT non consente la condivisione
Diritto di azione (<i>recourse</i>) (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	AT non consente la condivisione dei dati relativi agli strumenti della tipologia "crediti commerciali" quando il valore di questo attributo è "senza diritto di azione" PT non consente la condivisione dei dati relativi a strumenti di factoring quando l'attributo è "senza diritto di azione" e l'attributo "arretrati" è 0 oppure esiste ma è scaduto da meno di 90 giorni
Dati finanziari		
Identificativo dell'operatore monitorato (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo del contratto (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo dello strumento (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Importo nominale in essere	Serie minime di dati	N.D.
Importo fuori bilancio	Serie minime di dati	N.D.
Arretrati per lo strumento	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	ES non consente la condivisione di questo attributo se relativo a strumenti scaduti da meno di 90 giorni AT non consente la condivisione di questo attributo se filtrato per data di scadenza (<i>past due</i>)



Attributi dei dati inclusi nelle serie di dati trasmesse dalla BCE conformemente all'articolo 16 <i>quinquies</i> e meccanismi per la condivisione dei dati al fine di fornire flussi di ritorno ai soggetti dichiaranti		
Attributi dei dati	Serie di dati (minima o flusso di ritorno della BCE (¹))	BCN partecipanti (²) che non consentono la condivisione dei dati ai sensi dell'articolo 16 <i>quater</i> paragrafo 1
Data di scadenza (<i>past due</i>) per lo strumento	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	AT e ES non consentono la condivisione ES considera questo attributo come un attributo operativo al fine di selezionare gli strumenti scaduti da meno di 90 giorni.
Importo trasferito (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Interessi maturati	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Dati controparte-strumento		
Identificativo dell'operatore monitorato (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo del contratto (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo dello strumento (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo della controparte: creditore, gestore (<i>servicer</i>), cedente (<i>originator</i>) (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo della controparte: debitore	Serie minima di dati	N.D.
Ruolo della controparte (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Dati sulle responsabilità solidali		
Identificativo dell'operatore monitorato (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo del contratto (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo dello strumento (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo della controparte (³)	Serie minima di dati	N.D.
Importo della responsabilità solidale	Serie minima di dati	N.D.
Dati contabili		
Identificativo dell'operatore monitorato (Attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo del contratto (Attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo dello strumento (Attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Cancellazioni accumulate	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	AT non consente la condivisione



Attributi dei dati inclusi nelle serie di dati trasmesse dalla BCE conformemente all'articolo 16 <i>quinquies</i> e meccanismi per la condivisione dei dati al fine di fornire flussi di ritorno ai soggetti dichiaranti		
Attributi dei dati	Serie di dati (minima o flusso di ritorno della BCE ⁽¹⁾)	BCN partecipanti ⁽²⁾ che non consentono la condivisione dei dati ai sensi dell'articolo 16 <i>quater</i> paragrafo 1
Dati sulla protezione ricevuta		
Identificativo dell'operatore monitorato (Attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo della protezione (Attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo del fornitore della protezione (Attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Tipo di protezione	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	AT non consente la condivisione
Dati relativi a strumento-protezione ricevuta ⁽⁴⁾		
Identificativo dell'operatore monitorato (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo del contratto (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo dello strumento (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo della protezione (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	

(*) Le BCN estraggono tali attributi dal RIAD soltanto se sono contrassegnati come "F", che sta per libero, ossia non riservato e suscettibile di essere reso pubblico, ovvero come "R", che significa che, in aggiunta agli utilizzi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), un valore relativo agli attributi può essere condiviso con il soggetto dichiarante che ha fornito l'informazione e — salvo il rispetto di ogni restrizione di riservatezza applicabile — con altri soggetti dichiaranti, ossia solo diffusione limitata, in conformità all'Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (*Register of Institutions and Affiliates Data*) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3).

(1) Cfr. definizioni all'articolo 2.

(2) Le BCN partecipanti sono indicate con il codice paese ISO del loro Stato membro.

(3) A livello nazionale, nella trasmissione ordinaria, la BCN ricevente condivide con i soggetti dichiaranti residenti solo i condebitori (identificativo e importo della responsabilità solidale) aventi prestiti con i soggetti dichiaranti residenti.

(4) Le BCN possono utilizzare questi attributi al fine di contrassegnare nei flussi di ritorno gli strumenti connessi agli elementi di protezione.»



ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

Partecipazione al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit

Le seguenti BCN si considerano BCN partecipanti ai fini del presente indirizzo a decorrere dalla data di partecipazione indicata.

Dopo il 1° aprile 2020 e prima della relativa data di inizio della partecipazione, le BCN riceveranno la serie di dati del flusso di ritorno al fine di effettuare delle prove ai sensi dell'articolo 16 *quinquies*, paragrafo 1.

BCN	Data di inizio della partecipazione
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique	1° luglio 2021
Banco de España	1° luglio 2021
Banca d'Italia	1° luglio 2021
Oesterreichische Nationalbank	1° luglio 2021
Národná banka Slovenska	1° luglio 2021
Banco de Portugal	1° luglio 2021
Národná banka Slovenska	1° luglio 2021»

20CE0834



RETTIFICHE

Rettifica della decisione n. 1/2018 del comitato misto ECAA, del 3 maggio 2018, relativa all'adozione del suo regolamento interno 2019/1802

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 274 del 28 ottobre 2019)

Pagina 15:

anziché: «(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.».

leggasi: «(*1) Conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.».

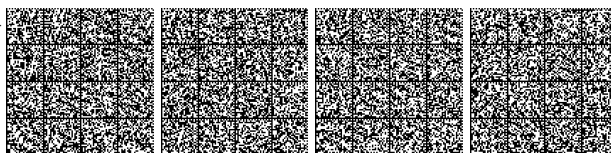
(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 99 del 23 dicembre 2019)

20CE0835

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUE-035) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

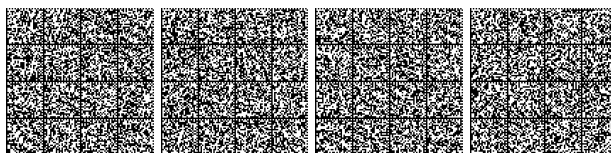
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

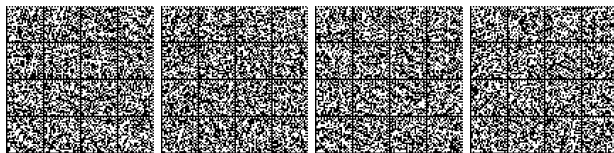
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

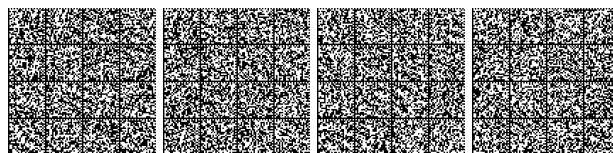
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

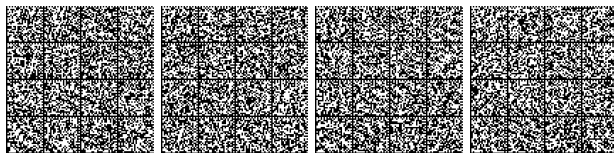
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

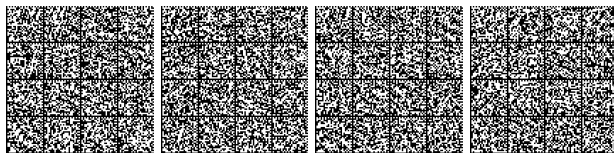
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 20,00

